Annali dell'Istituto storico italo-germanico

Monografia 23

Repubblica per contratto

Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa

di Angela De Benedictis

Società editrice il Mulino Bologna

A Giuliana e Piero

Le regard de l'ami devrait nous livrer notre propre image avec exigence. L'amitié se tiendrait alors dans cette réciprocité sans faille, guidée par le même principe d'amour: le respect qu'on se doit à soi-même pour que les autres nous le rendent, naturellement.

Tahar Ben Jelloun, *La soudure fraternelle*

Premessa

Nel dare alle stampe i risultati di una ricerca che, seppure in una forma e con intenti diversi da quelli attuali, è iniziata parecchi anni fa, voglio ricordare e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo libro.

Si tratta di soggetti diversi, collettivi e individuali: istituzioni e persone, o meglio, persone nelle istituzioni.

E per primo, nonostante la ricerca abbia avuto il suo inizio da materiali documentari collocati altrove, l'Istituto storico italo-germanico in Trento, che ho iniziato a frequentare assiduamente dal 1984. Senza la sollecitazione delle innumerevoli iniziative dell'Istituto; senza la possibilità di ascolto e di intervento offerta da quelle iniziative; senza la biblioteca dell'Istituto; senza il confronto con il direttore Paolo Prodi e, soprattutto, il costante dialogo con Giuliana Nobili e con Pierangelo Schiera, *questo* volume non sarebbe mai stato ideato.

In secondo luogo, ed anche perché l'Istituto trentino ne è stato per me il tramite, il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main, nel quale ho potuto cominciare a lavorare dal 1988, grazie alla fiducia del codirettore di allora Dieter Simon, dallo stesso più volte poi confermata come pure dall'attuale codirettore Michael Stolleis. Nell'istituto francofortese ho potuto discutere a lungo sui temi della mia ricerca con Heinz Mohnhaupt; ho avuto consigli e aiuti da Vincenzo Colli, Douglas Osler e Charoula Argyriadis; mi sono confrontata sui problemi della conoscenza storica con Marie-Theres Fögen. Sempre a Francoforte ho avuto il sostegno e le sollecitazioni di Gerhard Dilcher, dell'Institut für Rechtsgeschichte della Johann-Wolfgang-Goethe-Universität.

Come terza istituzione, l'Archivio di Stato di Bologna, dove

le mie ricerche hanno avuto inizio; e dove il loro percorso si è indirizzato verso l'attuale configurazione anche grazie alla possibilità di insegnare presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica offertami da Isabella Zanni Rosiello e da Ingrid Germani.

Come ultima istituzione, l'Università. Gran parte del lavoro di indagine che ha portato infine a questo libro è stato consentito con finanziamenti a progetti di ricerca 60 e 40%, e soprattutto grazie a due gruppi di ricerca nazionali: quello coordinato da Elena Fasano Guarini su «Giustizia e politica in Italia di antico regime» e quello coordinato da Paolo Prodi su «Disciplina del corpo, disciplina dell'anima, disciplina della società tra medioevo ed età moderna».

Mi piace ancora ricordare coloro che in vario modo hanno mostrato interesse per la mia ricerca. Innanzitutto Gina Fasoli e Bandino Giacomo Zenobi, che purtroppo non sono più; Elena Fasano Guarini, che mi ha seguito anche umanamente; e poi Italo Birocchi, Maurizio Fioravanti, Raffaella Gherardi, Gustavo Gozzi, Notker Hammerstein, Domenico Maffei, Mario Mirri, Wolfgang Reinhard, Mario Sbriccoli, Dietmar Willoweit.

Nonostante la responsabilità di quanto ho scritto sia unicamente e solo mia, mi è stato di grande aiuto poter discutere alcune parti del libro con Mario Ascheri, Giorgio Chittolini, Antonio Manuel Hespanha, Aldo Mazzacane, José Maria Portillo, Carlos Petit, Diego Quaglioni, Rodolfo Savelli, Antonio Serrano, Francesca Sofia, Xavier Torres y Sans.

E, tornando di nuovo ad una dimensione istituzionale, non posso dimenticare il ruolo avuto nel mio cammino di ricerca dall'Istituto per la storia di Bologna, dall'Archivio Umanistico Rinascimentale Bolognese, dalla rivista «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine».

Il libro viene pubblicato nella collana dell'Istituto storico italo-germanico, la cui responsabilità redazionale è affidata a Giuliana Nobili. Nel mio caso, forse più che in altri, il suo lavoro è stato molto più di una revisione, per così dire, d'ufficio. La sua competenza e la sua amicizia sono in ognuna delle pagine che seguono.

Bologna-Siusi-Trento, giugno 1995

Sommario

Introduzione

1. *Origine della ricerca*

Comprendere quattro parole-concetto (libertà, diritti, privilegi, giurisdizione) costantemente presenti nel linguaggio delle fonti utilizzate per precedenti studi e dare spessore ad una espressione (*in vim contractus*), la cui ripetitività nelle stesse fonti mi suggeriva la presenza di problemi politici molto più rilevanti di quanto quella che veniva in molti casi giudicata una rituale (negativamente) formula non avesse fatto supporre: questa è stata la necessità di fondo che ha dato alla ricerca qui contenuta la struttura che essa ha e che ha portato ai percorsi seguiti, inducendo una modificazione, vissuta come profonda da chi scrive, nell'oggetto stesso e nel tema dell'indagine. Non più, come nei lavori precedenti, di cui comunque questo è in qualche modo la continuazione, argomenti di storia della città come specifico settore, ma piuttosto questioni di politica dell'Europa d'antico regime (o della prima età moderna) osservate nella concretezza della storia di una città che per quattro secoli fa parte dello stesso Stato.

Una modificazione significativa, quasi radicale, direi – della cui riuscita sarà il lettore naturalmente a giudicare –, influenzata da alcuni incontri storiografici tanto fondamentali quanto non occasionali né casuali. Certamente il più importante, in quanto il primo, è stato quello, da cui sono poi derivati tutti gli altri (si sa, da una nuova amicizia ne possono poi nascere diverse), con la traduzione italiana dell'imponente studio di Otto Brunner su *Terra e potere*[1], uscita

[1] BRUNNER 1983.

proprio quando avevo già praticamente concluso, poco più di dieci anni fa, il mio lavoro su *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*[2].

Rapporti città-contado e autonomie cittadine negli stati regionali (o, come si diceva, relazioni tra centro e periferia) erano le due problematiche strettamente collegate della storiografia italiana[3], cui la mia ricerca intendeva inserirsi sulla scorta del materiale storico offerto dalle vicende politiche e dall'amministrazione di Bologna in un secolo, il '700, le cui fonti mi costringevano continuamente, di qualsiasi problema si trattasse, a ripercorrerne a ritroso la storia fino almeno al '400 per una data mitica, nel senso più proprio del termine, da cui tutto sembrava aver avuto origine: l'anno 1447, nel quale il pontefice Niccolò V aveva stipulato con la città i capitoli per il governo di Bologna e del suo contado.

Questo era l'evento cui ancora nel più tardo '700 ci si richiamava, attribuendogli un valore giuridico, per affermare la giurisdizione cittadina sul contado e per provare la validità e la vitalità dei diritti e dei privilegi avuti dai pontefici nel corso dei secoli e sui quali la città basava l'essenza della sua libertà.

L'enorme problema che mi si poneva di fronte – di conoscenza storica – era costituito dalla apparente marginalità, rispetto alla storiografia generale e modernistica italiana, delle questioni che mi trovavo tra le mani. Per il «Settecento riformatore»[4], il «mio» '700 lo era troppo poco. Per le tematiche dei rapporti città-contado, i miei materiali erano troppo filocittadini. Come periferia, Bologna aveva il difetto di esserlo rispetto ad un centro il cui capo era quel sovrano pontefice di cui solo qualche anno prima era stata giustamente rilevata la fondamentale importanza nella politica

[2] DE BENEDICTIS 1984.

[3] FASANO GUARINI 1978; CHITTOLINI 1979; FASANO GUARINI 1983. Ma ora anche CHITTOLINI 1994 e FASANO GUARINI 1994a.

[4] Si allude, naturalmente, alla monumentale ricerca di VENTURI 1969-1990.

moderna, ma a tutte spese della possibilità della città stessa di avere un significato politico[5]. Come città di uno Stato regionale, poi, Bologna aveva un altro difetto, derivato dal precedente, cioè di essere poco 'credibile' da un punto di vista storiografico, proprio perché sullo Stato della Chiesa come Stato regionale vi erano posizioni alquanto discordi da parte di chi se ne era direttamente occupato[6] ed una certa perplessità da parte di altri. Vi era, però, da parte mia, una certa convinzione di trovarmi di fronte a questioni che, lungi dall'essere espressione di municipalismo, fossero invece strutturali di quei tre-quattro secoli attraverso i quali mi ero dovuta, seppur velocemente, spostare.

Terra e potere usciva, come è noto, con molto ritardo rispetto all'iniziale progettazione della traduzione da parte di Gianfranco Miglio[7], ma proprio nel momento giusto per poter essere da me letto come un libro da interrogare con le mie domande. Molto più della precedente traduzione di saggi brunneriani[8], troppo 'teorici' per la mia formazione di allora, l'opera mi offriva una chiave di comprensione per i miei problemi in quanto mostrava, nella concretezza del lavoro sulle fonti di un'area e di un'epoca determinate e sul loro linguaggio, come quei concetti che io dovevo approfondire rinviassero contemporaneamente per un verso a relazioni sociali e politiche fra uomini e alle forme della loro necessaria regolamentazione nelle 'istituzioni', e per l'altro alla rappresentazione, alle idee sulle stesse relazioni e forme che incidevano, in un rapporto biunivoco, sui comportamenti sociali e sulle azioni politiche.

Per quanto le specifiche situazioni storiche della Bassa Austria nel basso medioevo fossero ovviamente diverse da quelle che erano oggetto della mia esperienza di ricerca, l'ampio

[5] PRODI 1982.

[6] Prima di PRODI 1982, CARAVALE-CARACCIOLO (edd) 1978; oltre a ZENOBI 1976, VOLPI 1983 e di nuovo CARACCIOLO 1983.

[7] NOBILI-SCHIERA 1983.

[8] BRUNNER 1970.

orizzonte temporale di Brunner – quel medioevo che già era stato giudicato da alcuni troppo lungo[9] – mi forniva la possibilità di comprendere i motivi di fondo, le strutture di lunga durata, che portavano i «miei» patrizi bolognesi settecenteschi, proprietari terrieri nelle comunità che governavano come membri del Senato cittadino, a proiettarsi sempre, sia nella loro veste privata che nella loro veste pubblica, alla data del 1447. L'ampio dibattito su patriziato e nobiltà che si era svolto nella storiografia italiana soprattutto negli anni '70[10] si era già in molti casi confrontato con l'altra grossa monografia di Brunner tradotta nel 1971, *Vita nobiliare e cultura europea*; ma la ricerca che più ne sarebbe stata influenzata e che avrebbe riconsiderato globalmente temi e materiali di quel dibattito facendone emergere un problema anch'esso di lunga durata – *L'idea di nobiltà* di Claudio Donati[11] – sarebbe uscito solo qualche anno dopo.

Mi sembrava quindi che la comparazione con il diverso mondo di Brunner, che mi si imponeva se non altro per il fatto che quel mondo parlava lo stesso linguaggio politico della realtà che io osservavo, potesse darmi gli strumenti per tentare una operazione ambiziosa ma non impossibile se sorretta da un lavoro di ricerca continuo e non impaziente: utilizzare la storia misconosciuta di Bologna[12] (situazione, questa, che si mostrava, non paradossalmente, tanto più favorevole in quanto quasi per nulla «incrostata» di interpretazioni) per cercare di dare un contributo a problemi ancora aperti, soprattutto concettuali, della storiografia italiana nella quale il mio oggetto di ricerca pareva trovare a stento una collocazione.

[9] Da BRAUDEL 1973, innazitutto: su cui OEXLE 1984, MERIGGI 1987, MUSI 1987 e 1994. Per la discussione nella medievistica italiana TABACCO 1960, CAPITANI 1977 e 1980, ROSSETTI 1977 e 1978.

[10] A partire dal saggio di BERENGO 1975, alla rassegna di MOZZARELLI 1976 a MOZZARELLI-SCHIERA 1978.

[11] DONATI 1988; ma già prima DONATI 1977.

[12] Nonostante gli studi pionieristici di GIACOMELLI 1979a e 1979b, ma poi dallo stesso proseguiti in diverse direzioni.

L'incontro con *Terra e potere* diventava un primo punto di partenza di un percorso che mi avrebbe innazitutto portato ad approfondire (certamente non per prima né da sola) temi problemi e metodi della storiografia costituzionale tedesca[13], come quelli che avevano già affrontato, nei vari e pur diversi momenti di quella storiografia, le stesse questioni che mi riguardavano. Al di là della riflessione su argomenti ed aspetti specifici – di cui darò conto nel primo capitolo – tale esperienza mi portava ad un primo risultato che era anche un punto di non ritorno: alla consapevolezza, cioè, che qualsiasi ricerca non potesse essere tale se non nella costante verifica dei concetti storiografici utilizzati, e cioè nell'ininterrotto confronto con problemi di teoria e storia della storiografia, ovvero con problemi di storia della scienza.

L'apparente ovvietà di questa affermazione mi obbliga a soffermarmici brevemente. Il presupposto epistemologico di fondo della storiografia costituzionale tedesca più recente[14] (e che Brunner ha avuto il merito di imporre di nuovo all'attenzione[15], riprendendolo da suggestioni e formulazioni risalenti a Gierke, Hintze e Weber[16]) è che la modernità cui ha teso ed in cui si è espresso l''800 ha comportato un profondo mutamento – contestuale a quello che ha riguardato la storia come forma di conoscenza e come scienza – del significato precedentemente attribuito a molti concetti del diritto e della politica, a cominciare dagli stessi 'diritto' e 'politica' e quindi di tutti quelli appartenenti al linguaggio del diritto e della politica[17]. La contrapposizione tra 'socie-

[13] Oltre SCHIERA 1975, CERVELLI 1977 e 1979.

[14] Che ho parzialmente esaminato in una rassegna: DE BENEDICTIS 1990c.

[15] Come già rilevato, anche in Italia, in molte occasioni e più recentemente da SCHIERA 1987; CERVELLI 1977; NOBILI-SCHIERA 1983; MERIGGI 1987; MUSI 1987 e 1994.

[16] Su cui un'analisi approfondita in OEXLE 1984 e 1987.

[17] La compenetrazione tra storia costituzionale (*Verfassungsgeschichte*) e storia dei concetti (*Begriffsgeschichte*) è ormai un dato acquisito, cui Brunner ha contribuito anche con la fondazione dell'impresa dei volumi sui *Geschichtliche Grundbegriffe*, insieme a Werner Conze e a Reinhard

tà' e 'Stato', e di conseguenza tra 'fatti' o 'movimenti sociali' e 'fatti' o 'movimenti politici' è uno dei risultati di questo profondo mutamento, e quello che tra l'altro ha poi portato a diverse articolazioni disciplinari nel campo propriamente storico. Nel campo della scienza giuridica lo stesso si può dire per la distinzione tra 'privato' e 'pubblico'[18]. La consapevolezza di questa trasformazione, che è semantica in quanto storica, rende necessario il costante ricorso, nella ricerca che è tale in quanto ha in sé il senso dell'indefinitezza, ad una storicizzazione dei concetti che, per non limitarsi alla semplice registrazione del mutamento di significato e per rendere possibile la coscienza delle proprie procedure di indagine, può essere fatta dallo storico in un continuo passaggio dalle fonti alla storiografia e dalla storiografia alle fonti e nel perpetuo interrogarsi sul condizionamento del proprio punto di vista[19].

Altri avevano certamente sottolineato questa necessità, e per tutti può essere ricordato, come è stato già fatto, Marc Bloch[20]; ma non si può invece dire in nessun altro caso che la stessa «riserva di metodo» contraddistingua come esigenza primaria lo stesso indirizzo di ricerca[21], anche se poi, come è naturale, non è sempre seguita nella pratica dai singoli storici con gli stessi risultati.

Koselleck, su cui SCHIERA, da ultimo 1987. Il problema storico-concettuale è alla base di tutti i lavori di Koselleck tradotti in italiano, di cui cito qui solo KOSELLECK 1972, 1986 e 1988. Sono ora disponibili in traduzione italiana alcune voci dei *Geschichtliche Grundbegriffe*: KOSELLECK-MEIER 1991, BLEICKEN et al. 1991, SELLIN 1993, CONZE et al. 1993.

18 CAPPELLINI 1986; FIORAVANTI 1990 e 1993. Sull'utilizzazione di queste categorie nella ricerca storica sugli stati italiani CHITTOLINI 1994, ed alcune annotazioni in DE BENEDICTIS 1994a. Ora, in relazione al dibattito costituzionale tedesco del 1848, VALERA 1994.

19 WILLOWEIT 1990; e WILLOWEIT 1975 per una verifica del metodo brunneriano nella concreta ricerca storica.

20 OEXLE 1990a; e anche OEXLE 1990b e 1992.

21 La discussione sui metodi e sui problemi della storiografia costituzionale tedesca e sull'opera di Brunner è notoriamente molto più vasta di quanto non sia riferito in queste note. Aggiungo solo BÖCKENFÖRDE 1970; *Gegenstand und Begriffe*; BOLDT 1984 e DIPPER 1987.

Come dicevo prima, Brunner e la storiografia costituzionale come iniziale ed ampia base di partenza, che mi confortava a proseguire nella comparazione del rapporto tra Bologna ed il suo patriziato ed il pontefice da una parte e quello tra principe e ceti dall'altra per comprendere il problema storiografico della modernità dello Stato, nonostante molte opinioni contrarie alle possibilità euristiche di una tale procedura. Ma che anche nel riportare i diversi aspetti e le diverse forme (nel tempo e nello spazio) di quella tensione alla sua base culturale comune, quella della limitazione dei poteri del principe, mi indicava contemporaneamente altri settori d'indagine e disciplinari da avvicinare ed altre forme istituzionali cui comparare la città. Quindi la storia del diritto e del pensiero giuridico, che pure in quegli anni rifletteva su se stessa[22]; quindi la storia delle idee, del pensiero e delle dottrine politiche che al «costituzionalismo» del problema dei limiti del potere del principe e all'«assolutismo» della ragion di Stato aveva dato tradizionalmente e continua a dare con nuove prospettive contributi fondamentali; quindi la storia delle istituzioni rappresentative e la considerazione di *cortes*, parlamenti, stati provinciali come diverse espressioni istituzionali di una stessa realtà e di una stessa immagine 'corporativa' dell'antico regime di cui anche la città era parte[23].

Ad allargare lo sguardo su tanti filoni, metodi e oggetti di ricerca ero sempre più portata, man mano che l'indagine avanzava complessivamente, dalla necessità di argomentare fondatamente ed in modo auspicabilmente convincente la mia opinione contraria a due interpretazioni, diverse nell'impianto e nei presupposti, ma a mio parere logicamente complementari, con le quali dovevo fare i conti. Poiché mi trovavo di fronte, nel materiale storico che esaminavo, a manifestazioni di quelle che già da tempo erano state definite, con fortissima valenza storiografica, «la resistenza che 'corpi' e feudi, provincie e città, patriziato e clero hanno di

[22] GROSSI (ed) 1986; ora anche MAZZACANE 1992 e 1994b.

[23] Del confronto con queste tematiche e queste discipline darò conto soprattutto nel capitolo primo, ma poi anche nel corso di tutto il libro.

volta in volta saputo opporre all'assolutismo regio»[24], non potevo non misurarmi in qualche modo con quegli studi che, negando la validità euristica del concetto Stato moderno, vedevano in esse una chiara opposizione della «società d'antico regime» e dei corpi che la componevano allo Stato incarnato dal principe (ovvero dall'autorità sovrana) e dai suoi apparati[25]. E poiché non consentivo, e continuo a non consentire con questa interpretazione, mi correva l'obbligo di cercare di capire il diverso orizzonte di riferimento di 'resistenza' e di 'opposizione'[26], sulla base dell'impossibilità se non altro logica, oltre che fattuale, che si costituisca un soggetto storico in opposizione ad un altro soggetto storico di cui si nega l'esistenza.

D'altra parte il continuo andirivieni dalle fonti ai concetti alla storiografia, pilotato dalle mie riflessioni sulla politica e sulle sue forme, non mi rendeva accettabile neppure l'interpretazione sostanzialmente opposta, che però non solo era molto più vicina al mio oggetto di studio ma addirittura era formulata da uno storico che aveva indubbiamente contribuito, con le sue sollecitazioni, a spingermi ad un approfondimento della ricerca. Le caratteristiche attribuite da Paolo Prodi allo Stato della Chiesa, che avrebbe realizzato dalla metà del '400 alla metà del '600 lo Stato moderno[27], sembravano a me allora e mi paiono tuttora quelle dello Stato nazionale ottocentesco nella sua dimensione teorica più che pratica; e questo, insieme alle riflessioni indotte dall'interpretazione precedente, mi ha proiettato, oltre la ricerca di cui presento qui i risultati, verso l'esigenza di chiarire storiograficamente il percorso attraverso il quale lo 'Stato moderno' da teoria e necessità politica è stato oggettivato nella indagine storica.

[24] BERENGO 1970.

[25] Per ora, in attesa di riprendere il discorso, rinvio alle indicazioni in CHITTOLINI 1994, FASANO GUARINI 1994a.

[26] Su cui è fondamentale la voce di CASSANDRO 1968.

[27] PRODI 1982; affronterò più specificamente il problema nel capitolo primo, § 4.

Ma, insieme a questo, le sollecitazioni e le domande che Prodi è andato facendo alle tappe intermedie della ricerca mi hanno condotto all'esame delle fonti più significative per l'articolazione attuale del mio lavoro.

2. *Fonti utilizzate*

Nel '700 da cui ero partita, nonché nella storiografia relativa[28], un punto di riferimento costante di tutte le iniziative politiche volte a conservare i diritti e i privilegi della città come essenza della sua libertà nella sudditanza al sovrano pontefice era costituito da un'opera giuridica, l'edizione degli statuti cittadini del 1454 ed il commento alla stessa, pubblicata tra il 1735 ed il 1743 da due giuristi dello Studio bolognese appartenenti alla stessa famiglia Sacco, Filippo Carlo figlio e Vincenzo padre. Qui si trovava una estesissima argomentazione del fatto che Bologna fosse una *respublica per vim contractus*, che si basava sulla interpretazione dei capitoli stipulati nel 1447 tra Niccolò V e la città come irrevocabili in quanto aventi valore di patto e di contratto. Come già era stato rilevato, tale interpretazione risaliva, attraverso un conflitto giurisdizionale del primo ventennio del '700[29] ed il conseguente dibattito «riformistico», che io stessa avevo approfondito in un primissimo lavoro[30], agli inizi del '600 e ad un trattato storico-giuridico sull'ordinamento istituzionale bolognese[31]. Pur nella varietà dei generi letterari che ne erano portatori, il 'repubblicanesimo' ed il 'contrattualismo' bolognesi erano opera di giuristi che, in opere a stampa e pubblicate (quelle dei Sacco), o in una miriade di pareri, allegazioni, consulti a cause giudiziarie – sia 'pubbliche' che 'private' –, o in relazioni/trattati sugli ordini di governo cittadini; ovun-

[28] ORLANDELLI 1949; BARTOLOTTI 1970; COLLIVA 1977; GIACOMELLI 1979a e 1979b; anche, in generale, DAL PANE 1969 e FANTI 1978.

[29] ORLANDELLI 1949.

[30] DE BENEDICTIS 1978.

[31] VERARDI VENTURA 1979 e 1981.

que, insomma, argomentavano con la loro scienza il valore contrattuale dei capitoli del 1447 e delle conferme dei successivi pontefici.

D'altra parte le stesse opinioni erano espresse insistentemente in un altro tipo di fonti con le quali avevo lavorato fin dallo studio iniziale; fonti che erano il frutto dell'azione di governo e politica delle magistrature che componevano l'ordinamento istituzionale della città: soprattutto atti del Senato e delle sue articolazioni (assunterie), memoriali discussi durante le sedute, documentazione di natura diversa derivante dalla continua corrispondenza tra il Senato e l'ambasciata bolognese a Roma[32].

Le perplessità di Paolo Prodi sul valore di quelle opinioni ed una sua precisa domanda sulla natura dei capitoli del 1447[33] hanno costituito le spinte per una indagine più specifica su quei capitoli e sulle conferme di cui tutte le fonti fino ad allora consultate parlavano: il che ha significato spostarmi continuamente su filoni diversi. Innanzitutto i brevi e le bolle papali contenenti la placitazione delle petizioni presentate dalla città ai pontefici tramite gli ambasciatori cosiddetti «d'obbedienza»; poi le istruzioni date a questi ultimi dal governo cittadino sul comportamento e sulle procedure da seguire in Curia e sul modo di presentare le petizioni; poi la corrispondenza tra gli ambasciatori ed il governo e viceversa a proposito dell'andamento delle trattative sulle petizioni[34]. Da qui l'analisi dei consulti e dei pareri dati da

[32] Anche in DE BENEDICTIS 1980.

[33] Rivoltemi in occasione di un seminario presso l'Isig, da cui è derivato il saggio DE BENEDICTIS 1989b.

[34] Le fonti archivistiche consultate sono quasi esclusivamente quelle conservate presso l'Archivio di Stato di Bologna, in cui, come è noto, fin dall'ultimo quarto del secolo scorso fu concentrata tutta la documentazione delle magistrature cittadine a partire dal '200: *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*. Nell'Archivio Segreto Vaticano sono stati compiuti alcuni sondaggi nei fondi *Legazione di Bologna* e *Segreteria dei Brevi*. Sono stati utilizzati anche manoscritti, tra cui alcune cronache, della Biblioteca Universitaria e della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna.

giuristi sia esterni che interni (come segretari, procuratori, sindaci, cancellieri) al governo bolognese; e la verifica, in verità solo molto limitata, delle autorità utilizzate dai giuristi a sostegno delle loro argomentazioni, cioè della letteratura dell'età del tardo diritto comune[35].

Ognuno di questi passaggi non è stato semplicemente consequenziale, come può apparire dalla elencazione appena fatta, e non solo per la ovvia necessità di compiere verifiche contestuali su serie documentarie diverse e su documenti di differente natura. Ciò che mi ha sempre costretto a rimescolare continuamente le carte, è stato soprattutto il processo senza fine che dall'approfondimento nella storiografia di problemi sollevati dalle fonti mi induceva, sotto l'urgenza di nuove questioni emerse, a comparare fonti documentarie e fonti dottrinali, a passare dalle istituzioni alla letteratura giuridico-politica, per poi tornare alla storiografia, e così di seguito.

Il fatto di aver attraversato quattro secoli di storia e di problemi, giungendo (seppure molto rapidamente nell'ultimo tratto del percorso) fino al solo apparentemente paradossale richiamo ai capitoli del 1447 da parte dei rivoluzionari del 1831, ha naturalmente comportato che molte vicende, molte questioni, molta storiografia relativa a quelle vicende e a quelle questioni, non siano state direttamente prese in considerazione. Il nucleo problematico che ho voluto seguire, che è quello della continua e mai risolta tensione di *gubernaculum* e *iurisdictio*, di autorità e di consociazione, che contraddistingue le forme di organizzazione del potere nell'occidente prima durante e dopo lo 'Stato moderno', mi ha impedito di seguire molti aspetti fattuali e non (e la relativa storiografia) della storia cittadina, della storia dello Stato della Chiesa, della storia italiana. D'altra parte la mia forma-

[35] Voglio chiarire che se poi solo raramente ho dato conto di tali verifiche, citando distesamente opere e loro luoghi, ciò è stato frutto di una scelta, certamente criticabile per il modo poco ortodosso seguito, che ha inteso privilegiare la dimensione più specificamente negoziale della prassi politica cittadina.

zione di storica generale, ed il mio esserlo tuttora nonostante l'aver molto pascolato (ma non troppo abusivamente, spero) in terreni altrui, mi ha certamente fatto trascurare temi e questioni delle discipline «storia delle istituzioni», «storia del diritto», «storia del pensiero» e/o «delle dottrine politiche».

Per tutto questo, credo di aver fatto una ricerca di storia generale che vorrei fosse storico-costituzionale[36]. In attesa che sia rivista, se qualcuno lo riterrà opportuno, in futuro; e nella prospettiva, per quanto mi riguarda, di ripartire da qui, per cercare e comprendere altri problemi.

[36] Anche qui agiscono le suggestioni di BRUNNER 1975, con le considerazioni di OESTREICH 1976, e le recenti precisazioni di WILLOWEIT 1990.

Capitolo primo

Problemi concettuali e storiografici

1. *Repubbliche e repubblicanesimi nell'Europa della prima età moderna*

La storiografia italiana che si è espressamente posta il problema 'repubbliche e repubblicanesimo' è stata prevalentemente percorsa dall'identificazione fra tradizione repubblicana e indipendenza. Un'equiparazione dovuta sicuramente al punto d'osservazione, generalmente il '700, dal quale si è guardato al prima se ed in quanto portasse direttamente ad esso. Le sempre suggestive pagine di Franco Venturi ne sono una testimonianza.

La ricerca della «radice medievale e rinascimentale che riprende a vivere al di là dell'età dell'assolutismo e delle restaurazioni del Cinque e Seicento»[1] e che confluisce nell'eredità settecentesca conduce, per l'Italia, a Venezia, Lucca, Genova, San Marino, e a quelle realtà che «erano sopravvissute ai margini degli stati moderni in formazione, in uno strano rapporto che poteva parere quasi parassitario, ma che era ormai solido, ineliminabile»[2]. Strutture esterne, «non dissimili da quelle che gli stati monarchici si andavano allora sforzando di dominare, di inglobare nell'assolutismo, senza distruggerle... parlamenti, assemblee di stato, patriziati cittadini, organizzazioni militari e politiche di ugonotti in Francia e in Italia, innumeri autonomie cittadine e locali, privilegi di città dominanti»[3]. Strutture che solo in quanto esterne al-

[1] VENTURI 1970, p. 29.

[2] VENTURI 1970, p. 32.

[3] VENTURI 1970.

l'assolutismo regio sopravvivono e mantengono in vita, in Italia come nell'Europa continentale, la tradizione repubblicana[4].

Un altro osservatorio settecentesco, quello di Furio Diaz, puntato sullo spirito repubblicano, vede nelle «repubbliche realmente esistenti», che inquadra rapidamente, e nell'idea di repubblica l'aspetto prevalentemente letterario, di richiamo all'antichità classica, di un'alternativa «ipotetica» all'assolutismo monarchico[5].

«Disarticolati, dispersi, dunque, gl'impulsi più o meno vagamente repubblicani nell'Italia della prima metà del '700, fra suggestioni classicistiche, difesa di privilegi e autonomie di certi strati sociali e dei corpi intermedi che li rappresentano, patriottismi locali messi in allarme dalla instaurazione delle nuove dinastie e dai loro presunti propositi centralizzatori»[6].

L'unico repubblicanesimo che un poco risaltava, in un panorama così depresso, era solo quello toscano, che Diaz considera sulla scorta di Mario Rosa[7], in quanto gli sembra quello che più coerentemente riprende una «tradizione mai spenta», fatta di tutela di «privilegi locali e istituzioni sorte dal particolarismo comunale, assorbite ma non annullate nel dosaggio equilibratore del principato mediceo, di contro all'ansia illuministica di centralizzazione e di livellamento che il Richecourt intendeva mutuare in Toscana dall'esperienza lorenese e dell'Austria di Carlo VI»[8]. Ma né nel caso toscano né in altri casi è possibile trovare il richiamo a ciò che per Diaz costituisce l'essenza della repubblica, cioè un governo di uguali partecipanti al potere. Nei riformatori degli anni sessanta-ottanta, che «ritenevano possibile, anzi loro primo dovere, operare nell'ambito dello Stato di cui

4 VENTURI 1970, pp. 32-33.

5 DIAZ 1973, pp. 424-425.

6 DIAZ 1973, p. 429.

7 ROSA 1964.

8 ROSA 1964, p. 10, ripreso da DIAZ 1973, p. 429.

facevano parte, senza contestarne i fondamenti, ma per avviarvi riforme civili, economiche, giudiziarie» è assente qualsiasi riferimento alla repubblica, qualsiasi scelta di una «nuova forma di governo»[9].

Chi non si è messo nello stesso angolo visuale di Venturi e di Diaz ed ha invece cercato, in una recente rassegna, di considerare i «diversi momenti e aspetti» della «lunga e varia storia» delle repubbliche al tempo delle monarchie[10], ha dovuto porsi una ineludibile domanda di fondo. In che misura ed in che senso – si è chiesta Elena Fasano Guarini – si può «parlare di un comune 'modello repubblicano', valido per l'Europa moderna»?[11]

Se – come in parte della risposta fornita – si tende ad identificare repubblicanesimo con partecipazione dei cittadini, non si può forse uscire da un corto circuito, in cui patriziati e oligarchie cinque e seicentesche sono considerati l'espressione della crisi di un modello repubblicano in quanto luoghi di annullamento della tradizione democratica repubblicana medievale.

Oltre a questi, vi sono però altri significati del binomio repubbliche e repubblicanesimo, che si possono seguire sulla traccia di alcuni recenti (ma non sempre) percorsi di parte della storiografia europea; e che consentono di identificare realtà ritenute repubbliche anche là dove non si penserebbe di poterle trovare.

In alcuni recenti volumi miscellanei prodotti negli ultimi anni dalla storiografia tedesca con esplicito riferimento al problema di cui si parla, viene di nuovo messo in risalto il ruolo fondamentale svolto dalle città nell'assetto costituzionale europeo della prima età moderna, tanto da ridare al

[9] DIAZ 1973, p. 443. Sulla storiografia di Diaz e sulle tensioni politiche ed ideali che l'hanno mossa e che la muovono, ALATRI 1993.

[10] FASANO GUARINI 1987. Il riferimento ultimo è al titolo del lavoro di DURAND 1973.

[11] FASANO GUARINI 1987, p. 555.

tema piena e specifica dignità storiografica[12]. Le città sono considerate nella loro struttura interna e nelle relazioni esterne per avere costituito una delle radici della politica moderna insieme alla monarchia e ai ceti, come già le aveva viste («staatliche Gemeinwesen») alla fine del secolo scorso Otto von Gierke. Per queste 'comunità statali', co-protagoniste della storia europea fra XV e XIX secolo anche se suddite di principi e monarchi, si parla di 'repubbliche' e 'quasi-repubbliche' facendo riferimento non solo alla concezione che le città avevano di se stesse come corpi politici, ma anche all'immagine estremamente composita che per la loro esistenza era attribuita a regni e monarchie.

In due saggi che rappresentano un compendio di numerose ricerche su singole realtà cittadine soprattutto del nord-ovest dei territori imperiali[13], Heinz Schilling riporta il recente e più articolato interesse per la storia della città e dei suoi rapporti con lo Stato della prima età moderna ad alcune impostazioni fondamentali, che hanno indirizzato su nuovi binari la storiografia tedesca fin dagli anni sessanta e che hanno portato ad un superamento della concezione liberal-borghese ottocentesca sul declino della città medievale all'interno dello Stato moderno. Sono state le ricerche di Otto Brunner, Dietrich Gerhard e Gerhard Oestreich, quelle che, riprendendo problematiche già impostate da Otto Hintze e da Max Weber, hanno portato alla storicizzazione dello Stato moderno attraverso la considerazione dei diversi stadi attraversati dal tardo medioevo al XIX secolo, nella consapevolezza che nessuno di essi sia paragonabile alla statualità pienamente dispiegata dell'Ottocento. D'altra parte in quelle ricerche è stata anche proposta una nuova immagine dell'assolutismo, che ha posto in primo piano il non assolutistico dell'assolutismo e ha fatto risaltare la sostanziale ininterrotta vitalità delle forze sociali (ceti, chiesa, corporazioni,

[12] DILCHER (ed) 1988, KOENIGSBERGER (ed) 1988, STOLLEIS (ed) 1991.

[13] SCHILLING 1988, ripreso quasi integralmente in SCHILLING 1991. Una sintesi generale in SCHILLING 1993. Nelle specifiche citazioni che si faranno di seguito, il riferimento è a SCHILLING 1988.

famiglia e associazioni di persone, ed anche la città), anche dove, come nel Brandeburgo-Prussia, le città erano state rigidamente integrate nello Stato principesco. Infine – continua Schilling – si è affermata, accanto alle discipline tradizionali, la storia della società (*Gesellschaftsgeschichte*), intesa come interesse per la generalità di condizioni di vita collettive e individuali, giuridiche e politiche, sociali, religioso-culturali ed economiche.

In un campo problematico così complesso e tanto più complicato di quanto non fosse per le generazioni precedenti, il primo piano non è allora più occupato dalle contrapposizioni tra la città e lo Stato moderno, ma da un intreccio pluriarticolato di relazioni, all'interno delle quali la città – e soprattutto il suo ceto di governo – doveva valutare l'ambigua compresenza di costi e di vantaggi per il suo sviluppo derivante dalla sua appartenenza ad uno Stato. Una particolare importanza assume per Schilling, in questo senso, l'ampio periodo di passaggio e di rivolgimento che è il '500: non solo il «lungo secolo» della congiuntura economica, ma anche il secolo che deve essere seguito in quelle che lo storico tedesco ritiene le sue piste principali, cioè le rappresentazioni cittadine dell'ordine della società e dello «stato» e nella consapevolezza politica che la città aveva di se stessa. È lì che si trova il confronto tra la cultura politica della città tedesca ed il moderno principio statale dello Stato principesco territoriale. Non si può parlare in questo caso di una esplicita teoria politica come quella delle città italiane del XIV e XV secolo e come quella ad essa collegata che si sviluppò in Olanda e Inghilterra dalla metà del XVII secolo e che ha attirato l'attenzione di molti storici del pensiero politico[14]. Si tratta piuttosto di una cultura politica chiaramente manifestatasi nel '500 dal confronto, in seguito per-

[14] Schilling fa riferimento soprattutto a BARON 1970, POCOCK 1980, HAITSMA-MULIER 1980. Ma sul problema si veda ora anche la vasta discussione sulle ideologie della città europea in CONTI (ed) 1993, soprattutto nei saggi di MASTELLONE 1993, LOMBARDI 1993, QUAGLIONI 1993, FALCHI PELLEGRINI 1993, BORRELLI 1993c, BALDI 1993, CONTI 1993, MUSI 1993; ed anche la monografia di SILVANO 1993.

dente, con la nuova concezione della politica sviluppata dal crescente Stato principesco. Queste rappresentazioni politiche, che guidano il pensiero e l'azione della città, sono in seguito comprese e discusse da Schilling nel concetto di «repubblicanesimo cittadino della prima età moderna», che è assunto in funzione di una indagine comparativa, pur nella consapevolezza dell'anacronismo insito nell'astrazione e nella generalizzazione.

Repubblicanesimo sta allora a significare quel complesso di idee in base alle quali agli occhi dei cittadini la città (nell'Hansa come nel sudovest) possiede una costituzione, in parte scritta e in parte non scritta, di cui sono parte i suoi privilegi, i suoi contratti, i suoi accordi, compresi nel diritto «positivo» ed identificati nei diritti fondamentali e di libertà. Tale costituzione regolava tanto le relazioni politiche e giuridiche della città verso l'esterno – imperatore o signore territoriale –, quanto le norme fondamentali dell'organizzazione politica all'interno. In questo caso rientrano soprattutto le competenze dei magistrati ed i diritti di partecipazione dei cittadini al governo del comune, sia attraverso regolari rappresentanti, sia attraverso il diritto ad essere consultati, anche se quest'ultimo è reso sempre più difficile dalle tendenze ad un assetto oligarchico di governo[15]. Nell'ordinamento interno il postulato dell'eguaglianza di tutti i cittadini nei pesi e nei doveri è compatibile con l'esistenza di differenze nelle ricchezze e nell'influsso politico, poiché l'esigenza di partecipazione politica non è espressa tanto dagli individui, quanto dal comune come associazione giurata consociata; e Schilling sottolinea quanto questo elemento costituisca una pietra miliare di una teoria repubblicana[16].

Gli aspri confronti che si sviluppano all'inizio del '600 nelle città imperiali tra le autorità consiliari e le pretese di partecipazione politica della comunità (come a Colonia, Aquisgra-

[15] SCHILLING 1988, pp. 102-103.

[16] SCHILLING 1988, pp. 107-108.

na, Francoforte sul Meno, Amburgo, Lubecca e Dortmund), acuiti dai problemi di confessionalizzazione, si riflettono nelle discussioni, molto frequenti, se lo stato della città sia, in rapporto all'analisi aristotelica, democratico o aristocratico. Le risposte delle diverse città presentano elementi di una riflessione comune, anch'essa basata sul linguaggio aristotelico. È così che Amburgo afferma nel 1618 di avere piuttosto una costituzione mista; che a Danzica il reggimento aristocratico è temperato dalla democrazia; che a Lubecca, nel 1660, le corporazioni definiscono la città «aristocratico-democratice mixta Republica». Ancora ad Amburgo nel 1712 si dice che il più alto diritto e potere sta in un consiglio nobile e nella cittadinanza che vi siede per eredità, connesso inseparabilmente in una parte e nell'altra. D'altra parte, il fatto che una «libera Respublica» come Lubecca potesse essere contemporaneamente uno «status aristocraticus» non impediva alle corporazioni di difenderla dai tentativi assolutistici del signore territoriale, poiché le idee comunitarie e consociative erano del tutto compatibili con l'esistenza di una élite consiliare oligarchica, anzi la presupponevano. Essa doveva però possedere i seguenti caratteri: apertura del ceto di governo, sua collegialità ed eguaglianza fra i suoi membri. È in base a questo che il principio oligarchico delle città, in paragone al potere personale principesco-monarchico dominante nell'Europa della prima età moderna, deve essere considerato per Schilling come un momento repubblicano della vecchia Europa[17].

Per quanto nelle relazioni con l'esterno il pensiero repubblicano delle città tedesche abbia un punto forte in una concezione che è fondamentalmente di autonomia cittadina e nelle pretese di libertà che quell'autonomia sostanziano, ciò non porta però in alcun modo ad una accezione di 'repubblicano' nel senso di 'antimonarchico'. Sono gli stessi argomenti espressi dalla cultura giuridica e dal pensiero politico della città a non consentirlo: quegli argomenti che pure postulano una diversità dell'ordinamento politico cittadino da

[17] SCHILLING 1988, pp. 118-121.

quello monarchico, sia in relazione al principe territoriale che all'imperatore, anche se all'interno di presupposti giuridici e politici diversi.

La consapevolezza di indipendenza e di autonomia si esprime nella difesa, propria di una posizione tradizionale cetuale, delle libertà e privilegi di ogni città all'interno del territorio. Ne consegue che l'argomentazione cittadina si basa sulla storia della città e sul suo diritto 'positivo'. Indipendentemente dalla loro appartenenza ad un territorio, queste città, libere o semplicemente privilegiate, si comportano in realtà, ma soprattutto sono – nella consapevolezza dei loro cittadini – comuni liberi e politicamente autonomi, per i quali sembra ancora adeguata la denominazione storico-analitica di «città-repubbliche». Le relazioni fra città e territorio corrispondono ad un medesimo modello: i cittadini considerano i loro signori territoriali vescovili o principeschi come partner contrattuali. Negli accordi giuridici presi nel corso del medioevo essi vedono contratti che non possono essere mutati o annullati unilateralmente; e li concepiscono sia come regole per le relazioni esterne della città, sia come parte della costituzione interna cittadina. Si tratta di idee e pretese che non cessano di essere vive e operanti, pur se sottoposte a crescente pressione dalla ragion d'essere del moderno potere principesco, dalle sue esigenze fiscali e di confessionalizzazione, che si contrapponevano all'accettazione di altri poteri nel territorio come partner contrattuali.

Fu certo dal principe e dal suo apparato che venne la spinta al mutamento; ma se questo è indubitabile, bisogna però anche dire, secondo Schilling, che è sbagliata l'immagine per lungo tempo prevalente nella storiografia generale e in quella sulla città secondo la quale la prevalenza dello Stato territoriale sulle città era già incontrastato nel corso del '500. La situazione rimase aperta ancora per generazioni: l'ascesa di uno dei partner non significò automaticamente e soprattutto non immediatamente la decadenza dall'altro. È per questo che Schilling suggerisce di basarsi su un modello di sviluppo complesso nel fare la storia delle relazioni fra città e Stato territoriale tra '400 e '600. Se in prospettiva si può certamente parlare di una vittoria dell'interpretazione

data dai signori territoriali alle relazioni fra città e territorio (ed in tal senso, prima la pace di Augusta del 1555 fu una pietra miliare per l'affermazione della dottrina della «superioritas territorialis»; e poi il concetto di sovranità di Bodin ed il postulato da esso derivato di un potere statale superiore fornirono lo strumentario teorico utilizzato per sottrarre terreno al tradizionale argomento contrattuale delle città), si deve però anche riconoscere che le città nelle quali si attuò poi la Riforma risultarono di fatto vincitrici e aumentarono con ciò le loro pretese di libertà e di indipendenza.

Durante il periodo delle trattative per la pace di Augusta, le città oppongono la tradizionale idea contrattuale alla pretesa di «superioritas» dei signori territoriali, e si definiscono «civitates mixti status» o «civitates mixtae», riferendosi in questo caso al loro stato misto di monarchia e libertà. Nei decenni immediatamente precedenti la guerra dei trent'anni, i contrasti fra le parti riguardano, più che problemi religiosi, questioni puramente mondane, come il diritto di tassazione, i poteri militari e quelli giudiziari. Nonostante che le teorie di Justus Lipsius rafforzassero teoricamente le idee del potere nello Stato a favore dei principi, le città continuarono a proporre in maniera sempre più offensiva le loro rivendicazioni di libertà. Alla pretesa del signore territoriale di avere il più alto e indiviso potere nello Stato, i rappresentanti della città opposero la tradizionale idea contrattuale, in base alla quale entrambi i partner erano ugualmente legati al diritto sancito negli accordi reciproci. E d'altra parte, se per molte città si trattava solo di una pretesa, per altre invece questa posizione e la conseguente definizione di «civitates mixti status» significavano l'assicurazione di un particolare stato contrattuale: così per Braunschweig fino al 1671, per Rostock fino al '700 e per Lemgo fino all''800[18].

Se a proposito di queste idee si può parlare di una implicita teoria politica, lo si può fare, secondo Schilling, proprio perché per loro tramite si esprime la reazione al modello statale assolutistico prevalente non solo in Germania, ma

[18] SCHILLING 1988, pp. 124-127.

anche in tutta Europa. Il repubblicanesimo cittadino mostra le sue caratteristiche strutturali quando è considerato in una prospettiva comparatistica europea. Si può vedere, allora, come si tratti di un pensiero politico pragmatico e basato sul diritto 'positivo', di un complesso di idee sulla giusta forma dell'ordine politico all'interno della città e sulle relazioni costituzionali contrattuali con l'esterno. In tale rappresentazione la concezione comunitaria e consociativa prevale su quella individualistica e pluralistica, e quest'ultima è vista come una minaccia che può distruggere l'ordine politico. È un complesso di idee, pensieri e rappresentazioni che esprimono la consapevolezza politica della città e che si concretizzano in una ampia produzione di deduzioni giuridiche e fogli volanti, in una propaganda politica da cui si sviluppa una opinione pubblica. Per quanto siano rivolte sempre al passato, è teoricamente poco fruttuoso e di fatto inadeguato classificare queste idee come tradizionali e non dinamiche. Esse corrispondono alle antiche concezioni di libertà, rispetto alle quali, peraltro, le moderne idee repubblicane che emergono solo con la rivoluzione francese faticano ad affermarsi[19].

Che il fondamento del repubblicanesimo cittadino consistesse nel possesso delle libertà concrete, la cui tutela presupponeva che il principe fosse limitato dalle leggi del paese, è dimostrato nello stesso volume collettaneo *Republiken und Republikanismus*[20] dall'analisi della situazione dei Paesi Bassi. Nel saggio ad essi dedicato, è riportata la nota presentazione della città di Anversa come di una quasi-repubblica fatta da Lodovico Guicciardini nella *Descrittione* del 1567:

«Ha primieramente Anversa per suo signore, & Principe il Duca di Brabante, come Marchese del Sacro Imperio, ma con tanti & tali previlegi obtenuti ab antico, che ella come da per se (salve sempre il iure & superiorità del Principe) quasi a modo di città libera, & di Repubblica si regge e si governa».

19 SCHILLING 1988, pp. 140-143.

20 KOENIGSBERGER (ed) 1988.

Alla sua caratterizzazione contribuiscono in egual modo sviluppo economico e situazione giuridica, dovuta, quest'ultima, alle collezioni di privilegi ed immunità[21].

Un approfondimento delle connotazioni del repubblicanesimo olandese nel senso fin qui riferito si può leggere in un volume posteriore di due anni a quello curato da Koenigsberger, e dedicato ad una contestualizzazione del pensiero machiavelliano e della sua tradizione nell'età moderna[22]. Nel saggio dedicato al pensiero politico della rivolta, Martin van Gelderen prospetta il repubblicanesimo come coevo contrappeso al neostoicismo di Justus Lipsius[23], proprio in quanto sostanziato dal tema portante nel dibattito politico degli anni della rivolta, e cioè dalla difesa della libertà della patria che consisteva nei privilegi. Il giurista Wesembeck sosteneva che la politica del governo centrale distruggeva sia la libertà che la prosperità: e ciò avrebbe portato alla completa rovina dell'intero paese, che si reggeva sulle sue libertà. Nei trattati politici che cercavano di giustificare la resistenza contro il governo di Filippo II, Granvelle e Alba erano accusati di violare i privilegi, le libertà e le franchigie delle province olandesi. I privilegi erano le leggi fondamentali del paese; ed il giuramento col quale Filippo II, in accordo con le tradizioni dei Paesi Bassi borgognoni, aveva promesso di mantenerli e di proteggerli era presentato come la copertura di un contratto formale fra i sudditi ed il superiore in base al quale egli era stato accettato. Wesembeck era tra i primi a sottolineare che in base a quei privilegi il principe doveva cercare l'approvazione ed il consenso degli stati in materie di grande importanza: un'idea che diventò un principio fondamentale dell'ordine politico olandese. In questa visione gli stati – di cui le città facevano parte – non erano solo i guardiani della libertà, ma essi formavano anche i principali corpi decisionali dell'ordine

21 WELLS 1988, pp. 156-159.

22 BOCK-SKINNER-VIROLI (edd) 1990.

23 GELDEREN 1990; più ampiamente nella monografia GELDEREN 1992.

politico olandese[24]. Alla fine degli anni ottanta del '500 il pensionario di Gouda, François Vranck, ribadiva che l'autorità degli stati era il fondamento sul quale si basava lo stato comune del paese e che ogni offesa ad essi avrebbe comportato la rovina del bene comune. La sovranità del paese era negli stati, in cui erano presenti i due ordini, nobili e città. Vranck dipingeva le città olandesi come entità politiche altamente indipendenti, governate 'assolutamente' da magistrati cittadini senza l'interferenza del principe[25].

Considerate in se stesse, o come parti di stati, le città che costellavano tutta l'Europa occidentale e centrale presa in esame in *Republiken und Republicanismus* testimoniano la diffusione di forme di autogoverno e di forme 'statali' quasi repubblicane espresse con grande consapevolezza politica, in analogia a quel principio del *dominium politicum et regale* che il curatore del volume, Helmut Koenigsberger, aveva già visto difeso altrove da assemblee rappresentative[26]. Ma di repubblicanesimo cittadino si può parlare anche per l'Europa meridionale; tant'è che lo stesso Koenigsberger ha fatto espresso riferimento in tal senso alle città spagnole e soprattutto al noto esempio della Castiglia[27].

Già nel classico studio sulla rivolta delle comunità castigliane del 1520-21, José Antonio Maravall, privilegiando l'interesse per il pensiero politico che aveva orientato l'azione delle città, aveva parlato di un fondo dottrinale politico, chiaramente propenso verso un certo repubblicanesimo. Anche se, come è stato recentemente notato[28], questo repubblicanesimo è eccessivamente caricato di significati 'mo-

[24] GELDEREN 1990, pp. 211-212.

[25] GELDEREN 1990, p. 214.

[26] KOENIGSBERGER 1988, pp. 291-300; e prima KOENIGSBERGER 1977, ed in generale KOENIGSBERGER 1986.

[27] KOENIGSBERGER 1988, pp. 297-298.

[28] BERMEJO CABRERO 1988; anche FERNANDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, pp. 177-178.

derni' (per Maravall esso è volto non tanto a conservare le libertà minacciate, quanto a mutare fondamentalmente la costituzione della Spagna[29]), pure le fonti cui lo storico fa riferimento parlano lo stesso linguaggio che già si è letto a proposito dell'area transalpina. Nei capitoli di Valladolid, ad esempio, viene enunciato un concetto di costituzione, riconosciuto da Maravall come proprio della fase cetuale dello Stato moderno, che le attribuisce un carattere di contratto, dettato da parte del regno, del quale si considera un organo sul quale bisogna vegliare per la sua conservazione e per l'osservanza del patto, mentre il re non ha altra possibilità che quello di osservarlo per essere riconosciuto come re[30].

La stessa concezione della costituzione del regno era ben radicata anche in Castiglia negli anni del governo del conte-duca di Olivares. In un trattato intitolato *Politica o Razon de Estado* (1623), Perez de Mesa scriveva che il buon governo del principe doveva osservare inviolabilmente le leggi ed il buon costume del popolo, i privilegi delle città e dei nobili e le capitolazioni fatte per i suoi vassalli[31]. Tutto ciò era la costituzione, il cui «nucleo duro», in anni di debolezza delle Cortes castigliane, era rappresentato dalle città, che spesso si definivano repubbliche[32].

Ancora, dall'analisi dei capitoli che le comunità presentano nel 1641 alla prima riunione delle Cortes del nuovo e restaurato Portogallo emerge, come ha recentemente notato Antonio M. Hespanha[33], una analoga idea di costituzione[34], che la politica riformistica di Olivares aveva cercato di distrugge-

[29] MARAVALL 1984, p. 81.

[30] MARAVALL 1984, pp. 81-82.

[31] FERNANDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, p. 199. Per questi temi anche CLAVERO 1990 e CLAVERO 1991b.

[32] FERNANDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, p. 207.

[33] HESPANHA 1992.

[34] Di cui viene però fatta, a differenza di Maravall, una lettura non 'libertaria' e 'democratica': HESPANHA 1989, pp. 306-307.

re. Giustizia, giurisdizioni ecclesiastiche, benefici, conferme di antichi privilegi, problemi del governo locale, fisco, sono i settori in cui le comunità rivendicano uno spazio d'azione proprio, e con tale forza e insistenza che il giurista Ioâo Pinto Ribeiro parla nel 1649 del regno di Portogallo come di una repubblica di repubbliche. È un'immagine dottrinale del regno comune a molti altri giuristi del secolo, che si occupavano di questioni pratiche quotidiane seguendo la rielaborazione fatta dalla seconda scolastica, e soprattutto da Francisco Suarez, del potere legislativo delle città. La questione dell'autonomia locale era un problema di teoria del diritto, prima ancora che di teoria e pratica politica, con la quale i giuristi davano forma alla realtà, rifacendosi alla dottrina del diritto comune classico: dove l'esistenza di un diritto civile (e di un impero) universale per vocazione era compatibile con la evidente realtà dell'autonomia politica e giuridica dei municipi.

Per quanto nel periodo successivo alla conclusione della guerra dei trent'anni si infittiscano indubbiamente ovunque gli interventi di principi ed apparati volti ad una maggiore integrazione di città e corpi nei territori e crescano anche le giustificazioni teoriche di tali interventi, non si può certo dire che venga meno l'autoconsapevolezza repubblicana che si è vista così forte nel periodo precedente. Anzi, è proprio in risposta alle nuove teorie e pratiche politiche, che rifiutano il rispetto del vecchio ordine, che repubbliche e repubblicanesimo mostrano, se così si può dire, una rinnovata intenzione difensiva. Si è già visto come nel corso del primo '700 le città libere e imperiali continuassero a considerarsi libere repubbliche; e la coscienza di questo *status* particolare non si appannò neppure quando, in seguito alle guerre di successione, esse furono 'conquistate' dai principi territoriali[35].

In una recente ricerca dedicata al rapporto tra monarchia spagnola e governo provinciale basco nella seconda metà del '700, José Maria Portillo Valdés mostra quanto fosse

[35] SCHROEDER 1991, pp. 7-11.

diffusa e di quali argomenti si sostanziasse l'immagine delle province come repubbliche. Già a partire dagli anni quaranta del '600, la difesa della struttura costituzionale provinciale è affidata ad un discorso politico-giuridico che fa perno sul consolidamento della nozione della configurazione costituzionale delle province come corpi politici e lo affronta storicamente come problema dell'origine, patto e incorporazione delle province alla corona di Castiglia. I territori provinciali si rappresentano così come corpi morali, originariamente costituiti per mediazione divina ma dotati da sempre di caratteri loro propri come religione, lingua e diritto. Si parla di sovranità provinciale e di sovranità senatoriale in riferimento a giunte, che appaiono raffigurate come rappresentazioni del corpo della provincia[36]. I territori provinciali sono sentiti come entità costituzionali, come «universitates» definite da propri «jura et libertates». Nel 1742 il giurista Fontecha, consultore della provincia di Vizcaya, afferma che l'incorporazione alla corona di Castiglia avvenne come libera dedizione della provincia al sovrano con determinati patti e limitazioni e con il mantenimento delle proprie leggi, in modo tale che il sovrano non poteva derogare a quanto pattuito né alterare le leggi mantenute nell'unione, poiché quelle leggi avevano forza di contratto che proveniva dal diritto delle genti e obbligava il principe. Per tutto questo Vizcaya si comportava come se fosse provincia separata e non suddita[37].

Quarant'anni più tardi, nel 1783, la provincia di Guipúzcoa era definita nelle *Instituciones del derecho municipal o Fueros* del consultore Antonio Bernabé de Egaña come repubblica libera e indipendente che non riconosceva il superiore, proprio come la provincia prima della sua dedizione alla corona[38]. La dimensione non solo locale e non solo iberica del problema era d'altra parte ben presente a chi come consultore rappresentava le ragioni delle province. Alla metà

[36] PORTILLO VALDÉS 1991, pp. 93-95.

[37] PORTILLO VALDÉS 1991, p. 99.

[38] PORTILLO VALDÉS 1991, p. 119.

del secolo Rafael de Floranes nel *Discurso histórico y legal* giustifica le pretese delle province sulla base del fatto che esse, dopo la incorporazione, avevano stabilito le loro leggi e la forma e l'ordine di reggersi separatamente come repubbliche municipali e puramente libere a somiglianza di Genova, Venezia e altre. L'essenza di tale sistema è ben descritta, secondo Floranes, dai pubblicisti tedeschi, nel cui impero si maneggia con destrezza il ramo della giurisprudenza che si occupa di quei problemi: giurisprudenza che è tanto straniera ai dottori quanto analoga al carattere delle province[39]. Così, secondo una concezione storica del diritto e dei diritti provinciali, nel 1766 la Giunta e Corregimento di Guipúzcoa dichiaravano che la provincia era composta da diciotto repubbliche privilegiate (università) con voce e voto[40]. Nel 1760 anche Vizcaya si presentava come una repubblica giurisdizionale, prodotto di una precedente sovranità repubblicana[41].

Le innumerevoli comunità, città, province che ancora per tutta la prima età moderna e fin dentro l'Ottocento si definiscono come repubbliche – e nei termini e con i contenuti detti – pongono con la loro esistenza il problema dell'ampliamento dell'attenzione storiografica oltre gli accertati confini dei piccoli stati che rimasero esterni alle monarchie. Chi si è già inoltrato nel nuovo territorio, lo ha fatto munito dell'intenzione di intendere la struttura ed il funzionamento ed il modo di essere di quelle realtà politiche attraverso lo studio dei concetti che le esprimono e del loro mutamento di significato. L'interesse per le quasi-repubbliche e le repubbliche nascoste di cui parla Koenigsberger ha dietro di sé un complesso di ricerche sulla storia dei concetti nel linguaggio politico e sociale, che ormai da tempo si è costi-

[39] PORTILLO VALDÉS 1991, p. 135.

[40] PORTILLO VALDÉS 1991, p. 232.

[41] PORTILLO VALDÉS 1991, pp. 399-403. L'interesse per la coscienza repubblicana della città non è particolarmente sviluppato nella storiografia francese, nonostante i numerosi studi sulle città; alcuni accenni in CHEVALIER 1982 e 1988.

tuito come disciplina e che si è mosso e continua a muoversi sul presupposto che i concetti storiografici generalmente usati tendano a proiettare sulle fonti per lo studio del passato la loro origine e la loro ideologicità tutta ottocentesca.

Questo vale soprattutto per i concetti chiave di Stato e di società, come è quasi universalmente acquisito nella storiografia costituzionale tedesca da Brunner in poi, e vale anche per il concetto di repubblica che ai due precedenti è intimamente connesso. In un saggio pubblicato nel 1968 e che costituisce un punto di riferimento irrinunciabile per coloro che si sono occupati della storia delle città tedesche, Otto Brunner metteva in guardia tanto gli storici economico-sociali quanto quelli del diritto e costituzionali, che cercavano a tutti i costi nelle città dell'antico impero la «tendenza alla democratizzazione», dal pericolo che comportava l'uso di categorie «come economia, società, stato e costituzione (*Verfassung*), che appartengono al mondo della società moderna egualitaria nelle sue tendenze ed emancipata dalle antiche relazioni di potere ed al mondo dello 'stato' differenziato dalla società nel senso del diciannovesimo secolo»[42]. Bisognava ricordarsi che nei secoli della prima età moderna era ancora viva la tradizione di pensiero, che da Tommaso d'Aquino attraverso Suarez giungeva fino al diciottesimo secolo, per cui la *respublica* è ancora identica al *populus* e alla *societas civilis*; e che quest'ultima «comprende tanto la struttura economico-sociale quanto l'ordinamento politico (in senso moderno)»[43].

Con un metodo ispirato a questa lezione, anche chi, come Horst Dreitzel, ricercava l'emergere nei territori imperiali di forme di riflessione politica influenzate da Bodin – in cui il significato di *respublica* veniva fatto coincidere con quello dell'apparato dello stato del sovrano per legittimarne le tendenze assolutistiche[44] –, non poteva però dimenticare che

[42] BRUNNER 1968, p. 301.

[43] BRUNNER 1968, p. 302.

[44] DREITZEL 1970.

l'altro e più antico concetto di *respublica* continuava ad essere presente. E perciò citava l'italiano Pietro Vittorio, che nei *Commentarii in VIII libros Aristotelis de optimo statu civitatis*, pubblicati a Firenze nel 1576, scriveva:

«Est autem respublica ordo civitatis, ceterorumque magistratuum, et maxime illius, qui summam potestatem habet: ubique enim summam potestatem habet in civitate ea pars, quae regit ipsam, quae sane est respublica ipsa»[45].

Nella discussione che nel 1987 si è svolta all'interno della 'Vereinigung für Verfassungsgeschichte' per cercare di individuare se e attraverso quali vie si possa giungere dal concetto antico e medievale a quello moderno e contemporaneo (dall''800 in poi) di repubblica e di cittadinanza[46], è stato sottolineato da più voci quanto sia ampio e variegato, nei territori imperiali, lo spettro di significati e di relative situazioni politiche che stanno nel termine «respublica». Così è emerso che alla fine del '500 e agli inizi del '600 la «respublica» di Bodin è ancora tradotta con «gemeiner Nutzen» «gemeines Regiment»[47]. È di nuovo attestato che le città imperiali (ma anche altre) pretendevano di avere il grado di «liberae respublicae»; e che numerosi erano anche i giuristi che riconoscevano che il corpo complessivo dell'Impero fosse una «respublica» costituita da varie «respublicae», i principati e le libere città imperiali. Queste ultime dovevano essere considerate come «quasi liberae respublicae, et suis juris, et singularem constituunt rempublicam, licet non administrentur a monarchis»[48]. Alcune città imperiali non esitavano, forti di questi pareri, a denominarsi formalmente come repubbliche. In una lite avvenuta nel 1641 fra l'arcivescovo e la città di Brema, il prelato aveva rinfacciato al comune il fatto che esso si denominasse repubblica come i veneziani, i genovesi, gli svizzeri e incides-

[45] DREITZEL 1970, pp. 344-345.

[46] DILCHER (ed) 1988.

[47] Come è puntualizzato nel dibattito da MOHNHAUPT 1988, p. 47.

[48] La citazione da Hermann Conring è in MAGER 1988a, pp. 73-74.

se questo nome anche sulle monete e avesse usato questo titolo anche in un *consilium* giuridico edito. La città rispose all'arcivescovo che essa si considerava in tal modo a buon diritto, grazie ai suoi privilegi, ma che però non si riteneva uguale tanto ai veneziani genovesi e svizzeri, quanto piuttosto a tutte le altre città libere e immediate dell'Impero, alle quali il titolo di repubbliche da lungo tempo era stato concesso dall'imperatore[49]. Che quest'ambizione continuasse a manifestarsi anche nel secolo seguente è provato da una risoluzione emanata nel 1717 dal *Reichshofrat* nella quale si ricordava alle città imperiali di abbandonare completamente l'inconsueta parola «repubblica»[50].

E se l'opinione delle città si può dare ormai per acquisita, un certo stupore potrebbe invece destare quella di un sovrano come Federico il Grande, che nella *Histoire de mon temps* contrappone alla monarchia la repubblica come forma migliore. Egli ritiene infatti che la monarchia sia discontinua, poiché nessuno conosce le capacità del successore al trono; mentre la repubblica è caratterizzata da una forte continuità che consiste nella efficacia della legge[51]. Continuando nella rassegna dei significati, si può vedere come, quando «respublica» è inteso come *forma civitatis*, allora sia orientata a definire la parte cetuale della società, della *societas civilis cum imperio*, in vista della costruzione di un ordinamento complessivo di pace e *Herrschaft*[52]. Il confronto, poi, fra l'uso della metafora della nave in Aristotele (che paragona la «respublica» ad una nave e in cui i cittadini appartengono alla squadra, cioè alla parte attiva e partecipante) e in Bodin (per il quale i cittadini sono i passeggeri della nave) consente d'altra parte di misurare il tendenziale divenire della «respublica» nella teoria politica della prima età moderna. I

[49] MAGER 1988, p. 74, che riprende dal *Teutsches Staats-Recht* di Johann Jacob MOSER del 1749.

[50] MAGER 1988; una più distesa ed approfondita analisi in MAGER 1984.

[51] KUNISCH 1988, pp. 91-92.

[52] MAGER 1988b, p. 92.

cittadini sono diventati passeggeri, pagano il passaggio (tasse), ma non hanno più da collaborare e niente più da dire[53].

Ma, di nuovo, contemporaneamente a queste trasformazioni, nella dottrina giuridica corporativa «respublica» sta per «universitas», il corpo che «superiorem non recognoscit». L'«universitas» è rappresentata giuridicamente da coloro cui è affidata la cura degli affari e che in nome suo consigliano e decidono. Il corpo agisce per mezzo di riunioni dei membri, intesi come parti della complessiva persona giuridica («ut universi»), e per mezzo di persone o di un gruppo di persone di ciò investite, che agiscono nell'ambito dei compiti e dei poteri («officia») affidati loro dal corpo come portatori dell'ufficio («officiarii»). Essi obbligano giuridicamente il corpo in questa qualità («nomine dignitatis suae») e non come persone private («nomine proprio»). In questo senso corporativo «respublica» è usato dai giuristi fino al '700[54].

Esula dalle intenzioni di questo lavoro mostrare se e fino a che punto i contenuti del repubblicanesimo cittadino di cui si è finora parlato siano in relazione con gli elementi messi in luce dalla nota discussione storiografica sulla formazione di una teoria repubblicana nella Firenze del Rinascimento[55], intesa come ripresa degli antichi ideali nella Firenze fra fine '300 e primi '400 in seguito alle minacce all'indipendenza della città da parte di Giangaleazzo Visconti (l'«umanesimo civile» di Hans Baron[56]); e sull'influsso del pensiero fiorentino nella storia delle idee politiche del Rinascimento, ed in particolare nella discussione politica dell'Inghilterra del '600 e nell'ideologia politica americana (repubblicanesimo classico di Pocock[57]), nonché sui presupposti e le condizioni del-

[53] QUARITSCH 1988, p. 93.

[54] MAGER 1988b, p. 95; anche MAGER 1991.

[55] Questione affrontata da NIPPEL 1988.

[56] BARON 1970.

[57] POCOCK 1980.

l'umanesimo civile e del repubblicanesimo classico presenti anche in diverse tradizioni istituzionali e ideologiche a partire dal '200 (autogoverno comunale, recezione del diritto romano, recezione di Aristotele, tradizione della formazione retorica), per leggere nell'umanesimo civile, come fa Skinner, una nuova formulazione di diritti e doveri cittadini che erano già dati nella tradizione di autogoverno cittadino medievale[58].

Le osservazioni fatte da Wilfried Nippel sulle interpretazioni del repubblicanesimo classico e dell'umanesimo civile sono però utili per comprendere possibili punti di interazione o di divergenze. Secondo Nippel non ci si è mai sufficientemente preoccupati di tener conto delle notevoli differenze esistenti tra la concezione della *civitas* presente nella democrazia ateniese e quella della repubblica romana: omissioni, queste, non prive di conseguenze sulla potenzialità esplicativa di tali concetti. In un caso e nell'altro, però, le forme di partecipazione popolare ed il diritto dei *cives* non escludono né soluzioni oligarchiche né il ruolo dirigente della nobiltà, che non è incompatibile con la *libertas*[59].

Se l'ideale cittadino della partecipazione, che è così importante elemento per la definizione del «repubblicanesimo classico», risulta essere tanto carico di diversi e solo apparentemente contrastanti contenuti, anche il concetto di «costituzione mista», altrettanto rilevante, non può essere inteso solo come amalgama di democrazia e oligarchia. Vi sono altre varianti della costituzione mista. Sul modello di quella spartana, che contempera il ruolo di re, anziani ed efori, Polibio e Cicerone la idealizzarono come sistema di *checks and balances* fra organi di governo con competenze intersecantesi, base di legittimazione divergenti e reclutamento sociale parzialmente diverso. Tale sistema era pensato per garantire l'appianamento delle conflittualità sociali e per stabilire il reciproco controllo delle istanze di governo esclu-

[58] SKINNER 1989, I, soprattutto pp. 245-316; ed anche SKINNER 1990.

[59] NIPPEL 1988, pp. 3-9.

dendo un abuso della forza da parte dei governanti. Presupposto per il funzionamento di un tale sistema era realmente, come mostrano gli esempi di Sparta e Roma, che nelle diverse istanze decisionali fossero rappresentati interessi sociali considerevolmente divergenti, ma anche che tutte le posizioni fossero occupate o controllate dai rappresentanti di un gruppo dirigente omogeneo, in modo che, malgrado tutti i diritti formali, l'influsso politico della totalità dei cittadini fosse limitato ad una misura minima[60].

Nel concludere la rassegna dei problemi lasciati in ombra dalla storiografia sul repubblicanesimo classico e sull'umanesimo civile, Nippel sottolinea l'urgenza di mettere in stretta correlazione, più di quanto non sia stato fatto finora, le diverse dimensioni della tematica cittadina – giuridiche, politiche e ideologiche – con alcune questioni centrali del repubblicanesimo italiano. Una maggiore attenzione alle prese di posizione dei postglossatori, alla formula della «civitas sibi princeps» e a quella fonte di estrema rilevanza che sono i *consilia* dei giuristi, può mostrare per Nippel come libertà, uguaglianza e partecipazione politica fossero (diversamente da quanto ritenuto) compatibili con una costituzione oligarchica[61]; e quanto teorie come quella della costituzione mista possano trovare utilizzazione in contesti diversi da quelli cui sono state generalmente considerate legate a causa della loro alta generalizzabilità, evitando così il pericolo di intendere la medesima sempre e necessariamente orientata a realizzare un ideale di partecipazione cittadina[62].

Bisogna dire, al proposito, che proprio nel modo in cui veniva intesa la costituzione mista nella prima età moderna, le ricerche di Horst Dreitzel cui si è già accennato avessero dimostrato come quel modo corrispondesse al dualismo della monarchia cetuale, ed anche all'oligarchia cetuale che il

60 NIPPEL 1988, pp. 9-12. Il problema della costituzione mista era già stato affrontato da NIPPEL 1980.

61 NIPPEL 1988, pp. 13-14.

62 NIPPEL 1988, p. 18.

pur 'assolutista' Henning Arnisaeus (autore di *De republica seu relectionis politicae libri duo*, Frankfurt 1615) vedeva realizzata all'inizio del '600 in molte città imperiali[63]. La costituzione imperiale era da lui interpretata (in analogia con quella di altre monarchie in Europa) come costituzione mista nella contrapposizione fra corona e ceti, riprendendo una tradizionale dottrina corrispondente all'aristotelismo politico, che sembrava più realistica di quella della sovranità popolare in relazione alla limitazione della forza principesca. La distinzione posta da Bodin tra «forma reipublicae» e «forma gubernandi» è avvertita come un tentativo di distruggere i fondamenti della dottrina cetuale. Per Arnisaeus «mixtio quaerenda est in juribus maiestatis», poiché è necessario conciliare le conseguenze della dottrina della sovranità, sviluppate in modo inconfutabile da Bodin, con la tradizione scientifica e i dati della realtà politica. La sovranità è così un'unità indivisibile come lo Stato stesso, ma si specifica nell'uso di più diritti maiestatici speciali che possono avere diversi proprietari. Costituzione mista, divisione dei poteri, leggi fondamentali costituite da una serie di contratti[64]: tutto serviva agli sforzi nobiliari per limitare la forza del monarca[65].

Il repubblicanesimo cittadino, pur ambiguo e caratterizzato da mete politiche divergenti, ma sempre identificato con la libertà, è rimasto per tutta l'età moderna una tradizione politica viva. Vale la pena di rilevare, a questo proposito, la notevole somiglianza, additata in relazione ai Paesi Bassi, fra la concezione repubblicana della libertà e ciò che Skinner ha chiamato «la difesa scolastica della libertà»[66]. La libertà olandese è definita attraverso il 'linguaggio del diritto', che secondo Pocock differisce molto da quello repubblicano. Ma la concezione dell'ordine politico olandese come costruito sulla libertà, sui privilegi e sugli stati sovrani appartiene

63 DREITZEL 1970, pp. 285-286.

64 DREITZEL 1970, pp. 287-291.

65 DREITZEL 1970, pp. 292-295.

66 SKINNER 1989, I, pp. 115-140.

alla storia del 'linguaggio del diritto' politico e non è stato in alcun modo incompatibile con le articolazioni della vita repubblicana olandese. E questo perché i privilegi avevano un'importante dimensione ideologica: non concernevano solo i diritti, ma riguardavano anche la partecipazione. Il linguaggio della legge era così assolutamente adatto ad esprimere idee repubblicane[67].

Molti furono i motivi della vitalità del repubblicanesimo cittadino, secondo Koenigsberger. Per l'élite colta europea esso aveva l'attrazione della rispettabilità dell'antichità classica; per l'autorità patrizia delle città rappresentò l'ultima linea di difesa contro le pretese della monarchia assoluta centralizzatrice e contro gli interessi economici degli alleati delle monarchie. Ma perché il repubblicanesimo potesse condurre un'offensiva con successo erano necessari, per Koenigsberger, due sviluppi che lo avrebbero reso molto diverso da quello che era stato. Innazitutto era necessaria l'integrazione della democrazia nel repubblicanesimo, cioè una partecipazione del popolo al processo politico attivo molto più ampia di quanto l'élite repubblicana nell'Europa della prima età moderna avesse voluto tradizionalmente ammettere. In secondo luogo era indispensabile l'allargamento del concetto, dell'ideologia e delle istituzioni del repubblicanesimo ai grandi stati nazionali. Il primo di questi sviluppi, l'introduzione della democrazia, fu raggiunto quasi subito nella rivoluzione americana e in quella francese. Il secondo fu raggiunto in America e in Francia attraverso il mutamento dell'antico principio della 'rappresentazione' di un intero paese nel nuovo principio della rappresentanza in assembleee federali o nazionali: i tradizionali parlamenti oligarchici e le assemblee cetuali diventarono così assemblee legislative nazionali elette democraticamente. Questi, per Koenigsberger, gli elementi di continuità e discontinuità tra repubblicanesimo cittadino antico e repubblicanesimo moderno[68].

[67] GELDEREN 1990, pp. 220-222, e con maggiori riferimenti specifici GELDEREN 1992; in generale, la sintesi di BLACK 1992.

[68] KOENIGSBERGER 1988b, pp. 301-302.

Ed è nella consapevolezza di queste trasformazioni e dei loro complessi passaggi che si possono riconoscere e ricostruire storie, dimenticate o perdute, di molte 'repubbliche' al tempo delle monarchie.

2. *Contratti e contrattualismo nell'Europa della prima età moderna*[69]

Uno degli argomenti insistentemente ricorrenti nel repubblicanesimo cittadino europeo di cui si è parlato finora è costituito dalla asserzione che i diritti e i privilegi di ogni città hanno natura contrattuale. Il linguaggio in cui tale argomento si esprime è quindi prevalentemente quello giuridico: lo si incontra, infatti, soprattutto nella documentazione prodotta a difesa delle libertà tradizionali all'interno del territorio ed insieme orientata a dimostrare la storicità di quelle libertà e la loro legittimità giuridica in termini di diritto 'positivo'.

È in questo senso, in riferimento a quegli argomenti e a quel linguaggio, che si parla qui di contrattualismo. Il suo significato è perciò molto lontano da quello della dottrina dell'epoca classica del contratto sociale, che ne costituisce, anzi, in certo modo, il superamento e la negazione[70]. Più che una teoria dotata delle caratteristiche di razionalità e astrazione, il contrattualismo di cui parlo ha l'aspetto estremamante pratico della costituzione di una linea di difesa del valore contrattuale degli atti nei quali veniva concordato il rapporto politico tra una città (ma potevano anche essere ceti o parlamenti) ed il principe.

[69] I problemi affrontati in questo paragrafo erano già stati parzialmente presentati al seminario *Ragion di Stato e ragioni dello Stato*, svoltosi a Napoli nel luglio 1990 (SCHIERA [ed] 1995: DE BENEDICTIS 1995c), e ripensati in occasione del convegno *Le origini dello Stato moderno in Italia*, che ha avuto luogo a Chicago nell'aprile del 1993 (CHITTOLINI-MOHLO-SCHIERA [edd] 1994: DE BENEDICTIS 1994b).

[70] Su cui *infra*.

La rilevanza di questo tipo di atti e dei documenti in cui sono stati stilati, capitoli e patti, è stata chiaramente sottolineata in relazione a differenti aree territoriali e da tradizioni storiografiche parzialmente diverse, ma accomunate dal problema della comprensione delle strutture dell'antico regime, dell'assolutismo monarchico e del processo storico di formazione dello Stato moderno.

In un saggio apparso nel 1951, fondamentale per lo sviluppo della tematica della statualità nella storiografia costituzionale tedesca e più generalmente europea – ed ormai molto citato anche in Italia – Werner Näf indicò nel dualismo di potere monarchico e di potere cetuale la caratteristica della forma iniziale dello Stato moderno[71]. Le prove della configurazione dualistica erano indicate negli accordi contrattuali, gli *Herrschaftsverträge*, dei quali lo storico svizzero forniva contemporaneamente in altri lavori specifica documentazione[72]. *Magna Carta*, *Joyeuse Entrée de Brabant* (1356), il confronto del principe elettore Alberto di Brandeburgo col suo territorio (1472), il *Tübinger Vertrag* (1514), sono i diversi accordi – nelle forme e nei contenuti – che Näf analizza, considerandoli come risultati della pratica politico-costituzionale fra signore e ceti, e tra questi anche le città, per regolare l'esercizio concreto del potere.

In quegli accordi (*Herrschaftsverträge*)[73] era implicita una

[71] NÄF 1951a, pp. 225-243 (trad. it. NÄF 1971)

[72] NÄF 1949, pp. 26-52 e NÄF 1951b, su cui CERVELLI 1977, pp. 454-459.

[73] La prima traduzione italiana (*contratti di signoria*) fu fatta, proprio in relazione agli studi di Näf, da MARONGIU 1962, p. 510, e da allora è stata quasi generalmente ripresa. Se in una mia relazione del 1990 (DE BENEDICTIS 1995c) ho proposto una traduzione diversa – *contratti di potere* –, è perché, allora come ora, concordavo con le considerazioni svolte da SCHIERA 1983, p. xxiv, e da NOBILI-SCHIERA 1983 sulla irriducibilità del termine (e del concetto) italiano *signoria* rispetto al tedesco *Herrschaft*. Recentemente si è anche parlato di *contratti di dominazione* (FIORAVANTI 1991, soprattutto pp. 13-15), dopo che è stata proposta una nuova traduzione di *Herrschaft* con *dominio*: PICCININI-RAMETTA 1987. Nella maggior parte dei casi di *Herrschaftsverträge*, cui si è fatto riferimento nel testo, gli

tensione che alimentava e a sua volta era alimentata dalla riflessione giuridico-politica sul loro valore, dalla quale si sviluppò una teoria contrattuale (*Herrschaftsvertragslehre*) che pretendeva di determinare essenza, ampiezza ed ambiti del potere nella comunità politica (*Gemeinwesen*)[74]. E fu una teoria che, sviluppatasi a partire dagli anni settanta del '500, segnò – per riprendere le parole di Werner Näf – «nel periodo dello Stato 'moderno', cioè dello Stato postfeudale, l'inizio di quei confronti ideali sull'essenza dello Stato che non sarebbero più cessati, alimentati come erano da argomenti e controargomenti sulla corrispondente realtà statuale starordinariamente e significativamente correlati tra di loro»[75].

Su sollecitazione di Näf, il tema degli accordi e del valore

stessi studiosi che se ne sono occupati hanno posto l'accento, come si vedrà, sul *potere di governo* che ceti e città volevano fosse loro riconosciuto tramite quegli accordi. Questa considerazione, unitamente all'approfondimento della conoscenza degli accordi stessi, nonché ai suggerimenti di Heinz Mohnhaupt e alla sua cortese ricerca su opere dello *ius publicum* tedesco settecentesco, mi fanno propendere ora per la traduzione di *Herrschaftsverträge* con *contratti di governo* (già presente, d'altronde, in PASQUINO 1988, p. 383).

[74] Solo alcune indicazioni da una vastissima bibliografia: DEMPF 1962, pp. 434-436; BADURA-HOFFMANN 1965; QUARITSCH 1970; WOLF 1973, pp. 543-548; KLEINHEYER 1975, soprattutto pp. 1048-1057; SCHULZE 1987a, pp. 147-149 (e SCHULZE 1991, p. 146, sulla valenza molto ampia del termine); DILCHER 1988c; STOLLEIS 1988, pp. 275-77; KERSTING 1990, soprattutto pp. 907-914.

[75] NÄF 1949, p. 26: «im Zeitbereich des 'modernen', das heisst postfeudalen Staates, den Anfang der geistigen Auseinandersetzungen über das Wesen des Staates, die fortan nicht mehr abbrechen werden, und deren Argumente und Gegenargumente zur jeweiligen Staatsrealität in einem ausserordentlichen bedeutsamen und aufschlussreichen Verhältnis stehen». Una esplicita ripresa di questi problemi in MARONGIU 1962, pp. 506-522; ed ancora in OESTREICH 1969, pp. 179-197. Nella storiografia tedesca la discussione sullo 'Stato moderno', oltre che in opere già citate, e parzialmente tradotte anche in Italia, soprattutto nei tre volumi dell'antologia ROTELLI-SCHIERA (edd) 1971-74, si è svolta in numerosi studi, di cui si citano ora solo HOFFMANN 1967; SKALWEIT 1975; WILLOWEIT 1975; WYDUCKEL 1979; STOLLEIS 1990; WILLOWEIT 1990. Una parziale rassegna, dopo SCHIERA 1975, CERVELLI 1977 e CERVELLI 1979, in DE BENEDICTIS 1990c.

delle *cartae* in cui erano contenuti veniva ripreso dallo storico belga Émile Lousse, che già una decina d'anni prima li aveva considerati, nella loro multiforme tipologia, come gli elementi costitutivi della società d'antico regime[76]. Analizzando la *Joyeuse Entrée de Brabant* (1356), una pattuizione fra principe e città, lo storico belga sottolineava la lunga storia di quel contratto, che era stato definito «Palladio delle antiche libertà belghe». Una storia iniziata nel 1356, continuata all'inizio di ogni regno per i successivi rinnovi dal 1406 al 1792 – anche se di volta in volta, sulla base dei rapporti di forza contingenti, subì modificazioni – e terminata con l'antico regime, dal momento che l'accordo era stato unanimemente considerato fonte storica di più di un articolo della costituzione belga del 7 febbraio 1831[77]. La sua durata era dipesa dal fatto che i duchi, ogni volta che sentivano approssimarsi la fine e non avevano figli in età di successione, prendevano misure testamentarie col consenso del paese. I deputati, soprattutto le città, ma anche i nobili, ed anche gli abati, si accordavano allora per la difesa ed il mantenimento delle loro antiche libertà. Presentavano i loro patti, le loro petizioni, sempre pacificamente: per l'ottenimento della conferma, dell'accrescimento, della riforma dei loro diritti e franchigie, ai quali il duca riconosceva – spesso per necessità – che essi esprimevano fedelmente le condizioni del bene comune di tutti, e che egli prometteva d'osservare come regole costituzionali fondamentali durante tutta la durata del regno.

Il patto in cui erano contenuti i privilegi, riguardanti la fiscalità e le finanze, la giustizia, in generale il governo, era suggellato, come tutti gli altri, dal giuramento ed era perciò un atto giuridico d'ordine pubblico[78].

[76] LOUSSE 1952b, pp. 45-48.

[77] LOUSSE 1952a.

[78] LOUSSE 1952a. Sulla rilevanza del giuramento come elemento fondante la validità dei contratti fra principe e ceti, diverse interpretazioni in HOLENSTEIN 1991, pp. 92-93 e 350-355 e in PRODI 1992, pp. 209-214. Recentissimi contributi in PRODI (ed) 1993 e BLICKLE (ed) 1993.

Charte de pays, come molte altre reperibili nelle regioni più diverse dell'Europa non islamica, la *joyeuse entrée* conteneva disposizioni che a Lousse, storico teorizzante e praticante la necessità della comparazione come metodo di ricerca[79], non risultavano affatto uniche e neppure eccezionali nell'antico diritto d'Europa. Proprio per aver avuto queste *chartes de pays*, il ducato di Brabante, come il principato di Liegi, come la Gran Bretagna, la Baviera, la Svizzera, la Polonia, erano state terre di libertà. In queste carte, come anche in altre di carattere più particolare, si esprimeva chiaramente quel diritto fondamentalmente unico, e molto vario nei suoi aspetti esteriori, di cui l'Europa cristiana, a partire dal medioevo, era stata in possesso[80]. Esse erano documenti fondamentali della società d'antico regime e della sua organizzazione corporativa, poiché si riferivano ai privilegi, concessi ai soggetti riuniti in comunità, che costituivano i limiti del potere supremo del principe. In quanto *instrumenta* della pratica giuridica, inoltre, quei documenti consentivano di osservare i rapporti che esistevano tra la *libertas* e la *potestas*, di studiare cioè quella che Lousse considerava la tensione strutturale tra i poteri politici d'antico regime.

L'interesse storiografico per gli *Herrschaftsverträge* sviluppatosi agli inizi degli anni cinquanta era alimentato dal problema dell'origine e del fondamento storico dei diritti umani e si intrecciava con quello delle origini del potere statale moderno[81]. Si trattava di campi di indagine che, pur registrando al loro interno non irrilevanti differenze valutative, si situavano, bisogna ricordarlo, su di un terreno già prece-

79 L'*Introduction* di Lousse 1952b è stata parzialmente tradotta in D'AGOSTINO (ed) 1980, pp. 5-41. Sullo storico belga si veda D'AGOSTINO 1980, soprattutto pp. IX-XV; ed ora anche BLANCO 1987, nonché BLANCO 1991, soprattutto pp. 16-33.

80 LOUSSE 1952a.

81 LUHMANN 1986. Si veda anche, in generale, ma di diversa impostazione, BIRTSCH (ed) 1981; ed anche le considerazioni di SCHULZE 1987, pp. 204-205.

dentemente lavorato da Gierke[82] e da Hintze[83], quello del ruolo dei ceti nei territori dell'Impero e del carattere dualistico del potere statale.

Così, per quanto Fritz Hartung invitasse ad usare il concetto di dualismo con molta attenzione, sulla base della constatazione della progressiva debolezza politica dei ceti, pure per lui il significato dei ceti stava nel fatto che essi avevano costituito, anche solo con la loro esistenza, un contrappeso all'assolutismo principesco e avevano con ciò mantenuta viva l'idea di libertà: quell'idea cui si era richiamato anche il movimento liberale del XIX secolo[84].

Gli elementi reali da cui era scaturita la tensione verso l'idea di libertà cetuale venivano poi individuati da Otto Brunner nei «diritti e libertà» che erano la «costituzione del paese» e che riguardavano «l'intero complesso dei diritti posseduti dai poteri locali nel loro ambito, nella loro libertà ed autonomia»[85].

Complementari alle sfere di diritto del principe, le libertà cetuali ed il dualismo che esse esprimevano erano stabilite da un *Herrschaftsvertrag*, in una società che non era ancora la «società, composta di sudditi o di cittadini dello Stato» ed appartenente, «per sua stessa essenza, allo Stato moderno». Questa non era ancora la «società di privati» contrapposta allo Stato che «detiene il monopolio dell'esercizio legittimo della forza»; era, invece, una società di signori dotati di signoria, cioè una «societas civilis cum imperio», non una «societas civilis sine imperio»[86].

[82] Soprattutto, in questo senso, in GIERKE 1868-1913.

[83] Di cui si veda la raccolta, in traduzione italiana, HINTZE 1980 e, più recentemente HINTZE 1990. Su questi temi SCHIERA 1975; CERVELLI 1977 e CERVELLI 1979.

[84] HARTUNG 1952. Sulla diversa posizione di Näf e di Hartung, si veda MARONGIU 1979; CERVELLI 1977, pp. 454-457; OESTREICH-AUERBACH 1976, trad. it. soprattutto pp. 168-178.

[85] BRUNNER 1954, trad. it. 1970.

[86] BRUNNER 1970, pp. 201-202.

Tra la fine degli anni sessanta e la metà degli anni settanta la tematica degli *Herrschftsverträge* venne sviluppata e analizzata all'interno del più generale interesse per le forme di rappresentazione cetuale, cui si andavano dedicando, in quegli anni, i lavori della «Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats»[87]. Già individuato come centrale nel colloquio *Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert*[88], il ruolo degli *Herrschaftsverträge* fu specificamente affrontato in un successivo colloquio, tenutosi nel 1972, sul tema *Chartes de libertés und ius resistendi*[89]. Nell'anno successivo, a Göttingen, le relazioni su *Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze*[90] vollero essere un contributo a chiarire le complesse relazioni e influenze tra strutture sociali, idee umane e istituzioni politiche. Sono soprattutto due degli interventi presentati in quelle occasioni, che ancora oggi costituiscono importanti punti di riferimento per una valutazione degli elementi teorici e dei motivi pratici insiti negli accordi che erano alla base dei rapporti di potere nell'Europa della prima età moderna.

Partendo dai motivi ideali della dottrina dell'*Herrschaftsvertrag*, il contributo di Gerhard Oestreich (*Vom Herrschaftsvertrag zur Verfassungsurkunde. Die 'Regierungsformen' des 17. Jahrhunderts als konstitutionelle Instrumente*) ne analizza gli aspetti storici materiali, pertinenti alle forme e alla prassi di governo[91]. Ciò che nella dottrina è per Oestreich il

[87] Sull'importanza dei lavori della 'Commission' per queste tematiche, DILCHER 1988, pp. 166-167.

[88] La pubblicazione degli atti in GERHARD (ed) 1969.

[89] *Chartes de libertés*: di particolare interesse gli interventi di CAENEGEM 1976, BLOCKMANS 1976, LIGOU 1976. Di BLOCKMANS anche 1982-83 e 1985.

[90] VIERHAUS (ed) 1977.

[91] OESTREICH 1977, pp. 45-67. Prima di allora lo storico si era già occupato del problema, in relazione a quello dei diritti fondamentali e dei diritti umani: OESTREICH 1963, pp. 12-16 e OESTREICH 1968, pp. 27-38 (uscito anche come introduzione allo *Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte*); e aveva già scritto il fondamentale saggio OESTREICH 1969. Sul

problema centrale, cioè quello del rapporto tra *imperium* e *administratio*, così come era stato formulato da Althusius, si trova, secondo lo storico tedesco, nei documenti della prassi di governo, dove è espressa la visione che i ceti avevano di quel rapporto. Era nelle rimostranze, nei progetti di ordinanze, nelle richieste di conferme o di rinnovo di privilegi; era in questi *cahiers* – presentati in difesa dei contratti non rispettati dal principe a proposito del ruolo che i ceti rivendicavano nell'apparato amministrativo e giudiziario e soprattutto nell'imposizione fiscale – che erano contenute le concezioni dello stato dei ceti; ed era ancora lì che erano resi i termini reali della continua tensione politica fra sovrano e ceti[92].

Nel saggio *Capitulations électorales et pouvoir monarchique au XVIe siècle*[93] Antonio Marongiu riprendeva ed ampliava l'enumerazione degli accordi e patti che Näf aveva classificato come *Herrschaftsverträge*, considerandoli elementi costitutivi di quel 'pluralismo politico' che comportava la limitazione convenzionale del potere monarchico.

Le libertà, franchigie e privilegi riconosciuti a titolo oneroso e con valore contrattuale da Francesco I agli stati di Bretagna nel 1515 e agli stati di Linguadoca nel 1522, anche se poi di quando in quando volutamente dimenticati; la *Wahlschreibung* del 1519 con la quale, a Francoforte, Carlo V si impegnava coi principi tedeschi a far osservare le leggi dell'Impero e a modificarle col consenso dei principi elettori, degli altri principi e degli altri stati; l'accordo concluso a Tolosa alla fine del 1659 fra Luigi XIV e gli stati di Linguadoca, dopo che le rimostranze presentate da questi ultimi

tema degli *Herrschsftsverträge* Oestreich si era soffermato ancora in OESTREICH-AUERBACH 1976, pp. 180-182. Sul significato della storiografia di Oestreich, si veda SCHULZE 1987b, e più recentemente, SCHIERA 1990.

92 OESTREICH 1977, pp. 50-52.

93 In MARONGIU 1977b. Ancora esempi concreti di forme (diverse nel tempo e nello spazio) di *pattismo* sono gli studi di MARONGIU 1976, MARONGIU 1977a.

avevano convinto il re – con l'aiuto di un contributo di due milioni – che per esercitare il potere con giustizia generale e politica egli doveva ritirare la revoca da lui fatta nel 1649 dell'editto emanato da Luigi XIII nel 1632 in riconoscimento del diritto degli stati di deliberare in materia di carichi fiscali; atti simili fra gli anni trenta e quaranta tra sovrani e diete in Boemia e in Ungheria; i *pacta conventa* fra Enrico III e la Polonia del 1573 ed il loro influsso, negli anni successivi alla notte di san Bartolomeo, sulla *Francogallia* di Hotman e sul *De iure magistratuum* di Teodoro di Beza; i patti conclusi fra gli stati generali dei Paesi Bassi e Guglielmo d'Orange dopo la rivolta a Filippo II riprendendo la *Joyeuse Entrée* del 1356[94]; tutti questi sono per Marongiu accordi che hanno un valore e una funzione 'costituzionale'. Per lo storico italiano si tratta di clausole contrattuali, originariamente di tipo privatistico, che sono diventate norme di diritto pubblico, superiori alle pattuizioni dei singoli e obbligatorie per tutti, sovrani, principi elettori e ceti; ed in quanto tali esse sono norme di diritto positivo, leggi generali e fondamentali, vere leggi costituzionali che dovevano essere rispettate anche dal sovrano. Con quegli accordi viene sostenuto il diritto dei sudditi di esigere dal sovrano il rispetto dei legami e delle obbligazioni stipulate, rafforzato talvolta dall'affermazione del diritto di sottrarsi alla fedeltà e all'obbedienza in caso di inosservanza. Questi patti costituiscono il fondamento di un sistema di governo pluralistico, oligarchico, in seno al quale il monarca aveva solo una posizione di apparato, ma non un potere autonomo e direttivo. Essi sono stati, insieme alla dottrina che li sosteneva, il *pattismo*, una realtà storica che si è imposta ai sovrani, anche ai più energici, sia che essi fossero francesi o spagnoli[95].

Fin dai primissimi studi condotti negli anni trenta sul parla-

[94] Sul cui ruolo, nello sviluppo del pensiero repubblicano olandese GELDEREN 1990, soprattutto pp. 212-213.

[95] Come «le caratteristiche tipiche dell'assolutismo postmedievale» sono definiti da MARONGIU 1985, pp. 241-251. Un ruolo ben preciso i contratti tra sovrano e corpi hanno anche per RICHET 1973, pp. 22 e 34-36.

mento sardo e sui parlamenti italiani si era sviluppata in Marongiu l'esigenza di una circostanziata analisi degli aspetti concreti dei vari accordi contrattuali, che poi egli stesso condusse nelle ricerche comparatistiche sollecitate dall'attività della 'Commission internationale', di cui fu anche presidente[96]. Proprio perciò gli era ben chiaro come quella dottrina avesse ben poco a che fare col contrattualismo rousseauviano. Nell'ultima edizione della plurielaborata monografia su *Il Parlamento in Italia*, egli aveva, anzi, denunciato come allo sviluppo della letteratura sul contratto sociale rousseauviano mal si fosse «accompagnato, invece, lo sforzo degli studiosi delle istituzioni intorno ai patti e alle costituzioni negoziali degli Stati medievali e post-medievali»; e aveva quindi indicato la necessità di proseguire la ricerca iniziata da Näf[97].

Marongiu aveva anche individuato, sulla scorta di Mitteis, il probabile motivo per cui tali accordi erano quasi del tutto sfuggiti agli storici del diritto. Essi non rientravano negli schemi della dogmatica giuridica e stavano tra il diritto privato e il diritto pubblico. L'argomento, quindi, non era stato studiato «né sotto il profilo del diritto delle obbligazioni, né sotto quello della rappresentanza», forse anche perché l'ammissibilità di simili atti poteva «sembrare in contrasto con l'idea sia della sovranità sia dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico»[98]. Certamente quell'idea ed il trionfo dell'assolutismo avevano teso da un lato a mettere fuori uso le istituzioni parlamentari e dall'altro a fare scomparire quelle concezioni e quelle forme contrattualistiche. Vi erano state però le eccezioni della Germania e della Polonia; e soprattutto, sottolineava Marongiu, la questione

«se i monarchi fossero tenuti ad osservare inalterabilmente i contratti da essi sottoscritti con i sudditi, era di comune interesse e non mancò di attirare l'attenzione di giuspublicisti e politici anche

[96] Marongiu 1931 (ultima edizione Marongiu 1979b); Marongiu 1949 (ultima edizione Marongiu 1962).

[97] Marongiu 1962, pp. 506-507.

[98] Marongiu 1962, p. 510.

dei paesi, come la stessa Francia, dove i sovrani erano sempre stati alieni dall'accettare patti e vincoli di tal genere»[99].

La dottrina accoglieva comunemente la posizione espressa agli inizi del '400 da Pere Belluga nello *Speculum principum*, secondo la quale era illegittimo qualunque atto regio violasse le leggi che il sovrano o i suoi predecessori avessero convenuto e accettato a titolo di patto o di legge negoziale (*lex pactionata),* ritenendola diritto comunemente in uso. E sebbene Bodin denunciasse l'«arbitraria confusione tra legge e contratto», pure egli ammetteva che generalmente i giuristi fossero concordi nell'escludere che il sovrano, allegando il suo potere assoluto, potesse sciogliersi dai patti ch'egli aveva liberamente contratto[100].

Ancora, Marongiu ricordava che dopo Bodin la questione veniva ripresa dal giurista tolosano Pierre Grégoire, il quale nel suo *De republica* (1597) affermava il principio dell'irrevocabilità dei privilegi concessi a titolo contrattuale (*per viam pacti*). Adducendo l'opinione di giuristi civilisti come Filippo Decio e Ulrico Zasio e canonisti come il famoso Abate Palermitano (Niccolò Tedeschi), Grégoire sosteneva che, per quanto il *princeps* fosse *legibus solutus*, nel momento stesso in cui egli, da libero, aveva accettato di legarsi e si era legato, allora si era fatto privato e la *lex contractus* legava anche lui come uno dei contraenti[101].

Si trattava di argomenti che Marongiu trovava anche nella dottrina parlamentaristica spagnola, catalana e aragonese, in

[99] MARONGIU 1962, p. 512.

[100] MARONGIU 1962, pp. 515-516. Qui si può solo accennare alla sterminata bibliografia su Bodin, con riguardo soprattutto al problema accennato. Per questo rinvio solo a DENZER (ed) 1973; *La 'République'* 1981; COMPARATO 1982; TENENTI 1982 (ora in TENENTI 1987) con riferimento alla valutazione di Bodin della posizione del principe nei confronti dei contratti coi sudditi. Una recente lettura di Bodin, particolarmente attenta alle sue fonti e all'importanza che queste hanno avuto sul problema dei limiti del potere principesco è proposta da QUAGLIONI 1988 e QUAGLIONI 1992. Ancora, STOLLEIS 1990.

[101] MARONGIU 1962, pp. 517-518.

quella siciliana e in quella sarda, contemporanea a quella di ispirazione cortigiana, e di segno opposto, pure da lui citata. La valutazione positiva che Marongiu dava del *pattismo* dipendeva proprio dalla durata di tale dottrina e dalla sua tendenza a coesistere con espressioni di assolutismo crescente. Ovviamente presente nella storiografia iberica, la discussione sul valore ed il ruolo del pattismo si era svolta fra giudizi negativi e giudizi positivi che erano ben noti a Marongiu[102].

Una generale riflessione da parte degli storici spagnoli si ebbe alla fine degli anni settanta in un convegno dedicato a *El pactismo en la historia de España*[103]. In quell'occasione, polemizzando con chi tendeva a considerare il pattismo espressione della sola Catalogna autonomista, Jesús Lalinde Abadia ne dimostrò la continuata presenza in tutti i territori della Corona d'Aragona, dove, anzi, esso risultava più forte in Aragona che in Catalogna e Valencia, e dove l'aspetto 'ideologico' era particolarmente importante in Navarra[104].

Parlare di pattismo significa, per Lalinde Abadia, fare riferimento ad una categoria del patto che deve essere presente in tutti gli atti di una comunità e di un sistema politico, in modo tale da continuare a caratterizzarli anche quando il patto non avrà sempre la stessa forza e subirà, anzi, retrocessioni. Anche per lo storico del diritto spagnolo, come per Marongiu, il pattismo che interessa e di cui si parla non è

102 MARONGIU 1978, pp. 25-48. Per le valutazioni positive UDINA MARTORELL 1978; ELLIOT 1982, pp. 83-89.

103 *El pactismo*; SOBREQUÉS CALLICO 1980; VALLET DE GOYTISOLO 1980; LALINDE ABADIA 1980. In mancanza di spazio per addentrarmi più specificamente nella discussione sul problema, rinvio qui ad alcune indicazioni: GONZALEZ ALONSO 1981, e FERNANDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, soprattutto pp. 134-143. Anche FERRO 1987, pp. 300-310; PETIT 1989; PORTILLO VALDÉS 1991, soprattutto pp. 628-630. Valutazioni più critiche di una parte della storiografia giuridica spagnola emergono dalla recente rassegna di GONZALEZ ALONSO 1990, pp. 102-103. Si veda anche, da ultimo, CASTELLANO 1990.

104 LALINDE ABADIA 1980, p. 116.

tanto quello filosofico, appartenente al mondo delle idee, quanto piuttosto quello che viene definito 'storico' e che pertiene al mondo dei fatti. Tale è il pattismo di Aragona e di Valencia: più 'politico' quello aragonese, contraddistinto dalla volontà di limitare l'azione politica, più 'giuridico' quello valenciano e catalano, orientato a far valere i patti concreti come contratti innominati. In entrambe le sfumature il pattismo 'storicista' è assolutamente antitetico al volontarismo bodiniano e può accomunare le posizioni di Pere Belluga a quelle dei monarcomachi[105].

Il carattere estremamente concreto di questa dottrina era peraltro evidente nel suo oggetto: la difesa delle «libertates regni». È a proposito di esse che si parla di patti fra i re e gli aragonesi; in tali occasioni non si parla di un patto indefinito, e tanto meno di pattismo, naturalmente, ma piuttosto di «leggi pazionate», che obbligano il sovrano al rispetto e al mantenimento degli antichi *fueros*. Solo nella ricerca dei precedenti, quando ci si riferisce al passato, è talvolta possibile trovare motivi e argomenti che fanno pensare al patto filosofico. Se questo è vero per l'Aragona, nel caso della Valencia e della Catalogna a fondamento del pattismo 'giuridico' vi è invece l'insistenza sul patto come contratto che è di tipo anche innominato («do ut facias»): rivendicazione che è talvolta riconosciuta dai sovrani, come da Filippo V nel 1708 riguardo ai *fueros alfonsinos*[106].

Sull'obiettivo fondamentale della limitazione del potere regale, che ha i suoi momenti culminanti in occasione degli interregni e dell'instaurazione di nuove dinastie, il pattismo politico riesce a registrare l'adesione di gruppi sociali non dominanti all'attività del ceto dirigente. I benefici ricevuti, soprattutto di ordine giuridico (diritti formali), sono uno strumento per la difesa degli interessi indigeni in un paese che deve approfittare al massimo delle sue esigue possibilità interne. È nel '500 che l'ideologia pattista aragonese ha il

[105] LALINDE ABADIA 1980, pp. 119-120.

[106] LALINDE ABADIA 1980, pp. 121-128 e 132-138.

suo massimo sviluppo: nel 1552 essa viene espressa ufficialmente nel prologo della *Recopilación*, e per tutto il resto del secolo grande è la sua eco in Italia, in Francia e in Castiglia. Nell'Europa del momento essa rappresenta la grande 'alternativa' al volontarismo bodiniano e al decisionismo castigliano, che pure saranno i trionfatori dell'età moderna. Anche quando sarà tendenzialmente perdente, il pattismo non diminuirà di importanza: esso continuerà a giocare un ruolo importante nella vita politica europea, rimanendone viva l'eco anche nell'Ottocento.

Di segno diverso è l'analisi che del pattismo fa José Antonio Maravall, non tanto nel senso di misconoscerne la rilevanza, quanto piuttosto nel considerarlo espressamente un elemento interno all'assolutismo. Che una tradizionale concezione «contrattualista» stia indiscutibilmente alla base della monarchia assoluta e che tale concezione continui ad essere presente anche nel periodo del pieno dispotismo settecentesco deriva dal fatto, per Maravall, che

> «a partire dal diritto romano imperiale fino all'assolutismo del XVIII secolo, in tutta l'Europa l'idea del patto, con qualche minima differenza, appare come la base giustificativa del potere – un patto che, in ogni caso, è sempre un 'pactum subiectionis'»[107].

I rapporti di Ferdinando il Cattolico con la città di Barcellona, considerati da alcuni storici, come Vicens Vives, espressione di un contrattualismo estraneo alla monarchia assoluta e specificamente caratterizzante la storia costituzionale catalana, sono invece per Maravall proprio il segno della «presenza di una 'potestas extraordinaria' di tipo assoluto e sovrano»[108]. Chi decide sulle condizioni pattuite è in definitiva il sovrano, perché egli si è riservato in ogni caso una facoltà speciale per modificare o interpretare i privilegi municipali. Ciò è del tutto compatibile con la collaborazione dei ceti, che può assumere indifferentemente la forma di consiglio, o

[107] MARAVALL 1991, I, p. 347.

[108] MARAVALL 1991, I, p. 349.

di intervento partecipato o di esercizio pieno di certe funzioni, come riteneva anche il giurista francese Guillaume Budé. Tanto è vero, che in piena epoca di assolutismo si diceva che una società doveva sembrare sempre una «Repubblica suddivisa»: e proprio questa è la forma, sottolinea Maravall, in cui la monarchia assoluta sembra ovunque costituirsi agli inizi[109].

Una più duratura presenza del contrattualismo in Catalogna e in Aragona rispetto ad altre parti d'Europa, accompagnata forse, come ammette Maravall, da una resistenza più radicata e dagli echi di «una mentalità medievaleggiante legata alla formula di un costituzionalismo contrattualista, come afferma J.H. Elliot», non può però escludere la presenza di quel fenomeno europeo generalizzato che è l'assolutismo. D'altra parte non si può non riconoscere che nella prima metà del '600 quel contrattualismo sia stato uno dei fattori che hanno dato contenuto ideologico alle insurrezioni dei catalani contro Filippo IV e Olivares. E tutto questo non può essere definito una contraddizione nel campo della storia, «perché le cose stanno così e non è ammissibile immaginare che avvenissero secondo una pura astrazione». L'assolutismo, quindi,

> «contro l'opinione di coloro che esagerano la novità del suo profilo, considerandolo il prodotto di una geometria politica colbertiana, è impregnato di elementi ereditati, come il contratto o i ceti»[110].

Di contrattualismo e della diffusione di idee contrattualistiche si è parlato anche a proposito degli stati italiani cinque e seicenteschi da parte di storici delle dottrine politiche. Oltre all'indagine di Marongiu sull'impostazione prevalente nella pubblicistica parlamentare, sono stati soprattutto gli studi di Rodolfo De Mattei ad analizzare il «serpeggiare» e «l'emergere» di quelle idee nei numerosi scrittori politici italiani che si opponevano alla costruzione teorica bodiniana. Il prevalente interesse per le espressioni del pensiero politico ita-

[109] MARAVALL 1991, I, p. 349.

[110] MARAVALL 1991, I, p. 351.

liano seicentesco non faceva però dimenticare a De Mattei di sottolineare il debito che quelle idee avevano, e che riconoscevano, nei confronti della dottrina giuridica quattrocinquecentesca. Erano stati molti i giuristi che, da Giovanni da Imola a Paolo di Castro, da Filippo Decio ad Andrea Alciato, avevano considerato la natura contrattuale del rapporto fra principe e sudditi «spingendo la loro istanza di natura privatistica fin sul terreno del diritto pubblico»[111].

Scaino, Scipione di Castro, Scipione Ammirato, Giuglaris, Santacroce, Della Torre, il giurista salernitano Pistilli, il giurista napoletano Palazzo, il piacentino Anguissola, Paolo Sarpi, ed altri erano gli autori presso i quali De Mattei trovava testimonianze di capitolazioni e convenzioni tra popolo e principe, interpretate come limiti all'autorità di quest'ultimo. Pur nella diversità dei riferimenti, era frequente e comune l'applicazione del concetto contrattuale di tipo privatistico alla sede pubblicistica. Ciò avveniva, per esempio, anche in relazione a problemi fiscali[112]; ma il caso più spesso individuato era quello della pubblicizzazione della visuale privatistica del contratto matrimoniale[113]. In base al concetto del matrimonio politico (presente anche in Giovan Battista De Luca), alla collettività consociata, cioè alla sposa, era assegnata una posizione prevalente nei confronti del coniuge, cioè del principe; e perciò il mancare ai patti poteva giustificare il divorzio, vale a dire sostanzialmente il diritto di resistenza e di ribellione[114].

Ciò che quegli autori rifiutavano era lo «sganciamento della politica dal diritto», riaffermando anzi il legame della nuova politica della ragion di stato con «la ragione di natura, la ragione civile, la ragione di guerra e la ragione delle gen-

111 DE MATTEI 1965. Sulle tematiche dello studioso CARLETTI (ed) 1993. Sulla ripresa di interesse per la 'ragion di Stato' DINI 1994 e TARANTO 1994.

112 DE MATTEI 1965, p. 137 e n.

113 DE MATTEI 1965, pp. 127-129.

114 DE MATTEI 1965, pp. 133-135.

ti»[115]. La vera ragion di stato non poteva prescindere dalla giustizia e doveva fare i conti col diritto, e quindi anche, implicitamente, coi giuristi[116]. Contro una gestione del governo che in nome della pubblica utilità consentiva deroghe alle leggi, quegli autori, che erano in molti casi giuristi, cercavano di delimitare i confini sia della pubblica utilità sia dell'azione derogatoria. E lo facevano considerando i rapporti tra il principe e le realtà sulle quali aveva un potere sovrano – città, sudditi, feudatari – e ponendo una lunga serie di limitazioni all'autorità governante del principe, condizionandola a statuti, privilegi, consuetudini, convenzioni locali[117].

Il genere letterario in cui De Mattei vede continuamente presente il concetto contrattualistico è quello della trattatistica sull'ambasciatore, sul governatore, sul ministro di stato, sul consigliere, sul senatore, sul decurione, sul guerriero, sul segretario, sul governo cittadino[118]. È in questi luoghi che si trovano esaminati i casi nei quali il potere sovrano ha a che fare con concessioni o privilegi locali, sia per via di un contratto feudale che per altri vincoli implicanti concessioni reciproche. Il fatto che gli impegni assunti dal titolare del potere, o dal suo predecessore, nei confronti del detentore di questo o quel privilegio siano valutati come inderogabili nel rispetto dell'obbligo contrattuale non comporta però mai, sottolinea De Mattei, un disconoscimento del potere sovrano[119].

Poiché per tutti quegli scrittori italiani la tematica del fondamento contrattuale del potere politico ineriva specificamente alla capacità di governare, in tutti loro, come in molti altri nel resto d'Europa, il contrattualismo era congiunto

[115] De Mattei 1979b, p. 91.

[116] De Mattei 1979c, p. 286. Sul problema ora anche Quaglioni 1992.

[117] De Mattei 1979c, p. 289. Su questi interessi dell'autore, Borrelli 1993a.

[118] De Mattei 1979c, pp. 284-285.

[119] De Mattei 1965, p. 140.

alle teorie e alla formula del *governo misto*[120]. Per quanto la considerasse generalmente diffusa, De Mattei vedeva quella corrente di pensiero particolarmente radicata solo dove si erano verificate specifiche situazioni polemiche. Per lui era unicamente in Sicilia che «ebbero a determinarsi occasioni in cui il presupposto pattizio venne, in sede di diritto pubblico, opportunamente evocato» nelle vicende che avevano contrapposto sovrano e città[121].

In effetti si può dire che la ricerca storica italiana che si è interessata a contratti e contrattualismo come elementi strutturali del potere in antico regime sia esclusivamente quella che ha indagato, nel segno di una profonda revisione della storia del Mezzogiorno d'Italia, la natura del rapporto tra la monarchia spagnola (e, prima ancora, quella aragonese) e il regno di Sicila e il viceregno di Napoli.

Già nel '400, come ha messo in luce Mario Caravale, la dottrina giuridica siciliana poneva una serie di limiti all'autorità sovrana, pur teorizzandola come assoluta. Secondo l'interpretazione degli scrittori siciliani, il re era obbligato a rispettare le concessioni fatte agli altri poteri esistenti nel regno – feudi, città – e non poteva revocarle a proprio piacere, invocando la potestà assoluta di cui era titolare; era pure tenuto a mantenere in vita le concessioni disposte dai suoi predecessori e non poteva imporre «sine causa» nuovi oneri ai suoi sudditi[122]. Il rapporto tra autorità regia e poteri auto-

[120] De Mattei 1974. Gli autori analizzati vanno da Aristotele a san Tommaso, a Francesco Patrizi, a Bartolomeo Cavalcanti, a Fabio Albergati, a Girolamo Frachetta, a Scipione Chiaromonti; e vengono poi presi in rassegna Baldassarre Castiglione, Donato Giannotti, Celso Mancini, Roberto Bellarmino, Tommaso Campanella, Paolo Paruta, e altri; e poi tutti i veneti, Giacomo Contarini, Gian Maria Memmo, Pier Maria Contarini; ancora, Girolamo Savonarola, e poi per il '700 Paolo Mattia Doria. Si vedano anche De Mattei 1960 e De Mattei 1948. Alcuni degli scrittori presi in esame da De Mattei sono stati recentemente riconsiderati da Frigo 1988, che però non vi legge l'interpretazione contrattualistica del rapporto principe-ceti.

[121] De Mattei 1965, pp. 138-139.

[122] Caravale 1977-78, pp. 151-152.

nomi era quindi prospettato in termini tali che a questi ultimi era riconosciuta piena legittimazione rimanendo contemporaneamente salva la funzione del sovrano.

Tale impostazione è continuata nel secolo successivo da numerosi giuristi. Nel commento alle consuetudini catanesi di Cosimo Nepita, ad esempio, il problema di giustificare le norme statutarie che le città siciliane, titolari del mero e del misto imperio, si sono date in contrasto con il diritto comune, è risolto dal giurista proprio ricorrendo alla potestà assoluta del re. Se egli ha concesso alle città il potere di darsi proprie leggi, allora le norme statutarie e le consuetudini contrarie al diritto comune valgono e devono essere osservate «quia princeps potestatem ea confirmandi habet»[123].

Ancora nei primi decenni del '600 prevale la tendenza, impersonata soprattutto da Garsia Mastrillo, a ridurre ulteriormente l'autorità interna del monarca e a individuarne nuovi limiti. Anche per i giuristi più 'assolutisti'[124], la superiorità del monarca ha comunque solo la natura di garante della legittimità dell'ordinamento. In quanto titolare di una limitata potestà assoluta il monarca non può considerarsi sciolto da vincoli. Egli è tenuto a rispettare l'ordinamento che deriva dalla sua volontà e non lo può modificare: e questo in teorizzazioni che hanno sempre presente la concreta situazione del regno[125].

Oltre che nel rispetto delle giurisdizioni feudali, la dottrina vedeva un limite ai poteri regi anche nei *capitula* votati dai parlamenti e placitati dal sovrano. I sovrani aragonesi avevano espressamente riconosciuto ai capitoli forza ed efficacia contrattuale di leggi pazionate; e se anche, già a partire da Ferdinando il Cattolico, nei documenti era scomparsa la formula relativa, nella coscienza dei sudditi non si era però

123 CARAVALE 1977-78, pp. 158-159.

124 CARAVALE 1977-78, p. 166.

125 CARAVALE 1977-78, pp. 175-177.

modificato il rapporto costituzionale tra il regno e il sovrano, che anzi continuava ad essere riaffermato insistentemente anche dai settori filoassolutisti della giuspubblicistica isolana seicentesca[126].

Come ha mostrato Vittorio Sciuti Russi nella sua ricerca sul ruolo del ministero togato nella società siciliana, la dottrina che attribuiva valore contrattuale ai capitoli dei parlamenti si sviluppava tanto più quanto più si consolidava quella della assoluta discrezionalità della *regia voluntas*, e quanto più Madrid cercava di modificare l'ordinamento siciliano nella prassi politica concreta. Era in occasione delle manifestazioni di tali progetti assolutistici che un giurista come Mario Cutelli ricordava a Filippo IV che la Sicilia non era un regno «de conquista» come quello di Napoli, bensì «pactionado y entregado voluntariamente» a Pietro d'Aragona. Ciò voleva significare che se certamente il sovrano era l'unico titolare del potere legislativo, pur tuttavia i patti stipulati con il regno ed espressi nei *capitula* placitati, lo vincolavano «irrefragabiliter» poiché «pactum transivit in contractum». Garsia Mastrillo ricordava a tal proposito come i capitoli fossero dei contratti, ed in quanto tali non sottoposti all'arbitrio del sovrano. Il carattere vincolante dei contratti stipulati dal sovrano derivava dallo *ius gentium* ed il loro fondamento era riposto *in naturali ratione*. Secondo la dottrina giuridica siciliana, non potevano essere revocati unilateralmente dal principe quei capitoli che erano ottenuti dal regno *ex causa onerosa* e *propter servitia*, e che i sovrani avevano giurato di osservare al momento dell'avvento al trono o direttamente o attraverso i viceré. Per mutare il contenuto dei capitoli erano necessarie la volontà e la partecipazione di ambedue i contraenti[127].

Un modo per rendere universalmente note queste posizioni era quello di dare alle stampe il testo dei *capitula*, ribadendone così, anche a distanza di tempo dall'emanazione, il valore di leggi valide e necessarie. Quando, nel 1573, furono

126 Sciuti Russi 1983, pp. 70-71.

127 Sciuti Russi 1983, p. 72.

nuovamente editi i capitoli del 1525, il significato che si volle dare all'operazione[128] fu quello di contestare l'incipiente prassi delle 'visite', nella quale si concretizzavano le iniziative di riforma giudiziaria ed amministrativa elaborate a Madrid in seno al Consiglio d'Italia. Il rito sommario che le caratterizzava, il fatto che non fosse osservato alcun *ordo iuris* e che in esse il visitatore agisse *contra legem*, provocava le reazioni contrarie del ministero togato e degli ufficiali. In vari memoriali si ribadiva come tutto ciò fosse contrario non solo alle leggi comuni, divine ed umane, ma anche alle costituzioni, ai capitoli, alle prammatiche, allo stile e alla consuetudine del regno di Sicilia. La prassi delle visite violava, infatti, il patrimonio normativo che gli antichi sovrani avevano concesso «in vim contractus et cum juramento per servitii notabili... et effusione di sangue», e che lo stesso Filippo II aveva giurato di osservare[129].

Tra i sudditi siciliani della monarchia spagnola che attribuivano valore contrattuale al patto che li legava al sovrano vi era anche la città di Messina. Tra '500 e '600 la tutela delle prerogative cittadine si identificò con la difesa del diritto di controprivilegio, che consentiva alla corte stratigoziale – tribunale cittadino che si voleva giudice ordinario nelle cause feudali, con cognizione di mero e misto imperio nelle cause criminali – di giudicare se i provvedimenti emanati dal re o dal vicerè per il regno di Sicilia dovessero ritenersi contrari ai privilegi di Messina[130]. Concesso nel 1432 da Alfonso d'Aragona e confermato, con modifiche, da Filippo II nel 1591, tale diritto attribuiva alla corte stratigoziale poteri prettamente politici, come veniva rilevato da molti osservatori. Proprio a partire dalla conferma di Filippo II ebbe inizio un dibattito che mise in discussione l'esercizio del diritto da parte della corte e che sollecitò contestualmente

[128] SCIUTI RUSSI 1983, pp. 118-119.

[129] SCIUTI RUSSI 1983, pp. 200-201. Si veda ora anche, per analoghe problematiche, BENIGNO 1990a e BENIGNO 1990b.

[130] NAPOLI 1981, pp. 25 ss.

una folta produzione di memorie – nonché di storie cittadine –, nelle quali i giuristi messinesi, per difendere e conservare le prerogative della città che manteneva «una certa forma di Republica», ponevano allo stesso livello il patto tra sovrano e feudatario e quello tra sovrano e città[131]. Rimanendo fermo che la salvaguardia dell'autonomia cittadina presupponeva il massimo ossequio alla monarchia, si sosteneva che il privilegio confermato alla corte era dello stesso genere di quelli concessi a titolo oneroso, che «transeunt in vim contractus»: essendo regolati dal diritto privato, anche il re era legato ad essi. I fondamenti autoritativi di tali argomenti andavano dalla dottrina civilistica e canonistica trequattrocentesca ad autori più recenti, come Ulrico Zasio; e non pochi erano i riferimenti ai «contrattualisti» spagnoli della Seconda scolastica, fra i quali il più citato era Vasquez[132].

Di pattismo si può parlare anche per il viceregno di Napoli, nonostante la sua qualità di ex-regno declassato in seguito alla conquista di Ferdinando il Cattolico. Per quanto si fosse così delineato, come è stato detto, un «passaggio dallo Stato pattizio signorile a quello assolutistico-ministeriale»[133], pur tuttavia l'analisi che Aurelio Cernigliaro ha condotto sui rapporti tra sovranità, feudo e parlamento nella prima metà del '500 ha dovuto registrare come la «nuova concezione normativa tipica dell'assolutismo» espressa dalle decisioni di Carlo V non scalzasse del tutto la «tradizionale visione pattizia»[134].

Così era quando i giuristi napoletani rivendicavano la validità degli atti e privilegi feudali emanati e concessi dai sovrani aragonesi[135]; o quando, nel 1536, in occasione della visita

131 NAPOLI 1981, p. 88.

132 NAPOLI 1981, pp. 88 ss.; BENIGNO 1990a.

133 ROVITO 1982, p. 42.

134 CERNIGLIARO 1988, p. 97.

135 CERNIGLIARO 1983, soprattutto pp. 183-187.

dell'imperatore nel regno, i napoletani chiedevano di confermare mediante giuramento i privilegi concessi[136]. Era soprattutto nei momenti più difficili per il regno e per la città di Napoli che il richiamo al modello pattizio-signorile dell'età aragonese si faceva più forte: come nel 1547, quando, per il dissenso nei confronti dell'intento del governo centrale di introdurre la prassi inquisitoriale alla maniera di Spagna, la città fu accusata dal vicerè Toledo di ribellione e fu quindi nelle condizioni di perdere automaticamente capitoli, grazie e privilegi[137].

E per quanto con la fine degli anni cinquanta del '500 concezione e prassi assolutistica prevalessero, quel modello non venne però dimenticato. Esso fu di nuovo presente nelle rivolte che scossero il regno di Napoli negli anni centrali del '600. In Calabria citra la rivolta dei notabili analizzata da Pier Luigi Rovito mirava a difendere le università con i loro statuti e le loro consuetudini, in quanto interpreti delle esigenze e dei diritti dei cittadini, col riportare la giurisdizione baronale nelle terre feudali entro i limiti della legge, rendendola così complementare rispetto al potere del sovrano ed alla giurisdizione dei magistrati regi[138]. La municipalità doveva essere rafforzata con nuovi strumenti normativi per impedire che le persecuzioni degli amministratori comunali da parte dei feudatari tornassero a ripetersi. E questi nuovi strumenti furono individuati nel far valere di nuovo i *Capitoli e Privilegi* delle università come un valido mezzo di tutela e di autogoverno. Le rivolte del 1647 tesero a rovesciare la situazione per cui i capitoli erano applicati solo e quando piaceva al signore, restituendo ai comuni potere e capacità contrattuali. Si verificò così «un ultimo grande guizzo» dell'autonomismo municipale, sulla scia della rivoluzione napoletana, con una ingente produzione di norme statutarie, nelle quali erano evi-

136 CERNIGLIARO 1988, pp. 71-73.

137 CERNIGLIARO 1988, pp. 139-140; 163-180. Sul ruolo dei capitoli nella costituzione napoletana, v. anche D'AGOSTINO 1979, pp. 206 ss.

138 ROVITO 1988b, p. 149.

denziate le motivazioni politiche ed ideologiche delle rivolte[139].

Qui il richiamo costante alla giurisdizione regia, al sovrano ed ai suoi apparati giudiziari come ai garanti della libertà dei sudditi, mostra di nuovo come qualsiasi motivo «contrattualista» non escludesse l'affermazione del regalismo. Queste rivolte nel regno, come anche la rivoluzione napoletana, sono state, per Rovito, rivoluzioni costituzionali, fatte per far vivere il principio di giustizia che nel re si incarnava[140]. Il richiamo ai 'capitoli', alla «comune e giusta difesa», alla capacità «repubblicana» di darsi propri ordinamenti, era fatto nel rispetto della costituzione del regno[141].

Al termine di una rassegna storiografica certamente non esauriente né esaustiva, sembra di poter dire che emerga con una certa chiarezza come qualsiasi atto di cui venga rivendicata la natura contrattuale a difesa di privilegi di ceti, città, feudi, parlamenti, e quindi qualsiasi 'contrattualismo' o 'pattismo', accetti la sovranità del principe in quanto massima espressione di giustizia; e nello stesso tempo, la condizione di sudditanza non sia mai negata.

Si è all'interno, credo, di quel modello del 'contratto di dominazione' o 'di soggezione', su cui esiste una storiografia sterminata e che non è qui il caso di richiamare[142]. Ma l'oggetto della mia ricerca e l'ipotesi che ne è al fondo mi impongono un confronto con interpretazioni che paiono vedere nel modello un processo tutto verticale ed univoco da

[139] ROVITO 1988b, p. 151. Sulla rivoluzione napoletana, anche ROVITO 1986, pp. 367-462; e più in generale ROVITO 1988a. Una riconsiderazione complessiva della rivolta in MUSI 1989.

[140] ROVITO 1988b, p. 193.

[141] ROVITO 1988b, p. 194. Per i rapporti tra il regno di Sardegna e la corona spagnola, in questo senso, MATTONE 1982-83, soprattutto pp. 161-170.

[142] Per tutti, in relazione alla teoria politica, GOUGH 1986 e BOBBIO-BOVERO 1979. Ma sulla teoria dei patti di soggezione nei giuristi del tardo diritto comune, si veda ora MANNORI 1994, soprattutto pp. 37-54.

sovrano a dominato e suddito e negli atti concreti che a quel modello sono ricondotti – i capitoli come atti di 'dedizione' – solo parvenze di antichi poteri[143].

Vale forse la pena, allora, di riprendere alcune pagine di autori classici, la cui lettura mi sembra offrire la possibilità di sgombrare il campo da alcuni equivoci. Nella monografia su Giovanni Altusio, Otto von Gierke dedica, come è noto, grande attenzione alla posizione della dottrina sul contratto di dominazione e sul contratto di unione. Una dottrina, quella del contratto di dominazione, che, prima di Hobbes, «conduceva sempre al riconoscimento del concetto di reciprocità nei rapporti fra sovrano e popolo»[144], un popolo che era «un corpo dotato di personalità giuridica, secondo le regole del diritto delle corporazioni»[145]. Popolo e sovrano erano considerati «due soggetti di diritto reciprocamente obbligati, anche dopo costituito lo Stato»: e ciò portava ad una «visione dualistica della personalità dello Stato»[146]. Hobbes elimina qualsiasi diritto del popolo risolvendo il contratto di soggezione nel primitivo contratto di unione, fra ogni singolo e gli altri, in seguito al quale il popolo aliena ogni volontà e personalità in favore del sovrano[147]. Ma se questa è la posizione di Hobbes, e poi anche di Pufendorf, la dottrina anche dopo di lui «rimase in generale fedele alla distinzione del contratto di unione dal contratto di soggezione, continuando sempre a ritenere che quest'ultimo venisse stipulato fra il popolo già divenuto persona ed il futuro sovrano». Vi furono ancora molti che cercarono di «assicurare anche al popolo una sua stabile particolare personalità accanto a quella dello Stato rappresentata dal sovrano, e ritennero quindi valida l'ammissione di un rapporto obbli-

[143] Un'analisi più specifica di questa letteratura nel prossimo paragrafo *La città italiana d'antico regime*.

[144] GIERKE 1943, p. 84.

[145] GIERKE 1943, p. 84.

[146] GIERKE 1943, p. 84.

[147] GIERKE 1943, p. 85.

gatorio tra il titolare del potere statale e la collettività soggetta come tale»[148].

In questo modello persistente si può dire, a mio parere, che rientrino anche i concreti capitoli o patti di dedizione stipulati fra principi e corpi, poiché l'atto di dedizione avveniva a certe condizioni, che erano appunto contenute nei capitoli di richieste. Su questi aspetti più concreti la lettura di un altro classico può essere di aiuto.

Nelle pagine dedicate al modo in cui nasce una costituzione, Carl Schmitt ne mette alla base due diversi tipi di decisione: «una decisione politica unilaterale del soggetto del potere costituente oppure ... un accordo plurilaterale della maggior parte di questi soggetti»[149]. La situazione politica del tardo medioevo è caratterizzata come «Stato corporativo» e contraddistinta dalla mancanza di unità politica. L'unione dei vari corpi (alta nobiltà, bassa nobiltà, clero, borghesia delle città), si basava su contratti fra membri stipulati sotto giuramento. Questi corpi concludevano poi con i loro principi patti che riguardavano la garanzia dei privilegi, le limitazioni del potere del principe ed a volte anche il diritto di resistenza armata. A questi accordi non si possono riferire i concetti del diritto pubblico moderno, poiché «il vero e proprio oggetto delle moderne costituzioni, la specie e forma di esistenza dell'unità politica» non ne era lo scopo[150]. La molteplicità di diritti acquisiti e di privilegi dello 'stato dei ceti', i numerosi interessi particolari sono ancorati, dice Schmitt, in numerose carte, capitolati, lettere. Questi accordi «non fondano quindi l'unità politica e neppure devono contenere la decisione fondamentale sulla specie e la forma

[148] GIERKE 1943, p. 86. Su questi problemi si veda l'intervento di WIEACKER 1973. Tengo a precisare che la mia lettura di Gierke-Altusio, sicuramente *naif* per storici del pensiero politico e filosofi politici, è unicamente finalizzata a comprendere i motivi della recezione che molti storici generali hanno fatto del concetto di 'contratto' o 'patto di soggezione' nell'esaminare concreti patti di soggezione.

[149] SCHMITT 1984, p. 69.

[150] SCHMITT 1984, p. 70.

dell'unità politica». Ma questo non mette in discussione la loro rilevanza ed il significato della loro durata:

«poiché essi limitavano e controllavano l'esercizio del potere del principe, le aspirazioni costituzionali del XIX sec. potevano richiamarsi ad essi ed era possibile che nelle lotte costituzionali del XIX sec. parlassero di 'costituzioni corporative' non solo i governi dei principi, ma anche la borghesia – soprattutto nei piccoli Stati tedeschi – si riferisse spesso a questi accordi corporativi e vedesse in essi il modello di una costituzione»[151].

Anche se nella maggior parte degli stati europei l'unità politica fu opera dell'assolutismo dei principi, nell'impero tedesco continuarono a trascinarsi fino alla sua fine quelle «condizioni medievali», che in una trattazione normativa potevano farlo apparire «un caso ideale di uno Stato di diritto sul 'fondamento' del principio 'pacta sunt servanda'». I numerosi accordi, contratti di privilegi, capitolati, che componevano la costituzione,

«erano protetti giurisdizionalmente da possibilità processuali imprevedibili. Il ceto più eminente e politicamente influente del Reich, i principi elettori, rinnovavano e accrescevano questi diritti ad ogni nuova elezione dell'imperatore per mezzo di nuovi capitolati elettorali. Dal XVII sec. questi accordi e condizioni elettorali fissati per iscritto vengono indicati come *leges fundamentales*»[152].

Con la rivoluzione francese la costituzione moderna non è più

«un contratto fra principe e popolo o addirittura fra organizzazioni di ceto, ma una decisione politica che determina il suo proprio destino politico, presa dalla nazione una e indivisibile. Ogni costituzione presuppone questa unità»[153].

Ma nel periodo della Restaurazione monarchica si cercò, in

[151] SCHMITT 1984, pp. 69-70.

[152] SCHMITT 1984, pp. 72-73.

[153] SCHMITT 1984, pp. 75-77. Per la mia lettura di Schmitt valgono le stesse precisazioni fatte alla nota 148.

alcuni casi, «di far rivivere le condizioni medievali di un contratto concluso fra principe e ceti, di una 'Charte'». Negli stati tedeschi medi e piccoli non si faceva distinzione fra quegli accordi corporativi ed un atto del potere costituente. Vi furono molte costituzioni, negli anni della Restaurazione, che ripresero la costituzione corporativa in opposizione all'idea moderna della rappresentanza dell'unità nazionale ed utilizzandola «come contrapposizione concettuale di una rappresentanza popolare eletta e rappresentativa di tutto il popolo». Su disposizione dell'atto federale viennese della Confederazione germanica del 1815 si ebbero costituzioni, come in Sassonia-Weimar-Eisenach (1816), e poi ancora nel Württemberg (1819) e in Sassonia (1831), concepite come 'contratto fra principe e sudditi', e che era possibile modificare solo per comune accordo di principe e ceti.

Quanto scriveva Schmitt nel 1928 – e proprio in quanto non si tratta certo di un autore sospettabile di simpatie verso posizioni corporative e contrattualistiche di stampo medievale – può essere posto, al momento, come considerazione finale sul valore storico dei contratti e del contrattualismo della prima età moderna, per terminare una rassegna il cui punto di partenza – la riflessione della storiografia costituzionale sugli *Herrschaftsverträge* – deve molte suggestioni al giurista tedesco. Si può aggiungere che anche le più recenti considerazioni della filosofia politica sul tema del contratto sociale hanno messo in evidenza come la nuova idea di patto che in esso è, e la nuova idea di sovranità che vi è implicita, si legittimino

> «proprio nel non far dipendere l'esercizio del potere dal *consenso* dei diversi corpi e delle diverse aggregazioni. Tale consenso implicherebbe infatti un riconoscimento della soggettività politica dei corpi e dei diversi stati [*Stände*], e si opporrebbe pertanto proprio all'uguaglianza e alla libertà degli individui»[154].

Ma questo concetto di patto sociale e questo concetto di sovranità si pongono compiutamente, per l'appunto, alla

[154] DUSO 1988, p. 11; ed anche DUSO 1990.

fine di quella prima età moderna, o di quell'antico regime[155], pervasa dall'idea di contratto, e dagli accordi che quest'idea incarnano, che obbligano reciprocamente principe e sudditi.

L'attuazione di tali accordi e la loro durata furono il campo di confronto-scontro tra una teoria ed una prassi monarchica sempre più tesa all'affermarsi dell'unicità del potere pubblico ed una teoria ed una prassi 'costituzionalista' impegnata a porle limiti ben precisi e perciò legali. Tra *gubernaculum* e *iurisdictio*[156], tra *dominium regale* e *dominium politicum et regale*[157], repubblicanesimo e contrattualismo, come anche il costituzionalismo che ne consegue, lungi dall'essere puramente locali o municipalistici, erano espressioni, variamente manifestantesi, di una dimensione generalmente europea[158].

3. *La città italiana d'antico regime*

Repubblicanesimo e contrattualismo, intesi nel senso che si è detto, non sono ancora stati sostanzialmente indagati dalla storiografia italiana. Eppure le strutture e le relazioni politico-costituzionali cui quei due concetti rinviano hanno costituito da tempo oggetto di ricerca. Per comprendere i motivi di tale assenza, conviene ancora oggi ripercorrere le vie seguite dagli studi che hanno avuto come problema e come oggetto quelle strutture e quelle relazioni.

Nel quadro della storiografia italiana del dopoguerra relativa a *Il Cinquecento*, presentato nel 1967 al Congresso della

[155] Non ci si addentra qui nel problema delle diverse connotazioni 'ideologiche' attribuite ai due concetti periodizzanti; utili considerazioni per una loro utilizzazione che voglia evitare polemiche più faziose che scientificamente e storiograficamente motivate in BÖDEKER-HINRICHS (edd) 1991.

[156] Nell'accezione di MCILWAIN 1956, su cui MATTEUCCI 1976 e SCHIERA 1986.

[157] Su cui anche le riflessioni di QUAGLIONI 1989a, pp. 83-85.

[158] Suggestioni in questo senso anche in DILCHER 1988c.

Società degli storici italiani, Marino Berengo aveva richiamato l'attenzione sulla «resistenza che 'corpi' e feudi, province e città, patriziato e clero hanno di volta in volta saputo opporre all'assolutismo regio» e sulla necessità di studiare «il gioco delle forze locali»[159]: linee di ricerca che peraltro egli aveva già seguito nella sua monografia dedicata a *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*[160].

Si tratta di passi, come è noto, non solo molto citati in tutte le rassegne posteriori, ma che hanno anche ispirato e informato numerose ricerche su uno dei soggetti della resistenza, le città. Ritornando, qualche anno dopo, proprio sulla città d'antico regime, Berengo indicava come, per tracciarne il profilo (che era, in questo caso, europeo), fosse opportuno porsi alcune domande. Innanzitutto, quale nesso sussistesse

> «fra le tradizioni urbane della stagione comunale e quelle che si affermano, mutano o perdurano tra Quattro e Seicento quando la città, con le sue mura e porte e torri, e con i suoi ora larghi, ora angusti lembi di contado, è sempre meno sinonimo di Stato»[161].

Poi, in riferimento alla «vivace ripresa dell'endiadi città-libertà» quale si poteva osservare, ad esempio, nella guerra dei *Comuneros*, dove libertà veniva intesa, sulla scorta di Maravall, sia come indipendenza sia come forma repubblicana dello Stato, Berengo riteneva che ci si dovesse chiedere «perché, nell'animo dei contemporanei, questo legame tra libertà e città fosse così difficile da dissolvere»: ed era una domanda da porsi in un momento in cui «il giudizio storico sulla tenacia che questo particolarismo urbano ha dimostrato in alcuni paesi» non poteva più essere formulato pensando al modo e al tempo in cui si era formata nei rispettivi paesi una coscienza nazionale[162]. Nelle risposte che Berengo dava in quella sede prevaleva comunque ancora l'identifica-

[159] Berengo 1970, pp. 488-489.

[160] Berengo 1965.

[161] Berengo 1974, p. 661.

[162] Berengo 1974, pp. 662-666.

zione tra la sorte delle città e dell'Italia tutta compiutasi agli inizi del '500. «Quando la città decadde, era decaduta con lei tutta la società italiana»[163]: ed era una decadenza alla quale avevano contribuito lo stabilirsi di governi stretti al posto dei governi larghi, la caratterizzazione sempre più nobiliare delle oligarchie cittadine, la perdita di rilevanza politica dei ceti artigiani e popolari[164].

Il patriziato, soggetto cittadino per eccellenza nella realtà italiana centro-settentrionale, veniva investito da un giudizio di fatto negativo in quanto portatore di interessi, soprattutto economici, che avevano bloccato la vivacità sociale delle città comunali[165].

L'emergere della tematica degli stati regionali consentiva, negli anni seguenti, di dare alle domande fatte da Berengo risposte più positive, o quanto meno non così pessimistiche, sia per gli aspetti politici che per quelli economici e sociali. Non più in termini di progressiva caduta di libertà, ma come riassestamento era considerato da Giorgio Chittolini il processo cui era sottoposta la città quando, verso la fine del '400, si era praticamente compiuta la «tendenza, pur fortemente contrastata, verso la creazione di assetti statali, o di strutture di governo, più stabili e definite»[166]. Le relazioni che si instauravano tra città e Stato erano alquanto vicine a modelli politico-istituzionali generalmente europei. Chittolini parlava, al proposito, di «ordinamenti di tipo dualistico», o di «Ständestaat», che riteneva non del tutto estranei a quelli che stavano caratterizzando, nello stesso periodo, la società meridionale[167]. La costituzione di una 'nuova classe politica', di una oligarchia di governo che comportava l'in-

[163] BERENGO 1974, p. 671.

[164] Su cui le specifiche ricerche di VENTURA 1964 e POLITI 1976 e, in generale, GALASSO 1974 e BERTELLI 1978.

[165] Per cui, emblematicamente, ROMANO R. 1972 e VIVANTI 1972 nella *Storia d'Italia* einaudiana.

[166] CHITTOLINI 1979, p. 7. In questo senso anche VARANINI 1986.

[167] CHITTOLINI 1979, p. 16.

debolimento dei ceti popolari, era parte, a livello interno cittadino, dello stesso processo[168].

Risultato di entrambi gli aspetti, una situazione che sarebbe perdurata fino alla fine del '700. Un lungo periodo nel quale la storia dell'Italia centro settentrionale avrebbe continuato a vivere

> «una situazione analoga a quella di altri paesi d'Europa, di tradizioni pure diversissime: di 'dualismo', per così dire – a voler ricorrere ad un termine caro agli storici dello stato, soprattutto in area tedesca – fra un potere centrale, o 'sovrano', da un lato e, dall'altro, da una serie di nuclei territoriali compatti che avevano rinunciato forzatamente all'indipendenza, ma non alla difesa delle loro libertà»[169].

Nella divisione di poteri che si configurava, Chittolini vedeva non tanto una opposizione inseparabile, ma piuttosto, seguendo Antonio Marongiu, la compatibilità della rivendicazione dei diritti di sovranità da parte del principe con l'esistenza dei diritti degli ordinamenti locali. Una compatibilità di cui erano segno concreto gli espliciti patti o i riconoscimenti consacrati nella prassi di governo attraverso i quali venivano attribuiti ampi diritti ai diversi nuclei territoriali: «patti e riconoscimenti che lasceranno per secoli tracce e impronte profonde negli ordinamenti regionali italiani»[170]. Chittolini usava concetti che fino ad allora, come egli stesso sottolineava, erano stati impiegati raramente in relazione alla storia degli stati italiani e comunque, come aveva fatto appunto Marongiu, sempre in presenza di assemblee rappresentative o parlamenti.

Parlare del ruolo che le città, esaurita ormai l'esperienza delle città-stato indipendenti, avevano nei nuovi stati regionali, significava anche considerare il livello interno, cioè le

[168] CHITTOLINI 1979, p. 24.

[169] CHITTOLINI 1979, p. 38, in riferimento ai problemi sollevati da MARONGIU 1962, su cui *supra*, § 2.

[170] CHITTOLINI 1979, p. 38.

trasformazioni avvenute nei ceti dirigenti cittadini e la definizione di un diverso rapporto – rispetto al periodo comunale e tardo comunale – tra organizzazione e gestione del potere e dinamica sociale. La problematica già allora sviluppata sui patriziati cittadini consentiva di dubitare della generalizzazione del processo che Chabod aveva definito nei termini di trasformazione della «classe dirigente del libero comune» in «classe amministrativa» del principato regionale[171]. Si poteva ipotizzare, piuttosto, come si stava facendo, una «maggiore interferenza tra tendenza statuale e dominanza aristocratica, cioè fra spinte all'organizzazione istituzionale e resistenza dei privilegi sociali»[172]. Uno studio come quello condotto da Giuseppe Petronio sul Senato di Milano aveva infatti già mostrato come gli organi di governo cittadino politicamente più rilevanti fossero stati i luoghi istituzionali di un patto fra patriziato cittadino e principe: nel '400 lo era stato il Consiglio segreto di fronte all'autorità ducale, dal '500 al '700 il Senato di fronte al sovrano prima spagnolo e poi austriaco[173].

Contemporaneamente a Chittolini, la problematica degli stati regionali, non più per la loro formazione, ma per il loro essere la realtà statuale italiana cinque-seicentesca, occupava anche l'interesse di Elena Fasano Guarini. L'esigenza di superare l'evidente aporia che risultava dal concreto svolgersi delle ricerche sui singoli stati regionali, quella per cui

> «da un lato gli stati cinquecenteschi sarebbero caratterizzati dallo svuotamento delle vecchie 'libertà' comunali e dal soffocamento delle residue autonomie; dall'altro la sopravvivenza tenace di queste sarebbe la prova della fragilità e della crisi permanente di quelle compagini statali»,

spingeva la Fasano Guarini alla proposta di analizzare «compiutamente le forme ed il significato di queste autonomie

[171] CHITTOLINI 1979, p. 46.

[172] MOZZARELLI-SCHIERA (edd) 1978, p. 9; MOZZARELLI 1976.

[173] CHITTOLINI 1979, p. 46, a proposito di PETRONIO 1972; si vedano anche CHITTOLINI 1988b, 1989 e 1991a.

entro il sistema politico complessivo»[174]. Veniva così formulata l'ipotesi che fossero ancora le autonomie cittadine a presentarsi come la risposta più adeguata alle esigenze organizzative della società negli stati regionali e come i soggetti delle indubitabili resistenze che rinviavano «di due secoli il pieno trionfo del Principe»[175].

Sintetizzando, cinque anni dopo, le linee delle ricerche che si erano nel frattempo sviluppate, la Fasano Guarini riscontrava come molto più numerosi dei lavori interessati alle strutture centrali fossero stati gli studi dedicati alle «periferie mal assimilate degli Stati», alle classi dirigenti locali, alla formazione e alla natura delle oligarchie cittadine, ai conflitti tra diversi strati sociali urbani[176]. La conseguenza di ciò era che, per coloro che avevano indagato quella «storia periferica, l'immagine dello Stato spesso si è offuscata fino quasi a sparire»; e che, anzi, la storia della città indagata secondo i filoni di ricerca suddetti portava ad una immagine degli stati italiani quattro-cinquecenteschi come di «sistemi politici in disgregazione»[177]. Stati moderni da una parte e resistenze autonomistiche dall'altra: alla divaricazione dei giudizi rispondeva

«tuttavia anche l'esistenza oggettiva di aspetti profondamente divergenti nei sistemi di potere messi in opera nel corso di questi due secoli: sistemi che... sembrano... muoversi su piani diversi, quello del principe, quello delle autonomia cittadine, quello dei poteri feudali»[178].

L'esigenza di comprendere il funzionamento concreto dei sistemi di potere rendeva necessaria la ricomposizione degli

174 FASANO GUARINI 1978, p. 42.

175 FASANO GUARINI 1978, p. 45.

176 FASANO GUARINI 1983b, pp. 620-625.

177 FASANO GUARINI 1983b, pp. 625-626. Agli stessi problemi, dopo qualche anno di studi sostanzialmente ripercorrenti la stessa divaricazione, è tornato CHITTOLINI 1988a, su cui è intervenuto BIZZOCCHI 1990.

178 FASANO GUARINI 1983b, p. 626.

aspetti divergenti che erano stati messi in luce da diverse prospettive. E la prospettiva positiva e potenzialmente unificante sembrava essere di nuovo quella, già indicata da Chittolini, di seguire il modo in cui i sistemi di potere si costruissero «su una divisione quasi contrattuale del potere tra governo centrale e periferia, su una sorta di 'diarchia' o dualismo non senza analogia con lo 'Stato per ceti'», in cui l'autonomia dei nuclei territoriali che componevano lo Stato regionale, città feudi comunità, erano garantite dai patti di dedizione[179]. Tra quei nuclei, le città rimanevano comunque punto di riferimento dei governi centrali; e che esse fossero protagoniste di un «dialogo preferenziale con i principi» lo si poteva dedurre dalla rapidità con la quale avevano recuperato i privilegi giurisdizionali, fiscali, annonari di cui avevano goduto nel periodo comunale e che sembravano aver perso nel momento dell'inserimento nelle più vaste strutture regionali[180].

Se, a più di dieci anni da questa rassegna, si cerca di avere una prima impressione degli indirizzi seguiti dalla ricerca rispetto alle prospettive indicate da Chittolini e dalla Fasano Guarini[181], si può vedere che il tema che era stato suggerito come unificante – la divisione quasi contrattuale del potere e i patti di dedizione – non è stato seguito se non eccezionalmente in quanto tale, pur nella sempre più accentuata sottolineatura del suo significato[182]. Sono stati prevalentemente seguiti, invece, su binari sostanzialmente separati, i settori di confronto-scontro dell'attività di governo statale e di quella cittadina che facevano riferimento ai singoli privilegi recuperati – soprattutto annona, fiscalità, giustizia –; e sono

[179] FASANO GUARINI 1983b, pp. 628-629.

[180] FASANO GUARINI 1983b, p. 629.

[181] Una analisi della storiografia sugli 'antichi stati' italiani in WAQUET 1988, pp. 12-51.

[182] Soprattutto, in generale, da parte degli stessi CHITTOLINI 1994 e FASANO GUARINI 1994a, nonché, per una specifica realtà territoriale, da ZENOBI 1989a, ZENOBI 1992, ZENOBI 1993 e ZENOBI 1994.

state progettate ed attuate storie di singole città, quasi sempre 'periferie' rispetto a 'centri' o 'dominanti', per mostrarne la lunga durata nel movimento dell'economia, della società, della politica, della cultura[183].

Manca ancora, invece, una analisi approfondita dei 'patti di dedizione', che ne identifichi il profondo significato politico e costituzionale nel momento della prima stipulazione, generalmente quattrocentesca, e indaghi il senso della loro lunga durata. Non sono stati studiati né i contenuti dei patti, né le procedure seguite per giungere alla stipulazione e alle richieste di conferma. Tutti aspetti, questi, che nel loro insieme si rivelano essenziali per comprendere le relazioni di potere ed il loro vario modificarsi[184]. E questa assenza continua a permanere, nonostante che in alcune ricerche sia stato accennato alla rilevanza dei patti nella storia del rapporto tra le città ed il loro ceto politico da una parte ed il principe dall'altra[185].

Forse ha influito negativamente su un possibile sviluppo di ricerca il giudizio alquanto perentorio che è stato espresso da Angelo Ventura a proposito dello Stato veneziano, e che molti degli studi accennati hanno sostanzialmente ripreso. Recensendo il volume miscellaneo frutto di una ricerca diretta e coordinata da Gaetano Cozzi su *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta*[186], egli rilevava come nell'esame della politica del diritto veneziana lo stesso Cozzi avesse

[183] Di cui qui cito solo, ad esempio, FASANO GUARINI (ed) 1986 per Prato e BARBIERI-PRETO (edd) 1989 per Vicenza. Un invito ad un'analisi comparata che indichi modelli di città per comprenderla come istituzione politica in ROSSI 1987 e CERI-ROSSI 1987.

[184] Come mostrano soprattutto le ricerche relative all'Italia aragonese e spagnola citate nel paragrafo precedente; ed ora, anche, per la Toscana medicea, MANNORI 1994.

[185] Già in VENTURA 1964, soprattutto pp. 39-52; FASANO GUARINI 1976, pp. 5-13; CHITTOLINI 1978; COZZI 1980, soprattutto 53-78 e 84-102; PENUTI 1984, pp. 89-100; MENNITI IPPOLITO 1986; ZENOBI 1989a; PARTNER 1989; VIVANTI 1989. Di relazioni pattizie parlano anche CASANOVA 1981; TOCCI 1985; GRUBB 1988; ZAMPERETTI 1991; VIGGIANO 1993.

[186] COZZI (ed) 1980.

attribuito alle autonomie delle città suddite un valore più sostanziale di quanto non si riscontrasse nella realtà, e come quindi non fosse stato in grado di cogliere chiaramente i limiti formali di tali autonomie in relazione ai patti di dedizione tramite i quali la Repubblica aveva regolato i rapporti con ognuna delle città del dominio. Per Ventura i limiti consistevano nel fatto che Venezia si fosse sempre espressamente riservato l'*arbitrium* di modificare i patti; ma soprattutto egli sottolineava che

«la stessa *fictio* dei *pacta* non è mai spinta sino ad obliterarne il carattere formale e sostanziale di 'capitoli' concessi per grazia del Senato, accogliendo (ma anche in parte respingendo o modificando) le richieste dei nuovi sudditi. Nulla quindi che assomigli in qualche modo, neppure nella forma, ad una pattuizione tra due parti»[187].

Richiamava poi, al proposito, che pur nella incerta distinzione tra diritto pubblico e diritto privato,

«diverso era il comportamento di Venezia nel campo del diritto pubblico, nel quale la condizione di parità tra i soggetti, che caratterizza il diritto privato, cede il passo alla superiorità dell'interesse pubblico, ossia dello stato. Quello del diritto pubblico è lo spazio nel quale la dominante esercita con pienezza la propria sovranità»[188].

Si è cercato di mostrare, nel paragrafo precedente, come riflessioni alquanto risalenti sulla natura del patto di soggezione in quanto categoria della teoria politica e sulla natura dei diversi concreti patti in quanto precedenti del diritto costituzionale abbiano, in realtà, escluso già da tempo una lettura così unilineare e così decisa sulla separazione tra pubblico e privato come quella fatta da Ventura.

Le chiavi di lettura a senso unico, del resto, hanno continuato a caratterizzare in molti casi anche le ricerche più recenti

[187] VENTURA 1982, p. 600, in riferimento a VENTURA 1964, pp. 39-52.

[188] VENTURA 1982, p. 601.

e si sono, anzi, accentuate, per molti aspetti, le divergenze interpretative. Lo «Stato offuscato» di cui parlava Elena Fasano Guarini è stato in alcune ricerche del tutto oscurato e la sua vista è stata fatta scomparire guardando dalle periferie sempre più studiate in chiave economico-sociologico-antropologica[189]. La ricomposizione delle prospettive non si è ancora realizzata, come la stessa Fasano ha verificato in una recentissima rassegna sul tema *Centro e periferia*[190]. D'altra parte sono anche emerse, negli ultimi dieci anni, interpretazioni dei processi politici e delle relazioni di potere in chiave di contrapposizione di privato (la politica risolventesi nel sociale) a pubblico (la dimensione del principe e dello Stato): un percorso delineato da Giorgio Chittolini, pure in un'altra recentissima rassegna[191].

Dalla constatazione di una ancora grande presenza delle letture a senso unico è però di nuovo emersa, forse con maggior forza, l'esigenza di una considerazione complessiva dei problemi; e si è già in parte sperimentato, al proposito, e con successo, come la ripresa di analisi di fonti alquanto neglette negli ultimi tempi ed una nuova indagine condotta su di esse secondo un'ottica non più unidisciplinare – come era stato fatto nel passato, con risultati pure irrinunciabili – possa rispondere a quell'esigenza, anche per quel tanto di chiarificazione concettuale che quelle fonti impongono oggi. Introducendo un volume di saggi dedicati allo studio del rapporto tra città, statuti e territori in area italiana centro-settentrionale ed in area tedesca tra '400 e '700, Chittolini sottolineava, qualche anno fa, le relazioni tra l'efficacia della legislazione urbana e la forza politica che la città acquisì e mantenne[192].

«Come, negli ordinamenti dello Stato regionale, ampi ambiti di

[189] Come in RAGGIO 1990 e in GRENDI 1990 e GRENDI 1993.

[190] FASANO GUARINI 1994a.

[191] CHITTOLINI 1994.

[192] CHITTOLINI 1991b, p. 7.

autonomia manteneva la città dal punto di vista politico, amministrativo, fiscale, giudiziario, così conservava vigenza la sua legge: in un rapporto con la legge del principe da definire e verificare volta per volta, entro ambiti ampi, comunque (che quelle aspirazioni autonomistiche potevano fruttuosamente applicarsi a dilatare in tanti casi concreti)»[193].

Una verifica dalla quale risultava sussistere più complementarietà che gerarchia fra le diverse fonti del diritto, urbane e principesche. La complementarietà induceva peraltro alla conflittualità, pur nel fitto dialogo fra governo centrale e poteri locali.

«Interventi palesemente 'arbitrari' del principe, che rompessero i capitoli con le città suddite in questioni amministrative e di governo... o procedure 'inusitate' nell'amministrazione della giustizia... o rivendicazioni cittadine di applicazione 'stretta' dello statuto nella procedura... queste e mille altre, si rivelavano altrettante occasioni di controversie, ricorsi, suppliche»[194].

È dall'esame degli innumerevoli documenti prodotti e lasciati da queste occasioni negli archivi e nelle raccolte di manoscritti delle biblioteche che si può ritornare a vedere quanto siano vicini a modelli politico-istituzionali (meglio, costituzionali) europei i rapporti tra città e Stato regionale. Si può scoprire, per esempio, per fare la comparazione con un modello che ha avuto diretta influenza in Italia, quello prima aragonese e poi castigliano, che le città facevano ascoltare la loro voce al sovrano in quanto corpi rappresentativi (ed anche nella prevalenza tendenziale di altre istituzioni rappresentative, le *cortes*). E vi erano obbligate per difendere i diritti precedentemente riconosciuti loro, proprio in quanto corpi rappresentativi: poiché la vulnerazione di un diritto obbligava la comunità a chiedere la sua restaurazione, sulla base del principio giuridico medievale, ancora riconosciuto, che ciò significava restaurare l'ordine legale rovesciato da chi

[193] CHITTOLINI 1991b, pp. 25-26.

[194] CHITTOLINI 1991b, p. 29: situazioni puntualmente verificate per la Toscana medicea da MANNORI 1994.

aveva vulnerato quei diritti[195]. Nella Castiglia cinque e seicentesca la città – o comunità o repubblica o popolo – era persona invisibile o rappresentata, ed in quanto tale punto di imputazione di diritti e privilegi[196]; i quali non si potevano cancellare – ed il tentativo di farlo da parte del sovrano o dei suoi ministri legittimava le sollevazioni cittadine – in base a principi tipici del diritto canonico come quelli della *unanimitas* e della *sanior* o *melior pars*[197]. La resistenza che le città (o anche le *cortes*) opponevano ai ministri regi anche nel corso del '600, comportavano concretamente negoziazione e conseguimento di contropartite e ne erano una forma[198]. Alcuni giuristi continuavano a ritenere che la resistenza fosse in determinati casi un compito della *respublica*: poiché il buon governo era osservare inviolabilmente le leggi e i buoni costumi del popolo, i privilegi delle città nobili e le capitolazioni fatte da vassalli[199]. Ed il successo di tali negoziazioni non era, per vari motivi, affatto inusitato.

Passare dall'analisi del 'modello' castigliano – che peraltro, pur nelle ovvie specificità istituzionali, si rifà ad idee e ordinamenti giuridici e costituzionali che sono quelli dell'Europa medievale e dell'Europa in cui lentamente ed in maniera diversificata nei vari stati comincia ad emergere la modernità[200] – alle situazioni italiane in cui esso opera è ora consentito sulla base di nuove ricerche.

Per molto tempo la possibilità di fare storia del ruolo delle città nei regni dell'Italia meridionale, seguendo i problemi indicati per l'Italia centro-settentrionale, è stata di fatto resa difficile dall'immagine, a lungo vincente, delle realtà politi-

[195] FERNÁNDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, p. 139.

[196] FERNÁNDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, pp. 143-144.

[197] FERNÁNDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, p. 149.

[198] FERNÁNDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, p. 182.

[199] FERNÁNDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988, p. 199.

[200] FERNÁNDEZ ALBALADEJO-PARDOS MARTINEZ 1988. In generale HESPANHA 1982 e HESPANHA 1984a.

che del sud come tutte iscritte nel rapporto feudalità-regno: dall'immagine delle due Italie, insomma. Ma molto recentemente Pietro Corrao ha proposto, riprendendo alcune vecchie sollecitazioni di Giuseppe Galasso, lo studio dell'interazione tra città (e sue istituzioni politiche) e monarchia come chiave per la comprensione profonda della storia meridionale: in cui le città appaiono «come soggetti attivi, contrattualmente attivi, nella formazione di entità politiche territorialmente molto estese e istituzionalmente molto innovative»[201]. Punto d'incrocio dell'interazione tra città e regno è per Corrao quello dei «corpi legislativi consuetudinari», analogamente a quanto emerso in recenti studi su statuti città e territori nell'Italia centro-settentrionale: raccolte normative di varia natura, redatte prevalentemente nel cinque-seicento, che costituiscono l'identità cittadina.

Accanto alle consuetudini e ai privilegi le raccolte contengono anche i capitoli, stipulati fra le città ed il sovrano:

«frutto ancor più [delle altre due tipologie] caratteristico di un rapporto di carattere pattista fra monarchia e corpi collettivi cittadini, tali testi contengono prevalentemente provvedimenti richiesti in forma di supplica al sovrano... Sono l'espressione della dinamica capacità di contrattare delle comunità, della trasformazione della loro struttura interna, del continuo inevitabile mutare dei rapporti di forza tra città e monarchia, fra città e città, fra gruppi e fazioni all'interno della città stessa»[202].

Sulla base di questi capitoli la città svolge poi un ruolo che è anche di condizionamento corporativo della corona. Se queste considerazioni di Corrao sono state fatte in relazione ad un'epoca che termina con la dominazione aragonese, altre ricerche svolte sui secoli successivi confermano sostanzialmente il permanere di quel ruolo delle città[203]. Ed è, a mio

[201] CORRAO 1995, p. 7 (cito dal dattiloscritto, che l'Autore ha cortesemente ed amichevolmente messo a mia disposizione); anche CORRAO 1994, pp. 193 ss.

[202] CORRAO 1995, p. 16.

[203] BENIGNO 1990a e BENIGNO 1990b; si veda anche ROMANO A. 1992.

parere, lo stesso ruolo che hanno avuto le città negli stati centro-settentrionali, e che un'indagine approfondita sui capitoli stipulati col principe, e condotta sul lungo periodo, può mettere in evidenza.

Si tratta di una prospettiva di ricerca che anche molto di recente Chittolini, nella rassegna già citata, ha riproposto, questa volta sollecitato anche dalle suggestioni del libro di Paolo Prodi sul giuramento, a trovare nei patti, attraverso i quali si organizza un sistema di relazioni, «concretamente momento per momento i *contenuti del politico*»[204].

Per comprendere come nelle città italiane il 'politico' fosse oggetto di pattuizione tra città e principe[205] (non diversamente da quanto, in altre situazioni italiane ed europee, risultava dal rapporto tra gli altri corpi rappresentativi ed il principe), può essere utile individuare di volta in volta nei capitoli i concreti diritti che le città richiedevano di mantenere[206]. Ciò consentirebbe anche di vedere come l'ottenimento di questi elementi materiali fosse considerato necessario per continuare a «habere rempublicam»: cioè come essi fornissero gli argomenti al repubblicanesimo cittadino. L'analisi, poi, delle richieste di conferma di quei capitoli e patti e delle argomentazioni giuridiche che le sostenevano può mostrare contenuti e motivi di un contrattualismo cittadino, che ripeteva opinioni (giuridico-politiche) diffuse e comuni a tutta l'Europa.

4. *Bologna nello Stato della Chiesa*

Può sembrare forse paradossale, ma non lo è, che nelle ricerche su Bologna come città dello Stato della Chiesa – dove i patti sono da tempo considerati, come si vedrà, elemento

[204] CHITTOLINI 1994, p. 585, su PRODI 1992.

[205] Su cui anche FASANO GUARINI 1994a.

[206] Come mostrato da MANNORI 1994; e riprendendo, anche, spunti da ERCOLE 1929 e CALASSO 1929.

portante della storia cittadina – i problemi collegati alla tematica generale dello 'stato regionale' non siano mai stati sostanzialmente affrontati. Il fatto è che se da una parte i patti sono stati studiati soprattuto a livello della storia locale, dall'altro qualsiasi interesse complessivo ai rapporti tra la città e lo Stato è stato quasi totalmente occupato, nella storiografia più recente, dal problema dello *State-building* e dell'accentramento.

Nell'ambito degli studi locali tardo-ottocenteschi e primo-novecenteschi il tema che dominava, si può dire naturalmente, le ricerche, era quello del comune medievale, delle sue istituzioni, delle classi sociali che lo animavano, della sua libertà; e la caduta della libertà, identificata con la 'conquista' di Bologna al dominio diretto della Chiesa da parte di Giulio II, significava anche il venir meno dell'interesse per una storia di quei secoli, fra il '500 ed il '700, in cui la *libertas* era rimasta, per tutti gli studiosi, nome vuoto di contenuto, sola parvenza, nello stemma e nelle insegne del comune.

Al ripetuto interesse per il periodo della 'signoria bentivolesca', l'unica effettiva (anche se non di diritto) che Bologna abbia avuto, a parte quella trecentesca e breve dei Pepoli, e che aveva coinciso con il fiorire della cultura umanistica, faceva peraltro riscontro il totale silenzio sui secoli successivi. Significative, per tutti, le considerazioni di Cesare Albicini, uomo del Risorgimento, professore di diritto costituzionale nell'università di Bologna, senatore del Regno e membro della Deputazione di storia patria[207]. A proposito della trasformazione operata da Giulio II sulla massima magistratura cittadina che era espressione in gran parte della signoria (i Riformatori dello stato di libertà) in Senato, egli scriveva:

«la mira segreta di Giulio II era di recare in sua mano la somma del potere lasciando ai Magistrati le parvenze delle antiche franchigie... La riforma di Giulio II segna la fine della libertà bolognese, e

[207] Su Albicini come uomo politico e giurista, PIRETTI 1987.

inizia l'ultimo periodo storico di questa città, diventata la principale Legazione del dominio ecclesiastico; periodo che si stende fino alla rivoluzione francese, la quale naturalmente cancellò le antiquate vestigie dei privilegi aristocratici e municipali, e le incorporò nella rigida unità dello Stato moderno. Forse pochi s'avvidero che la libertà, che pareva ancor viva nelle parole dei Bolognesi, invece era un morto che dava i tratti come la rana scorticata sotto l'apparecchio del Galvani... L'arte dei preti fu questa, spremere il succo dal frutto, lasciandogli la buccia fresca e rosseggiante. I Magistrati non scemarono di numero e conservarono tutti i loro nomi storici... e della Sovranità, di cui se non in diritto almeno di fatto avevano fino allora avuto l'esercizio, rimasero le pompe esteriori, le cerimonie, le toghe, gli ermellini, il corteggio dei trombetti, dei mazzieri, degli alabardieri, il suono delle campane, i gonfalonieri, i banchetti, delle quali bazzeccole Giulio II si mostrò liberalissimo dopoché ebbe piantato in collo ai Bolognesi un Legato *a latere*, capo vero e presente del governo, e rappresentante del Papa Sovrano...»[208].

Si tratta di parole che hanno pesato molto sulle successive valutazioni della storia di Bologna, e che si basavano in larga misura sulla storiografia cinquecentesca che aveva celebrato le imprese del papa guerriero, soprattutto su Machiavelli e le sue *Legazioni*. Secondo quanto riportato dallo storico fiorentino, come d'altra parte anche dalla cronachistica locale e dalla storiografia pontificia[209], lo scontro tra i Bentivoglio e la città tutta da una parte ed il pontefice dall'altra aveva riguardato anche i capitoli per il governo della città che Giulio II aveva confermato nel 1503 e che nel 1506, invece, secondo molti, avrebbe voluto stracciare. Essendo diventato, come si è visto, dopo d'allora «capo vero e presente del governo» il Legato, non vi era per Albicini motivo per prestare attenzione a null'altro, capitoli compresi.

Che i rapporti fra Bologna e i pontefici fossero peraltro da tempo regolati attraverso capitoli era ben noto agli studiosi frequentatori dell'Archivio di Stato, che in quegli anni era stato costituito, come tutti gli altri esistenti nelle città capoluogo di provincia, sotto la direzione del Ministero degli

[208] ALBICINI 1875, pp. 414-416.

[209] Su cui *infra*, cap. III, § 3.

Interni[210]. Uno dei maggiori studiosi, allora, di cose bolognesi, Giuseppe Guidicini, compilando nel 1869 una *Cronologia dei governi di Bologna*, dava conto dell'esistenza di quei patti a partire dal '300 e della loro reiterazione anche nel secolo successivo, fornendo pure l'indicazione della relativa collocaziona archivistica[211].

Furono gli studi risorgimentali di fine secolo, tesi a vedere negli ultimi decenni del '700 i prodromi del rinnovato interesse per la libertà, ad evidenziare, attraverso una lettura di documenti del periodo 1780-1796, il ruolo che per le «forme di governo» di Bologna avevano allora avuto i capitoli stipulati con Niccolò V nel 1447. Riprendendo *in toto*, quanto contenuto in quei documenti, Vittorio Fiorini scriveva nel 1897:

«La forma di governo con cui reggevasi Bologna nel sec. XVIII, le prerogative e gli onori goduti dal suo Senato e dal suo popolo avevano, come ognuno sa, il loro fondamento principale nei capitoli stipulati con Niccolò V dal Comune bolognese all'atto stesso della sua spontanea dedizione alla S. Sede l'anno 1443 [*sic*], e confermati poi successivamente da parecchi pontefici. Suddita della Chiesa, Bologna si considera in virtù di questi capitoli come Stato a sé...»[212].

Di nuovo una notizia settecentesca costituiva il punto di partenza per un articolo, apparso nel 1909 negli «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria», che era anche il primo tentativo di sintetizzare i rapporti tra Bologna ed i pontefici attraverso le contrastanti interpretazioni dei capitoli del 1447 da parte del Senato bolognese e da parte del Legato per tutto il tempo della ininterrotta dominazione diretta della Chiesa: quel periodo dal 1507 al 1796, definito, da allora, del «governo misto»[213]. Questa formula è diventata talmente usuale nell'uso storiografico locale da essere assunta anche nella periodizzazione seguita nella si-

210 Sull'istituzione degli Archivi di Stato, ZANNI ROSIELLO 1987.

211 GUIDICINI 1869, II, pp. 415-419.

212 *Catalogo illustrativo* 1897, II, p. 83.

213 COMELLI 1909.

stemazione inventariale delle fonti archivistiche[214], dandone sempre per scontati in tutti i casi, come si vedrà, l'origine settecentesca ed il suo legame coi capitoli quattrocenteschi.

Capitoli e governo misto furono anche argomenti centrali di una relazione sulla figura dell'ambasciatore bolognese a Roma che Albano Sorbelli, profondo conoscitore della storia cittadina nonché direttore per molti anni della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, tenne nel 1930 al Congresso Nazionale di Studi romani. Nell'intervento, che si estendeva a considerare anche il periodo delle varie restaurazioni pontificie ottocentesche, Sorbelli riconsiderava la storia dei rapporti tra Bologna e lo Stato pontificio da un punto d'osservazione ottocentesco, quello della rivoluzione del 1831. I contenuti dei proclami del Governo delle province unite, che dichiararono la decadenza del potere temporale della Chiesa richiamandosi ai capitoli quattrocenteschi, portavano lo studioso a rileggere quei documenti e a vedere nei patti una natura di contratti bilaterali[215].

Si è ripetutamente e volutamente sottolineato il privilegiamento, da parte degli studi citati, dell'angolo visuale settecentesco: un punto di osservazione che, al di là di ulteriori occasionali 'scoperte' di materiale archivistico e manoscritto, aveva un solido fondamento documentario in una edizione degli statuti cittadini curata tra il 1734 ed il 1737[216] e che, com'era consueto in quelle raccolte, conteneva anche sia la legislazione principesca a favore della città, sia le provvisioni delle magistrature bolognesi confermate dai pontefici, sia i capitoli che regolavano i rapporti tra città e Stato. Sui capitoli stabiliti nel 1447 tra Bologna e Niccolò V, editi a stampa per la prima volta nel 1737 in una raccolta generale[217], e sul commento di dieci anni posteriore fattone da un

[214] *Guida generale agli Archivi di Stato italiani* 1981, p. 584.

[215] SORBELLI 1931.

[216] *Statuta civilia et criminalia.*

[217] *Statuta civilia et criminalia*, II, pp. 264-269.

giurista dello Studio bolognese, si basava un articolo pubblicato nel 1949 da Gianfranco Orlandelli che può essere assunto come momento iniziale della storiografia più recente su Bologna nello Stato della Chiesa.

Le *Observationes politico-legales ad statuta Bononiae* di Vincenzo Sacco[218] avevano dato dei capitoli del 1447 un'interpretazione contrattuale, che Orlandelli riportava all'atteggiamento del ceto senatorio settecentesco e al suo «municipalismo» e «individualismo»[219]. Di fronte alle difficoltà finanziarie dell'epoca e di fronte ad un controllo sempre più attento e deciso della Camera Apostolica, il Senato cittadino aveva risposto applicando la formula del contratto ai capitoli e costruendo su di essi l'interpretazione della storia di Bologna a partire dalla metà del '400[220]. Un esame più ravvicinato dei capitoli condotto in seguito dallo stesso autore ne sottolineava, come si vedrà meglio più avanti, la peculiare rispondenza alla situazione politica cittadina ed i motivi della loro lunga durata nei rapporti con la Chiesa[221].

Il costante riferimento ai capitoli nelle fonti e negli studi fu d'altra parte il motivo per cui essi diventarono specifico oggetto d'interesse all'interno di ricerche preparatorie alla redazione del volume dedicato allo Stato della Chiesa per la *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso. Anche a chi, come Mirella Bartolotti, cercava di «impostare una ricerca per rispondere al quesito se all'interno dello Stato Pontificio si sia posto il problema di creare uno Stato centralizzato»[222], sembrava che meritassero di essere studiati quei capitoli confermati da molti pontefici, secondo quanto la tradizione documentaria settecentesca indicava. Il fatto che le conferme contenessero «indicazioni di modifiche da apportare al-

218 Su cui De Benedictis 1989b.

219 Orlandelli 1949, p. 457.

220 Orlandelli 1949, p. 459.

221 Orlandelli 1950-51 e Orlandelli 1953.

222 Bartolotti 1970-71, p. 514.

l'organizzazione politica, amministrativa, giudiziaria, finanziaria della legazione di Bologna»[223]; che il Senato di Bologna sollecitasse spesso, per mezzo dei suoi ambasciatori e specialmente all'inizio di ogni pontificato, la conferma dei capitoli di Niccolò V; che quel documento fosse citato in ogni controversia coi pontefici e coi legati; tutto ciò portava a pensare che esso fosse centrale nei rapporti intercorrenti tra Roma e Bologna, anche nei momenti in cui la conferma dei capitoli sembrava risolversi in un atto formale[224].

Sulla scorta di quanto già rilevato da Orlandelli, ci si chiedeva quanto e come le teorie contrattualistiche avessero influenzato chi aveva dato voce alle esigenze politiche del Senato; e pareva che tali espressioni meritassero di essere studiate soprattutto perché proponevano «un ulteriore elemento di riflessione sulla consistenza dello Stato pontificio, sulle sue strutture di fondo»[225]. Le domande che poi nascevano sulla natura dei capitoli, sul rapporto tra i medesimi, le conferme e la legislazione generale pontificia, sulla loro rilevanza nel rapporto tra istituzioni e situazione economica e politico-sociale[226], ponevano in realtà i problemi «delle tensioni fra Bologna e il centro dello Stato Pontificio». Erano questioni significative di una storia che presentava forse «in modo più estremo il conflitto plurisecolare fra la Curia romana, con le sue esigenze centralizzatrici, e le tendenze centrifughe o autonomistiche della periferia»[227]. Vicende esemplari, quelle bolognesi, per lo studio della «storia di un lento processo di accentramento», che sollecitavano una verifica sulla rispondenza del loro svolgimento «ad una generale tendenza in atto in altri paesi in età moderna»[228].

223 BARTOLOTTI 1970-71, p. 513.

224 BARTOLOTTI 1970-71, pp. 526-527.

225 BARTOLOTTI 1970-71, p. 534.

226 BARTOLOTTI 1970-71, p. 536.

227 BARTOLOTTI 1970-71, p. 537.

228 BARTOLOTTI 1970-71, p. 537.

Delle molte problematiche poste dalla Bartolotti il volume su *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX* recepiva, nelle parti specificamente dedicate a Bologna, quelle relative al processo di accentramento e alle tensioni fra centralizzazione e autonomia. Se in generale, per quanto riguarda il periodo compreso tra il pontificato di Martino V e quello di Clemente VII, Mario Caravale sottolineava la carenza di un indirizzo di accentramento statale nell'azione temporale del papato[229], egli tuttavia notava come, ancora con Pio IV e nonostante una meno vivace vita cittadina (di cui Bologna e Perugia erano considerati esempi significativi), si verificasse nei comuni un sostanziale rispetto delle autonomie cittadine e dei privilegi dei ceti stabilmente al governo nei comuni, analogamente a quanto accedeva rispetto ai feudatari. Il mantenimento degli accordi intervenuti tra le città e la Chiesa non comportava, anzi, alcun mutamento formale di quella diarchia di magistrature cittadine e rappresentanti pontifici che amministrava i comuni, con l'eccezione di Roma[230].

Ma nella parte dedicata da Alberto Caracciolo al periodo compreso tra fine '500 e l'unificazione italiana, la posizione di Bologna veniva esaminata come un caso peculiare e tale da poter «dar conto pienamente del grado di particolarismo che nel XVII secolo, dopo le recenti riforme sistine e clementine, seguitava nello Stato»[231]. Un particolarismo che trovava il suo fondamento nei capitoli di Niccolò V, ritenuti un compromesso fra le richieste dei bolognesi e la volontà pontificia; e che era alimentato dal fatto che anche quando la spinta centralizzatrice fosse stata molto forte, come con Giulio II, essa sarebbe comunque sempre partita dal riconoscimento dei capitoli e dalla conferma dei diritti tradizionalmente vigenti.

«Non vi è nessuna ricerca, quale amerebbe immaginarla un moderno giuspubblicista, di uniformazione agli istituti di altri luoghi e

229 CARAVALE 1978, p. 234.

230 CARAVALE 1978, pp. 322-323.

231 CARACCIOLO 1978, p. 394.

parti dello Stato, nessun rilievo a problemi di simmetria istituzionale, neppure allorché Sisto V interviene con un nuovo editto in numerose materie, ma vi è piuttosto preoccupazione di rafforzare un ceto garante dell'ordine e avverso a nuove avventure di dispotismo o populismo signorile»[232].

Alla seconda città dello Stato veniva sempre riservato un trattamento particolare. E Bologna non solo continuò a mantenere la sua tradizione autonomistica fino alla fine del '700, ma la recuperò persino in età repubblicana e poi anche «nei primi passi dell'età risorgimentale con un ritornante tentativo municipalistico»[233]. Che tale autonomia non fosse solo un'enunciazione teorica, ma che essa costituisse una pratica, si poteva vedere dalla eccettuazione di Bologna (e anche di Ferrara, Benevento, nonché talora degli stati d'Urbino e di Castro e di Ronciglione) dalle imposizioni della Camera Apostolica[234]. E le tendenze pur operanti nella seconda metà del '700 verso la centralizzazione e verso la ricerca di uniformità amministrativa, si mostravano a Caracciolo «collocate in un intreccio singolare sostanzialmente deviato e frenato da presupposti di un sistema ierocratico»[235], in modo tale da non consentire neppure al pontificato di Pio VI e al suo piano di riforme economiche e fiscali[236] di prevalere sui privilegi cittadini, nei quali ormai si arroccavano i ceti possidenti[237].

Di «incerto equilibrio tra realtà cittadina e poteri statuali» come tipico di Bologna e di tante altre realtà locali italiane di età moderna parlava negli stessi anni Paolo Colliva. Il «precario ma duraturo equilibrio tra concreto potere muni-

[232] CARACCIOLO 1978, p. 394.

[233] CARACCIOLO 1978, p. 395.

[234] CARACCIOLO 1978, pp. 447-448.

[235] CARACCIOLO 1978, pp. 499.

[236] Già studiate da DAL PANE 1959 e DAL PANE 1969, MARCELLI 1962, ma soprattutto da ZANGHERI 1961.

[237] CARACCIOLO 1978, p. 513.

cipalistico e limitate applicazioni del principio maiestatico» che si era verificato a Bologna come risultato specifico delle resistenze che le città avevano opposto in molti stati alla spinta accentratrice principesca, bloccandola, era ben definito con la formula (per Colliva di derivazione transalpina) del 'governo misto'; anche se a Bologna sembrava che l'elemento cittadino e senatorio fosse prevalente rispetto alla componente statuale[238].

Incerto o precario che fosse, il duraturo equilibrio della vita costituzionale bolognese si basavava sui patti con Niccolò V: accordo che faceva una lunga serie di riconoscimenti all'autonomia cittadina, controbilanciata dalla vastissima latitudine di poteri dei rappresentanti papali e dalla «connessa riaffermazione della suprema autorità del Principe»[239]. Colliva notava che, pur ponendosi l'autorità del papa come formalmente del tutto sciolta da ogni vincolo pattizio – e quindi anche in grado, teoricamente, di revocare i capitoli –, essa dovette comunque riconoscere di fatto, nel corso dei secoli, la sostanziale autonomia cittadina. Il potere assoluto, ma formale, dei pontefici consentì che quello che era un vero e proprio patto funzionasse largamente a senso unico. Anziché

> «servire allo Stato per spostare progressivamente a suo favore la base del potere cittadino – come certamente fu sempre nei piani della Santa Sede – valse proprio al fine opposto: e cioè a garantire la piena autonomia dei gruppi dominanti cittadini e ad impedire, in virtù del patto, che essi potessero essere sbalzati di sella. Risultò dunque bloccato il processo di statalizzazione ed insieme assicurato lo stabile mantenimento di un 'governo misto' che concretamente giovava più alla parte bolognese che a quella statale»[240].

Anche se la politica di Giulio II segnò una svolta nel sistema del governo cittadino; anche se i decisi interventi di Sisto V mutarono parzialmente la composizione dell'oligarchia senatoria, pur tuttavia non furono modificate, fra '500 e '600,

[238] COLLIVA 1977, p. 13.

[239] COLLIVA 1977, p. 18.

[240] COLLIVA 1977, p. 20.

«i termini di quella 'diarchia apparente' che reggeva Bologna»[241].

Due anni dopo il saggio di Colliva veniva pubblicata una grossa ricerca di una sua allieva, il cui oggetto era proprio quella struttura costituzionale che lo storico del diritto aveva giudicato come contenente qualcosa di straordinario e significativo proprio per la sua lunghissima durata. Nel lavoro di Sandra Verardi Ventura – una introduzione all'edizione critica di una relazione secentesca di Ciro Spontone su *Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna* specificamente volta ad incentrare l'analisi sulla «posizione giuridica» del Senato bolognese – l'esame dei capitoli del 1447 e del loro significato nel rapporto tra la città e lo Stato veniva compiuto facendo riferimento a problematiche molto più ampie di quanto fino ad allora fosse avvenuto. Avendo come punto di riferimento da una parte la storiografia del pensiero politico e dall'altra il saggio di Oestreich sui problemi di struttura dell'assolutismo europeo, la Verardi considerava i capitoli come momento dello «Stato dualistico», in cui

«il *Princeps* quale suprema fonte di autorità, depositario di una sovranità non più soltanto principio astratto, bensì determinantesi in specifici contenuti che le conferivano l'attributo della effettività, non venne più messo in discussione»[242].

Veniva così riconosciuta la divisione non della statualità, ma del potere tra principe e ceto cittadino; e con ciò anche

«quel governo misto che i teorici politici, riflettendo il rapporto reale tra Principe e ceti, sostenevano essere il migliore, al quale il Principe acconsentiva attraverso atti che diplomaticamente si manifestavano come concessioni, derivati cioè *motu proprio et ex certa scientia* della sua *superioritas*, ma la cui essenza reale era di tipo contrattuale, non essendo le concessioni stesse altro che le condizioni alle quali la comunità era disposta a riconoscerne la sovranità»[243].

[241] COLLIVA 1977, p. 26.

[242] VERARDI VENTURA 1979, p. 303.

[243] VERARDI VENTURA 1979, pp. 303-304.

Dai capitoli emergeva comunque una conflittualità tra l'aspirazione assolutistica del pontefice, «che si manifesta nel porsi in tutti gli aspetti formali come *superior* e dall'altra, la tendenza dei Bolognesi a ridurne l'esercizio effettivo del potere»[244]. E questo duplice carattere, pur dando adito, soprattutto nel prosieguo, a divergenti interpretazioni che avrebbero portato da una parte i pontefici a far valere la conferma come atto di *superioritas* e talvolta a non voler rinnovare i capitoli, e dall'altra i bolognesi, invece, a viverli nel '600-'700 «in chiave contrattualistica, in termini cioè di irrevocabilità»[245], era proprio quello che consentiva di applicare alla storia di Bologna nei suoi rapporti con lo Stato pontificio i criteri interpretativi utilizzati da Oestreich per comprendere il processo di formazione dello Stato moderno.

Se infatti la conferma dei capitoli e delle libertà locali in essi contenute implica l'affermazione del principe come fonte di diritto, con ciò che ne consegue per la trasformazione dei privilegi in un complesso di diritti pubblici, essa comporta allo stesso tempo

> «una limitazione di intervento dell'amministrazione centrale nella località in questione: il privilegio confermato o concesso dal *Princeps* legittima infatti l'autonomia locale, definendo non una indipendenza, bensì una dipendenza dietro specifiche condizioni e fornisce una configurazione giuridica al reale rapporto di forza tra Principe e ceti, delineando le rispettive sfere di partecipazione alla gestione del potere»[246].

Che il rapporto tra Bologna ed il pontefice fosse un rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto, emergeva dalla documentazione tardocinquecentesca e seicentesca, bolognese e romana, che la Verardi esaminava e dalla quale non poteva dedursi che valesse o fosse applicato il principio della generalità della legge e dell'abolizione dei privilegi; ed in questo

244 VERARDI VENTURA 1979, p. 305.

245 VERARDI VENTURA 1979, p. 312.

246 VERARDI VENTURA 1979, p. 275.

senso ella affermava che Bologna ed il suo ceto di governo avevano ostacolato il processo di accentramento pontificio, anche nell'ultimo '700, come potevano dimostrare le vicende del Piano economico di Pio VI[247].

Con il saggio della Verardi veniva in parte ripreso, seppure per le sole fonti cinque-seicentesche, un problema che si è visto essere costantemente associato a qualsiasi riferimento ai capitoli, e quindi alla relazione Bologna-Stato: quello del contrattualismo, di cui si intravvedeva una dimensione non più solo municipalistica e non più solo settecentesca, ma invece generalmente europea, proprio in quanto intesa come tipica della fase 'dualistica' di costruzione dello Stato moderno. Da una lettura così articolata tra piano documentario e piano storiografico, anche l'autonomia appariva essere non tanto la difesa localistica di privilegi, quanto la gestione di uno spazio di poteri nel riconoscimento della sovranità pontificia e nella delineazione dei suoi limiti.

Uno spazio che una ricerca di Roberto Volpi riguardante lo Stato nel suo complesso e condotta su fonti affatto diverse, quelle cartografiche, confermava nella sua permanenza nel lungo periodo[248].

Diversa era la valutazione sull'autonomia come espressione del ruolo della città nello Stato che veniva fatta da Paolo Prodi nel suo *Sovrano pontefice*. Riprendendo un'idea già precedentemente abbozzata nel lavoro sul cardinale Gabriele Paleotti[249] e sviluppatasi nel confronto con le tesi di Delumeau[250], Prodi intendeva costruire una «storia del papato in generale nel concreto esercizio del suo potere»[251] che, confutando come

247 VERARDI VENTURA 1979, pp. 275-276.

248 VOLPI 1983.

249 PRODI 1959-1967; e poi anche in PRODI 1968.

250 DELUMEAU 1961.

251 PRODI 1982, p. 84.

«errore storiografico abbastanza diffuso... il voler considerare tutta la storia dello Stato papale dell'età moderna come una proiezione all'indietro della situazione di disfacimento spettrale che ne ha caratterizzato il tramonto»,

voleva dimostrare come vi fosse stato il tentativo da parte del papato di «costruire uno Stato moderno maturo» e come tale tentativo, pur non essendo riuscito, avesse avuto conseguenze sul governo universale della Chiesa[252].

Lo sviluppo ed il successo dell'anima temporale della monarchia papale come mezzo per incidere nello spirituale era il processo che a Prodi interessava maggiormente seguire, e che egli vedeva realizzato nello Stato in quanto il papato, diversamente dagli altri sovrani, poteva usare lo spirituale nel temporale[253]. In tal senso, il periodo che andava dalla trasformazione del patrimonio di san Pietro in Stato con Niccolò V agli anni del pontificato di Urbano VIII era stato quello in cui, per Prodi, si era manifestata la maggiore corrispondenza tra tracciato ideologico e proiezione esterna del papato. La manifestazione concreta del suo potere nelle sue strutture era giunta ad un punto tale

«da configurare un arco di sviluppo organico nella costruzione di uno Stato assoluto che cerca di acquistare e praticare quell'insieme di prerogative che caratterizzano il nuovo concetto di sovranità»[254].

Interessato, quindi, a cogliere i «progressi quotidiani del centralismo romano», egli li vedeva realizzati nella «vittoriosa lotta condotta contro le autonomie cittadine, nella quale i casi di Bologna e di Perugia rappresentano le punte più note». Attribuendo ad una confusione fra concessioni di autonomia finanziaria e organizzativa fatte dai pontefici ai patriziati cittadini da una parte, e rinuncia all'espansione

[252] PRODI 1982, p. 86.

[253] PRODI 1982, p. 28.

[254] PRODI 1982, p. 83.

della sovranità statale, dall'altra, le posizioni espresse da Colliva e dalla Verardi Ventura, Prodi le giudicava errori di prospettiva in quanto avrebbero sostenuto l'esistenza di un «blocco del processo di statizzazione»[255]. Tale processo si sarebbe invece compiuto con successo innazitutto nella direzione di una «omogeneizzazione legislativa», che avrebbe svuotato tutte le autonomie produttrici di diritto – le città, come i feudi ed il mondo ecclesiastico[256]. Nel graduale allargarsi dell'intervento dello Stato nel monopolio di molti settori, «il vecchio diritto municipale vive soltanto di luce riflessa»; e i municipalismi che erano sopravvissuti a vari livelli erano considerati da Prodi negativi in quanto tali, come gravi ostacoli ai tentativi riformistici settecenteschi e come sopravvivenze sino al tramonto dello Stato pontificio. In questa prospettiva, ai privilegi che nel segno del municipalismo i patriziati cittadini avevano barattato con le antiche libertà veniva assegnato un ruolo simile, anche se meno incisivo, a quello dei privilegi ecclesiastici, che per Prodi furono la principale causa dell'interruzione a metà '600 di quel processo di statizzazione avviato con successo a metà '400. Un ruolo tutto negativo, di «sopravvivenza di decrepite forze locali viventi per pura forza d'inerzia»[257].

Sulla stessa linea interpretativa, ma non sostenuta da una eguale tensione intellettuale verso i modi ed i momenti del processo di secolarizzazione della politica[258], si situa la pluriennale e progressiva ricerca condotta da Andrea Gardi sulla figura del cardinale Legato in quanto rappresentante

[255] PRODI 1982, pp. 107-108.

[256] PRODI 1982, p. 150.

[257] PRODI 1982, pp. 155-156. Le tesi di Prodi sono state poi esplicitamente discusse, in generale, da CARACCIOLO 1983; e solo parzialmente accettate, in riferimento a Bologna, da ANGELOZZI 1982.

[258] Espressa anche in numerosi interventi in sedi non specificamente storiografiche (per cui si veda, fra tutti, il dialogo PRODI-SCHIERA 1990), nell'indagine sul giuramento (PRODI 1992) e nella sua ricerca e interpretazione del «disciplinamento sociale», ora in PRODI (ed) 1994. Alcune considerazioni sulla biografia intellettuale di Prodi in PROSPERI 1994.

del potere centrale[259]. Fin dall'inizio l'angolo di osservazione di Gardi – cronologicamente collocato negli ultimi decenni del '500 e soprattutto nel pontificato di Sisto V – non era tanto quello del pontificato e dello Stato nel suo complesso, quanto quello dell'amministrazione pontificia[260], che egli intendeva – e continua ad intendere[261] – come se fosse stato di fatto già operante il principio della divisione dei poteri. Nel confutare l'impostazione di Caravale-Caracciolo, di Colliva e della Verardi Ventura e la loro valutazione dell'autonomia bolognese anche sulla base del lungo periodo da loro preso in esame, egli vedeva, dal biennio 1586-1587 corripondente alla Legazione bolognese del cardinale Caetani, uno «Stato che al Comune si affianca... e che gradualmente ne rileva i compiti, facendone una struttura a sé subordinata e, quasi, un suo organo periferico»[262]. Alla fine del '500 non vi erano più, per Gardi

«ostacoli giuridici alla totale inclusione degli organi cittadini nell'apparato statale e, in attesa che se ne verificassero le condizioni materiali, il legato, coi suoi poteri indefiniti e amplissimi, era il versatile strumento adatto a far proseguire il processo della costruzione statale ai danni del disarmato potere cittadino»[263].

Nessun dubbio sulla identificazione dei poteri del Legato coi «compiti qualificanti della sovranità statale», enumerati nel più puro stile della giuspubblicistica ottocentesca all'interno della quale sono considerati i rapporti tra «Stato» e «Comune».

«Di fronte ad uno Stato che allarga le proprie competenze, il Comune è ridotto alla gestione di quei terreni in cui Roma non ha ancora possibilità di sostituirlo; esso diviene, perciò, contro la pro-

[259] GARDI 1985a e GARDI 1985b.

[260] GARDI 1985b, pp. 1-2.

[261] GARDI 1994.

[262] GARDI 1985b, p. 15.

[263] GARDI 1985b, pp. 15-16. Sullo stesso periodo sistino anche il saggio di PENUTI 1976, cui si farà riferimento più diffusamente in altro capitolo.

pria volontà, l'organo periferico dell'apparato amministrativo dello Stato, che ne controlla qualunque decisione»[264].

In un quadro così monoliticamente strutturato il ruolo, ovvio, dell'oligarchia comunale era quello di ritardare la perdita dei propri poteri, senza perciò riuscire ad essere un concorrente istituzionalmente valido per lo Stato che estendeva a sua volta i suoi.

«... il Comune (e ancor più i feudatari, la Chiesa, le corporazioni) non aveva più basi giuridiche per difendere le proprie autonomie e poteva solo ritardarne la cancellazione facendo ricorso a canali personali, quali i cardinali bolognesi e le larghe entrature che la nobiltà cittadina aveva a Corte»[265].

In tale quadro, totalmente prive di valore giuridico sono pure le capitolazioni placitate dai pontefici, cui Gardi dedica una specifica attenzione nel suo ultimo lavoro – *Lo Stato in provincia* –, a partire dalla negazione opposta da Sisto V alla richiesta della loro conferma[266]. Considerati esclusivamente nella struttura conclusiva attraverso l'elenco delle petizioni presentate all'esame dei pontefici (da Niccolò V a Gregorio XIII) e delle relative risposte, i capitoli sono presi in esame unicamente in quanto strumenti di una maggiore integrazione del «Comune»[267] nella vita amministrativa dello Stato[268] e «del sistema di relazioni tra l'oligarchia bolognese e il governo di Roma»[269] voluto dai pontefici e posto in esecuzione dai legati.

Un inizio di risposta alla domanda che Gardi, come già Prodi, ma sulla base di ben altri interrogativi, si è posto sul

[264] GARDI 1985b, p. 30.

[265] GARDI 1985b, p. 30.

[266] GARDI 1994, pp. 96-106.

[267] GARDI 1994 usa sempre e solo questa espressione, non parla mai di 'città'.

[268] GARDI 1994, pp. 105-120.

[269] GARDI 1994, p. 115, a proposito del pontificato di Pio V.

perché si fosse interrotto il processo di costruzione dello Stato e quali fossero i fattori che lo avevano bloccato, sarebbe possibile se, nella sua pur importante ricerca sui poteri del Legato, egli riflettesse, anche solo sulla scorta di alcune specifiche e rapide indicazioni di Roberto Ruffilli[270], sul fatto che allora l'amministrazione, prima di essere il mezzo di attuazione di uno dei poteri dello Stato, era ancora amministrazione per giudicatura, e su tutto quello che ciò comportava nell'organizzazione del potere in antico regime.

Il problema era invece ben presente a chi da anni andava studiando un altro territorio pontificio, la Marca. Ripercorrendo nel 1987 il modo in cui la Santa Sede aveva compiuto gli imponenti recuperi in dominio diretto tra '400 e '500, Bandino Giacomo Zenobi ne vedeva l'indubbia rilevanza, ma ne sottolineava contemporaneamente il «sapore fortemente pattizio»[271]. Un sapore che era dovuto, a Bologna come a Cesena, a Fano come nelle numerose cittadine di area marchigiana al puntiglio con cui, attraverso minuziose capitolazioni, esse avevano ricontrattato l'accettazione del dominio pontificio. All'interno di tale processo si collocavano le franchigie e concessioni dei pontefici ai ceti dirigenti locali al momento delle rispettive devoluzioni. Esse erano il risultato di una «logica di scambio – scambio certamente ineguale, ma pur sempre contrattato e bilaterale»[272], che consentiva alle oligarchie locali di mantenere facoltà e poteri che avevano una valenza squisitamente politica in materie decisive come finanze, annona, fisco, giurisdizione, soprattutto in riferimento ai contadi soggetti «come tali riconosciuti e rispettati dal governo centrale e nei quali persisterà, fino alla caduta dell'*ancien régime*, un'amplissima area di dominio mediato»[273].

[270] RUFFILLI 1977.

[271] ZENOBI 1982-85, p. 13; anche ZENOBI 1989a, PARTNER 1989, ed ancora ZENOBI 1993 e ZENOBI 1994.

[272] ZENOBI 1987, p. 13.

[273] ZENOBI 1987, p. 13.

Le rassegne di studi presentate nei precedenti capitoli hanno avuto l'intenzione di offrire le problematiche e i punti di riferimento storiografici, che ora – dopo un pluriennale percorso d'indagine dalle fonti a questi e da questi di nuovo alle fonti – mi consentono di sostenere come i rapporti fra Bologna e lo Stato pontificio possano essere compresi solo attraverso la concezione e la pratica (costituzionali) pattizie e 'contrattualistiche' di una società e di uno Stato composto di corpi e ceti. Che quelle concezione e pratica non solo non escludano l'esercizio della sovranità da parte del principe, ma che anzi siano possibili solo in relazione ad esso; e che però tale sovranità sia intesa come limitata e non assoluta, sono acquisizioni della ricerca che liberano, per così dire, qualsiasi 'modello' pattizio da connotazioni 'antistataliste'.

L'indagine storico-storiografica compiuta costituisce pure un solido supporto alla convinzione che attraverso questo modello (mai indagato esaustivamente nelle concrete situazioni – materiali e ideali – delle singole realtà statali italiane) la storia di Bologna nello Stato possa essere considerata non tanto esemplare, quanto piuttosto effettivamente 'normale'.

Che l'autonomia avesse un senso profondo, e per niente negativo, anche all'interno dello Stato pontificio; e quale fosse questo senso, e cosa comportasse in termini di rivendicazioni giuridiche, azione politica e rappresentazioni ideali, cioè per la costituzione della città che fin dall'inizio del '500 si riteneva legata in senso contrattuale allo Stato; tutto ciò si cercherà di dimostrare in seguito.

Intanto si può anticipare un motivo che porta a considerare troppo compatte le immagini dello Stato pontificio proposte da Prodi e da Gardi: i due secoli fra la metà del '400 e la metà del '600 che sono considerati anche quelli della costruzione dello Stato moderno assoluto sono pure gli stessi in cui i pontefici confermano e rinnovano i capitoli con loro bolle e brevi, introducendo certo modifiche rispetto alle richieste bolognesi, ma costituendo comunque così le basi reali – giuridiche e politiche – di qualsiasi rivendicazione di autonomia (intesa come capacità di governare tramite i cit-

tadini con i propri statuti e le proprie consuetudini) anche nei secoli successivi.

L'esame dei capitoli è stato condotto nella consapevolezza della complessa natura di questi atti e della loro incerta definizione giuridica, caratteristiche sottolineate da chi, come giurista, se ne è occupato per altri contesti territoriali[274]; come pure quanto è stato osservato, specificamente in relazione a quelli stipulati coi pontefici, sulla loro configurazione giuridica e sulle procedure seguite dalla cancelleria pontificia[275]. Insieme agli inviti alla cautela si è però seguita anche l'indicazione, data ormai molti anni fa da Armando Petrucci, di vedere le analogie che

«apparentano i capitoli delle Comunità dello Stato della Chiesa con quelli elaborati nello stesso periodo dalle città del Regno di Napoli e approvati da regnanti angioini e aragonesi con procedure e formulario assai vicini – per non dire identici – a quelli della cancelleria romana»[276].

E si è cercato di farlo dedicando gran parte della ricerca, che si spera sufficientemente approfondita, all'analisi di un

«tipo di documento attraverso il quale s'è tramandata tanta parte della storia cittadina italiana e la cui genesi, la cui diffusione nei diversi stati italiani e le cui caratteristiche meriterebbero, come già fu auspicato da Francesco Calasso[277], uno studio approfondito»[278].

274 CERNIGLIARO 1983, pp. 393-396 n. 16.

275 PETRUCCI 1966.

276 PETRUCCI 1966, p. 59.

277 Il riferimento è a CALASSO 1929, pp. 209-228.

278 PETRUCCI 1966, p. 64.

Capitolo secondo

«A beneficio della città e a conservazione dello stato». I capitoli per governare col consenso (1447-1511)

1. *I capitoli di Niccolò V e il patriziato: una questione da riaprire*

All'inizio dell'indagine sulle fonti non può che esservi, per quanto si è detto finora, una riconsiderazione dei 'mitici' capitoli di Niccolò V.

I *capitula* erano stati conclusi nell'agosto 1447 tra il pontefice e gli ambasciatori che a nome del popolo e dei *regimina* bolognesi gli avevano presentato *petitiones* e *supplicationes* per suggellare la avvenuta pacificazione ed il ritorno della città e del suo territorio allo Stato della Chiesa dopo un settantennio di periodiche ribellioni e distacchi.

A questo accordo si era giunti anche per un complesso di congiunture favorevoli. Tra di esse, innanzitutto, la morte del duca di Milano Filippo Maria Visconti – che dal 1438 al 1443 aveva controllato Bologna – e la successione alla guida del ducato degli Sforza, amici di quella famiglia dei Bentivoglio che fin dagli inizi del secolo aveva avuto, pur con alterne vicende, la supremazia nell'oligarchia bolognese[1]. E poi, la particolare posizione del papato nelle relazioni tra gli stati, anche in conseguenza dell'esito del dibattito conciliarista: posizione che induceva probabilmente ad una certa disponibilità del pontefice a lasciare a Bologna molti dei suoi diritti, privilegi e consuetudini, soprattutto per quanto riguardava, in senso lato, i poteri di governo[2].

[1] ORLANDELLI 1953.

[2] Sulla situazione nello Stato della Chiesa, in generale CARAVALE 1978, pp. 68-71; per il posto del papato tra gli altri stati, ora FUBINI 1994b.

Si può valutare appieno il significato di questo tipo di accordo, se si considera, prima ancora di entrare nell'analisi dei suoi contenuti, che inizialmente i bolognesi avevano richiesto al pontefice la concessione del vicariato in termini non molto dissimili da quanto era stato fatto in precedenti occasioni a partire dal 1392[3]. Dalla *Instruction de l'ambassada* del 10 aprile 1447[4] risulta che gli ambasciatori, che si recavano dal pontefice a nome degli Anziani consoli e del Gonfaloniere di giustizia del popolo e comune di Bologna, dovevano supplicare Niccolò V perché concedesse con una bolla apostolica il vicariato della città e del distretto «in lo temporale» agli stessi Anziani e Gonfaloniere nella stessa forma usata dai predecessori e soprattutto da Bonifacio IX (ed il riferimento era, appunto, al 1392). Il vicariato era richiesto per dieci anni, dietro corresponsione al pontefice e alla Sede Apostolica di un censo annuo «iusto e rasonevole attenta la possibilità e condition de la cità» di cinquemila ducati d'oro, e con la clausola che venisse rispettata la lega stabilita tra Venezia, Firenze e Bologna nel 1443.

Le trattative per il vicariato non andarono però a buon fine, poiché il censo richiesto dal pontefice – dodicimila ducati – era molto più alto di quanto i bolognesi non fossero disposti a dare; e prima di arrivare ai capitoli del 24 agosto vi furono ancora molti incontri tra gli ambasciatori bolognesi e Niccolò V. La profonda differenza tra la prima richiesta di vicariato ed i capitoli ha indotto Gianfranco Orlandelli, lo studioso che per primo li ha esaminati in maniera approfondita all'interno della complessiva situazione bolognese, a parlare di un «grande passo». Un grande passo, positivo per l'oli-

[3] ORLANDELLI 1953, p. 82. La concessione del vicariato era ancora normale per definire rapporti bilaterali tra i pontefici e i signori locali. Nello stesso anno Niccolò V concedeva il vicariato di Urbino e Castel Durante a Federico di Montefeltro: CHITTOLINI 1986, pp. 77-78. Sull'istituto del vicariato, oltre le classiche pagine di ERCOLE 1911 ed ERCOLE 1929, DE VERGOTTINI 1959-60, si vedano ora le ipotesi di SCHIERA 1994a, pp. 37-43.

[4] Il testo integrale, che si trova in ASB, *Comune, Governo, Magistrature ed ambascerie*, b. 2, f. 13, è riportato da ORLANDELLI 1953, pp. 82-84.

garchia bolognese che lo aveva compiuto e altrettanto positivo per il rapporto che così veniva stabilito fra la città e la Santa Sede. Un passo, che per Orlandelli significa il consapevole abbandono da parte dell'oligarchia bolognese di qualsiasi aspirazione al «governo politico» in cambio del controllo pressoché totale del «governo economico ed amministrativo». Se nell'ipotesi del vicariato l'autorità del Legato o Governatore su Bologna sarebbe stata «formale, minima comunque e limitata al campo spirituale» e sarebbe stato pagato un censo al pontefice, nei capitoli si giunse invece a «posizioni diametralmente opposte, vale a dire rivendicazione di privilegi economici da parte di Bologna in luogo del pagamento di una somma ed affermazione da parte del Pontefice della preminenza di diritto e di fatto del Legato»[5].

Per quanto questa rigida distinzione fra politico da una parte, economico ed amministrativo dall'altra non sia oggi più accettabile, a più di quarant'anni di distanza da quell'analisi – considerato ciò che gli studi sull'organizzazione del potere nel tardo medioevo, sui patriziati cittadini e sulla valenza di quei concetti hanno fatto acquisire in termini di conoscenza e di possibilità di valutazione –, rimane tuttavia il fatto che una ricognizione attuale del problema non può prescindere da quanto Orlandelli ha effettivamente e concretamente portato alla luce in relazione al nesso tra il contenuto specifico dei capitoli, il loro significato nella lunga durata della storia di Bologna e del suo ceto di governo nello Stato della Chiesa, e gli interessi economici e finanziari che l'oligarchia vedeva in essi realizzati. Perciò, differendo ancora un poco l'esposizione del contenuto dei capitoli, si ritiene opportuno fare qualche cenno ad un ufficio di rilevanza fondamentale per il momento storico di cui si sta parlando e per tutta la successiva storia dei rapporti tra Bologna, il pontefice e la Curia romana.

Nel 1440, quando la città era ancora formalmente soggetta a Filippo Maria Visconti, rappresentato *in loco* dal suo luogo-

[5] ORLANDELLI 1950-51, p. 16n.

tenente Niccolò Piccinino, la Tesoreria del comune – l'ufficio che controllava e gestiva effettivamente le entrate e le uscite della Camera del comune – era stata affidata ad una società di privati cittadini in cambio di una somma considerevole – dodici mila lire di bolognini – che allora necessitava al comandante Piccinino per pagare milizie e che costituiva il mutuo sulla base del quale sarebbero stati pagati gli interessi ai prestatori. Tra costoro figuravano membri delle più rilevanti famiglie di Bologna (Fantuzzi, Gozzadini, Caccialupi, Bolognetti, Ranuzzi, Malvezzi, Zambeccari, Desideri, Ingrati, Caccianemici, Sanuti, Ludovisi, Bolognini, Poeti, Lupari) impegnate nel governo cittadino e che avevano da tempo legato le loro personali fortune alla Camera cittadina. Infatti con il prestito societario quelle famiglie acquisivano la legittimazione a gestire come 'corpo' le voci che costituivano in massima parte le entrate del comune, cioè i dazi, che comunque già controllavano singolarmente nel momento stesso in cui ne ricevevano le entrate come corrispettivo di prestiti personali.

Si trattava di un sistema ben sviluppato fin dalla seconda metà del '300 e che aveva effetti positivi non solo sui bilanci del comune, ma anche nel rapporto tra il *populus* ed il ceto di governo. Qualsiasi nuova necessità di spesa, infatti, non veniva direttamente tradotta in nuove imposizioni fiscali, poiché il relativo carico veniva addossato al governo ed al suo regime di bilancio, che peraltro era predisposto in modo tale da poter tollerare spese straordinarie anche rilevanti (e bisogna aggiungere che fin dalla fine del '300 esisteva un solido sistema di pubblici prestiti)[6]. Questo significava che la Camera di Bologna era un organismo, l'unico in realtà, in grado di soddisfare uscite maggiori del previsto senza che il popolo ne sentisse immediatamente ed in modo appariscente le conseguenze[7].

L'istituzione della Tesoreria nel 1440 dava una base più

[6] ORLANDELLI 1953, p. 15.

[7] ORLANDELLI 1953, p. 18.

solida a questo sistema proprio per il maggiore impegno dei sottoscrittori del prestito, che peraltro era «premiato» dalla provvigione per la gestione dell'ufficio, un vero e proprio interesse di oltre il 66%. Dal punto di vista dell'organizzazione interna, tutti i sottoscrittori costituivano il Consiglio generale, dal quale ogni anno dovevano essere eletti dodici tesorieri – gli effettivi gestori dell'ufficio – che dovevano a loro volta eleggere un depositario. E fra di essi vi erano allora, nel 1440, e continuarono ad esservi poi, molti membri della magistratura dei Sedici riformatori dello stato di libertà, istituita come balìa straordinaria con poteri molto ampi tra il 1393 ed il 1394 dalla magistratura ordinaria degli Anziani consoli, che nel 1392 avevano avuto il vicariato da Bonifacio IX. Si ritornerà tra breve sui Sedici e sul loro significato nell'evoluzione del governo tardo-comunale.

Per ora, per concludere gli accenni alla Tesoreria, si può solo aggiungere qualche indispensabile riferimento alla situazione politica interna della città, caratterizzata, a quella data, dalla momentanea pacificazione tra le fazioni spesso contrapposte dei Bentivoglio e dei Canetoli, i cui reciproci amici e sostenitori erano presenti tra coloro che componevano il corpo dei tesorieri. Ma le ostilità allora momentaneamente sopite furono risvegliate anche dall'atteggiamento che Annibale Bentivoglio tenne nei confronti di quel corpo nei cinque anni (1440-1445) in cui condizionò la vita politica bolognese. I tentativi da lui compiuti a livello istituzionale per sottrarre prerogative al Consiglio dei tesorieri (tramite revisioni generali del sistema creditizio, dei depositi daziari, dell'amministrazione stessa della Tesoreria), costituirono probabilmente uno degli ultimi e rilevanti motivi che determinarono il clima in cui Annibale fu ucciso nel luglio del 1445. Dopo questi avvenimenti, e dopo che Sante Bentivoglio assunse di fatto la direzione della famiglia, della fazione e del governo cittadino, la composizione del Consiglio di Tesoreria mutò, non facendone più parte i Canetoli ed i loro seguaci, banditi per la parte che avevano avuto nell'uccisione di Annibale. Mutò anche il funzionamento della Tesoreria, poiché fu predisposta una serie di meccanismi volti spe-

cificamente alla tutela del corpo degli interessati nel loro complesso (ma anche della Camera del comune) nei confronti dell'ufficio dei tesorieri. Nel 1446, poi, i Sedici riformatori in carica, che erano in gran parte anche membri dell'ufficio finanziario, come si è detto, deliberarono la partecipazione di Sante Bentivoglio agli utili della Tesoreria. Solo da allora la preminenza morale riconosciuta a Sante come capo della fazione bentivolesca cominciò ad essere sostenuta da una qualche consistenza economica: la situazione patrimoniale dei Bentivoglio era stata fino ad allora scarsamente consistente, mentre tutte le famiglie dei Riformatori godevano di *status* economici assai prestigiosi.

È in base all'analisi di tali dinamiche che Orlandelli ha parlato del «grande passo» compiuto dai capitoli del 24 agosto 1447 rispetto alla iniziale richiesta bolognese di vicariato. Infatti, per come si configuravano i poteri vicariali degli Anziani consoli, non era previsto alcun esplicito riconoscimento della Tesoreria da parte del pontefice, e quindi nessun provvedimento che riconoscesse effettivamente le responsabilità dell'oligarchia «nella condotta del governo economico cittadino»[8]. Ciò avveniva, invece, nei capitoli, perché la conferma pontificia della Tesoreria in essi contenuta costituiva una «base indiscutibile di diritto» e avrebbe continuato a costituirla ancora per tre secoli almeno.

I *capitula postulationes et supplicationes* presentati dagli ambasciatori e le *responsiones et signaturae* del pontefice erano in tutto sedici.

Nel primo capitolo, proclamato il ritorno, con obbedienza e devozione, nel grembo della Santa Sede, veniva richiesta l'assoluzione dai delitti anche di lesa maestà e dai processi, bandi, condanne, accuse, sentenze, censure spirituali e temporali.

Nel secondo capitolo gli oratori, a nome della comunità e del popolo, consegnavano al pontefice la città, il contado e distretto e la diocesi, gli uomini e tutto il popolo, e gli

[8] ORLANDELLI 1953, p. 23.

assegnavano la *iurisdictio* e il *dominium* «cum infrascriptis modificationibus et capitulis»; giuravano, poi, e promettevano fedeltà ed obbedienza in perpetuo a Niccolò V e ai suoi successori «cum modificationibus et capitulis». Per entrambi questi capitoli, che formulavano la dedizione al pontefice nei limiti dei capitoli, il *placet* papale è senza riserva.

Col terzo capitolo veniva chiesta l'assoluzione dai debiti dei singoli e della comunità nei confronti della Camera apostolica: e la risposta a questo punto era *placet*. Veniva poi anche richiesto il riconoscimento della validità di quanto fatto, stabilito e ordinato da qualsiasi *regimen* e ufficiale cittadino a proposito di remissione ai dazieri, bandi e confisca dei beni, vendita di beni pubblici (purché avessero osservato quanto contenuto nei contratti di vendita) tra il 20 maggio 1438 ed il 1447. La data del 1438 era quella dell'entrata in Bologna di Niccolò Piccinino, ed il riferimento a cessione di dazi e vendita di beni pubblici significava la richiesta di riconoscimento di atti che avevano avuto a che fare con la Tesoreria, a partire da alcuni strumenti preparatori del 1438 fino al presente. Per questa parte la risposta del pontefice fu *placet*, purché tutto ciò non fosse contro la «libertas Ecclesiae».

Il quarto capitolo era relativo alle magistrature cittadine. Gli oratori chiedevano che «ad regendum et gubernandum» la città, comunità distretto e diocesi dovessero stare «continue» gli Anziani e il Vessillifero di giustizia, i Gonfalonieri del popolo e i Massari delle arti «secundum consuetudinem presentem usitatam et cum auctoritate et potestate secundum formam statutorum dictae civitatis». Inoltre dovevano prendere parte al governo i Sedici riformatori dello stato di libertà «qui sint et esse debeant simul cum Legato sive Gubernatore mittendo ad gubernandum dictam civitatem Bononiae per Sanctitatem Vestram». Finito il loro ufficio, i Sedici avrebbero dovuto provvedere insieme al Legato ai futuri Sedici. Veniva poi richiesto che i Legati o Governatori fossero indicati dagli Anziani e Sedici proponendo tre nomi al pontefice, al quale sarebbe dovuta spettare la scelta definitiva. I Sedici avrebbero dovuto eleggere insieme al Legato gli altri magistrati, cioè il Vessillifero, gli Anziani, i

Gonfalonieri e i Massari, e gli altri uffici da onore. La risposta del pontefice era differenziata. Era *placet* per quanto riguardava gli statuti sui magistrati; e veniva altresì approvato che nessuno di loro potesse deliberare senza il consenso dei Legati e viceversa. Per quanto riguardava, però, la nomina del Legato, essa sarebbe dipesa solo dal pontefice, che avrebbe curato di sceglierlo in una persona gradita e non sospetta al governo. Sull'elezione dei magistrati da parte dei Sedici e del Legato la risposta era: «contentatur».

Il quinto capitolo riguardava il Legato e gli ambasciatori bolognesi. Si chiedeva che il Legato o Governatore potesse «adesse in cunctis occurrentibus» e potesse provvedervi e dovesse farlo «simul cum» i Sedici e non altrimenti. E qui la risposta era: *placet* che tutte le cose fossero spedite dal Legato e Sedici «de communi consensu». In relazione alla facoltà di Anziani e Sedici di mandare liberamente oratori al pontefice o ai veneti o ai fiorentini (coi quali era stata stretta una lega) tutte le volte che fosse stato necessario, essa era riconosciuta da Niccolò V solo per gli ambasciatori inviati a lui, mentre quelli mandati ad altre comunità avrebbero potuto andarvi solo col consenso del Legato.

Col sesto capitolo si chiedeva che tutti gli ufficiali da creare nella città e contado, distretto e diocesi fossero cittadini e venissero scelti per imborsazione, secondo le provvisioni già edite. E gli uffici fossero esercitati «honoribus muneribus oneribus consuetis» secondo la forma degli statuti. E che i Sedici ed il Legato, esaurita l'imborsazione, dovessero rifare le borse degli «officia utilitatis». Al pontefice *placet*, purché gli ufficiali del castello di Cento e della Pieve giurassero nelle mani del vescovo e finita l'imborsazione fossero eletti dal pontefice o dal vescovo.

Il settimo capitolo chiedeva che ogni diritto competente a cittadini o comitatini su comunità o su introiti ordinari o straordinari del comune di Bologna rimanesse salvo e integro, in modo che gli assegnamenti fatti in occasione di crediti dovessero essere osservati. Il pontefice approvava, purché gli assegnamenti fossero giusti e di mese in mese fossero detratte le spese per *gubernatio* e *regimen* della città.

L'ottavo capitolo riguardava l'elezione del podestà ed il funzionamento della sua curia. Si chiedeva che il podestà fosse scelto dal pontefice tra uomini notabili, «milites vel barones», designati dagli Anziani e dal Consiglio dei centoventi secondo la forma degli statuti. Le cause di appello avrebbero dovuto essere indirizzate congiuntamente al Legato e agli Anziani, i quali avrebbero dovuto poi commettere le cause ad uno dei quattro giudici delle appellazioni di Bologna, secondo lo stile usato e secondo la forma degli statuti. Ulteriori appelli avrebbero dovuto essere commessi ai dottori del collegio dei giudici. La risposta era *non placet* quanto all'elezione del podestà, che sarebbe dovuta spettare solo al pontefice. Gli appelli avrebbero dovuto essere rivolti solo al Legato e non agli Anziani, e le cause commesse ad uno dei quattro giudici delle appellazioni, a meno che per giusta causa non fosse sembrato al Legato di doverli commettere ad altri.

Nel nono capitolo si chiedeva che *gubernatio* e *custodia* del palazzo del governo, delle porte, dei fortilizi e delle rocche del contado, distretto e diocesi fossero affidate ai cittadini e al popolo. Il pontefice approvava, ma non per quanto riguardava la custodia del palazzo. Esso avrebbe dovuto essere diviso tra il Legato e gli Anziani, i quali avrebbero dovuto chiedere la conferma della custodia al Legato e prestare giuramento di fedeltà nelle sue mani per la conservazione dello Stato, del pontefice, della Chiesa e del presente stato della città, ed il Legato sarebbe stato tenuto a confermare.

Il decimo capitolo chiedeva che tutte le entrate e redditi ordinari e straordinari e i proventi del comune dovessero essere spesi per le sue necessità, secondo deliberazione del Legato e dei Sedici. La vendita dei dazi e la loro cessione avrebbe dovuto essere fatta secondo gli statuti, e non secondo provvedimenti del Legato o dei Sedici. Il comune avrebbe dovuto dare mensilmente al Legato come provvisione cinquecento lire di bolognini. La risposta del pontefice era che tutto fosse trattato nel governo di comune consenso del Legato e dei magistrati, e che anche gli introiti e le uscite fossero regolate allo stesso modo.

L'undicesimo capitolo riguardava la condotta di stipendiari, cavalieri e fanti, per la difesa della città e del contado. Si chiedeva che essa potesse essere tenuta dal popolo e dal comune tramite le spese ordinarie, e che gli stipendiari dovessero giurare fedeltà e obbedienza per la conservazione dello Stato nelle mani del Legato, degli Anziani e del Vessillifero di giustizia. Il pontefice approvava la condotta, purché essa spettasse al Legato e purché gli stipendiari giurassero nelle mani del Legato.

Il dodicesimo capitolo trattava la questione della Tesoreria. Si chiedeva che l'ufficio rimanesse «firmum et illaesum» come era allora e come era stato da sei anni. Il pontefice avrebbe potuto deputare un tesoriere, con salario annuale di 300 fiorini a spese della Camera di Bologna, il quale non dovesse percepire nient'altro dalla Tesoreria. Tutte le provvigioni («omnia utilitas et regalia») sarebbero dovute spettare ai cittadini che avessero diritti nella Tesoreria. L'approvazione papale in questo caso era senza riserve.

Il tredicesimo capitolo concerneva il giuramento dei magistrati cittadini. Si chiedeva che gli Anziani, il Vessillifero di giustizia, i Gonfalonieri del popolo, i Massari delle arti, i podestà, i giudici dei mercanti, e gli altri ufficiali del comune dovessero giurare nelle mani del Legato e del Vessillifero. La formula del giuramento – fedeltà ed obbedienza per la conservazione dello Stato, come nel capitolo undicesimo – era approvata, mentre si escludeva che il giuramento fosse prestato nelle mani anche del Vessillifero «quia esset dare duo capita in uno regimine».

Col quattordicesimo capitolo si chiedeva che le lettere degli uffici da esercitare nella città contado distretto e diocesi dovessero essere sottoscritte dal Legato e dagli Anziani, secondo lo stile e consuetudine presenti e secondo la forma degli statuti; che le scritture del Legato e dei Sedici dovessero essere redatte dai cancellieri cittadini dei Sedici e non da forestieri. La risposta papale era che le lettere dovessero essere emesse solo dal Legato, e che gli scrittori autorizzati fossero i notai e i cancellieri di entrambi.

Il quindicesimo capitolo richiedeva che, nel caso qualche signore o comunità avesse fatto guerra a Bologna, il papa fosse tenuto a difenderla. Il *placet* era totale, trattandosi di un obbligo implicito nella stessa dedizione contenuta nei capitoli primo e secondo.

Col sedicesimo capitolo si richiedeva innanzitutto che tutto quanto approvato nei capitoli lo fosse «certa scientia» del pontefice. Si chiedeva poi la conferma di tutti i diritti di confine della città; che gli scolari dello Studio potessero godere i frutti dei loro benefici, anche delle prebende e dignità, e che i chierici potessero udire *iura civilia* nello Studio. Niccolò V risponde *placet*, purché gli studenti fossero esclusi dalle distribuzioni quotidiane; e per quanto riguardava i chierici, essi avrebbero potuto frequentare i corsi di diritto civile per un quinquennio.

Un ultimo capitolo, il diciassettesimo, conteneva le conclusioni e la promessa solenne, nonché l'obbligo all'osservanza da parte del pontefice a nome suo, della Chiesa e della Camera Apostolica e da parte degli ambasciatori a nome del popolo e del comune di Bologna assunto davanti a testimoni ed al notaio incaricato di redigere poi un pubblico strumento in forma autentica; nonché il giuramento prestato dagli ambasciatori sul Vangelo di osservare interamente quanto contenuto nei capitoli e nelle risposte.

Il 27 agosto Niccolò V confermava le «petitiones, capitula, ordinationes, concessiones et pacta pro utilitate, ac bono et salubri regimini dictae civitatis ac comitatus territorii et districtus eiusdem», dando così ai capitoli pieno valore[9].

Esaminare il contenuto dei capitoli ricordando ciò che si è detto sull'istituzione della Tesoreria non può che confermare, a mio parere, quanto è stato scritto da Orlandelli sulla rilevanza del capitolo dodicesimo (come pure del ter-

[9] L'originale dei capitoli si trova in ASB, *Comune, Governo, Diritti ed oneri del Comune, Convenzioni trattati obbligazioni*, b. 3. Il testo a stampa è in *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 264-269. La bolla di conferma è pubblicata anche da THEINER, III, 1862, p. 371.

zo e del settimo a quello collegati). Soprattutto se si tien conto del fatto che lo studioso era giunto a queste vicende quattrocentesche portatovi, da un lato, dai dibattiti settecenteschi sulla finanza pubblica e sulle riforme e dalla considerazione del ruolo che in essi vi aveva la Tesoreria e l'interpretazione contrattuale dei capitoli[10], e dall'altro dagli studi delle trasformazioni subite dagli uffici finanziari del comune[11] e del loro stretto intrecciarsi con le vicende della fazione bentivolesca[12]. Se l'oggetto principale del suo studio, chiaro peraltro anche nel titolo *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, era stata «l'organizzazione amministrativa, economica e finanziaria della città»[13], da esso, punto di incrocio di strade che venivano dal '200 e dal '700, appariva anche la lunga durata di quell'organizzazione e di quel sistema non solo economico-amministrativo, ma anche più latamente politico, che sarebbe stato «sempre più evidente dagli inizi del XVI secolo a tutto il secolo XVIII»[14]. Protagonista di quel sistema era il patriziato cittadino, cioè l'oligarchia interessata alla gestione dell'ufficio di Tesoreria e del governo cittadino che proprio per questo interesse si andava sempre più restringendo di fatto dalle magistrature comunali legate all'osservanza degli statuti alla balìa inizialmente straordinaria, ma ormai divenuta ordinaria, dei Sedici riformatori. Questo processo era peraltro dato per scontato da Orlandelli, basato com'era il suo lavoro sui numerosi studi di storia locale tardo ottocenteschi e primonovecenteschi: e d'altra parte va da sé che la tematica dei patriziati era ancora di là da venire. Egli quindi non si era soffermato più di tanto su un altro dei capitoli del 1447, il quarto, se non per rilevare quali e quante conseguenze avrebbe avuto fino al 1796 in termini di conflitti giurisdizionali il co-governo, in esso riconosciuto, di Lega-

[10] ORLANDELLI 1949.

[11] ORLANDELLI 1954.

[12] ORLANDELLI 1949 e ORLANDELLI 1950-51.

[13] ORLANDELLI 1953, p. 87.

[14] ORLANDELLI 1953, p. 90.

to e Sedici riformatori e per constatare la riconosciuta supremazia di questi sulle altre magistrature.

Una rilettura più recente degli stessi capitoli è quella fatta da Sandra Verardi Ventura, in un esame mirante a comprendere la «posizione giuridica» del Senato – cioè della magistratura erede dei Sedici, istituita da Giulio II – in rapporto al potere centrale[15]. Della valutazione complessiva dei capitoli fatta dalla Verardi in relazione alle problematiche sul processo di formazione dello Stato moderno si è già detto[16]. Ora interessa riprendere l'analisi più specifica sulla posizione che nei capitoli veniva attribuita ai Sedici, che l'autrice articola, oltre che sul manoscritto secentesco di Ciro Spontone, sulla base di una parallela lettura della cronachistica cinque-seicentesca e su relazioni sei-settecentesche di matrice senatoria.

Alle richieste avanzate dagli ambasciatori bolognesi nel quarto capitolo, lo si è appena detto, il pontefice aveva risposto col *placet* per quanto riguardava le magistrature che dovevano reggere e governare continuamente, secondo gli statuti, la città ed il contado, cioè Anziani consoli, Vessillifero di giustizia, Massari delle arti, Tribuni della plebe, ed anche in relazione al co-governo del Legato e dei Sedici. Di questi ultimi si diceva che dovessero rimanere in carica per il tempo del loro ufficio, cioè per un anno; ma contestualmente, come osserva la Verardi,

> «si creavano le condizioni perché si trasformassero da organo straordinario in organo ordinario di governo, stabilendo che fossero essi stessi, insieme al Legato, a provvedere alla elezione dei successori»[17].

Inoltre, nello stesso capitolo si rovesciava il tradizionale ordine di rapporti tra magistrature ordinarie e balìa straordinaria, dal momento che veniva accettata la richiesta che

[15] VERARDI VENTURA 1979, p. 181.

[16] Vedi *supra*, cap. primo, § 4.

[17] VERARDI VENTURA 1979, p. 314.

dovessero essere da allora in poi i Sedici ed il Legato ad eleggere gli altri magistrati e gli altri uffici da onore[18].

Ora, quello che veniva riconosciuto nel capitolo ai Sedici costituiva – per il momento solo in linea di principio – la prima fase nella conclusione, peraltro alquanto precoce rispetto ad altre situazioni cittadine[19], di un processo di trasformazione dell'oligarchia cittadina tardo-comunale in patriziato, del governo largo in governo stretto, di un processo di 'separazione' di un ceto esclusivamente dedito al governo[20], o come è stato detto anche recentemente, «dell'apparato ufficiale del potere dalle dinamiche della società»[21]. Nel capitolo vi era comunque una contraddizione, come ha rilevato la Verardi[22], fra ciò che vi si diceva del ruolo delle vecchie magistrature comunali e quello che si prefigurava per i Sedici; una contraddizione, insita in questa prima fase ancora caratterizzata dal «modello misto» di oligarchia[23], che nel futuro – prossimo e remoto, come si accennerà più avanti – avrebbe poi anche consentito agli Anziani e ai Tribuni di compiere non pochi tentativi per recuperare la loro funzione di rappresentanza delle istanze popolari in un 'reggimento' che non era più pluralistico. Allora, però, nel 1447, i capitoli legittimavano, in via di principio, la prevalenza dei Sedici, che a partire da quel punto sarebbero arrivati rapidamente al monopolio del 'reggimento' cittadino e alla loro sostanziale autoperpetuazione. C'è una contestualità, insomma, tra costruzione del patriziato cittadino e difesa dell'ambito di potere della città nel suo complesso all'interno dello Stato che appare proprio nelle capitolazioni: secondo una

[18] VERARDI VENTURA 1979, p. 315.

[19] Ribadito ultimamente da ZENOBI 1994, p. 71.

[20] Su cui già ZENOBI 1976.

[21] TABACCO 1990, p. 49; anche ROSSETTI 1986a. Ora, in generale, ASCHERI 1994a, pp. 285-309; e dello stesso autore l'invito alla cautela nel parlare di 'oligarchia' (ASCHERI 1991b).

[22] VERARDI VENTURA 1979, p. 314.

[23] ZENOBI 1994, pp. 39-40.

linea tendenziale che è già stata intravista in tutto lo Stato della Chiesa[24].

Vale forse la pena, però, di ripercorrere brevemente le tappe salienti della affermazione della magistratura dei Sedici per comprenderne meglio il significato[25].

Uno dei primi atti in cui si fa menzione dei Sedici e dei loro poteri è una provvisione del gennaio 1394.

«[I] Magniffícj et potentes dominj dominj Antiani consulles et vexillifer Justicie populi et comunis Bononie et venerabiles dominj confalonerij dictj populj et massarij arcium utriusque collegij, nec non venerabilles dominj sexdecim officiales ellectj et assumptj ac deputatj super conservacione, fortifficacione, augumentacione, et reffirmacione paciffícj et tranquillj status popularis et civitatis Bononie et libertatis eiusdem»,

riuniti insieme, deliberano che i Sedici eleggano ed assumano quattro uomini «prudentes et circumspectij», che dovranno essere ufficiali dell'ufficio della pace: ufficio che potrà durare per il tempo da dichiarare e stabilire dagli stessi Sedici, e che consisterà «in removendo scandalo et circha remocionem scedacionum et terminacionem guerrarum discordiarum et iniuriarum» tra cittadini e comitatini o distrettuali, tra comunità e tra forensi. I Sedici potranno – secondo la provvisione – concedere e attribuire agli ufficiali della pace quell'arbitrio e quella balìa che a loro piacerà, poiché gli Anziani e i signori di collegio stabiliscono che quanto concesso agli ufficiali abbia «vim effectum et efficaciam», come se fosse stato ordinato dagli stessi Anziani e Collegi e Sedici e Consiglio dei seicento[26]. Si tratta, quindi,

[24] ZENOBI 1982-85, 1989a, 1993, 1994.

[25] Ho già affrontato il problema, sostanzialmente negli stessi termini, in DE BENEDICTIS 1994c. Una sintesi anche in GARDI 1994, pp. 347-351.

[26] Il documento è ripreso da ALBICINI 1884, pp. 351-353 (ma l'originale è in ASB, *Comune, Governo, Signorie viscontea, ecclesiastica e bentivolesca*, *Provvigioni*, IV, c. 130r). I Sedici erano entrati in carica ufficialmente il 26 dicembre 1393, secondo quanto registrato in ASB, *ibidem*, cc. 121v-122v, e riportato da ADY 1965, pp. 13-14.

di un trasferimento di poteri effettuato dagli Anziani e dagli altri 'reggimenti' a favore dei Sedici per risolvere le conflittualità politiche e sociali: funzione che la magistratura consolare, troppo frequentemente mutante, non riesce ad esercitare. La composizione sociale dei Sedici è, a questa data, ancora alquanto rappresentativa del governo popolare delle arti. Tra di loro vi è un unico *dominus*, Carlo Zambeccari, che deve il titolo al fatto di essere *iuris utriusque doctor*; vi sono poi tre notai, due merciai, tre cambiatori – Filippo Guidotti, Francesco Foscherari, Nanne Gozzadini –, due mercanti – Andalò Bentivoglio e Salvetto Paleotti –, un mercante da seta – Musotto Malvezzi –, un callegaro, un beccaro, uno strazzarolo: anche i rappresentanti delle arti meccaniche, per quanto in minoranza, fanno ancora parte dell'ufficio.

Nelle addizioni agli statuti cittadini fatte nell'anno 1400 viene riconosciuto, in una specifica rubrica, che i «prudentes» e «notabiles» Sedici eletti dagli Anziani e dal Consiglio dei seicento possano agire «plenaria potestate», e che non possa essere messo in dubbio se le cose fatte da loro debbano aver vigore, anche nel caso che siano contrarie alle procedure solite[27].

Nel 1416 vengono attribuiti poteri estremamente ampi ai riformatori eletti, che sono peraltro sempre meno rappresentativi di tutte le arti cittadine. L'impossibilità di far fronte alle lotte di fazione da parte degli Anziani, ai quali, obbligati come erano a sottoporre le decisioni più importanti al Consiglio generale dei seicento, mancava rapidità nell'azione di governo, costituisce la motivazione della balìa concessa ai Sedici il 17 gennaio 1416. La *potestas* e l'*arbitrium liberum et absolutum* prevedevano sostanzialmente che i Sedici potessero confermare e ampliare statuti e ordinamenti fatti da precedenti governi; e abolire, modificare e sospendere quelli che potessero danneggiare o pregiudicare lo «stato popolare» della città e del contado. Essi avevano, poi, piena

[27] ASB, *Comune, Governo, Statuti*, reg. 15 (1400), c. 10r.

potestà di stabilire, ordinare e riformare tutto quello che riguardava il *regimen*, la sua forma, i suoi ordini; e di distribuire oneri, dignità e onori fra gli stessi cittadini, per rendere più forte lo stato popolare e favorire l'unione dei cittadini. Potevano, ancora, rimpatriare e riabilitare esiliati e far di nuovo godere loro onori e privilegi. Veniva infine stabilito, riprendendo in parte ciò che era già stato fissato negli statuti del 1400, che tutte le facoltà normative ed esecutive loro concesse non fossero soggette ai meccanismi di controllo previsti negli statuti del 1389, quelli appunto redatti dal governo popolare e delle arti[28].

Bisogna comunque dire che la concessione di questi poteri era limitata nel tempo e che, peraltro, la magistratura dei Sedici non solo non fu eletta fino al 1445 in maniera continuativa, ma che le tendenze che in essa si manifestarono ad ottenere la legittimazione alla chiusura di ceto furono per qualche tempo contrastate. È ciò che appare dalle petizioni presentate dagli oratori del popolo di Bologna ad Eugenio IV e dalle risposte date dal pontefice in data 22 agosto 1431[29]. Nel terzo capitolo viene chiesto che i Sedici riformatori debbano deputare ed eleggere gli Anziani, i Gonfalonieri del popolo (Tribuni della plebe) e i Massari delle arti secondo le procedure consuete, nonché tutti gli altri ufficiali cittadini eletti negli uffici di onore; che gli stessi Sedici eleggano di volta in volta i loro successori. Il capitolo, così come è formulato, non piace al pontefice, che lo sostituisce con un altro. Al posto dei Sedici riformatori, venti consiglieri nominati e deputati dal pontefice devono eleggere gli Anziani, i Gonfalonieri del popolo, i Massari delle arti, gli ufficiali di San Petronio e i riformatori dello Studio – cioè i reggimenti – ogniqualvolta loro piacerà e secondo le consuetudini solite; mentre l'imborsazione dei cittadini atti a

[28] Come già osservato da VERARDI VENTURA 1979, pp. 296-301 in base a *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 301-304.

[29] Citate nella conferma del 7 gennaio 1433, in THEINER, III, 1862, pp. 316-319. La documentazione relativa è riportata anche da DE BOSDARI 1951-53, p. 187.

ricoprire quelle cariche di governo dovrà essere fatta alla presenza del Legato e da lui confermata.

Nell'anno seguente i venti consiglieri sono eletti dal consiglio e dal Legato per un anno, alla fine del quale essi stessi dovranno nominare altri venti cittadini: con una elezione diversificata, quindi, rispetto ai magistrati, cioè agli altri reggimenti, che sono creati secondo la tradizione della città.

E mentre l'elezione dei magistrati continua secondo l'uso, nel 1435 i venti consiglieri vengono aboliti e al loro posto vengono creati i Dieci di balìa per governare la città[30]. Nel settembre del 1439 i Dieci, ai quali è riconosciuto l'attributo di «magnifici», confermano pieni poteri a Niccolò Piccinino, capitano del duca di Milano, per conservare «pacem et tranquillum statum eiusdem civitatis» e per prevenire i pericoli cui essi stessi possono incorrere, poiché molti potenti signori e comunità e governi tendono ogni giorno alla perturbazione dello Stato. L'anno dopo, nel 1440 (l'anno della costituzione della Tesoreria), è ad opera dello stesso Piccinino che avviene la definitiva costituzione dei Sedici: all'ufficio dei Dieci di balìa vengono aggiunti altri sei membri, con l'arbitrio di distribuire uffici da onore e da utile[31].

Nel giugno del 1445, dopo l'assassinio di Annibale Bentivoglio, i Sedici, eletti di nuovo dagli Anziani e dal Consiglio con gli stessi poteri del 1416, sono tutti di parte bentivolesca[32].

Nel 1447, da poco salito al soglio pontificio Niccolò V, i Riformatori sono eletti da sei statutari che a loro volta erano stati eletti dai Sedici precedenti. Una clausola prescrive che essi non possano cancellare alcun bandito o condannato per ribellione[33], cioè che non possano annullare quello che i

[30] De Bosdari 1951-53, p. 187.

[31] De Bosdari 1951-53, p. 187.

[32] Ghirardacci III, 1933, pp. 107-108.

[33] ASB, *Comune, Governo, Signoria viscontea, ecclesiastica e bentivolesca, Riformagioni e provvigioni*, serie miscellanea, b. 6, 13 aprile 1447.

Sedici avevano deliberato dal 1445 in merito alla gestione del bando dei Canetoli e dei loro seguaci, alle operazioni di confisca dei beni e alla loro redistribuzione[34].

Il 24 agosto 1447 vengono conclusi i capitoli tra i bolognesi ed il pontefice. Se si confrontano le richieste avanzate nel quarto capitolo presentato a Niccolò V, quello appunto riguardante i magistrati cittadini, con quelle fatte ad Eugenio IV nel 1431, si può notare come esse siano sostanzialmente analoghe, ripetendosi la volontà dei Sedici di essere riconosciuti come 'reggimento' preminente ed autoperpetuantesi. Ma se la risposta di Eugenio IV era stata negativa, quella del suo successore è invece interlocutoria: «contentatur». È questo, quindi, per i Sedici, un importante punto di arrivo dal quale, peraltro, e proprio in quanto è stato raggiunto, essi possono ripartire verso mete più alte. Negli anni seguenti, quando continuano ancora le lotte di fazione, i Riformatori hanno poteri per comporre e risolvere inimicizie private e pubbliche. Hanno questi poteri collegialmente, e sempre riconosciuti dal Governatore, ma anche in molti casi singolarmente, nominati come sindaci e procuratori per determinati affari in quanto membri della magistratura, ed in questi casi anche e sempre con riconoscimento superiore[35].

È importante ricordare che, come già nel 1447, anche subito dopo non risiede in città alcun Legato, ma solo un Governatore, che è figura di molto minore rilevanza. Non si può dire se sia per questo, o per altri motivi, che di fatto – e nonostante il quarto capitolo degli accordi del 1447 – in questi anni i Sedici continuano ad essere formalmente eletti dagli Anziani e dal Consiglio. Così succede di nuovo alla fine di settembre 1449, anche se la scelta è chiaramente pilotata dai

[34] De Benedictis 1988b, p. 443.

[35] La documentazione relativa, di cui si dà qui solo un'indicazione di massima, in ASB, *Comune, Governo*, nei fondi: *Signoria viscontea, ecclesiastica e bentivolesca, Riformagioni e provvigioni*, serie miscellanea, b. 6; *Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2; *Consigli ed ufficiali, Ufficiali del Comune e conduttori dei dazi*, b. 2; *Riformatori dello Stato di libertà, Libri mandatorum*, reg. 10.

bentivoleschi, in un momento in cui la fazione deve affrontare l'aperta ribellione dei Pepoli e dei Fantuzzi, già membri dei Sedici, ma ora contrari a quella famiglia Bentivoglio che sembrava voler dominare la città a tutti i costi.

Nel novembre 1449, regnante ancora Niccolò V, e quando Pepoli e Fantuzzi hanno occupato un castello del contado, Castel San Pietro, per condurre da lì le operazioni militari contro i Bentivoglio, i Sedici, riuniti «pro bono pacis et pro conservatione huius reipublicae Sanctae Romanae Ecclesiae et presentis status popularis» stabiliscono alcune norme «pro ordinatione officii ipsorum». Tra di esse, quella relativa al numero legale: dieci riformatori possono rappresentare tutto l'ufficio o collegio, nonostante che *de iure* siano necessari i due terzi, e che per le decisioni basti la maggioranza, a meno che non si tratti di questioni riguardanti la Camera per un valore superiore a cinquanta lire o in cose importanti pertinenti la conservazione dello stato presente. Viene anche ordinato che all'esercizio dell'ufficio possano presenziare, oltre i Sedici, solo il *dominus* Achille Malvezzi (in presenza o assenza del padre Gaspare) e Virgilio Malvezzi (in luogo del priore, ma solo in sua assenza), il *dominus* Galeazzo Marescotti (in luogo del padre Ludovico, ma solo in sua assenza), Giampaolo di Castello (in luogo del padre Dionigi, ma solo in sua assenza). Custode e garante della legittimità delle riunioni è il priore, sotto pena della privazione dell'ufficio. Nessun membro dell'ufficio può propalare o rivelare ciò che è fatto o ordinato segretamente dai Sedici, e come tale da essi dichiarato. Se verrà fatta qualche proposta dal futuro Governatore o da altri in nome del pontefice, il priore dovrà prendere tempo a nome dell'ufficio per parlarne con tutti i membri dell'ufficio, prima che chiunque di essi risponda singolarmente e particolarmente. Dopo il colloquio la risposta sia data solo dal priore o da altri ai quali ciò sarà stato ordinato; ed in caso di contravvenzione a questi ordini la pena prevista è, in casi lievi, la privazione dell'ufficio per quindici giorni, ma invece a vita «in arduis vero et ad statum pertinentibus». Solo il priore può fare proposte – raramente qualcun altro con sua licenza – soprattutto se in presenza del Governatore (altrimenti è prevista la privazio-

ne dell'ufficio per quindici giorni). Il cancelliere e notaio dei Sedici non deve propalare alcun segreto, né deve trascrivere i partiti e apporvi il suo nome se non saranno stati ottenuti secondo la forma delle ordinazioni e capitoli che i riformatori si stanno dando, altrimenti verrà privato dell'ufficio. Viene infine stabilito, quasi a significare l'uguaglianza dei membri del collegio e la necessità politica della loro concordia, che uno dei Sedici, a sorte, debba offrire un pranzo ai consoci almeno una volta al mese, e che al pranzo debbano intervenire tutti, in modo da poter «colloqui, agere et tractare fraternaliter intra se»[36].

Sempre nel novembre 1449, qualche giorno dopo la redazione del loro statuto interno, i Sedici emanano le provvisioni sopra la generale imborsazione di tutti gli uffici «da onore» e «da utile» della città, contado e distretto di Bologna, e ciò «per vigore de la podesta et arbitrio a loro concessa per li Magnifici Signuri Antiani et honorati signuri de collegij e per lo conseglio dj secento del povelo e comun de Bologna»[37]: un ulteriore trasferimento di poteri, quindi, relativo alla formazione di tutti i reggimenti cittadini, compiuto ancora in assenza del Legato.

Agli inizi di dicembre due dei Riformatori in carica vengono inviati a Roma come ambasciatori per rispondere, presumibilmente, ad una richiesta di Niccolò V di ribadire la dedizione alla Chiesa in un momento in cui la costruzione territoriale dello Stato pontificio ha bisogno di essere confermata rispetto alle altre potenze italiane, alla casa d'Aragona e all'Impero[38]. Il mandato degli ambasciatori, precisato nell'istruzione, era di accettare i

«capituli nostri antighi e usitati, li quali la Soa Santità per li soi

[36] ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2, fasc. 32. Sul problema della struttura collegiale degli uffici, in generale BRAMBILLA 1989.

[37] ASB, *Comune, Governo, Signorie viscontea, ecclesiastica e bentivolesca, Riformagioni e provvigioni*, serie miscellanea, b. 6.

[38] FUBINI 1994b, pp. 65-67.

ambaxadori za largamente offerti. Ne credemo che quella zel voglia denegare perché dal canto nostro non ze rasone casone ne mancamento alcuno».

I bolognesi, infatti, volevano «stare e vivere a i dicti capituli». Ma Galeazzo Marescotti e Dionigi da Castello avevano anche due «grazie» da chiedere al pontefice:

«Almancho per bene e quiete de questa soa cità e de noi otegniriti de la Soa Beatitudine che le cose fatte qui per li offitiali e regementi per quello tempo che sono stati senza governatore overo legato o luogotenete per la Soa Santità sine al dì che intrarà el nuovo legato o governatore siano confermate e ratificate per la prefata Santità. A la quale voi seriti testimoni veri como con iustitia honestade e necessità è fatta ogni nostra operatione e de i ditti offitiali e regementi. Item otegniriti che le terre del contado che non sono unite con la cità segondo che sono le altre siano retornade al dovere»[39].

Si trattava di due problemi strettamente congiunti ai quali, per quanto se ne sa, non venne data immediatamente risposta e che però, per la loro rilevanza, furono riproposti a distanza di un mese, già nel 1450, da una nuova ambasciata. La situazione era diventata estremamente critica per i Sedici, vale a dire per i bentivoleschi. Pepoli e Fantuzzi, famiglie molto più radicate nel contado di quanto non lo fossero i Bentivoglio e molti dei loro amici, avevano occupato anche Crevalcore e Piumazzo, giustificando al pontefice la loro azione come diretta contro i Bentivoglio che avevano acquistato troppa autorità, e dichiarandosi comunque pronti ad ogni suo comando. La fazione bentivolesca, cioè i Sedici allora al governo, rischiavano una duplice delegittimazione di fronte al pontefice: sia per la sostanziale accusa di tirannide rivolta loro dagli ex amici, sia per l'impossibilità, data la situazione, di governare il contado. Questo era ormai in gran parte controllato dalle famiglie fuoruscite, di numero superiore a quelle bentivolesche, che potevano controllare invece solo la città. Vi era la possibilità che il contado rispondesse solo a Pepoli, Fantuzzi ed al grande numero dei

[39] ASB, *Comune. Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2, 12 dicembre 1449.

loro potenti amici: in quegli anni il territorio bolognese era fortemente provato dalla pestilenza e da passaggi di truppe straniere; la popolazione, periodicamente armata a difesa da eventuali invasori e periodicamente rimandata al lavoro dei campi, poteva essere una facile massa di manovra e poteva appoggiare chi in quel momento sembrava essere più forte[40].

In tali circostanze ciò che sembrava più importante, ai Sedici, era il recupero del contado. Il mandato degli ambasciatori riguardava soprattutto questo punto. Agitando davanti al pontefice lo spauracchio di una signoria dei Pepoli, gli ambasciatori dovevano prima dichiarare la devozione e fedeltà al pontefice insieme all'osservanza dei capitoli del 1447, e poi richiamarsi a quegli stessi capitoli che il papa aveva approvato e che prevedevano – in specifico nel nono capitolo – che le rocche del contado dovessero essere governate da ufficiali mandati dalla comunità di Bologna e dai suoi reggimenti. D'altra parte, gli oratori dovevano anche ricordare al pontefice che in base ad un altro capitolo – il quindicesimo – era loro consentito difendersi da qualunque persona, senza eccezione alcuna, facesse loro guerra. Perciò, continuava l'istruzione, devono

> «essere fatte restituire e tornare al dovere suo le fortezze e terre de Castello Sampiero, Crevalcore o altre... e non solo con ammonitioni menaze e parole ma etiam con aiuto favore e forze opportune. El che speremo che debia fare la Soa Beatitudine cognosendo la nostra rasone e la dispositione de i dicti capituli... A noi pare e così è in effetto e così mostrasi evidentemente alla Soa Beatitudine che ad ogni modo debba piasere a quella se la desidera e vuole la pase bene e quiete de questa cità e nostra che Castello Sampiero e Crevalcore e Piumazzo e le sue roche siano rese e retornate ala cità e al debito modo come sono le altre».

Ciò era preliminare ad ogni «unione e concordia» tra i cittadini, che il pontefice desiderava «e la quale non per nostra colpa è mancata come è notissimo». Quello che si stava compiendo, infatti, erano «iniurie publiche... contra questo Stado e noi», che facevano tornare alla mente – e bisognava

[40] GHIRARDACCI III, 1993, pp. 134-135.

ricordare anche questo al pontefice – «le altre prime iniurie e private e publiche... consentide e fatte contra Annibale e contra nui». Se l'unione e concordia pure auspicabili fossero state differite «a tempo conveniente» si sarebbe potuto avere un buon risultato, assolutamente impensabile invece in quel momento: «ne potria risultare se non danno ruina e turbatione a questa cità el che siamo certi che non vuole la Soa Beatitudine e ne anco noi». Gli oratori, insomma, dovevano dimostrare che «questa cità non debbia stare con lo contado lacerado e cavado de l'ordine suo in questa forma». La restituzione del contado al governo cittadino avrebbe poi aumentato di molto la «confidentia» della città nei confronti del pontefice; ed inoltre «redugendosi poi quelli nostri cittadini al vivere honesto e non da inimisi de questa cità col tempo se pigliarà bona forma». L'ordine e la forma della città e del contado, insomma, dipendevano dal fatto che il pontefice facesse rispettare i capitoli: questo era ciò che gli oratori dovevano far sapere al pontefice, recandosi da lui «come persone publiche che rapresentano tutta questa cità» per tutelarla dalle «inimicizie... publiche e non privade e nasude per altrui colpa». E per questo era anche necessario – e si trattava dell'altro punto già altre volte richiesto – che il pontefice confermasse qualsiasi provvedimento preso dai reggimenti e dagli ufficiali in assenza del Legato[41].

Entrambe le richieste dei bolognesi furono esaudite da Niccolò V: con la legazione del cardinal Bessarione[42]. Il Legato giunse a Bologna alla metà del marzo 1450 e diede alla fazione bentivolesca tutti gli appoggi possibili (l'aiuto, favore e forze opportune di cui si parlava nell'istruzione) per eliminare dal territorio bolognese la presenza dei fuorusciti. Pepoli, Fantuzzi e seguaci furono costretti a lasciare Castel San Pietro, Crevalcore e Piumazzo ad un chierico della Ca-

[41] ASB, *Comune. Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2, 26 gennaio 1450: documento già parzialmente citato in DE BENEDICTIS 1990b, pp. 428-429.

[42] Sulla quale lo studio più esauriente è ancora NASALLI ROCCA DI CORNELIANO 1930.

mera Apostolica inviato dal Bessarione e furono banditi da tutto il territorio. Poco tempo dopo quelle stesse comunità venivano affidate per il loro governo a commissari espressi dai Sedici riformatori, ma soprattutto veniva dato loro dal Bessarione un potentissimo strumento per ridurre ad «ordine e forma» il contado: quello fiscale.

Nell'aprile del 1450, quando era giunto solo da un mese a reggere la legazione bolognese, il cardinale demandava alcuni membri dei Sedici «ad ordinandum, reformandum et taxandum» gli estimi dei particolari e delle comunità, terre e ville del contado e della guardia. Per questo veniva loro concessa «plenariam et omnimodam potestatem auctoritatem facultatem arbitrium et bayliam» di rivedere e rifare completamente gli estimi precedenti (che risalivano al 1395): il che significava poter ridefinire la presenza delle comunità nel contado attraverso il mutamento di confini, l'annessione di una comunità ad un'altra oppure la divisione di una comunità in due nuove; poter decidere sulle concessioni di *civilitas*, sul mantenimento o sul nuovo assoggettamento degli abitanti del contado allo stato di fumanteria, sulle elargizioni di immunità e privilegi fiscali; poter stabilire dove le singole persone dovessero contribuire gli oneri fiscali; poter fare qualunque statuto, provvisione, ordinamento e poi, se ritenuto necessario, poterli mutare, correggere, interpretare e anche cassare; poter essere, infine giudici competenti sulle liti di ogni genere che potessero insorgere riguardo a ciò che era stabilito dalle provvisioni e su tutte le materie in esse contenute[43].

Le provvisioni emanate dal Bessarione contenevano anche la specificazione dei contenuti del «regere» e «gubernare» la città ed il contado che nel capitolo quarto dei patti del 1447 era stato affidato agli Anziani ed ai Sedici, designando

[43] Le cosiddette *provisioni* delle tasse del cardinal Bessarione – così sono denominate nei documenti di governo contemporanei – si trovano in ASB, *Difensori dell'avere, Amministrazione dell'estimo*, «Liber taxationum comitatus Bononiae nec non et sublevationum communium a taxis», cc. 46r-61r. Precedenti considerazioni in DE BENEDICTIS 1988a e 1988b.

chi avrebbe dovuto gestire quei contenuti. Relegato infatti il ruolo degli Anziani alla sola dizione «cum usu presentia et assensu», risaltava in primo piano quello dei Sedici, poiché le provvisioni erano state stese «cum presentia, voluntate et deliberatione» dei medesimi e riguardavano l'attribuzione di autorità ad ufficiali delle tasse che appartenevano al corpo dei Sedici, ad eccezione dell'uditore e familiare del Legato Battista di Roma. Solo a loro era riconosciuta la capacità di giudicare in tutto l'ambito del contado o «giurisdittione» di Bologna.

Dall'esigenza di ordine e giustizia aveva origine l'attribuzione della funzione di *iudices*[44] e la limitazione della piena capacità politica ad un ufficio collegiale che allora era composto da esponenti di famiglie bentivolesche, sulla base dei processi e delle relazioni di potere che avevano portato qualche anno prima lo «Stato di libertà di Bologna» a riconoscere il dominio eminente della Chiesa e a pattuirne i contenuti. Si può dire, insomma, che attraverso le provvisioni del Bessarione il potere di fatto dei Sedici, peraltro assai contrastato, come si è visto, fu legittimato ad essere un potere valido[45]. Essi potevano stabilire un sistema di norme, con le quali avevano la capacità di rispondere ai problemi di pace, concordia, obbedienza e bene comune – così come erano stati espressi nell'istruzione agli ambasciatori del gennaio 1450 –, nei quali si sostanziavano i principi informativi della convivenza sociale e della costituzione politica[46]. A loro in quanto capi del corpo costituito dalla città e dal contado, e quindi in quanto suoi rappresentanti, era riconosciuta quel-

44 Riflessioni generali in HESPANHA 1984b, pp. 7-8.

45 Secondo l'analisi di COSTA 1969, pp. 341 ss.

46 Secondo immagini non dissimili da quelle delineate nella *Vita civile* di Matteo Palmieri (1450), o nel *De institutione reipublicae* di Francesco Patrizi da Siena (1471) (sul quale ultimo ancora di grande interesse le pagine di BATTAGLIA 1936, pp. 77-157) – opere di quell''umanesimo civile', nelle quali, come è stato recentemente osservato, si realizza una compenetrazione tra prospettiva cittadina e prospettiva principesca: VASOLI 1994, ma si veda anche, per una prospettiva di più lungo periodo, SCHIERA 1991 e 1993.

la capacità di autoregolamentazione, che era una caratteristica delle formazioni politiche tardo medievali e dell'antico regime e che la dottrina canonistica aveva già dalla metà del '300 teorizzato nella teoria della *iurisdictio*[47].

Proprio attraverso le norme che i Sedici elaborarono in quanto ufficiali delle tasse vennero definiti i contenuti concreti ed anche gli strumenti giuridici utilizzati per fondare quell'autorità che i capitoli del 1447 non avevano completamente distinto tra i vari reggimenti cittadini. Per attuare le operazioni d'estimo gli ufficiali delle tasse avevano deliberato di suddividere il territorio del contado in otto zone, ognuna delle quali doveva essere visitata da ufficiali accompagnati da un notaio (o anche più d'uno) per fare la descrizione di tutti gli abitanti della guardia e del contado e delle loro famiglie, dei loro beni mobili ed immobili, ad eccezione degli ecclesiastici e dei loro beni[48]. Se, come sembra dalla datazione del registro d'estimo di Castel San Pietro[49], le operazioni erano state decise ed attuate almeno due mesi prima dell'arrivo a Bologna del Bessarione nella stessa forma e nello stesso spirito in cui poi vennero recepite integralmente nelle provvisioni del cardinale legato, sarebbe evidente il loro carattere di legittimazione a posteriori di una iniziativa di governo presa dalla fazione bentivolesca e volta a determinare la conoscenza del territorio non solo per esigenze fiscali, ma anche, ed in modo intimamente connesso, per necessità di controllo politico di quelle zone del contado che notoriamente fungevano da rifugio e come basi organizzative per i ribelli. Che il Bessarione favorisse sostanzialmente la fazione bentivolesca, e quindi anche il governo cittadino che su di essa si reggeva, fu poi evidente nell'estremo rigore del suo giudizio sui maggiori responsabili di un

[47] Per questo problema, MOCHI ONORY 1951, LOUSSE 1952, COSTA 1969, MESTRE 1982, HESPANHA 1982, 1984a e 1984b, VALLEJO 1992.

[48] ASB, *Difensori dell'avere, Amministrazione dell'estimo*, «Liber taxationum», cit., c. 47v.

[49] ASB, *Estimi, Città e contado*, serie III, b. 14, c. 1r. L'estimo è stato parzialmente utilizzato come fonte demografica da BOCCHI 1984.

ulteriore tentativo antibentivolesco che ebbe luogo nel 1451. Allora furono fatti distruggere dal Legato anche castelli come Serravalle e Medicina, che erano stati covi di fuorusciti[50].

Nelle altre sette zone in cui era stato suddiviso il contado le visite degli ufficiali e dei notai furono effettuate dopo le provvisioni: le operazioni d'estimo, stando alle date dei registri, furono completate agli inizi del 1452. Due anni dopo, nel 1454 – lo stesso anno in cui venne compilata l'ultima redazione degli statuti cittadini – gli ufficiali delle tasse decisero che prima di procedere alla predisposizione di nuovi estimi ed alla fissazione di nuove tasse era necessario redigere provvisioni e ordini in base ai quali i fumanti, da allora in poi, dovessero «regere» e «gubernare» le loro comunità e fare i loro estimi[51]. Le ordinazioni, emanate in breve tempo e miranti «ad bonum regimen, normam, ordinem et gubernationem» del contado[52], furono subite approvate dal Legato. Esse stabilivano, in ventinove particolareggiatissimi capitoli, in che modo dovessero essere composti gli organi di governo delle comunità, in che modo dovessero essere compilati gli estimi e a chi fosse attribuita la responsabilità della loro verifica e dell'osservanza del pagamento delle numerose tasse che su di essi si basavano. Fissavano poi in maniera definitiva – e tale sarebbe rimasta fino alla fine del '700 – la netta distinzione fra gli obblighi fiscali dei fumanti, sui quali esclusivamente, a partire da allora, sarebbero ricadute tutte le imposizioni relative alla terra, e quelli dei cittadini, tenuti a contribuire solo tramite i dazi[53].

[50] Nasalli Rocca di Corneliano 1930, pp. 34-36.

[51] ASB, *Difensori dell'avere, Amministrazione dell'estimo*, «Liber taxationum», cit., c. 49r.

[52] Il testo è in ASB, *ibidem*, cc. 49r-61r. Sulla precedente struttura del contado bolognese, che le provvisioni modificano per alcuni aspetti in maniera considerevole ma sempre nel solco di una tradizione secolare, Casini 1991 e Dondarini 1990.

[53] L'applicazione delle ordinazioni fu ostacolata da fattori di varia natura, legati ad una situazione di rapporti politici complessivamente ancora molto fluida e ad una conseguente difficoltà di far valere quelle ordinazioni nelle comunità alle quali erano demandate le operazioni fondamen-

Se per quello che riguarda l'«ordine» e la «forma» del contado, questo era stato l'effetto dell'aiuto e favore del Bessarione, anche un altro problema veniva risolto con la presenza a Bologna del cardinale umanista. Alla fine del 1450, infatti, veniva stabilito, davanti a lui e col suo consenso, che i Sedici fossero confermati per un anno e più a beneplacito loro e del Legato[54]: dando così attuazione alla richiesta avanzata nel quarto capitolo del 1447, alla quale il pontefice aveva risposto in maniera interlocutoria.

Negli anni seguenti, come si vedrà, e attraverso l'accettazione di richieste avanzate attraverso i capitoli presentati ai successori di Niccolò V, si sarebbe compiuta definitivamente la trasformazione dei Sedici in patriziato. La magistratura avrebbe continuato a perfezionare il suo ordinamento interno non solo in termini di funzionamento, ma anche in termini di proibizione ai suoi membri dell'esercizio di determinate arti e di limitazione, quindi, del diritto di accesso, definendosi, di fatto, come nobiltà civica[55]; avrebbe continuato ad autonominarsi, dopo la deliberazione presa col Legato alla fine del 1450; avrebbe progredito nel processo di attri-

tali di riscossione delle tasse e di compilazione degli estimi. Nel 1475, con una situazione politica ormai definita nelle linee portanti dell'organizzazione del potere, quelle ordinazioni furono approvate dai Sedici e dal Legato, parzialmente e significativamente modificate nei singoli capitoli ma non nello spirito complessivo, come *Provisiones taxarum guardiae et comitatus*, che rimasero in vigore fino alla fine del '700. Il testo è in *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 47-134. Quelle provisioni sono state considerate il punto normativo fondante la netta separazione fiscale tra città e contado dagli storici che come ZANGHERI 1961, DAL PANE 1969 e FAROLFI 1977 si sono occupati di distribuzione della proprietà e organizzazione fiscale nella Bologna di antico regime. Per alcune considerazioni sulle conseguenze che le *provisiones* del 1475 ebbero nelle forme istituzionali del governo del contado, DE BENEDICTIS 1984, pp. 94 ss. Le questioni sollevate dal documento e dagli ordini in esso contenuti, ne fanno in tutto e per tutto una *Policeyordnung*, per la quale è utilizzabile il concetto di *Sozialdisziplinierung*: in generale, ora, SCHULZE 1987b, SCHIERA 1994b, HÄRTER 1994; e per le ricerche italiane PRODI (ed) 1994, in specifico FASANO GUARINI 1994c.

[54] GUIDICINI I, 1876, p. 39.

[55] Secondo il processo più volte delineato da ZENOBI.

buzione solo ai suoi membri dei vari settori del governo della città e del contado continuando a controllare le finanze ed il fisco ed anche, seppure in minor misura, la giustizia.

Essa avrebbe costituito cioè – per usare una definizione utilizzata per un'altra realtà cittadina appartenente ad un altro Stato: Napoli capitale del Regno – il «sistema rappresentativo interno»[56] di Bologna: passando questo sistema, come è stato detto a proposito di Firenze, dalla «rappresentanza sociale» alla «rappresentanza politica»[57]. E ciò, trattandosi del ceto di governo che aveva sostanzialmente gestito la dedizione della città al pontefice e il suo ritorno nello Stato della Chiesa, si era potuto realizzare all'interno di un rapporto di pattuizione – nella conferma che Niccolò V aveva fatto dei capitoli era stato espressamente specificato che erano *pacta* – fra la città e chi la rappresentava, sia all'interno (i *regimina*, il *regimen*) sia all'esterno (gli ambasciatori) ed il pontefice.

Certamente, come l'esame dei singoli capitoli ha mostrato, molti erano i punti che potevano lasciare ampi spazi all'interpretazione, per la loro stessa formulazione, al di là di qualsiasi volontà delle parti: elemento, questo, che avrebbe contribuito ad una connotazione 'giurisprudenziale' dei rapporti tra città e pontefice. Il «campo di oscillazione fra la norma e la pratica», di cui aveva già parlato Orlandelli in riferimento al periodo successivo al 1447[58], avrebbe riguardato anche il progressivo divaricarsi di due diversi modi di concepire le norme.

Ed un modo di affrontare il problema nella ricerca storica è quello, che si seguirà, di esaminare richieste e conferme dei capitoli che continuano ad essere presentati ad ogni nuovo pontefice fino alla metà del '600.

[56] D'AGOSTINO 1979, pp. 163 ss.

[57] FUBINI 1990.

[58] ORLANDELLI 1953, p. 88.

2. *Bologna tra i signori italiani: da Niccolò V ad Alessandro VI*

Durante il pontificato di Niccolò V la prospettiva e le attese per quella che tutti definivano la pace d'Italia erano state fattore di non poco conto nello stabilizzare il rapporto tra la città e papa Parentucelli sulla base dei capitoli del 1447. Si è già visto come ciò dipendesse dalle capacità di governare dimostrate dai bentivoleschi nei fatti, attraverso l'occupazione dell'ufficio dei Sedici riformatori che aveva comportato la pacificazione e l'unificazione del contado, così importante per la sopravvivenza non solo dello stato di Bologna, ma anche dello Stato della Chiesa.

La conservazione del proprio stato è ciò che preoccupa maggiormente tutti i reggimenti cittadini, non solo i Sedici: stato inteso come territorio, come complesso delle risorse, come forma di governo, come presidenza del governo e del territorio e della popolazione che ad esso deve obbedire.

Ancora agli inizi del 1450, prima di quella esemplare attuazione dei principi contenuti nei capitoli che fu la legazione del cardinal Bessarione, quando ancora il contado era «lacerado», gli ambasciatori inviati a Niccolò V erano stati istruiti perché insistessero col pontefice su alcuni problemi centrali: come alla Chiesa non giovassero la «continua suspensione, continue travaglie, poca pace e meno riposo» in cui si trovava allora il territorio; come non si potesse continuare a «stare animadi e vivere con poca civiltà». Quello che gli oratori chiedevano (e che avrebbero poi ottenuto) «come persone publiche che representano tuta la cità» era «per i capitoli e per il bene de la cità», per la sua «buona forma del vivere»[59].

Per la pace e per il bene della città si inviavano come oratori a Niccolò V, nel luglio 1453, i riformatori Gaspare Ringhiera, dottore di leggi, e Giacomo Grati, conte palatino, a chieder-

[59] ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480), 26 gennaio 1450, cit. *supra*.

gli che le entrate fiscali della città non fossero gravate da alcun contributo per la corte pontificia, come era riconosciuto nei capitoli e come era anche nell'interesse dello Stato.

«... nararete alla Soa Santità le grave spexe ha questa cità e como l'intrate de quella sono molto extenuate, et etiam li direte li periculi in che facilmente poria incorrere questa terra maxime tractandose la pace de Italia como se dice che se pratica. Perché seguendo dicta pace le gente d'arme seriano casse dalli signuri et signurie de Italia [e] per non perdere tempo e stare otiose poriano venire in Bologna si como s'è potuto vedere per experientia altre volte essere incontrato»[60].

Per ovviare a quello che si sarebbe configurato come un grave pericolo per la Sede Apostolica non vi era altro rimedio che predisporre una difesa costante e continua del territorio: era questo il motivo per cui Bologna aveva bisogno di poter disporre di tutti i suoi introiti.

Qualche mese dopo, nel novembre dello stesso anno, il riformatore Achille Malvezzi, cavaliere, era mandato come ambasciatore a Roma a chiedere che non si mutasse il «governo» di Bologna perché non si verificasse alcun danno per lo Stato della Chiesa. Il «governo» cui si faceva riferimento era quello del Bessarione, del quale si mormorava allora che fosse sul punto di essere richiamato dal pontefice per preparare la crociata contro i Turchi; e quello che i bolognesi desideravano era, invece, che potesse continuare a risiedere in città come Legato.

«Sanno dicti Regimenti et vede bene la Soa Beatitudine per experientia et per loro dire che hanno bono governo; non sanno mutandolo quale che haveranno»[61].

Se Niccolò V avesse obiettato che così si posponeva il bene di tutta la cristianità al bene particolare della città, Malvezzi avrebbe dovuto replicare che nel caso che quello del nuovo

60 ASB, *ibidem*, 26 luglio 1453. Una ricostruzione di quella congiuntura in ISAACS 1986.

61 ASB, *ibidem*, 26 novembre 1453.

Legato fosse un «malo governo», sarebbe potuto accadere che la città «havesse perturbatione»; e non ci si sarebbe dovuti meravigliare che questo male della «perturbatione», come spesso succedeva, andasse direttamente a danno dello Stato della Chiesa e quindi anche dell'impresa che lo Stato stava preparando.

«Sì che per mo pare – doveva concludere l'argomentazione dell'ambasciatore – che la residentia qui de el prefato Reverendissimo Monsignore lo Legato sia più necessario et più utile etiam dio alla impresa contra el Turco che partendose de qui, dove el suo governo po esser caxone de molto bene et schivare de gran male»[62].

Si è già visto quale fosse il bene che la legazione del Bessarione stava significando in complesso per la città e per il territorio. Il consenso del cardinale con i reggimenti cittadini produceva, proprio nell'anno della pace d'Italia, l'immenso *corpus* statutario cittadino e l'importante complesso normativo delle provvisoni delle tasse: strumenti, entrambi, di disciplinamento in quanto espressione di superiorità politica ed istituzionale. Ma tutto ciò rappresentava un bene anche per lo Stato nel suo insieme, che continuava ad averne bisogno, per i motivi ben individuati dall'ambasciatore Malvezzi.

Alla morte di Niccolò V, lo Stato della Chiesa non ha ancora consolidato l'acquisizione dei territori che sono rivendicati al versante temporale della sovranità del pontefice, come è stato recentemente ben dimostrato. Soprattutto per il recupero della parte più settentrionale, la seconda metà del '400 costituisce un periodo cruciale, che si conclude solo agli inizi del secolo successivo, negli anni compresi tra il fallimento della politica dei Borgia e gli esiti della guerra di Cambrai[63]. Nei continui aggiustamenti dello *status quo* che caratterizzano in generale i decenni successivi alla pace di Lodi e che si realizzano attraverso una molteplicità di patti

62 ASB, *ibidem*.

63 ZENOBI 1994, pp. 20 ss.

bi- e trilaterali[64], il ruolo giocato da Bologna, per quanto non primario, è comunque di una certa consistenza[65].

Perciò, per continuare a conservare il loro stato temporale, i pontefici dovevano proseguire con la città di Bologna (ma non solo con essa) quella pratica pattizia di cui, come è stato detto, le capitolazioni rappresentano lo strumento giuridico e che «costituisce il riscontro logico di un'obiettiva concreta impraticabilità di itinerari diversi»[66]. Ora, è proprio questo percorso obbligato che porta ad incontrare come tappa primaria il problema del governo della città e del territorio, vale a dire il problema del rapporto tra chi governa in nome del pontefice e chi governa in rappresentanza del popolo, della città e del territorio. Si pone qui un nodo cruciale le cui due estremità sono costituite dal consenso dei governati e da chi istituzionalmente può (cioè è delegato ed è in grado) esprimere tale consenso a nome dei governati[67]. Sono infatti questi i due punti centrali di tutte le petizioni presentate ad ogni nuovo pontefice, da Callisto III a Giulio II, e da questi sostanzialmente accolte. Ed è il modo in cui il secondo problema viene risolto ancora negli anni sessanta del secolo che fa di quello che è stato definito il «modulo patrizio» del reggimento cittadino[68] quello più consono non solo agli interessi, complessivamente intesi, della città, ma anche a quelli della Santa Sede.

La presentazione delle petizioni costituiva in se stessa un avvenimento politico di grande importanza, che impegnava prima i reggimenti e la cancelleria cittadini e poi coloro che erano inviati per consegnarle al pontefice secondo procedure e modalità che rimangono sostanzialmente inalterate per

64 RUBINSTEIN 1988.

65 ADY 1965, BELVEDERI 1966-67, BOCCHI 1972.

66 ZENOBI 1994, p. 21.

67 Anche in questo caso il problema è stato chiaramente posto da ZENOBI 1994, pp. 27-28. Si vedrà *infra*, cap. quarto, § 1, come l'uso della metafora del nodo non sia una scelta di chi scrive.

68 Da ZENOBI nei suoi vari studi.

tutto il periodo qui considerato[69], e che non varieranno di molto neppure in seguito, fino alla metà del '600.

Dopo aver ricevuto dal Collegio dei cardinali la notizia dell'elezione del nuovo pontefice, gli Anziani e i Sedici unitamente comunicavano al papa e allo stesso Collegio i nominativi di coloro che al loro interno erano stati scelti come oratori, sindaci, procuratori, nunzi speciali, con un mandato che è spesso pieno, generale ed assoluto legittimato da una scrittura notarile. In genere nella stessa giornata veniva consegnata agli oratori l'istruzione contenente le richieste da presentare oralmente al pontefice ed il testo delle petizioni redatte nella forma richiesta dalla cancelleria pontificia[70]. Lungo il viaggio per Roma gli ambasciatori dovevano compiere alcune soste per visitare gli amici e collegati politici, soprattutto fiorentini, per assicurarsi il loro appoggio nella missione che stavano compiendo. Nel corso della prima udienza concessa dal pontefice, i rappresentanti bolognesi gli protestavano la sottomissione e la reverenza, esprimevano il rallegramento, offrivano la fedeltà e la devozione della città e del popolo e li raccomandavano alla sua benevolenza: sequenze successive di una cerimonia i cui rituali avevano un indubbio sapore feudale.

Solo nella seconda udienza gli oratori avevano la facoltà di chiedere la conferma dei capitoli di Niccolò V, insieme ad altre grazie che, per quanto fossero specifiche, riguardavano comunque questioni alla cui cura ogni governante si sentiva obbligato per il bene comune. A questo fine, infatti, si chiedeva che venissero riconosciuti indulti a determinate chiese di Bologna; o che si ottenesse un predicatore per San Petronio[71]; o che alcuni cittadini fossero confermati in specifici

[69] Come si può vedere dall'analisi degli antichi registri «Litterarum», in ASB, *Comune, Governo, Carteggi, Lettere del Comune.*

[70] La necessità dell'osservanza dello *stilus Curiae* era tassativo, pena la non considerazione delle stesse petizioni: FRENZ 1989, p. 40.

[71] Come noto, San Petronio è la chiesa del patrono cittadino, il simbolo della *libertas* comunale fin dalla data dell'inizio della sua costruzione, il 1390, ed in quanto tale 'rivale' di San Pietro, la chiesa del vescovo e

uffici; o che si ottenesse la conferma papale per la pubblicazione di particolari libri giuridici[72]. Ma il nucleo principale delle petizioni aveva ad oggetto la conferma di quanto era stato pattuito con Niccolò V, sia che esse venissero avanzate in un unico testo, sia che venissero redatte in capitoli – come avveniva normalmente. Quindi: che fosse approvato e legittimato quanto fatto congiuntamente, di comune consenso, da Legato e Sedici negli anni intercorsi dall'ultima conferma; che la giustizia venisse amministrata secondo quanto previsto dagli statuti cittadini soprattutto in relazione a due aspetti fondamentali, quello delle cause d'appello e quello del sindacato del podestà e degli ufficiali; che le entrate della città fossero spese a beneficio della città stessa; che i benefici vacanti fossero attribuiti solo a cittadini. Data la felice convivenza col Bessarione, una richiesta frequente riguardava la residenza del Legato in città[73]. Un altro punto sempre presente a conclusione delle petizioni era quello relativo alla loro 'segnatura', cioè alla procedura della loro esecuzione: problema, questo, la cui fondamentale importanza dipendeva dal fatto che, come è noto, nessuna concessione o privilegio aveva valore se non ne veniva ordinata l'esecuzione. Tra le molte procedure possibili, le richieste bolognesi indicavano quella più rapida e meno costosa in quanto a tasse di cancelleria, quella per la quale la sola apposizione del *placet* pontificio fosse sufficiente a dare at-

rappresentante di Roma. Gli studi sulla chiesa in quanto complesso architettonico e artistico, sul suo significato politico e sui nessi tra questo e quello sono numerosissimi; cito qui solo FANTI 1980 e 1983, KLOTEN 1986 e FANTI-LENZI (edd) 1994, che raccoglie le relazioni presentate al convegno organizzato nel 1990 per il sesto centenario della fondazione. Uno studio comparato sulle 'cattedrali civiche' è, nello stesso volume, quello di RONZANI 1994; mentre sul legame tra chiesa, corporazioni d'arte e famiglie aristocratiche si vedano i saggi di PINI 1994 e GIACOMELLI 1994; sul rapporto tra San Petronio e Riformatori dello stato di libertà DE BENEDICTIS 1994c.

[72] Si tratta dei *Libri feudorum*, sulla cui rilevanza per tutta l'età moderna si veda ora MONTORZI 1991.

[73] Che però negli anni bentivoleschi fu raramente praticata: ADY 1965, *passim*.

tuazione alle concessioni ottenute, senza che fosse necessario emanare altre lettere pontificie di qualsiasi genere[74]. Su questo la placitazione fu sempre incondizionata.

La negoziazione su questi punti non sembra presentare particolari difficoltà, poiché, come appare chiaramente dal linguaggio delle fonti, e naturalmente dalla cultura che vi è sottesa, il rapporto di sudditanza è inteso, a Bologna e ugualmente a Roma – vale la pena ripeterlo –, come strutturato in una dimensione negoziale, come necessariamente accompagnato dalla conclusione di patti e convenzioni il cui oggetto fondamentale è il governo, complessivamente inteso, della città. C'è totale consapevolezza di questa dimensione e dei suoi esiti politici negli atti pontifici. In tutti i brevi o bolle emanate da Callisto III nel 1455, da Pio II nel 1459, da Paolo II nel 1464, da Sisto IV nel 1471, da Innocenzo VIII nel 1484, da Alessandro VI nel 1492 ad anche nel 1502, da Giulio II nel 1503, è fatto specifico e circostanziato riferimento ai capitoli di Niccolò V e poi a quelli dei predecessori sia per quanto riguarda il principio della necessità del consenso di Legato e Sedici, sia per quanto riguarda il riconoscimento della validità degli atti compiuti da Legato e Sedici purché non lesivi, naturalmente, della *libertas Ecclesiae*. Ogni pontefice fa esaminare i capitoli approvati prima di lui: «inspici fecimus», si legge in ogni documento che riprende sempre «de verbo ad verbum» le espressioni già usate. E d'altronde è anche vero che, sia per provare la fondatezza e la legittimità delle petizioni sia per facilitare la verifica della loro rispondenza ai diritti già acquisiti dalla precedente conferma, gli oratori portavano sempre con sé una copia delle preziosissime carte, come era loro raccomandato nelle istruzioni e come poi gli stessi pontefici constatavano. Il fatto che i documenti pontifici ribadissero sempre la necessità

[74] FRENZ 1986, pp. 92 ss. e FRENZ 1989, pp. 71 ss. La questione qui solo accennata è di quelle che richiederebbero, sia dal punto di vista diplomatistico che dal punto di vista storico-giuridico, un approfondimento di cui spesso si è segnalata la rilevanza (PETRUCCI 1966, CERNIGLIARO 1983), ma che non è stato ancora compiuto. Pertanto quanto sopra detto è solo per segnalare la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un problema basilare.

della gestione consensuale del governo cittadino riconosciuta da Niccolò V, pur nella superiorità del Legato, aveva quindi un ben preciso fondamento, dal quale derivava che lo stesso rappresentante pontificio era tenuto, secondo le disposizioni conclusive di tutte le conferme, da quella di Callisto III a quella di Giulio II del 1503, alla indiscussa osservanza dei capitoli che nessuno, di qualsiasi condizione fosse, poteva peraltro infrangere senza incorrere nella consueta *sanctio*. Solo da Alessandro VI e da Giulio II il rispetto dei capitoli è fatto espressamente dipendere dalla obbedienza e devozione di Anziani, comune e popolo: i problemi causati dalla calata di Carlo VIII in Italia, le continue condotte di Giovanni Bentivoglio ed il servizio di molti dei Sedici presso altri signori rendono necessario, per i due pontefici, ribadire la priorità dell'obbedienza che qualche altro principe potrebbe sollecitare.

Dei Sedici, nelle petizioni, non si parla mai. Si può dire ora, dopo aver considerato il contenuto delle disposizioni pontificie sulla magistratura[75], che non vi era alcun bisogno che al proposito si dicesse alcunché: tutto quello che i Sedici facevano col Legato veniva poi legittimato e non vi era nessun motivo politico, data la situazione italiana, per dubitarne. E quello che i Sedici facevano con l'approvazione del Legato o del suo vice non aveva ad oggetto solo il governo della città e territorio, ma anche, e si è già visto con Niccolò V, l'assunzione progressiva di tutti i poteri degli altri reggimenti, fino a diventare l'unico reggimento cittadino. I provvedimenti presi dai Riformatori in quegli anni esprimono con chiara evidenza quale consapevolezza si avesse del fatto che la loro preminenza istituzionale e politica dipendeva dai capitoli. A tal punto, che qualsiasi azione o provvedimento degli stessi Sedici in deroga ai capitoli aveva bisogno, diversamente da qualsiasi altro caso, della totale unanimità dell'ufficio[76]. Era

[75] Vedi *supra*, § 1.

[76] «Nisi potest fieri aut concludi inter Magnificos Dominos Sedecim contra capitula que confirmabuntur aut de novo conceduntur communi-

solo nei capitoli che la magistratura, originariamente straordinaria, veniva espressamente nominata come quella che doveva stare continuativamente per operare col Legato: gli statuti, come si sa, non ne facevano menzione nelle rubriche del primo libro in cui venivano definiti i poteri degli uffici comunali, neppure nell'ultima redazione del 1454[77]. I Sedici erano stati istituti al di fuori e al di sopra del comune per farlo funzionare ed in questo ruolo quelli che ne avevano avuto di volta in volta i poteri avevano assicurato la città tutta ed il popolo dai ricorrenti pericoli. Questa continuità nell'opera di difensori della patria era stata riconosciuta da Niccolò V e poi dalla conferma di Callisto III: perciò gli Anziani rinnovati di bimestre in bimestre dovevano osservare e far osservare, oltre che gli statuti e le provvisioni del comune, come era loro compito istituzionale, anche i capitoli fatti tra la comunità ed il pontefice[78].

Era naturale, quindi, anche in base a quello che si riteneva dovesse caratterizzare il *regimen civitatis*[79], che un ruolo così delicato e rilevante come quello dell'ambasciatore non fosse ricoperto se non da coloro che del più alto reggimento facevano parte[80]. Ed è quello che infatti succede a partire da

tati Bononiae per S.D.N. nisi obtentum fuerit per xvi fabas albas», del 22 aprile 1455: ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480), fasc. 27.

77 La situazione pare analoga a quanto osservato per Siena da ASCHERI 1985.

78 «Magnifici Domini Antiani presentes et futuri continue servare et servari facere debeant statuta et provisiones communis Bononiae nec non capitula facta et inita inter S.D.N. et Magnificam Communitatem Bononiae nec eis ullo pacto contravenire», del 7 maggio 1456: ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480), fasc. 27.

79 Sul problema, ed in specifico sul trattato bartoliano *De regimine civitatis*, QUAGLIONI 1983 (il testo è alle pp. 147-170) e QUAGLIONI 1993. Si vedano anche le osservazioni al proposito di ZENOBI 1994, pp. 37-38.

80 In generale FUBINI 1987, pp. 129-131; BAUMGÄRTNER 1986b, pp. 182-185. Gli ambasciatori rappresentavano, cioè, come è stato scritto, non più il comune, quanto un «reggimento politico istituzionalizzato»: FUBINI 1987, p. 181.

Callisto III[81], ad eccezione dei momenti in cui, come si vedrà fra breve, l'operato dei Sedici è in un modo o nell'altro sotto accusa. Anche la scelta degli oratori è, ad esclusione degli stessi momenti, riservata ai Sedici e per essa è necessaria una maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti[82].

Alla fine degli anni cinquanta la formula di governo cittadino, pur mantenendo la dimensione collegiale tipicamente repubblicana, si è di fatto già evoluta verso un modello nel quale è ormai chiaramente identificato un primo reggimento che si sovrappone ad altri ancora in funzione, ma con compiti meno rilevanti. La completa formalizzazione di tale assetto non è però ancora avvenuta, ed infatti i titolari nel complesso del governo cittadino sono ancora indicati al plurale come 'reggimenti', designazione che contraddistingue il governo 'largo'. Sappiamo però, oltre a quello che si è detto poc'anzi, che già dal 1450 i Sedici, pur essendo formalmente di durata annuale, tendono, complice Bessarione, ad autoperpetuarsi; e che nel 1460 il Gonfaloniere di giustizia, vale a dire il capo del governo cittadino, viene eletto per la prima volta tra i Sedici anziché tra gli Anziani, come era sempre stato e come doveva essere fino ad allora[83]. Nel novembre 1462 Giovanni Bentivoglio, appena ventenne, viene eletto Gonfaloniere di giustizia dalla fazione bentivolesca che aveva ritrovato la sua unione[84].

[81] Da notare che nelle istruzioni del 21 aprile 1455 si parla di ipoteca e obbligazione dei beni degli oratori, che sono sindaci, procuratori e nunzi speciali: ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480).

[82] «Nullus potest mitti orator sindicus sive nuntius pro factis Communitatis Bononiae nisi prius obtineatur inter Dominos Sedecim per xii fabas albas. Et si quis de Dominis Sedecim nominatus fierit pro oratore, sindico vel nuntio mittendo, nullo pacto stare debeat in officio donec de eo mittendo disputetur, nec ea in re fabas ponere possit: sed extra semper stare debeat, donec conclusum sit an mitti debeat vel non», 26 giugno 1455: ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480), fasc. 27.

[83] VERARDI VENTURA 1979, p. 315.

[84] DE BENEDICTIS 1988b, pp. 438-440.

Tali mutamenti non potevano non sollevare contrarietà, malumori, opposizioni, che furono alimentate anche dalle modalità – tutte favorevoli ai Sedici e ai loro amici – con le quali era stata fatta la colletta per fornire a Pio II i denari per la guerra contro i Turchi: e le voci arrivavano, direttamente o indirettamente, anche al pontefice. Nel marzo del 1464 Paolo della Volta veniva inviato a Roma come ambasciatore, questa volta insieme al Legato, per pregare il Piccolomini di «non dare orecchio alle querele di alcuni passionati che hanno più risguardo al suo particulare interesse che al commune bene et honore de questa Soa Cità»[85]. Si trattava di querele che durante un soggiorno bolognese del pontefice erano state pronunciate anche dalla voce autorevole del giurista e dottore dello Studio Bornio da Sala[86]. A quelle voci, sempre più insistenti, diede ascolto il successore di Pio II, il veneziano Pietro Barbo.

Come era consueto, nel settembre del 1464 il governo bolognese aveva inviato ambasciatori al nuovo pontefice, dopo la sua elezione avvenuta il 31 agosto, per dichiarargli la propria obbedienza e per chiedergli, nella solita forma della supplica, che i capitoli dati da Niccolò V e dagli altri pontefici fossero confermati. La risposta agli oratori Cristoforo Caccianemici e Giovanni Guidotti era stata negativa, e proprio a causa del comportamento dei Sedici. I Riformatori – si diceva nel breve – avevano trasgredito ai capitoli, prorogando e quasi perpetuando l'ufficio la cui titolarità doveva essere temporanea: cosa che non solo non rispettava né la volontà di Niccolò V, né il contenuto dei capitoli, ma pure non era conveniente ad un buon reggimento e ad una «pollitia» rettamente istituita[87]. Il pontefice dava tre mesi di tempo per una *reformatio* del sistema in corso e per una nuova provvisione in merito; nel frattempo il governo sarebbe stato retto dal legato cardinale Santacroce.

[85] ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480), istruzione del 20 marzo.

[86] Ady 1965, pp. 73-74; su Bornio da Sala, Pesavento 1987 e 1988.

[87] ASB, *Comune, Governo, Privilegi, Brevi pontifici*, reg. 1, c. 67.

L'anno seguente gli ambasciatori Paolo della Volta, *miles et iuris utriusque doctor*, e Giovanni Guidotti, entrambi membri del collegio dei Riformatori, ebbero più successo: Paolo II approvò e confermò le suppliche presentate in forma di capitoli già esaudite da Niccolò V, da Callisto III e da Pio II, e appoggiate allora anche dal suo legato cardinale Angelo Capranica di Santa Croce. Anche il problema dell'«officium ac regimen civitatis» fu risolto, con una modifica particolare del quarto capitolo delle convenzioni del 1447. I Riformatori sarebbero stati non più sedici, ma ventuno, dei quali il solo Giovanni Bentivoglio presente per tutto l'anno, mentre nei primi sei mesi avrebbero dovuto rimanere in carica dieci dei venti, e nei secondi sei mesi gli altri dieci, e così di seguito in rotazione. La loro carica era comunque vitalizia, poiché avevano la facoltà di cooptare, col consenso del Legato, rappresentanti di altre famiglie fino ad un numero complessivo di trentadue, che avrebbero dovuto alternarsi in numero di sedici per ogni semestre. In caso di morte di uno dei membri dell'ufficio veniva espressamente negata la successione al seggio da parte di un figlio del defunto, a meno che non avesse compiuto trent'anni e fosse dotato della prudenza e serietà di costumi necessarie a ricoprire il «regimen seu officium»[88]. Questa clausola non fu sempre osservata negli anni seguenti, o per lo meno fu interpretata sempre in senso favorevole ad una ereditarietà di fatto, complici i cardinali legati – o la loro assenza – ed in considerazione delle contingenze temporali, della qualità dei luoghi, dei meriti e delle condizioni delle persone, che pure il breve contemplava come elementi che concorrevano a determinare la scelta dei successori ai luoghi vacanti. La crociata contro i Turchi[89] ed il ruolo che Bologna stava avendo, pur con grossi costi, nel consentire il suo allestimento[90], come anche

[88] Breve 21 gennaio 1466, in ASB *Comune, Governo, Privilegi, Bullae et facultates*, reg. 1, cc. 54v-57v (a stampa in THEINER, III, 1862, pp. 441-443), su cui VERARDI VENTURA 1979, pp. 316-317.

[89] Che allora era ancora nei progetti, ma che la morte di Pio II arrestò: CARAVALE 1978, pp. 80-88.

[90] Testimoniato nella documentazione di governo (ad esempio, nella

la qualità delle persone che stavano nell'«officium seu regimen» e che rendevano così possibile il contributo della popolazione, in termini fiscali, all'impresa pontificia, dovevano certo aver giocato un ruolo non secondario nel mutamento di posizione del pontefice rispetto alla conferma dei capitoli e al riconoscimento dell'attività politica e di governo dei Riformatori. Ma vi era stato anche, come è noto, l'intervento diretto di Francesco Sforza, col quale i Sedici avevano concluso negli anni precedenti un accordo favorevole a Bologna che era stato ratificato da Pio II[91].

L'assetto così approvato non era in realtà affatto nuovo. Esso veniva già praticato da alcuni anni: da quando, cioè, nel 1459, ancora vivo Sante Bentivoglio, il numero dei Sedici riformatori era stato ampliato ad altri sette 'gentiluomini' soprannumerari[92]. Paolo II aveva confermato, quindi, la trasformazione di una oligarchia in patriziato riconoscendo un dato di fatto, fornendogli il fondamento giuridico necessario perché un ufficio di governo fosse trasformato in un ordine[93], l'appartenenza al quale diventava fonte di nobilitazione. La forma del percorso attraverso il quale si era compiuta, a Bologna, tramite i capitoli del 1466, la mutazione da un governo oligarchico ad un reggimento patrizio fu quella che, in una recente sintesi sui modelli politici cittadini nello Stato pontificio di età moderna, è stata definita come basata sulla normativa di radice consuetudinaria. Una fonte di produzione del diritto che si rivelava

«di enorme rilievo non solo per la genesi che, tutta spontanea ed autoctona, viene a rappresentare la quotidiana partecipazione delle forze locali alla elaborazione delle regole preposte al governo politico cittadino, ma anche per il vigore ermeneutico – *optima enim*

lettera dei Sedici riformatori a Paolo II dell'11 ottobre 1464, in ASB, *Comune, Governo, Carteggi, Lettere del Comune*, b. 3), ma anche nelle cronache dell'epoca.

91 VERARDI VENTURA 1979, p. 318.

92 VERARDI VENTURA 1979, p. 315.

93 Nel senso specificato da MOUSNIER 1971.

legum interpres consuetudo – e per l'efficacia correttiva e limitativa rispetto alla legislazione di origine statutaria o prodotta per *arbitrium principis*»[94].

Appare evidente come queste considerazioni identifichino pienamente la «ratifica precoce»[95] fatta da Paolo II della chiusura patrizia bolognese, che si colloca ad un tempo a conclusione del processo di formazione di una nuova nobiltà di governo secondo procedure usuali nella maggior parte dell'Italia centro-settentrionale[96], nonché all'inizio di una prassi che nel secolo successivo sarà la più praticata in tutto lo Stato[97]. Il modulo patrizio risulta dunque essere la forma più idonea di governo non solo per la città, ma anche per lo Stato «sotto il profilo politico e della logica 'costituzionale' di questo»[98].

Lungi dal rappresentare, come era stato detto alla fine dell'800, l'ultimo colpo al sistema costituzionale repubblicano[99], il breve di Paolo II dava quindi piena validità giuridica ad una forma di governo che, per essere aristocratica, non era meno repubblicana di quella popolare; ma che era anzi, nel secondo '400, quella ormai prevalentemente praticata in tutta la penisola e compiutamente teorizzata nella trattatistica coeva[100].

Si è detto, poc'anzi, che l'assetto riconosciuto nel 1466 costituiva il risultato del processo di formazione della nuova nobiltà di governo che si era gradualmente delineato attraverso tappe successive. Alcuni rapidi sondaggi (ma il problema

94 ZENOBI 1994, p. 184.

95 ZENOBI 1994, p. 188.

96 DONATI 1988, soprattutto pp. 3-28; ASCHERI 1990, p. 240.

97 ZENOBI 1994, p. 187 e Tavola D, p. 178.

98 ZENOBI 1994, p. 189.

99 GUIDICINI 1876, I, pp. 14-16.

100 Recenti considerazioni al proposito in SILVANO 1993. Il modello, sia nella prassi che nella teoria, è comunque generalmente europeo, come ZENOBI 1994 sottolinea, e come risulta anche, con specifici riferimenti alla realtà castigliana, in FERNANDEZ ALBALADEJO 1992, soprattutto pp. 248 ss.

meriterebbe di essere affrontato in modo molto più approfondito) confermano quanto già generalmente osservato a proposito del fatto che tali percorsi raramente presentano «caratteri espliciti ed esaustivi» e si definiscono, piuttosto, «attraverso una pratica che nel quotidiano appare appena percepibile»[101]. Nell'appuntare lo sguardo per scorgere ciò che la scarsa visibilità non rende immediatamente chiaro, può accadere che, partendo da una definizione apparentemente neutra, si arrivi a provvedimenti che, silenziosamente, accumulandosi uno dopo l'altro, configurano la pratica della deroga, cioè l'esclusione «dalla titolarità dell'esercizio dei poteri pubblici di più forte spessore politico»[102] di coloro i quali non ne sono ritenuti degni per l'arte che esercitano[103]. Il problema è di grande rilevanza, soprattutto se si ricorda che i Sedici erano stati istituiti da un «governo del popolo e delle arti» al quale formalmente, anche nel secondo '400, ci si continuava a richiamare. Grandi protagonisti politici ne erano stati i dottori dello Studio, e soprattutto i giuristi, per la loro conoscenza di quella scienza delle cose divine ed umane, la *iurisprudentia*, senza la quale non poteva esistere alcun governo e che li rendeva, perciò stesso, nobili[104].

Potrebbe stupire, quindi, la frase che si legge nell'istruzione redatta per Giovanni Guidotti oratore a Niccolò V nell'ottobre del 1454: era necessario fare in modo che il pontefice assicurasse il mezzo per la continuità del salario dei dottori, perché esso «è mercede de fatiga e non de oficj»[105]. È questa

101 ZENOBI 1994, p. 188.

102 ZENOBI 1994, p. 198.

103 Sul problema, in generale, ed anche per le varie specificazioni locali di ciò che è classificato come arte vile o arte meccanica, DONATI 1988, pp. 89 e *passim*.

104 Sul problema della nobiltà dei dottori, PADOVANI 1983, pp. 483-525; MONTORZI 1984, pp. 211-223; BAUMGÄRTNER 1986a e 1986b; PIANO MORTARI 1987a; STOLLBERG-RILINGER 1988; BORELLI 1989; DIONISOTTI 1989; ASCHERI 1990; DEL BAGNO 1993; DI NOTO MARRELLA 1994.

105 ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480), 10 ottobre 1454.

una spia non certo di una misura specifica di deroga (i *doctores* in quanto tali non ne furono normalmente oggetto in alcuna città[106]), quanto piuttosto di un allontanamento di fatto dalle cariche politicamente rilevanti di un ceto all'interno del quale si era verificata una forte e strutturale saldatura con interessi mercantili e finanziari, fin da quando, nel 1443, il pontefice Eugenio IV aveva attribuito tutto il dazio della mercanzia (detto anche Gabella grossa) al pagamento degli stipendi dei dottori. Da allora anche l'amministrazione del dazio fu concretamente in loro mano, come pure il controllo della rete di gabellieri che nel contado vigilavano sull'esazione del dazio. I dottori collegiati (membri del Collegio di diritto canonico e civile e dei Collegi degli artisti) presenziavano alle aste per la vendita del dazio; e avevano anche, come è noto, concreti interessi commerciali che così venivano maggiormante tutelati; controllavano, insomma, le fonti di finanziamento dello Studio e quindi di loro stessi[107].

Assume allora una certa rilevanza, in questo contesto, il fatto che tra le numerose provvisioni che i Riformatori andavano deliberando negli anni cinquanta e sessanta del '400 per disciplinare le norme di comportamento sociale dei membri dell'ufficio, una, emanata nel 1463, stabilisse che nessun membro del magistrato dei Sedici (ormai da tempo designati con l'appellativo di *magnifici*), come pure nessun figlio o figliastro o fratello o fratellastro potesse condurre dazi, anche in caso di divisione patrimoniale[108]. Certo, i dottori erano ancora, e avrebbero continuato ad esserlo, un ceto di grande peso, se non sempre di grande prestigio culturale, nella vita politica ed economica cittadina: solo tra i dottori collegiati venivano estratti i giudici di quel tribunale a giu-

106 Ma per i casi di Lucca e Genova, si vedano, rispettivamente, BERENGO 1965 e SAVELLI 1990.

107 Alcune recenti considerazioni, con indicazioni della bibliografia più risalente, in DE BENEDICTIS 1987a, GIACOMELLI 1988, CARBONI 1990. Ma il tema è di quelli ancora completamente da approfondire.

108 Partito dei Sedici riformatori del 22 novembre 1463 in ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 2 (1446-1480).

risdizione speciale che era il Foro dei mercanti[109]; ed alcune magistrature già di primaria importanza, ma allora sempre più subordinate ai Riformatori, come gli Anziani consoli, ebbero sempre nel loro numero alcuni dottori. Amministratori, quindi i dottori collegiati, anche giudici: ma di una parte sola della società, quella dello Studio, quella dei mercanti; oppure presenti in magistrature a giurisdizione limitata. Al dottore membro di un collegio professionale, come erano i collegi dottorali, mancava la *potestas cohercitiva erga omnes*[110], che invece i Riformatori avevano, e quindi anche la capacità di governo generale della *civitas*.

Tra i Riformatori continuarono certo ad esservi dei dottori, ai quali peraltro sembra che il grado fosse conferito proprio in virtù, come spesso allora succedeva, del loro essere già 'politici'[111]. Continuavano ad esservi cavalieri e conti tra i quali, insieme ai dottori, venivano preferibilmente scelti, come si è visto, gli ambasciatori, per le conoscenze e per le virtù politiche delle quali erano portatori. Vi erano anche dei *cives* senza alcun altro titolo, ma sappiamo che l'appartenenza a questa magistratura rendeva nobili, per un'equiparazione che risaliva alla tradizione civile del comune italiano e che Bartolo aveva teorizzato[112]. Nel nuovo universo patrizio si ricomponevano vecchia e nuova nobiltà[113]; e non è un

[109] BORIS 1990; sul Foro nel Cinque e Seicento, GHEZA FABBRI 1988.

[110] Su questo problema BRAMBILLA 1989. Vastissima la letteratura sul ruolo dei giuristi e dei loro collegi nella società comunale e tardo-comunale: cito qui solo MARTINES 1968, SBRICCOLI 1969, CAVANNA 1978, PADOA SCHIOPPA 1980, BELLOMO 1982, CORTESE 1982, PADOVANI 1983, MONTORZI 1984, ZORZOLI 1986, ASCHERI 1989, SAVELLI 1990. Alcune altre indicazioni bibliografiche in DE BENEDICTIS 1990b. Per quanto riguarda il rapporto tra dottori dello Studio e Comune bolognese, ora DE MATTEIS 1990, PINI 1990, VASINA 1990; sulle relazioni tra Collegio dei dottori e Collegio dei giudici cittadino, TROMBETTI BUDRIESI 1990. Un'analisi comparata in MEYER-HOLZ 1989.

[111] PIANA 1984, COLLI 1990.

[112] DONATI 1988, pp. 3-7; ASCHERI 1990; QUAGLIONI 1991.

[113] ZENOBI 1994, p. 197; per analoghi processi in situazioni territoriali diverse CASTELNUOVO 1992 e 1994.

caso che dopo qualche decennio, in una magistratura innovata solo per l'aumento del numero dei suoi membri[114], i nomi di ognuno di essi non sarebbero stati accompagnati più da alcun titolo.

Questa evoluzione non fu certo accettata senza reazioni da parte dei ceti che potevano adire ormai solo agli altri reggimenti, quelli i cui poteri erano definiti dagli statuti cittadini. Reazioni vi furono, e soprattutto da parte di quelle corporazioni che avevano mantenuto anche negli ultimi statuti del 1454 il potere di darsi proprie leggi per il proprio funzionamento: potere che l'attività normativa dei Sedici, estremamente ampia, rischiava di diminuire.

Una testimonianza importante e diretta viene, in questo senso, da una personalità già allora illustre, il giurista Lodovico Bolognini, dottore dello Studio bolognese, membro di una famiglia nota, ricca e potente. Nel 1482, nel primo semestre dell'anno, Lodovico era – ce lo dice lui stesso – giudice del Foro dei mercanti, il tribunale a giurisdizione speciale della *universitas mercatorum*; e proprio nei primi mesi di quell'anno vi fu aspra discussione davanti ai Sedici, e forse anche tra di loro (dal momento che erano loro a dover decidere nel merito) sul potere della corporazione dei mercanti di darsi propri statuti e sulla loro legittimità. In quanto giudice dotto, cioè addottorato, ma forse anche in quanto mercante-produttore di carta e di libri, Bolognini stese una difesa del potere dei mercanti: dove il celebre dottore, che non fu mai nel governo bentivolesco dei Sedici, encomia la mercatura («quam semper utpote necessariam bene constitute civitates foverunt ac susceperunt, nec immerito») e i mercanti. I mercanti – scrive Bolognini – sono coloro che in caso di bisogno soccorrono la *respublica* con denaro e col loro lavoro e scelgono la tranquillità dello *status*; essi odiano le sedizioni e qualsiasi cosa possa nuocere alla città e vi si oppongono continuamente, come conviene a chi vive onestamente. In loro non vi è l'ozio dal quale spesso insorgono i pensieri di

[114] Si allude al Consiglio dei Quaranta, o Senato, istituito da Giulio II, su cui *infra*.

insidiare e mutare la pace. La loro speranza non è riposta nei pubblici uffici, come invece è per alcuni che si nutrono di quegli uffici e che ad essi aspirano come «canes palatini». I mercanti vivono non di questo, ma della propria 'industria', della propria operosità[115].

Ma nonostante l'appassionata – e forse anche interessata – difesa del Bolognini (che era proprietario di cartiere e coinvolto nella nuova arte della stampa), una provvisione del luogotenente del Legato emanata il 31 agosto 1487 col consenso e con la volontà dei Sedici rivedeva gli statuti dei mercanti. Tra l'altro, la prima modifica stabiliva che da allora in poi qualsiasi riforma o aggiunta degli statuti non potesse essere fatta se non con l'espressa licenza del Legato o del suo luogotenente e dei Sedici: provvedimento, questo, di cui si sarebbe poi sempre richiesta la conferma, ottenendola, nelle petizioni presentate ai pontefici. Un altro punto era importante, quello che stabiliva che nessuno dei Sedici potesse quindi essere console o sopraconsole dei mercanti, poiché non era conveniente che alcuno degli appartenenti al magistrato mancasse alle riunioni collegiali, come avrebbe dovuto fare nel caso di esercizio della carica consolare[116].

La mercatura diventava così un'arte derogante. Chi si occupava stabilmente e continuativamente del governo, del reggimento della città – ed ormai erano solo i Sedici a farlo, poiché come è noto le altre magistrature duravano in carica pochi mesi – non poteva svolgere alcun'altra arte che non fosse quella ormai esclusiva ed escludente della politica, non compresa fra le altre arti cittadine perché al di sopra di esse, ed istituita anche per governarle. A Bologna, cioè, come è già stato notato per Firenze, il reggimento è diventato fun-

[115] BUB, cod. lat. 897, commentato e parzialmente trascritto da CAPRIOLI 1966-67, pp. 322-360, in particolare pp. 323-324, 339, e 342-343 per il testo originale; anche CAPRIOLI 1969. Alcuni rapidi accenni anche in DE BENEDICTIS 1987 e DE BENEDICTIS 1994c.

[116] ASB, *Comune. Governo. Signorie viscontea, ecclesiastica e bentivolesca*, «Liber novissimarum provisionum» (1471-1514), cc. 113r e v.; VERARDI VENTURA 1979, p. 298.

zione politica del corpo pubblico che però non si identifica più col complesso degli uffici previsti dagli statuti[117].

Questo non significa che di tanto in tanto, in contingenze particolari, non si aprano spazi temporanei di protagonismo per le magistrature del governo largo, per i rappresentanti della parte popolare. Nella prima metà del '500 situazioni del genere si verificano non senza, a volte, il favore esplicito dei pontefici, nell'intenzione di dare un avvertimento ad un patriziato che non si dimostra sufficientemente sottomesso. Ma non è detto che le magistrature popolari si prestino sempre al gioco.

Nel settembre del 1502 Alessandro VI, papa Borgia, che aveva già placitato le petizioni presentategli al momento della sua elezione[118], minaccia apertamente Bologna di voler cambiare le norme del vivere della città ed anche il suo governo. Suo bersaglio sono i Bentivoglio, e non tanto per il comportamento quasi tirannico che erano venuti assumendo soprattutto dopo la congiura Malvezzi (1488) e la strage dei Marescotti (1501)[119]. La situazione era profondamente mutata in tutta la penisola italiana a seguito della discesa di Carlo VIII prima e di Luigi XII poi. Bologna era stata profondamente coinvolta nelle ostilità apertesi tra Francia e Spagna per il predominio in Italia. L'alleanza tra il pontefice e Luigi XII, e l'aiuto militare del re francese all'impresa che Cesare Borgia, figlio di Alessandro VI, preparava per sottrarre la Romagna a Venezia, costituivano un grosso pericolo per la città, i cui governanti erano molto legati agli Sforza di Milano. Nel settembre 1502 sembrava imminente un at-

[117] FUBINI 1990. Particolarmente significativo, nelle analogie e nelle differenze con Bologna, il caso di Siena, su cui si vedano le più recenti considerazioni di ASCHERI 1988. Sul delinearsi di un ceto eslusivamente politico come fenomeno generalizzato del tardo medioevo GALASSO 1974, soprattutto pp. 191-200 e ROSSETTI 1986a, pp. xi-xxviii.

[118] ASB, *Comune, Governo, Privilegi, Bullae et facultates*, reg. 2, cc. 1v-3r.

[119] Per i fatti, ADY 1965, pp. 139-148 e 172-174; ed anche, come su tutto il periodo bentivolesco, SORBELLI 1969.

tacco di Cesare Borgia a Bologna, mentre Luigi XII, che pure aveva promesso protezione alla città, ordinava al governo cittadino di consegnarla al papa. Di fronte al rifiuto espresso dai Riformatori, Alessandro VI aveva convocato Giovanni Bentivoglio per pretendere la discolpa dal suo atteggiamento giudicato infedele. Giovanni però non aveva obbedito, appoggiato in questa decisione dalle magistrature cittadine. Questo era il motivo delle minacce del papa. Ma in quell'occasione la difesa della comune *libertas* fu scelta anche da chi non nutriva simpatia per un governo che era dominato, ormai dispoticamente, dalla famiglia dei Bentivoglio e dai loro amici e sostenitori. Fu deciso di inviare al pontefice ambasciatori che cercassero di convincerlo a desistere dai suoi propositi.

Il 14 settembre gli oratori nominati da Anziani consoli e Sedici riformatori partirono per Roma. Francesco Fantuzzi, che era diventato membro dei Sedici solo dopo la cacciata dei Malvezzi, era sindaco e procuratore insieme ad Alessandro Bottrigari, che non faceva parte di alcuna magistratura, ma era sindaco di Camera. Il loro mandato era finalizzato a praticare tutto quello che fosse giudicato opportuno «ad utilitatem et commodum et conservationem huius suae civitatis et presentis status»[120]. Nell'istruzione erano precisati i contenuti del mandato. Gli ambasciatori avrebbero dovuto riferire al pontefice come non si potesse tollerare che Cesare Borgia danneggiasse la città ed il suo stato, poiché non ve ne era alcuna giusta causa. Il motivo per cui il pontefice non avrebbe potuto sopportarlo era che altrimenti egli avrebbe in tal modo contraddetto ai capitoli fatti fra la città ed il Valentino nel passato gennaio e dallo stesso pontefice confermati. Il tollerare le azioni di Cesare, poi, avrebbe significato andare contro i capitoli confermati da Niccolò V e dai suoi successori da più di cinquanta anni; soprattutto contro quel capitolo – ed era il quindicesimo – nel quale il pontefice si era impegnato a prestare aiuto a

[120] ASB, *Comune. Governo, Consigli ed ufficiali, Magistrature ed ambascerie*, b. 3, settembre 1502.

Bologna nel caso che qualche signore o comunità le facesse guerra.

I capitoli erano il fondamento della stessa appartenenza di Bologna allo Stato della Chiesa: questa era la sostanza delle argomentazioni dell'istruzione. Se il pontefice avesse lamentato che questa città non mostrava obbedienza alla Chiesa, gli oratori avrebbero dovuto dire che ad essa non si era mai mancato. In questa città non vi era mai stato nessuno che si comportasse con tanta riverenza verso la Chiesa come ora, mentre in altri tempi Bologna non era mai rimasta sotto la Chiesa per più di cinque anni continui. E se il papa avesse mostrato di non volere più stare ai patti, dicendo di voler disporre a sua volontà delle città dello Stato della Chiesa, gli ambasciatori bolognesi avrebbero dovuto fargli presente che, essendo lui sapientissimo e giustissimo, avrebbe esaminato bene il motivo per cui Niccolò V aveva fatto i capitoli col popolo e con lo stato di Bologna.

Papa Parentucelli aveva fatto «opera bona honorevole e utilissima a Santa Chiesa et alla Sede Apostolica» perché allora i bolognesi, spargendo il loro sangue e a loro spese, recuperarono Bologna dalle mani del duca Filippo Visconti e la ricondussero alla devozione della Chiesa e della Sede Apostolica con i patti del 1447. Fu quindi per giusta causa e per convenienza della Chiesa che Niccolò V sottoscrisse quei capitoli, coi quali concesse solo una parte di quello che i bolognesi a loro spese e con il loro sudore e col loro sangue avevano riconquistato per lui contro la forza del Visconti, allora uno dei signori più potenti in Italia. E stando le cose così, la Sede Apostolica aveva fatto quei capitoli con la città e col suo stato con suo onore e utile «ex iusta causa», il che comportava che non fossero revocati.

E se il pontefice avesse detto che non era ragionevole e conveniente mantenere i capitoli perché a Bologna non si faceva «ragione e giustizia», gli oratori avrebbero risposto che invece giustizia si faceva. Lo testimoniavano proprio gli Auditori di Rota del pontefice, che approvano tutte le sentenze date dai giudici cittadini. Inoltre, i capitoli erano stati già da lui approvati e confermati con bolla apostolica piom-

bata in ampia e autentica forma. Nessun pontefice o principe poteva contravvenire alle cose che aveva fatto né alla fede che aveva data, la quale «di ragione» si doveva sempre osservare. Perciò gli ambasciatori supplicavano Alessandro VI di osservare i capitoli come avevano fatto tutti i pontefici passati e come egli stesso aveva promesso con sua bolla del 1492 in forma solenne. In caso contrario tutti i potentati d'Italia ed il re di Francia e tutte le altre nazioni fuori d'Italia avrebbero potuto pensare che venisse fatto un grave torto ai bolognesi: i quali avrebbero allora avuto ogni giusto motivo di provvedere da soli al necessario per la loro difesa ed il loro aiuto[121].

Tono e contenuto dell'istruzione riflettono le difficoltà di una situazione assolutamente nuova che dal 1447 non si era mai presentata. Anche le consuete richieste di 'amicizia' e di appoggio ai cardinali del Sacro Collegio, agli alleati fiorentini, al re di Francia[122], tradiscono una profonda preoccupazione. Gli sforzi bolognesi si moltiplicano: nello stesso giorno, il 21 settembre, in cui l'emanazione della bolla contro Giovanni Bentivoglio[123] fa registrare un primo scacco, i Sedici scrivono agli ambasciatori ricordando loro i motivi per cui a Bologna non si era voluto che Giovanni si recasse dal pontefice e ribadendo il «solenne mandato» che gli oratori avevano ricevuto: «che non si innovi cosa alcuna dei capitoli»[124]. Ed ancora, qualche settimana dopo, si ribadisce che «tutti i principi del mondo sempre osservano la fede data»[125].

Allo scadere della prima decade di ottobre sembra aprirsi uno spiraglio. Negli stessi giorni in cui pare che i signori già

121 ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali del Comune. Magistrature ed ambascerie*, b. 3, 14 settembre 1502; anche in ASB, *Comune, Governo, Carteggi, Lettere del Comune*, reg. 6 (1500-1505), cc. 136r-139r.

122 ASB, *Comune. Governo, Carteggi, Lettere del Comune*, reg. 6 (1500-1505), cc. 139r-140v.

123 Riportata in ASB, *ibidem*.

124 ASB, *ibidem*, cc. 145r-147v.

125 ASB, *ibidem*, lettera del 5 ottobre, cc. 150v-151v.

spodestati da Cesare aderiscano all'invito per formare una lega – invito rivolto da quelli che temono di essere destituiti in un prossimo futuro – Alessandro VI nomina quattro cardinali come auditori delle rimostranze presentate dagli ambasciatori bolognesi. Si tratta di prelati graditi ai Sedici, in quanto ritenuti «di singolare dottrina integrità e bontà». A Bologna si è certi che, una volta sentite le ragioni della città, i cardinali ne faranno una relazione al pontefice tale per cui egli sarà contento di confermare i capitoli di Niccolò V, la bolla di Paolo II ed anche i capitoli fatti di recente col duca Valentino. Bisogna perciò ricordare agli auditori che non si trattava di capitoli semplici, ma piuttosto di «conventioni et pacti» fatti tra la Chiesa romana ed il comune di Bologna che devono perciò essere mantenuti ed osservati. I cardinali dovevano anche sapere che «tutti li magistrati de questa cità et tutto questo populo è unito in una voluntà che non se habia a innovare cosa alcuna»; e che in passato «stati» diversi da quelli stabiliti dai capitoli non erano durati in città, ma erano invece «facilmente... ruinati»[126].

Questa posizione, questa strenua difesa dei capitoli come elemento fondamentale della esistenza del governo cittadino, ma anche dell'appartenenza della città alla Chiesa, era espressa contemporaneamente da quelle componenti del governo che pure erano ormai in secondo piano. Quando si era saputo della bolla contro Giovanni Bentivoglio, tutti gli altri reggimenti cittadini, il popolo e l'*universitas* di Bologna avevano inviato altri ambasciatori al pontefice, i dottori *in utroque iure* Giacomo de Buoi e Alessandro Paltroni. Ma il 10 ottobre quegli stessi reggimenti avevano richiamato i due inviati, poiché c'erano già gli altri due ambasciatori che a Roma facevano tutto ciò che era possibile: de Buoi e Paltroni potevano quindi ritornare a Bologna, non prima però di aver rinnovato al pontefice l'assicurazione che il popolo bolognese voleva continuare a stare sotto la Chiesa, ma con i capitoli[127]. Mentre questi erano gli argomenti presentati da-

[126] ASB, *ibidem*, lettera del 10 ottobre, cc. 151v-152v.

[127] ASB, *ibidem*, cc. 152v-153r.

gli ambasciatori al pontefice, la città tutta si mobilitava per resistere all'attacco di Cesare Borgia. I magistrati, i cavalieri e i nobili, le corporazioni delle arti, i dottori e gli studenti dello Studio furono riuniti separatemente nelle sedi dei loro corpi e fu loro richiesto di votare a favore o contro l'obbedienza agli ordini del papa: il voto fu unanime a favore della resistenza al papato. Nella domenica del 16 ottobre in ognuno dei quattro quartieri della città i capifamiglia si riunirono in assemblea per ascoltare un discorso che li esortava alla difesa della loro libertà. Il più noto umanista di Bologna, Filippo Beroaldo, parlò agli uomini di Porta Piera, nella chiesa di San Giacomo. Il quartiere di Porta Ravegnana ascoltò l'arringa del dottore in diritto civile Bonifacio Fantuzzi nella chiesa dei Serviti. Nella chiesa di San Francesco il cavaliere Virgilio Ghislieri, membro di una famiglia tradizionalmente ostile ai Bentivoglio, lodò i governi degli ultimi cinquanta anni per il quartiere di Porta Stiera. Il canonista Floriano Dolfi pronunciò una violenta filippica contro Alessandro VI nella chiesa di San Domenico per gli uomini di Porta Procula[128].

Ci è rimasta una trascrizione dell'orazione di Floriano Dolfi, dalla quale appaiono i motivi sulla base dei quali il popolo bolognese fosse presumibilmente pronto a resistere ad Alessandro VI, appoggiando completamente l'operato del governo patrizio. È importante, ai fini del discorso di fondo che si va facendo, riportare testualmente i passi più significativi di quella che si configura come la rivendicazione di un diritto di resistenza[129].

[128] ADY 1965, pp. 170-171.

[129] DOLFI 1900. Per il problema del diritto di resistenza, *infra*, § 3. È significativo che, pochi giorni prima dell'orazione del Dolfi, gli abitanti del quartiere di S. Procolo avessero concluso e sottoscritto un patto col quale si impegnavano solennemente a pagare coi propri denari e fino ad un periodo di un anno, se fosse stato necessario, una condotta di venticinque soldati «per schivare lo amaro giogo della servitude» e per la «defensione de la citade e presente regimento». Il documento si trova tra le carte dello storico Cherubino Ghirardacci ed è riportato da GARRUCCIO 1994, pp. 188-189.

Il canonista riconduceva la forma di governo bolognese all'intervento del santo patrono cittadino.

«San Petronio pose nella mente del sommo Pontefice e nelli cori dei cittadini di pigliare una via di mezzo et che lo reggimento della terra sotto certi capitoli et convenzioni pertenesse alla Chiesa romana et una parte al popolo Bolognese; et questo stato è dimandato Stato di libertade, il quale cominciò dell'anno del Signore 1447 al tempo del pontificato della felice memoria di Papa Niccolò V, che come prudente pastore con gli ambasciatori di questo popolo sopra lo governo et modo di reggere fece alcuni patti et capitoli, li quali da poi per tutti li successori suoi nel papato sono stati confirmati una volta, eccetto che lo moderno pontefice il quale due volte li ha confirmati.

Sotto questo stato ecclesiastico et popolare d'allora in qua, troncate tutte le sedizioni et inimicizie civili, è venuto un tempo amenissimo e felicissimo, con una tranquilla concordia che ha fatto gire le cose nostre di bene in meglio... Et di tal mutazione, rinnovazione, civilitate, ornamenti et esaltazione che si è acquistata al tempo del stato popolare et della libertade, ne è stata potissima cagione la nobil famiglia de' Bentivogli, alla quale tutto il popolo ha portato tanto amore, benevolenzia e reverenza...

Fatta adunque questa preambula narrazione della infelicitate prima et della successa prosperitade da poi sotto il glorioso stendardo della libertà popolare, non fora di proposito, prestantissimi padri e fratelli miei, pazientemente le vostre benigne orecchie porgete a quello per che io oggi sono asceso suso questa orrata sedia.

Avete inteso, cittadini miei amatissimi, la inconcussa et immoderata volontade del Santissimo Nostro Signore Messer Alessandro Papa moderno, il quale deposta la veste di pastore si ha posto indosso il mantello del lupo et con ogni astuzia si sforza di privarci del prezioso dono della dolcissima libertade et ridurci in effetto sotto lo crudel iugo di servitute, sotto specie et colore di volere riformare lo malo reggimento et tristo governo di questa cittade, minacciandoci di usare a questa sua disposizione non solamente la spada spirituale, ma eziamdio la materiale.

Quanto al primo coltello che lui vuole sfoderare contro noi con le censure ecclesiastiche, vi dico che, quantunque il papa tenga il loco di Dio in terra et a lui in persona di Piero fosse per lo Maestro della Veritate detto 'quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in caelo', il si intende chiave non errante, però che la sentenza apostolica, la quale, 'sive iusta sive iniusta est timenda', e liga quanto a questa Chiesa militante, che può errare, ingannare et

esser ingannata, ma quanto a Dio in quella Chiesa trionfante, dove ogni cosa occulta manifestamente riluce, le sentenze qua giù fulminate ingiustamente non hanno esecuzione né forza alcuna: di che se il nostro pontefice proferirà alcuna sentenza contra questo popolo di escommunicazione o interdetto, non abbiate maggior paura o dolore che voi abbiate delle ghitole, con ciò sia cosa che, se non anderete alle cose divine et ecclesiastiche, sarà più dispendioso e nocivo a sua Santità, al quale nel distretto giudizio divino sarà imputato questo in peccato con infiniti altri, et li suoi preti e religiosi, che saranno privi delle vostre elemosine e legati e visitazioni, et a voi cittadini, per la sua ingiustizia et iniquitate, non avendo rispetto alcuno alli meriti et obbligazioni che ha la Chiesa romana con questo popolo, il quale con le sue forze et denari la pose nella mano della Chiesa, et tolsela al Duca di Milano che l'aveva per molti anni tenuta occupata, né alli capitoli e patti fra la Chiesa e noi formati et stabiliti et oltre gli altri Pontefici per sua Santitade nel principio del suo pontificato, et da poi nel mese di zenaro prossimo passato confirmati, li quali ora con tanto furore cerca gettar a terra: et io prometto difendervi dalle sue censure nel cospetto dell'onnipotente Dio...

Quanto all'armi materiali, alla guerra e forze con la quale siamo minacciati da Nostro Signore, che è un rimedio più spaventevole, et di maggior efficacia che non sono le censure ecclesiastiche, è cosa necessaria a far provvisione, perché si tratta del beneficio et interesse particolare di ciascuno di voi, per salvare il vostro stato della libertade, et le robe et famiglie vostre che non siano date in preda alli soldati nemici; et a questa defensione niuno debbe aver timore di esponere il proprio sangue per salute della propria patria, alla quale per obbligazione naturale semo tutti obbligati, non manco che alli padri e madri che ci hanno generati et nutriti, e però dice S. Ambrogio nel c. *Fortitudo*, XXIII, q. ne III, che la mantenere è più piena giustizia che si trovi a difender la patria da' nemici, e papa Leone nel c. *Omni* XXIII, q. ne V, adduce quella memorabil sentenza che tutti quelli, li quali per defensione et libertate della patria sono morti, senza dubbio acquistano lo regno celeste...

Et se qualcuno di voi ricusasse di dare aiuto a questa santa opera dicendo che questo solo è debito et appartiene alli nobili e magnati della terra, che hanno avuto lo governo et offici et utilitadi in la camera di Bologna, et non alli cittadini che poi non ebbero officio, o rare volte, da questa Comunitade; levatevi da tale obiezione, non entrate in tal frenesia, non prestate orecchie a questa diabolica tentazione: con ciò sia cosa che loro hanno già fatto il debito dal loro canto et in grosso, con proposito di non mancare mai intorno alla guerra finita, et volere li loro denari et cose preciose tutto

esporre, et ritornare a mangiar nelle scotelle e scotellini di legno prima che mai abbandonar la difensione vostra e della dolce libertà. Et pertanto ciascuno di voi dovete misurare le facoltadi vostre, e spontaneamente con una romana liberalità offerire per la salute del vostro stato quello poco o assai che a voi parerà, pagando per un anno mensualmente la rata di quello che per voi vi sarete tassati...»[130].

Alla fine di novembre-dicembre il Valentino si accorda ad Imola con alcuni confederati e riottiene Urbino e Camerino, ed in seguito conquista Senigallia. Bologna riesce comunque a salvarsi dalle mire di Cesare. Nello stesso periodo viene firmato fra Cesare Borgia e Giovanni Bentivoglio un trattato di pace, subito ratificato da Alessandro VI in cambio di contribuzioni e denari, e garantito da Luigi XII, Firenze ed Ercole d'Este[131]. Nel dicembre Alessandro VI conferma i capitoli[132].

3. *Il diritto di resistere: Bologna e Giulio II*[133]

Nell'agosto del 1503, proprio quando la famiglia Borgia controllava direttamente tutte le terre della Chiesa, ad eccezione di Bologna e Ferrara, Alessandro VI morì. Dopo il brevissimo regno di Pio III, il papa eletto dal collegio dei cardinali fu Giuliano della Rovere, che assunse il nome di Giulio II.

Pochi giorni dopo l'elezione, nel periodo in cui il pontefice doveva riconquistare i castelli romagnoli ancora in mano al

[130] Per questa tassazione, che poi fu effettuata, FAROLFI 1977.

[131] ADY 1965, pp. 171-172.

[132] Bolla del 20 dicembre 1502: ASB, *Comune, Governo, Privilegi, Bolle, brevi, diplomi originali*, b. 2 (1456-1512).

[133] Il contenuto di questo paragrafo è stato discusso durante il seminario internazionale *Die Reaktion der Normalen. Der Rebell*, tenutosi nel giugno del 1994 presso la sede dei convegni della Max-Planck-Gesellschaft (Schloß Ringberg). In DE BENEDICTIS 1995a si trova una redazione parzialmente diversa.

Borgia per riaffermare la sovranità della Chiesa, gli Anziani consoli e i Sedici riformatori inviarono da Bologna, come di consueto, una lettera di congratulazioni al nuovo papa comunicandogli i nomi dei tre oratori che si sarebbero recati ai suoi piedi per protestargli fede devozione e riverenza[134]. Nonostante le fortissime tensioni che proprio un anno prima avevano caratterizzato i rapporti con l'allora pontefice Alessandro VI, l'istruzione delle magistrature al protonotario apostolico Antonio Galeazzo Bentivoglio, al cavalier Giovanni Marsili e al dottore Girolamo Sampieri indicava agli ambasciatori di richiedere la conferma dei capitoli di Niccolò V come di consueto, con l'auspicio espresso dal rituale «non dubiteremo che...» di ottenere ciò che ci si aspettava[135].

E infatti la bolla emanata da Giulio II trenta giorni dopo la sua elezione accoglie le petizioni bolognesi in virtù della fedeltà, devozione e obbedienza dimostrate e conferma privilegi, capitoli, statuti, indulti già concessi e approvati dai predecessori: «pro eorum [dei bolognesi] prospero tranquillo ac felici regimine». Anche il della Rovere, però, appone alla fine del documento la stessa clausola già voluta dal suo predecessore: i capitoli saranno osservati fin quando Anziani, Comune e Popolo rimarranno nell'obbedienza e nella devozione al pontefice e a Santa Romana Chiesa[136].

Nel linguaggio del formulario cancelleresco trovava espressione una preoccupazione, quella del mantenimento dell'obbedienza, dettata certamente anche dalla generale situazione di quegli anni, in cui la presenza di Francia e Spagna e la politica veneziana costituivano oggettivi pericoli per l'integrità dello Stato della Chiesa. Una precisazione fatta comunque per ricordare che senza obbedienza e devozione i capitoli che consentivano ai bolognesi di governarsi in pro-

134 ASB, *Comune, Governo, Carteggi, Lettere del Comune*, reg. 6, 4 novembre 1503, c. 233r.

135 ASB, *ibidem*, c. 234r e v.

136 ASB, *Comune, Governo, Privilegi, Bullae et facultates*, reg. 1 (1448-1516), cc. 265r-266v (copia).

sperità, tranquillità e felicità sarebbero stati cassati. E fu questa una circostanza che si presentò di nuovo quando Giulio II, per riconquistare la Romagna ancora veneziana, volle garantirsi il sicuro dominio nelle terre della Chiesa. Il primo atto della sua politica di potenza fu, come è noto, la sottomissione di Perugia, che avvenne ai primi di settembre del 1506. Da lì, con l'aiuto dell'ex signore perugino Giampaolo Baglioni, mosse verso Bologna, con l'intenzione di ripetere la 'conquista' e di scalzare la preminenza dei Bentivoglio sull'oligarchia cittadina[137].

Il giorno 11 settembre Antonio Maria del Monte, arcivescovo Sipontino, auditore di Camera, arriva a Bologna come ambasciatore del papa, per rendere nota l'intenzione di Giulio di entrare in città; viene ricevuto con tutti gli onori dai Bentivoglio e alloggia nel palazzo del governo[138]. Il giorno successivo il reggimento riunito va dal Sipontino, che mostra tre brevi: uno indirizzato agli Anziani e ai Sedici, un altro ai Massari delle arti e ai Tribuni della plebe ed un altro ancora indirizzato a lui stesso, nel quale il papa gli attribuiva «tuta la possanza che fusse possibile di maledire interdire e assolvere come proprio el papa». La volontà del pontefice, dice il prelato ai magistrati, è quella di venire a Bologna «come padre de questa patria per le grandi estorsioni robarie omicidi et altri mali che sono fatti in questa terra». Poi parla in segreto a Giovanni Bentivoglio: ed il cronista, testimone oculare degli avvenimenti, suppone («se crede») che l'arcivescovo Sipontino abbia consigliato Giovanni a fare come vuole il papa e a non preparare la guerra[139].

Il giorno 13 il reggimento si reca di nuovo dall'ambasciatore, il quale riferisce la volontà di Giulio II che i Bentivoglio si presentino a lui. In seguito all'incontro, il reggimento si

[137] MACHIAVELLI 1964, II, pp. 1007-1008; GUICCIARDINI 1967, pp. 174-182. In merito VIVANTI 1974, pp. 363-365; CARAVALE 1978, pp. 168-170.

[138] FILENO DELLA TUATA, *Historia di Bologna*, in BUB, ms 1439, III, c. 554r. Sulle cronache bolognesi si veda ora QUAQUARELLI (ed) 1993, e PEZZAROSSA 1990.

[139] FILENO DELLA TUATA, III, c. 554r.

riunisce e decide di nominare sette ambasciatori da mandare al papa al posto dei Bentivoglio. Alcuni sono scelti fra i Sedici: Antonio Galeazzo Bentivoglio, Giovanni Marsili e Francesco Fantuzzi. Due sono dottori di Collegio, Giovanni Campeggi e Giacomo de Buoi; gli altri due sono «gentiluomini», Marchione Manzoli e Paolo Zambeccari. Al posto di Fantuzzi, che non vuole far parte dell'ambasciata, viene eletto un altro dottore, Girolamo Sampieri. L'atteggiamento di tutti i componenti del reggimento, anche della parte popolare dei Massari delle arti e Tribuni della plebe, è unanime nel manifestare al prelato il desiderio di non volere un governo diverso da quello esistente, poiché i Bentivoglio «mantenevano buona giustizia e quelli che avevano detto il contrario al Santo Padre erano maldicenti»; ed anche il Collegio dei dottori si esprime nello stesso senso. Il giorno 14 uguale dichiarazione viene fatta dalla Compagnia dei notai: «che per loro mani andavano tutte le faccende di Bologna del civile e del criminale, che mai Bologna fu meglio governata e con più pace e amore de cittadini e che i Bentivogli hanno tenuto questa terra cinquanta anni in buona pace e tranquillità e tutto il popolo ne era contento»[140].

Il 16 settembre il Sipontino parte dopo aver intimato scomunica e interdetto. Presentandosi alla sua partenza, il Gonfaloniere di giustizia, capo a turno dei Sedici, su consiglio del dottore Giovanni Maria Campeggi risponde all'intimazione chiedendo la sospensiva fino all'arrivo degli ambasciatori bolognesi dal papa: e la sospensiva viene concessa[141]. Nei giorni che seguono, fino alla fine del mese, la situazione rimane incerta: gli ambasciatori bolognesi non si recano in realtà dal papa, perché questi vuole che vadano come «sudditi»; viene di nuovo minacciato l'interdetto; gli oratori allora partono ma non con l'autorità «componendi». L'ultimo giorno di settembre avviene un fatto di sangue, l'uccisione dell'antibentivolesco Bernardino Gozzadini: il che convince definitivamente Giulio II ad entrare in Bologna per attuarvi

140 Fileno della Tuata, III, c. 554v.

141 Fileno della Tuata, III, c. 555r.

i suoi propositi. Il 5 ottobre il papa è già a Forlì, da cui il giorno 10 viene emanato l'interdetto, col quale si danno nove giorni di tempo ai bolognesi per obbedire[142].

Due giorni prima, quando già si sapeva dell'interdetto ma non era stato ancora pubblicato, i reggimenti si erano appellati intenzionalmente al luogotenente pontificio e al vicario del vescovo, alla Sede Apostolica, a Dio, agli apostoli e al futuro pontefice, poiché al papa era stato dato da intendere il falso. Il giorno 14 la resistenza a Giulio II si fa ancora più forte. Il sindaco di Camera, quello stesso che aveva espresso all'ambasciatore papale il sentimento del Gonfaloniere di giustizia, a nome del popolo dà risposta al capo dei Sedici – alla presenza di tutto il reggimento – chiamando dodici testimoni, fra cui il cronista Fileno della Tuata: se il papa vuole interdire e scomunicare Bologna, «di ragione» però non può farlo[143].

Nonostante che l'intenzione dell'intervento di Tommaso Grengoli, così si chiama il sindaco di Camera, e di tutto il reggimento sia quello che «il popolo non si sgomentasse dell'interdetto», il timore dell'altissima sanzione comincia ad avere effetto: «il Papa ci dà in preda ad ogni huomo come infedeli e inimici della fede cristiana»[144]. A nulla serve un'ulteriore protesta presentata dai magistrati al governatore; l'interdetto viene pubblicato ad Imola, Ferrara, Modena, dove vengono fatte anche le gride con la taglia messa sui Bentivoglio. Il 26 ottobre non vengono più celebrati gli uffici divini e gli studenti cominciano ad abbandonare la città. Nello stesso giorno l'arcivescovo del Monte torna a Bologna per trattare l'accordo: da parte cittadina si insiste sempre sui capitoli, che però il papa non ha alcuna intenzione di firmare, e che, anzi, strappa[145].

142 FILENO DELLA TUATA, III, cc. 556r-557r.

143 FILENO DELLA TUATA, III, c. 558r e v.

144 FILENO DELLA TUATA, III, c. 559r.

145 FILENO DELLA TUATA, III, cc. 569r-570r.

La situazione viene risolta dalla fuga di Giovanni Bentivoglio, avvenuta nella notte fra l'1 e il 2 novembre. I Sedici riformatori sono allora costretti a dimettersi da un nuovo governo formato da «vinti homini da bene tutti mercadanti e artesani»[146], che organizza con successo la resistenza all'invasione minacciata dalle milizie francesi, intenzionate ad occupare quella che per il momento si presenta come una terra di nessuno. Il papa toglie allora l'interdetto, entra vittoriosamente in città acclamato dalla folla l'11 novembre, e qualche giorno dopo sostituisce il governo popolare autonominatosi con una nuova magistratura, composta in gran parte da membri dei Sedici ed in minor parte da componenti dei popolari. Ai Quaranta Consiglieri, così furono designati nella bolla di istituzione di quello che poi venne sempre chiamato il Senato[147], Giulio II trasferì tutti i poteri di governo della città e del contado che erano stati dei Sedici riformatori[148].

Con questo riconoscimento, cui ne sarebbero seguiti altri, il pontefice premiava quella resistenza contro l'invasore con cui Bologna aveva dimostrato nei fatti di voler rimanere nello Stato della Chiesa e fedele a Giulio II. Cessavano così gli effetti dell'accusa di ribellione, specificata in molteplici punti nella bolla dell'interdetto: l'aver preparato la città le armi, con riferimento alla rassegna delle milizie cittadine voluta da Giovanni Bentivoglio nel momento in cui tutta Bologna professava di voler rimanere sotto il suo governo; ma anche e soprattutto l'essersi la città appellata «a mandato dicti archiepiscopi auditoris nomine nostro eidem facto, comminatione censurarum et penarum» rivolgendosi «ad futurum concilium, et successores nostros». Così la città era incorsa manifestamente nell'eresia, agendo «contra omnem

[146] Su cui FAROLFI 1977, pp. 41-45.

[147] Il testo della bolla è pubblicato a stampa in *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 299-301.

[148] Per queste vicende, anche GOZZADINI 1886, pp. 167-176, nonché ADY 1965, pp. 174-177 e 259-260, che riprende cronache contemporanee, tra cui quella di Fileno della Tuata.

iuris formam, ac dispositionem, apostolicasque constitutiones» (in specifico, contro la bolla *Execrabili abusu* emanata da Pio II nel 1460[149]) presumendo di negare «aditum ad civitatem nostram nobis, nisi certis legibus, et conditionibus pro arbitrio eorum prefixis»[150].

Ora, di queste leggi e condizioni, come delle argomentazioni giuridiche che i bolognesi misero in campo per giustificare la resistenza all'ingresso del pontefice – cose tutte di cui le cronache, da sole, non ci dicono e non possono dirci nulla – si può venire a conoscenza attraverso una fonte il cui significato, come mostrerò più avanti, va ben al di là del momento e dell'occasione specifica e si proietta come elemento fondamentale della storia politica e costituzionale della città nello Stato per i successivi tre secoli.

Si tratta di un *consilium*, steso da Giovanni Crotto da Monferrato, lettore di diritto civile e canonico nello Studio bolognese[151], e pubblicato solo nel 1576[152]. Sono proprio le indicazioni offerte dalla sua lettura che consentono di ipotizzarne la stesura, con una certa sicurezza, in quei giorni dell'ottobre 1506, tra l'otto ed il quattordici, in cui pubblicamente il governo bolognese, tramite i suoi portavoce, protestava all'ambasciatore papale la non ragionevolezza dell'interdetto.

Era stata l'*auctoritas* del popolo bolognese, scrive Crotto all'inizio del *consilium*, il popolo bolognese dal quale ormai da più di dieci anni veniva stipendiato per interpretare il diritto civile e canonico, a fargli accettare quel gravoso com-

[149] *Magnum Bullarium Romanum*, III, III, pp. 97b-98a, su cui CARON 1954, pp. 179-181; PRODI 1982, p. 45.

[150] Il testo della bolla, di cui non esiste alcuna copia fra i documenti contenuti in ASB, *Comune. Governo*, poiché Giovanni Bentivoglio la fece distruggere, è pubblicata in FRATI 1886, pp. 176-186. Sulle vicende del testo si veda anche PASTOR, III, 1959, pp. 714-715.

[151] Sull'importanza della raccolta consiliare di Crotto ha richiamato l'attenzione MAFFEI 1973, pp. 79-82; sull'attività consulente alcuni cenni in CAVINA 1988, pp. 57-59.

[152] CROTTO 1576, *consilium* n. 184, pp. 66v-73v.

pito per il quale gli sembrava di non avere sufficienti forze. I motivi che lo sconsigliavano dall'assumerlo sulle sue spalle erano vari, e primo fra tutti quello per cui «quodammodo ab homine fidei Catholicae cultore alienum videbatur de Summi Pontificis potestate disputare»: al professore di diritto canonico non poteva sfuggire di correre il rischio di cadere nel *peccatum paganitatis* nel momento stesso in cui, pur affermando il suo essere cristiano, si rifiutava di obbedire alla Sede Apostolica. C'era poi la consapevolezza che «in hac florentissima Bononiensi Academia quamplures esse Iuresconsultos longe me prestantiores, per quos res ipsa melius absoluta fuisset». Ma tutto ciò non era sufficiente per non rispettare l'autorità del popolo bolognese e per rifiutare di esporre ciò che nella causa presente egli pensava fosse di diritto: i giuristi, infatti, devono coltivare la verità, che deve essere anteposta a qualsiasi altra cosa. Crotto dirà quindi ciò che crede, sottomettendosi tuttavia sempre al giudizio della Santa Romana Chiesa, dai cui istituti e precetti non intende in alcun modo allontanarsi.

Subito dopo le topiche forme d'apertura viene presentato l'oggetto del *consilium*: si tratta dei capitoli intercorsi tra il santissimo romano pontefice Niccolò V da una parte, e sempre confermati dai suoi successori, ed il popolo bolognese dall'altra. Considerati i capitoli, Crotto propone tre *dubia* da discutere.

Per prima viene sollevata la *quaestio potestatis*[153]: nello specifico caso, se il santissimo papa Giulio possa in qualunque modo derogare a quei capitoli che egli stesso aveva confermato. E qui sono molteplici le ragioni che si possono addurre e per le quali il pontefice può derogare ai suddetti capitoli «ex certa scientia et de plenitudine potestatis». Tutta la dottrina canonistica e civilistica che si era espressa in tal senso viene citata da Crotto: Baldo, Bartolo, Cino, Paolo di Castro, l'Ostiense, Giovanni d'Andrea, Zabarella, Niccolò

[153] Per il suo ruolo nell'articolazione di un *consilium*, proprio in relazione al problema di cui si sta parlando, GORLA 1982, soprattutto pp. 652-655.

de Tedeschi, Antonio da Budrio ed altri, con le relative argomentazioni[154]. Se il supremo principe ha stabilito qualcosa «ex certa scientia», nessuno può poi chiedergli perché così faccia; il giudizio («tribunal») del papa è quello stesso di Cristo; il principe supremo non è legato a nessuna legge («forma») e non bisogna chiedergliene ragione, poiché la sua volontà è sufficiente come ragione.

In relazione a quest'ultimo punto, Crotto conviene sul fatto che se il pontefice vorrà derogare ai capitoli fatti «inter suos praedecessores parte una, et Rempublicam Bononiensem parte altera», ciò gli sarà consentito «de iure». Tale opinione è comprovata da un ulteriore motivo: l'equiparazione della *potestas* del pontefice nelle terre a lui soggette quanto alla giurisdizione temporale a quella dell'imperatore nel suo dominio temporale. E quindi, se l'imperatore può togliere ad un suo suddito il dominio di una cosa acquisita per giusta causa, la stessa cosa può fare allora anche il pontefice. Perciò sembra di dover dire che il pontefice possa derogare ai capitoli, togliendo al popolo bolognese a lui suddito un diritto acquisito in virtù di quei capitoli, dal momento che si presume che ve ne sia una giusta e ragionevole causa.

Un ulteriore motivo: ogniqualvolta il principe, per sua volontà, è stato la causa per la quale qualcuno ha acquisito un *dominium*, egli stesso può revocare quella stessa cosa in base alla sua volontà, anche se non sussiste una causa ragionevole. Dal momento, quindi, che i capitoli o privilegi concessi al popolo bolognese sono stati emanati dal pontefice Niccolò V, egli stesso avrebbe potuto revocarli; e la stessa cosa è consentita ai suoi successori, che hanno pari *imperium*.

Ancora: il romano pontefice può assolvere il giurante nel caso in cui il giuramento sia stato prestato alla parte in suo pregiudizio «iusta tamen causa hoc suadente»: così insegnano Niccolò de Tedeschi, l'Arcidiacono, lo *Speculum iu-*

[154] Qui, come anche di seguito, le argomentazioni dei giuristi saranno ricordate senza far uso di citazione specifica: nella maggior parte dei casi si tratta di passi assai noti e riportati nella storiografia sul pensiero politico e giuridico.

diciale, Felino Sandeo, Pietro d'Ancarano, Antonio da Budrio.

Infine, tutto quanto detto è confermato dall'autorità di molti dottori, dai quali chiunque potrà conoscere quanta sia la *potestas* e quanta l'*auctoritas* del romano pontefice; sembra quindi di dover concludere senza dubbio che il pontefice possa «derogare praedictis capitulis inter eum et eius praedecessores parte una, nec non Rempublicam Bononiensem parte altera contractis».

Seguendo lo schema della *quaestio*, se la premessa non è avversata in alcun modo, nella conclusione Crotto manifesta una diversa opinione, poiché la giustizia sta all'opposto della premessa: «ex adverso arbitror residere iustitiam». Ed allora il giurista dice che il pontefice non può in alcun modo derogare ai capitoli o mutarli senza la volontà ed il consenso del popolo bolognese col quale sono stati contratti.

Le ragioni per le quali Crotto è spinto a tale conclusione sono varie. La prima è che in virtù dei capitoli fu celebrato un contratto fra lo stesso pontefice e la *respublica* bolognese: un contratto dello stesso tipo di quello di cui parla Bartolo, quando dice che se è stato fatto uno statuto nel quale si stabilisce che chiunque venga ad abitare in città ottenga immunità perpetua, tale statuto non può essere revocato in pregiudizio di coloro che sono già venuti ad abitare. Questo è infatti un contratto innominato, del tipo: ti do l'immunità affinché tu venga ad abitare. E dal momento che il contratto è perfetto dalla parte di chi viene, non può essere revocato «per poenitentiam ipsorum statuentium». E ciò è confermato dall'opinione di Giovanni d'Andrea, sulle orme di Guido da Suzzara, nelle *additiones* allo *Speculum*, quando pone una simile *quaestio*. Se una università statuisce che coloro che vengono ad abitare siano immuni da tutti gli oneri e coloro che sono venuti, stante lo statuto, hanno goduto di quell'immunità per qualche tempo; e poi in seguito la città vuole statuire che ognuno sia tenuto a contribuire a certi oneri, Giovanni d'Andrea dice che la città non può farlo. Quindi, per Crotto, anche il contratto celebrato tra il pontefice e la *respublica* bolognese non può essere revocato neppure «de

plenitudine potestatis», dal momento che il pontefice non è meno tenuto al rispetto del contratto di quanto non lo sia qualunque privato. Niccolò de Tedeschi, Antonio da Budrio, Alessandro Tartagni, Cino e Baldo sono le *auctoritates* citate in relazione a questo punto. Non è il pontefice, ma lo stesso Dio ad essere obbligato dalla sua promessa, come dice Baldo riportando il *Magister sententiarum* Pietro Lombardo. E sempre secondo Baldo «licet princeps non sit ligatus, tamen rationis non est solutus»: pontefice e imperatore sottostanno al contratto. E Ludovico Romano afferma che «si esset in sola principis voluntate positum, ut contractum, quem cum subdito celebravit, infringere possit, nullus verisimiliter reperiretur, qui cum eo contrahere vellet, et sic hominum careret commercio in contrahendo». Lo stesso giurista scrive che ogni contratto stipulato col principe ha la natura di un contratto di buona fede, e ciò è ritenuto notevole anche da Giason del Maino. La *veritas* della conclusione alla prima *quaestio* è così per Crotto sufficientemente chiarita in relazione alla prima ragione.

La conclusione è poi confermata da un secondo motivo, sorretto dall'opinione di Baldo e di molti altri dottori. Se un feudo è concesso a qualcuno «pro pecunia», lo stesso feudo non può essergli tolto dal principe, perché tale concessione è ritenuta un contratto che non può essere revocato dal principe o dall'imperatore.

Terzo motivo, appoggiato sull'autorità di Pietro d'Ancarano. Dal momento che patti e convenzioni si basano sul consenso poiché sono di diritto naturale, il pontefice non può rescinderli anche se egli può derogare a statuti e consuetudini. Non da tutti, infatti, consuetudine e statuto sono equiparati ai patti e alle convenzioni, poiché con la consuetudine sono legati coloro che non sono capaci («habent») di consenso, come i minori e gli infanti, i quali tuttavia non sono legati da patti e convenzioni.

La quarta ragione che conferma la conclusione (Baldo e Cino insegnano) verte sul se e quando un contratto del re o del principe obblighi il suo successore o il suo stato («res publica») e sull'opinione che rescindere o diminuire o alte-

rare una concessione costituisce «summa iniquitas». Principi e imperatori devono mantenere ciò che hanno detto e hanno scritto una sola volta, dice Baldo: «princeps debet habere unum calamum et unam linguam, et non plures linguas, et debet esse immobile sicut lapis angularis, et sicut polo in caelo». Se è intollerabile che gli uomini importanti («graves») manchino alla fede data, lo è ancora di più per i più autorevoli ed infine al massimo per quelli autorevolissimi ed esemplari: è un male per loro stessi e perché all'esterno danno cattivo esempio. «Cum ergo Romanus Pontifex omnium sit caput, omniumque sit supremus dicaturque luminare maius, cuius dignitas tanto dignior est aliis dignitatibus, quanto anima corpore»; se egli tenterà di venire a Bologna, contro la fede data, mutando i capitoli o derogando ad essi in qualunque modo, ciò sarà considerato un «vitium gravissimum».

Inoltre, il popolo bolognese non può essere considerato del tutto suddito al pontefice, ma piuttosto a lui confederato. Stando così che una cosa profana è acquisita ad un laico non suddito al pontefice, questo diritto non può essere tolto in alcun modo dallo stesso pontefice: come insegnano in vari casi Antonio da Budrio, Paolo di Castro e Mariano Socini. Il pontefice non può togliere tale diritto a chi non gli è suddito, anche nel caso che tale diritto sia stato acquisito per una costituzione pontificia; e lo stesso si dice (lo dice Innocenzo IV) per l'imperatore.

Sesto motivo: se il papa o l'imperatore assegnano prima a qualcuno un *castrum* e danno poi lo stesso ad un altro, la seconda attribuzione non è valida. Infatti non si può né si deve togliere ciò che è stato dato al primo senza che sussista una sua colpa.

Il settimo motivo si basa sulla glossa *iurisdictio* ad *Authentica* e su quanto vi si dice circa la pace di Costanza stabilita dall'imperatore Federico con le città lombarde a lui suddite: e cioè che i capitoli di quella pace devono essere osservati dai suoi successori e non debbono essere violati. E tale principio è ricordato e approvato da vari dottori in vari luoghi.

Una *decisio* di Paolo di Castro sulle concordie e transazioni fatte dal papa con le città delle terre della Chiesa fornisce gli argomenti all'ottava ragione presentata da Crotto e proprio con passaggi che riguardano Bologna. Se il pontefice concorda coi bolognesi che debbano pagare un certo censo annuale e che stiano nella loro piena libertà, tale composizione sarà valida e non dovrà essere ritrattata dal successore. Ed in un altro luogo lo stesso Paolo di Castro, sempre riferendosi a Bologna, dice che se il papa, facendo la pace con essa, fa qualche promessa, egli stesso ed i suoi successori saranno tenuti ad osservarla e non la potrà violare neppure «de plenitudine potestatis».

Da tutto ciò si deve indubitabilmente concludere che i capitoli non possono essere rotti né violati dallo stesso pontefice, soprattutto perché sono stati confermati da molti suoi predecessori «cum maxima causae cognitione», come consta, scrive Crotto, dalla bolla di Alessandro VI[155]. Per avvalorare maggiormente quanto detto, il docente dello Studio bolognese aggiunge che la concessione fatta da Niccolò V, nella quale sono contenuti i capitoli, non è gratuita. Essa ha quindi «vim contractus» ed è così irrevocabile.

Se per il principio dottrinale il richiamo è a passi di Baldo e di Paolo di Castro, la prova della non gratuità della concessione è data da situazioni di fatto che già altre volte e in diversi contesti erano state messe in campo dai bolognesi, e specificamente in occasione della resistenza al pontefice Alessandro VI appena ricordato da Crotto. È la storia del modo in cui il popolo bolognese si era liberato dall'occupazione viscontea della città e del territorio e aveva restituito la *potestas* a se stesso tenendola per dieci anni, consegnando poi la città e il suo contado e il suo territorio al pontefice «cum certis capitulis», i capitoli, appunto, di Niccolò V. Considerato ciò, la concessione del pontefice nella quale, sottolinea di nuovo Crotto, sono contenuti i capitoli, fu fatta «propter benemerita in Sedem Apostolicam collata». Non

[155] Il giurista allude qui alla bolla del 20 dicembre 1502, su cui *supra*, § 2.

può quindi dirsi una concessione gratuita, ma piuttosto un «contractus habens instar permutationis».

Per la nona ragione è chiamata in causa l'autorità di papa Niccolò I, quando dice che ciò che è stato bene definito una volta e deliberato con giuramento non deve essere ritrattato in alcun modo. Nello stesso senso Pietro d'Ancarano scrive che è nulla quell'interpretazione del pontefice che è ingiusta e contro il diritto e in pregiudizio di un diritto altrui acquisito e deve essere rifiutata quindi da tutti i giudici; opinione, questa, confermata anche da Francesco Zabarella.

Non rimane ora, terminate le ragioni a favore della conclusione, che togliere di mezzo ciò che all'inizio della *quaestio* era stato addotto in senso contrario. Per quanto riguarda la «certa scientia» del pontefice, ciò che è stato inizialmente detto vale, scrive Crotto, per ciò che il principe può disporre liberamente, come derogare alle leggi o costituzioni dalle quali egli è sciolto. Ma è diverso per ciò per cui egli non ha *potestas*, come nel caso di un contratto da lui celebrato, che egli non può violare neppure «de plenitudine potestatis». Tutti gli altri motivi che Crotto aveva presentato in appoggio al principio della *plena potestas* sono smontati uno per uno con gli elementi della dottrina canonistica e civilistica che a quella aveva voluto porre dei limiti. Anche il punto in cui il giurista aveva riportato la possibilità del pontefice di sciogliere dal giuramento viene ribattuto con l'argomentazione che ciò vale solo nel caso in cui il giuramento sia illecito.

Esaminata la *quaestio potestatis*, viene affrontato il secondo *dubium*. Sembra di dover dire che al sommo pontefice che vuole entrare in Bologna non possa essere negato giustamente e legittimamente l'ingresso da parte del popolo bolognese, anche nel caso che dal suo arrivo possa derivare qualche danno. Infatti, e qui Crotto cita S. Paolo e la dottrina canonistica, dobbiamo portare e tollerare con pia devozione quel giogo che la Santa Sede ci ha imposto con la forza: chi resiste alla *potestas* resiste all'ordine di Dio. In secondo luogo devono essere puniti con una grande pena coloro che resistono al sommo pontefice.

Il terzo motivo viene ripreso da Baldo e dall'Ostiense, seguito da Niccolò de Tedeschi. Il precetto del papa, per quanto duro, deve essere osservato fin tanto che non comporti pregiudizio, nel qual caso non si deve osservare perché la Chiesa è cultrice e autrice di giustizia. Tutti devono obbedire al sommo pontefice in ciò che egli comanda, fin quando non sia certo che il suo precetto contenga un peccato mortale: in questo caso non bisogna obbedire a lui, ma piuttosto a Dio che è il vero pontefice.

Su Isaia si basa il quarto motivo, per cui il popolo bolognese, che in quanto suddito del pontefice è tenuto ad obberdirgli in tutto (purché non comporti peccato mortale), non potrà «iuste et legitime» prendere le armi contro di lui che vuole venire in città e non potrà trattenerlo dall'entrare, dal momento che il pontefice è il suo «Dominus» e ha pienissima giurisdizione tanto nello spirituale quanto nel temporale su Bologna.

La dottrina di Baldo secondo cui non può essere opposto nulla al pontefice quando si sa che egli minaccia la sua indignazione «de certa scientia» è chiamata a conferma del quinto motivo.

La sesta ed ultima ragione della seconda *quaestio* è tutta relativa ad un dato di fatto. Nelle sue lettere all'auditore del Monte il pontefice afferma di voler venire in Bologna per causa giusta e ragionevole, cioè «ut statum huius civitatis in melius reformet», in quanto è venuto a conoscenza, dalle lettere di molti, che in città gli infimi e i poveri sono oppressi dai più potenti e che non vi è esercitata alcuna giustizia. Non bisogna, quindi, resistere al pontefice, dal momento che la causa che lo muove è giusta e ragionevole, anche se non fosse vera. E se gli si resistesse, la contrapposizione («oppugnatio») sarebbe ingiusta e poco legittima: quindi bisogna cedergli.

Ma di nuovo, nonostante tutti questi motivi, Crotto scrive: «contrariam sententiam arbitror esse veriorem». E perciò la conclusione alla seconda *quaestio* è la seguente. Il popolo bolognese potrà resistere giustamente al pontefice che vuole

venire in questa città, e potrà anche prendere le armi contro di lui.

E prima di provare la verità di tale conclusione, Crotto premette alcune cose che «in facto» sono verissime. Innanzitutto fa riferimento ad un capitolo (il quarto) stabilito tra Niccolò V e la repubblica bolognese: quello per cui «ad regendum et gubernandum» la città devono stare 'continuamente' gli Anziani consoli ed il Vessillifero di giustizia. Essi hanno il governo della città «simul cum» il Legato o Governatore del pontefice; e quei magistrati non potranno deliberare alcunché senza il Legato, né il Legato potrà farlo senza il consenso dei magistati deputati al governo della città. Nello stesso capitolo si dice che il pontefice nominerà un Legato o Governatore gradito e non sospetto al presente governo. Da ciò Crotto deduce che il governo della città non spetta del tutto alla Sede Apostolica, ma piuttosto «mixtim» tanto al popolo bolognese quanto al pontefice. E così la città di Bologna non può essere detta del tutto suddita al sommo pontefice, ma piuttosto a lui confederata o aderente. Il che risulta anche da un altro capitolo (il quindicesimo), in cui si dice che se qualche signore ecclesiastico o qualche comunità fa o vuole fare guerra o molestare la città, il pontefice è tenuto a difenderla. In un altro capitolo (il nono) si dice che gli stessi cittadini e il popolo abbiano il governo e la custodia delle porte e delle rocche del contado; e che il palazzo del governo sia diviso fra gli stessi Anziani consoli ed il Legato o Governatore. Ed ancora, a favore del fatto che Bologna non possa essere detta del tutto suddita al pontefice, ma piuttosto a lui confederata, Crotto adduce l'*opinio* di Pietro d'Ancarano, secondo il quale l'offerta di un pallio o altra cosa da parte di una terra in segno di soggezione ad un signore non modifica il suo *status* di confederata.

Presupposto quindi per vero, come è verissimo, che Bologna non è suddita del pontefice, ma a lui confederata, la città gli può resistere in modo lecito e legittimo e gli può negare l'ingresso, dal momento che si sospetta, sulla base di congetture su fatti precedenti, che egli voglia «turbare» lo stato di questa repubblica e voglia «illum in totum Sedi

Apostolicae appropriare», anche se «sub velamento» di riformare lo stato e di riportarvi la giustizia. A questo proposito è addotta la dottrina di Innocenzo IV sulla sentenza di scomunica, nel punto in cui dice che se il papa ordina a qualche laico a lui non suddito qualche cosa che riguarda i «temporalia», ad esempio che gli consegni i suoi beni o che ad essi rinunci, ebbene, in questo caso non bisogna ubbidirgli, anche se quel precetto è fatto sotto pena di scomunica. E questo passo di Innocenzo, osserva Crotto, è seguito da molti dottori.

Inoltre, sebbene il mandato del pontefice non contenga espressamente che il popolo bolognese debba consegnargli liberamente il dominio e il governo della città, dal suo contenuto si può tuttavia sospettare che al suo arrivo egli occupi la città. Il timore e il sospetto della guerra, dice Pietro d'Ancarano, hanno gli stessi effetti della guerra, poiché in base ad essi gli uomini cessano di viaggiare e di commerciare. Qualcuno, però, potrebbe dire che tale sospetto sembra venir meno nel nostro caso. Infatti, nelle lettere all'auditore del Monte, il pontefice esplicita la causa del suo arrivo, dicendo di voler venire in questa città non per innovare qualcosa, ma per riformare in meglio lo stato e perché la giustizia vi sia esercitata, poiché è stato informato che la giustizia non vi è amministrata e i poveri sono oppressi dai potenti. Non bisogna, però, stare all'asserzione fatta dal papa su cose che non sono state compiute davanti a lui, ma che egli ha udito da altri. Nel fatto di un terzo non bisogna stare in alcun modo alle parole del pontefice: così ritengono Giovanni d'Andrea, Antonio da Budrio e Francesco Accolti l'Aretino. Il pontefice presta fede a quanto altri gli hanno detto su cose che non sono state compiute davanti a lui: ma questa fede non sembra sufficiente a provare qualcosa fatto in pregiudizio della parte, poiché tale prova non può essere recepita in pregiudizio della parte se essa non è stata citata.

Un'ulteriore conferma alla conclusione fatta da Crotto viene dalla *communis opinio doctorum* che non si debba ubbidire al pontefice che stabilisce qualcosa contro il generale stato

della Chiesa. Nel nostro caso, infatti, sarebbe universalmente turbato lo Stato della Chiesa, se il pontefice volesse accedere alla città contro la volontà del popolo bolognese; quindi non bisogna ubbidire al comando e gli si può resistere. Il turbamento dello Stato della Chiesa deriverebbe dal mutamento, che si sospetta il pontefice voglia attuare, dei capitoli fatti tra lui e i suoi predecessori e il popolo bolognese. Infatti altri, vedendo che il pontefice non osserva i capitoli ma vuole violarli, non si aggregherebbero così facilmente alla Sede Apostolica.

Ed ancora nel quarto capitolo già citato si dice che il pontefice sceglierà il Legato tra tre indicati dal popolo bolognese, in modo che il popolo non debba avere sospetti su colui che ha il governo della città e non debba temere che nelle sue mani possa mettere in pericolo lo stato della repubblica. E se dal tenore del capitolo si deduce che il popolo non è tenuto ad ammettere un Legato non gradito e sospetto, quindi e per lo stesso motivo, anzi maggiore, non è tenuto ad ammettere lo stesso pontefice «quia representantis et representati par ratio habenda est».

Un'ultima conferma a quanto detto: è permesso a chiunque resistere per la difesa della persona, poiché «vis vi repellenda est et hoc dictat ius naturale». Ed ognuno può convocare amici per resistere.

Da tutto ciò bisogna concludere che al popolo bolognese sia lecito prendere le armi per la difesa del suo stato e resistere al romano pontefice, nonostante tutto ciò che è stato detto in contrario all'inizio della *quaestio*.

Ed ora il terzo ed ultimo problema, per il quale Crotto tralascia le argomentazioni e procede alle conclusioni. In questa questione possono essere considerati vari casi. Primo: la sentenza di censura emanata da un superiore rispetta la procedura dell'«ordo iuris» e non può quindi essere detta nulla anche se è provocata da causa ingiusta e poco legittima. In questo caso si ricorda che la sentenza del giudice eterno non considera come reo colui che il giudice condanna ingiustamente. Dal momento che la sentenza di censura

profferita dal pontefice procederà da causa ingiusta, non toccherà alcuno nel giudizio di Dio, ma si ripercuoterà piuttosto contro chi l'ha emanata.

Secondo caso: la sentenza di censura è profferita dal pontefice che ordina qualcosa di ingiusto, cui non bisogna ubbidire. E i canonisti (Innocenzo, Niccolò de Tedeschi, Giovanni d'Andrea) sono concordi nel dire che essa è nulla per Dio e per la Chiesa.

Terzo ed ultimo caso: la sentenza di censura è stata emanata dopo che è stato interposto appello, ed allora essa è nulla e non ha quindi alcun effetto. Dal momento che nel nostro caso è stato presentato appello, se in sua presenza viene emanato dalla Sede Apostolica l'interdetto, questo sarà nullo; e così chi non ottempera all'interdetto non incorre nelle pene dalle quali sono colpiti quelli che lo violano. Infatti per invalidare una sentenza di censura è sufficiente provare che essa è stata emanata dopo un legittimo appello.

Il *consilium* si avvia alla conclusione con una esortazione al pontefice: consideri egli, che ha la «potestas» di legare e sciogliere, «quae Dei sunt et non quae sua». Baldo dice che avendo egli la «summa potestas», deve anche osservare onestà ed equità.

Non dubito tuttavia, scrive Crotto, che il sommo pontefice, che è vera fonte di giustizia e che agisce come il vento sulle tenebre (come dice Baldo), ascoltati i diritti e le difese del popolo bolognese, muterà la sentenza e permetterà che rimanga nella pace e tranquillità solita, aumentando piuttosto che diminuendo i capitoli. Soprattutto perché il popolo bolognese si è sempre comportato verso la Sede Apostolica con vera e sincera fedeltà.

Dalle argomentazioni di Crotto appare una straordinaria analogia di motivi tra il *consilium*, le istruzioni agli ambasciatori e la narrazione cronachistica. Un'analogia che non è casuale: alla base di tutte queste fonti vi è infatti un pensiero giuridico-politico che è quello che ormai da più di due secoli era andato costruendo un complesso di opinioni, una dot-

trina, sull'origine popolare del governo e sui limiti della sovranità[156].

Non si può approfondire qui, nei suoi molteplici aspetti e interpreti, questo tema sul quale esiste, in relazione all'aspetto dottrinale, una vasta e autorevole letteratura, che è in gran parte la stessa che si è occupata della teoria della sovranità. Ma vale forse la pena di riprendere sinteticamente le argomentazioni addotte da Crotto su ognuna delle tre *quaestiones*, per confrontarle con le problematiche sviluppate dalla letteratura a proposito dei problemi in esse contenuti.

Il primo punto affrontato da Crotto, si è visto, è quello della *plenitudo potestatis*, cioè della sovranità. In quanto tale essa non è messa in dubbio: esiste, è vera, il principe può disporne. Che il principe sia il papa o l'imperatore non fa differenza: da tempo la dottrina aveva messo sullo stesso piano le due somme potestà[157]. Ma nel caso specifico, pretendere di esercitarla nei modi in cui vuole farlo Giulio II con la bolla contenente scomunica e interdetto è cosa ingiusta. La giustizia sta da un'altra parte, dice Crotto: sta dove c'è consenso del popolo e dei magistrati, dove viene mantenuta la fede data, dove il principe rispetta i patti e le convenzioni fatte col popolo, dove si rispettano i giuramenti. È un'opinione largamente diffusa, agli inizi del '500, come già da tempo la storiografia giuridica italiana ha sottolineato.

«La dottrina giuridica italiana limita e circoscrive nettamente l'autorità sovrana, facendo espressamente ricorso a norme morali ricavate dal diritto divino oppur dal comune sentimento, come a ferme regole di condotta per il principe; regole, ben inteso, non di natura metagiuridica – come le chiameremmo noi oggi, abituati a distinguere il campo etico da quello giuridico – ma norme di diritto giacché nella mente medievale il diritto divino è vero e proprio

[156] Sul problema si indicano qui solo CARLYLE 1968, IV, pp. 255-259; ULLMANN 1972, pp. 373-411; e più recentemente BLACK 1992, pp. 163-185; QUAGLIONI 1992.

[157] CORTESE 1964, I, pp. 207-208; ed anche CORTESE 1990.

diritto cogente. Dell'infrazione di tali princìpî di giustizia il sovrano dovrà poi rispondere eventualmente come reo di tirannide»[158].

Sono molti i giuristi, citati da Nicolini (e sono sostanzialmente gli stessi menzionati da Crotto), per i quali il principe è soggetto alla legge naturale e razionale come un privato e che affermano la superiorità della ragione sul principe.

«Principio supremo e fondamentale di ogni società bene ordinata è – secondo i giuristi intermedi – la santità delle promesse e la fedeltà alla parola data; da ciò discende che il principe, al pari di ogni altro uomo, deve rispettare i patti e i contratti da lui stipulati»[159].

E i capitoli, che sono patti e convenzioni, dice Crotto, seppur contenuti in una concessione (che però non è gratuita, ma onerosa), non possono essere infranti perché hanno valore di contratto: di contratto innominato, o di buona fede, o di permuta. Sono figure del diritto privato, certo: ma bisogna ricordare che la dottrina di cui è nutrito il giurista monferrino, è quella che, come notava Nicolini,

«parla spesso promiscuamente di patti e di contratti non ponendo precisa attenzione a distinguere tra il patto di natura pubblica, stipulato per esempio dal principe con una città, ed il contratto di natura privata; ciò è dovuto al fatto che nella discussione sulla indipendenza del principe dalle leggi importava soprattutto ai nostri giuristi di affermare che il principe non era libero di venir meno alla parola data, infrangendo un fondamentale principio d'ordine morale e sociale»[160].

E d'altra parte Aldo Mazzacane ha mostrato come anche a

[158] NICOLINI 1955, pp. 144-145. Su ciò QUAGLIONI 1992, pp. 43-80.

[159] NICOLINI 1955, p. 148.

[160] NICOLINI 1955, p. 149. È forse qui appena il caso di ricordare – senza peraltro istituire specifici collegamenti che sarebbero tutti da dimostrare – che nel Monferrato, terra di origine di Crotto, alla fine del '300 era stata manifestata una «espressione radicale della concezione contrattuale del potere principesco» riconducibile alle dottrine sulla sovranità popolare di Marsilio da Padova: DE VERGOTTINI 1959, II, pp. 217-224.

Venezia i giuristi interpretassero contrattualmente le dedizioni[161].

Una fonte importante di Crotto è la questione di Guido da Suzzara sulla possibilità del principe di revocare i privilegi che egli stesso o i suoi predecessori avessero accordati. Questione celebre nella dottrina e nella storiografia, risolta con il «trionfo della legalità»[162]. A seguito di essa la posizione che i privilegi concessi o i negozi conclusi legassero il principe con la forma di una vera obbligazione civile, oltre che naturale, fu sostenuta nel '400 e '500 all'interno degli Studi e soprattutto nell'attività consulente[163].

Infine, il problema del giuramento. Crotto conosce bene, e la riporta, la dottrina ormai consolidata sulla *potestas* del pontefice di sciogliere se stesso da un giuramento prestato se ne sussiste la giusta causa[164]; ma questo vale, dice il giurista, solo per i giuramenti illeciti.

La seconda *quaestio* è una difesa contro il giudizio di ribellione e di *crimen laesae maiestatis*, che Giulio II aveva sancito comminando la pena della scomunica e dell'interdetto, e contemporaneamente una affermazione del diritto di resistenza. Se il governo della città, come è riconosciuto dai capitoli, deve essere esercitato dai magistrati «simul cum» il Legato ed il Legato non può fare nulla senza il consenso dei magistrati; se, cioè, i poteri di governo risiedono «mixtim» nel rappresentante del pontefice e nei magistrati cittadini, allora, dice Crotto, Bologna non può dirsi del tutto suddita alla Chiesa. All'obbedienza incondizionata richiesta da Giulio II nella bolla, si rispondeva non negando in assoluto la necessità dell'obbedienza, ma sottraendosi, sulla base delle circostanze presenti e della storia passata, a quella condizio-

[161] MAZZACANE 1980, pp. 588-590; MAZZACANE 1986, pp. 149-167. Per analoghe situazioni nei territori tedeschi ISENMANN 1986.

[162] CORTESE 1964, I, p. 155.

[163] CORTESE 1964, I, p. 155.

[164] Sul problema, in generale, PRODI 1992, soprattutto pp. 170 ss.; nonché QUAGLIONI 1992, pp. 19-42.

ne che definiva nella dottrina – come ha mostrato Mario Sbriccoli – i destinatari dell'obbligo d'obbedienza, alla condizione di sudditi. Crotto si richiamava all'opinione per cui il non suddito non era costretto all'obbedienza e non poteva quindi commettere un *crimen rebellionis* o un *crimen laesae maiestatis*[165].

Il diritto di resistenza veniva basato, poi, su molti dei motivi che avevano caratterizzato questa concezione nel medioevo[166] e nei dibattiti (non poi tanto lontani) conciliaristi: su molti dei temi, insomma, che sono stati considerati da alcuni studiosi, come da Skinner, alla base del pensiero politico moderno. Vi si trova l'«adattamento di numerosi argomenti del diritto privato sulla legittimità della violenza»[167]; vi si trova la tesi, sostenuta da canonisti come Niccolò de Tedeschi e Innocenzo IV, della resistenza a giudice ingiusto e del valore dell'appello[168]. Vi si trova, ancora, la tesi dei civilisti, basata sul *Digesto*, che «vim vi repellere licet»: una tesi sostenuta anche da Ockham e da Jean Gerson. In base ad essa i re debbono giustizia e protezione ai sudditi per la legge divina e le leggi della natura; e se i principi mancano a questo dovere, si deve applicare la legge di natura «vim vi repellere licet»[169]. Tutte argomentazioni variamente presenti nel diritto privato e nel diritto canonico, per le quali era considerato lecito respingere con la forza la forza ingiusta[170].

165 Per questi temi SBRICCOLI 1974, pp. 141-252.

166 Sul diritto di resistenza, che meriterebbe ben altro approfondimento anche riguardo alla letteratura relativa, rinvio qui ai fondamentali KERN 1973, soprattutto pp. 138-225; WOLZENDORFF 1916; CASSANDRO 1968. Una recente sintesi in DILCHER in stampa.

167 SKINNER 1989, II, p. 183.

168 SKINNER 1989, II, p. 184.

169 SKINNER 1989, II, pp. 185-187.

170 SKINNER 1989, II, pp. 283-284. Su ciò anche D'ADDIO 1954, pp. 329-392 (ma si veda anche la diversa valutazione che dà Skinner a proposito della novità del contrattualismo, in SKINNER 1989, I, pp. 194-197). L'uso dei motivi della dottrina legistica da parte di Melantone è stato rilevato da BÖTTCHER 1991, pp. 48-97, e da FALCHI PELLEGRINI 1990.

Per quanto riguarda la terza *quaestio*, i motivi per cui Crotto ritiene nulla la sentenza papale (proviene da causa ingiusta, è emanata dal pontefice che ha dato un ordine ingiusto, è stato interposto appello) sono quelli, per l'appunto, appena visti nella storiografia che si è occupata del diritto di resistenza[171]. Di fronte ad un interdetto papale era abbastanza frequente che i giuristi si pronunciassero per difendere le ragioni di chi ne veniva colpito: così era successo, per esempio, a Firenze dopo la congiura dei Pazzi; e in quel caso sembra che il *consilium* avesse avuto una qualche efficacia immediata[172].

La fatica di Crotto non mutò, come si sa, le intenzioni di Giulio II di lanciare l'interdetto e di entrare in Bologna. È certo, però, che quella realtà culturale fatta di dottrine ed insieme di mentalità e fortemente legata alla realtà di fatto che il *consilium* rispecchiava – per la sua stessa natura[173] – continuò ad essere parte integrante, anche in seguito, della politica cittadina. E di questa lo stesso Giulio II non poté, per vari motivi, non tenere conto.

Dopo aver soggiornato a Bologna per circa tre mesi, nel febbraio del 1507 il pontefice lasciava la città per tornare a Roma. Prima della sua partenza si doveva preparare la bolla contenente le facoltà del Legato che avrebbe governato la città in sua assenza. Per quanto il governo cittadino ne era venuto a sapere, si trattava di poteri che a tutti i magistrati, ai quaranta Consiglieri e agli Anziani e ai Tribuni, sembravano troppo ampi, tali da pregiudicare quelli che il pontefice aveva riconosciuto loro. La questione fu discussa in una riunione dei Quaranta; e alla fine fu deliberato all'unanimità che quanto

[171] Ma bisogna rinviare anche, naturalmente, a PADOA SCHIOPPA 1970.

[172] ASCHERI 1991a, p. 144. Sui *consilia*, in generale, ASCHERI 1989, pp. 185-210.

[173] Come è stato sottolineato in relazione a questo genere della letteratura giuridica da QUAGLIONI 1985, p. 424; QUAGLIONI 1989a. Sulla possibilità di collegare l'analisi dottrinale a casi concreti, e sulle fonti necessarie allo scopo, KIRSHNER 1975 e, più recentemente e diffusamente, BAUMGÄRTNER 1990, soprattutto pp. 131-138.

sembrava si stesse facendo – che cioè nella bolla dalla quale dipendeva la salute e la conservazione dello stato della città fosse data al Legato l'autorità di deliberare da solo senza i consiglieri – fosse in pregiudizio dello Stato della Chiesa e contro il buono e pacifico vivere di Bologna[174].

Nella stessa riunione fu stabilito di eleggere quattro consiglieri che andassero come ambasciatori dal pontefice per esporgli la loro opinione sulla bolla che si stava preparando. L'istruzione che fu data ad Alberto Castelli, Geronimo Ludovisi, Alberto Albergati e Giacomo dell'Armi esponeva chiaramente la concezione di governo alla quale i magistrati si ispiravano.

«Prima, dopo la debita reverentia recomandationi et altre convenientie, farete intendere a Sua beatitudine como havendo quella electo li Quaranta Consiglieri de questa sua Cità è cosa conveniente che loro se habbiano ad esercitare et a vigilare circa el bene et utile de questa sua Cità et a conservatione del stato de Santa Matre Chiesa et de Sua Beatitudine in essa Cità como non se dubita che molto bene è noto a Sua Santità et per questo le è necessario a chi habbia ad avere tale impresa la autorità et podestà, quale se conviene per le occurrentie che sono per accadere per potere ordinare e provedere dove faccia bisogno.

Anchora recordariti alla Sua Beatitudine che quella one volta che è accaduto parlar cum essa per alchuno de li nostri sempre ha demostrato e dicto volere che li quaranta siano come era el Magistrato et lo officio de Sedese, et che loro habbiano a fare cum el Reverendissimo Legato como faceano dicti Sedese, et cum quella autorità arbitrio e podestà che aveano essi Sedese de tractar et deliberare in le cause de communi consensu et voluntate in modo che detto Reverendissimo Legato non potesse fare cosa alchuna senza la presentia consentimento et voluntà de dicti quaranta et viceversa dicti quaranta non potessino fare senza el consentimento et voluntà del predetto Reverendissimo Legato, como sempre è stato consueto da sesanta ani in qua.

Et che quantunque Sua Beatitudine habbia demostrato esser de questa voluntà nondimeno per li Reverendissimi Cardinali deputati per Sua Santità a tractare la expeditione della bolla pare che al

174 ASB, *Comune, Governo, Partitorum*, reg. 13 (1506-1509), cc. 15v-16r.

presente se dimostri opinione de voler a questa parte dare altra forma, a fin che el Reverendissimo Legato solo possa tractar et deliberare lui solo senza consentimento et senza voluntà et autorità di essi quaranta. La qual cosa non se crede che sia de scientia né de mente de Sua Santità perché quella ha sempre demonstrato voler salvare lo arbitrio de li Magistrati de questo Populo et de questa Cità come è conveniente che debbano essere salvati. Perché quando non se servassino, oltre che nel populo seria de murmurare se debilitaria le forze del stato quale no se poteria di poi facilmente conservare, perché cessaria la obedientia deli subditi, quando vedessino li Magistrati de la Cità non havere el consueto et condecente arbitrio de comandarli et strengerli ad fare suo dovere et abstenerse da li espressi e inconvenienti: da li quali sono constretti abstinersi quando li Magistrati cum la loro auctorità li possono costrengere et rafrenare.

Et per questo supplicareti humilmente alla Sua Beatitudine che se degni provedere ordinare e dechiarare esser voluntate sua... che one cosa se habbia a fare et concludere de comune consentimento concordia et voluntà de esso Reverendissimo Legato et dicti Quaranta Consiglieri, et altrimenti facendosi non vaglia»[175].

Nelle cronache contemporanee, riprese nell'ultimo quarto del '500 dalla *Historia di Bologna* scritta dal frate agostiniano Cherubino Ghirardacci, si narra che in un primo momento i magistrati presero la decisione di andare dal pontefice e di rinunciare ai loro uffici di governo[176]. A nome di tutti parlò il famoso giurista Ludovico Bolognini[177], uno dei consiglieri creati da Giulio II. I motivi che Ghirardacci fa presentare al Bolognini nell'orazione che egli avrebbe tenuto il giorno seguente a quello del partito dei Quaranta e dell'istruzione agli ambasciatori sono quelli stessi che Alberto di Castello, Geronimo Ludovisi, Giacomo dell'Armi e Alberto Albergati avevano avuto il mandato di esporre al pontefice. Secondo lo storico il discorso del giurista ebbe l'effetto desiderato: il pontefice convocò alcuni cardinali,

[175] ASB, *Comune, Governo, Consigli ed ufficiali del comune, Magistrature ed ambascerie*, b. 3 (1481-1511), fasc. 69.

[176] GHIRARDACCI 1933, III, I, pp. 363-364.

[177] Su questa orazione del giurista bolognese CAPRIOLI 1969, soprattutto pp. 106-107.

tra i quali il Legato della città, e affidò loro l'incarico (lo storico bolognese scrive «impose») di «accomodare» i capitoli tra la città e lui «in modo tale che il senato restasse contento e tutta la città». Non era mai stata sua intenzione escludere il Senato e i magistrati dal

«trattare le cose pertinenti alla città sendo ch'egli per questa cagione gli aveva creati riformatori della libertà, ma che ben voleva che il Legato fosse capo loro, et che egli di niuna cosa potesse disporre senza il loro consenso»[178].

Ciò che di questa ricostruzione si può rintracciare negli atti del pontefice è la conferma della funzione dei Quaranta a consiglieri suoi e della Chiesa nella città di Bologna «pro bono ac salubri statu et directione ipsius civitati nostrae», con le concessioni contenute nella bolla di istituzione del magistrato[179].

Il potere del Legato è certo molto ampio, ma i compiti di governo affidati ai Quaranta sono necessari, soprattutto per garantire quelle entrate che servono anche per mantenere le milizie pontificie, e considerato che essi sono in grado, come hanno fatto qualche mese prima, di trovare il denaro – obbligandosi personalmente – per fare a Giulio II un dono di 1300 scudi d'oro[180].

Il perdurare della critica situazione militare mette qualche anno dopo il pontefice nella situazione di dover fare ancora qualche concessione ai bolognesi. Rientrato a Bologna il 20 settembre 1510, dopo esserne partito nel febbraio 1507, per procedere da lì contro Ferrara, Giulio II ha difficoltà ad armare i bolognesi contro le armate francesi che incombono. Il popolo non combatte, nonostante l'incitazione alla difesa e la raccomandazione di procurare vettovaglie per

178 GHIRARDACCI 1933, III, I, p. 364.

179 Lettera apostolica datata Imola, 24 febbraio 1507, in ASB, *Comune, Governo, Privilegi. Bolle, brevi, diplomi originali*, b. 2 (1456-1512).

180 ASB, *Comune, Governo, Partitorum*, reg. 13 (1506-1509), 15 dicembre 1506.

sostenere un assedio rivolte al consiglio cittadino ed ai Collegi, appositamente adunati, ed accompagnate dalla promessa dell'esenzione dalla gabella alle porte (13 ottobre)[181].

Il Legato di Bologna, Francesco Alidosi, cardinale di Pavia, sta dalla parte dei francesi. Il duca d'Urbino, nipote del papa, lo porta a Bologna imprigionato, ma il pontefice gli conferma la sua fiducia. Il Legato prepara le armi non contro i francesi, ma contro il popolo che è furioso nei suoi confronti. Alcuni cardinali che sono in città vanno dal pontefice e lo consigliano, per salvezza sua e del popolo che si sta mettendo in armi, che se desidera avere il popolo dalla sua parte, deve allettarlo con bune parole e con qualche buona azione. Chiamato il popolo, Giulio II promette molti benefici: che entro quindici giorni avrebbe creato cardinale un bolognese e che i dazi sarebbero stati dimezzati. Il popolo si arma, ed il giorno dopo si raduna nel mercato[182].

In data 22 novembre 1510, Giulio II emana una bolla contenente alcune concessioni fatte al popolo bolognese poiché esso – come vi si dice –, prese le armi, ha arrestato le truppe francesi guidate da Carlo d'Amboise, il generale Chaumont, che intendeva occupare la città. Con la bolla il pontefice esaudisce alcune petizioni presentate dai Gonfalonieri del popolo (Tribuni della plebe) e dai Massari delle arti, e lo fa proprio per la fedeltà dimostratagli dalla città. Le grazie concesse riguardano la riduzione della gabella delle porte e del dazio delle moline; l'esenzione degli abitanti del contado dalla tassa dei soldati, esenzione data per i danni ricevuti dal passaggio delle truppe straniere; la diminuzione e trasformazione della tassa dei buoi, che solo gli abitanti del contado dovevano pagare. Inoltre viene ribadito che nelle cause civili e criminali sia osservato l'*ordo iuris*; che le cause debbano essere conosciute e terminate davanti ai giudici ordinari della città, i quali sono tenuti a sottoporsi al sindacato; che gli arrestati siano portati alle carceri pubbliche,

181 FRATI 1886, pp. 201-202. L'episodio è ricordato anche da SISMONDI 1831-32, V, p. 481.

182 GOZZADINI 1886, pp. 167-176; FRATI 1886, pp. 199-202.

secondo gli statuti; che siano osservati gli statuti della città per quanto riguarda la procedura giudiziaria; che le multe comminate dai giudici siano depositate presso la Camera di Bologna; che sia proibito anche in via di ricorso l'appello alle sentenze di sindacato del podestà. Ancora, che siano inviolabilmente osservati gli statuti generali della città e quelli del Foro dei mercanti; che la custodia delle rocche e dei fortilizi del contado sia riservata ai cittadini; che i benefici ecclesiastici della città e della diocesi di Bologna debbano essere conferiti solo ai cittadini. Tutte queste concessioni fatte, come recita la bolla di Giulio II, «ob devotionem et fidem» debbono essere inviolabilmente osservate – viene specificato – «ut vim contractus inter nos et communitatem Bononiae habeant».

Data la rilevanza della bolla, il contenuto delle concessioni fatte a Tribuni della plebe, notai, mercanti, collegi degli artefici, viene scolpito in una iscrizione «aureis litteris», affinché rimanga «ad perpetuam rei memoriam» nella chiesa del patrono cittadino, quel San Petronio che da più di un secolo era il simbolo della *libertas* bolognese e del repubblicanesimo popolare[183].

Nonostante l'accusa di ribellione e l'interdetto del 1506; nonostante che ancora nel 1509 – prendendo occasione dall'appello al futuro concilio invocato da Venezia[184] – Giulio II ricordasse nella *Suscepti regiminis* il crimine perpetrato da Giovanni Bentivoglio[185]; nonostante tutto questo il papa guerriero riconosceva esplicitamente nel 1510 un legame contrattuale col *populus* bolognese.

Il valore assegnato da Giulio II ai privilegi contenuti nella bolla sarà poi interpretato, come si vedrà in seguito, molto oltre i termini specificati, sia per quanto riguarda la sostanza

[183] FRATI 1886, pp. 333-335; su ciò DE BENEDICTIS 1995a.

[184] Su cui cenni in COZZI 1986, pp. 92-93.

[185] La bolla è a stampa in *Magnum Bullarium Romanum*, III, III, pp. 312a-313b: CARON 1954, pp. 182 e 202.

delle concessioni sia per quanto riguarda i destinatari; ma per il momento le contingenze sembravano avvalorare gli argomenti che Crotto aveva sviluppato nel suo *consilium* steso ad interpretazione dei capitoli di Niccolò V.

Capitolo terzo

Obbedienza al pontefice e ragioni della città (1513-1590)

1. *«Auctoritas» del Legato e «iurisdictio» dei magistrati cittadini: da Leone X a Gregorio XIII*

Agli inizi della seconda decade del '500 la storia cittadina è talmente intrecciata con il procedere delle guerre d'Italia, da determinare un momentaneo mutamento di governo. Gli avvenimenti che ne sono parte ribaltano la situazione di contrattazione consensuale che aveva caratterizzato i pontificati da Niccolò V all'inizio di quello di Giulio II; e poiché la rovesciano molto più radicalmente di quanto non avesse fatto lo stesso Giulio nell'inverno 1506, sembra opportuno ricordarli brevemente.

Dal 22 maggio 1511 al 10 giugno 1512 i Bentivoglio furono di nuovo a Bologna. Per il governo della città elessero trenta Riformatori a loro fedeli: questo Reggimento prestò fedeltà al Concilio pisano nel marzo del 1512[1]. Quando Giulio II rientrò a Bologna, abolì il Consiglio bentivolesco senza ripristinare quello dei Quaranta e tolse ai bolognesi ogni partecipazione alla nomina dei propri governanti, che furono tutti creati dal Legato Giovanni de Medici fino alla morte del pontefice. Le speranze indotte dalla bolla del 15 giugno 1512, con la quale il pontefice proscioglieva dalle censure ecclesiastiche tutti, ad eccezione dei Bentivoglio, e da quella successiva del 23 dello stesso mese che toglieva l'interdetto, si infransero però contro la tenace ostilità di Giulio nei

[1] Su questo periodo HONIG 1904, pp. 36-57, che si basa su cronache del tempo e sull'esame dei *Registri litterarum* conservati in ASB, *Comune, Governo, Lettere del Comune*.

confronti di coloro che lo avevano tradito. Melchiorre Manzoli, Ovidio Bargellini, i cavalieri Virgilio Ghislieri e Agamennone Grassi, fratello del cardinale Achille, si trattennero a Roma dalla metà di giugno alla metà di luglio come ambasciatori inviati dalla città per prestare omaggio al papa, per assicurarlo della fedeltà di Bologna e per presentargli alcune petizioni.

Oltre che la concessione del perdono generale e la reintegrazione di chierici e laici nei beni perduti a causa delle censure e dell'interdetto, nonché la convalida degli strumenti e contratti stipulati durante l'interdetto, gli oratori pregavano il pontefice di inviare un podestà per l'amministrazione della giustizia; che la remunerazione del Legato non sorpassasse mai le mille lire mensili; che si assicurasse alla Camera di Bologna una entrata annua di centotrentamila lire per le spese necessarie di amministrazione e governo e che le fosse rimesso ogni debito antico e recente verso il papa e la Camera Apostolica. Si chiedeva infine che fosse di nuovo instaurato il Consiglio dei Quaranta e che fossero ripristinate tutte le antiche libertà, immunità, privilegi concessi dai pontefici precedenti. Mentre per l'assoluzione delle censure non fu frapposto alcun ostacolo e lo stesso Achille Grassi, vescovo di Bologna, fu incaricato dal papa di concederla, per il resto delle richieste l'irato Giulio diede risposta negativa. I bolognesi avevano anche abbattuto la sua statua: egli avrebbe dato alla città un governo che le avrebbe impedito di cadere nelle colpe passate[2].

Un ulteriore tentativo di riavere i vecchi privilegi fu compiuto poco tempo dopo, quando fu mandato come ambasciatore residente Lorenzo Malvezzi: il quale, data l'estrema miseria della Camera, poté compiere il suo mandato solo grazie ai contributi dati dalle compagnie delle arti. Ma anche questo sforzo ed altri successivi furono inutili. Il gover-

[2] HONIG 1904, pp. 68-71. Sulla statua del pontefice BUTZEK 1978, pp. 77-101. Sul problema dei distruttori di immagini, anche in riferimento all'abbattimento della statua di Giulio II (e con bibliografia relativa), si veda ora SCHNITZLER 1995, soprattutto pp. 204-205.

no cui fu sottoposta Bologna fu durissimo: si era diffusa la voce, secondo il Guicciardini esagerata, che se il papa non fosse morto avrebbe distrutto Bologna e trasportato i suoi abitanti a Cento[3]. La città dovette pagare contributi pesantissimi. Incaricato di attuare il piano del papa non fu tanto il Legato, giudicato troppo mite, ma il nipote Orlando della Rovere arcivescovo di Avignone, creato tesoriere della Chiesa a Bologna, il quale affidò tutto a Francesco Frescobaldi. Questi, nominatosi da solo vicetesoriere e commissario della Santa Sede, infierì duramente sui cittadini[4]. Le imposizioni, i saccheggi, le devastazioni causate dalla guerra e dai soldati provocarono una grave carestia. Nell'agosto del 1512 Frescobaldi, obbedendo ad un ordine del pontefice, gettò le fondamenta di una nuova fortezza in strada Maggiore, di cui si nominò castellano. Nel gennaio 1513 furono aumentati il dazio alle porte e sui mulini. Furono promessi premi per chiunque, anche se ribelle, avesse consegnato alla giustizia un membro della famiglia Bentivoglio[5].

Giulio II aveva tolto a Bologna ogni libertà ed ogni privilegio, aveva realmente cercato di annientarla nei suoi uomini e nelle sue sostanze. Quando, dopo la sua morte, fu eletto l'11 marzo 1513 col nome di Leone X l'ultimo Legato di Bologna, i contenuti della libertà bolognese erano tutti da pattuire ex novo e si doveva recuperare punto per punto tutto ciò che Giulio II aveva distrutto. Per questo le richieste rivolte al nuovo pontefice furono molto numerose.

Vi era innazitutto da ricostruire un governo cittadino. Gli Anziani consoli, il Gonfaloniere di giustizia ed i Collegi dei Gonfalonieri e dei Massari delle arti, che erano ancora quelli scelti per ordine di Giulio II dallo stesso pontefice quando era Legato, elessero subito sei oratori che si recassero ai piedi del pontefice a nome del popolo e della comunità per dichiarargli sottomissione, fede e la riverenza dei «soi boni

[3] Honig 1904, pp. 68-71.

[4] Honig 1904, pp. 73-74.

[5] Honig 1904, pp. 75-80.

figlioli et fidelissimi servitori»: il *doctor utriusque iuris* Bonifacio Fantuzzi, il conte Ercole Bentivogli, il conte Alessandro Pepoli, Alberto Albergati, Ovidio Bargellini e Matteo Malvezzi. Nella seconda udienza gli ambasciatori dovevano presentare come primo punto la questione del governo, esponendo quanti e quali erano stati i pericoli in cui era incorsa la città a causa della mancanza di «quello governo de gentilhomini che se rechede et se conviene et senza il quale satisfattoriamente non po essere provisto al bisogno». Bisognava chiedere al pontefice la creazione di un «magistrato et governo perpetuo» simile a quello dei Sedici e con gli stessi poteri che i Sedici avevano quando governavano insieme al Legato secondo gli ordini contenuti nei capitoli concessi da Niccolò V e confermati da tutti i successori, «per essere non meno honorevoli che necessarii cussì a Santa Chiesa come a Bologna». A questo punto si doveva ricordare a Leone che i nemici della Chiesa avrebbero avuto meno ardire nel tentare di entrare in città («che non seria successa la turbatione del Stato della Chiesa in Bologna») se i consiglieri eletti da Giulio II avessero potuto governare secondo i capitoli durante la legazione Alidosi. Essi, infatti, non avevano mai dato il loro consenso al Legato, che faceva tutto contro la loro volontà «et contra omne dovere a danno et ruina di esso stato». Questo dimostrava che i capitoli erano «salutiferi» e perciò se ne doveva domandare la conferma a Leone, poiché ne sarebbe risultato «il bene utile et honore del stato de Santa Matre Chiesa et de Soa Santità in questa sua Cità»[6]. Vi era poi un'altra richiesta che riguardava coloro i quali il pontefice avrebbe voluto eleggere all'ufficio del Reggimento e che riprendeva una decisione dei Sedici risalente a cinquant'anni prima: che, cioè, i «gentilhomini» non potessero condurre dazi, né avervi alcun interesse.

Il ritorno alla prassi precedente era richiesto naturalmente anche per tutti gli altri uffici: si facesse di nuovo l'imborsazione degli uffici da utile della città e del contado, anti-

[6] ASB, *Comune, Governo, Carteggi, Lettere del Comune*, reg. 8 (1509-1513), cc. 226v-230r.

chissima prerogativa del popolo bolognese che era stata interrotta solo dall'inizio dell'anno. Le nomine degli ufficiali di cui si dovevano servire i dazieri fossero riservate agli stessi dazieri, con l'annullamento di quelle fatte negli anni precedenti pur se fornite di breve pontificio. Si trattava, insomma, di tornare agli «ordini consueti»: a quella prerogativa dell'indigenato che non solo a Bologna, ma in quasi tutte le città europee era considerata qualificante delle libertà cittadine e che comportava il rifiuto della vendita degli uffici[7].

La pesante esperienza recente della violazione delle consuetudini cittadine era alla base di ognuna delle altre richieste. Era fondamentale, naturalmente, la figura del Legato: del quale si chiedeva non solo che fosse dotato «de integrità bontà et scientia», ma anche che risiedesse personalmente. Poiché il contado era stato completamente devastato dai soldati nell'anno precedente, era necessario che quelli presenti a guardia e presidio della città e dello stato si accontentassero dei loro stipendi e degli alloggiamenti in contado come previsto dagli statuti e non esigessero null'altro dai contadini; e perché i soldati fossero controllati, la loro condotta doveva essere affidata, come previsto dai capitoli di Niccolò V, a coloro che sarebbero stati presidenti del Reggimento insieme al Legato. Per porre poi rimedio alla miseria della città tutta e della Camera, si chiedeva che fossero osservate le immunità ed esenzioni di dazi concessi al popolo da Giulio II e revocate dall'inizio dell'anno; che lo stipendio dei soldati fosse abbassato da sedicimila a ottomila ducati; che fosse confermata la cessione dei beni dei Bentivoglio alla Camera ed ai particolari creditori; che andassero al Monte di Pietà gli emolumenti che gli ebrei pagavano ai Bentivoglio[8]; che i benefici ecclesiastici concessi ai Bentivoglio andassero ai cittadini; che le esenzioni concesse a Budrio fos-

[7] Per una comparazione con altre, e più tarde, situazioni, HESPANHA 1992b e ZANNINI 1993, pp. 230-246.

[8] Su Monte di Pietà e banchi ebraici si vedano ora FORNASARI 1994 e MUZZARELLI 1994 (ed).

sero limitate all'imposta dei buoi[9] e valide solo nel territorio circostante il castello; che la città potesse disporre gratuitamente di seimila sacchi di sale di Cervia secondo il consueto; che i beni dei banditi e ribelli da pubblicare e confiscare per qualsiasi delitto, anche di lesa maestà, fossero confiscati e incorporati alla Camera di Bologna, la quale avrebbe potuto così rivalersi delle spese correnti fatte per il bisogno dello Stato e della città; che il contado fosse reintegrato delle comunità che ne erano state scorporate a partire dalla fine del 1506. Si trattava poi di cancellare qualsiasi effetto dell'ultimo governo bentivolesco e non solo per quanto riguardava «ogni violentia et turbatione facta... nella possessione dei beni» alle quali si era chiesto rimedio con le misure proposte poco prima. Era questo un problema che aveva un risvolto squisitamente politico: i Bentivoglio avevano promesso di «volere stare et vivere da cittadini», ma invece «turbarono li magistrati quali haveva facto in Bologna la Chiesia»; avevano promesso di essere buoni sudditi e fedeli della Chiesa, ma poi avevano aderito al Concilio pisano e allo scisma contro la Sede Apostolica, contro Giulio II e contro la vera Chiesa cattolica.

Per la soddisfazione di queste richieste, perché esse suonassero al pontefice «ragionevole et honeste», era di grande importanza la protezione del Legato e di tutti gli altri cardinali, che dovevano quindi essere visitati presentando come al solito le lettere credenziali degli oratori. E questi dovevano sempre ricordarsi di attendere solo alle cause pubbliche e di non occuparsi assolutamente di quelle dei privati («particolari»), poiché questo era – come gli ambasciatori ben sapevano – proibito dagli ordini e dalle provvisioni della città.

La gravità del momento era tale, la posta in gioco così alta, che nella stessa giornata del 15 marzo fu deciso di inviare altri tre ambasciatori, il cavaliere Carlo Grati e i nobiluomi-

[9] Informazioni sulla struttura dell'imposta in PIRO 1976, sulla sua istituzione e gestione in DE BENEDICTIS 1984, pp. 95-96.

ni Gaspare Fantuzzi e Giacomo Leonori[10], che si occupassero di favorire il buon esito dei provvedimenti richiesti per il ritorno a quel «vivere civile» che i Bentivoglio avevano rotto sia rispetto alle persone che ai beni di numerosissimi cittadini[11].

Tutte le richieste furono sintetizzate in dodici capitoli di petizioni, il cui testo fu come al solito consegnato al pontefice per la placitazione. Il 20 maggio i capitoli furono segnati da Leone X[12]. Ad eccezione del capitolo sull'assegnazione alla Camera cittadina dei redditi dei Bentivoglio già acquisiti dalla Camera Apostolica, che non fu placitato, quelli riguardanti aspetti fiscali e finanziari furono approvati con qualche condizione. Quello relativo al «magistratus seu ordo nobilium» di Reggimento era stato formulato chiedendo che rimanesse inalterata, con le stesse facoltà, la configurazione già stabilita da Giulio II, mentre sul numero dei componenti e sulla denominazione ci si rimetteva completamente al pontefice. La risposta al capitolo rinviava ad una bolla, che fu poi emanata l'1 giugno[13]. Il 4 aprile 1514 furono ancora confermati tutti i privilegi della città e la trattazione delle cause assegnata ai giudici ordinari cittadini. L'11 agosto le comunità di Vado, Camugnano e le altre di cui era stata richiesta la reintegrazione al contado vennero di nuovo sottoposte alla giurisdizione cittadina[14].

È importante ricordare – vedremo fra breve il perché – che le petizioni a Leone X erano state presentate da Anziani e

[10] ASB, *Comune, Governo, Carteggi, Lettere del Comune*, reg. 8 (1509-1513), cc. 230v-231r.

[11] Problemi analoghi in SILVANO 1985 e SILVANO 1990.

[12] ASB, *Comune, Governo, Bullae et Facultates*, reg. 2 (1492-1515), cc. 143r-147v.

[13] HONIG 1904, p. 84. La bolla sul Senato è a stampa in *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 314-315. Il Reggimento detto dei Quaranta era in realtà composto da trentanove membri, e fu reintegrato del mancante da Clemente VII. Sui capitoli di Leone, rapide osservazioni in GARDI 1994, p. 106.

[14] ASB, *Comune, Governo, Bullae et Facultates*, reg. 2 (1492-1515), c. 163v; c. 168r.

Collegi e che il *placet* era stato quindi dato alle richieste di queste magistrature. Ma restaurato l'ordine dei Quaranta, è poi questo che nell'agosto 1522 nomina gli ambasciatori al nuovo pontefice Adriano VI e che fa redigere dal proprio segretario Bernardo Fasanini l'istruzione ai cavalieri Virgilio Ghislieri e Agostino Marsili, al conte Alessandro Pepoli, a Francesco Fantuzzi e al conte Ovidio Bargellini. Essi, insieme al vescovo di Feltre monsignor Tommaso Campeggi dovranno presentarsi ai piedi del pontefice con sottomissione e riverenza e adorarlo in segno di obbedienza, come oratori a nome degli stessi Quaranta e della comunità[15].

Le questioni prioritarie da trattare nella seconda udienza sono due e strettamente connesse: la conferma dei capitoli di Niccolò V e la successione dei luoghi senatori come era stata concessa da Paolo II nei capitoli da lui sottoscritti e di nuovo approvati dai successori. Questo deve servire a dimostrare ad Adriano VI che

«il governo pacifico di questa Città dependente da essi Capitoli et con essi già più di settanta anni passati si è mantenuto il Stato di Santa Chiesa in Bologna et mantiensi ancora».

Bisogna naturalmente portare come prova ed esempio la bolla di Giulio II; ma se il pontefice chiederà della conferma di Leone X, si dovrà dire che essa è contenuta in sostanza nella bolla di reinstaurazione del magistrato dei Quaranta, così come pure aveva fatto Giulio II nella bolla di istituzione degli stessi. Poiché nella bolla di Leone come in quella di Paolo II erano contenuti «auttorità e facoltà ordine e modo» dei Sedici prima e dei Quaranta poi, che erano gli stessi poteri e facoltà dettati dai capitoli, gli oratori devono portare con loro copia dei capitoli di Niccolò V e delle bolle di Paolo II e di Leone X. Come a dire: il governo della città così come voluto da Niccolò V dipende da quel ceto di reggimento che solo può essere garante dei capitoli. Se i capitoli sono stati rilasciati ad altri reggimenti, essi o non

[15] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, 30 agosto 1522.

devono essere menzionati oppure devono risultare come ottenuti dal Reggimento. Non a caso la richiesta immediatamente successiva ha a che fare con la piena restaurazione dei poteri che erano stati dei Sedici, pur essendo inizialmente formulata come conferma delle grazie concesse da Giulio II nelle due bolle del 1510 e del 1511. Per quanto concerne la riduzione dei dazi delle moline e delle porte lì contenuta non si chiede alcuna revisione della modifica annunciata da Leone nella placitazione ed attuata col breve del 2 ottobre 1513[16]. Ma su quanto predisposto nella bolla giuliana del 1510 per la custodia delle rocche del contado, si chiede invece una riforma, ovvero un ritorno al capitolo nono di Niccolò V: che, cioè, la custodia non sia affidata ai cittadini bolognesi per un periodo non superiore ai due anni e con una successiva vacanza di quattro anni, ma invece, per evitare invidie e concorrenze, siano di nuovo i Quaranta (come erano stati prima i Sedici) a provvedere alle rocche, ed il pontefice revochi ogni concessione fatta fino ad allora.

Le altre petizioni, sia nella presentazione verbale che nella scrittura sotto forma di capitoli, sono tutte relative a problemi fiscali e finanziari, e fondate sulla estrema miseria della Camera, dovuta alle spese sostenute per la difesa della città e dello Stato anche per rintuzzare il tentativo di riconquista fatto dai Bentivoglio nell'intervallo tra la morte di Leone X e l'arrivo in Italia dalla Spagna di Adriano VI. La tassa dei soldati sia di nuovo confermata a beneficio perpetuo della Camera cittadina secondo la concessione fatta qualche tempo prima dal Legato. Tutti i 'monti' di debito pubblico eretti su vari dazi siano pure confermati, come anche l'ufficio della Tesoreria. Bisogna presentare informazione dei debiti della Camera di Bologna, ed insistere sul fatto che per la difesa comune e la conservazione dello Stato i Quaranta hanno utilizzato anche i loro beni privati e che a tal fine non si sono sottratti «ne a fatiche ne a pericoli di la vita nostra de nostri figlioli e amici». Su questa base si dovrà chiedere l'intervento della Camera Apostolica, affinché si accolli per

[16] A stampa in *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 315-316.

i dieci anni futuri la spesa dei cento cavalleggeri che si tengono a guardia della città e l'esenzione per lo stesso periodo della Camera cittadina dalle spese annuali per gli armati a cavallo della stessa guardia. La Camera di Bologna, da parte sua, pagherà duecento fanti per la guardia del Palazzo, inclusi i quaranta fanti della compagnia del bargello e i dieci cavalli. Per gli stessi motivi, sia restituita alla Camera quell'entrata sui banchi degli ebrei anticamente concessa dai Sedici ai Bentivoglio, poi tolta da Giulio II e loro ridata da papa Leone.

Un problema molto importante è quello della giurisdizione cittadina sul contado. Se Leone X aveva, come si è visto, restituito le comunità scorporate da Giulio II, lo stesso pontefice aveva concesso di infeudarne alcune a quattordici nobili antibentivoleschi per garantirsi da qualsiasi tentativo di restaurazione della famiglia una volta al potere[17]. L'aspetto della questione che più interessa in questo momento i Quaranta (tra i quali pure vi sono alcuni titolari dei nuovi feudi) è quello fiscale, poiché i territori infeudati rivendicano esenzioni che vanno a danno della Camera. Nell'informazione il problema è posto dal punto di vista della giustizia distributiva. Il sistema di ripartizione delle terre del contado era infatti tale, basandosi sulla suddivisione di una quota fissa e costante tra i fumanti, che qualsiasi esenzione comportava un aggravio per coloro che esenti non erano[18]. Se qualcuno non paga – si dice – allegando titoli di nobiltà o di esenzione ottenuti dalla Sede Apostolica o dal Legato, questo è causa del fatto che

«sottrahendosi li ricchi dalle gravezze, la povertà si bisogna sostenere per sé et per loro che è cosa iniqua e sconvenevole et molto aliena dalla Iustitia et contro li statuti di questa città con gran danno e incommodo della repubblica e del bene comune».

Bisogna quindi supplicare il pontefice perché dichiari che

[17] Sui feudi bolognesi FASOLI 1960 e 1978; ora anche GARDI 1994, p. 107 e Appendici IV e V, pp. 413-416.

[18] Accenni al problema in DE BENEDICTIS 1984, pp. 98-99.

tutti i contadini e abitanti del contado debbono concorrere a tutte le collette, tasse e gravezze ordinarie e straordinarie generalmente sostenute dai fumanti e dai soggetti all'estimo del contado. Un provvedimento che si rende tanto più necessario, dal momento che i contadini continuano a dover sostenere il prezzo delle incursioni dei soldati e degli alloggiamenti oltre quanto dovuto in base ai capitoli di Leone X.

C'è un altro punto per il quale quei capitoli vengono disattesi. I ravennati, infatti, tentano di far pagare gravezze per il sale di Cervia: bisogna, quindi, supplicare il pontefice perché dichiari di nuovo che tanto per la tratta quanto per il transito il sale non debba pagare alcunché.

I privilegi concessi dai precedenti pontefici a singoli o corpi costituiscono pure per un ulteriore e rilevante aspetto causa non solo di diminuzione delle entrate, ma anche dei poteri della Camera cittadina. Perciò – si dice nell'istruzione – gli oratori dovranno esporre al pontefice la questione del dazio della Gabella grossa. Pur essendo le sue entrate spese, fin dal 1443, per i salari dei dottori, il dazio ha continuato ad essere messo all'incanto e affittato come gli altri della comunità. I dottori, che hanno forti interessi nel dazio, avevano chiesto clandestinamente a Giulio II di tenerlo e avevano privato così la Camera di questa sua autorità

«et da indi in qua essi dottori hanno fatto e fanno allo detto datio come signori et patroni non sanza diminutione del honore e de la authorità di chi è posto al governo di la città et delli presidenti di essa»[19].

La supplica è, perciò, che la concessione venga revocata e venga restituito il dazio alla Camera, poiché essa provveda come prima al pagamento dei dottori.

Oltre alla raccomandazione dello Studio, di un ulteriore privilegio viene richiesta la restituzione, quello goduto fino

[19] Sui conflitti tra Senato e dottori per la gestione della Gabella grossa, FANTI 1961; VERARDI VENTURA 1979, pp. 352-354; GIACOMELLI 1979a, pp. 23-24, e GIACOMELLI 1988; CARBONI 1990.

a due anni e mezzo prima dalla zecca cittadina di battere moneta e poi tolto da un provvedimento che Leone X aveva voluto generalmente valevole per tutto lo Stato.

Nei capitoli placitati il 17 ottobre 1522[20] vi sono alcune clausole limitative che, rispetto alle petizioni, tendono a salvare l'interesse della Camera Apostolica o di particolari privilegiati dal pontefice; ma vi è anche il riconoscimento della facoltà di non obbedire alle lettere sulla zecca emanate da Leone X. E se per il dazio della Gabella non si dà alcuna risposta, per l'affidamento della custodia delle rocche ai Quaranta il *placet* è incondizionato.

È proprio su quest'ultimo capitolo, sulla riforma[21] che così viene introdotta rispetto alle bolle di Giulio II, che le magistrature che ne erano state destinatarie decidono di seguire il principio che consentiva a chiunque di ricorrere al principe in caso di offesa ai diritti acquisiti. Tribuni della plebe e Massari delle arti inviano al pontefice un loro ambasciatore per presentargli una serie di petizioni sull'osservanza, contro la prassi invalsa, di tutte le grazie concesse da Giulio II nel novembre 1510 e nel marzo 1511[22]. Le uniche fonti che ce ne parlano, le lettere dell'ambasciatore Vianesio Albergati ai Quaranta, definiscono petizioni ed oratore dei Collegi con due attributi distinti ma costantemente accoppiati: «sediziose» le une e «popolare» l'altro. L'ambasciatore si adopera in tutti i modi – a quanto è testimoniato dalla corrispondenza col Senato – per convincere il pontefice, nonché i cardinali cui viene affidata l'analisi delle petizioni popolari della sostanziale malafede e della non rappresentatività degli oratori inviati dai Collegi. L'opera continua di sminui-

[20] ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 10 (1510-35), cc. 79r-81v; breve informazione sui capitoli in GARDI 1994, pp. 107-108.

[21] Il termine è usato nel senso, tecnico, della cancelleria apostolica, cioè di modifica (previa istanza) di una supplica già accolta: FRENZ 1989, p. 31.

[22] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 6 (1523), 23 novembre 1522; il testo delle petizioni è allegato alla lettera.

mento dell'azione e della rilevanza politica di Tribuni e Massari riesce infine ad ottenere il risultato voluto, nonostante che Tribuni e Massari avessero querelato i Quaranta al collegio dei cardinali[23]. Forse per il ricordo di quella sedizione delle comunità castigliane che Adriano di Utrecht, non ancora pontefice, era stato mandato ad arginare da Carlo V; forse per la minaccia incombente dell'eresia luterana, le petizioni popolari non hanno risposta; ed il pontefice muore poco dopo.

Come si vedrà più avanti, vi sarà ancora, in un momento cruciale della storia italiana oltre che cittadina, un altro tentativo 'popolare' di rappresentare, attraverso proprie petizioni, la volontà di partecipare al governo in veste da protagonisti: ma i risultati saranno negativi, e di nuovo per scelta pontificia. Il patriziato è il naturale alleato del papato – e tale si sente – in quanto è parte del «corpo del re», suo membro, sia nel governo temporale, sia in qualche modo anche nel governo spirituale, per quella fedeltà – ora più che mai decisiva per la Chiesa romana – che significa volontà di disciplina dei comportamenti giudicati eretici[24].

Le petizioni presentate a Clemente VII, eletto il 18 novembre 1523, registrano questo 'monopolio' dei Quaranta nella rappresentatività della città e nel governo in un punto molto significativo, che riguarda il settore della giustizia e specificamente il problema della giurisdizione dei giudici ordinari. Si ricorderà che la prerogativa dell'affidamento della decisione delle cause ai giudici cittadini era stata confermata da Giulio II nella bolla del 1510 indirizzata ad Anziani e Collegi. Nei capitoli a Clemente VII la richiesta è specificamente

[23] Questo è quanto risulta dall'esame della corrispondenza tra Senato ed ambasciatore bolognese. Sui contrasti tra 'nobili' e 'popolari' che proprio nello stesso periodo si verificano in altre città italiane, oltre a VENTURA 1964, BERENGO 1965, ed altri studi già citati, si vedano anche VIVANTI 1989 (in generale) e PACINI 1992 (su Genova).

[24] Sul problema dell'eresia si può qui solo rinviare a FIRPO 1993 e, per Bologna, a BATTISTELLA 1905, a ROTONDÒ 1962, a SEIDEL MENCHI 1987, ed ora alla tesi di dottorato di DALL'OLIO 1995.

evidenziata rispetto a quella di conferma delle bolle giuliane, in una assunzione totale della cura del problema da parte dei Quaranta.

È però su questo stesso punto che si manifesta esplicitamente, nelle formule di placitazione, l'inosservanza del consenso reciproco di Reggimento e Legato attraverso l'affermazione di una *auctoritas* spettante al solo Legato. «Placet salva auctoritate Legati» è la risposta alla petizione che la giurisdizione dei giudici ordinari che stanno a sindacato non sia impedita da quei giudici che non vi sono invece sottoposti, cioè dai giudici del Legato o da giudici straordinari. Se tutte le possibili conseguenze dell'esercizio di una tale *auctoritas* non sono ancora chiare come lo diventeranno nel giro di pochi anni, è forse perché si continua a pensare che il Legato, come rappresentante del pontefice, non possa che volere il beneficio della città e quindi ad osservarne gli statuti e i capitoli.

I Quaranta sono a conoscenza di quali ampie autorità siano dotati i Legati, poiché i brevi pontifici che glieli conferiscono sono il risultato, nella maggior parte dei casi, di negoziazioni che avvengono a Roma, e vengono poi registrati, dopo essere stati accettati, dalla cancelleria cittadina[25]. Sanno anche, quindi, che quelle autorità possono ora, dopo Giulio II, derogare ai capitoli; ma la concezione del governo in riferimento alla quale agiscono e l'idea della *potestas* papale alla quale aderiscono le magistrature riconoscono la giustizia nell'uso del potere di deroga solo in caso di ribellione. La fiducia dei Quaranta nel giusto uso dell'*auctoritas* legatizia è alimentata, si può dire, dalla loro volontà di continuare ad essere fedeli alla Chiesa e al pontefice e a chi, come suo rappresentante, è riconosciuto come 'superiore' ed anche, in quanto cardinale, principe.

Se questo è ciò che i Quaranta, e la città tutta, non possono non credere, il tempo e gli ufficiali del Legato e del pontefice ne scalfiscono rapidamente la certezza. Gli eventi del

[25] Sulle facoltà dei Legati, GARDI 1994, *passim*.

pontificato di Clemente VII sono però tali da confermare l'immagine della monarchia papale come migliore forma di governo per la città. Nella non ancora piena sicurezza del possesso dei suoi territori – che le vicende della guerra non consentono – il pontefice placita tutti gli altri capitoli, sostanzialmente non diversi quanto a contenuto da quelli presentati ad Adriano VI, senza particolari limitazioni, ad eccezione di quello riguardante la successione dei Quaranta[26].

Nel clima della solenne proclamazione della pace di Bologna e dell'incoronazione di Carlo V in San Petronio[27], una nuova serie di capitoli viene approvata il 15 ottobre 1530. In essi vi è la conferma delle bolle di Giulio II e di Leone X sul non portare a Roma le cause civili e criminali in prima e seconda istanza; l'accettazione della proposta di istituzione di una Rota; la concessione che i banditi descritti nella Camera degli Atti secondo gli statuti cittadini non possano essere assolti e liberati se non per grazia ottenuta dal Senato con il consenso di Legato o Vicelegato; il riconoscimento della richiesta, totalmente nuova, che potesse essere importata una certa quantità di frumento da Castelbolognese senza pagare tasse di transito[28].

Durante il lungo pontificato di Paolo III, la città deve prendere atto che i capitoli vengono disattesi per molti aspetti – quelli più importanti per il governo della città –, anche se l'inizio del regno di papa Farnese sembra contraddistinto dall'ottenimento di significativi privilegi. I sei ambasciatori inviati a Roma perché così esige – si legge nel partito della loro elezione – la *dignitas* della *Respublica* e la sua somma e

[26] Nei capitoli placitati il 20 gennaio 1524, era scritto che il Senato avrebbe potuto eleggere tre possibili successori, col consenso del Legato o Vicelegato, ma che la conferma di quello che sarebbe andato ad occupare il seggio sarebbe spettata al pontefice ed alla Sede Apostolica: ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 10 (1515-1535), cc. 100r-103v.

[27] Su cui ultimamente PRODI 1994a.

[28] ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 10 (1515-1535), cc. 162r-164v. Accenni in GARDI 1994, pp. 108-109.

costante fedeltà verso la Santa Sede[29], presentano al pontefice ventiquattro petizioni che riprendono molte delle richieste precedenti (come era anche naturale, poiché ogni nuova concessione conferiva maggiore forza ad ogni diritto antico) ed in specifico quelle approvate da Clemente VII, ma mai attuate.

L'erezione del tribunale della Rota è certo uno dei problemi più importanti. Il sistema giudiziario podestarile[30] aveva mostrato l'incapacità di realizzare la giustizia e di portare la pace nei numerosi conflitti alimentati dalla fine lunga e tormentata del potere bentivolesco, dal permanere di due partiti avversi cui le guerre d'Italia conferivano nuovi motivi, dalla costante messa in pericolo del 'vivere civile' che l'alternarsi di comminazioni di bandi e di concessioni di grazie comportava[31]. Nella situazione italiana di questa convulsa epoca l'anelito ad un mondo in cui regnassero la giustizia e la pace – cui l'impero di Carlo V sembrava voler rispondere – trovava espressione concreta nel mutamento quasi generalizzato degli uffici della giustizia podestarile, che vennero sostituiti da tribunali collegiali, formati da giudici dotti, voluti sì dai principi ma istituiti sulla base di ordinamenti in cui gran parte avevano i patriziati cittadini[32]. A Bologna di una Rota si era già parlato durante il pontificato di Giulio II[33]; poi il consenso, senza esito concreto, di Clemente VII; ed infine la nuova richiesta a Paolo III che, come le altre, riguardava un tribunale con giurisdizione sia nel civile che nel criminale.

[29] ASB, *Senato, Partitorum*, reg. 3, 19 ottobre 1534, c. 196v-197r.

[30] Su cui ora, in relazione a Perugia, VALLERANI 1991.

[31] Si tratta di un problema di grande importanza, rispetto al quale le ricerche specificamente dedicate alla storia bolognese segnano purtroppo un gravissimo ritardo rispetto alla ricchezza di acquisizioni della recente storiografia generale – COZZI (ed) 1980, COZZI 1982, ORTALLI (ed) 1986, POVOLO 1992-93 e 1994, ZORZI 1994 –, nonostante alcune indagini particolari di GIACOMELLI 1989, 1990a e 1991, e di COMASCHI 1983 e 1986.

[32] ISAACS 1993; ed in generale SBRICCOLI-BETTONI (edd) 1993.

[33] BORIS-DI ZIO 1993.

La Rota di Bologna istituita dal Farnese è però competente solo per il civile, e a questo si ferma la placitazione. Le cause criminali saranno invece esaminate e decise dal tribunale del Torrone, presieduto da un giudice (auditore) nominato dal pontefice e sottoposto al Legato[34]. Vi sono altri due capitoli che riguardano questioni di giustizia sempre urgenti. In uno si richiede che l'assoluzione dei banditi venga elargita solo dopo un partito favorevole preso da Quaranta e Legato e dopo la registrazione nella Camera degli atti (una procedura che viene anche sinteticamente designata come «incameramento»), secondo le norme contenute negli statuti. La totale disponibilità per la Camera cittadina delle pene pecuniarie è pure una antica libertà oggetto di un'altra petizione, in cui si intrecciano anche problemi finanziari. Per entrambe il *placet* è limitato, col rinvio in quest'ultimo caso all'intervento del Legato nella decisione della destinazione a spese straordinarie del ricavato delle pene che saranno versate nella sua depositeria; e nel primo caso all'osservanza della *consuetudo*, il che può alludere, di fatto, anche alla situazione creata dall'*auctoritas* legatizia e contraria alla petizione.

Sono questi i punti che ritorneranno sempre nei capitoli successivi, e quelli intorno ai quali i bolognesi prenderanno chiaramente coscienza della nuova politica 'decisionista', determinata anche dall'emergenza delle necessità economiche e finanziarie del papato. In alcuni capitoli del 1534 questo è già chiaro. Alla richiesta di annullamento di esenzioni e privilegi nel contado – di cui molti erano di origine papale – viene risposto che non se ne daranno più nel futuro, mentre ai titolari di quelli già concessi sono accordati sei mesi di tempo per andare ad abitare in città. L'eliminazione degli appalti del vetriolo e dell'allume è concessa, mantenuti però salvi gli interessi degli attuali appaltatori; il rispetto della gratuità dell'importazione di grano da Castelbolognese, già riconosciuta, è limitato ora dagli interessi rivendicati dal Tesoriere pontificio di Romagna[35].

[34] DI ZIO 1991. Sulla Rota anche GARDI 1989.

[35] I capitoli sono datati 10 dicembre 1534: ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 10 (1515-1535), cc. 234r-245v.

Vi sono anche petizioni accolte integralmente, sia ora che nelle altre due successive occasioni che i bolognesi ebbero sotto Paolo III, nel 1541 e nel 1543, durante temporanee presenze del pontefice in città. Ma è chiaro che il ruolo del Legato come 'superiore' è sempre più affermato[36]. Nel 1541 ha gran parte nella placitazione il legato cardinal Contarini, che è pure colui che li sottoscrive insieme al cardinal Del Monte e al cardinal Santa Croce. E molte sono le richieste la cui soddisfazione dipende esplicitamente da provvedimenti del rappresentante pontificio: l'amministrazione della Gabella e dei salari dei dottori; l'assunzione da parte del Torrone di cause civili; l'operato del bargello; la custodia della rocca di porta Maggiore; la conservazione dei confini; la nomina ai canonicati di San Petronio; la regolamentazione dei fiumi Idice e Savena; il problema degli ebrei. A decisioni romane è ora rinviata la questione delle esenzioni in contado e quella del valore delle monete coniate dalla zecca[37].

Nel luglio 1543, quando il papa è di nuovo a Bologna, le risposte al memoriale presentatogli con le petizioni sono redatte dai cardinali Del Monte e Santa Croce e dal Governatore. Il primo problema è fiscale: la città protesta di non essere in grado di sopportare nuove gravezze, riferendosi a quell'imposta Triennale che si sta progettando per tutto lo Stato[38]; ma i cardinali si richiamano alla fedeltà e alla devozione del popolo, che in quel momento di grandi necessità del pontefice («in mandar grosso numero di soldati a Vienna, et guardar li luoghi di Santa Chiesa maritimi et terrestri et sopportar tante altre spese, come ognun sa»), non può essere inferiore agli altri dello Stato, «di prontezza di animo et di ogni buono effetto», nell'ubbidire senza riserve[39]. È

[36] Su cui insiste GARDI 1994.

[37] Capitoli del 1° ottobre 1541: ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 11 (1535-1548), cc. 298r-302r.

[38] Per lo Stato della Chiesa in generale, STUMPO 1985, pp. 92-97 e GARDI 1986, pp. 536-538; per Bologna DE BENEDICTIS 1984, pp. 99-100.

[39] Il «Memoriale di alcune cose di Bologna per le quali si supplicò a N.S. quando S. S.tà era in Bologna, del mese di luglio 1543. Et le risposte

questa la concezione che i cardinali sostengono sostanzialmente per quasi tutti gli altri punti, simili ad altri precedentemente presentati, riservando al Legato o al Governatore o alla Camera Apostolica la decisione definitiva, come spesso si dice, a seconda delle circostanze.

Le circostanze sono però anche quelle che possono lavorare a favore della città, comportando non solo il fatto, momentaneo e transeunte come le circostanze, che possano essere reintegrate concessioni precedentemente limitate, ma anche costituire motivo per la rivendicazione futura del possesso di un diritto. È significativo, in questo senso, anche per l'uso che se ne sarebbe fatto in seguito, il comportamento del cardinale Giovanni Morone, uno dei legati (1544-48) di papa Farnese, in relazione al problema della confisca dei beni dei banditi.

Nelle petizioni del 1543 Bologna aveva chiesto che la confisca non avesse luogo, poiché non serviva a prevenire alcun delitto e danneggiava le famiglie cittadine; e il *placet* aveva limitato la concessione ai delitti preterintenzionali. All'inizio della sua legazione, Morone si era mostrato ben predisposto a sostenere i privilegi cittadini, appoggiando ogni richiesta del Senato, nonostante le diverse convinzioni di Paolo III sulla necessità della generale applicazione delle Costituzioni della Marca, di cui aveva ordinato una nuova redazione al Legato di quella provincia, il cardinal Pio[40]. Era intenzione del Morone favorire in tal modo la solidità del governo pontificio a Bologna, ancora minacciato dalle trame dei seguaci dei Bentivoglio. Non sembrava opportuno, allora, ledere quei privilegi, così importanti per le famiglie aristocratiche, grazie ai quali la confisca non doveva, per Morone, essere effettuata né sui beni immobili, né su quelli mobili: altrimenti ne sarebbe potuta nascere «la

date per nome di S. S.tà» sono in ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*. Sui capitoli di Paolo III, notizie in GARDI 1994, pp. 110-111.

[40] GARDI 1994, p. 63.

ruina di quella città», come il cardinale aveva dichiarato all'ambasciatore bolognese a Roma Dall'Oro nell'agosto del 1546. Ma di fronte alla perdurante rissosità manifestata soprattutto dalla famiglia Pepoli e al continuo peggioramento della 'quiete' cittadina, l'atteggiamento del cardinale si era modificato, e nel 1548 aveva proposto di procedere nel sequestro dei beni. Se poi ciò non avvenne, fu dovuto al cardinale nipote che, su sollecitazione del Senato e dell'ambasciatore, ordinò al Morone di soprassedere[41]. Allora la città ospitava il Concilio di Trento, ed il contado era minacciato da truppe imperiali e sottoposto a forti tensioni per improvvisi mutamenti imposti nei metodi di ripartizione fiscale[42]: contingenze, queste, che agivano contro la volontà del Legato.

Su questo stesso problema il pontificato di Giulio III si rivela particolarmente favorevole a Bologna. Se il corrispondente capitolo presentatogli dagli ambasciatori d'obbedienza viene placitato con la clausola «salvo arbitrio Legati»[43], ciò non impedisce che poi, nel 1554, di fronte alle insistenze bolognesi, lo stesso pontefice emani un breve nel quale dichiara che, nonostante le costituzioni papali contro gli omicidi, non intende affatto introdurre la confisca dei beni e ledere così l'antica consuetudine bolognese[44].

Oltre alla presentazione delle petizioni in quaranta capitoli, l'istruzione agli oratori insiste sulla necessità di ottenere

41 Sulla vicenda MAZZONE 1994b, pp. 16-19, e per una biografia di Morone MAZZONE 1994c. Ma sul problema anche VERARDI VENTURA 1979, pp. 422-423.

42 DE BENEDICTIS 1988a, pp. 200-203.

43 Capitoli del 15 aprile 1550, in ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 12 (1547-57), cc. 103v-124v.

44 Riconoscendo così, come è stato osservato, «nel settore della giurisdizione criminale un principio regolatore dei rapporti tra legge generale dello Stato e legge municipale, analogo a quello che Paolo V e Gregorio XV avrebbero confermato nel campo fiscale» (VERARDI VENTURA 1979, pp. 374-375): problema importante su cui si tornerà. Il breve è a stampa in *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 348-354.

grazie anche al di fuori dei capitoli, con brevi particolari[45]. È questa la raccomandazione fatta per ottenere la riduzione dell'insopportabile sussidio Triennale, che infatti verrà diminuito. Giulio III conosce bene le trattative e le procedure legate ai capitoli, per essere stato come cardinal Del Monte uno dei sottoscrittori delle ultime due serie di petizioni consegnate a Paolo III; ed anch'egli le affida al Legato. Oltre ai *placet* limitativi delle richieste, ve ne sono anche di incondizionati: a che il pontefice firmi di sua mano qualsiasi deroga al principio della non avocazione delle cause; al mantenimento della giurisdizione degli ufficiali del contado; al sindacato di tutti i giusdicenti; alla giurisdizione del Foro dei mercanti; alla permanenza a Bologna delle cause dei dazi e delle cause fra privati riguardanti l'interesse pubblico.

Si potrebbe continuare ancora a lungo nell'esame delle singole petizioni, che aumentano costantemente di numero, e delle rispettive placitazioni. Il pericolo di cadere non solo nel ripetitivo, ma anche nell'erudizione fine a se stessa è molto forte e non vale la pena di essere corso, dato lo scopo della mia ricerca. Per questo è molto più utile, senza abbandonare del tutto la strada appena indicata, seguire le istruzioni date dai Quaranta agli ambasciatori di ubbidienza, poiché lì si può cogliere, nelle reazioni alla prassi che si viene instaurando, quale idea si avesse dell'«ottimo stato».

All'inizio del pontificato di Paolo IV, e nonostante il sostanziale favore dimostrato alla città dal suo predecessore, sullo scarto tra quell'idea da una parte, e la realtà dell'esercizio dell'autorità legatizia e ministeriale dall'altra, viene costruita un'istruzione agli ambasciatori di obbedienza che continua la denuncia di una lunga serie di «gravami».

Molte sono le «scritture» che devono portare con sé i cinque membri del Senato incaricati di presentarsi al pontefice in-

[45] Il documento, datato 22 febbraio 1550, è in ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*.

sieme all'ambasciatore residente[46]. Molti sono, infatti, gli argomenti per i quali bisogna provare concessioni precedenti di pontefici o provvedimenti presi dai Legati in attuazione di commissioni contenute nelle placitazioni: e bisogna provarle o perché non sono rispettate, come nel caso della giustizia, o per mostrare la loro insufficienza rispetto alla gravità dei problemi, come per le questioni finanziarie e fiscali. Proprio questi sono i primi oggetti degli incontri tra ambasciatori e pontefice: e data la loro urgenza, e diversamente dal solito, dovranno essere affrontati già nel corso della prima udienza, solo, però, se gli ambasciatori saranno sicuri di «non esser molesti, né recar fastidio a Sua Beatitudine».

Oltre a tutti gli altri motivi esposti ai precedenti pontefici, la Camera di Bologna è da raccomandare a Paolo IV «come nervo et colonna di questo stato» anche per le spese sostenute durante la guerra della Mirandola[47]: perciò si deve supplicare il papa che non siano concesse provvisioni ed esenzioni, ma che queste, come pure il ricavato delle condanne criminali, siano incorporate alla Camera. Già a Giulio III era stato chiesto di sospendere tutte le esenzioni urbane e rusticali per poter sollevare e liberare la Camera dai debiti; ma il pontefice aveva voluto escludere dalla sospensione alcuni particolari ed anche il clero. Le «ragioni» che erano state presentate per risolvere la causa su acque e confini col duca di Ferrara[48], per quanto fossero «grande, vive et efficaci», non erano state accettate per la maggiore considerazione data alla «grandezza» di quel principe; e così non era stata rispettata la giurisdizione della città, che era pure giurisdizione del pontefice. Gravi sono poi i danni patiti dal conta-

[46] ASB, *ibidem*, istruzione del 30 maggio 1555, cc. 26r-31v di un fascicolo «MDLV. Instruttione agli oratori mandati al B.mo Paulo IV» e contenente documentazione fino al 1561. La nota di tutte le scritture è alle cc. 32r-35r. Gli oratori d'ubbidienza sono Gaspare Armi, Niccolò Ludovisi, Ercole Marescotti, Cesare Bianchetti, Francesco Caccialupi; l'ambasciatore residente è Ulisse Gozzadini.

[47] Su quegli eventi del pontificato di Giulio III, PASTOR, VI, 1963, pp. 92-94.

[48] Sui conflitti per problemi d'acque GIACOMELLI 1983.

do, dalla città e dal popolo per le continue rotte dei fiumi Savena ed Idice.

Nella seconda udienza si parlerà, come al solito, dei capitoli, che si spera saranno approvati facilmente come di consueto. Ma c'è anche la preoccupazione che possa insorgere qualche difficoltà, poiché a causa della «mutazione dei tempi» sono state apportate alcune aggiunte alle petizioni precedenti. E le «mutazioni» sono avvenute per quella «pestifera infermità» che sono gli «abusi, disordini ed estorsioni» compiuti a danno della giurisdizione dei magistrati e fori cittadini «legittimi et bene instituiti, quali spesso per la sciolta et licentiosa auttorità delli Ministri et Giudici sopranumerarij sono depressi et superchiati». Come rimedio a questa oppressione e corruzione dell'autorità dei magistrati e tribunali cittadini, della giustizia civile e criminale, è necessaria una «saluberrima medicina»: e di questa si prega il pontefice.

Poiché tutte le novità intervenute nel governo pontificio della città non possono essere ricondotte alla giusta misura dalle sole forze del governo bolognese e da chi dovrebbe tutelarlo – il Legato e gli altri cardinali della Corte che sono amici – ci si dovrà rivolgere, dunque, anche ai cardinali bolognesi: tanto a quelli che come auditori della Rota romana potranno correttamente consigliare gli oratori, quanto agli altri presenti a Corte, che «come amorevoli et debitori alla patria, siamo certi volentieri si affaticaranno per servicio pubblico».

Le trentasei petizioni a Paolo IV sono placitate, come sempre, a breve intervallo della loro presentazione, con qualche restrizione, in alcuni casi, rispetto agli analoghi capitoli di Giulio III[49].

Gli anni successivi, e soprattutto quel 1559 in cui viene posta la fine, con la celebrazione della pace di Cateau Cambresis, alle guerre d'Italia, rappresentano una svolta negli

[49] I capitoli sono datati 9 luglio 1555: ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 12 (1547-1557), cc. 268v-282r. Notizie sulla politica di Paolo IV nei confronti di Bologna in GARDI 1994, pp. 112-113.

stati della penisola, e non solo per la fissazione del loro assetto geopolitico. La raggiunta stabilità territoriale stimola ovunque la riorganizzazione degli uffici e delle magistrature, in un disegno di eliminazione degli abusi che l'incerta situazione dei decenni precedenti aveva alimentato e che però erano ormai diventati intollerabili alle popolazioni[50]. Nello Stato pontificio, anche in seguito alla caduta in disgrazia dei nipoti di Paolo IV, viene istituito un Consiglio o Consulta di Stato come supremo organo giurisdizionale per tutte le cause e problemi sorti nei territori della Chiesa[51]. Il Consiglio diventa quindi il naturale destinatario di tutte le denunce degli abusi imputati agli ufficiali pontifici: e con esso, infatti, deve trattare nella primavera del 1559 l'ambasciatore bolognese Giovanni Aldrovandi, inviato a Paolo IV per la seconda volta dall'inizio del pontificato, e per la straordinaria gravità della situazione. Le commissioni che gli vengono affidate sono tante e tali, che i Quaranta gli suggeriscono di richiedere più di una udienza e di preparare più di un memoriale da quello che gli viene fornito, in modo da poterli tutti lasciare al pontefice nel caso che il tempo concesso non sia sufficiente a rappresentare tutto a voce[52].

Come è naturale, per chi non può non fare riferimento all'immagine del principe come ottimo governante, i colpevoli degli abusi denunciati sono gli ufficiali che usurpano i poteri loro conferiti. L'Aldrovandi dovrà dunque supplicare il pontefice

«per la riforma delli grandi et eccessivi disordini che in questi tempi, usurpandosi la man regia, fanno gli ufficiali et giudici in questa città, espillando continuamente ogni sorte di persone».

Il maggior luogo di ingiustizia è proprio il tribunale crimi-

[50] Un classico quadro in CHABOD 1978.

[51] PRODI 1982, p. 182; GARDI 1994, p. 40 e *passim*.

[52] Informazione del 4 febbraio 1559, in ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «MDLV. Instruttione agli oratori mandati al B.mo Paulo IV», cc. 41r-44r. Problemi di questo genere sono all'origine della ricchezza della documentazione conservata in ASB.

nale del Torrone: con l'aiuto di spie e falsi calunniatori si fanno incarcerare gli innocenti, costretti a pagare, per essere assolti, come fossero delinquenti. «Cavar denari» è lo scopo principale del tribunale: a questo servono i troppi notai di cui si servono giudici e auditori, a loro uniti dalle stesse intenzioni. Per l'identico motivo vengono liberati i delinquenti senza essere registrati, come pure richiedono le costituzioni criminali; impedendo così che alcuni luoghi pii, come il Monte di Pietà[53] e la Fabbrica di San Petronio[54], ricevano il pagamento delle tasse relative[55].

È necessario, quindi, ottenere l'esecuzione del sindacato contro giudici, ufficiali, notai criminali e loro sostituti, che il pontefice aveva approvato nei capitoli[56], ma che non era stato ancora eseguito. Al sindacato devono sottostare anche i giudici delle cause civili, i quali compiono infinite frodi ed estorsioni con l'aiuto dei procuratori, usurpano la mano regia, e soprattutto impediscono, contro il capitolo concesso dal pontefice alla città, che nelle cause di minimo valore possa essere esercitata la giurisdizione degli ufficiali del contado[57]. Così si danneggia non solo il pubblico, ma anche il privato. Gli uffici («tribunali») sono infatti collocati nel contado ad una distanza di non più di 10/15 miglia l'uno dall'altro proprio perché i contadini non debbano recarsi in città per cause di poca entità. A questo, che è lo scopo principale della loro istituzione, è pure finalizzata la loro breve durata, sei mesi, perché le cause non siano prolungate oltre il dovuto. Ma tutta questa giustizia per il contado – che è esercitata sommariamente e senza spesa per le sentenze – è annullata dalla voracità dei giudici civili e dei procuratori. I contadini

> «etiam li lontani 30. et 40. migli sono astretti venire a ragione alla città, dove spendono in Procuratori, processi, sportule, viaggi ed

[53] Su cui ora FORNASARI 1994.

[54] Su cui FANTI 1980.

[55] FORNASARI 1994, pp. 184-192.

[56] Si trattava del trentaquattresimo capitolo sottoposto a Paolo IV.

[57] Qui si fa riferimento al capitolo sedicesimo.

hosterie lassando inculte le possessioni et senza governo le sue famiglie, dove ne procede il preiudicio della Città e del Contado»[58].

Gli stessi uditori del civile riescono poi a farsi attribuire le cause spettanti alla Rota e al Foro mercantile e a tutti i tribunali della città, facendo moltiplicare le cause e le liti, e quindi anche i notai e i procuratori: ogni piccolo contrasto è fatto da loro diventare un processo «et dividono ogni piccola causa in mille capi, per dare sopra ciascuno mille sententie, et conseguire mille sportule».

Tutti questi abusi – che sono resi possibili e aumentati per il fatto che il Legato, da cui quegli ufficiali e giudici dipendono, non risiede in città – potrebbero essere evitati se fosse rispettata la giurisdizione dei giudici e magistrati cittadini prevista negli statuti e più volte confermata dai pontefici. Bisogna allora ricordare al pontefice

«che tutti li Giudici et Magistrati ordinarij di questa città sono officiali, ministri et servitori del Pontefice et della Sede apostolica, et bene instituiti et sottoposti al sindacato et bastanti alla cognitione delle cause, et più instrutti et più atti alla terminatione et concordia di esse».

Bisogna fargli presente che gli auditori del Legato o Vicelegato non furono introdotti inizialmente come giudici, «né per sedere a tribunale alcuno», ma solo per riferire al Legato se le cause per cui aveva ricevuto suppliche di decisione sommaria richiedessero invece la celebrazione di un processo; nel qual caso il Legato le avrebbe destinate ai tribunali competenti e ordinari. Ed è anche da rammentare che l'auditore criminale, oltre a far diventare criminali le cause civili e toglierle così dai giudici ordinari e competenti della città, non avendo poi il tempo di seguirle tutte ha introdotto la cattiva consuetudine di affidare le cause civili ad un sottoauditore: «il che è causa di maggiore spesa et estorsione». Infine, il pontefice deve sapere quali aggravii compor-

[58] Notizie sugli uffici in DE BENEDICTIS 1984, pp. 57-65.

ti per cittadini e contadini la vendita del notariato del Torrone[59].

Come si sa, il sindacato dei giusdicenti di ogni grado era una misura prevista negli statuti cittadini, ed uno dei punti su cui le richieste bolognesi a Giulio III e a Paolo IV avevano insistito. Controllare tutti i giudici alla fine del loro operato è ritenuto indispensabile per evitare o punire gli abusi. Su questo problema viene esplicitamente affidata la missione all'Aldrovandi, nello spirito di chiedere una cosa che possa servire a «l'honor di Dio, la esaltatione di Sua Santità et la publica utilità»[60]. È su questo che l'ambasciatore tratta poi in realtà per qualche mese con il Sacro Consiglio, peraltro «tutto occupato a trovar danari da pagar debiti, da far montij, et per le spese che tuttodì occorrono a Sua Santità»[61]. Ciò che è in gioco è «l'honor del publico et del privato»[62]. L'uditore del Torrone e i suoi procuratori e notai che «non attendono ad altro tutto il dì et la notte che ad accomodar processi et libri per immascarare le loro ribalderie» prima dell'arrivo del sindacatore, hanno non solo danneggiato ingiustamente, con multe e confische, infiniti privati, ma hanno anche agito contro la «respublica» e la sua Camera. Si sono infatti appropriati, tramite subornazione e falsità[63], di quelle pene pecuniarie che Paolo IV solo qualche anno prima aveva riconosciuto dover essere specificamente impiegate per le necessità del palazzo in cui risiedevano Senato e Legato e, per il rimanente, spettare alla Camera di Bologna. Il tentativo di soluzione dello «scandalo» viene infine affida-

[59] Nel 1556 l'ufficio era stato acquistato da un notaio dello stesso tribunale: FORNASARI 1994, p. 195. Nei memoriali esaminati da FORNASARI 1994, pp. 192-196, sono presenti gli stessi motivi dell'istruzione all'Aldrovandi.

[60] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 34, 4 febbraio 1559.

[61] ASB, *ibidem,* 25 febbraio 1559.

[62] ASB, *ibidem*, 21 giugno 1559.

[63] ASB, *ibidem*.

to ad un commissario apposito, quel Pier Donato Cesi che poi sarà un Legato molto gradito ai bolognesi negli ultimi anni del pontificato di Gregorio XIII; ma il problema continuerà a riproporsi[64].

Intorno alle vicende del sindacato si verifica, e non a caso, un nuovo tentativo della parte popolare di rivendicare un ruolo significativo nel governo cittadino. Gli abusi denunciati da Aldrovandi colpivano specificamente anche i Tribuni della plebe e i Massari delle arti, che erano magistrati e sedevano 'pro tribunali', e vedevano la loro giurisdizione diminuita per tutti i motivi sopra esposti. Come già avevano fatto più di trent'anni prima, Tribuni e Massari decidono di presentare proprie petizioni al pontefice, proprio quando le trattative tra Aldrovandi e Sacro Consiglio sono a buon punto per l'invio del commissario. I Quaranta decidono allora di mandare un altro oratore a Roma, Ercole Malvezzi, col compito specifico di ovviare alle domande «disoneste» fatte dai Collegi in pregiudizio del Pubblico (cioè del Reggimento) cittadino[65]. Bisogna impedire che Tribuni e Massari appaiano, come vorrebbero, coloro che riescono ad ottenere che si faccia il sindacato di tutti quelli che hanno amministrato la giustizia: perché ciò significa, o per vanità o per malizia, «defraudar l'honor» del Senato[66]. Anche in questo caso, come già nel 1522, non c'è spazio a Roma per una autonoma rappresentanza popolare. I Collegi vengono fatti ammonire dal Governatore[67]: e si compie, così, la loro definitiva marginalizzazione, cui aveva contribuito pure, nel 1550, un breve

[64] L'ufficio del capo notaio del Torrone venne acquistato dal Monte di Pietà nel 1563, sulla base di un breve di Pio IV; e nel 1581 Gregorio XIII consentì ai presidenti del Monte di nominare i notai del tribunale: FORNASARI 1994, pp. 192-207, e anche GARDI 1994, p. 114.

[65] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «MDLV. Instruttione agli oratori mandati al B.mo Paulo IV», c. 45r e v.

[66] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 34, 18 marzo 1559.

[67] ASB, *Senato, Lettere del Senato*, reg. 6, 24 maggio 1559. Per quel periodo si ha notizia di progetti di riforma del Senato che potrebbero sembrare di parte 'popolare': FANTI 1984, pp. 313-315.

col quale Giulio III aveva annullato loro partiti «scandalosi»[68].

Se la continuità delle manifestazioni di 'cattivo governo' è una delle cause principali nella determinazione della Sede Apostolica ad organizzare su basi più stabili e sicure i vari campi di cura del temporale, tale contenuto costituisce pure, per una città che voglia incarnare il 'buon governo' come Bologna, la spinta ad indirizzare il Reggimento verso una più ordinata e razionale distribuzione degli oneri al proprio interno, per favorire il benessere della popolazione dentro e fuori le mura e per impedire che questo scopo non possa essere conseguito. Negli ultimi anni cinquanta e nei primi anni sessanta che portano alla fioritura del genere dei 'memoriali' contro gli abusi, la struttura interna del governo cittadino si definisce secondo le linee che manterrà fino alla fine del '700. I lavori del Reggimento vengono distribuiti in assunterie, composte di soli senatori, di durata generalmente annuale, ognuna delle quali è preposta ad un particolare settore di cura della città e del contado[69]; e di queste, una è specificamente istituita per sovraintendere all'elezione dei magistrati (Anziani, Tribuni, Massari) e degli ufficiali e per la conservazione della loro giurisdizione e di quella dello stesso Reggimento: l'Assunteria di magistrati, appunto[70].

Nello stesso periodo diventa stabilmente residente anche l'ambasciatore che il Senato inviava a Roma, a partire dal pontificato di Leone X, allo scopo di seguire, seppure non continuativamente, il buon esito dei problemi bolognesi oltre il momento della richiesta dei capitoli e dopo il ritorno in patria degli ambasciatori d'obbidienza[71]. La continuità

[68] ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 12 (1547-57), cc. 293v-294v.

[69] Per denominazione e compito delle assunterie VERARDI VENTURA 1979, pp. 366-370; DE BENEDICTIS 1980, pp. 13-24.

[70] Su cui DE BENEDICTIS 1980, p. 19.

[71] Ciò risulta chiaramente dall'analisi delle lettere tra Senato ed amba-

degli abusi perpetrati a danno della città richiede infatti che il Reggimento possa ricorrere ai piedi del pontefice ogni volta che è necessario, a difesa e conservazione dei magistrati e dei Quaranta e per tutti i bisogni della città.

È questo il primo punto dell'istruzione consegnata agli oratori d'obbedienza, che dovranno recarsi per le solite petizioni dal nuovo pontefice Pio IV insieme a Giovanni Aldrovandi che è già a Roma[72]. Si tratta di una questione di enorme importanza, che nella stesura dei capitoli viene espressa in due specifiche richieste, collocate subito prima dell'ultima petizione, tradizionalmente riguardante la 'segnatura' e l'esecuzione dei capitoli stessi[73]. In sintesi, quello che si vuole

sciatori e viceversa: molto prima, quindi, di quanto afferma GARDI 1994, pp. 112 e 145-146, il quale ritiene che il Senato mandi a Roma come ambasciatore un proprio membro solo dalla fine del pontificato di Giulio III.

[72] Gli oratori sono Tommaso Cospi, Paolo Poeti, Cristoforo Angelelli. L'istruzione del 18 gennaio 1560, è in ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*,. «MDLV. Instruttione agli oratori mandati al B.mo Paulo IV», cc. 58r-63r.

[73] Si trattava di problemi della cui rilevanza i bolognesi erano ben consapevoli; e infatti l'ultimo dei capitoli di ogni serie di petizioni rispecchiava, al di là del formulario consueto in tali atti, il tentativo di cautelarsi dal pericolo che gli accordi raggiunti, e le grazie ottenute, restassero lettera morta. Da Niccolò V a Giulio II il problema, in realtà, non è posto espressamente: l'approvazione dei capitoli nel loro complesso reca solo la clausola dell'*indignatio* divina e degli apostoli Pietro e Paolo per chi non li osservi o ad essi deroghi, così come viene normalmente riportata in tutti gli atti papali. Vi è una sola eccezione, costituita dalle richieste sottoposte a Pio II (su cui PETRUCCI 1968, p. 63). In chiusura i bolognesi chiedono che sia sufficiente la sola segnatura autografa del pontefice, senza l'ulteriore redazione di lettere apostoliche. Se ciò sia da mettere in relazione con le trasformazioni che stavano avvenendo nella cancelleria pontificia, non è dato sapere allo stato attuale delle ricerche. Certo è che dopo di allora analoga formulazione si ritrova solo nei capitoli presentati a Leone X, con l'aggiunta che qualsiasi deroga ad essi debba essere specificamente espressa: e sappiamo che a partire dalla 'conquista' di Giulio II le facoltà conferite ai Legati contengono anche il potere di deroga ai capitoli nel loro complesso. Con Adriano VI l'ultima petizione viene ulteriormente modificata. Oltre a quanto precedentemente ottenuto da Pio II e da Leone X, i bolognesi aggiungono la richiesta che, nel caso agli oratori sembri opportuno, possano essere spediti bolle o brevi sui singoli capitoli oppure su tutti. Appare qui alquanto

ottenere è che nel caso che dalla Curia o dai ministri locali si fosse agito senza regola («sine more») «in praeiudicium Reipublicae et Camerae» di Bologna e che queste presentassero conseguentemente ricorso, si soprassedesse all'esecuzione degli ordini, per consentire ai ricorrenti di adire il pontefice e di avere il tempo necessario affinché il ricorso non fosse inutile, e per richiedere l'annullamento di quelle decisioni prese anche «ex amplitudine facultatum»[74]. È difficile dire se ciò si configuri anche come un tentativo di mantenere aperta, nella forma di una grazia speciale, la possibilità del *recursus ad principem* che ad altri ed in altri contesti i pontefici avevano già da tempo negato, e che verrà poi anche vietato dal Concilio tridentino[75]. Sembra chiaro, comunque,

chiaramente come Bologna cerchi di attrezzarsi giuridicamente di fronte all'espansione dei poteri legatizi: se l'approvazione di un capitolo o dei capitoli nel loro complesso è corroborata dall'emanazione di una bolla o di un breve, questa può essere così contrapposta alla facoltà che su quella specifica materia è stata o verrà attribuita al Legato. È a partire da qui che si sviluppano i conflitti giurisdizionali tra la città ed il rappresentante papale. Ed è da questa 'ambiguità' della politica pontificia, non diversa in questo dalla politica di altri principi secolari di quella prima età moderna che continua ad essere caratterizzata dal privilegio, cioè da leggi particolari (v. su ciò MOHNHAUPT 1995); è su questa ambiguità che si strutturano le relazioni tra Bologna e lo Stato della Chiesa. Nei capitoli presentati a Clemente VII, a Paolo III, a Paolo IV, si trova la stessa formulazione, con l'unica variazione che non sono più gli oratori in persona a dover prendere la decisione di quali delle richieste accolte debba essere rivestita dell'autorità di una legge pontificia, ma invece il corpo dei Quaranta consiglieri. Anche in questo caso, una questione solo apparentemente nominalistica rinvia ad un processo che è insieme sociale e politico e ai suoi effetti costituzionali. Come si è già visto, è proprio nei primi anni del breve pontificato di Adriano VI che il conflitto tra il patriziato senatorio e le magistrature popolari si esprime nell'invio a Roma di distinti e concorrenti oratori. Per quanto da parte papale la delegittimazione dei popolari e l'appoggio al patriziato siano stati inequivocabili, il Senato vuole così ribadire nelle petizioni a Clemente VII, come in tutte quelle successive, ciò che ha deliberato al suo interno alla presenza del Legato: cioè che solo i Quaranta possano inviare ambasciatori alla corte pontificia.

[74] Il testo delle petizioni, inserito come di consueto nei capitoli placitati il 10 maggio 1560, è in ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 13 (1556-1575), cc. 44r-56r.

[75] CARON 1954.

che questa è la funzione (l'ufficio) dell'ambasciatore residente; e parte integrante di questa stabilità istituzionale, legata, come si è visto, a quella dell'abuso, è la ripetitività intenzionalmente programmata di istruzioni che i futuri ambasciatori dovranno presentare come pro-memoria per ricordare a Roma, e a chi da Roma verrà inviato a Bologna, quale sia lo stato del governo della città e dei suoi magistrati[76].

Quanto chiara sia la consapevolezza che di questi problemi si ha all'inizio del pontificato di Pio IV lo si può leggere nell'istruzione agli ambasciatori: che è l'ordinata esposizione, in forma prevalentemente propositiva, di tutto quello che va osservato per evitare il perpetuarsi degli abusi. È quindi fondamentale – viene detto – che nessuno, ad eccezione dei pontefici, possa derogare ai brevi apostolici accettati e registrati dal Reggimento, nonché ai partiti, alle leggi e alle provvisioni solenni dello stesso, ottenute all'unanimità, né disporre contro di essi. Siano abolite le nuove tasse introdotte dalla cancelleria del Legato; le nuove formule di suppliche, di patenti e licenze per l'esportazione di grascia che vanno contro le provvisioni del Senato e i brevi pontifici; l'attribuzione di commissariati in materie su cui hanno giurisdizione i magistrati cittadini; la concessione di salvacondotti, che va a danno dei mercanti, artigiani e creditori. Sia abolito l'uso che è invalso nel tribunale del Torrone di esigere che gli abitanti e i massari delle comunità del contado debbano recarsi a Bologna per le denunce dei delitti, poiché il ricevere tali denunce è parte dell'autorità degli ufficiali del contado, che soggiacciono al sindacato. Gli auditori dei Legati o Vicelegati non possano fare processo, ma si limitino a riferire al Legato sulla qualità delle cause. Le cause che richiedono processo vadano alla Rota; le mercantili vadano al Foro dei mercanti; quelle dei dazieri al giudice dei dazi; le cause riguardanti le arti, la grascia e l'annona, i pesi e le

[76] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «MDLV. Instruttione agli oratori mandati al B.mo Paulo IV», cc. 64r-67r. Per analoghi problemi di rappresentanza dei sudditi di fronte al sovrano, MERLIN 1988, pp. 522-523 (sul ducato sabaudo).

misure sono di giurisdizione dei magistrati popolari, cioè del Gonfaloniere di giustizia, degli Anziani, dei Gonfalonieri del popolo e dei Massari delle arti; le cause dei danni dati sono del Giudice dell'orso; le cause dei ponti e strade e fiumi sono degli Ufficiali delle acque; per quelle delle collette, delle imposizioni sul contado e dell'estimo sono giudici ordinari gli Ufficiali dell'imposta, gli Ufficiali del governo e quelli delle tasse[77].

Infine, l'ambasciatore attuale come quelli futuri si ricordino sempre di chiedere e di cercare di ottenere quanto praticato da Paolo III e da Giulio III, e cioè che i brevi e bolle che dispongono di questioni di interesse del pubblico, rechino la clausola «Antecedente consensu Dilectorum filiorum Quadraginta reformatorum», poiché i Quaranta sono i meglio informati delle cose della città.

È per questo, allora, che diventa vitale, così come la continuità del lavoro di governo nelle assunterie nonché della presenza dell'ambasciatore a Roma, che la redazione scritta delle consuetudini della città, cioè i suoi statuti, vengano stampati e ottengano l'*imprimatur*. Il compito è affidato, in questi stessi anni, ad Annibale Monterenzi, dottore dello Studio e avvocato della Camera, che proprio per poter attendere con maggiore impegno e solerzia al lavoro, è esonerato dai Quaranta dagli obblighi dell'insegnamento lungo tutti gli anni di compilazione dell'opera[78]. Le glosse di Monterenzi agli statuti cittadini del 1454 e a bolle pontificie e provvisioni legatizie emanate fino agli anni di Giulio II sono pubblicate nel corso del pontificato di Pio V e all'inizio di quello di Gregorio XIII[79]. Ma l'esigenza che li ispira è, come anche in altri analoghi casi di 'consolidazione'[80], quella di

[77] Su questi uffici DE BENEDICTIS 1980 e 1984, pp. 36-37.

[78] ASB, *Senato, Partitorum*, vol. 7 (1555-61), c. 154r; vol. 8 (1562-69), cc. 117r e 188r; notizie su Monterenzi in FANTUZZI, VI, 1788, pp. 77-79.

[79] *Statutorum inclitae civitatis* (1561) e *Sanctionum ac Provisionum inclitae civitatis* (1574).

[80] Come quelli analizzati da CERNIGLIARO 1988, pp. 79 ss. Sull'impor-

erigere un monumento al principio della superiorità delle leggi sul principe.

I capitoli presentati a Pio V nel febbraio del 1566 verranno ricordati a Bologna, negli anni critici di Sisto V, come un modello cui fare riferimento per la forma della spedizione. Sono infatti per la maggior parte placitati senza clausole, e sono pochi rispetto ai precedenti: solo dodici[81]. Nessuno di essi riguarda problemi della giustizia; e non certamente perché non continuino a sussistere. È che c'è una certa fiducia nella possibilità che gli abusi vengano limitati dal provvedimento preso da Pio IV in merito al controllo dei notai criminali da parte di un istituto assolutamente cittadino come il Monte di Pietà[82]. D'altra parte, lo stesso Pio V approva la nuova redazione delle costituzioni civili e criminali[83]. Ma soprattutto, papa Ghislieri approva nei capitoli tre richieste molto importanti. La prima, sulla residenza del Legato in città. La seconda, sulla istituzione dei cardinali protettori, cioè i tre cardinali capi d'ordine e i cardinali bolognesi a Roma, ai quali si possa ricorrere, oltre che al Legato, perché favoriscano gli affari bolognesi. Una terza, sul non concedere brevi di aspettativa sui luoghi vacanti dei Quaranta: petizione che viene presentata allo scopo di conservare la dignità dell'ordine, istituito sia per il mantenimento della città, sia perché presti debita devozione e continua fedeltà alla Santa Sede, sia per favorire la conservazione della nobiltà di quelle famiglie che sostengono gravi spese e fatiche per la difesa dello Stato[84].

tanza degli statuti per le città italiane in età moderna, CHITTOLINI 1991b, nonché i saggi di FASANO GUARINI 1991, VARANINI 1991 ed in generale CHITTOLINI-WILLOWEIT 1991 (ed).

[81] Datati 22 maggio 1566, sono in ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 13 (1556-1575), cc. 145r-149r. Ho consultato anche la copia esistente in ASV, *Segreteria brevi*, reg. 3, cc. 172v-174v.

[82] Su cui DI ZIO 1991, pp. 127-129 e FORNASARI 1994, pp. 196-198.

[83] Emanate dal legato Carlo Borromeo: DI ZIO 1991.

[84] Sui capitoli di Pio V notizie in GARDI 1994, pp. 115-116.

L'istruzione agli oratori che dovranno recarsi da Gregorio XIII, come pure le petizioni poi presentate al pontefice nel maggio 1572[85], registrano una situazione di perduranti abusi da parte dei ministri legatizi, favorita anche dal totale disordine in cui il territorio si trova a causa del diffuso fenomeno del banditismo. Ugo Boncompagni, bolognese, è largo di concessioni nei trentaquattro capitoli presentatigli dagli oratori d'obbedienza, anche se non totalmente acquiescente, come è stato detto[86]. Significativa è in questo senso proprio la questione, che si è vista così rilevante per Bologna, della confisca dei beni dei banditi. Nel capitolo relativo, la placitazione del pontefice aveva posto un limite al valore oltre il quale i beni dovessero essere confiscati; ma tale disposizione veniva continuamente disattesa dal tribunale del Torrone. L'espansione del fenomeno del banditismo portava inoltre i ministri criminali ad utilizzare in maniera indiscriminata la comminazione di multe, da cui pure Bologna rivendicava l'esenzione. Contro tale prassi, giustificata ora dal *placet* pontificio, i senatori – e soprattutto quelli deputati al controllo dell'osservanza delle costituzioni del tribunale del Torrone – ebbero modo di redigere e far redigere parecchie informazioni e scritture, sulla base delle richieste di tutela fatte da molti privati[87].

Nel momento in cui sembra che il fenomeno del banditismo sia stato circoscritto, il Senato inizia a trattare col Cesi, da poco Legato, perché venga «moderata» la segnatura di Gregorio XIII sulle multe. Ma, nell'estate del 1580, giunge improvvisa come un fulmine a ciel sereno la notizia che il pontefice stava emanando un breve che non lasciava alcuna speran-

[85] Entrambi i documenti si trovano in ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, e recano la stessa data del 28 maggio. Gli oratori sono Camillo Paleotti, Cesare Bianchetti, Paolo Poeti e Vincenzo Campeggi, oltre ad Ercole Marescotti e Francesco Maria Casali già a Roma.

[86] GARDI 1994, pp. 116-117

[87] Vi sono molte informazioni e scritture datate a partire dal 27 marzo 1574 in poi, in ASB, *Assunteria di Torrone, Miscellanea di vari casi di confiscazione*, t. II, cc. 277r-298v.

za in proposito. «Ora la città è quietissima, devotissima e piena d'obbedienza»[88], scrivono i senatori all'ambasciatore, dimenticando quanto l'atteggiamento della nobile famiglia Pepoli possa aver contribuito alla decisione di Gregorio XIII. Per evitare che in futuro si dica che «questa meschina città ha conseguita tal sciagura da un Prencipe suo compatriota, e non mai da tanti esterni suoi antecessori», sono deputati come assunti alle multe alcuni senatori. Loro compito è stare in stretto contatto con l'ambasciatore Bolognini e sollecitarlo, per conto del Senato, ad avanzare direttamente al pontefice le petizioni per la revoca del breve, emanato il 6 settembre 1580. Il principe compatriota, nonostante tutto quello che è stato scritto sul suo lassismo nei confronti delle richieste bolognesi, non le soddisfa però tanto prontamente. L'ambasciatore Bolognini, pur consapevole della gravità del negozio affidatogli, risponde alle continue sollecitazioni del Senato con le impressioni che riceve dalle periodiche udienze:

«potrebbe esser tale la cagione per la quale N.S. differisce di far quello che ha in animo, che il sollecitar contra tempo potria causar contrario effetto, et non si sapendo fra molte cause che si possono discorre, quale ella si sii, bisogna, come dico, andar destro»[89].

Insomma, come lo stesso ambasciatore scrive al Gonfaloniere di giustizia qualche giorno dopo, «si deve credere che N.S. tenghi a memoria il beneficiar la Patria sua, ma di farlo a quel tempo che giudicarà più idoneo»[90]. Ed il tempo viene esattamente a due anni dal breve del 1580, anche per la mediazione di Cesi: il 3 settembre 1582 Gregorio XIII lo revoca, abrogando l'istituzione delle multe, i cui effetti vengono riconosciuti dal pontefice come assolutamente perniciosi per il popolo bolognese[91].

88 ASB, *ibidem*, c. 368r-v, lettera dei Quaranta all'ambasciatore Bolognini del 14 luglio 1580. Per i problemi di quegli anni anche PASTOR, IX, 1955, pp. 775-84.

89 ASB, *Senato, Lettere all'ambasciatore*, VII, reg. 55, 20 giugno 1581.

90 ASB, *ibidem*, 28 giugno 1581.

91 Sui due brevi VERARDI VENTURA 1979, p. 378.

Ma nell'ultimo anno del suo pontificato, la recrudescenza del fenomeno del banditismo[92] fa prendere al Boncompagni una misura che scuote profondamente la città. Vincenzo Campeggi, Antonio Legnani e Francesco Maria Casali sono sospesi dal grado senatorio, in quanto hanno accusato di protezione verso i banditi i due cardinali nipoti ed il figlio naturale del pontefice, Giacomo Boncompagni; e lo hanno fatto, secondo il papa, al fine di screditare il governatore Mirti[93].

2. *Ragioni della patria e ragion di Stato nel pontificato di Sisto V*

a. I «negozi» degli ambasciatori

È un Senato rimasto perciò «con qualche spavento et poco ardire»[94] quello che nella primavera del 1585 accoglie la nuova dell'elezione di Felice Peretti a Sisto V; e che quindi riceve con comprensibile soddisfazione, seppure con non molte speranze per un futuro che si presenta difficile, la buona notizia che il neoconsacrato pontefice ha espresso ai due ambasciatori Paleotti e Angelelli – presenti a Roma già dal tempo della sede vacante – il suo amore per la città in virtù delle sue degne qualità ed in quanto è «antemurale alle cose di Santa Chiesa»[95]. Dati i tempi e le circostanze, vi è grande indecisione a proposito della formulazione del capitolo sulle multe e confische dei beni dei banditi che deve essere inserito nelle petizioni da presentare, come al solito, al pontefice. Gli assunti all'istruzione riferiscono ai due ambasciatori che dal dibattito erano emerse sia posizioni favo-

[92] Su cui GARDI 1994, pp. 118-119 e 241-242.

[93] GARDI 1994, pp. 148 e 318.

[94] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, 12 maggio 1585. Gli oratori sono Angelo Maria Angelelli, Giovanni Dell'Armi, Camillo Paleotti e Fulvio Grassi ambasciatore residente.

[95] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 58, 1 maggio 1585.

revoli a che si soprassedesse su questo punto, sia opinioni propense a richiedere, più tradizionalmente, quel privilegio già accordato ma che non veniva osservato. La questione è comunque lasciata alla discrezione degli ambasciatori: che ne parlino con il Legato, in relazione alla definizione delle sue facoltà[96].

Particolare preoccupazione del Senato è che gli ambasciatori, nel momento in cui presteranno obbedienza al pontefice dichiarandogli la solita devozione e la fedeltà della città, lo convincano anche che quanto è successo negli anni precedenti non è imputabile al «Corpo de la Città»[97]. Gli oratori dovranno quindi supplicare Sisto V «che per alcuna di queste cose avenute non voglia far sinistro giudicio di questo suo devotissimo Popolo, né del Senato nostro». Questi desidera solo che Sisto V accetti di essere supplicato di provvedimenti che tendono solo al servizio del pontefice e al beneficio della città e del popolo. Perciò si chiede che sia «conservata quella egualità che si ricerca ne le cose pertinenti a la giustitia et al governo»: che le spese che il Pubblico fa in servizio della Santa Sede per il mantenimento delle milizie siano ridimesionate all'entità fissata all'epoca di Pio V; che sia osservato il breve dell'applicazione dei notariati del Torrone al Monte di pietà; che non siano concesse ad alcuno grazie pregiudiziali alla Camera di Bologna; che sia conservata la grazia concessa nel 1582 per l'erezione di Bologna a sede arcivescovile; che sia mantenuta l'autorità dei Fabbricieri di San Petronio; che gli ambasciatori bolognesi abbiano la precedenza su quelli di Malta e di Ragusa ed anche dei Conservatori di Roma nel posto da occupare nella cappella pontificia; che sia rispettata la prammatica bolognese sulle vacanze dei luoghi senatori. Di tutto questo si doveva parlare nell'udienza, ben attenti, però, ad osservare due precauzioni. La prima è generale e perentoria: «fuggir di ragionar

[96] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore* (Fulvio Grassi), reg. 23, 4 maggio 1585.

[97] ASB, *Senato*, *Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, 12 maggio 1585.

de' particolari». La seconda richiede l'esercizio di quella virtù della prudenza che deve essere un *habitus* di ogni oratore: quando si arriverà a parlare della conferma e della sottoscrizione dei capitoli, gli ambasciatori mostrino al pontefice quelli approvati da Pio V, in modo che la segnatura e la spedizione dei presenti si possa ottenere sull'esempio di quelli passati[98].

I bolognesi sanno bene, per esperienza, che la negoziazione dei capitoli e la loro esecuzione è legata a filo doppio ai poteri del Legato. Perciò, non appena si ha notizia della nomina del nuovo Legato, cardinal Salviati, gli ambasciatori dovranno mostrare come buoni esempi precedenti, in analogia a quanto fatto con i capitoli, le facoltà dei legati Borromeo, Sforza e Cesi, soprattutto per far vedere «ai Padroni il modo che si teneva» in relazione a multe e confische[99].

La cerimonia nel corso della quale, il 21 maggio 1585, gli oratori bolognesi rendono l'obbidienza al pontefice a nome della città, nella sala dell'udienza ordinaria, con l'assistenza di sedici cardinali e con molto concorso di popolo, è – come sempre fino ad allora – motivo di soddisfazione: il pontefice ha risposto con molta dolcezza a tutti i punti dell'orazione del senatore Camillo Paleotti e ha promesso di considerare la città «raccomandata» e di mantenervi la giustizia in suo potere[100].

È questa l'ultima occasione in cui i rappresentanti di Bologna possono nutrire le speranze che di solito accompagnano l'elezione di ogni nuovo pontefice. Nella stessa giornata l'arcivescovo Gabriele Paleotti comunica agli ambasciatori le sue rimostranze per comportamenti ritenuti lesivi della dignità arcivescovile, in relazione al problema della precedenza tra canonici della cattedrale e senatori in San Petronio,

98 ASB, *ibidem*.

99 ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 23, 18 maggio 1585.

100 ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 58, 22 maggio 1585.

dei benefici ecclesiastici, delle esenzioni del clero[101]. Tutto è già stato affidato dal Paleotti alla Congregazione dei vescovi e alla Congregazione del concilio: il che costringe – osservano gli ambasciatori – a «far vedere in iure le ragioni» e prospetta una lite lunga, fastidiosa, disonorevole e dannosa al Pubblico[102].

Negli stessi giorni in cui si viene a sapere a chi il pontefice ha affidato l'esame delle varie richieste bolognesi (una parte ai cardinali Santa Croce, San Marcello e Lancellotti, un'altra al commissario della Camera Apostolica, i capitoli a monsignor Canobbio segretario dei brevi)[103], i Quaranta scrivono agli ambasciatori d'obbidienza, in procinto di ritornare a Bologna, che le facoltà del Legato sono totalmente contrarie ai privilegi concessi alla città dai predecessori del pontefice, e che si spera che Sisto V provveda a ciò come ha promesso di fare[104]. Poiché è necessario far sapere al Legato che quelle facoltà comporterebbero «la total ruina de questa Cità», gli assunti all'istruzione dovranno redigere e presentargli una informazione sullo stato della città[105].

Il Senato sa bene che la possibilità di moderare le facoltà legatizie è ostacolata dalla presenza ancora massiccia del banditismo[106]. Di fronte al pericolo costituito dall'ampiezza dei poteri del Legato da una parte e dal coinvolgimento della Camera Apostolica nella questione finanziaria dall'altra, il problema della conferma dei capitoli sembra ora pas-

[101] Già nel 1570 aveva denunciato «impedimenta a regimine Bononiae», che a suo parere paralizzavano il potere episcopale nella diocesi: PRODI 1982, pp. 255-262. Sulla figura e l'operato di Gabriele Paleotti, PRODI 1959-1967.

[102] ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 58, altra lettera in data 22 maggio 1585.

[103] ASB, *ibidem*, 8 giugno 1585.

[104] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 23, 7 giugno 1585.

[105] ASB, *ibidem*, 12 giugno 1585.

[106] ASB, *ibidem*, 15 giugno 1585.

sare decisamente in secondo piano[107]. Si fa ancora affidamento sul fatto che il pontefice abbia comunicato al Segretario dei brevi quanto promesso agli ambasciatori: cioè che il cardinale Alessandrino – il quale è anche cardinale protettore – segni i capitoli nello stesso modo in cui era stato fatto dal cardinal Reomano al tempo di Pio V e li spedisca prontamente[108].

In attesa della placitazione l'ambasciatore residente presenta al pontefice un memoriale contenente, tra l'altro, la supplica a Sisto V perché faccia scrivere al Legato di fare osservare bene le ordinazioni del Torrone «che quella Città ha con la S. Sede etiam in vim contractus» e che non sia tollerato che l'uditore del Torrone le trasgredisca[109]. Il Senato, da parte sua, raccomanda agli ambasciatori d'obbedienza, che stanno ritornando a Bologna, di far osservare il capitolo delle petizioni a Pio V in virtù del quale sono stati concessi come protettori del corpo dei Quaranta i cardinali priori dei tre ordini del Sacro Collegio, che al presente sono Farnese, Altemps e d'Este[110]. È molto importante, per il buon esito delle trattative, che si possa ricorrere normalmente ai cardinali protettori nella loro qualità di «intercessori presso Sua Beatitudine», affinché favoriscano «la Patria nostra con tutti i Magistrati, e specialmente il nostro Senato»[111].

Ai primi di luglio il Senato è informato delle segnature proposte alle petizioni: l'incertezza sulla loro congruità con le aspettative cittadine sarà sciolta solo dopo il parere dei giurisperiti consulenti. I quali, nel frattempo, devono aver notato come non si possa richiedere di fare osservare gli ordini del Torrone «per vim contractus», «poiché questo come lontano dal vero non si può dire né mostrar in modo alcu-

[107] ASB, *ibidem*, altra lettera datata 15 giugno 1585.

[108] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 58, 22 giugno 1585.

[109] ASB, *ibidem*, 29 giugno 1585 (con memoriale allegato).

[110] Sui cardinali protettori, GARDI 1994, pp. 115 e 140-141.

[111] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 23, 29 giugno 1585.

no», se il Reggimento, dopo maturo consulto, ha pensato di non presentare al Legato la lettera relativa[112].

Quando però è concluso l'esame delle segnature, appare con tutta evidenza come non si possa più dare per scontata l'approvazione delle pur limitate, almeno numericamente, petizioni sottoposte a Sisto V. Tra tutte le tredici presentate sembra che se ne possano accettare solo tre, relative ai bargelli, ai notai del Torrone, alle successioni senatorie. Per quanto concerne le altre, che riguardano il presidio militare, la giurisdizione dell'auditore del Torrone, la giurisdizione del Senato sulle corporazioni, il sindacato degli ufficiali, la proibizione dell'esportazione di cereali, le importazioni dalla Romagna, le tratte dei grani, si ritiene opportuno soprassedere o eliminarle del tutto[113].

L'accordo è bloccato soprattutto su un punto, da cui dipendono poi anche gli altri: la segnatura del primo capitolo, quello contenente la richiesta di conferma dei capitoli precedenti. La segnatura proposta suona: «confermati quatenus sint in usu et sacris canonibus non sint contraria et non tendant contra libertatem ecclesiasticam». È a questa che il Senato dà una risposta analogamente articolata in tre punti[114]. La prima parte della segnatura («confermati quatenus sint in usu») è giudicata onesta, già presente nei capitoli di Gregorio XIII. La terza («non tendant contra libertatem ecclesiasticam») è pure ritenuta giusta, in quanto già inserita nella bolla di Giulio II. Ma rispetto alla seconda parte, cioè alla compatibilità dei capitoli coi sacri canoni,

«li responsi d'altri pontefici non hanno ciò posto, et santamente; poiché particolarmente li statuti di Bologna nella lor conclusione

[112] ASB, *ibidem,* 6 luglio 1585.

[113] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori,* «Petitiones in vim capitulorum» e «Copia delle signature» [1585]; ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Lettere all'oratore,* reg. 23, 10 luglio 1585. Su queste vicende anche GARDI 1994, pp. 322-325.

[114] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori,* «Risposta data per la lettera del Reggimento de li X. di luglio 1585 a la signatura del primo capitolo delle petitioni di Bologna fatte a papa Sisto V».

nel par. Item quod in quacumque parte etc. chiaramente dispongono che si osservi e preferisca il Jus civile al canonico, eccetto che nelle prove e giustificationi delle appellationi. Onde da immemorabile tempo in qua et sempre si è osservato et s'osserva che in questa città s'attende et si preferisce il Jus civile al canonico forsi mossi li statuenti et Sanctissimi Pontefici in ciò concedere et disporre per essere il Studio in Bologna con tante auttorità ancora imperiali. Però queste parole dummodo non sint contra sacros Canones et così questa seconda parte è bene sia levata, accioché non si desse materia a molti disordini».

C'è la tranquilla sicurezza di un dato di fatto in questa argomentazione e, tutto sommato, anche la pacata certezza che tutto possa andare a buon fine, riposta su quel garante degli statuti e delle consuetudini cittadine che è lo Studio[115]. Si crede ancora, da parte del Senato, e di chi gli fornisce le consulenze, che il papa o la Curia possano accettare di togliere quella seconda parte al fine di evitare quei disordini che possono venire dall'andare contro le consuetudini immemorabili. Ancora alla fine di luglio l'ambasciatore Grassi parla solo di un prevedibile allungamento dei tempi per il «negozio» della segnatura dei capitoli, dal momento che ora esso è passato all'esame dei prelati della Consulta. I senatori dovranno quindi scusarlo se tarderà ad avvisarli: la spedizione forse non sarà tanto sollecita anche a causa della stagione calda[116]. Dopo la metà d'agosto si ha la risposta della Consulta sui capitoli: «in decretis». Nulla di quello che è già stato segnato sarà minimamente alterato. A questo momento Grassi è ancora convinto che si possa ottenere la spedizione dei soli capitoli soddisfacenti per la città[117].

Da allora e per qualche anno il «negozio» dei capitoli non viene più trattato. Non solo per l'insuccesso delle trattative; è che vi sono problemi più urgenti, posti dal volontarismo

[115] Per un analogo ruolo dello Studio e dei dottori nella vita cittadina, si veda ora, per Messina, NOVARESE 1994, soprattutto pp. 237-304.

[116] ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 58, 24 luglio 1585.

[117] ASB, *ibidem*, 21 agosto 1585.

del pontefice e dall'attivismo della Curia, che impegnano totalmente il Senato e l'ambasciatore. Un elemento di forte preoccupazione continua ad essere costituito anche dal contrasto con l'arcivescovo Paleotti. Dall'inizio di agosto la questione più importante è però quella dell'intransigenza papale sulla vicenda di Giovanni Pepoli. Il senatore e feudatario bolognese viene condannato alla pena capitale per un fatto che, al di là della sua particolarità[118], rientra nei conflitti giurisdizionali tra foro feudale e foro legatizio. Se l'esecuzione della condanna colpisce tutta la città, ciò che preoccupa maggiormente il Senato è che venga ordinato di effettuare la confisca dei beni del giustiziato. Qui è di nuovo in gioco il privilegio per il quale da tanto tempo ci si batte e per il cui mantenimento Grassi si era mosso a Roma fin da quando l'affare aveva avuto inizio, aiutato in ciò dall'avvocato Camillo Castellani[119]. È questi che collaziona materialmente le scritture sulla questione ad informazione dei cardinali deputati al caso e che segue personalmente il procedere delle cose. Non è certo l'unico 'tecnico' impiegato dall'ambasciata. Altri ve ne sono, ai quali Grassi fa riferimento come a «savi»: e tutti sono comunque dell'opinione che se pure nella situazione contingente il breve di Gregorio XIII fosse revocato, «la qual cosa non si può credere, stante comunque il possesso nostro ed il breve di Giulio [III]», ciò non apporterebbe molto pregiudizio[120].

Ma l'ordine di confisca, come si è detto, viene emanato il giorno successivo all'esecuzione: e i timori del Senato e dell'ambasciatore cadono tutti sulle ripercussioni che ciò potrà avere sui problemi di successione ereditaria[121]. Tutto ciò che al momento si ottiene, però, è che l'esame delle richieste

118 Avvenimenti, personaggi e bibliografia relativi ora in GARDI 1994, pp. 250-252. Sul banditismo, una sintesi in POLVERINI BOSI 1985.

119 Castellani era membro dal 1567 del Collegio dei giudici ed avvocati, su cui CENCETTI 1989, e più recentemente, TROMBETTI BUDRIESI 1990 (il nome di Castellani è nella matricola, p. 204).

120 ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 58, 7 agosto 1585.

121 ASB, *ibidem*, 6 settembre 1585.

bolognesi sia affidato ad una congregazione cardinalizia apposita, la quale si dovrà occupare anche del luogo senatorio lasciato vacante dal Pepoli[122].

È stato detto che una caratteristica del pontificato di Sisto V, in relazione alla politica finanziaria, «è un fiscalismo impaziente e privo di riguardi, teso ad un incremento delle entrate a qualunque prezzo, che non rifugge neanche da misure equivoche»[123]. A parte tutte le altre novità che sotto il suo pontificato si cercano di introdurre in campo fiscale[124], e che comportano certo un grande dispendio di energia da parte di Bologna per cercare di evitare o di ridurne la portata a suo carico, la posizione tenuta dal pontefice sul problema della confisca può essere una conferma della occasionalità della sua progettazione in questo settore.

Dagli incontri continui tra ambasciatore e pontefice emerge chiaramente in che modo Sisto V valuti l'argomentazione bolognese del «possesso continuato per longo uso... del non farsi confiscationi». Nonostante l'intervento di tutti i cardinali bolognesi e del cardinal Farnese come protettori della città, il papa ritiene che nel caso Pepoli non valga né il privilegio né la consuetudine, dal momento che la confisca viene ordinata poiché vi è stata una ribellione. All'obiezione dell'ambasciatore che non è stata pubblicata alcuna dichiarazione di ribellione, Sisto risponde ribadendo in linea di principio quanto già affermato; ma assicurando, per il caso specifico, che seppure i beni confiscati spettino alla Camera Apostolica, gli edifici saranno comunque donati ai successori: alla Camera, infatti, basta avere i denari dei frutti[125]. Il provvedimento nei confronti del Pepoli sarà poi revocato di lì a poco[126].

[122] ASB, *ibidem*, 28 settembre 1585.

[123] REINHARD 1984, p. 379.

[124] Per cui rinvio in generale a DELUMEAU 1959; CARACCIOLO 1978, pp. 387-390; STUMPO 1985; GARDI 1994, pp. 186-193 e *passim*.

[125] ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 59, 5 marzo e 8 marzo 1586.

[126] GARDI 1994, p. 251.

I privilegi non valgono più, o per causa di necessità o perché revocati ed annullati dal Concilio di Trento: queste le risolute affermazioni del pontefice e di molti cardinali, di fronte alle quali vacilla, in alcuni momenti, la convinzione dell'ambasciatore su ciò che la città afferma di aver ottenuto da Niccolò V fino a Pio V[127]. Ma il Senato insiste: in molti casi, come suggeriscono i consulenti, i privilegi di cui si chiede conferma non sono nuovi, ma vecchi, e bisogna quindi dimostrare che non sono contrari ai canoni del Concilio[128].

La partenza del cardinal Salviati, praticamente costretto a lasciare Bologna per l'opposizione suscitata dalla sua politica[129], e l'attesa della nomina del nuovo Legato rinvigoriscono le speranze dei Quaranta, che scrivono al Campeggi di fare

«opera che la speditione delle bolle de la nuova legatione sia fatta con più honore et meno gravezza de li Magistrati de la Città, conforme a le facultà solite a concedersi etiam a Nipoti di papi innanzi a queste due ultime Legationi»[130].

L'arrivo a Bologna del cardinal Caetani, nel settembre, è inizialmente una rassicurazione per il Senato. Le parole pronunciate dal Legato nel presentare le bolle delle sue facoltà confermano l'impressione avuta dagli assunti che hanno «negoziato» con lui: che «non s'ha d'aspettar se non buona giustizia, abondanza et ogni sorte d'amorevolezza verso i buoni, et severità contra i cattivi». E da parte sua il Senato manifesta la sua prontezza «di ubbidirla, assisterla et informarla delle occorrenze della Città, come si è dato principio di far et di mano in mano si andarà facendo»[131]. Ma in

127 ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 59, 22 marzo 1586.

128 ASB, *Senato*, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 24, 29 marzo 1586.

129 GARDI 1994, pp. 261-262.

130 ASB, *Senato*, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 24, 6 luglio 1586.

131 ASB, *ibidem*, 10 settembre 1586.

seguito, ad una lettura più attenta di ciò che più interessa al Senato – le facoltà temporali – ci si accorge che quelle di Caetani sono «ad verbum» sostanzialmente come quelle di Salviati, soprattutto in un punto cruciale, quello della confisca dei beni. Cosa, questa, che

«ci offende più che niuna altra – scrivono i Quaranta a Campeggi – quando per tal clausula si venesse ad annullare il Breve della gratia di Papa Gregorio XIII. Ma ci consoliamo alquanto havendo inteso fin a quest'hora dal sindaco nostro che con tal clausula non si leva la gratia di Papa Gregorio XIII»[132].

Fare di tutto per mantenere le grazie dei pontefici non è, per i bolognesi, in contraddizione con l'obbedienza. Come scrivono i Quaranta a Campeggi, in occasione del contributo richiesto per la nuova tassa delle galere,

«da un canto... l'obligo nostro è di ubedire et servire al nostro Prencipe in tutto quello che domanda, purché non ecceda le forze nostre, come già per mezo nostro ci siamo eshibiti, et ce eshibiamo più che mai pronti, et da l'altro canto conoscendo anchora ricercare l'officio et debito nostro di dir la parte di questo Popolo, et che quando ciò non facessimo, saressimo riputati mali Senatori et ne meritaressimo biasmo et gastigo non pur da Sua Santità ma da Dio istesso»[133].

Per adempiere a questo ufficio la protezione dei cardinali, che pure viene continuamente ricercata, sembra a volte insufficiente, soprattutto quando gli affari prendono una direzione tale che, come avviene in certi casi, porta a richiedere in altre forme una protezione ben più alta. Improvvisamente, e forse anche per caso, i senatori presenti a Roma in quanto deputati a trattare la causa intentata da Ravenna a Bologna per la nuova sede arcivescovile – Ercole Bentivogli e Giovanni Girolamo Grati – vengono coinvolti da Sisto V nel problema del fiume Reno[134], che il pontefice vorrebbe

[132] ASB, *ibidem*, 13 settembre 1586.

[133] ASB, *ibidem*, reg. 25, 10 gennaio 1587. Sulla tassa delle galere, GARDI 1994, p. 69.

[134] Per la questione, in generale GIACOMELLI 1983.

risolvere sommariamente. La linea di difesa improvvisata dai due senatori si sostanzia nel dire che «muovere il Reno era contro gli instromenti possessi brevi apostolici»[135]: ma le pressioni per risolvere la causa extragiudizialmente vengono dal cardinale Santacroce[136], uno dei prelati deputati in Concistoro all'affare della sede arcivescovile, insieme a Lancellotti e Aldobrandini[137]. Dopo aver avuto l'assicurazione dal pontefice che la causa delle acque verrà trattata di mera giustizia, come diversamente non ci si poteva attendere da chi era «fonte di giustizia»[138], il Senato viene a sapere che le due cause sono state unificate e che ne saranno giudici Santa Croce e Lancellotti[139].

Preparare le «ragioni» bolognesi «tam in iure quam in facto» per questa causa, come per un'altra, nuova, che viene istituita sul possesso del dazio delle carceri[140], è compito dell'avvocato Castellani: che a Roma, pur non avendo alcuna provvisione dal Pubblico, come scrive l'ambasciatore al Senato, ha le incombenze di «informare in voce, scrivere in iure, consigliare et intravenire nelle congregationi che non sono poche, oltre all'esser pur stato sul fatto della differenza dell'Acque»[141]. Per questo affare, appunto, si percorrono tutte le vie, compresa quella, che viene decisa a Bologna dal Senato, dopo esserne stato sollecitato dalle altre magistrature cittadine e dai deputati degli interessati, di far cantare una messa solenne dello Spirito Santo e di fare una processione per la città «per

[135] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 28 gennaio 1587.

[136] ASB, *ibidem*, 4 marzo 1587.

[137] ASB, *ibidem*, 14 gennaio 1587.

[138] Come gli assunti alle acque scrivono da Bologna all'ambasciatore Vincenzo Campeggi: ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 25, 21 marzo 1587. Si veda anche GARDI 1994, pp. 271-272.

[139] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 3 giugno 1587.

[140] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 25, 16 maggio 1587; ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 30 maggio 1587. Sulla questione anche GARDI 1994, pp. 341-343.

[141] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 5 agosto 1587.

implorare l'aiuto divino in favore delle ragioni della Patria»[142]. Se le questioni temporali vengono, come in questo caso, strettamente congiunte con quelle spirituali, il ricorso non può essere che rivolto direttamente all'autorità a tutte superiore, a quella divina, appunto.

Le ragioni della patria sono messe particolarmente in pericolo in questo periodo, e su vari versanti, dalle ragioni che sempre più insistentemente e a fondo avanza la Camera Apostolica. I motivi finanziari, l'aumento delle entrate dello Stato, portavano i camerali a proporre novità particolarmente sgradite a Bologna: in febbraio si era parlato di appalto delle esecuzioni civili della città con conseguente gravezza sui folicelli da seta[143]. E non era tanto l'aumento di un dazio che faceva paura, quanto il fatto che ciò avrebbe portato a controllare i conti del dazio del pavaglione, cioè a guardare in quel sistema fiscale e finanziario che la città cercava di tenere sostanzialmente nascosto a Roma fin dalla metà del secolo precedente. Il problema del dazio delle carceri rientrava in questa nuova procedura romana: e con l'intenzione di bloccarla, Bologna si appellava di nuovo ai capitoli di Niccolò V per via del possesso del diritto che in essi si fondava. La situazione era grave, appunto perché, come scriveva l'ambasciatore Campeggi al Senato,

«le difficoltà che si fanno, non nascono perché le ragioni della città non siano giudicate per l'ordinario buone et valide, ma per respetto di questi Giudici, che sendo Camerali, et come interessati, et sopr'a tutto desiderosi di seguitare anzi d'aggradire alla mente del Prencipe, et di ritrovare nuove inventioni. Il trattare davanti loro la lite del spoglio di quel Datio, riputandosi difficilissimo per non dire impossibile lo levarla dal signor Thesoriero moderno, ha fatto caschar anchor me nell'istesso timore et pericolo che l'Illustrissimo Senato prudentissimamente invitandomi ha preveduto, cioè che scoprendosi coll'esshibire in questo fatto l'intimo del stato loro, possi intravenire di tutti gli altri datii il medemo et di cascare in maggiore

[142] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Lettere all'oratore*, reg. 25, 1 luglio 1787.

[143] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 18 febbraio 1587.

et più profondo pelago da non poterne poi uscire così facilmente...»[144].

Se questa particolare causa, dopo aver impegnato l'ambasciatore, il Senato e i ministri che servivano l'uno e l'altro fra questioni procedurali di possesso e di prescrizione «contra fiscum», sembra improvvisamente terminare a favore di Bologna dopo la scoperta della avvenuta locazione del dazio nel 1474[145], l'ombra della Camera Apostolica continua però ad allungarsi sulla città.

Agli inizi del settembre 1587 l'ambasciatore Campeggi informa i Quaranta che Sisto V ha ordinato ai chierici di Camera di effettuare una visita per tutto lo Stato ecclesiastico. Monsignor della Corgna a Bologna, Centurioni in Romagna, Grassi nella Marca, Malvasia nell'Umbria, Glorieri nel Patrimonio e in Campagna avranno l'ordine di rivedere i conti di tutte le comunità, cioè, chiarisce Campeggi, di tutte le terre e castelli mediatamente ed immediatamente soggetti. La decisione delle cause si farà poi a Roma, prendendo solo informazioni *in partibus*[146]. Per conto del Senato Campeggi protesta a Sisto V che la Camera di Bologna non è mai stata sottoposta in alcun modo alla Camera Apostolica ma soggetta immediatamente al pontefice. Ciò si vede, dice l'ambasciatore «per le Historie et per le concessioni de' Sommi Pontefici»; privilegi e prerogative devono essere conservati soprattutto in occasione delle visite, rispetto alle quali è preferibile il Legato, e perciò si supplica Sisto V. Il pontefice assicura che manderà i chierici non in quanto tali, ma come commissari a lui sottoposti[147]. Nono-

144 ASB, *ibidem*, 16 maggio 1587.

145 ASB, *ibidem*, 6 giugno 1587.

146 ASB, *ibidem*, 9 settembre 1587. La prima analisi della visita del della Corgna è in PENUTI 1976; il tema è ovviamente ripreso da GARDI 1994, pp. 338 ss. Sulle visite economiche sistine si veda ora, più in generale, PENUTI 1992.

147 ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 19 settembre 1587. Sul problema delle facoltà dei chierici apostolici, PENUTI 1976, soprattutto pp. 186-187.

stante l'interessamento dei cardinali protettori e dell'arcivescovo Paleotti, intenzionati a richiedere in concistoro la revoca della visita[148], il pontefice rimane fermo su ciò che ha detto all'ambasciatore[149].

Nell'ottobre dello stesso 1587, l'avvicendamento alla Legazione del cardinal Montalto ripropone il problema delle facoltà che l'ambasciatore chiede al pontefice vengano ridotte «al modo antico»[150]. Ed una volta venutone a conoscenza, Campeggi ritiene che possano essere soddisfacenti: mentre le facoltà passate rimettevano tutto all'arbitrio, il pontefice ha inserito in queste la clausola «tuo arbitrio, iustitia tamen ita suadente»[151]. Erano poi state tolte le facoltà di poter sospendere il Gonfaloniere, di privare tutti gli altri magistrati dei loro uffici, nonché quella di deporre i Quaranta *manu regia* a suo arbitrio: per questo Campeggi aveva acconsentito[152]. Ma alla scoperta che le facoltà giunte a Bologna non sono quelle lette a Roma[153], l'ambasciatore, sconfortato, confessa di ritenere che il «malo influsso» che sembra colpire la città possa derivare da una sua colpa[154].

Nonostante il pessimismo che lo pervade, Campeggi continua a portare avanti le trattative per avere Corgna come visitatore e non come chierico. Parlando con Sisto V, il senatore bolognese gli ricorda la soggezione spontanea di Bologna alla Santa Sede coi capitoli, la necessità del consenso reciproco della città e dei Legati, l'obbidienza prestata

148 ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 23 settembre 1587 (su cui PENUTI 1976, p. 189).

149 ASB, *ibidem*, lettera di Gabriele Paleotti al Senato del 30 settembre 1587. Sulla relativa discussione in Concistoro, avvenuta il 28 settembre, PENUTI 1976, pp. 189-190; sulla svalutazione del Collegio cardinalizio, PRODI 1967, pp. 444-449, 479-526.

150 ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 60, 10 ottobre 1587.

151 ASB, *ibidem*, 2 dicembre 1587.

152 ASB, *ibidem*, 30 dicembre 1587.

153 ASB, *ibidem*, altra lettera 30 dicembre 1587.

154 ASB, *ibidem*, terza lettera 30 dicembre 1587.

dalla Camera cittadina sempre e solo al pontefice[155]. Ma tutti questi motivi sono ora finalizzati a quello che nella corrispondenza tra Bologna e Roma viene indicato come «l'affare Corgna», che si impone ormai come il più difficile e delicato: e perciò deve avere, come ordina il Senato all'ambasciatore, la precedenza su tutti gli altri[156].

Non è facile, per Campeggi, riuscire a scoprire come Corgna utilizzerà le risposte del Senato al questionario da lui stesso presentato sulla situazione complessiva della legazione in relazione a popolazione, economia, finanze, magistrature. Ed è ancora più difficile prevedere quale immagine emergerà dai due compendi che il monsignore dovrà presentare al pontefice come risultato delle indagini condotte durante il suo soggiorno bolognese, e che dovranno riguardare l'uno lo stato universale della città e l'altro ciò che la Camera Apostolica possa pretendere da Bologna[157]. Per cercare di prevenire gli effetti politici di ciò che un chierico della Camera avrebbe visto, di ciò che poteva e voleva vedere nello stato della legazione e nelle sue finanze, il Senato comincia ad ordinare con regolarità la redazione di informazioni, scritture, memoriali, suppliche, in cui venga presentato lo stato della città e della sua Camera così come esso dovrebbe essere secondo le convenzioni che i pontefici avevano concluso con Bologna e secondo i privilegi, le grazie, che ne erano conseguiti.

La 'libertà' della città dalle nuove e nuovamente organizzate esigenze della finanza pontificia era stata argomentata non poche volte, negli ultimi mesi, quando sembrava che l'imposizione di nuovi dazi dovesse riguardare anche Bologna. *Pro libertate civitatis Bononiae* era stata redatta una scrittura (quasi sicuramente in relazione al dazio delle carceri) in cui si affermava:

[155] ASB, *ibidem*, reg. 61, 9 gennaio 1588. Le istruzioni relative erano giunte dai Quaranta con lettera datata 30 dicembre 1587: ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Lettere all'oratore*, reg. 26.

[156] ASB, *ibidem*, reg. 27, 27 gennaio 1588.

[157] ASB, *ibidem*, 6 febbraio 1588.

«Essendosi sempre pratticato che tutte l'entrate et spese di questa Città et stato si siano regolate di commun consenso del Superiore per il tempo et del Reggimento et magistrati di questa Città come anchor sino al tempo presente si prattica [alla richiesta] se convien hora partirsi da tal'uso e forma et particolarmente imponere nuove gravezze non ostante un così lungo uso et più che immemorabile tempo, vien risposto giuridicamente et canonicamente parlando, somettendo però il tutto a più purgato et sano giuditio, anzi protestando et annullando quanto si dirà in ogni caso d'errore».

E quello che viene detto è che «il Reggimento et governo di questa città dipende dalle capitolazioni di Nicola V»; e che dalle parole delle capitolazioni «consta che non solo civilmente le parti siano tenute all'osservanza, ma anchor canonicamente et theologicamente, anzi peccaria mortalmente chi non osservasse»[158]. Le conseguenze sono che la Camera Apostolica non ha alcuna giurisdizione sulla città e che perciò non deve intromettersi nei suoi affari. Redatte ancora nello stile dei *consilia*, queste argomentazioni diventano, da allora in poi, un *leitmotiv* che informerà per molto tempo ancora, e non solo teoricamente, la politica cittadina. *Pro libertate civitatis Bononiae* è anche costruita una informazione sull'affare Corgna, fatta distribuire «a beneficio della città» dal Senato, tramite l'ambasciatore, al Legato e ai cardinali bolognesi e a tutto il Sacro Collegio, nonché una supplica contemporaneamente presentata al pontefice[159].

Le dichiarazioni di 'libertà' trovano poi la loro giustificazione nella necessità che lo Stato della Chiesa ha della utilità che trae dal Senato e dalla Camera di Bologna. Per mostrare le ragioni e i fondamenti del Reggimento, che anche i pontefici hanno riconosciuto essere validi ad evitare «li disordini et danni che senza di essi sorgerebbero», viene stesa una scrittura con la conferma che il Senato non ha alcuna altra intenzione che

«a refformare et estirpare chi volesse impedire e disturbare che

158 ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento all'ambasciatore.*

159 ASB, *ibidem.*

prontamente et con ogni libertade ecclesiastica non si conservasse la città et suo stato sotto perpetua obbedienza devotione et subiectione di detta S. Sede».

L'utilità del Reggimento cittadino, costituito sotto Niccolò V dai Sedici riformatori dello stato di libertà, fu riconosciuta dal pontefice per la sua fedeltà; e dopo di allora, diventato il Reggimento di quaranta membri, continuò a servire i pontefici, soccorrendoli anche «col sangue» e con gli averi della Camera. Averi che servirono, sotto Paolo III, per armare l'esercito contro i luterani; sotto Giulio III per la guerra della Mirandola; sotto Paolo IV, per gli alloggiamenti all'esercito di passaggio dalla Francia verso Napoli. «Per conservatione dunque della Città et per poter essere pronto detto Reggimento alle urgentissime occorrenze» la Camera ha quindi bisogno delle sue rendite, con le quali supplisce alle spese ordinarie e straordinarie e contribuisce a conservare il contado cercando di liberarlo dalle inondazioni dei fiumi, a estirpare i banditi, a conservare la quiete spendendo per le carestie (spese in cui si impegnano anche i singoli senatori), per la peste, per i luoghi pii, per gli alloggiamenti in servizio della Santa Sede (come durante il Concilio); insomma, per il buono e tranquillo stato della città.

«Che quando niente mancassero tal rendite et haveri di detta Camera di Bologna non si potria sostentare questo Magistrato, né manco detta Città, anzi li Summi Pontefici molte volte vi hanno posto del loro all'ingrosso, perché la detta Camera e Reggimento si conservassero».

Così i pontefici da Giulio II a Gregorio XIII concessero addirittura donativi alla Camera, perché sapevano che essa avrebbe poi soddisfatto le loro richieste, come è successo durante l'attuale regno di Sisto V con la tassa sulle galere[160].

Di fronte a tali e ad altre simili proteste, se pure l'atteggiamento del pontefice simula una certa condiscendenza, le

[160] ASB, *ibidem*.

intenzioni della Camera Apostolica si manifestano invece sempre più intransigenti[161]. Quando l'ambasciatore Campeggi viene sostituito da Camillo Paleotti (che era già stato uno degli ambasciatori d'obbedienza a papa Peretti), l'istruzione che gli viene inviata dai Quaranta insiste particolarmente, oltre che sul problema delle facoltà legatizie, sulle pretese della Camera Apostolica.

Ancora non si sa, a metà aprile 1588, come si concluderà la visita Corgna:

«sarà però necessario che conforme all'informatione che ve ne dovranno dar gli assonti nostri, cerchiate che non succeda alcun pregiudicio publico; et quando a suo tempo si potesse cavar declaratione che, se bene tal visita è stata fatta da un chierico di Camera, che però la S.tà S. non intende né vuole che sia da chierici et Camera Apostolica acquistata facoltà alcuna, né questa Città sia meno loro sottoposta, né a dominio, né a visite, né ad altra cosa, come libera, né sottoposta ad altri, che alla s. S.tà et alla S. Sede»[162].

Per difendere la libertà di Bologna, per tutelarne le ragioni, Paleotti ritiene necessario riproporre al Senato di riprendere l'affare dei capitoli, abbandonato due anni prima, e di richiederne la conferma: «stante che in quelli sono fondate tutte le ragioni della nostra città». Non è certo il caso, ora, di riproporli tutti in una volta: ma se il Senato è d'accordo, egli ne potrà parlare al pontefice quando se ne presenti l'occasione[163]. Ogni causa, infatti, che il Senato ha a Roma

[161] ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 61, 20 febbraio 1588.

[162] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Lettere all'oratore*, reg. 27, 15 aprile 1588. Su Camillo Paleotti, fratello dell'arcivescovo Gabriele, PRODI 1959, *passim* e GARDI 1994, *passim*. Camillo scrisse un *De Republica Bononiensi libri tres* (conservato nell'Archivio Isolani), una cui pur veloce lettura lo fa apparire molto più interessante di quanto non lo abbia giudicato PRODI 1959, pp. 47-50, soprattutto se collocato nel clima di questi anni; e certamente allineato su interessi politici e moduli letterari assai diffusi – anche nel paragone istituito con altre 'repubbliche' come Genova e Siena – in quel periodo. Un accenno anche in GARDI 1994, p. 149.

[163] ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 61, 6 luglio 1588.

richiede, in pratica, di valersi dei capitoli: tant'è che l'avvocato Castellani ha detto che sono «assai consumati dall'antichità, di maniera che in alcuni luoghi non si possono leggere non solo molte parole, ma linee intiere». È forse bene, quindi, che il Senato faccia fare una copia, scritta di buona mano e poi autenticata, dei capitoli che si trovano in Camera o negli statuti degli Anziani e poi la mandi a Roma perché possa valere al momento opportuno[164].

Quel momento sarebbe arrivato molto presto. Se ancora alla fine di quell'anno 1588 la simulazione di Sisto V non era decifrabile al Paleotti (ad una sua richiesta di una espressa dichiarazione sulla non soggezione della città alla Camera Apostolica il pontefice rispondeva che non ve ne era bisogno, poiché egli avrebbe fatto scrivere in tal senso[165]), l'emanazione, avvenuta il 15 marzo 1589, di una bolla su multe e confische che comprendeva anche Bologna toglieva ogni dubbio sulle intenzioni del pontefice. È da questo momento in poi che i capitoli sono utilizzati come lo strumento giuridico per eccellenza su cui si basa la strategia difensiva del Senato. È da questo momento in poi che consulte, memoriali, scritture, informazioni diventano un vero e proprio genere letterario che interpreta e traduce la coscienza cittadina e che accompagna, intrecciandovisi, la prassi politica[166].

b. Le «ragioni della patria» nelle scritture degli avvocati del Senato

Consultatio super conventionibus inter Papam et Civitatem Bononiae[167]; *Quod Papa secundum iuris dispositionem attentis Capitulis Nicolae quinti non valeat onera Civitati Bononiae*

164 ASB, *ibidem*, 9 luglio 1588.

165 ASB, *ibidem*, 17 dicembre 1588.

166 Considerazioni sull'appartenenza delle 'informazioni' ad una prassi politica improntata ad un modello processuale in DI NOTO MARRELLA 1988.

167 ASB, *Senato*, *Diversorum*, reg. 2, c. 6r.

imponere facere videtur[168]; *De statu Bononiae*[169]; *Bononiensium Conventionum et Capitulorum*[170]; *Pro Civitatis Bononiae immunitate quantum ad Cameram Apostolicam*[171]: questi sono i titoli che inaugurano l'ideologia 'contrattualistica' bolognese, in cui viene definita una concezione dell'obbedienza e della sudditanza alquanto diversa da quella che negli stessi anni l''assolutismo' sistino vuole imporre, ed è radicata in una visione della politica, del diritto e della giustizia[172] che non ha meno forza pur essendo rivolta più all'antico che al 'moderno'.

In tutti gli scritti il problema dell'obbligo del principe (e anche del papa) all'osservanza dei capitoli viene posto con le stesse argomentazioni già usate da Crotto nella prima *quaestio* e però con una particolare insistenza e accentuazione. Quando le città libere «superiorem non recognoscentes», e Bologna era stata tra quelle, si scelgono un superiore e a lui si sottomettono con capitoli e condizioni, allora le città non sono tenute se non a ciò che è contenuto nei capitoli e non ad altro, poiché le concessioni devono essere osservate dal principe al quale le città si sono sottomesse.

Tradizionali argomenti feudali sostengono la posizione: poiché la città è messa sullo stesso piano di un vassallo, si dice che il dominio diretto, anche quello stabilito dal papa o dall'imperatore, non può privare il vassallo dei suoi diritti senza causa. Quando stipula convenzioni e contratti il principe è considerato come un privato, non come un principe, e nei contratti usa il diritto comune; l'obbligo all'osservanza vige anche per il successore.

Se questo vale in generale e viene ribadito, oltre che sulla base delle *auctoritates* citate da Crotto, anche con l'opinione

[168] ASB, *ibidem*, cc. 7r-9r.

[169] ASB, *ibidem*, cc. 10r-11r.

[170] ASB, *ibidem*, cc. 12r-17r.

[171] ASB, *ibidem*, cc. 18r-22r.

[172] Su cui, recentemente, anche VIROLI 1994.

di giuristi più recenti, vale anche per i capitoli di Niccolò V, che modificano e qualificano la dedizione della città alla Sede Apostolica. Ciò significa, in relazione al problema specifico del momento – che è quello dell'immunità e della *libertas* da nuovi oneri fiscali –, che tutti i dazi e proventi sono della città, ad eccezione del dazio del vino donato a Leone X, poiché nei capitoli si legge che i bolognesi non devono essere gravati. Questo consente di dire, seguendo Baldo, che a sua volta ripete il detto di Innocenzo: «Cuius est Civitas Bononie Ecclesiae, immo magis Bononiensium, quia Ecclesia nihil habet ibi auctoritatis». Bologna porta così l'immagine e il nome di repubblica, e come dice lo stesso Baldo «Respublica Fiscus et Princeps praesupponuntur quasi pro eodem». Il ruolo del papa rispetto ai suoi beni temporali è quello di un amministratore e dispensatore, non di un *dominus*; e così si può dire che lo *ius civitatis* è *connexum* tra i cittadini ed il pontefice in base ai capitoli[173].

I capitoli di Niccolò V sono stati peraltro confermati da tutti i successori, ed è stato soprattutto Giulio II che ha voluto espressamente che il ricavato da pene e da multe fosse depositato presso la Camera di Bologna e fosse convertito a comodo ed utilità della città e della Camera secondo gli statuti cittadini: specificando poi che tutto ciò che era contenuto nella bolla ottenesse *vim contractus* tra il papa e la comunità e dichiarando di volere che fosse osservato inviolabilmente. La prova incontrovertibile di tale osservanza è data dal fatto che a Bologna la confisca non ha luogo, e che per quante volte fu tentato di imporla, per altrettante volte è stata respinta.

[173] L'epressione ultima citata è tratta da una *decisio* del cardinale Scipione Lancellotti (lo stesso che aveva esaminato le petizioni bolognesi, vedi *supra*, p. 234), pronunciata nel gennaio del 1578 a favore della città e della sua giurisdizione sul contado – connessa, appunto, a quella del pontefice – contro le pretese dei Pepoli di avere giurisdizione sulle loro tenute di Palata, Galeazza e Cadecoppi: *Decisionum Novissimarum, decisio 600*, c. 204r-v. Sulla causa e sul ruolo di Lancellotti, ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Registrum 1577-1578*, lettere dell'ambasciatore agli Assunti di confini ed acque soprattutto dell'1, 5, 8, 15 febbraio 1578; e ASB, *Assunteria di confini ed acque, Lettere dell'ambasciatore*, reg. 11, soprattutto lettera dell'8 marzo 1578.

L'osservanza dei capitoli per più di cento anni, presentata come un dato di fatto, costituisce per i consulenti bolognesi la soluzione al problema dell'interpretazione degli stessi capitoli, soluzione che viene logicamente collegata all'ottenimento del consenso bolognese alle imposizioni. Ogni volta – si dice – che il papa ha richiesto alla città qualche sussidio, ciò è avvenuto dopo aver consultato l'oratore a Roma, il quale riferisce poi al Senato, dove si decide infine l'entità del sussidio, che viene poi erogato. Analogo consenso del Senato è necessario per gli ordini emanati da Legati e Vicelegati, che pure agiscono con autorità. E una osservanza del genere è di tanta potenza, come insegnano i giuristi, che anche se fosse ritenuta non buona è però da mantenere[174].

Ogni volta, infatti, che la Camera Apostolica ha imposto qualche contributo o qualche peso o vettigale allo Stato, questo non è stato accolto o ammesso in città, per quanto nelle stesse lettere camerali sia stata fatta espressa menzione di Bologna. A maggior ragione, quindi, l'osservanza predetta è invalsa e ha convalidato l'interpretazione dei capitoli a favore della città: tanto più che tutto questo procede da un contratto, nel quale caso entra la prescrizione di trent'anni. In caso di contraddittorio ha poi prevalso l'immunità; e poiché tutto questo è accaduto con conoscenza e tolleranza del pontefice, ciò significa che così è stato attribuito un diritto. La libertà di Bologna è perciò prescritta contro la Reverenda Camera Apostolica. Questa libertà, che i pontefici hanno voluto quindi conservare a ragione fino ad oggi, deriva da Dio: poiché è stato scritto «quod omne bonum sive a Deo Optimo Maximo quaesitum sive a Principe sequente Deum decet esse mansurum et diminutionis extraneum»[175], il principe non deve mai togliere le cose concesse e mutare lo stato o diminuire i diritti dei vassalli senza il loro

[174] È chiaro come tutte queste argomentazioni siano alimentate proprio dalla prassi che fin dal tardo medioevo vuole segnare la «fine del consenso», su cui, in generale, la recente sintesi di ASCHERI 1994a, pp. 329-337.

[175] Si tratta di motivi che sembrano del tutto consoni a quella «teologia federalista» di cui parla DUSO 1994b, p. 115.

consenso. E ciò non viene detto – protestano i consulenti – come se la città di Bologna non fosse suddita ai pontefici anche nel temporale. La sudditanza che consiste nel servire i pontefici è una condizione di cui i bolognesi sono onorati, è un soave giogo, è un lieve peso che è altro dall'essere dominati. Si asserisce solamente che le convenzioni e i capitoli devono essere osservati dalla Camera Apostolica soprattutto perché non imponga nuovi oneri e non perturbi l'immagine della libertà, allo stesso modo in cui sono osservati *ad unguem* i concordati tra il papa ed il re di Francia. Sia per rispetto della persona che promette «quod est luminare maius in terris», sia per rispetto del popolo cui si promette, che è il fedelissimo e primogenito popolo di Bologna, sia per rispetto della materia o della cosa che si promette, che è la conservazione dell'antichissima libertà, ogni ragione persuade infatti a mantenere ferme e inviolate tutte le promesse[176]. Convenzioni di tal genere hanno inoltre forza di decreto, in modo tale che qualsiasi cosa fatta contro di esse non abbia alcun valore *ipso iure*, soprattutto quando tolgono ad altri un diritto quesito.

Tanto più devono essere osservati questi capitoli, poiché consta che siano stati celebrati *in vim contractus*. In essi non prevale quindi la concessione di una grazia, ma sono preponderanti gli oneri evidenti anche nelle segnature, e per questo anche il sommo pontefice deve stare ad essi. «Princeps enim in hoc semper utitur iure communi privatorum... et merito quia contractus Principis semper est bonae fidei».

Ciò che è convenuto col principe «in vim contractus» è da ritenersi fermo a tal punto che non solo non può essere sovvertito «de potestate ordinaria», ma neppure «de absoluta potestatis plenitudine», che pure il principe ha *in temporalibus*. La efficacia di questa ragione deriva dal fatto che se il principe recedesse da quanto convenuto, corromperebbe la sostanza del contratto che è obbligatorio. Se allora, in

[176] Nel riferimento al trattato di Pierre Rebuffi sul concordato di Bologna tra Leone X e Francesco I, si possono leggere alcuni motivi di quel 'gallicanesimo' bolognese di cui ha parlato GIACOMELLI 1979a e 1979b.

base ai capitoli, sono rimasti in dominio della città di Bologna tutti i proventi e dazi e rendite, è quindi certo che il toglierli renderebbe indirettamente nulla la convenzione, e i capitoli che tendono ad esonerare la città diventerebbero lo strumento del suo aggravio.

Il fatto che i pontefici abbiano richiesto e ottenuto contributi in forma di sussidio «pro unica vice», e non invece sotto forma di imposizione perpetua e di nuovo dazio, dimostra il riconoscimento di quanto profonde siano sempre state e continuino ad essere la reverenza, l'obbedienza e la devozione di questa città, come è provato anche da numerose storie e da altre scritture. Devozione e fedeltà da una parte e sussidi dall'altra sono stati alla base di quei patti e convenzioni attraverso i quali la città ha meritato di chiedere la difesa della propria libertà ai pontefici: i quali sempre, uno dopo l'altro, hanno fatto capitolazioni e hanno confermato in piena libertà quelle precedentemente fatte, proprio perché con esse fossero conservati la libertà e il decoro di questo popolo e perché la sua devozione verso la Chiesa fosse incrementata.

Già le capitolazioni di Martino V, del 1429, lasciarono intatto l'erario della città, affinché potesse servire alle necessità del popolo, soprattutto per lo stipendio dei soldati e per la riparazione e costruzione degli edifici pubblici; e stabilirono anche che non fosse scelto dal papa alcun Legato o podestà che dispiacesse al *regimen*. Mentre in altre province dello Stato vi è un Tesoriere e un Procuratore fiscale, la città di Bologna ha invece solamente il suo Tesoriere creato da se stessa e non ammette Fiscale. Qui appare manifestamente la differenza tra questa e le altre città e province, ed è evidente come in effetti la Camera di Bologna sia qualcosa di distinto dalla Camera Apostolica e come non soggiaccia alle sue ordinazioni, ma solo e immediatamente ai comandi del pontefice. Una differenza, questa, che risulta ancora con maggiore evidenza, secondo i legali della città, dal fatto che nelle lettere apostoliche istitutive di alcuni nuovi dazi viene ordinata la loro generale osservanza in tutte le terre dello Stato, comprese anche la città di Bologna e Camerino. È da questa

specificazione, che altrimenti sarebbe superflua, che si conosce apertamente come questa città normalmente non sia compresa nella regola generale.

Se, come viene detto in alcuni passaggi già visti, l'obbedienza, la devozione, la fedeltà della città sono dimostrabili anche attraverso quanto ne viene scritto nelle storie e nei documenti cittadini, i diritti e le libertà che tramite l'esercizio di quelle virtù sono stati acquisiti trovano il loro fondamento anche nella loro storicità. Già presente in Crotto e poi di nuovo in Monterenzi, ed esposto sinteticamente nell'informazione a monsignor della Corgna, questo motivo viene sviluppato ora in maniera più articolata, in uno stretto intreccio con argomenti di teoria politica.

Passata, come altre città italiane, dalla soggezione all'Impero alla libertà e al governo del magistrato consolare, Bologna, che fu una delle città della pace di Costanza, quando non poté più reggersi e difendersi da sola, travagliata da guerre intestine, si sottomise, come poteva fare qualsiasi popolo o città nella sua condizione, ad un principe santissimo che lei stessa si scelse, col consiglio del popolo, nel pontefice Gregorio X[177]. «Non est igitur armorum iure subacta sed iure foederis commendata, quo casu populus liber esse non desinit»: in tal caso si dice che la città trattenga la libertà, poiché nelle cose temporali «papa non est tam dominus quam dispensator». Essendo poi caduto sotto il duca di Milano ed essendo oppresso dal giogo della tirannide, nel 1443 il popolo bolognese recuperò con le proprie fatiche e col proprio sangue la città stessa ed il suo stato dal dominio del duca e riportò la *dictio*, il *dominium* ed il *regimen* nel popolo, il quale li tenne e possedette da allora al 1447. In quell'anno 1447 il popolo diede e consegnò la città col suo territorio a Sacra Romana Chiesa e a Niccolò V con certe convenzioni, patti e capitoli, che avevano natura e forza di contratto.

Quei capitoli, nei quali tra l'altro veniva convenuto che «ad

[177] I cronachisti e gli storici bolognesi utilizzati come fonte sono Gerolamo Borselli, Leandro Alberti, Carlo Sigonio.

regendum et gubernandum» la città fosse la parte del *populus* rappresentata nei magistrati e soprattutto nei Sedici, furono confermati da Callisto III, Pio II, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Giulio II, ed anche Leone X e poi Paolo III, Giulio III e dagli altri pontefici con loro lettere spedite *sub plombo*. Tra questi, Paolo II volle che l'ufficio dei Sedici fosse perpetuo e anche Alessandro VI li confermò, dopo aver riconosciuto che l'accusa da lui rivolta alla città di cattivo governo non rispondeva al vero. Dopo la cacciata dei Bentivoglio, lo stesso Giulio II volle di nuovo nel 1506 che i Quaranta consiglieri avessero i poteri dei Sedici; e poi anche Leone X creò l'ufficio dei Consiglieri con le stesse facoltà che erano state dei Sedici.

Se è la storia a provare che i capitoli sono stati osservati, se ne deduce che essi non possono essere rotti né revocati; e allora si deve credere che il papa Sisto V non si allontanerà da essi e non derogherà ad essi «iuribus dictantibus ea omnia necessario observanda».

Se con tali argomentazioni viene motivata la validità giuridica dei capitoli nel loro complesso, per dimostrarne la forza e l'efficacia i pareri dei legali bolognesi si addentrano anche nell'esame di quegli specifici capitoli placitati da Niccolò V che hanno particolare rilevanza in relazione ai problemi all'ordine del giorno. Nel II capitolo, quello in cui si tratta della «datio pleni dominii» al pontefice, si trova il fondamento della concessione del mero e misto imperio alla città e della contestuale concessione del territorio, nonché dei *regalia*, alla città e al popolo. Da esso appare anche che i patti convenuti con Niccolò V sono tali da modificare e qualificare la *traditio* stessa e hanno forza di eccezione.

La *libertas* di Bologna dalla Reverenda Camera Apostolica viene fatta consistere nel III capitolo, la cui prima parte contiene la pura e semplice liberazione di tutto ciò che la città e i particolari fossero obbligati a dare alla Camera e al pontefice. E poiché nella seconda parte si riconosce che tutti i bandi e gli statuti emanati dalla città e dai suoi reggimenti ed ufficiali sono confermati ed approvati dal pontefi-

ce «ex certa scientia», purché non siano contro la libertà della Chiesa, questo significa che, dal momento che la città non intende sminuire la *libertas Ecclesiae*, le vendite di beni pubblici non possono essere mutate o alterate dai pontefici, come dimostrano le vicende dei crediti della Tesoreria[178].

Il IV capitolo è presentato come la chiave di volta di tutto il sistema. In esso, che riguarda il *regendum et gubernandum* della città, sta tutta la sostanza ed il nervo della conservazione dei diritti della città. L'effetto della prima parte, sulla base della segnatura fattane dal pontefice, è per un verso che gli statuti della città sulla giurisdizione ed il potere di tutti i magistrati devono essere conservati in forza dei capitoli, e non possono essere alterati, mutati e abrogati; e per l'altro, che coloro che sono deputati al *regimen* della città non possono deliberare alcunché senza il consenso del Legato o Governatore né, d'altra parte, il Legato o Governatore senza il loro. Da ciò si può inferire che i Legati e Governatori non possono fare statuti, costituzioni e bandi e simili senza il consenso dei magistrati: la quale cosa viene osservata anche presentemente. Infatti vi è differenza tra qualcosa che deve essere fatto «cum consilio» e qualcosa che deve essere fatto «cum consensu»: «nam primo casu consilium non est de substantia, consensus autem sic». Poiché nella segnatura del primo capitolo si dice che i Legati non possono deliberare alcunché senza il consenso dei deputati «ad Regimen», dalla parola *Regimen* si deduce che il mero e il misto imperio risiede, mediante la persona del papa, presso la città e i Legati o Governatori. Ciò deve essere inteso «cumulative et non privative»; e ciò significa che Bologna, non essendo suddita ad altre città, è essa stessa provincia e ha «vim provinciae». Ciò è stato ribadito anche dal cardinal Lancellotti, che nella causa tra la città ed i Pepoli per la giurisdizione sul feudo di Palata, ha deciso che «Ius civitatis esse connexum inter cives et pontificem iuxta capitula Nicolae V»[179].

[178] Si allude qui alla proposta di della Corgna di appaltare la Tesoreria in Camera Apostolica, su cui anche DE BENEDICTIS 1978, p. 8.

[179] Vedi, *supra*, in questo capitolo, n. 80.

Anche nel V capitolo questo viene di nuovo affermato nella prima parte della segnatura. Nella seconda parte, che riguarda gli oratori, si dice infatti che il pontefice non può respingere l'oratore della città e che questi è da annoverare tra gli ambasciatori di quelle città e repubbliche che possono essere liberamente inviati alla Sede Apostolica.

L'efficacia del VI capitolo sta nel fatto che gli uffici, sia quelli della città, sia quelli del contado distretto e diocesi sono e devono essere della città e dei cittadini e devono essere assegnati loro secondo estrazione e con tutti gli emolumenti ed anche onori ed oneri, ed anche governati da loro, come peraltro succede quotidianamente. Perciò, se il papa volesse oggi inviare ufficiali non bolognesi a governare i castelli e gli uffici del contado non potrebbe farlo, poiché in tal modo ne priverebbe i cittadini; come pure, per quella stessa ragione, non potrebbe incorporare redditi e proventi alla Camera Apostolica. Con ciò viene conservato anche ai cittadini privati ogni diritto competente su ogni introito del comune, dopo che ne siano state dedotte le spese necessarie «pro regimine»; ed è così chiaro che ogni reddito è riservato allo stesso popolo dalla Sede Apostolica.

Questo punto è ancor meglio specificato, secondo gli avvocati bolognesi, nei capitoli X e XI, e soprattutto nel XII, altra struttura portante della *libertas* bolognese. In base a questo capitolo l'ufficio della Tesoreria della Camera di Bologna è confermato integralmente, in modo tale che ogni *utilitas* e *regalia* spetti ai cittadini. Ciò consente di dedurre ancora una volta che la Camera di Bologna è separata dalla Camera Apostolica; e nello stesso modo in cui la Camera Apostolica è al posto del Fisco nella città di Roma, così anche la Camera di Bologna è il Fisco della stessa città, alla quale è così riconosciuto, in relazione a questo punto, di «habere iura quaedam principatus». Questo diritto, che non è posseduto dalle altre città suddite della Sede Apostolica, deriva non solo dalla concessione dei capitoli, ma anche dalla consuetudine immemorabile che Bologna ha di mantenere i suoi *iura fiscalia*, per quanto continui a riconoscere il papa come superiore.

Nel capitolo XV è contenuto in maniera assai chiara lo «ius foederis» col quale il pontefice Niccolò V si era obbligato a difendere la città di Bologna contro chiunque. Ne consegue allora che le capitolazioni presuppongono che Bologna sia soggetta alla Sede Apostolica come «ex foedere», motivo per cui essa non smette del tutto di essere libera[180]. La decisione del cardinal Lancellotti nella causa tra i Pepoli e il Reggimento per la giurisdizione sul feudo della Palata è di nuovo utilizzata come riconoscimento giuridico che lo *ius* della città di Bologna sia «connexum» tra i cittadini ed il pontefice in virtù dei capitoli di Niccolò V.

Alle argomentazioni derivanti dal diritto divino, naturale e positivo, a quelle derivanti dalla storia, a quelle derivanti dalle disposizioni dei singoli capitoli, seguono infine quelle che si impongono per lo stato presente della città. Ed è uno stato caratterizzato dalle pressanti angustie, che sono causate per la massima parte dai molti denari spesi in sussidio della Sede Apostolica. Situazione, questa, che è ritenuta configurare un rapporto contrattuale di tipo oneroso: per cui si giunge immediatamente alla conclusione che allora Bologna è libera ed immune dai dazi e dalle ordinazioni della Camera Apostolica. Questo privilegio, che le altre città non hanno e che è evidente nella assenza di Fisco e nel diritto che Bologna possiede di avere la propria Camera, «iuridicum est quamvis sit pontificibus subiecta». Perciò la Camera Apostolica non ha nulla in comune con la Camera di Bologna, che quindi non riconosce la prima.

Stando così le cose, non si può negare che la città di Bologna è in «quasi possessio» di questa immunità, dalla quale non deve per alcun motivo essere spogliata neppure dal pontefice, se non mediante «causae cognitione»[181]. E conseguentemente sembra doversi concludere che le ordinazioni e prov-

[180] Per la qualificazione dei capitoli come *foedera* nella dottrina giuridica, MANNORI 1994, pp. 41-53.

[181] Motivi simili anche a Napoli, su cui MUTO 1988. Sulla discussione dottrinale in relazione a *possessio* e *dominium*, GROSSI 1992.

visioni della Camera Apostolica non debbano in nulla pregiudicare alla città o ai cittadini, sebbene questi siano e desiderino essere sempre sudditi della Chiesa Romana e riconoscano il pontefice come padre di tutto il mondo e *dominus* anche *in temporalibus*, al quale umilmente e devotissimamente non si vergognano di raccomandare la propria libertà e le antiche immunità dalle loro intime viscere.

«Ciò accade quotidianamente»: si tratta di rivendicazioni di diritti presentate come dati di fatto. Sono falsificazioni obbligate per chi deve difendersi da un potere che nella sua novità si presenta come illegittimo e irrazionale? Certo è che l'atteggiamento dei bolognesi oscilla tra il riportare tutto alla giustizia ordinaria (valore dei capitoli) e il richiedere grazie che esula ormai (prassi delle congregazioni sistine) dalla giustizia ordinaria.

Questo diventa ancora più evidente quando l'azione della Curia e del pontefice si fa più decisa, e ciò accade in relazione ad un problema che non a caso era stato quello su cui più a lungo avevano lavorato i senatori bolognesi nel preparare la richiesta di conferma di grazie da presentare al neoeletto pontefice. Il dettato della bolla emanata nel marzo 1589 su multe e confische era assolutamente perentorio nel destinare le entrate derivanti dalla riscossione alla Camera Apostolica e nel modificare, di conseguenza, la gestione 'politica' del problema. E questo succedeva perché fin dall'*incipit* («Ad Romanum Pontificem decet») veniva da una parte espressamente evocata l'immagine del pontefice inteso come padre e pastore per la cura degli offici spirituali, mentre poi dall'altra veniva prospettata quella del *dominus* in relazione alla gestione del temporale. Al romano pontefice spetta non solo prendersi cura in generale di tutta la *Respublica christiana* come comune padre e pastore, ma anche in particolare («privative») provvedere sia al prospero stato e al buon governo dei popoli soggetti alla Chiesa nel temporale, sia, e con sollecitudine, all'indennità della Camera Apostolica. Per quanto già Paolo II, Sisto IV e Pio IV avessero destinato pene e multe pecuniarie, ad eccezione di quelle sul danno dato, alla Camera Apostolica e ai suoi depositari e non alle comunità e ai loro ufficiali, pur se riconosciute a titolo oneroso, alcuni di coloro

che «ius dicunt» nello Stato temporale ecclesiastico avevano escogitato «varias artes sed potius fraudes» per eludere quei salubri statuti e avevano abolito e continuavano ad abolire sotto diversi pretesti, corrotti dal denaro e dalle preghiere di molti, le multe dovute alla Camera Apostolica e le stornavano, riservandole a sé e trattenendole «turpi lucro» contro il lecito. Sisto V voleva invece che tutte le pene pecuniarie e multe e confische inflitte o da infliggersi a qualsiasi titolo da parte di chiunque sulla base di qualsiasi procedura venissero applicate realmente e con effetto perpetuo alla Camera Apostolica (con la sola eccezione del danno dato); e che questo dovesse essere osservato anche nelle terre sottoposte non immediatamente al pontefice, ma ad altre città e terre. La bolla ordinava che tutte le comunità università e i loro magistrati, che tutti i collegi o persone anche ecclesiastiche di qualsiasi dignità; che ogni luogo pio od ospedale che pretendessero di applicare a se stessi le pene composizioni e multe in base a qualsiasi titolo anche oneroso o per qualsiasi causa anche giustissima (per riparazione e costruzione di muri ponti e vie o qualsiasi pubblico bene); che tutti questi dovessero, entro due mesi, presentare i titoli delle loro concessioni alla Camera Apostolica, che le avrebbe giudicate. E se la Camera le avesse riconosciute valide in quanto concesse a titolo oneroso o per urgentissima causa, le avrebbe potute confermare o concedere di nuovo per il tempo ritenuto necessario, ma attribuendone l'esazione al Depositario della Camera Apostolica, il quale poi le avrebbe date al Tesoriere o Depositario della Camera residente nella provincia.

È subito evidente, a Bologna, che l'esecuzione della bolla comporterebbe la soggezione alla Camera Apostolica. Ma non è solo questo a costituire un elemento di preoccupazione: ciò che colpisce molto l'ambasciatore Camillo Paleotti è la dissimulazione del pontefice, il fatto che egli dica in più occasioni di non sapere di avere derogato agli statuti sul problema delle confische, come del resto andava facendo anche in altri casi[182]. Nonostante il contenuto imperativisti-

[182] ASB, *Senato*, *Lettere dell'ambasciatore*, VII, reg. 62, 9 aprile 1589.

co della bolla, nonostante l'atteggiamento di Sisto V, un'azione di difesa era però ancora consentita: si trattava della possibilità di dedurre in Camera Apostolica ragioni e privilegi entro due mesi dalla pubblicazione della bolla stessa, che era avvenuta il 26 aprile.

La notizia della bolla, come di consueto, era giunta già prima della pubblicazione. Fin dagli inizi di aprile la corrispondenza tra Senato ed ambasciatore aveva registrato le preoccupazioni destate da quanto si conosceva del contenuto della bolla. All'avvocato Castellani spettava il compito di informare il Camerlengo cardinal Caetani di tutti i passi che il Senato avrebbe fatto; e grande era comunque il timore che il cardinale non facesse in tempo a farne la relazione al pontefice nel termine necessario[183].

I motivi delle rimostranze bolognesi vengono stesi in un *Discorso contra la pratica della Bolla premessa*; e per quanto non si sappia se sia mai stato presentato, le argomentazioni che vi sono sviluppate rendono bene le paure (molte) e le speranze (poche) che i bolognesi hanno nel momento stesso in cui ribadiscono, con maggiore concretezza, con un più esplicito riferimento alla situazione cittadina, le posizioni di diritto e le ricostruzioni storiche presenti anche nei pareri precedentemente considerati[184].

È ben chiaro, ai «savii» che esaminano la bolla insieme ad alcuni senatori (probabilmente gli assunti di magistrati), come

> «tal Bolla per questo pubblico sia perniciosissima, e che messa in essecutione in questa città ci riconduca a tutti quegli estremi danni, che sempre abbiamo aborrito, e con ogni studio cercato di evitare».

Per quanto si debba riconoscere, a questo punto, che le pene pecuniarie concesse «in vim contractus» da Giulio II

[183] ASB, *ibidem*, 13 giugno 1589.

[184] Anche in questo caso vi è una ripresa di motivi che sono nella corrispondenza tra Senato e ambasciatore, su cui riferisce GARDI 1994, pp. 339-340.

nel 1510, sono sempre state riscosse e applicate alla Camera Apostolica, rimane pur sempre vero che sono state costantemente utilizzate a beneficio della città. La procedura prevista dalla bolla toglierebbe, però, «ogni via e speranza che nella Città restasse un giulio di dette pene»: il che significherebbe un impoverimento dei tanti luoghi pii a favore dei quali venivano impiegate alcune pene pecuniarie, e farebbe sì che Bologna «Città tanto principale e che secondo la conditione e solito suo deve mantenere un palazzo con tanti alloggiamenti per li Superiori et altri si trovasse agguagliata ad ogni infima terricciuola».

Ma vi sarebbe una ulteriore conseguenza negativa, e di grande rilevanza politica, poiché sarebbe

«estinta e levata a Signori Antiani, a Tribuni, et ad ogni altro Magistrato quella auttorità e dignità che col posser essercitar qualche arbitrio in rimettere o'applicare pene suol risplendere in loro»;

e gli uffici del contado, attribuiti secondo i capitoli di Niccolò V ai cittadini, sarebbero «per questo modo annichilati». E i «lacci tesi» così ad ogni aspetto della vita cittadina sono talmente tanti, «che pare impossibile evitarli tutti».

Il danno maggiore, però, quello che gli estensori del discorso non esitano a definire, in chiusura, quello che rende «il negotio come gravissimo di tutti i gravissimi», viene dall' introduzione effettiva del Fisco. Infatti, nel caso che venga demandata al Depositario non solo la riscossione delle multe, ma anche l'autorizzazione al godimento di eventuali privilegi riconosciuti dalla Camera Apostolica a chi ne avesse avanzato richiesta entro i due mesi previsti, lo stesso Depositario, dal momento che a Bologna non è «huomo de professione legale», deputerà una persona che possa esercitare l'ufficio, e ciò vorrà dire avere un avvocato fiscale.

«E perché il moderno o altri depositarij come cittadini fuggiranno offitio così odioso, serà necessario che caschi in forestiero, che in sostanza vorrà dire Tesoriere e Fiscale, che è punto quello che la Città va fuggendo».

In tale situazione, al peggio non vi è fine: e così è aperta la via alle confische. Se infatti, per antica consuetudine, come testimoniano i dottori e come fu riconosciuto da Gregorio XIII, le confische non devono aver luogo, il tribunale criminale del Torrone osserva però lo stile di confiscare i beni di coloro che sono stati condannati a sentenze capitali, anche se poi gli stessi beni non vengono incorporati nella Camera Apostolica. Siccome poi la bolla deroga ai privilegi e agli usi antichi anche se onerosi, si può allora dire che la confisca venga introdotta, «poiché quello che lo impediva per la Bolla ci viene tolto». Contro questo, nessun aiuto può venire purtroppo dagli statuti cittadini, che prevedono l'applicazione delle pene alla Camera di Bologna, né dai capitoli con Niccolò V, né da altri indulti. Nelle loro conferme, infatti, Paolo IV, Pio IV e Gregorio XIII hanno detto «confirmamus quatenus sint in usu», ed è proprio tale clausola che ora rende i capitoli «nulli et di nissun valore». E per quanto anche Giulio II avesse destinato l'applicazione delle pene al servizio della città, poiché la bolla non fa riferimento a conferme di capitoli precedenti a quelli di Paolo IV, è molto probabile che «quando la Camera Apostolica dovesse giudicarvi sopra... li dechiarerà invalidi». La conclusione è allora che non ci si debba avventurare al giudizio della Camera Apostolica «per il gran pregiudicio, che nascerebbe da una sententia che espressamente ci annullasse ogni nostra ragione e pretensione». La sconfitta è più che certa: non potendosi mettere in dubbio la potestà del pontefice e non potendo, di conseguenza, mettere in dubbio «se possa levarci li nostri privilegij e ragioni antiche passate in forza di contratto con Nicola V, con Giulio II e con altri» – poiché la bolla di fatto lo impedisce – ne consegue che «non resta luogo al disputar per sostenere le nostre ragioni, poiché la stessa Bolla ci leva di mano tutte le armi della nostra difesa».

Siccome è dato per scontato il giudizio negativo della Camera Apostolica ad un'eventuale presentazione di diritti e privilegi a titolo oneroso, il convincimento dei 'savi' è che una espressa dichiarazione di tale giudizio sia da evitare e che sia meglio passare tutto in silenzio, evitando quindi il ricorso. E non ci si nasconde la possibilità di un altro quasi certo

inconveniente: e cioè che, una volta che «ci siano stati tolti li nostri statuti et ordini antichi», si venga a cadere sotto le diposizioni delle Costituzioni della Marca. E il pregiudizio che deriverebbe così alla città dalla bolla sarebbe molto maggiore di quello arrecato ad altre città dello Stato in cui le Costituzioni sono in vigore, poiché mettendo Bologna «in questa comune regola, se li viene a torre senza proportione più che all'altre». E non è solo la città nel suo complesso ad essere danneggiata, ma anche i suoi cittadini.

«Vogliono le dette constitutioni che essendo condennato il figliuolo in pena pecuniaria il Padre paghi con la legittima; che confiscati li beni de' delinquenti, o altrimenti condennati, li parenti sino in quarto grado secondo la ragion canonica debbiano comprar detti beni per la concorrente quantità della condennatione, e pagar il pretio in Camera Apostolica, e dove non siano parenti, o siano poveri, debbia la Comunità supplir in quel luogo».

Queste cose sono «tutte nuove, dure e gravissime in questa Città». Le Costituzioni del Torrone fatte dal cardinal Borromeo e confermate da Pio V, e tuttora osservate, prevedono che non si proceda alla confisca, in molti casi non gravi o riguardanti i poveri, e soprattutto in caso di rinuncia all'offesa. Togliere questo significherebbe danneggiare i poveri. Ed infine, molti pregiudizi verrebbero dall'applicazione alla città delle costituzioni che pure regolano altri luoghi dello Stato, «per la diversità de' costumi e modi de vivere de quelli a questo populo», un popolo che «per tanta mutatione remarebbe oltre modo travagliato, afflitto et oppresso».

In una situazione del genere, in cui si è già visto che «la via della giustitia e delle nostre ragioni antiche» non può essere di alcun aiuto, l'unico mezzo che si può ancora tentare è quello di ricorrere ai «Patroni e Protettori» della città, affinché siano loro ad esporre al pontefice «in sostanza, ma con molta dolcezza, gli aggravij che ci risultano da detta Bolla» e le difficoltà ed il grande disordine che sarebbero causati dal volere attuare la bolla a Bologna. Padroni e protettori potranno mostrare di credere che il pontefice non abbia avuto alcuna intenzione di comprendere Bologna,

«come quella che sempre separatamente è fuori delle regole universali, ma con leggi et ordini particolari proportionati al bisogno e conditione sua è stata retta et alla quale non sono mai stati revocati in dubbio gl'Indulti apostolici e li capitoli di Nicola quinto stabiliti in via di contratto e sempre poi osservati e da questa Città costantemente come mostrano le historie sostenuti».

Ma di nuovo, pur nel prospettare questa ipotesi, i savi sono consapevoli del fatto che «queste non sono cose da posser così apertamente dedurre massime al Prencipe». Bisogna trovare il giusto «modo di porgerle», e per questo bisogna puntare, più che sull'efficacia, sulla «destrezza». E poiché solo persone gradite al papa e da lui stimate possono essere in grado di svolgere questo compito, i savi pensano che solo i cardinali bolognesi possano percepire il come e il quando; perciò savi e senatori si rimettono totalmente alla loro prudenza, riservandosi di intervenire direttamente nella questione solo in un secondo momento. Un grande aiuto potrebbe poi anche venire dall'intercessione presso il pontefice del Legato di Bologna, cardinale Montalto, perché tutti questi problemi riguardano il governo della città e conseguentemente della Legazione. Il «danno» e la «iattura» non colpirebbero infatti solo la città; se la bolla sarà attuata, succederà che «un prelato suo Vicelegato nel fine del suo offitio debbia stare al sindacato per quattro giulii come un giudice di villa». E se anche questo far leva sulle più o meno latenti divergenze di interessi fra la Camera Apostolica ed il Legato[185] dovesse fallire; quando «parole et intercessioni» dovessero essere vane e quando le altre città «che pur doveranno anch'esse calcitrar» non lo facessero, allora la prudenza suggerirà di fare ciò che qualche altra volta si è fatto, cioè di «vedere con destro modo e per li mezi e strade opportune di venire al donativo di qualche somma di danari». Così si potrebbe sperare di ottenere la conferma in forma solenne degli statuti e dei privilegi e la liberazione dalla bolla, nonché un'interpretazione dei capitoli di Niccolò V che sottragga definitivamente dall'obbligo di obbedienza alla Camera Apostolica.

185 Gardi 1994, pp. 259-260.

Questo è il parere che può essere espresso da lontano; ma è ovvio che ci si debba rimettere «alla prudenza e destrezza di chi è presente e che giornalmente potrà andare vedendo dove vada a terminar questo [affare]... e quel che giovino ad altre Comunità i rimedij e che rimedij adoperino, et in somma capere consilium in Arena»[186].

Il pragmatismo e lo scetticismo che contraddistinguono il discorso non impediscono, però, che venga quanto meno pensata una linea di difesa. Per quanto consapevole che «non restasse luogo al disputar», qualche ardimentoso non si astiene dal preparare un parere *Contra praxim Bullae Confiscationis*. Il finora non identificato estensore dello scritto, tale Scaglinus, ha ben presente come il «disputar» venga giudicato sacrilego. Se quindi non viene da lui proposta una discussione sulla suprema e assoluta potestà dei pontefici sulla città, la quale li ha sempre venerati ritenendo illecita la disputa o l'investigazione sulla possibilità di rescindere o meno il contratto, questo accade anche perché vi sono già «qui in hanc materiam integra fere ediderint commentaria et aperte de iure responderint»[187].

Nel sintetico e fugace rinvio alla dottrina precedente c'è tutta la tensione tra ciò che *de iure* si potrebbe dire e quello che di fatto non si può dire: ma non si rinuncia alla citazione, oltre che dei soliti *consiliatores*, di quel Crotto che aveva sfidato l'interdetto di Giulio II e che era stato stampato qualche anno prima, pur avendo discusso di ciò che ora era più che mai «nefas». La critica alla bolla viene condotta insistendo sull'argomento che la sua esecuzione comporterebbe un modo insolito di procedere nel criminale, «iuri minime consentaneum sed etiam summopere perniciosum». È l'inveterata consuetudine ed uso di quella libertà di non pagare le multe che deriva dal patto e convenzione col principe a sostenere la presunzione di diritto della città; e la

[186] ASB, *Senato, Diversorum*, reg. 2, cc. 38r-40v.

[187] Non è improbabile che l'autore del parere possa essere l'auditore di Rota Gioacchino Scaino, su cui GARDI 1994, p. 217.

sorreggono insieme alla fede e alla devozione verso i pontefici, attestate non solo col metter loro a disposizione le proprie ricchezze e fortune, ma anche il sangue e la vita stessa dei cittadini. Non è necessario ricordare nominativamente tutti coloro che andarono incontro alla morte con gloria e felicità[188] per conservare la città alla Santa Sede e per difenderla dalla tirannide di alcuni. Tutto ciò è infatti notissimo attraverso le storie ed è per di più testimoniato espressamente da Giulio II nella bolla da lui concessa «per vim contractus» nel 1510. Ed è questa una testimonianza di cui non si può dubitare, poiché lo stesso pontefice che qualche anno prima, nel 1506, aveva accusato la città di ribellione, allora ne asseriva specificamente i meriti: quei meriti peraltro comprovati dalla verità di considerabilissima storia.

La città, quindi, non dice nulla che non sia assolutamente rispondente alla verità quando asserisce che l'immunità di pagare le multe sia stata concessa «ex causa onerosa»; e non si può certo dubitare «in iure» che i privilegi concessi dal principe «ex causa remunerationis transire in vim contractus ac fieri penitus irrevocabilia». E d'altra parte i privilegi sono stati confermati recentemente da Gregorio XIII, il quale, pur potendo moderare o anche revocare del tutto un privilegio concesso per grazia del predecessore, non lo ha però fatto nel rispetto della giustizia e «suadente ratione publicae utilitatis». Chi infatti può dubitare che il piissimo pontefice, che si dichiarava padre e quindi avrebbe potuto farlo meritatamente, abbia invece preso il consiglio più salutare a questa città? E non è stato solo per «summa pietas» e per incredibile amore per la patria che il pontefice ha abrogato le multe, ma vi sono state molte ragioni che gli hanno suggerito di farlo. Con Platone e Tucidide, egli ha pensato che il mutamento delle antiche leggi e delle consuetudini non fosse meno pericoloso per la *respublica* di quanto non lo fosse il distruggere le fondamenta di un edificio o lo svellerne le pietre angolari. Con Ulpiano, egli ha dovuto ritenere che vi

[188] Per la presenza di questi motivi nel pensiero politico medievale, KANTOROWICZ 1984 e KANTOROWICZ 1989, pp. 199-214.

dovesse essere una evidente utilità nello stabilire un nuovo assetto che non rispettasse quel diritto che a lungo era stato equo. Con Aristotele, egli sapeva che «sunt enim leges ad Rempublicam, non Respublica ad leges accomodanda». Per tutti questi motivi vive ancora la speranza di recuperare alla patria i beni integri o di poco intaccati e a questo scopo bisogna supplicare la clemenza del pontefice.

Nel continuo alternarsi del ricorso alle ragioni del diritto e alla giustizia da una parte, e dall'altro alla richiesta di grazia con lo strumento della supplica, vi è spazio anche per un ultimo richiamo al motivo della prudenza che dovrebbe ispirare l'operato del pontefice. Gregorio XIII aveva ritenuto che, più che la pubblicazione dei beni, fosse nocivo alla città l'uso delle multe, poiché questo dipendeva dall'arbitrio dei giudici che con la loro avidità mungevano soldi. Perciò egli volle che dovesse essere mantenuta la vecchia consuetudine e che gli antichissimi privilegi della città fossero da confermare con una legge stabile, per evitare che da un ottimo stato non si cadesse in uno pessimo. Se questo fu il volere di Gregorio XIII, questo è anche ciò che la città chiede prostrata ai piedi del pontefice e tendendogli le mani supplici: che non si sopporti che siano tolti gli antichi privilegi di una città tanto fedele e devota conservati col sangue oltre che scolpiti lettera per lettera[189].

Leggendo i pareri di questi avvocati e giuristi che difendono lo stato non del principe, ma della città – avvocati 'di provincia', come qualcuno potrebbe dire[190] – è impossibile non rimanere colpiti da come i motivi di fondo e le stesse frasi che li esprimono ricalchino motivi e frasi di quegli scritti che la storiografia ha da lungo tempo assegnato al filone del pensiero costituzionalista ben presente nell'Europa cinque-

189 ASB, *Senato, Diversorum*, cc. 41r ss.n.n. È molto probabile che il riferimento alla redazione 'scolpita' dei privilegi sia da collegare alla iscrizione della bolla di Giulio II (1510) in San Petronio, per cui DE BENEDICTIS 1995b e *supra*, pp. 192-193.

190 GARDI 1994. Ma si vedano le importanti annotazioni di FASANO GUARINI 1983a.

centesca[191]. E seguendo i percorsi indicati da questa storiografia non si possono non leggere nelle ragioni bolognesi argomenti, passaggi, espressioni che stanno in tutta la pamphflettistica e in tutta la letteratura prodotta nello stesso torno di tempo soprattutto dalle guerre di religione in Francia e dalla rivolta dei Paesi Bassi.

In tutte queste situazioni, pur diverse tra di loro anche al di là della aperta situazione di conflittualità in cui si trovavano Francia e Paesi Bassi, il problema comune, a partire soprattutto dagli anni sessanta del '500, era quello di far fronte ad una richiesta di obbedienza che si andava definendo in forme nuove, sia praticamente che teoricamente. Un problema che si era posto in Francia prima ancora dei tragici fatti del 1572, e che se era stato affrontato con impostazioni fortemente assolutistiche, come in Du Moulin e Rebuffi, manteneva però ancora la chiara impronta 'costituzionale' fornita da quello strumento di istruzione a Francesco I che era stata *La Grande Monarchie de France* di Claude de Seyssel[192]. A lui che riteneva che i parlamenti, come guardiani della legge, dovessero limitare l'autorità assoluta del monarca anche ammettendo ricorsi giudiziari dei sudditi contro il re; che credeva che la *iurisdictio* comportasse limiti effettivi dei governanti in termini di leggi; che non riconosceva al re una autorità sovrana talmente superiore ai diritti dei privati da permettergli di violarli attraverso atti di governo; che non trovava alcuna contraddizione nell'idea che leggi originate in un determinato momento da un atto del re limitassero in

[191] Su cui in generale MCILWAIN 1956, MATTEUCCI 1976, PIANO MORTARI 1987b.

[192] Per gli accenni fatti qui e di seguito a problemi affrontati dalla storiografia sul pensiero politico sono stati prevalentemente utilizzati, salvo specifici riferimenti ed oltre agli autori citati nella nota precedente, WOLZENDORFF 1916, CHURCH 1941, CARLYLE 1968, TIERNEY 1982, SKINNER 1989 (II), QUAGLIONI 1992. La necessità di riandare al 'costituzionalismo' medievale e a quello cinque-seicentesco per comprendere «istituzioni e teorie costituzionali» di un antico Stato italiano (la Sardegna tardo settecentesca) è stata sottolineata e argomentata in un intero capitolo dedicato al problema delle 'leggi fondamentali' e dello 'stato misto' da BIROCCHI 1992, pp. 159-211.

seguito l'esercizio della discrezione legale; che insomma due dei tre grandi controlli e freni dell'assolutismo dovessero essere costituiti dal rispetto dei diritti legali e dei privilegi dei molti corpi che formavano la struttura dello Stato, dal rispetto della consuetudine, cioè dalla *police* e dalla *iurisdictio*; a questo servitore del re che aveva fiducia nel ruolo paterno del sovrano e alla sua teoria si volsero nell'ultimo trentennio del secolo molti tra coloro che, sia ugonotti che cattolici, vollero costruire i motivi del loro dovere/diritto di resistere ad una monarchia giudicata tirannica[193].

Veniva rienunciato, allora, tra le file ugonotte, nel *Franco-Gallia* di Hotman (1573), il concetto tradizionale di monarchia mista («Stato misto e moderato che incarna i tre tipi di governo») introdotto da Seyssel[194], facendone l'esito finale di una teoria della sovranità popolare anch'essa ripresa dall'interpretazione in senso costituzionalista della *lex regia de imperio* fornita dalla giurisprudenza umanistica dalla fine del '400[195]. La riedizione a Parigi, nel 1578, dei *Dialoghi* del Salamonio (terminati nel 1511) riproponeva il problema del carattere dell'*imperium* che un popolo libero può accettare di assegnare al suo principe all'inizio del governo: una sovranità concessa, delegata, non alienata, in base alla quale il principe deve governare in modo giusto ed onesto secondo le leggi della natura e le consuetudini del paese, come servitore piuttosto che come padrone delle leggi[196]. Una teoria dell'*imperium*, quella di Salamonio, adottata anche, tra 1580 e 1590, da alcuni teologi cattolici; e ripresa, poi, da un gesuita come Juan de Mariana nel *De Rege et regis institutione* (1599), in cui il sovrano non appare come *dominus* ma come *gubernator* e *rector* del regno.

[193] SKINNER 1988, II, pp. 460-63. Si veda ora anche TESTONI BINETTI 1994.

[194] Per i legami tra pensiero politico e dibattito politico-giuridico nella Francia del secondo '500, sempre fondamentale DE CAPRARIIS 1959, anche per il problema del ricorso alla storia.

[195] Su cui MAFFEI 1956.

[196] Per Salamonio, D'ADDIO 1954.

Un corollario delle teorie della sovranità popolare era il principio della necessità del consenso alle leggi del re. Il consenso, anche da chi veniva invocato per spiegare il modo in cui un individuo diventava suddito di uno Stato, era considerato essenziale, soprattutto nel caso della tassazione, prima che la legge del sovrano potesse entrare legittimamente in vigore. Lo stesso Jean Bodin, che aveva affermato nella *République* come fosse una prerogativa della sovranità dare leggi ai sudditi in generale ed in particolare senza il loro consenso, scriveva anche che la tassazione richiedeva il consenso dei sudditi, se non altro per evitare le rivolte, come quelle che si stavano verificando nei Paesi Bassi. E se per Bodin tale consenso non era tanto giustificato dalla necessità del re, quanto piuttosto dalla sua *humanitas*[197], per il radicalismo ugonotto di Beza esso costituiva invece l'unica possibile causa efficiente per creare lo Stato.

Chi poteva esprimere il consenso non era però tutto il popolo, ma quei magistrati ai quali il popolo aveva delegato l'autorità. A loro, servitori del regno nel suo complesso più che del re, ritornava temporaneamente la sovranità quando un sovrano moriva, ed essi rimanevano in carica in modo che la sovranità rimanesse integra. E se Bodin e molti altri ritenevano che i governanti avessero il diritto di destituire i propri magistrati, soprattutto quando essi si rifiutavano di mettere in esecuzione i mandati del principe (argomenti, questi, considerati tipici di coloro che intendevano armarsi contro il principe), si ammetteva però anche dai filoassolutisti che i magistrati non dovevano essere spogliati delle loro prerogative.

Certo, per i calvinisti come Hotman e Beza la funzione dei magistrati non era quella di semplici esecutori delle leggi e degli ordini del principe. Come gli efori, essi agivano da freni giuridici sui re mentre questi governavano lo Stato dietro loro consiglio ed autorità, e nulla doveva considerarsi ratificato fino a quando non fosse stato formalmente approvato da loro. Nel diritto naturale e delle genti stava il motivo

[197] QUAGLIONI 1992.

della creazione dei magistrati: essi, anche per i teologi scolastici radicali, dovevano infatti assicurare tutela e benessere a quel popolo che aveva fondato uno Stato per prevenire la devastazione dei propri territori; e che perciò aveva delegato loro la propria autorità.

Molti erano i concetti e gli argomenti feudali ai quali facevano ricorso coloro che volevano ricostruire, tornando al passato, uno Stato antitirannico. Sempre presente era il riferimento ai giuramenti che sancivano l'indissolubilità degli impegni e delle promesse reciproci tra sovrano e popolo, di quei patti o convenzioni che non potevano essere infranti se non facendo diventare il re un tiranno ed il popolo un sedizioso. Chi poteva verificare se il contratto firmato dal re con la promessa di governare veniva rispettato non era tutto il popolo, ma solo i magistrati che lo rappresentavano; e così l'autorità di resistere al re divenuto tiranno risiedeva solo nei magistrati.

Ugualmente sostenute da calvinisti e cattolici, queste teorie ebbero, come è noto, un forte influsso nei Paesi Bassi, soprattutto dopo il 1580, quando Guglielmo d'Orange abbracciò molti motivi degli ugonotti. Se gli Stati generali si ritenevano obbligati per diritto di natura ad invocare il diritto di resistenza contro Filippo II, essi lo facevano per ricercare i mezzi più idonei a garantire diritti, privilegi, libertà del popolo che rappresentavano[198].

Ovunque, il re che si voleva obbligato a rispettare patti e contratti non era *legibus solutus*, ma ministro dello Stato, mandatario del popolo, *servus reipublicae*, protettore e conservatore delle leggi; ed il suo compito era quello di governare secondo giustizia mantenendo a ciascuno il suo, cioè di nuovo i propri diritti, privilegi, libertà. L'obbedienza che gli era dovuta poteva essere ben espressa, allora, come succedeva, con argomenti e motivi di natura feudale, facendo ricorso alle consuetudini, alle antiche leggi. E che quel rapporto di obbedienza fosse sempre valido poteva ben essere rappresentato mostrandone la continuità storica.

[198] Come è chiaramente mostrato da GELDEREN 1992.

Da qui la tendenza degli scrittori costituzionalisti francesi a presentare le proprie conclusioni teoriche sotto forma di storie nazionali e consuetudini, tendenza di cui fa parte, come è noto, anche la *Methodus* di Bodin ed in qualche misura anche la *République*. Ma è certamente per i calvinisti come Hotman che l'indagine umanistica sull'antica costituzione francese, considerata normativa per il presente, viene posta al servizio della propria causa. L'uso dell'evidenza storica come forma di argomento politico, che contraddistingue poi anche il pensiero costituzionale inglese nel secolo successivo[199], presentava sempre il sovrano controllato da freni, senza che ciò fosse ritenuto incompatibile con l'obbedienza a lui dovuta. Si trattava di un'obbidienza condizionata, che veniva rifiutata da chi andava costruendo una nuova immagine e nuove funzioni del sovrano: che, per Bodin, non doveva garantire le libertà, ma un ordine valido per tutti i sudditi. Contro il sovrano assoluto non si poteva allora procedere per via di giustizia; neppure col pretesto dell'onestà e della giustizia era lecito al suddito contravvenire alle leggi, anche se le ordinanze sovrane non fossero ritenute eque ed oneste. La dottrina dell'obbedienza passiva, se pure non escludeva che il sovrano onorasse i contratti stipulati coi sudditi, ne concepiva però l'osservanza per via di grazia, per adire alla quale i sudditi potevano ricorrere, come già aveva detto Du Moulin, solo alle suppliche.

Dal Senato bolognese fedelissimo alla Chiesa – tanto più fedele dopo che nell'anno della pace di Cateau Cambresis era riuscito ad ottenere il riconoscimento di essere l'unica magistratura a potere rappresentargli le suppliche di grazie e privilegi per la città[200] – e da chi era stato incaricato di esporne le ragioni per predisporne la difesa, erano stati messi in campo tra il 1588 ed il 1589 tutti i motivi del dibattito politico-giuridico in corso nell'Europa di quello scorcio di

[199] Pocock 1987, pp. 30-55, 255 ss.

[200] Vedi *supra*, p. 222.

secolo. Sovranità popolare, *imperium*, consenso, *police* e giustizia, ruolo dei magistrati, irrevocabilità di capitolazioni e patti: tutti problemi teoricamente risolti ricorrendo ad argomenti feudali, all'uso della storia, in qualche caso anche a citazioni di 'costituzionalisti' francesi come de Seyssel e Rebuffi.

La gran parte dei principi su cui si affilavano le armi della difesa bolognese contro l'assolutismo sistino e curiale erano comunque ricavati direttamente, secondo i metodi del già molto criticato bartolismo, dalla letteratura consiliare cinquecentesca che era ancora molto diffusa, seppure declinante. Agostino Berò, Alberto Bruni, Aimo Cravetta, Francesco Corti juniore, Tiberio Deciani, Ludovico Gozzadini, Quintiliano Mandosio, Giacomo Menochio, Pier Paolo Parisio, Mariano Socini juniore, Rolando dalla Valle: questi i nomi dei giuristi più citati (insieme anche a trattatisti come Egidio Bossi o ad autori di raccolte giurisprudenziali come Ottavio Cacherano) per sostenere che anche il pontefice era legato ai contratti; che la città aveva il diritto ad una propria Camera; che il principe non doveva mai mutare lo Stato senza il consenso dei sudditi; che le città che si sottomettevano ad un principe con capitoli e condizioni mantenevano la loro libertà; che i privilegi concessi per causa onerosa si tramutavano in contratto.

Non è possibile in questa sede, né avrebbe molto senso, addentrarsi in un lavoro di filologia giuridica per il quale chi scrive non ha, oltretutto, la necessaria competenza. I giuristi citati, tutti nomi noti agli storici del diritto per quanto solo in pochi casi studiati[201], costituiscono la prova, ora come allora, dello spazio, sia teorico che pratico, che ancora vi era per fondare giuridicamente, in senso proprio[202], i diritti e i privilegi che la città aveva e le libertà che rivendicava, cioè la *sua* visione della politica e del legame col sovrano e con lo Stato.

201 Una recente bibliografia delle loro opere (*consilia, decisiones*) e su di loro in ASCHERI 1989 e 1991a.

202 Diversamente da quanto sostiene GARDI 1994.

Certo, dall'altra parte, dalla parte del sovrano e del *suo* Stato il problema dell'obbedienza viene interpretato e costruito in maniera completamente diversa. La prassi politica di Sisto V (sua personale) e di alcuni settori, vecchi e nuovi, della Curia, rinvia ad una concezione della conservazione del potere come rapporto tra sudditi e sovrano regolato dall'alto, come assunzione di una situazione di dominio, in cui è possibile e legittimo per il sovrano governare derogando, contravvenendo, trasgredendo alla «ragione comune ordinaria», alle consuetudini, ai diritti acquisiti dai sudditi[203]. È la concezione della 'ragion di Stato' che proprio negli anni del pontificato sistino viene esposta da Giovanni Botero, che rifiuta esplicitamente l'obbligo del papa al rispetto dei patti stabiliti con i sudditi, seppure continua a riconoscerlo come un principe temporale[204]. Ciò che importa ora, sia per il papa che per il principe, è che la relazione di obbedienza che deve istituirsi tra sovrano e sudditi assume un carattere decisamente verticale. È questo carattere verticale, nuovo nella sua accentuazione, che Bologna contrasta, non l'obbedienza in sé, come si è già visto: e l'unico modo – giuridico – che ha per farlo è quello di ricorrere alla vecchia dimensione orizzontale dell'obbedienza.

D'altra parte, anche in questo senso un qualche spazio è ancora rimasto. Il pur nuovo, autoritario potere di Sisto V si celebra ancora secondo rituali, con un cerimoniale che trat-

[203] È significativo, in questo senso, che uno dei protagonisti di parte curiale degli anni sistini, Domenico Toschi, ignori totalmente i capitoli di Niccolò V nella stesura di quello «schedario della giurisprudenza consulente» (ASCHERI 1994b) che sono le *Practicae Conclusiones*, pubblicate a Roma tra il 1605 e il 1608. Toschi era stato auditore civile di Bologna al seguito del legato Cesi e vicelegato di Salviati, nonché governatore interinale tra il luglio e l'agosto 1586 (GARDI 1994). La scheda su Bologna contenuta nelle *Practicae Conclusiones* insiste fin dall'inizio sulla appartenenza della città allo Stato della Chiesa, non facendo alcun cenno, come si è detto, ai capitoli del 1447. Ma se pure Toschi sottolinea l'opinione di chi sostiene che il Legato abbia una giurisdizione maggiore a quella di tutti i tribunali della città e degli stessi Quaranta considerati insieme, non può però non convenire che lo stesso rappresentante del pontefice è tenuto al rispetto del *ius commune* e non può contravvenirvi (ASCHERI 1994b, pp. 50-51).

[204] Su cui recentemente BORRELLI 1993b, pp. 64-86.

tiene ancora molto della prassi dell'*homagium* e della prestazione di obbedienza di tipo feudale. È così all'inizio del suo pontificato, quando il pontefice riceve gli ambasciatori d'obbedienza bolognesi; sarà ancora così, nonostante gli anni sistini, col pontefice successivo[205]. E non si può neppure dimenticare che nel frattempo, nonostante tutto, la bolla del 1589 non viene applicata[206].

[205] È quanto si deduce dalle lettere degli ambasciatori d'obbedienza e dell'ambasciatore residente, nonché da alcune relazioni sulle udienze pontificie agli ambasciatori d'obbedienza sotto Gregorio XIII, e, dopo Sisto V, sotto Innocenzo IX e Gregorio XV conservate in ASB, *Senato, Diversorum*, regg. 5-6, cc. 159v-165v.

[206] GARDI 1994, p. 340.

Capitolo quarto

Fedeltà cittadina e difesa delle libertà (1591-1651)

1. *Giustizia e grazia: da Clemente VIII a Gregorio XV*

Gli anni dal 1585 al 1590 erano stati certamente i più duri per le ragioni della patria – quasi estinta l'autorità dei magistrati, i capitoli praticamente nulli e di nessun valore – a tal punto da far ipotizzare la rinuncia a qualsiasi ricorso: le vie della giustizia sembravano precluse. Nonostante tutto, però, la bolla del 1589 era stata sospesa e la conflittualità nobiliare aveva trovato una certa forma di composizione nell'ampliamento dell'ordine del Reggimento, che con la bolla del 21 marzo 1590 diventava definitivamente «Senato»[1].

Per quanto, in seguito, la conferma del patriziato al governo della città sia vissuta di per se stessa come una garanzia della continuità di un rapporto tra sovrano e sudditi formalizzato nelle capitolazioni (e questo sarà chiaro nella più tarda identificazione tra la bolla di Sisto e una sua conferma di capitoli), rimane però la ferita profonda che quei cinque anni hanno prodotto non solo nel corpo cittadino (nei suoi magistrati, nelle sue leggi, nelle sue consuetudini), ma anche nell'onore della città. Tale significato ha avuto, infatti, la prigionia degli ambasciatori che avevano inizialmente protestato al pontefice la loro contrarietà all'ampliamento del Senato ad altri dieci membri[2].

[1] Sugli episodi e sulla bolla GARDI 1994, pp. 361-386. Finora il tema non è mai stato affrontato con la ricchezza di problematiche sviluppata, ad esempio, per gli analoghi e quasi contemporanei casi di Genova (per cui si rinvia a SAVELLI 1981 e a BITOSSI 1990) e Venezia (sul quale, da ultimo, POVOLO 1992-93).

[2] GARDI 1994, pp. 380-381.

Non è un caso che la prima richiesta che gli ambasciatori d'obbedienza dovranno rivolgere a Gregorio XIV riguardi proprio questo fatto, che aveva ingenerato spavento e terrore a Bologna: gli ambasciatori possano continuare sempre ad esporre liberamente e senza timore, con la riverenza necessaria, tutto ciò che giudicheranno essere servizio della Sede Apostolica e della loro città[3]. Ma a parte questo caso, ben altri sono i danni e i pregiudizi che la città ha patito soprattutto dopo la morte di Gregorio XIII, di tale natura da colpirla nella sua essenza di città artigiana e mercantile: gli appalti ormai normalmente praticati dalla Camera Apostolica ne sono la causa principale e costituiscono uno degli aggravii dai quali sono vessati sia il pubblico che il privato.

E i reclami che allora si fanno sono a nome della patria che, «spogliata delle ragioni et quasi possesso antichissimo delle sue immunità»[4], chiede di essere lasciata nel suo solito stato. Ma sono anche a nome dei privati, cioè, in questo caso, delle arti e dei loro membri: ai quali gli appalti delle merci ordinati dalla Camera Apostolica tolgono non solo la capacità di governarsi, ma anche la possibilità di sostentare col lavoro se stessi e le proprie famiglie. Poiché l'appaltatore mira solo al suo utile e guadagno

«di necessità leva il pane di bocca a tali artegiani e mercanti, mette in disordine tutto il popolo, et altera et discorda tutti li buoni ordini per lunga esperienza approvati dalla città, e dovendo suplire alle gravezze che ha tal negotio et insieme volendosene profittare, bisogna che augmenti i pretii alle cose, che vada assotigliando e riducendo a penuria le persone e la città»[5].

La Camera Apostolica ha favorito in maniera eccessiva questi «inventori de miracoli» per indurli a fare maggiori offerte, e ha dato loro il potere di esercitare una eccessiva autorità, in modo tale che chi si sente gravato può andare a Roma

[3] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «1591. Senato a Fulvio Grassi, Alessandro Bolognetti, Mario Casali insieme all'ambasciatore Camillo Bolognini a Gregorio XIV».

[4] ASB, *ibidem*, «Raccolto degli aggravij della Città».

[5] ASB, *ibidem*. Sugli appalti, GARDI 1994, pp. 293-294.

in Camera, ma solo dopo aver sborsato agli appaltatori quello che pretendono. Resistere e opporsi alle ingiustizie e alle ragioni degli appaltatori è difficile e soprattutto controproducente, poiché viene considerato delitto di lesa maestà. I subappaltatori, poi, compiono frequentemente estorsioni, frodi e concussioni a danno dei contadini: ed anche a questo non vi è rimedio, dal momento che, essendo quei commissari ministri della Camera, non vengono sindacati se non a Roma. Ancora, il commissario dei legati pii viola i privilegi della città occupandosi di ciò che è proibito in base al motuproprio di Gregorio XIII; ma soprattutto usa indifferentemente la scomunica per esigere obbedienza.

Ora, la città non ha mai preteso, né pretende di non essere soggetta o di non dovere prestare ogni piena obbedienza agli ordini dei pontefici. Lo ha sempre fatto con prontezza per sostenerne le necessità, e, accettando l'erezione di tanti monti e di tante altre imposizioni, a tal punto che tutte le entrate pubbliche sono ormai utilizzate per finanziare la Santa Sede. Bologna lamenta però di esere sottoposta a pesi eccessivi, come la tassa delle galere (che è «gravezza non impartita con giustitia» in rapporto alle altre province) ed i numerosi appalti – pelli, stracci e carta, carte da gioco, salnitro e polvere, custodia delle carceri, vasi di vetro, boccali e fogliette – che rendono oziose le arti e aumentano i prezzi.

Sono troppe le esenzioni da dazi e imposizioni concesse dalla Camera Apostolica e indeboliscono il fisco cittadino; e particolarmente gravosa risulta alla città l'esenzione da molti rivendicata – soprattutto ecclesiastici – dal pagamento delle imposizioni per ponti e strade nonostante l'annullamento decretatone da Gregorio XIII. Sono troppi i privilegi straordinari di cui gode il forno dell'abbazia di Santo Stefano: i suoi ministri possono far uscire dal contado il grano dei possedimenti dell'abbazia, mentre dovrebbe essere condotto in città almeno in tempo di carestia, come fa spontaneamente l'arcivescovo di Bologna «et come ricerca il giusto et l'honesto»[6]. Inoltre l'abbazia pretende di non dover pagare

[6] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «Senato a

per l'imposta triennale; ed il forno, che vende un pane più leggero di quello che gli altri forni devono confezionare, pretende di non essere controllato dai magistrati cittadini a ciò preposti, i Tribuni della plebe[7]. È eccessiva l'autorità usata dai Legati nell'emanazione dei bandi, poiché dopo la specificazione delle pene comminate per i delitti previsti aggiungono una clausola con cui se ne riservano altre a loro arbitrio, il che può comportare l'imposizione di pene pecuniarie e corporali poco giuste e poco ragionevoli. Continua l'inosservanza delle costituzioni civili e criminali da parte dei ministri e giudici legatizi: a danno sia dei privati che sono ingiustamente accusati, incarcerati, condannati, multati, sia del tribunale cittadino della Rota, la cui giurisdizione è a tal punto usurpata che ad esso non vengono più presentate istanze.

Nuovi pregiudizi alle ragioni della città sono avvertiti, quindi, allo scorcio del secolo, oltre agli abusi già continuamente denunciati da almeno quarant'anni e prevalentemente riguardanti la giustizia. La coscienza che si ha della loro natura rivela l'esistenza di un problema anch'esso nuovo, soprattutto per la forza con cui si manifesta. È quello per cui i rimedi che si chiedono devono servire non solo, come prima, a conservare lo stato della città nel suo complesso, ma anche e prevalentemente, ora, a consentire il mantenimento di uno dei suoi maggiori elementi di ricchezza, oltre che di peso, nello Stato: la popolazione. Si parla, in questi memoriali ai pontefici, di una povertà in spaventoso aumento, di un numero di poveri e mendicanti che nel 1592 ascenderebbe a dodicimila persone[8]; si delinea così, com-

conte Ercole Bentivogli, Galeazzo Poeti, Marcantonio Bianchetti, conte Raffaele Riario, Girolamo Boncompagno ed ambasciatore conte Fulvio Grassi per andare ai piedi di Innocenzo IX», del 6 dicembre 1591.

[7] Su questo 'ufficio' dei Tribuni si veda ora GUENZI 1994, ed in generale sulla regolamentazione del peso e del prezzo del pane, GUENZI 1982.

[8] Sono dati confermati anche da altre fonti. Sulla consistenza demografica di Bologna tra '400 e '800, rinvio alle pagine dell'ora finalmente disponibile in lingua italiana BELOCH 1994, pp. 242-253, nonché a BELLETTINI A. 1961.

plessivamente, un quadro che è conosciuto come crisi di fine '500[9].

In una situazione del genere, la città – e per lei il Senato – percepisce in modo sempre più chiaro il peso e le conseguenze negative di alcuni processi, che soprattutto dalla metà del secolo, e particolarmente con la fine del Concilio di Trento, avevano contribuito a rendere la monarchia pontificia una forma di governo del tutto particolare nell'Italia e nell'Europa del tempo e fino ad allora sconosciuta alla teoria e alla riflessione politico-giuridica. La «doppia violenza dei preti che ci sforzano con arme temporale e spirituale» già evidente a Guicciardini come strumento di recupero dei territori della Chiesa[10], si è ormai, negli anni novanta, trasformata e stabilizzata in un intreccio inestricabile del piano religioso con quello politico, che ad un osservatore attento ed acuto come Paolo Paruta appare elemento strutturale della sovranità pontificia[11] e del potere della Curia romana, cioè dell'«insieme unitario degli organi preposti al servizio delle due anime compresenti nell'azione del papato»[12].

Questa «mistura» ed i suoi effetti nel governo temporale dello Stato e dei territori che lo compongono è assolutamente chiara a Bologna. La città sa da tempo che le nuove forme di tassazione cui è sottoposta, che le quote sempre crescenti di debito pubblico che deve sottoscrivere, che cioè le sue entrate e i beni dei suoi abitanti servono a finanziare quella che poi gli storici hanno definito «la nuova iniziativa universalistica del papato della Controriforma»[13]; e sa anche che la continuamente dichiarata e provata fedeltà alla Chiesa, intesa in senso temporale e spirituale, lo richiede. Quello che Bologna rifiuta sono gli strumenti usati, le armi del terrore,

[9] Sulle cui manifestazioni a Bologna, ANGELOZZI 1977, PENUTI 1977, e GARDI 1994, pp. 313-315. In generale, AYMARD 1991, pp. 80-86.

[10] PRODI 1982, p. 48.

[11] PRODI 1982, p. 52.

[12] PRODI 1982, p. 28 ed anche 242-247.

[13] PRODI 1982, p. 121.

per ottenere l'obbedienza che non è stata rifiutata; per soddisfare, oltre ogni giustizia, la voracità e l'ingordigia di chi sotto il nome della Chiesa si arricchisce. Quello che la città prevede è il pericolo che quegli «inventori di miracoli» che sono gli appaltatori, le figure emergenti di una nuova «repubblica del denaro»[14], sottraggano lavoro e ricchezza alle sue arti. Quello che non sfugge è che, a fronte di imposizioni nuove e crescenti, continuano ad essere concesse esenzioni fiscali ad un numero sempre maggiore di ordini religiosi: ci si accorge, cioè, di finanziare gran parte dei privilegi fiscali elargiti dalla Curia, e questo prima ancora che la nuova politica pontificia dell'immunità ecclesiastica si sia definitivamente delineata[15]. Bologna, insomma, per dirla col linguaggio consueto a molta storiografia, cerca tutte le vie possibili per evitare, oltre che la perdità della libertà (di azione) politica, anche la decadenza economica.

Né in questo momento si pone ancora il problema di quanto i privilegi fiscali che «naturalmente» godono i cittadini rispetto al contado possano strutturalmente contribuire alla decadenza, poiché non si tratta di questione attuale neppure per la Curia, la cui azione è totalmente estranea ad ogni intenzione di perequazione fiscale. Tutto ciò si presenterà solo un secolo più tardi ed in condizioni dello Stato e del pontificato alquanto diverse.

Il Senato conosce le vie a sua disposizione per supplicare e persuadere i pontefici a non caricare di troppi «travagli» la città: la via della grazia e la via della giustizia. Per quanto negli ultimi anni del regno di Sisto V quest'ultima sia risultata di fatto impraticabile, essa non può però essere esclusa in linea di principio, e quindi bisogna continuare a percorrerla, basandosi come sempre sugli scritti dei dottori giudici della Rota cittadina e degli avvocati del Senato e della Camera, poiché da lì «s'hanno da cavare le nostre ragioni»[16]. Ma si sa

[14] De Maddalena-Kellenbenz (edd) 1986.

[15] Su cui Prodi 1982, pp. 147-161.

[16] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «Senato a

che si tratta di via molto accidentata: «questa parte con li patroni massime va toccata con gran delicatezza soggiungendo sempre di voler riconoscer tutto dalla bontà et pietà» del pontefice e del Legato. Bisogna allora procedere diversamente, come viene detto ad un ambasciatore straordinario nel 1591: «La via adunque della gratia della quale vi haverete da servire come si dice a tutto pasto haverà perciò da esser presa co' modi pieni di humiltà et co' dolcezza di parole». Bisogna mostrare che «questa città si è retta sempre più tosto co' dolce severità che co' l'amaritudine del rigore»[17].

Si cercherà di vedere più avanti che cosa comporti e che cosa comporterà necessariamente nell'azione politica quotidiana, nel rapporto con la Curia, il dover adattarsi all'unica strada lasciata concretamente aperta dalla nuova organizzazione delle Congregazioni e dalla nuova pratica della sovranità pontificia. Per ora basta rilevare che se nell'esercizio del potere temporale entrambe le vie sono teoricamente ammesse, poiché «la distinzione tra 'giustizia' e 'grazia', fra diritto e benevolenza, fra amministrazione coattiva e amministrazione volontaria» era preordinata a tutte le altre in antico regime[18], Bologna le percorre ambedue con la differenza di mezzi che la diversità della loro natura richiede.

Ed un risultato c'è sempre, come il pontificato di Clemente VIII può dimostrare. L'inizio non è dei migliori, anche se rappresenta certamente un progresso rispetto agli anni di Sisto V. Papa Aldobrandini risponde alle richieste specifiche avanzate dagli oratori d'obbedienza[19] con un breve di

Giovanni Girolamo Grati eletto ambasciatore per andare insieme a Fulvio Codibò eletto dai Tribuni del popolo ai piedi del pontefice e al Legato per supplicarli che non vogliano introdurre le multe in questa città», del 4 agosto 1591.

17 ASB, *ibidem*.

18 Reinhard 1989, pp. 460-461; sul problema, in generale, Hespanha 1993 e Mannori 1990.

19 ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «Senato a Antonio Legnani, Giovanni Galeazzo Bargellini, Annibale Campeggi, insieme a Fulvio Grassi ambasciatore per andare ai piedi di papa Clemente VIII», del 18 marzo 1592.

generica conferma di tutti i privilegi, indulti, capitoli, grazie concessi da Niccolò V fino a Sisto V, «quatenus sint in usu et sacris canonibus et decretis Sacri Concilii Tridentini non sint contraria et contra libertatem ecclesiasticam non tendant»[20]. C'è, nel breve di Clemente VIII, ed in tutta la sua estensione, quella clausola che qualche anno prima i consulenti e gli avvocati bolognesi avevano creduto di poter smontare con le ragioni dei loro diritti; ma c'è anche, per quanto non proprio nella forma desiderata, quella espressa conferma che Sisto V non aveva voluto dare.

Qualche mese dopo, la bolla *Pro commissa* (15 agosto 1592) ordina che anche Bologna sia compresa come tutte le altre comunità dello Stato nel controllo dei bilanci preventivi e consuntivi e di tutte le operazioni finanziarie, al cui fine viene poi istituita, nell'ottobre, la Congregazione del Buon Governo[21]. L'essere considerata allo stesso livello delle più piccole comunità non è cosa gradita a Bologna, lo si è già visto; e tanto meno ora, quando la conseguenza che ne può derivare è non solo e non tanto che qualche magistratura sia privata di fatto dei suoi poteri, quanto piuttosto che quelle preposte alla finanza cittadina debbano rendere conto direttamente a Roma. È di fondamentale importanza, quindi, far presente che la città provvede già ottimamente al suo buon governo («bonum Regimen») tramite i suoi magistrati, come si dice in un memoriale in cui sono descritte tutte le giurisdizioni e i «munera» delle magistrature bolognesi per dimostrare come non vi sia alcun bisogno di un ufficio della Grascia o, come pure si chiamava, commissariato dell'Annona[22]. E, o per grazia o per giustizia, il 18 novembre 1592 Clemente VIII indirizza un breve a tre Riformatori dello stato di libertà – come vengono definiti nel documento pontificio i tre senatori Camillo Paleotti, Rodolfo Bonfioli e

[20] Il breve è datato 6 giugno 1592: ASB, *Senato, Bolle e brevi*, *Brevi e diplomi sovrani*, vol. 2 (1550-1604).

[21] Per la quale, tralasciando la letteratura più risalente, rinvio a PENUTI 1976.

[22] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «Magistratuum munera».

Giovanni Galeazzo Bargellini – col quale non solo attribuisce loro, insieme all'Auditore del Torrone, di deliberare su una causa relativa al sindacato del commissario della Grascia Teodoro Dall'Oro, ma affida unicamente ai tre Riformatori l'esercizio dei poteri di controllo e revisione dei conti delle comunità del contado, alle quali pure è da poco stata preposta la Congregazione del Buon Governo. Bologna viene così esentata dalla giurisdizione della Congregazione grazie – come dirà un secolo e mezzo dopo Benedetto XIV[23] – all'umiltà e alla reverenza con la quale il Reggimento cittadino aveva ricordato al pontefice i patti, le convenzioni e i capitoli tra la città e la Sede Apostolica e gli indulti e i privilegi concessi e confermati dai vari predecessori.

Allo stesso periodo ed alle stesse circostanze appartiene anche un altro provvedimento pontificio che conferma lo spirito del precedente. Nel 1594 è approvata da Clemente VIII la transazione avvenuta nello stesso anno tra la Tesoreria cittadina (quella istituita nel 1440) e la Camera bolognese, dopo una lite originata proprio dalla necessità di quest'ultima di provvedere alla revisione dei conti in sostituzione della Congregazione del Buon Governo[24]. La finanza cittadina, per quanto sottoposta a forti pressioni, rimane organizzativamente 'libera' da quella romana.

Gli ultimi anni di regno dell'Aldobrandini sono invece contraddistinti da un'iniziativa giudicata di nuovo violenta dalla città. Il problema in questione è quello del finanziamento delle opere di bonifica del territorio, che diventerà in breve tempo il catalizzatore della maggior parte delle azioni politiche sia bolognesi che romane. La devoluzione di Ferrara allo Stato della Chiesa e il maggiore ascolto dato dal pontefice e dalla Curia alle ragioni e agli interessi della nuova legazione portano la soluzione del problema delle acque, da tempo richiesta, come si è visto, all'opposto dei desiderata

[23] Il testo del breve del 1592 e della costituzione benedettina del 7 ottobre 1749 sono stati riprodotti in DE BENEDICTIS 1978, pp. 101-107. Sul rifiuto bolognese della *Pro commissa*, anche PENUTI 1976, pp. 201-202.

[24] ORLANDELLI 1949, pp. 469-472; GIACOMELLI 1979a, pp. 17-18.

della città e dei progetti tecnici e delle decisioni giudiziarie fino ad allora intrapresi. La bonifica generale deliberata dal papa nel 1604 non solo sembra annullare tutte le esperienze accumulate al proposito[25], ma i modi previsti per la sua attuazione risultano particolarmente offensivi per la città, poiché impongono un'obbedienza incondizionata sotto pena del *crimen rebellionis*. Il Monte delle acque, costituito per finanziare l'impresa che favorisce Ferrara e danneggia Bologna, è pregiudiziale allo stato della città, come l'ambasciatore straordinario Francesco Cospi deve far presente al pontefice, dopo avergli ribadito l'obbedienza, nel caso che egli sia disposto ad ascoltarne le ragioni[26]. E ai cardinali protettori, entrando nel merito della questione, si dovrà dire che non è la città tutta che può essere gravata per le spese della bonifica, come previsto nello strumento del Monte, ma solo, come si usa a Bologna, i proprietari dei terreni direttamente interessati. Non bisogna consentire in alcun modo alla celebrazione dello strumento, poiché in esso vi sono «non solo pensieri stravaganti, ma cose lontanissime dalla giustizia e da potersi mai immaginare»[27]: questo è il mandato per l'ambasciatore Cospi. E, o per grazia o per giustizia, il precetto viene sospeso, regnante Clemente VIII.

I danni che la città sente di aver subito durante il suo pontificato sono comunque molti. La nuova presenza di Ferrara nello Stato ha significato anche che la concessione fatta da Leone X all'ambasciatore di Bologna per godere di un luogo privilegiato nella cappella papale sia stato violato da papa Aldobrandini, che lo ha dato anche all'ambasciatore di Ferrara imponendo un'alternanza tra i due. Le due ricche e popolose comunità di Cento e Pieve che appartenevano alla Legazione bolognese, per quanto soggette al vescovo, sono

[25] GIACOMELLI 1983, p. 118.

[26] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, 4 gennaio 1604. Sulla questione molta documentazione è conservata in ASB, *Assunteria di Torrone*, *Miscellanea*, Tomo III, ff. 81-136.

[27] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, 4 gennaio 1604.

state sottoposte a Ferrara ed è stato loro conferito il privilegio di commerciare liberamente bestiame e fieno. Inoltre, a capo della milizia cittadina, sempre sottoposta all'ubbidienza del Legato e del Reggimento, è stato posto il generale delle armate pontificie di Ferrara.

Si avverte allora la necessità di organizzare la difesa delle ragioni della patria in modo più continuato e diretto di quanto non sia stato fatto finora. Il compito viene 'istituzionalmente' assunto da una delle assunterie senatorie tra le quali è suddivisa la cura che il Reggimento ha della città e del contado: non a caso, l'Assunteria di magistrati. Alla fine di novembre del 1604 vengono eletti per il 1605 sette assunti che, oltre al solito ufficio relativo all'elezione dei magistrati cittadini, al controllo della osservanza della loro giurisdizione e della correttezza del loro operato, avranno anche l'onere

> «eorum opera prestandi ne ordinationes, leges, concessiones, consuetudines et decreta, quae rectum reipublicae statum complectuntur abutantur et privilegia, capitula, postulationes et supplicationes a S.D.N. concessae et obtentae illesae, si fieri poterit, conserventur, et si aliquis contra fuerit usu adverso receptum, illis facultatem attribuerunt omnia faciendi et exequendi, litterasque Romam scribendi, quas de illorum iudicio a republica esse profiquas existimabunt et quando eis magis placuerit».

Allo scopo, potranno incontrarsi col Legato e coi suoi ministri per trattare gravi affari ed anche scrivere al pontefice a nome del Pubblico[28].

Sono gli assunti di magistrati del 1605 a redigere le istruzioni per gli ambasciatori d'obbidienza che devono recarsi da Paolo V. Nel formulare anche le petizioni da sottoporre al nuovo pontefice, gli assunti si premurano di non fare alcun riferimento, nella serie dei capitoli precedenti di cui si chiede la conferma, a quelli di Clemente VIII, che erano stati dati nella forma inusuale del breve. Dopo i travagliati anni

[28] ASB, *Senato*, *Partitorum*, reg. 27 (1569-1604), cc. 195v-196r, cit. in DE BENEDICTIS 1980, p. 19.

sistini e clementini, con papa Borghese si torna alla forma della placitazione delle singole petizioni, e ciò rappresenta, non solo proceduralmente, un indubbio miglioramento della posizione della città. La richiesta che gli ambasciatori rivolgono verbalmente al pontefice perché Bologna sia sottoposta solo all'autorità del papa e della Santa Sede[29] viene formulata nei capitoli nel senso che gli editti della Camera Apostolica non comprendano Bologna, come avveniva prima di Sisto V, perché distruggono i privilegi che la città ha ottenuto dai pontefici «in vim contractus». Pur essendo limitativa, la placitazione non può, dato il passato, non accontentare Bologna: che la città non sia compresa se non viene fatta espressa menzione. L'abolizione del commissariato dell'Annona o tribunale della Grascia richiesta poiché, si dice nella petizione, vi è già l'apposito magistrato dei Tribuni della plebe, è pure concessa, naturalmente nei limiti dell'autorità del Legato o del Governatore. La domanda, più e più volte reiterata, che l'appello delle cause profane sia esaminato dalla Rota è placitata, seppure con diversa e limitativa formulazione: che le cause profane legittimamemte affidate al tribunale cittadino non siano avocate se non per legittima causa, lasciando libera la scelta degli appellanti di adire ad altro foro. Sono confermate, anche se con la clausola «salva auctoritate Legati», la giurisdizione del Foro dei mercanti, che un decreto emanato nel 1587 dal legato Caetani aveva fortemente limitato, la giurisdizione dell'Assunteria di governo delle comunità del contado e dell'Assunteria di ornato[30].

Tutto questo non significa certo un ritorno alla situazione antecedente il pontificato di Sisto V, se non per il fatto che con la forma della placitazione le petizioni vengono ricono-

[29] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, «Senato a Alessandro Bolognetti, Girolamo Boncompagni, conte Ascanio Ruini e conte Alberto Bentivogli ambasciatore residente per andare ai piedi di Paolo V», del 4 giugno 1605.

[30] I capitoli, datati 1 settembre 1605, sono in ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 17 (1605-1632), cc. 6v-12v. Sull'Assunteria di ornato si veda ora FOSCHI 1994.

sciute essere pertinenti alla procedura per via di giustizia[31]. È questo un elemento di estrema importanza, il cui peso per il legame in cui coinvolge il papato – da sempre ben chiaro ai bolognesi – sarà più evidente nel momento in cui un pontefice si rifiuterà di riconoscere le richieste cittadine in questa forma. Il fatto, poi, che la procedura cui si attengono le nuove congregazioni stabili, come pure tutte quelle temporaneamente costituite per l'esame di specifici affari – anche quelli bolognesi – sia invece stragiudiziale[32], apre nella gestione delle cose dello Stato una contraddizione, per la quale si rende certamente più complessa e difficile la difesa che Bologna può predisporre per i suoi diritti. E per far comprendere le sue ragioni secondo la nuova prassi della politica curiale, la città ne affida la presentazione ad un genere che va oltre l'occasionalità propria sia delle pur ripetute scritture e informazioni, sia dei memoriali redatti dai giuristi: ad un trattato, cioè, steso da uno scrittore politico, Ciro Spontone, che tra il 1601 ed il 1603 è stato segretario maggiore del Senato.

Già durante il pontificato di Sisto V, comunque, la nuova prassi politica aveva comportato un mutamento nei modi della presentazione delle ragioni della patria. In occasione della visita di monsignor della Corgna, nel 1587, la descrizione si era dovuta fare più analitica e circostanziata dei sintetici ed allusivi accenni alle giurisdizioni dei magistrati contenuti nei memoriali di denunce dei pregiudizi loro inferti. Allora il visitatore apostolico aveva rivolto al Reggimento una serie di quarantatre domande sulla situazione di Bologna (sistema difensivo, dazi e sistema fiscale, finanze, approvvigionamento granario, colture) di cui alcune specificamente dedicate al modo di governare la città:

«Come si governi la Città, si habbia Consiglio in che numero, si quando si congrega vi interviene il Superiore, et quale, et che auto-

[31] GÖLLER 1905, p. 455; FRENZ 1986, p. 95.

[32] Su cui ora SANTONCINI 1995. Per gli stessi problemi in un contesto (la Toscana granducale) ed in un periodo (la fine del secolo) diversi, VERGA 1993, pp. 348 ss.

rità abbi, come si governino et reggino in far le proposte et si determinano in conseglio. Se habbi magistrati uno, o più, quanti siano per corpo se sono perpetui o temporali. Chi facci tale l'eletione delli conseglieri, et Magistrati per sorte o come et per quanto tempo; ... la lista di tutte l'Assonterie con gli Offitij che hanno sotto di se et quanto durino et se si conformi a più d'un anno».

Tra le risposte, redatte da Camillo Castellani, una scrittura specifica fu dedicata all'*Informatione sopra il stato della Città di Bologna circa li Magistrati Ordini et Offitij della Comunità*[33].

Lì lo stato della città era concisamente delineato, a partire dal 1443 – quell'anno 'normale' più volte ricordato nei vari *consilia* e memoriali redatti negli ultimi anni di Sisto V – fino ad arrivare a Leone X, in poche righe tutte incentrate sul problema della libertà fiscale e finanziaria di Bologna dalla Camera Apostolica e sui suoi fondamenti:

«Che dell'anno 1443 la Città et Popolo di Bologna sendosi ricuperata di sotto alla tyrannide del Duca di Milano si dette spontaneamente dell'anno 1447 nell'obbedienza, et fedeltà di S. Chiesa nelle mani della felice memoria di Papa Nicola V come appare nell'Instromento et Capitoli convenuti fra le parti in vim contractus».

A questa giustificazione storica dello stato cittadino seguiva nell'ordine espositivo, in quanto ne conseguiva politicamente, l'elenco dei magistrati cittadini e delle loro facoltà, redatto trasferendo in positivo qualunque serie di «aggravii» subiti continuativamente dalle giurisdizioni magistratuali nei decenni precedenti.

Allora, nel 1587, le ragioni della patria così esposte potevano sembrare incompatibili con il pensiero che più rispondeva alla nuova prassi e soprattutto con la definizione che della ragion di Stato dava nel 1589 Botero: «Stato è un

[33] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori* (ma il documento è presente in molti altri fondi e serie archivistici, tra cui *Assunteria di magistrati*, *Affari diversi*, b. 28, fasc. 3, nonché in manoscritti della BCAB e della BUB). Sull'*Informatione*, PENUTI 1976, pp. 189 ss.; DE BENEDICTIS 1980, p. 9; GARDI 1994, pp. 120 ss.

dominio fermo sopra i popoli e ragione di Stato è notizia di mezzi atti a fondare, conservare ed ampliare un dominio così fatto»[34]. Agli inizi del '600, invece, la moderazione della politica sistina e le risposte positive che il Senato aveva avuto da Clemente VIII alle richieste più volte ripetute di essere l'unico corpo pubblico cittadino[35], nonché la ripresa della forma della placitazione dei capitoli, sembrano in qualche modo corrispondere ad una diversa idea di ragion di Stato, a quella che nello stesso periodo viene costruita da molti trattatisti politici in polemica con la rigida formulazione boteriana. Si cerca di vedere il grado di compatibilità della ragion di Stato con le altre ragioni, quella di natura, civile, di guerra e delle genti; ovvero, fino a che punto essa possa derogare da queste altre, e quali limiti le debbano essere posti perché non sconfini nell'arbitrio e nell'ingiustizia, perché non si confonda l'interesse del principe con la ragion di Stato, perché essa sia una buona ragion di Stato finalizzata al pubblico beneficio[36].

Ciro Spontone è appunto uno degli scrittori politici da sempre annoverato tra i protagonisti della polemica[37], nonché l'autore de *Lo Stato, il Governo et i Magistrati della Città di Bologna*. Come è già stato notato da chi ha curato e distesamente commentato l'edizione del manoscritto, si tratta di un vero e proprio trattato[38], che ora si può forse meglio comprendere come il tentativo di far apparire, nel nuovo lin-

[34] BOTERO 1948, p. 55. Alcuni dei più recenti studi italiani sul problema in BALDINI (ed) 1992; QUAGLIONI 1992, pp. 247-276; BORRELLI 1993b, pp. 63-94. Considerazioni anche in TUCK 1993, pp. 66-67.

[35] Nel 1603 tutte le Arti erano state sottoposte alla giurisdizione del Senato (su cui ora GUENZI 1991, pp. 177-178) e nel 1604, con l'istituzione dell'Assunteria di gabella, il Senato aveva parzialmente ripreso il controllo del dazio della gabella Grossa (recentemente GIACOMELLI 1988 e CARBONI 1991).

[36] Su questo, si vedano i vari saggi di DE MATTEI già citati.

[37] Innanzitutto da MEINECKE 1977, p. 120; più volte da DE MATTEI; da STOLLEIS 1988, p. 122. Come uno degli scrittori politici bolognesi è trattato da BETTI 1992, pp. 304-305.

[38] VERARDI VENTURA 1979.

guaggio politico, le ragioni della patria come quelle cui la ragion di Stato non può derogare. E vale la pena di sottolineare subito – anticipando ciò che si verrà dicendo in seguito – come tale trattato, mai dato alle stampe ma circolante in numerose copie manoscritte, dia inizio ad una filiera di testi di varia natura ed estensione che rappresentano e diffondono contemporaneamente l'idea (ma si potrebbe anche dire, a questo punto, l'ideologia[39]) di un legame contrattuale tra la città ed il pontefice e la Santa Sede che sarà condivisa anche dai ceti critici nei confronti del patriziato[40], facendo diventare l'espressione giuridica – *in vim contractus* – una massima e un simbolo politico[41].

La prima parte del manoscritto, sullo stato di Bologna, è tutta storica, dopo le primissime carte dedicate – come in analoghe opere della letteratura coeva che lo Spontone non poteva non conoscere – alla descrizione del «sito» di Bologna e alle sue caratteristiche fisiche e ambientali, a cenni sulla popolazione e sugli elementi che costituiscono la ricchezza della città e del territorio. E si tratta di una storia costruita per dimostrare il nesso esistente tra libertà cittadina e capitoli di Niccolò V[42], con riferimenti più circostanziati e risalenti alle origini di quanto non fosse stato fatto nelle brevi 'prove' storiche dei memoriali degli anni sistini[43]. È la premessa ed il fondamento, cioè, dello stato dei magistrati e degli ordini cittadini alla cui descrizione è specificamente dedicata la seconda parte, finalizzata a ribadire la validità e

[39] Sulla scorta di CONTI (ed) 1993.

[40] Negli stessi anno Camillo Baldi, dottore dello Studio, scriveva una relazione sul governo di Bologna facendosi interprete delle critiche al patriziato: FANTI 1961 e VERARDI VENTURA 1979, pp. 311-312 e 349-353.

[41] Nel senso usato da BERMEJO CABRERO 1986.

[42] Come già osservato da VERARDI VENTURA 1979.

[43] Vedi *supra*, cap. terzo, § 2. È da ricordare che tra la fine di quegli anni ed il pontificato di Clemente VIII viene scritta l'ultima parte della storia di Cherubino Ghirardacci, che andrebbe forse riletta alla luce dei processi che si è cercato di delineare. Un primo specifico tentativo, oltre FAROLFI 1991, in GARRUCCIO 1994; ma anche COCHRANE 1981, pp. 253-254.

la legittimità politica di ciò che il giurista Annibale Monterenzi aveva già rilevato glossando la bolla di Giulio II del 1510:

«et licet [Bononia] recognoscat superiorem, non tamen est, adeo subdita quin retineat aliquam libertatis speciem, forte ex pactis ab initio et renovatis cum Papa Nicolao V prout experimur ex variis signis. Et haec possunt simul stare»[44].

Libertas e sudditanza possono coesistere se il popolo è devoto e fedele. La *fides* al superiore, annotava Monterenzi, comporta in cambio concessioni che altrimenti non verrebbero fatte. E le concessioni, se erano «ob remunerationem», come quelle di Giulio II, non avrebbero potuto essere revocate facilmente, poiché il privilegio era stato commisurato al fatto e così si diceva che «transivit in vim contractus»[45]. Quel contratto, il cui effetto è «ut Princeps ligetur, nec possit revocare, etiam de plenitudine suae potestatis»[46].

Nel linguaggio politico de *Il Governo et i Magistrati* di Spontone la necessaria compatibilità di libertà e sudditanza sono così ampollosamente spiegate:

«Hoggi il governo di Bologna et del suo contado è di natura tale che, quantunque soggiaccia et volontariamente anche nel temporale alla obedienza della Santa Apostolica Sede, per vigore nulladimeno del contratto passato sotto forma di Capitoli tra Nicola V et questo popolo, come nei fogli addietro si è notato, ei dipende in gran parte dagli stessi Bolognesi pure: per lo che ragionevolmente si può dire ch'egli sia perfetto governo, contenendo in sé il regio, gli ottimati et il popolare et in maniera tale che, l'uno et l'altro et questo et quello è con sì stretto nodo legato insieme, che non se ne può sciorre un ben picciolo laccio, che non si dissipi affatto il nobile magistero.

Lo scettro regio è in mano del giustissimo Pontefice, il quale avvenga che di podestà assoluta possa liberamente commandare a' Bolognesi ciò che gli è in piacimento. Il vigore nulladimeno del nomina-

[44] *Sanctionum ac Provisionum*, Scholium f, 1r.

[45] *Sanctionum ac Provisionum*, Scholium a, 11r.

[46] *Sanctionum ac Provisionum*, Scholium e, 11r.

to contratto, per la osservanza del quale promise Nicola quinto per sé et per li successori a lui et viene in maniera tale confermato da tutti i Pontefici, ha possanza tale nella sua candida mente, che modera gli ordini dati da esso, qualhora i Consiglieri li fanno sapere che realmente siano contra il detto contratto; et con singolare prudenza nelle honeste cose, compiace a questa città (principale di quale si voglia altra, dopo Roma, alla Santa Sede soggetta) per essergliene all'incontro facilitato il governo dal fedelissimo servigio de' nominati Consiglieri».

La potestà assoluta del pontefice può produrre libero comando: ma lo stesso pontefice è poi disposto a moderare i suoi ordini se risultano contrari al contratto che Niccolò V ha promesso di osservare per sé e per i suoi successori, in base a quello che gli dicono i suoi consiglieri, cioè quel fedele Senato che in cambio del rispetto dei capitoli svolge per il pontefice l'utile servizio di governare la città. E questo fedele Senato dei consiglieri del pontefice – cui è assegnato il governo degli ottimati, mentre ai Tribuni della plebe ed ai Massari delle arti è assegnato il governo popolare – fu voluto da Giulio II come la parte che stava tra lui ed il popolo, perché

«havesse a gire investigando la perfettione di tutte le cose: quali i carichi siano che a sé il Principe serba, a'quali la Repubblica et a' quali il popolo di soggiacere siano obbligati, quasi da molto alta parte et con acuto sguardo mirando che siano le leggi intatte conservate»[47].

Il rapporto tra il Legato ed il Senato è quello idealizzato sulla base dei capitoli di Niccolò V.

«... levate le cause criminali et le civili tra persone particolari, il Superiore non fa rescritti di giustizia senza il consenso degli Antiani, né da lui si determina cosa alcuna di rilievo, senza parteciparne al Regimento. Né il Regimento fa ei solo molte cose, ma stanno l'uno et l'altro insieme uniti, come si vede che tutti i decreti et tutti gli ordini et tutte le provisioni che a publico servigio fa il Regimento nel suo conclave, sono di nuovo da' Consiglieri medesimi co' voti confermate davanti al Superiore et vicendevolmente ciò avviene al Superiore co'l Regimento...».

[47] La trascrizione è quella di VERARDI VENTURA 1981, pp. 264-265.

Si tratta di una forma di governo che reca l'impronta divina.

«Questa unione è sì piaciuta sempre a' sommi Pontefici, che tutti successivamente hanno volentieri confermate le antichissime conventioni, concedendo anche alcuna cosa di vantaggio, conforme alle occasioni, conoscendo che tal modo di governo è utile alla Sede Apostolica et torna anche a beneficio alla città di Bologna, di ciò degna, per essere fedelissima et senza paragone al suo Principe et la quale, per l'antichità, per la nobiltà, per lo sito, per la fertilità del terreno, per la suffitienza delle cose, per l'ampiezza delle mura, per la frequenza del popolo, per la dignità dei cittadini, per la gloria delle passate imprese et per le moderne attioni, dev'essere pregiata molto; et per le vicinanze et per altri rispetti anchora, ha la sua proportione adeguata in ottima maniera di vivere et va ogni giorno accrescendo la devotione verso la Santa Sede (se però può ricevere acrescimento, cosa che, per lunghissimo tempo, è giunta a sublime grado) et a se medesima di riputatione et splendore.

Da tutto ciò si vede, come si è già detto, per divino volere da tre indissolubili legami è tenuto strettamente unito il governo dello Stato della città di Bologna: dal principato, dall'aristocrathia et dalla democrathia. Queste tre specie di governo, che con armonioso concerto un solo, et misteriosamente, in publico si mostra, è bastevole per sé solo a farsi riputare di gran pregio, pur perché dopo la riverenza che a Dio si deve, tiene il primo luogo la carità verso la patria, abbracciando ella tutte le attioni delle virtù, le quali tutte in essa carità si trovano; et ricevono premio nel cielo que' che la favoriscono, la defendono et le fanno giovamento...»[48].

Sono già stati ampiamente segnalati dall'editrice del manoscritto i punti di contatto ed i rinvii tra questa rappresentazione del governo bolognese e numerosi passi degli scritti politici in cui Spontone aveva espresso la sua idea di ragion di Stato – *La corona del Principe* (1590) e i *Dodici libri del governo di Stato* (1599) – soprattutto in riferimento al rispetto dei patti, delle leggi che reggono lo Stato, delle leggi divine[49]. Ma vi è anche una pagina in cui è chiaro il riferimento a quell'altra legge, quella di natura, cui nessuna ragion di Stato può derogare.

[48] VERARDI VENTURA 1981, pp. 338-339.

[49] VERARDI VENTURA 1979, soprattutto pp. 254-257.

«... non vuò ritenermi (che ingrato mi riputarei) di mostrare che non a caso, ma con singolare prudenza et con appropriata dispositione d'ottimi ordini, nella presente maniera et di già per sì gran numero d'anni, governo tale illeso si mantiene. Né è possibile che da questa base triangolare ei punto sia mosso, se però la violenza ogni sua forza vi impiegasse, alla quale è astretto di cedere anche l'ordine istesso della natura. Ma né tale effetto non pur si ha da temere: anzi, (et giovami il dirlo) sarebbe sacrilego il pensarvi, riposandosi la città di Bologna dopo innumerabili travagli patiti, da già lunghissimo tempo nel grembo della Romana Chiesa, quivi havendo con dovuta riverenza et volontariamente sacrato lo scettro temporale, che di prima libero et con mero impero reggeva.

Et i Principi santissimi da Dio solo postivi al governo, per benigna gratitudine, con volere divino si sono compiaciuti sempre che questa loro fedelissima città quella libertà si goda, ch'ella stessa sa desiderare, ch'è quella che dalla equità et dalle honeste conditioni è moderata. Et quando alcuno di essi o i lor ministri, hanno voluto traviare dal sentiero, su'l quale con somma prudenza si pose Nicola quinto, si sono, et necessariamente, essacerbati gli animi de' cittadini, si è dato di mano alle arme, si sono intrepidamente adoperate et pur al fine sono rimaste nel lor vigore le sante et giuste Conventioni, ch'ei fece con la città di Bologna, prevalendo molto più la promessa fatta da lui, per sé et per li successori suoi, per la inviolabile osservatione di esse, che quale si sia stato interesse particolare, o di sensualità, o la ingordigia di qualche ministro, a commodo o alla esaltatione di loro stessi, o de' parenti»[50].

Non vi è dubbio che dall'immagine disegnata da Spontone del perfetto governo di Bologna emergano i tratti, impossibili allora da esplicitare, di una repubblica non molto diversa da quella veneziana[51] o da quella genovese[52], che rappresentano – come già avevano rappresentato per l'ambasciatore Camillo Paleotti negli anni di Sisto V[53] – i termini di paragone della repubblica di Bologna[54]. L'eccellenza del governo misto viene anche qui celebrata sulla base dei magi-

50 VERARDI VENTURA 1981, pp. 339-340.

51 Su cui recentemente SILVANO 1993.

52 SAVELLI 1981.

53 Vedi *supra*, p. 249.

54 VERARDI VENTURA 1979, p. 267.

strati istituiti per realizzare il fine di ogni buon governo, ma con una peculiarità rispetto a quelli veneziani, che alimentavano, anche per la pubblicità che la stampa aveva potuto dare, l'immagine ed il mito di una città che era effettivamente sovrana a se stessa[55]. Come la monarchia di cui fa parte, anche il governo misto di Bologna è in qualche modo duplice: misto rispetto allo Stato della Chiesa, in quanto governo aristocratico cittadino che tempera la monarchia; misto rispetto agli ordini cittadini, in quanto unione di ottimati e popolari.

Una repubblica ideale, un modello lontano dalla realtà e dai disegni del sovrano pontefice? Forse non sempre, se nel 1621 i trentadue capitoli placitati praticamente senza condizioni da Gregorio XV[56], il bolognese Alessandro Ludovisi, sembrano addirittura oltrepassare la perfezione attribuita ai capitoli di Niccolò V dalla storia sugli *iura* cittadini.

2. *Capitoli e privilegi: da Urbano VIII a Innocenzo X*

I capitoli di Gregorio XV assumono un valore tale per Bologna, per quello che restituiscono alla città, che nel 1622 tutte le concessioni più significative dei precedenti pontefici rinvigorite dalla conferma del papa bolognese vengono fatte pubblicare in un unico volume nella stamperia camerale[57]. Il primo capitolo, quello su cui Bologna insisterà sempre, da allora in poi, per sottolinearne la rispondenza a principi di giustizia, poiché in esso vengono annullati tutti gli atti dei Legati contrari alle concessioni fatte da Gregorio XIII in avanti, costituisce anche però il più diretto obbiettivo polemico della Curia romana fin dall'inizio del pontificato del successore di Gregorio, Urbano VIII.

[55] Anche nell'immagine di una città 'regina': COZZI 1989.

[56] I capitoli sono datati 28 maggio 1621: ASB, *Senato, Bolle e brevi* (copie manoscritte e a stampa), reg. 17, cc. 133v-141v; ASV, *Segreteria Brevi*, reg. 648, cc. 93r-195r (si tratta di una copia delle petizioni recante le 'correzioni' fatte in Segreteria per la placitazione).

[57] *Concessiones, brevia ac alia indulta.*

Gli ambasciatori d'obbidienza eletti dal Senato, Ludovico Facchinetti, Alessandro Marsili, Carlo Ruini[58], vengono informati, nell'istruzione loro consegnata, che dall'ambasciatore residente Francesco Cospi si è saputo di numerose obiezioni fatte dal pontefice alle concessioni di Gregorio XV. Ogni loro sforzo deve quindi essere immediatamente volto a dimostrare che le grazie di papa Ludovisi non sono nuove, ma già ottenute da molti pontefici precedenti[59]. Tra tutte le questioni che dovranno affrontare anche al di fuori dei capitoli – problema delle acque, carestia, esenzioni fiscali –, questo è quello più urgente: e per esso, infatti, gli ambasciatori preparano un memoriale il giorno immediatamente successivo a quello in cui hanno ricevuto l'istruzione dagli assunti di magistrati.

Le concessioni fatte da Gregorio XV – si dice nel memoriale da presentare ad Urbano VIII – in quanto a prerogative e autorità dei magistrati e del Reggimento non sono nuove, né maggiori di quelle degli altri pontefici, ma semplici conferme «delle cose gratiosamente concesse et anco in forma di contratto pattuite»; e così pure le grazie riguardanti interessi non direttamente di governo, che perciò «per ragione di ben publico si devono mantenere». Questa «verità» è dimostrata per ognuno dei trentadue capitoli placitati da papa Ludovisi, con la premessa di una argomentazione mai in precedenza così insistentemente utilizzata nella sua complessità: Gregorio XV ha fatto una «restitutio in pristinum» o «restitutio ad statum iustitiae» dei diritti antichi goduti da Bologna, che erano stati offesi dalle novità introdotte da ministri e legati pontifici senza il consenso dei magistrati e del Reggimento cittadini.

Come già altre volte, l'onere della prova di tale verità è affidata alla storia: con il recupero, questa volta molto più circostanziato di quanto non fosse stato fatto durante gli

[58] ASB, *Senato, Vacchettoni*, reg. 12, 11 agosto 1623.

[59] ASB, *Senato, Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, 6 novembre 1623.

anni di Sisto V, dell'origine dell'appartenenza di Bologna alla Chiesa come momento iniziale di quella libertà che, garantita e confermata dalle convenzioni con Niccolò V, aveva cominciato ad essere vulnerata dopo Gregorio XIII e che Gregorio XV aveva voluto completamente restaurare. Quando la città si era sottoposta alla Chiesa nel 1278, regnante Niccolò III, si era riservata dei diritti (*iura reservata*) che aveva continuato a possedere fino a Niccolò V «o sotto nome di Republica, o di Vicari di Santa Chiesa», pagando semplicemente, come riconoscimento del dominio, cinquemila fiorini l'anno alla Santa Sede. Anche in seguito tutto ciò era stato confermato e nessun pontefice vi aveva espressamente derogato; né, d'altra parte, la città aveva mai prestato volontario consenso alle alterazioni di questo stato compiute dai ministri, ma anzi aveva sempre fatto istanza perché quei diritti e quello stato fossero mantenuti.

Aveva quindi fondamento di giustizia la deroga che Gregorio XV aveva fatto nel primo capitolo alle innovazioni praticate contro gli statuti e le provvisioni cittadine: poiché ciò che era stato voluto ed eseguito contro il consenso dei magistrati era nullo *ipso iure*, dal momento che le clausole irritanti contenute nei capitoli di Niccolò V – in cui il consenso era prescritto – non erano state poste con valore semplicemente dispositivo, ma con valore obbligante e contrattuale. La *restitutio in pristinum* di Gregorio XV era quindi tanto maggiormente lodevole in quanto conforme allo *ius commune*, «il qual desidera la riservatione al primo stato, e che le cose siano abrogate con gli istessi consensi che furono introdotte».

La continua sottolineatura della bontà e della giustezza della peculiare conferma dei capitoli fatta da Gregorio XV serviva a marcare *a contrario*, nel memoriale, la negatività non solo e non tanto degli abusi da tempo denunciati contro le giurisdizioni dei magistrati, quanto piuttosto e soprattutto – in un nuovo ed esplicito modo – della pratica di governo di un Legato di Paolo V che aveva consistentemente modificato alcune norme statutarie. Le innovazioni fatte agli statuti dal cardinale Benedetto Giustiniani all'inizio della

sua lunga e contrastata legazione (1606-1611), alla quale il memoriale fa espresso riferimento, costituivano infatti per la città quanto di più contrario alla giustizia si fosse fatto in nome dell'amministrazione della giustizia. Il Legato aveva infatti emanato le *Costituzioni civili* che, tra l'altro, avevano stravolto la legislazione cittadina sul danno dato. Fortemente influenzate, secondo i bolognesi, dagli interessi di quei voraci ed ignoranti procuratori del cui collegio si era richiesta più volte l'abolizione, le costituzioni si erano dimostrate avere così scarso fondamento che l'anno successivo lo stesso Legato le aveva parzialmente modificate: ma lasciando come conseguenza una incertezza ed una confusione di cui si avvantaggiavano solo i detestati procuratori. Mito negativo, e lo sarebbe stato ancora per molto tempo, per la sua attività legislativa irriguardosa nei confronti delle leggi cittadine più che per il rigore che ispirava il suo comportamento anche in campo criminale (nel quale peraltro non abusò della confisca dei beni), il Giustiniani viene però anche ricordato nel memoriale come modello, per così dire, di Legato che non vuole espressamente derogare agli statuti e che anzi esclude esplicitamente tale possibilità nel proemio delle sue costituzioni, come poi verrà più volte sottolineato in seguito[60].

Tra i capitoli passati in esame per ribadire come la *restitutio* di Gregorio XV rispondesse allo spirito e alla lettera delle convenzioni del 1447, un particolare peso è dato a quelli che avevano sofferto le più incisive deroghe negli ultimi decenni: quelli sull'abolizione del Tribunale della Grascia, sulla restituzione del comando della milizia al Legato e al Reggimento, sull'osservanza della giurisdizione del Foro dei mercanti, sulla non avocabilità delle cause da parte della Rota cittadina. Tutte grazie che, come le altre, la città si merita per la sua fedeltà ed obbedienza ed anche perché riguardano «riti ed instituti antichi e quasi di specie singolari rispet-

60 In pieno '700 anche da Vincenzo Sacco, per cui vedi *infra*, cap. quinto, § 2. Sulla legazione Giustiniani VERARDI VENTURA 1979, pp. 409-422.

to all'altre città e che però al parere di Platone Tucidide e Vulpiano si devono a popoli mantenere»[61].

Ma, di nuovo, è proprio la materia di uno di questi capitoli che nello stesso periodo fornisce al legato Ubaldini il pretesto per richiedere al pontefice una conferma delle sue facoltà con l'espressa deroga alle concessioni di Gregorio XV e dei suoi predecessori. Per quanto al Senato possa apparire particolarmente paradossale che il Legato abbia denunciato un danno alla sua giurisdizione da parte di quel tribunale mercantile che lamentava il continuo abuso della propria giurisdizione da parte dei cardinali rappresentanti il papato, è però anche vero che le prime preoccupanti impressioni ricevute dall'ambasciatore residente Cospi su ciò che in Curia si pensa dei capitoli di Gregorio XV vengono confermate dal breve che attribuisce all'Ubaldini le facoltà nel senso da lui richiesto[62].

Al rammarico espresso al pontefice dall'ambasciatore, risponde il cardinale nipote in un modo che al momento sembra interlocutorio. Barberini non crede che vi sia motivo di lamentarsi dei poteri del Legato. I privilegi donati nel passato alla città dagli altri pontefici e concessi anche da Gregorio XV possono ora risultare come inconvenienti per il buon reggimento del popolo bolognese, ad un punto tale che lo stesso Gregorio li avrebbe tolti o moderati se fosse vissuto fino al presente. Tuttavia, se pure questa è l'opinione prevalente in Curia, il pontefice ha deciso di ascoltare i desideri della sua fedele e nobilissima città e ha perciò commesso l'affare ai cardinali Bandini, Capponi, Savelli e Caetani, i quali hanno già governato la città con molta lode[63].

[61] Memoriale del 7 novembre 1623, in BCAB, ms Gozzadini 13, cc. 1r-29r (la citazione è a c. 29r).

[62] ASB, *Legato, Facultates legationis 1611-1655*, breve 11 novembre 1623, cc. 97r-98r. È da notare che Ubaldini era già Legato sotto Gregorio XV, avendone ricevuto le facoltà in data 11 giugno 1623 (ASB, *ibidem*, cc. 106r-107v).

[63] Dalla lettera di Barberini al Senato del 21 novembre 1623, stampata in BCAB, ms B 1077.

L'istituzione della congregazione dà comunque forza alle speranze cittadine e viene immediatamente intesa, in positivo, «pro conservatione iurium». Si predispone la macchina della difesa delle ragioni della patria, per la quale, ora, gli ambasciatori d'obbedienza e l'ambasciatore residente non sono più sufficienti. Si inviano a Roma due avvocati, Sampieri e Castelli, e due procuratori, Andriani e Desideri[64], per seguire direttamente i lavori della congregazione; mentre a Bologna si sollecita il contributo degli avvocati del Senato e della Camera, perché intanto il Legato dà attuazione ai poteri conferitigli andando contro i diritti che la città vuole mantenere. Non è un caso, allora, che negli stessi giorni in cui l'ambasciatore chiede al pontefice di scrivere al Legato perché desista dalle novità che va introducendo in relazione a bandi, grascia e confische[65], venga fatto proprio dagli avvocati del Reggimento e della Camera – e poi da questi inviato agli ambasciatori d'obbedienza perché se ne servano – un *votum pro veritate* steso dal dottore Francesco Pedrini Ventura per mostrare ciò che «de iure» si deve dire su una serie di quattordici quesiti[66].

Tre in realtà sono i problemi fondamentali posti nei quesiti, che riprendono più specificamente quelli presenti nel memoriale dell'Assunteria di magistrati da poco considerata. Il primo: se, dati i capitoli di Niccolò V, si possa dire in generale (come poi viene fatto in particolare per i punti più importanti) che i diritti della città e dei magistrati confermati da Gregorio XV non siano stati concessi solo nel 1621, ma siano piuttosto «iura reservata, et retenta a civitate» nell'atto dell'assoggettamento volontario del 1447. Se la risposta *de iure* a questo problema è positiva, è perché la storia può provare che si tratta di diritti avuti nel 962 da Ottone I

[64] ASB, *Senato, Vacchettoni*, reg. 12, 1 dicembre 1623.

[65] ASB, *Assunteria di magistrati, Atti*, reg. 1, 2 gennaio e 13 gennaio 1624.

[66] Il *votum* è presentato agli avvocati Camillo Gessi, Francesco Camillo Gargiaria, Lorenzo Cavallini e Domenico Odofredi il 29 dicembre e la loro risposta è del 30 dicembre: BCAB, ms Gozzadini 13, cc. 56r-68r.

insieme al mero e misto imperio, diritti che configuravano uno *ius principatus* costantemente confermato dai successivi imperatori e nella pace di Costanza, e rimasto a Bologna anche in seguito al riconoscimento che la città fece della donazione alla Chiesa da parte di Rodolfo I. Così aveva continuato a essere e a comportarsi «in forma Reipublicae iure principatus», cacciando i ministri della Santa Sede che volevano turbare quello stato di solida libertà e così aveva voluto rimanere in virtù dei capitoli di Niccolò V. Lì si era infatti convenuto che

«omnem Regimen et gubernium Civitatis et comitatus tam in pacifica quam in bellica administratione [e questo era detto in riferimento alla questione delle milizie cittadine] sit commune et sociale inter Sanctam Sedem et Civitatem».

Il che comportava, come era già stato scritto negli anni sistini, che se Bologna aveva riconosciuto fin da Niccolò III di essere soggetta «iure dominii» alla Sede Apostolica, lo era anche, però, «iure foederis» in virtù degli «iura reservata» e dei capitoli del 1447. I diritti, quindi, di cui la città gode, non le competono per grazia e privilegio, ma per patto e contratto, come risulta dal capitolo 17 di Niccolò V che parla espressamente di patti, convenzioni, promesse e capitoli: ed allora questi non le possono essere tolti contro il suo volere. Non lo può fare il principe, neppure «de plenitudine potestatis», perché l'osservanza dei contratti è di diritto non solo naturale ma anche divino e chi non la rispetta pecca nel foro della coscienza[67]; non lo può fare, a maggior ragione, il ministro del principe.

Con questo si passa al secondo grosso problema, relativo a quello che il Legato possa fare *de iure*. Egli non può deputare un tribunale dell'annona, perché la giurisdizione relativa spetta agli Anziani consoli, ai Tribuni della plebe, ai Massari delle arti in virtù degli statuti; e se un tribunale è stato istituito, esso è nullo poiché manca il consenso dei magistrati e di tutta la città, che hanno anzi sempre espresso il loro

[67] Sul problema del foro interno, TURRINI 1991.

dissenso, come si può vedere dalle istanze avanzate tra il pontificato di Gregorio XIII e quello di Gregorio XV, e finalmente riconosciute dalla restituzione che papa Ludovisi ha fatto «ad statum non gratiae sed iustitiae». Il Legato non può fare in modo giusto e legittimo alcuna innovazione contro il Foro dei mercanti; non può emanare bandi senza consenso dei magistrati; non può impedire che il Gonfaloniere di giustizia e i magistrati preposti alla grascia concedano licenze di estrazione di grani, poiché «iura civitatis et pacta sunt servanda». Non può, infine, derogare ai diritti dei sudditi e ai patti e capitoli neppure in virtù delle sue facoltà; e poiché non si può credere che il principe voglia apporre clausole che lo consentano, il Legato che deroga va oltre le facoltà a lui concesse «proprio arbitrio», inferendo pregiudizi alla città e turbando i diritti contenuti nei capitoli.

Ma i Legati di fatto non rispettano i patti e le convenzioni, e questo sottinteso porta al terzo grosso problema affrontato dal giurista nel *votum pro veritate*: quello della caduta in prescrizione dei capitoli per il non uso. La risposta è che nelle questioni di giurisdizione non interviene alcuna prescrizione, come pure, nelle cause tra sudditi e *domini*, l'eccezione del non uso non è a favore del *dominus*. Infatti, poiché è noto che da vent'anni in qua i Legati hanno preteso una eccessiva giurisdizione, ed è altrettanto noto che i sudditi hanno sempre e comunque dimostrato rispetto e timore, poiché non potevano dar luogo ad una effettiva contraddizione stante la disparità di dignità e di potenza, vale in questi casi la regola che non vi è prescrizione dei diritti di chi non è in grado di agire. L'eccezione del non uso non può poi valere nell'auditorio del papa, poiché egli è «lumen maius iustitiae» e vuole che il principe osservi le promesse fatte ai sudditi. D'altra parte è noto che per poter parlare di prescrizione deve esservi non uso continuato per quaranta anni, e non è questo il caso di Bologna. Infine, nonostante tutti gli impedimenti alle sue giurisdizioni, la città ha sempre esercitato una parte dei suoi diritti e possessi e ciò è sufficiente per far valere la parte per il tutto.

Tesi forti, quelle sostenute nel *votum*, soprattutto se si ricor-

da che, come aveva detto il cardinal nipote, i membri della congregazione erano stati tutti al governo della città, o come Legati o come Vicelegati. Ma il fatto, pur se ben presente al giurista Pedrini Ventura tanto da fargli citare le legazioni Savelli e Caetani, nonché gli inizi della Ubaldini, come esempi di attuazione dei capitoli di Gregorio XV, non aveva comportato che la riverenza ed il timore nei confronti dei più potenti riducessero al silenzio le ragioni della patria.

Anche per questo, quindi, nei primissimi giorni del nuovo anno 1624, a congregazione non ancora riunita, gli ambasciatori d'obbedienza scrivono al Senato che «la faccia del negocio rapresenta fin d'ora più tosto lunghezza che brevità». I contatti coi cardinali però proseguono, come era sempre successo in analoghe occasioni con tutti coloro che in Curia avevano il compito di curare i diritti della città e la conferma dei capitoli. Si ricorda a Bandini di congregare i cardinali deputati e di chiamare anche monsignor Ginetti, segretario di Consulta che era stato molto tempo a Bologna, nonché il fiscale Cartari perché così «pigli cognizione della forma di questo governo differente dagli altri». Si preparano informazioni da distribuire a tutti i cardinali bolognesi[68]; si inviano a monsignor Ginetti tutte le scritture da lui richieste: un libro a stampa degli statuti civili e criminali, i capitoli a stampa di Niccolò V con le due bolle di conferma dello stesso pontefice, una copia dei capitoli di Gregorio XIII del 1572 con il breve di abolizione delle multe, una copia dei capitoli di Gregorio XV, i privilegi a stampa del Foro dei mercanti, una copia della bolla di Paolo III sulla Rota, la nota delle «innovazioni» fatte dopo Gregorio XIII[69].

Le udienze che man mano si ottengono dai curiali mettono però gli ambasciatori davanti all'esistenza di una diffusa opinione, incredula nei confronti delle prerogative di Bologna e allo stesso tempo contraria ai capitoli di Gregorio XV.

[68] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 6 gennaio 1624.

[69] ASB, *Assunteria di magistrati, Lettere dell'ambasciatore agli assunti*, reg. 7, 15 gennaio 1624.

Monsignor Magalotti, ad esempio, che ascolta le denuncie sui problemi della grascia e sui danni che l'omonimo tribunale ha causato alla città, si mostra molto sorpreso nel sentire che di tali problemi si fosse sempre occupato un magistrato cittadino, sia prima che dopo la dedizione della città alla Chiesa, e soprattutto del fatto che la forma della magistratura non fosse mai stata alterata nel tempo, ma solo modificata nel numero dei membri. Per evitare che un'opinione tanto pregiudiziale alla città si radichi nell'animo del pontefice è bene allora procurarsi gli uffici dei cardinali Ginnasi, Ludovisi e Boncompagni[70].

Preparativi e contatti fervono, ma i lavori della congregazione stentano a partire e ad avviarsi: i cardinali sono assenti da Roma per la caccia[71]. Nel frattempo gli avvocati Sampieri e Castelli insieme con Andriani e Desideri lavorano per il consulto sui capitoli. Non si è ricorso ad altri avvocati, riferiscono gli ambasciatori agli assunti di magistrati, anche perché forse altri non accetterebbero di scrivere su una materia di contratti e convenzioni con la Sede Apostolica: infatti tali questioni «non sogliono essere bene intese qui», dove oggi si inclina molto verso una certa «ragione politica». Anche i prelati bolognesi non erano d'accordo che nella scrittura volgare le parole «contratti» e «convenzioni» si dicessero e ripetessero più volte. I privilegi bolognesi, insomma, fanno «male impressioni» alla Corte[72].

Finalmente agli inizi di febbraio si riunisce la prima congregazione in casa del cardinal Bandini: sono trattati formalmente i meriti degli interessi cittadini[73], e gli avvocati bolognesi li difendono con le argomentazioni ormai note, pun-

[70] ASB, *ibidem*, 17 gennaio 1624.

[71] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 24 gennaio 1624.

[72] ASB, *Assunteria di magistrati, Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 27 gennaio 1624.

[73] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 3 febbraio 1624.

tualmente riprese dal memoriale degli ambasciatori d'obbedienza e dal *votum pro veritate*[74].

Su di un punto vale la pena di tornare: un punto che è estremamente significativo per comprendere in che modo sul consenso della città e dei suoi magistrati all'attività di governo dei Legati sia fondata e alimentata quell'obbedienza ai pontefici ed alla Santa Sede nella quale Bologna vuole persistere. Alle innovazioni non ci si è mai abituati, si ripete in un memoriale *facti* presentato alla congregazione il 4 febbraio; di esse ci si è sempre lamentati coi Legati e coi pontefici e si è richiesta l'osservanza delle convenzioni. Questo significa che Bologna non ha mai rinunciato al suo diritto, perché ha fatto quanto le era possibile chiedendo di continuo umilmente giustizia; e non era tenuta a fare altro, né doveva, contro il suo principe, poiché i sudditi non gli si possono opporre. Nei casi, poi, in cui i Legati, forti della loro grandissima autorità, abbiano agito contro i diritti di Bologna, la città fedele e suddita che dissentiva dai Legati non era in grado di fare altro, non potendo resistere, che presentare ricorso al sommo pontefice per mezzo dei suoi ambasciatori. Come è a tutti noto, così fu sempre fatto, basandosi, come si deve davanti a quel sommo giudice che è il pontefice, sulla sola «facti veritas» e attenendosi all'*aequitas* del diritto canonico: secondo il quale nulla vi è di più equo che ognuno abbia il suo, e il rimedio della prescrizione dei diritti per il non uso è un «impium praesidium»[75].

Verificare se e in quale misura questi argomenti, che sono ovviamente tutti corredati di citazioni dottrinali, riprendano correttamente le *opiniones* delle quali si fanno forza, e fino a che punto l'idea della sovranità pontificia cui fanno riferimento sia sorpassata e non più attuale, non è intenzione né

[74] Sia le argomentazioni *iuris* di Francesco Sampieri, sia quelle *facti* di Camillo Andriani sono in BCAB, ms B 1077, sommario n. 5 al memoriale presentato *Alla Sacra Congregazione particolare deputata da Nostro Signore sopra il sollievo della Città di Bologna per il Reggimento della medesima Città*, Bologna 1720.

[75] BCAB, ms B 1077, *ibidem*.

può essere compito di chi scrive. Importa però sottolineare, rispetto al discorso complessivo che si va facendo, che il problema del consenso e delle forme in cui si può esprimere il dissenso è ovunque presente nell'Europa del tardo diritto comune e sempre affrontato come pertinente alla concezione della sovranità e dei suoi limiti. Una massima attraverso la quale il problema veniva sinteticamente formulato, ad esempio nel diritto castigliano, era: «obedézcase, pero non se cumpla», che trovava nelle 'scritture di ragioni' la più distesa e completa argomentazione[76]. Presentare così ricorso al sovrano costituiva, per chi non poteva più utilizzare il diritto di resistere[77], il mezzo giuridicamente valido per difendersi dal pericolo che gli abusi e le innovazioni ai diritti della città venissero ritenuti legittimi come la nuova situazione, il nuovo «stato» che ne sarebbe derivato.

È con questi principi, con questa concezione della politica e della giustizia che Bologna porta avanti le trattative, che pure continuano dentro e fuori la congregazione. Gli ambasciatori riescono a parlare ancora dei problemi della città con il pontefice e con il cardinal Barberini[78], nonostante le preoccupazioni politiche e militari del momento. Le perio-

[76] BERMEJO CABRERO 1986, pp. 66-72.

[77] Come invece potevano ancora fare alcuni ceti territoriali nel Sacro Romano Impero (FÜRBRINGER 1985, pp. 80 ss.; SCHULZE 1991) e nell'Europa centrale (EVANS-THOMAS [edd] 1991). Sono queste – diritto di resistenza e ricorso al principe – le «tecniche di opposizione politica» o la «cultura di opposizione» dei ceti di governo, per usare le espressioni con le quali VILLARI 1987 qualifica l'azione popolare di metà '600. Tecniche e culture antiche, che forse sono compresenti alle nuove, anche nei moti popolari, se è vero che anche il popolo napoletano chiedeva nel 1647 la restaurazione della natura originaria contrattuale del rapporto tra sovrano e popolo, nel rispetto dei privilegi e delle consuetudini della città (MUSI 1989, pp. 294-295). Tecniche e culture, ancora, che sono tutt'uno con una concezione della fedeltà per la quale 'sovrano' e 'patria' non *devono* essere contrapposte (ma, diversamente, VILLARI 1994). Su questi problemi, prevalentemente tematizzati *sub specie* 'rivolte e rivoluzioni', si veda anche, recentemente, HESPANHA 1993, pp. 295-321 e MUSI 1995.

[78] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 10 febbraio 1624.

diche sospensioni delle riunioni cardinalizie, come durante i festeggiamenti del carnevale, vengono considerate buone occasioni per avere maggior tempo di «limare» una nuova scrittura – il che viene fatto dal segretario degli ambasciatori – sui fondamenti legali delle ragioni bolognesi[79]. Ben presto vi è giusto motivo di distribuirla e non solo alla congregazione. Le difficoltà che si incontrano a proposito di alcuni capitoli[80], rendono necessario che ne sia data copia al maggior numero di quei prelati, i quali possano e vogliano aiutare la città non solo sulla base della loro autorità «ma con la ragione ancora»: e quindi ai cardinali Ginnasi, Boncompagni e Sforza, e poi anche al fratello del pontefice don Carlo, e a tutti coloro, insomma, tramite i quali si possano «render tanto più noti a questa Corte i giusti titoli de' nostri privilegi». Il fatto che talvolta gli avvocati rimangano alquanto perplessi dal modo in cui il Senato vuole che siano presentati quei titoli, non ferma comunque il lavoro di negoziazione ad ampio raggio degli ambasciatori[81]; anche se diventa sempre più chiaro come non si possa pensare di potere essere più rimessi nello stato in cui Gregorio XV aveva lasciato la città[82].

Alla metà di marzo la congregazione esprime finalmente la sua opinione a monsignor Ginetti, che ne deve fare relazione al pontefice; ma gli ambasciatori non riescono a venirne a conoscenza, poiché i cardinali vogliono che i bolognesi non ne debbano sapere niente prima che il pontefice si pronunci sul loro voto[83]. L'improvviso dimezzamento della congregazione per l'assenza di Capponi e per la morte di Caetani fa sperare in una integrazione – che peraltro non avrà luogo – di «soggetti amorevoli»[84]; anche perché l'ambasciatore resi-

[79] ASB, *ibidem*, 14 febbraio 1624.

[80] ASB, *Senato, Vacchettoni*, reg. 12, 26 febbraio 1624.

[81] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 28 febbraio 1624.

[82] ASB, *ibidem*, 6 marzo 1624.

[83] ASB, *ibidem*, 16 marzo 1624.

[84] ASB, *Senato, Lettere, Copiarii*, I, reg. 32, 23 marzo 1624.

dente Cospi percepisce in maniera sempre più evidente quanto siano consistenti le riserve del pontefice nei confronti della conferma dei capitoli[85]. Ed anzi, il timore del senatore bolognese per l'esito poco felice delle negoziazioni non fa che crescere dopo l'udienza ordinaria[86].

Questione cruciale è ancora una volta quella della spedizione della conferma. All'inizio di aprile la congregazione non ha ancora deciso se farlo per breve o per capitoli, e gli ambasciatori si rendono conto di come sia meglio non impuntarsi sul modo, «perché i tempi presenti non lo permettono. Anzi, perché i medesimi non lasciano loco a sperar di vantaggio», scrivono al Reggimento pregandolo di «comandare» loro esattamente quello che deve essere fatto, «uscendo di generali e lasciando le speranze maggiori». In un momento così difficile e delicato v'è necessità di avere da Bologna una pronta risposta, poiché il tergiversare potrebbe piuttosto nuocere che giovare[87]. Se si è incerti sulla procedura, non si hanno neppure maggiori informazioni sulla sostanza di ciò che uscirà dalla congregazione. Si sa solo che i cardinali sembrano concordi a che le costituzioni del cardinal Giustiniani siano rivedute insieme da Legato e Reggimento in modo tale da piacere alla città[88]; ma sono fonte di enorme preoccupazione le scarse notizie che si hanno sui rescritti ai capitoli fatti dai prelati della congregazione e dal papa[89].

D'altra parte, sembra ormai evidente che ci si debba accontentare di ottenere meno di quanto non si sia richiesto, se non altro perché l'esperienza ha già più volte mostrato – e particolarmente per il Tribunale della Grascia – come l'at-

85 ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 27 marzo 1624.

86 ASB, *Senato, Lettere, Copiarii,* I, reg. 32, 23 marzo 1624, 30 marzo 1624.

87 ASB, *Assunteria di magistrati, Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 1 aprile 1624.

88 ASB, *ibidem*, 3 aprile 1624.

89 ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 6 aprile 1624.

tuazione dei capitoli possa essere molto diversa dalla loro lettera. Se gli ambasciatori esprimono tale opinione, non è certo perché abbiano l'intenzione di mollare: «Quanto al dar consenso ciò non si farà», scrivono. Anche se accettare le capitolazioni coi rescritti diversi dalle petizioni può apparire a qualcuno un tacito consenso, bisogna sapere che secondo i pareri degli esperti non è affatto così, anche perché si tratta di prassi frequentemente seguita[90].

La segretezza sui lavori della congregazione è però compensata dalla disponibilità dei due cardinali rimastivi, Bandini e Savelli, nonché del segretario della Consulta che ne fa di fatto parte, ad ascoltare i desideri cittadini per poi riportarli al pontefice[91]. È un continuo di incontri coi cardinali e con monsignor Ginetti: questi ha assicurato che sta redigendo nella forma ultima i rescritti, per poterli poi consegnare al pontefice e giungere alla conclusione del negozio[92]. Con Bandini e Ginetti si è cercato di trattare per ottenere che l'ufficiale dell'Annona non possa procedere per via d'inquisizione: ma mentre Ginetti è ben disposto, poiché la Consulta ha proibito tale procedura, Bandini la pensa invece diversamente, ritenendo che altrimenti l'ufficio sarebbe superfluo. Per il cardinale le estorsioni si devono castigare, e se non vi provvedono quelli che sono al governo della città, bisogna farlo a Roma[93].

Una analoga disparità di opinioni tra i curiali è registrata qualche tempo dopo a proposito della modalità di spedizione dei capitoli. Verso la fine di maggio monsignor Ginetti fa sapere che il pontefice è deciso per il breve, volendo sintetizzare in poche parole la sostanza di ogni petizione della città ed insieme i rescritti decisi dalla congregazione: gli

[90] ASB, *Assunteria di magistrati, Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 20 aprile 1624.

[91] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 24 aprile 1624.

[92] ASB, *ibidem*, 4 maggio 1624.

[93] ASB, *Assunteria di magistrati, Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 4 maggio 1624.

sembra, in questo modo, di soddisfare contemporaneamente se stesso, che è sempre stato propenso al breve sull'esempio di Giulio II e di Clemente VIII, e le ripetute domande della città di proseguire nello «stile antico» delle petizioni per capitoli. Gli ambasciatori ritengono che su questo si possa convenire, se però le petizioni verrano riportate chiaramente e senza alcuna modificazione sostanziale. Per questo si rivolgono a monsignor Vulpio, che dovrà materialmente stendere il breve, e ne ricevono la mezza promessa di poter vedere la minuta del breve prima che sia spedito, purché, naturalmente, vi sia il consenso del pontefice[94]. Certo, la spesa per il breve sarà superiore a quella per i capitoli; ma a questo bisogna rassegnarsi, poiché non è possibile ottenere nient'altro di diverso[95]. Il pontefice ha infatti irremovibilmente deciso per il breve[96] e ha dichiarato che non farà mai capitolazioni, né coi suoi sudditi né con altri principi[97]. Rimangono però per il momento senza effetto le sollecitazioni degli ambasciatori per poter vedere le minute prima che siano sottoscritte dal pontefice e dai cardinali della congregazione, perché tardano ad uscire dalla Segreteria dei brevi. Tra monsignor Vulpio ed un suo ministro vi è infatti discordanza di pareri sul modo in cui le minute vanno redatte[98]. Oltre a questo, i ministri incontrano notevoli difficoltà a racchiudere in un solo breve cose tanto diverse, e ciò porta infine alla risoluzione di farne diversi[99]. Non vi è però alcuna sostanziale accelerazione della vicenda. Mentre ormai in casa di Bandini si fanno riunioni per l'altro grande proble-

[94] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 25 maggio 1624.

[95] ASB, *Assunteria di magistrati, Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 25 maggio 1624.

[96] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 8 giugno 1624.

[97] ASB, *Assunteria di magistrati, Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 8 giugno 1624.

[98] ASB, *Senato, Lettere dell'ambasciatore al Senato*, VII, reg. 96, 12 giugno 1624.

[99] ASB, *ibidem*, 19 giugno 1624.

ma di Bologna, l'affare delle acque[100], il cammino della spedizione dei brevi continua ad essere lento e confuso: monsignor Vulpio ritiene, peraltro contrastato, che nei brevi debbano espressamente apparire le richieste della città con le risoluzioni pontificie[101]. Nelle more, gli ambasciatori decidono di presentare al pontefice un memoriale per richiedere il particolare onore e la grazia speciale che i rescritti e le minute dei brevi siano loro fatti conoscere[102]. I continui disaccordi procedurali ingenerano nei bolognesi la speranza che, approfittando della situazione, il Reggimento possa almeno nella forma, se non nella sostanza, migliorare la propria posizione cercando di tornare al modo antico di spedizione, poiché quello nuovo è «scabroso e confuso»[103].

Per quanto quello dei capitoli sia un affare di enorme importanza, ve ne sono altri ai quali ci si deve dedicare. Il Legato continua infatti ad agire nel più totale disprezzo dei diritti della città, come nel caso dell'immunità dalle confische[104] e della sottoscrizione dei bandi. Qualsiasi petizione al riguardo presentata dall'ambasciatore Cospi registra un atteggiamento del pontefice assolutamente inequivocabile. Di fronte alla richiesta che il Legato rispetti la consuetudine che i bandi siano sottoscritti anche dal Gonfaloniere di giustizia, Urbano VIII insiste sul fatto che il Legato può firmarli anche da solo poiché la sua superiorità glielo consente[105].

E la riprova di questa posizione si trova, generalizzata a tutti i problemi, nei brevi che vengono infine emanati tra il 25 ed il 26 luglio: quello generale per la conferma degli indulti,

100 ASB, *ibidem*, 25 giugno 1624.

101 ASB, *ibidem*, 26 giugno 1624.

102 ASB, *Assunteria di magistrati*, *Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 29 giugno 1624.

103 ASB, *ibidem*, 20 luglio 1624.

104 ASB, *Senato, Vacchettoni*, reg. 12, 15 luglio 1624.

105 ASB, *Assunteria di magistrati*, *Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 24 luglio 1624.

capitoli e petizioni[106]; quelli specifici per la conferma della concessione al Reggimento di Bologna del governo e dell'amministrazione delle milizie a piedi e a cavallo della città, con il trasferimento al Legato dell'autorità già del generale delle armi della città di Ferrara[107]; per la conferma della concessione di estrarre ogni anno quattromila corbe di frumento da Castelbolognese senza pagamento di tratta[108]; per la conferma della giurisdizione del Gonfaloniere di giustizia sulle arti[109]; per la conferma delle costituzioni sul tribunale della Rota[110].

Il punto su cui avevano più insistito i memoriali degli ambasciatori e le scritture degli avvocati, quello dell'estinzione del Tribunale della Grascia, non solo non è soddisfatto, ma tutta l'autorità di controllo è affidata al Legato. Ciò che i bolognesi hanno temuto si verifica: il breve generale è talmente generico, ad eccezione che nella conferma dell'autorità dei Legati, da quasi annullare i capitoli di Gregorio XV, come peraltro è previsto nella clausola finale, nel caso che le concessioni risultino contrarie «ad viam et terminos iuris». Ma non c'è solo questo: c'è anche l'espressa deroga alla regola cancelleresca «de iure quaesito non tollendo», dallo stesso Urbano approvata come di consueto all'inizio del pontificato. Qualsiasi tentativo fatto dagli ambasciatori per ottenere una modifica delle clausole è stato senza esito[111]. Al Senato non rimane altro, per non perdere anche i privilegi concessi dal pontefice oltre i diritti che voleva mantenere, di non tardare più nel presentare i brevi al Legato per non inimicarsi del tutto i «padroni»[112].

106 ASB, *Senato, Bolle e brevi*, reg. 19 (1624-1643), cc. 9r-13v.

107 ASB, *ibidem*, cc. 13v-15v.

108 ASB, *ibidem*, reg. 18 (1624-1643), cc. 7v-8v.

109 ASB, *ibidem*, reg. 19 (1624-1643), cc. 15v-18r.

110 ASB, *ibidem*, cc. 4v-5r.

111 ASB, *Assunteria di magistrati*, *Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, reg. 7, 24 agosto 1624.

112 ASB, *ibidem*, 11 settembre 1624.

Non più capitolazioni, ma privilegi: in quest'ottica Urbano VIII è disposto, lo dichiara all'ambasciatore Cospi durante un'udienza, a dare ordine al Legato che brevi e lettere si aprano davanti al Reggimento[113]; come è d'accordo per togliere i bandi di confisca emanati dal Legato, ma senza specificare di non voler apportare pregiudizi ai privilegi: troppi negozi lo infastidiscono[114]. Nella stessa ottica si muove il Legato: se fa offerte al Senato per concordare l'esecuzione dei brevi[115], pensa poi di introdurre più avanti il commissario della Grascia[116].

Non tutti i Legati saranno, pur nello stesso pontificato, così risoluti e rigidi. Il cardinale Santa Croce emanerà, nell'ottobre 1634, in diverse contingenze, un breve contenente la dichiarazione che l'editto da lui pubblicato in materia di confisca non intende pregiudicare le prerogative di Bologna[117]. Ma gli anni di papa Barberini significano certamente per Bologna una cesura: da allora in poi nessun pontefice placiterà più capitoli, ma concederà solo privilegi.

Se all'inizio del successivo regno di Innocenzo X, nel pieno della guerra di Castro, la città può ancora nutrire qualche speranza in contrario, questa viene fugata nel corso di estenuanti trattative che durano più di quindici mesi. L'esame incrociato della corrispondenza tra Senato, assunterie ed ambasciatori consentirebbe di fare la cronistoria di questa vicenda, così come si è fatto per la precedente, ma sarebbe superfluo, oltre che sicuramente noioso per il lettore. Ciò che in prima sintesi si può dire è che la prassi della negoziazione continua; ed è anche questo, insieme all'illusione alimentata dalla memoria storica che a brevi possano succede-

113 ASB, *ibidem*, 14 settembre 1624.

114 ASB, *ibidem*, 28 settembre 1624. Si veda anche *Osservazioni sul negoziato di Roma*, del 24 ottobre (BCAB ms B 3620).

115 ASb, *Assunteria di magistrati*, *Lettere dell'ambasciatore all'assunteria*, 25 settembre 1624.

116 ASB, *Senato*, *Vacchettoni*, reg. 12, 13 novembre 1624.

117 ASB, *Senato*, *Bolle e brevi*, reg. 18 (1624-1643), c. 71v.

re di nuovo capitolazioni, che induce i bolognesi ad agire come se i brevi di Urbano VIII non fossero esistiti, saldi nel loro convincimento che il non avervi acconsentito non pregiudichi per nulla il loro diritto-dovere di «havere riguardo non meno alla qualità delle concessioni per utile universale che al sostenere la forma delle capitolationi per dignità et honorevolezza publica»[118].

Così gli ambasciatori d'obbedienza Alberto Grassi, Achille Volta e Ottavio Zambeccari, accompagnati dal cancelliere del Senato Floriano Nanni[119], e dall'ambasciatore residente Albergati si recano a Roma, avvisati dal Senato di informarsi dei rituali della corte e di attenervisi. Il contatto con una scena politica pienamente barocca impone di ampliare enormemente la cerchia delle personalità da riverire, ricercandone così più o meno espressamente l'appoggio e l'amicizia. Non più solo il cardinal nipote, i cardinali protettori, quelli del Sacro Collegio e quelli 'nazionali', cioè bolognesi, ma anche i numerosi membri della famiglia Pamphili compongono l'estesa rete di clientele, che caratterizza la corte barocca di Innocenzo X[120]. Quello che si deve chiedere al pontefice, insieme alla conferma dei capitoli di Gregorio XV e alle grazie per molti privati, è che «l'arbitrio dei Legati non distrugga le concessioni pontificie ma servi la loro superiorità a ben usarle». Dal momento che le materie di cui si deve trattare sono, come sempre, «legali», alcuni avvocati e ministri pubblici supporteranno le fatiche degli ambasciatori.

Il primo incontro in cui si parla, in generale, dei capitoli è quello ottenuto con monsignor Maraldi, segretario dei brevi, solo all'inizio di febbraio del 1645, e già premonitore della piega che prenderanno le trattative. Il prelato, infatti, è molto meravigliato che i bolognesi, come affermano, abbiano otte-

[118] ASB, *Senato*, *Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori*, 24 dicembre 1644.

[119] Nanni è l'autore di una delle relazioni sui monti di pubbliche prestanze, pubblicata da ORLANDELLI 1968.

[120] Per la ricostruzione di tale contesto, AGO 1990 e, in generale, MUSI 1989.

nuto conferme dei capitoli di Niccolò V ininterrottamente fino a Gregorio XV, poiché nel suo lungo servizio alla Santa Sede non gli è mai capitato di trovare un esempio simile. Persino coi re non si usa, e non si usava da tempo, fare capitolazioni, ma solo concedere grazie per via di brevi. Gli ambasciatori, da parte loro, ribadiscono che la prassi si era interrotta con Urbano VIII, con un breve che il Senato aveva discusso a lungo, senza poterlo rifiutare; in realtà il breve non era mai stato utilizzato e neppure fatto registrare[121].

Nonostante le perplessità, il segretario dei brevi presenta al pontefice la relazione sulle richieste degli ambasciatori. Innocenzo X decide di deputare a ciò una congregazione di due cardinali, Rapaccioli e Rondanini, con grande soddisfazione dei bolognesi, che avevano espresso il desiderio che non fossero incaricati dell'affare precedenti Legati, in modo da poter avere «ogni libertà di rappresentare le nostre doglianze e pregiudicii senza il rispetto di offendere li signori Legati»[122]. I due cardinali nominati nella congregazione sono efficienti, anche troppo forse, per i bolognesi: richiedono tutti i capitoli e le bolle citati nelle petizioni, vogliono confrontare le concessioni di Gregorio XV con quelle di Paolo V[123]. Lo stesso pontefice vuole vedere le bolle cui si fa riferimento per sostenere i propri diritti, in specifico quelle di Giulio III; e dopo averle esaminate dice che non gli piace che limitino troppo l'autorità dei Legati[124]. E quando, pur tra molti timori per il loro contenuto e per la loro forma, si viene a sapere che i rescritti sono quasi pronti e si cerca di averne notizia, ci si scontra con lo stesso atteggiamento già sperimentato con Urbano VIII: il cardinal Rapaccioli ha dichiarato «esser senso di palazzo che si tengano celati per-

[121] ASB, *Senato*, *Lettere*, V, «Lettere degli ambasciatori d'obbedienza alla Santità di N.S. Papa Innocenzo X scritto a diversi 1645», lettera agli assunti di magistrati del 1° febbraio 1645.

[122] ASB, *ibidem*, lettere del 15 febbraio, 22 febbraio, 1 marzo (la citazione testuale proviene da quest'ultima).

[123] ASB, *ibidem*, 4 marzo e 8 marzo.

[124] ASB, *ibidem*, 15 marzo 1645.

ché non vuole Nostro Signore che sappiamo se non ogni gratia venire da lui»[125]. Di più: il pontefice ha detto ai cardinali «di dover noi perdere all'ingrosso con queste segnature, nelle cose etiamdio più pratticate e triviali, che acquistare un'oncia di più del passato». Poiché l'affare appare minacciato da numerose «borasche» e oltretutto gli ambasciatori d'obbedienza hanno già speso tutti i denari (i loro personali) a disposizione, si decide, col consiglio anche di molti cardinali e prelati, di lasciare il tutto nelle mani dell'ambasciatore ordinario Albergati e di tornare a Bologna[126].

È questa l'ultima volta che ambasciatori d'obbedienza bolognesi negoziano a Roma la conferma di capitoli. Se Innocenzo X, pur fermamente contrario ai capitoli, accetta inizialmente il tributo dell'obbedienza nella forma consueta ed antica, facendo poi di tutto perché gli oratori se ne vadano («il genio di Nostro Signore a tutti è noto, che si compiace d'essere lasciato in certa larghezza di libertà, et non premuto dall'istanze dei sudditi»[127]), il suo successore Alessandro VII si rifiuterà di ammettere ambasciatori d'obbedienza, sia di Bologna che delle altre città suddite[128]. A partire dal 1645 tutto ricade, quindi, sulle spalle dell'ambasciatore ordinario, che da papa Innocenzo riesce ad ottenere un breve di abolizione dell'ufficio della Grascia voluto dal Legato e la riattribuzione dei compiti (non più intesi come 'giurisdizione') consueti ad Anziani e Tribuni della plebe[129].

Il pontefice concederà poi altri privilegi, sollecitati anche da regali in danaro offerti a chi materialmente si occupava della loro stesura[130]. Ma il breve di conferma dei capitoli prece-

[125] ASB, *ibidem*, 22 marzo 1645.

[126] ASB, *ibidem*, 29 marzo 1645.

[127] ASB, *ibidem*, 5 aprile 1645.

[128] ASB, *Senato*, *Vacchettoni*, reg. 30, 23 aprile 1645.

[129] Breve emanato l'8 luglio 1645, in ASB, *Senato*, *Bolle e brevi*, vol. 20 (1644-1665), cc. 7r-8v.

[130] ASB, *Senato*, *Lettere*, V, «Lettere degli ambasciatori d'obbedienza alla Santità di N.S. Papa Innocenzo X scritto a diversi 1645», lettere del 13 settembre e del 17 dicembre 1645.

denti, che pure in una qualche forma viene emanato, è ritenuto a tal punto peggiore di quello di Urbano VIII da essere significativamente denominato, nello stesso registro bolognese in cui viene trascritto (e, stranamente, con una data incompleta contenente solo l'indicazione dell'anno 1651), «Bulla damnata mali oleris»[131].

3. *«Ne familiae Bononiensium depauperarentur»: interesse pubblico e interesse privato nei capitoli*

La metà del '600 costituisce, quindi, anche per Bologna, un muro contro il quale si infrangono le speranze della città sulla naturalezza e perpetuità del rinnovo della forma contrattata di governo – e le osservazioni di Werner Näf sull'esaurirsi in questo periodo della pratica degli *Herrschaftsverträge*[132] ne sono così confermate.

Ma il sopravvento di una nuova pratica e di una nuova teoria della politica non significa né che la città vi si arrenda in alcun modo, né che i capitoli cessino di essere un valore 'forte', il condensato, per così dire, delle libertà e degli interessi di una società patrizia nel governo e nobiliare nelle sue strutture portanti. Non a caso, nei memoriali presentati dal Senato sia per la richiesta di conferma delle convenzioni, sia per la denuncia degli abusi commessi contro i diritti contenutivi, si insisteva sempre sul valore che essi avevano non solo per il 'pubblico' ma anche per il privato.

Fino a che punto nei capitoli fosse rappresentato un bene comune a pubblico e a privato[133], si può comprendere meglio attraverso l'esame di alcune situazioni reali e delle relative vicende giudiziarie, che si collocano temporalmente pro-

[131] ASB, *Senato, Bolle e brevi, Copie e stampe sciolte*, b. 3 (1580-1699).

[132] Vedi *supra*, cap. primo, § 2.

[133] Per i concetti, qui richiamati, e per quello, ad essi correlato, di 'interesse', si rinvia in generale a ORNAGHI (ed) 1984, CAPPELLINI 1986, SCHIERA 1991 e 1993, TARANTO 1992, CHITTOLINI 1994.

prio nel periodo in cui al Senato – quindi al 'pubblico' – non è più consentito di capitolare col pontefice in cambio dell'obbedienza prestatagli. Allora, dalla metà del '600, appare chiaro in molti casi ai cittadini come essi non possano difendere i loro diritti personali se non ricorrendo ai diritti della città e ai diritti particolari, cioè ai privilegi[134] che sono conferiti alla città anche in assenza di nuovi capitoli.

Gli esempi scelti, tra i tanti che si potrebbero fare, sembrano particolarmente significativi poiché concernenti l'oggetto per eccellenza del diritto, e dell'interesse, privato, cioè la proprietà e istituti fondamentali per la sua conservazione: la successione ereditaria e la confisca dei beni. Dal momento che diverso sarà il modo di presentazione dei due esempi, è opportuno spiegarne brevemente i motivi. La prima vicenda di cui si parlerà è totalmente nuova rispetto ai temi finora affrontati: perciò ritengo conveniente esporla in una forma narrativa alquanto particolareggiata, che ne evidenzi il significato nel discorso che vado facendo. Nel secondo caso, invece, trattandosi di problema già in parte noto, mi soffermerò quasi esclusivamente sulla valenza politica ad esso attribuita.

a. Questioni di eredità[135]

Nel 1639 muore il conte Angelo Zani, senza avere lasciato testamento. In base alla legislazione vigente al proposito, quella contenuta nell'ultima compilazione degli statuti cittadini bolognesi e risalente al 1454[136], l'eredità spetta al conte Carlo Zani, nipote di Angelo in quanto figlio del di lui

[134] Le ricerche più puntuali e approfondite sul concetto di privilegio e sul valore dei privilegi in antico regime sono quelle di MOHNHAUPT 1975, 1981, 1984, 1995a e b.

[135] Mi sono già occupata del caso qui preso in esame in DE BENEDICTIS 1989a.

[136] Si tratta della rubrica *De successione ab intestato ascendentium et collateralium*, che nel codice originale degli statuti (ASB, *Comune*, *Governo*, *Statuti*, vol. 17) si trova alle cc. 274r-278v.

fratello Giovanni. La sorella di Angelo, Febronica, non può infatti aspirare all'eredità in quanto donna e in quanto monaca: la rubrica degli statuti riguardanti le successioni non lasciava dubbi al proposito. Ma le suore del monastero della Santissima Trinità di Bologna[137], tra le quali aveva preso i voti Febronica, avanzano pretese sull'eredità. Trattandosi di religiose, la causa viene portata davanti alla Rota romana: e da qui nel 1641 esce una decisione favorevole al conte Carlo e sfavorevole a suor Febronica, proprio sulla base dell'osservanza della rubrica degli statuti cittadini[138].

Carlo, dopo aver goduto pacificamente della sua eredità anche in seguito ad una transazione con le suore e ad una tacitazione delle loro pretese con una somma di 9000 lire, muore il 29 luglio 1650, senza figli e dopo aver fatto testamento. Dei suoi beni, solo un palazzo in via Santo Stefano è lasciato in eredità al conte Carlo Antonio Zani, parente in ottavo grado; tutto il resto spetta sotto forma di legati pii al collegio dei padri Gesuiti di Santa Lucia, dove il conte Carlo aveva trascorso un certo numero di anni pronunciando solo i voti semplici e uscendone poi col permesso del superiore. L'anno dopo, però, il conte Carlo Antonio, non contento dell'eredità ricevuta, sposa la causa delle monache della Santissima Trinità (ma non sappiamo come queste si fossero reinserite nella vicenda) e impugna il testamento contro i Gesuiti, per due motivi. Il primo è relativo alla rinuncia dei beni che il testatore doveva aver fatto prima di entrare tra i Gesuiti e che l'uscita dall'ordine non avrebbe annullato; il secondo riguarda la non validità della rubrica statutaria bolognese che esclude dalle successioni *ab intestato* le donne sia laiche che monache a favore degli uomini, in quanto tale statuto sarebbe contrario all'immunità ecclesiastica. Nel 1654 il medesimo tribunale che tredici anni prima aveva riconosciuto l'efficacia della rubrica statutaria bolognese dispo-

[137] Notizie sul monastero in ZARRI 1973, p. 217.

[138] Tutta la documentazione relativa al caso è in ASB, *Assunteria di magistrati*, *Affari diversi*, b. 31, fasc. 3 e 12; ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Posizioni*, n. 463.

nente sulle successioni *ab intestato* accoglie le ragioni addotte dal conte Carlo Antonio anche per conto delle monache, dopo aver riconsiderato la causa in quanto – come si legge nella *decisio* – lo statuto non viene ritenuto valido[139].

È a questo punto che la 'causa Zani', da questione relativa a problemi successori, di diritto privato, non si svolge più in un ambito solo giudiziario, ma si estende ad uno scenario che è anche politico e coinvolge il Senato bolognese, il cardinale legato, l'ambasciatore bolognese a Roma, non pochi altri prelati della Curia romana e lo stesso pontefice. La notizia della seconda sentenza emessa dalla Rota romana in senso contrario alla prima suscita apprensione tra gli assunti di magistrati, che vi vedono una pericolosa «vulnerazione» dello statuto cittadino. Per verificarne la portata, gli assunti affidano a tre avvocati della Camera il compito di esprimere un parere sulla questione, cioè sulla decisione rotale in rapporto agli statuti cittadini, e sul da farsi.

La risposta dei tre avvocati è sollecita[140]. Gli *utriusque iuris doctores* Cornelio Canali, Domenico Odofredi e Giovanni Battista Gargiaria (che è anche consultore del Senato)[141] ritengono che l'esito della causa

«ridondando in pregiudicio del ben publico e delle famiglie di questa Città e stato merita l'assistenza di questo Illustrissimo Publico, in quello però, che concerne il puro interesse non della detta lite, ma della Città».

Poiché i padri Gesuiti, i più immediatamente danneggiati dalla sentenza del giudice romano cardinale Bichi, si stavano già muovendo per tutelare il loro interesse, il consiglio che gli avvocati rivolgono agli assunti di magistrati è di avvi-

[139] *Decisio* della Rota romana del 9 dicembre 1654 *R.P.D. Bichio Bononien. Successionis de Zanis*, Romae 1655, in ASB, *Assunteria di magistrati, Affari diversi*, b. 31, fasc. 12.

[140] Inserita in una copia di lettera del 28 aprile 1655 in ASB, *ibidem*.

[141] Notizie su Gargiaria in FANTUZZI IV, 1784, pp. 65-70; su Odofredi in FANTUZZI V, 1786, pp. 176-177.

sare certamente l'ambasciatore a Roma, perché a sua volta ne informi eventualmente il pontefice, preoccupandosi però di agire con circospezione e senza fretta. Bisogna dar tempo ai Gesuiti di «mostrar la verità del fatto e fare le prove necessarie», cioè di mostrare «l'osservanza di tanto tempo che non vi è memoria di uomini in contrario di tale esclusione»; e ciò avrebbe consentito al Pubblico, al Reggimento, di non scoprirsi troppo immediatamente in questo «negocio molto grave» per la città, ma di prepararsi ad intervenire quando fosse necessario.

In effetti i Gesuiti avevano più di un motivo per impegnarsi a provare la validità dello statuto che era stato messo in discussione dalla Rota romana. Erano stati probabilmente loro i primi ad avvisare l'Assunteria di magistrati: un loro memoriale letto in una riunione del 17 aprile 1655 aveva chiaramente indicato come la decisione rotale venisse «ad aprire la strada ad infinite liti con disturbo delle famiglie, e con pregiudicio delle agnazioni»[142], e aveva accennato anche alle fondamentali argomentazioni da sostenere in via giudiziaria. Era però anche evidente a loro che quella via non poteva essere l'unica a venire esperita; perciò avevano supplicato, col memoriale, che gli assunti li volessero assistere, tramite l'ambasciatore, per il mantenimento dello statuto ed insieme per la salvaguardia del loro collegio, cioè il collegio di Santa Lucia, situato in strada Castiglione.

In quegli anni il collegio era in fase di avanzata costruzione[143]; e proprio il conte Carlo Zani, il testatore a favore dei

[142] ASB, *Assunteria di magistrati*, *Affari diversi*, b. 31, fasc. 12.

[143] Molte cose ormai ci sono note della storia della Compagnia di Gesù a Bologna: e per alcune vecchie ricerche erudite, sempre utili; e perché il tema del ruolo svolto dalla Compagnia nel sostenere l'assetto politico d'antico regime e nel determinarlo anche per il tramite della loro opera educativa nei collegi e nelle scuole che formavano le classi dirigenti è stato negli ultimi anni indagato, anche in relazione a Bologna, in alcuni studi fondamentali (BRIZZI 1976; BRIZZI [ed] 1981); e non da ultimo anche perché il recente restauro della chiesa di Santa Lucia ha fatto riprendere, ad un livello più divulgativo, quelle stesse ricerche cui si accennava prima (ANGELOZZI-PRETI 1988, BRIZZI 1988).

Gesuiti, ne era stato il principale benefattore, tanto da essere seppellito nella chiesa romana del Gesù, dove il collegio bolognese fece porre in suo ringraziamento e a sua memoria una lapide[144].

Queste notizie possono forse servire a far comprendere come la difesa della rubrica statutaria bolognese si basasse, allora, su solidi e fondati motivi, su di un interesse anche estrememente concreto da parte dei Gesuiti; motivi e interessi che d'altra parte si incontravano con le consuetudini prevalenti, tra le famiglie nobili, e non solo a Bologna, di mantenere e conservare il patrimonio in linea di successione maschile[145]. Anche la *communis opinio doctorum* e la dottrina giuridica prevalente nei *consilia* e nelle decisioni rotali confermavano questa posizione. Su questi elementi avrebbero insistito, infatti, i vari memoriali presentati dagli avvocati davanti alla Rota romana, come pure anche le suppliche presentate al pontefice Alessandro VII con l'intenzione di evitare che la sentenza favorevole alle monache della Santissima Trinità aprisse la strada ad un interminabile contenzioso facilmente prevedibile. Quante altre monache e donne escluse dalla successione avrebbero rivendicato ciò che la decisione romana del 1654 consentiva loro di pretendere? La maggior parte delle famiglie nobili bolognesi sarebbe stata sconvolta nelle proprie consuetudini, nel proprio patrimonio; era quindi anche il bene pubblico, della città nel suo complesso, ad essere pregiudicato e perturbato. In questo senso l'Assunte-

144 Il conte era morto a Roma nel 1650: FANTUZZI VII, 1789, pp. 242-245.

145 Riferimento d'obbligo non possono non essere le pagine di PERTILE 1892, III, pp. 274-414 e IV, pp. 1-162; ed anche il classico studio di TAMASSIA 1910. Sulla regolamentazione nel diritto comune MAJALY 1987. La storiografia giuridica sull'argomento è naturalmente molto vasta: di essa dà conto PENE VIDARI 1986. Nello stesso volume collettaneo *La famiglia*, anche l'intervento, di taglio storico-sociale, di AYMARD 1986. Il nesso esistente fra i mutamenti del regime successorio e quelli verificatisi nelle strutture familiari è messo in luce da BARBAGLI 1984. Sulla nobiltà bolognese GIACOMELLI 1980. Per i problemi metodologici sollevati dall'interesse di due diverse discipline alle ricerche di storia della famiglia KLIPPEL 1987. Ora, per questo problema nella Firenze rinascimentale MOLHO 1994.

ria di magistrati si preoccupava e si doveva occupare del caso. Se patrimoni e vita delle famiglie nobili erano in pericolo, ciò avveniva perché le leggi sulle quali si basava il buon vivere delle famiglie e della città nel suo insieme venivano messe in dubbio; perché gli statuti, che erano quelle leggi, erano stati dichiarati, in una parte così importante per la convivenza associata come quello delle successioni e delle eredità, non validi.

La causa Zani diventa così anche un problema politico, di rapporti tra il governo cittadino bolognese, – il Reggimento, cui spetta l'amministrazione della città secondo le leggi che la città si è data, secondo il suo diritto municipale – ed il Legato – che insieme al Reggimento deve governare la città in nome del pontefice emanando disposizioni e bandi; ed il pontefice – che come *supremus princeps* è l'unico che può legittimare o infirmare la validità degli statuti; e la Rota romana – che con le sue decisioni conferma nella prassi giudiziaria la vigenza degli statuti.

L'ambasciatore bolognese a Roma è, per i suoi compiti e le sue funzioni, un tramite importante e spesso decisivo di questa complessa rete di rapporti politici. Perciò, come anche suggerito dagli avvocati e richiesto dai Gesuiti, gli assunti di magistrati si rivolgono al senatore Marc'Antonio Ranuzzi: perché da una parte ottenga dal tribunale rotale il tempo necessario per presentare le ragioni a favore dello statuto bolognese, e dall'altro supplichi il pontefice della sua benevolenza. Da questo momento in poi carte, memoriali, suppliche dell'ambasciatore, degli avvocati bolognesi e di avvocati romani, del Senato, si susseguono ad un ritmo sostenuto, che è anche imposto dalle mosse degli avversari: e ad esse e alle loro argomentazioni si deve anche la sempre maggiore diversificazione e specificazione dei motivi di diritto e di fatto avanzati a favore dello statuto.

Lo statuto è fatto per il bene pubblico, per conservare le ricchezze nelle famiglie; ed è onesto e giusto, disponendo ciò che che riguardo alla successioni era già stato disposto da Dio, come dimostra la decisione presa da Mosé in relazione alla richiesta delle figlie di Salfaad. Lo statuto non è

contro l'immunità ecclesiastica; se così fosse, dopo la publicazione della bolla *In coena Domini* e dopo le conclusioni del Concilio di Trento, sarebbero caduti nella scomunica ed entrati nell'*Indice* dei libri proibiti. Non è contro la *libertas Ecclesiae*, in quanto non è stato fatto in odio ai religiosi: esso esclude infatti generalmente le femmine tanto laiche che religiose, lasciando peraltro loro impregiudicata la libertà di entrare nella religione e non obbligandole a vivere in una condizione peggiore nel caso che scelgano la vita religiosa. Infine, proprio in ragione dell'immunità ecclesiastica non bisogna privare i padri Gesuiti dell'eredità: infatti essi sono stati gravati a spendere gran parte dell'eredità in legati pii, in modo che i beni non vadano fuori della Chiesa. D'altra parte lo statuto può maggiormente svolgere la sua funzione di legge se riferito al diritto canonico: ed è questo il caso, in quanto esso è stato confermato più volte dalla Sede Apostolica. E proprio la conferma apostolica in forma specifica ed amplissima, che lo statuto bolognese ha più volte ottenuto, gli conferisce «vim novae legis» e dà «vim contractus» ai rapporti fra Santa Sede e città di Bologna.

E questo statuto bolognese non toglie alle monache qualcosa che sarebbe loro dovuto secondo il diritto civile comune, poiché il diritto civile comune da osservare a Bologna è lo *ius municipale*, col quale la città ebbe il potere di statuire dagli stessi imperatori. Lo *ius municipale* degli statuti viene osservato nelle sue materie al posto del diritto comune, in modo tale che non solo prevale su di esso, ma viene anche abolito e abrogato ogni altro diritto comune. È perciò «chimaericum» il diritto comune cui si appellano le suore della Santissima Trinità, poiché l'unico *ius civile* da osservare è quello bolognese degli statuti. Secondo la dottrina generale degli statuti, infatti, lo statuto è da interpretare secondo le consuetudini, e in forza di esse anche l'errore comune riceve forza di legge.

Questo è quanto si legge in un *restrictum* ed in un *responsum iuris* pubblicati entrambi a Bologna nel 1655 senza l'indicazione dell'autore. Le asserzioni sono appoggiate una per una sull'autorità dei giuristi, citati in numero di centoventotto, e della giurisprudenza rotale: bisognava ricordare alla

Rota romana l'unicità della sua seconda decisione del 1654, che contrastava con tutte quelle precedentemente prese[146].

Era la Rota, quindi, che sembrava costituire il problema più arduo. Il pontefice, invece, secondo quanto riferivano gli avvocati bolognesi che trattavano a Roma con il suo Uditore, fin dall'inizio della causa aveva mostrato benevolenza nei confronti delle posizioni espresse dall'Assunteria di magistrati e dai Gesuiti. Alessandro VII, lo stesso pontefice che non aveva voluto ammettere al suo cospetto gli oratori di ubbidienza, aveva inviati molti ordini alla Rota e aveva più volte detto

«che se altro fa di bisogno per beneficio di detto Statuto, si torni a parlarne, anzi si è lasciato intendere, che in detto Statuto non pare che si contenga errore, o nullità alcuna, ma che quando vi fosse, *error communis facit ius*: mostrando di comprendere ottimamente la forza della consuetudine, e dell'inveterata osservanza, et ultimamente si riferisce avere Sua Santità detto all'Illustrissimo Signor Conte Caprara circa i meriti di questa causa, che li Giudici, per esser in luogo di Dio devono mantenere la quiete delle famiglie, et considerare le cose non in astratto, ma in concreto, che è quanto dire al parere di Monsignor Ugolino [l'Uditore], che non bisogna con lo stiracchiare l'immunità ecclesiastica suscitare infinite liti con la perturbazione delle famiglie»[147].

E la buona disposizione del pontefice si traduce, in qualche

[146] *Restrictum iuris pro validitate Statuti Bononiensis exclusivi Foeminarum etiam Monialium a successione in bona Laici intestatis extantibus Masculis*; *Responsum iuris super validitate Statuti Bononiensis exclusivi Foeminarum etiam Monialium in causa successionis Com. Caroli de Zanis*, Bononiae 1655; *Secunda pars Responsi in qua per extensum allegantur Doctores*... Tutti i documenti si trovano in ASB, *Assunteria di magistrati, Affari diversi*, b. 31. Sul problema del rapporto diritto comune-diritto proprio e dell'interpretazione degli statuti SBRICCOLI 1969; *Diritto comune e diritti locali*; QUAGLIONI 1991; STORTI STORCHI 1991; ASCHERI 1993. Per l'analisi di concrete situazioni QUAGLIONI 1986; CHITTOLINI 1991; ASCHERI 1991c; FASANO GUARINI 1991; VARANINI 1991; MANNORI 1994, pp. 97-136.

[147] Lettera dell'ambasciatore al Gonfaloniere di giustizia e agli assunti di magistrati del 3 luglio 1655, in ASB, *Assunteria di magistrati, Affari diversi*, b. 31, fasc. 12.

mese, nell'imporre la sua autorità di principe ai giudici rotali: i quali peraltro, sempre stando al resoconto degli avvocati, sembrano avere una qualche difficoltà a prendere una decisione definitiva. Da una lettera inviata dall'ambasciatore agli assunti di magistrati si apprende che Alessandro VII ha parzialmente avocato a sé la causa, «sospendendo in ciò il corso della Rota»[148]. Ma proprio nel momento in cui sembrava avviata a soluzione, agli inizi del 1656 la causa e le trattative ad essa relative vengono interrotte dal sopraggiungere di un elemento esterno, il diffondersi di focolai di peste da Napoli e da Roma[149].

Tutto può essere ripreso solo a partire da quattro anni dopo, dal maggio del 1660. Agli interlocutori della fase precedente se ne sono aggiunti altri: il cardinale Girolamo Farnese, legato di Bologna, e alcuni altri ecclesiastici membri di una congregazione appositamente deputata dal pontefice per esaminare il problema della validità dello statuto di Bologna. Lo stato della questione è anche parzialmente mutato: non è più la «disputa legale» ad essere al centro dell'attenzione, ma una serie di complessi motivi politico-sociali sintetizzati nella «rovina di molte famiglie». Questo è il parere del Legato[150]; questa è anche l'opinione della congregazione: lo statuto è valido «ex motivo vitandi lites»[151].

In effetti la popolazione femminile esclusa dalla successione era a Bologna alquanto consistente. Stando ai dati finora noti, si sa che nel 1645 su un complesso di 58.565 abitanti della città, 30.739 erano donne, e di queste 2.429 suore[152]. Si

[148] Così è scritto nel memoriale per il Legato annesso ad una lettera degli assunti di magistrati del 28 aprile 1660, in ASB, *ibidem*.

[149] ASB, *ibidem*. Sulla peste del 1652-57 DEL PANTA 1980, pp. 167-178; PRETO 1987, pp. 80-87; PASTORE 1988, pp. 126-154 e PASTORE 1991, pp. 173-204.

[150] Sommario della lettera del cardinal Farnese del 5 maggio 1660, in ASB, *Assunteria di magistrati*, *Affari diversi*, b. 31, fasc. 12.

[151] Come risulta dalle scritture allegate al sommario suddetto, ASB, *ibidem*.

[152] BELLETTINI A. 1961, pp. 25-27. Sui molteplici motivi della consisten-

tratta di dati non scomposti, e non scomponibili, per ceti sociali, e quindi di limitatissima utilizzazione per il caso di cui si sta parlando; ma che possono, forse, parzialmente spiegare come la possibilità che la sentenza della Rota romana del 1654 aprisse tutta una serie di contestazioni alla validità dello statuto fosse considerata con grandissima preoccupazione, e proprio soprattutto dal Senato bolognese. Il problema non era solo di natura privata, relativa agli interessati ad una successione ereditaria (ma questo era stato evidente fin dall'inizio, come si è ricordato); era invece anche, ormai, di natura pubblica, in quanto veniva messo in discussione un principio coesivo e regolatore della società, quello del *favor agnationis*, e soprattutto la capacità del ceto di governo cittadino di fare rispettare, per il bene comune, norme che il Reggimento di due secoli prima aveva emanato per il bene comune.

Agli inizi del 1661 la situazione sembra avviata ad una soluzione favorevole tanto alle parti interessate nella causa Zani e alle famiglie nobili bolognesi, quanto al Senato: la congregazione cardinalizia decide che lo statuto in questione può essere nuovamente confermato dal pontefice con un breve, e questo per non «molestare, perturbare vel inquietare» le proprietà dei bolognesi[153]. Qualche giorno dopo la risoluzione della congregazione, il pontefice Alessandro VII firma il breve con il quale riconosce il valore dello statuto non solo per i casi passati, ma anche per quelli futuri[154]. La causa Zani è così risolta, con una concordia tra le parti decisa dalla Rota romana – di cui non si conoscono però i particolari – e con il riconoscimento pontificio delle suppliche avanzate dai senatori bolognesi.

te presenza monacale nelle città italiane, oltre sempre a TAMASSIA 1910, pp. 311-324, vedi ZARRI 1986, soprattutto pp. 361-367 e 420-429.

153 Foglio, non datato, che si riferisce alla risoluzione presa dalla congregazione il 20 gennaio 1661, in ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Affari diversi*, b. 31, fasc. 12.

154 Breve del 29 gennaio 1661 in *Magnum Bullarium*, VI, IV, pp. 126-127.

Ma la legislazione successoria che riconosceva la trasmissione dell'eredità per linea maschile non era contemplata solo dagli statuti bolognesi. La maggior parte degli statuti delle altre città e terre italiane regolavano il problema allo stesso modo, proprio per lo stretto legame che univa assetto della proprietà e sue forme di trasmissione ad una società contraddistinta dalla netta prevalenza, in termini di potere e di prestigio, dei ceti nobiliari e aristocratici. Si tratta di una realtà che è ormai abbastanza nota sia nei suoi aspetti generali che nelle sue specificazioni locali; e solo di recente la storiografia delle donne ha iniziato a prestare attenzione all'unico modo che la resistenza femminile a questa realtà sociale potesse avere con una qualche possibilità di successo, quello dell'azione legale[155].

Nonostante le norme prevalentemente riconosciute e applicate fossero assolutamente sfavorevoli a qualsiasi richiesta femminile di partecipazione alla spartizione dell'asse ereditario, pur tuttavia non era infrequente che tali ragioni fossero riconosciute da alcuni giudici e tribunali, e appoggiate dall'opinione di alcuni giuristi, sulla base del richiamo alle disposizioni del Codice giustinianeo, che riconosceva uguaglianza di trattamento, in questo caso, sia agli uomini che alle donne[156]. Se anche questa situazione non è nota nei suoi aspetti particolari, si può tuttavia dedurre che costituisse un grosso problema proprio dalle preoccupazioni che suscitava, e che sono state riportate precedentemente per il caso bolognese, di «evitare le liti». Che non si trattasse di un caso isolato è questione che si può verificare spostando l'osservazione su di un periodo successivo di qualche decennio a quello finora considerato.

All'inizio del 1680 il legato di Bologna Girolamo Gastaldi riceve una lettera da monsignor Giovan Battista De Luca[157], eminente giurista, notissimo avvocato, e in quanto consiglie-

[155] CALVI 1993; AGO-PALAZZI-POMATA (edd) 1994.

[156] GUERRA MEDICI 1983; POMATA 1994.

[157] ASB, *Assunteria di magistrati*, *Affari diversi*, b. 31, fasc. 3.

re di Innocenzo XI da tempo impegnato sul problema[158], all'interno di un suo progetto complessivo di riforma dello Stato[159]. Il giurista e l'uomo politico, sicuro del favore del Gastaldi nel cooperare al «ben publico et al sollievo de' popoli», chiede al Legato di «esplorare i sentimenti de più Savii, e più qualificati Preti secolari» per vedere se, nel caso di successione *ab intestato*, prevalga in loro l'intenzione che

«la robba passi alli agnati, e si conservi nella propria famiglia, in conformità dello statuto, com'è molto probabile, mentre la prattica frequente insegna che i Preti sono più de' secolari amanti del proprio sangue, e di conservar le case col conveniente splendore»;

oppure se sia più forte il desiderio «che per mezzo delle Monache e de Religiosi passino a Monasterj, o vero per mezzo d'altre Donne passino a famiglie estranee». Egli sa, e ciò gli «riesce di non ordinaria sodisfazione», che il Senato bolognese ha «quei sentimenti che richiede ogni ragione, et ogni ben regolato discorso».

Il 18 novembre 1680 viene emanata da Innocenzo XI la *Constitutio super statutariis successionibus*, redatta in realtà dal De Luca. Con essa si prescrive la generale osservanza di tutti gli statuti, leggi e provvisioni favorevoli all'agnazione: «ut agnationem et familiarum nobilitas, et decor, mediantibus bonis, et divitiis conserventur» e perché siano impedite le frequenti «lites, perturbationes, incommoda et dispendia, adeout quandoque expediat potius non deferri, nec aferri successionis beneficium, quod ita in maleficium, propriique assis iacturam convertitur»[160].

Un mese dopo, scrivendo di nuovo da Roma al legato Gastaldi, dopo essersi rallegrato per la pubblicazione della costituzione «nonostante le opposizioni de' nemici del Ben publico», il De Luca gli chiede l'elenco di tutte le città, terre

[158] PRODI 1982, pp. 140 ss.

[159] Su De Luca, più in generale, MAZZACANE 1989, 1990, 1994 e LAURO 1991.

[160] GUERRA MEDICI 1983.

e luoghi della Legazione con l'indicazione di ciò che i relativi statuti prevedevano in materia successoria. Tutto ciò gli serve poiché ha «in pensiero per lo stesso fine del Ben publico e per dare qualche maggior lume alla posterità, fare alcune annotationi sopra detta Constitutione»[161].

Le annotazioni sarebbero uscite qualche anno dopo, come *Commentaria ad Constitutionem Sanctae Memoriae Innocentii XI De Statutariis Successionibus cum particulis Statutorum et Legum excludentium Foeminas propter Masculos, tam intra Statum Ecclesiasticum, quam extra illum...*: e gli elementi della nota richiesta si trovano, tra le descrizioni di altre legazioni e governi, nel punto *De Legatione Bononiae*[162].

Ma se la situazione territoriale bolognese, in relazione al suo problema, gli è nota dopo la risposta (presumibile, ma che non conosciamo) del Gastaldi, i casi giudiziari più importanti, quelli che avevano contribuito a suscitare interminabili liti e a fare della successione un «maleficium» invece che un «beneficium», quelli il De Luca li conosceva già. Nell'undicesimo libro della sua monumentale opera *Theatrum veritatis et iustitiae*, la seconda parte, *De successionibus ab intestato*, dedica ampio spazio alla causa Zani. Ed è da lì, dal quinto discorso[163], che si apprende che il monsignore venosino, nella sua qualità di esperto avvocato, aveva prestato una consulenza molto importante, e decisiva, ai fini dell'esito del processo:

«Cumque post hanc decisionem editam [quella del 1654 a favore del monastero] novius concordiae tractatus assumptus esset; Hinc per Societatis [Iesu] Superiores, ego, qui pro neutra partium in causa scripseram, de proprio sensu pro veritate consultus fui, ad effectum deliberandi, an expediret concordiam amplecti, qua a me libenter consulta, sequuta fuit, atque liti finem dedit».

161 Lettera datata 18 dicembre 1680, in ASB, *Assunteria di magistrati, Affari diversi*, b. 31, fasc. 3.

162 Ho consultato un'edizione tarda: DE LUCA 1758, pp. 6-7 e 14-15.

163 *Bononien. Successionis de Zanis pro Collegio Societatis Iesus cum Monasterio Monialium Sanctissime Trinitatis*, in DE LUCA 1698, XI, pp. 8-24.

La lettura delle argomentazioni sulle quali si sviluppa il *Discursus* a proposito della validità dello statuto, e delle prove addotte a confermarla, ci riporta al *Responsum iuris* di cui si è già parlato. Come è chiaro dalle stesse parole di De Luca, l'autore del *discursus* è la stessa persona che aveva esteso il *Responsum*, il *Cathalogus doctorum* e le *Conclusiones pro exclusione monialium ab auctoritate*, tutti testi inseriti nel *Discursus V*[164]. E tra i passi presenti nel volume stampato per la prima volta nel 1672 vi è anche quello col quale l'avvocato monsignor De Luca aveva sostenuto nel 1655 che le conferme apostoliche più volte ottenute dallo statuto bolognese in forma specifica e amplissima conferivano «vim novae legis» e davano «vim contractus» ai rapporti tra Santa Sede e città di Bologna[165].

b. Questioni di confische

«Ne familiae Bononiensium depauperarentur»: questo è il motivo, del tutto analogo a quello su cui si basa la difesa dello statuto sulla successione *ab intestato*, che continua ad essere addotto nelle numerose difese legali stilate a favore dei nobili cittadini bolognesi colpiti da bando di confisca dei beni in seguito alla condanna per reato di lesa maestà.

Nonostante i reiterati richiami del Senato all'osservanza dell'esenzione dalla confisca fatti soprattutto in riferimento ai capitoli di Gregorio XIII, i Legati continuavano ad ordinare quella misura così odiosa ai bolognesi, dando luogo ad una sequela di ricorsi, che ci è resa dai documenti d'archivio nella sua ripetitività, con la sola diversità dei nomi di coloro che insieme erano, a seconda dei pareri degli accusatori e dei difensori, rei e vittime.

Come anche nell'episodio precedentemente considerato, l'intima connessione tra privato e pubblico può apparire unica-

164 De Luca 1698, XI, pp. 9-10, 10-24, 24.

165 Vedi *supra*.

mente se si presta attenzione, oltre ai fatti singolari e particolari e alla ricostruzione delle vicende giudiziarie esterne, anche alla letteratura prodotta da queste ultime e ai suoi rinvii interni. Ad introdurre il problema può essere sufficiente solo qualche accenno a pochi casi, proprio per il continuo riproporsi di situazioni analoghe.

Nel 1652 il conte Astorre Barbazza era stato condannato alla pena capitale, alla demolizione della casa e alla confisca di tutti i suoi beni e diritti presenti e futuri da applicare alla Camera Apostolica. Nella difesa stilata dall'avvocato Lelio Altogradi, patrizio lucchese[166], gli argomenti addotti per la non esecuzione della condanna riguardo alla confisca dei beni si rifacevano all'immemorabile consuetudine che escludeva tale pratica a Bologna, dalla quale neppure la costituzione di Sisto V aveva derogato, e che Gregorio XIII aveva confermato. Il bando emanato in senso contrario nel 1621 dal governatore di Roma non valeva nel caso bolognese, poiché i bandi generalmente promulgati per lo Stato ecclesiastico non riguardavano la città di Bologna, che era governata da proprie leggi e consuetudini, come constava da concessioni, brevi e altri indulti di pontefici. Tra di essi, quello per cui gli editti e le altre ordinazioni della Camera Apostolica non comprendevano mai la città di Bologna in conformità della sua consuetudine, dei suoi diritti e di lettere apostoliche:

«etiam quia per talia edicta et ordinationes camerales destruentur dictae civitatis antiquissima privilegia in vim contractus inita, indeque damnum intollerabile fieret artibus, et illa exercentibus augerentur praetia mercium, et statuta, ac inveteratae consuetudines laudabiles civitatis subverterentur»[167].

[166] Su cui MAZZUCCHELLI 1753, I, p. 541.

[167] ASB, *Assunteria di Torrone*, *Miscellanea di vari casi di confiscazione*, Tomo I, cc. 205r-212r, 210v-212r. Posizioni analoghe erano sostenute da Altogradi, uno dei più noti giuristi toscani del primo Seicento, anche «per fornire una giustificazione a priori al pluralismo legislativo proprio dello Stato mediceo»: MANNORI 1994, p. 48.

All'epoca si trattava di un'opinione sostenuta anche da altri giuristi in altre sedi. Tra le fonti di Altogradi vi è il perugino Giovanni Maria Vermiglioli, autore di un volume di *Consilia criminalia* stampato nel 1651, nonché uditore di legazione a Bologna negli anni 1605-1606, il quale nel primo *consilium* della sua raccolta aveva affermato senza alcun dubbio che in virtù delle prerogative di cui godeva la città, la confisca non aveva luogo né all'interno delle mura né nel territorio, neppure nel caso che tale pena fosse stata comminata in sentenza. «Privilegia subditis concessa illaesa et intacta conservare, novitates non admittendo, pertinet ad rationem boni regiminis», osservava al proposito Vermiglioli ripetendo un'idea ancora largamente diffusa[168].

Il nesso tra mancata osservanza dei privilegi *in vim contractus*, conseguenti difficoltà economiche e sovvertimento degli statuti e consuetudini si trovava anche in altre difese, come quella approntata per il marchese Guido Pepoli. Qui si insiste di nuovo sul motivo che i pontefici non hanno la facoltà di annullare la conferma e approvazione degli statuti con nuove costituzioni, anche per l'ottima ragione che essendo la grazia di questa conferma concessa «propter remunerationem», non si tratta di una semplice grazia, sed «quaedam permutatio», che rende la concessione irrevocabile[169].

Nel 1661, difendendo Giovanni Pepoli, il consultore del Senato Giovanni Battista Gargiaria[170] sosteneva, oltre alle solite argomentazioni,

> «che se i pontefici avessero voluto che nella detta città avesse avuto luogo la confiscatione, haverebbero fatto come in Roma et altre città della Chiesa, nelle quali si dà una particolare forma di ordini, ministri, notari, tribunali particolari»[171].

[168] VERMIGLIOLI 1651, p. 1.

[169] VERMIGLIOLI 1651, pp. 170r-174r, 170v-171v.

[170] FANTUZZI IV, 1784, pp. 65-70.

[171] ASB, *Assunteria di Torrone*, *Miscellanea di vari casi di confiscazione*, Tomo I, cc. 178r-183v.

Recenti ricerche consentono di riferire alquanto particolareggiatamente fatti relativi ad un altro caso analogo – protagonista sempre un Pepoli, – per il quale un parere simile a quelli precedenti[172] è espresso da Odoardo Gargiaria, figlio di Giovan Battista ed anch'egli dottore dello Studio e consultore del Senato[173].

Nel giugno 1684 era stato ucciso Tommaso Serini, uditore di Grascia e di Annona e sottouditore del tribunale del Torrone. Il legato Antonio Pignatelli, a Bologna dal novembre successivo, aveva intrecciato sul caso una fitta corrispondenza col segretario di Stato cardinale Cibo e nel marzo del 1685 poteva comunicargli che si era trattato di un omicidio eseguito su mandato del marchese Antonio Pepoli. A carico di questi il sottouditore del Torrone aveva avviato un procedimento poiché il marchese aveva fatto bastonare un messo del Senato. Antonio Pepoli era stato condannato in contumacia, come pure il sicario ed un altro complice; e la pena commminatagli era quella capitale con la confisca dei beni[174]. Il pontefice Innocenzo XI, tramite il cardinal Cibo, aveva espresso i suoi rallegramenti a Pignatelli anche perché la pena comminata al Pepoli era stata aumentata dalla confisca. Per lo stesso motivo, però, gli assunti di magistrati si erano subito recati dal Legato, così scrivevano all'ambasciatore Malvezzi, per pregarlo di «havere riguardo alle publiche prerogative ne gl'atti da farsi contro il marchese Antonio Pepoli»[175], «con speranza che le ragioni publiche possano far assicurarci di prescrivere nel presente caso le publiche prerogative»[176].

Incaricato di esporre le ragioni della città era stato appunto

[172] ASB, *Assunteria di Torrone*, *Miscellanea di vari casi di confiscazione*, Tomo I, cc. 352r-357r: già riportato brevemente, come quelli precedenti, in DE BENEDICTIS 1992, pp. 290-291.

[173] FANTUZZI IV, 1784, p. 71.

[174] MAZZONE 1994a, p. 67.

[175] La citazione è in MAZZONE 1994a, p. 68.

[176] La citazione è in MAZZONE 1994a, p. 68.

il consultore Odoardo Gargiaria, il quale nelle conclusioni stampate nello stesso anno sosteneva che la sentenza contro il Pepoli non doveva essere eseguita *de iure* nella parte relativa alla confisca, poiché sarebbe stata in pregiudizio dei privilegi della città[177]. In una scrittura preparatoria delle conclusioni, il Gargiaria aveva anche sostenuto una posizione su cui, dati gli sviluppi della situazione, sarebbe ritornato in seguito: il Legato non era principe supremo e i bolognesi non erano suoi sudditi, ma solo a lui soggetti come sudditi del pontefice, secondo le facoltà dal papa demandategli per un tempo determinato[178].

Pignatelli, che dopo le primissime impressioni positive sulla quiete regnante a Bologna verificava quasi quotidianamente come fosse difficile mantenere l'ordine in una città così popolosa e piena di «spiriti inquieti... dove, sì come è salva la robba per non esservi fisco, così è facilissimo di metter in sicuro la persona per la vicinanza di tanti confini»[179], aveva infine deciso, dopo il caso Pepoli e altri analoghi, di adottare una linea rigida. Anche in esecuzione di direttive pontificie, il Legato emanava il 2 novembre 1685 un bando sottoscritto solo da lui, in cui si riservava un ampio margine di arbitrio nel comminare le pene. Le preoccupazioni degli assunti di magistrati, così come dell'ambasciatore a Roma, per le eventuali lesioni delle prerogative cittadine erano forti; e si aveva anche il timore che il bando costituisse un tentativo per introdurre surrettiziamente la confisca dei beni[180].

Era sempre più chiaro come la predisposizione della Curia ad una certa «ragione politica» – che era stata avvertita da

[177] ASB, *Assunteria di Torrone*, *Miscellanea di vari casi di confiscazione*, Tomo I, c. 356v: su cui VERARDI VENTURA 1979, pp. 375 ss.; DE BENEDICTIS 1992, p. 291; MAZZONE 1994a, pp. 68-69.

[178] ASB, *Assunteria di Torrone, Miscellanea di vari casi di confiscazione*, Tomo III, pagine finali n.n.

[179] Dalla lettera al cardinal Cibo del 12 settembre 1685 citata da MAZZONE 1994a, pp. 65-66.

[180] MAZZONE 1994a, pp. 70-71.

tempo[181] – potesse comportare l'ampliamento indefinito dei contenuti delle facoltà del Legato. Alcuni giuristi lo avevano anche già teorizzato in relazione ai problemi che nel 1685 preoccupavano il Senato bolognese, tentando di definire i poteri del Legato in totale analogia con la concezione della *absoluta potestas* del principe. In alcune annotazioni ai bandi generali pubblicati dal cardinale Giustiniani nel 1606, il giurista Giovanni Domenico Rinaldi, che era stato uditore del Torrone al tempo del legato Buonaccorsi[182], aveva posto direttamente il problema se nelle facoltà giudiziarie concesse ai Legati fosse anche inclusa la *potestas oeconomica seu politica* che era propria del principe supremo e che tendeva non tanto a punire i crimini, quanto piuttosto ad evitare danni futuri e a tutelare e difendere la quiete pubblica. Si trattava di un potere (*iurisdictio*) che il principe doveva necessariamente esercitare quando non era possibile punire giudizialmente i delitti a causa della potenza del delinquente e del timore che ne potevano avere i testimoni, il che portava al turbamento della quiete pubblica o al timore che fosse turbata. In questi casi, come «Reipublicae caput et parens» il principe poteva provvedere senza processo «ex iusta suspicione, informata conscientia... prout magis expedit». Questo stesso potere, scriveva Rinaldi, lo avevano anche i cardinali legati, come pure i viceré; e questo significava che potevano procedere a confische e misure consimili[183].

È in questo contesto fatto di comportamenti pratici del legato Pignatelli e di opinioni dottrinali alquanto rappresentate a partire dagli anni venti del secolo[184], che il consultore Odoardo Gargiaria compone un piccolo trattato recante l'inequivocabile titolo *De nonnullis Civitatis Bononiae Praeroga-*

[181] Vedi *supra*, cap. terzo, § 2 b.

[182] Settembre 1673-aprile 1678: WEBER Chr. 1994, *ad nomen*.

[183] RINALDI 1699, pp. 11-15. Sul ruolo di Rinaldi nella letteratura giuridica ALESSI PALAZZOLO 1979, *passim*; LACCHÈ 1988, *passim*.

[184] Come da Crespi de Valdaura, giurista aragonese del '600, citato sia da Rinaldi sia da Gargiaria, su cui MANNORI 1988, pp. 176-177; MANNORI 1990, pp. 427-429; HESPANHA 1990, pp. 142-143.

tivis Notatu Dignis: scritto in difesa della patria, dedicato al Senato bolognese e agli assunti di magistrati e consacrato alla pubblica utilità[185].

Addentrarsi un poco nell'argomentazione di questo giurista bolognese, consultore del Senato e docente nello Studio, consente di segnalare qualche riferimento non del tutto irrilevante ad ambienti culturali alquanto diversi da quello bolognese, osservando rapidamente tracce che forse meriterebbero di essere ben altrimenti indagate.

Il primo problema affrontato è quello della «potestas principis»: innanzitutto dei suoi attributi, e poi, in conseguenza, della possibilità della sua attuazione nei confronti dei precetti del diritto naturale e del diritto delle genti[186]. Gargiaria è consapevole dell'ampiezza, della difficoltà e della pericolosità di questi problemi, e del fatto che parlarne esplicitamente significa, come dicono alcuni, «ponere os in coelum»; il dichiarare però tale consapevolezza gli consente di aggredire immediatamente la questione della duplice «potestas principis», l'ordinaria e l'assoluta. Ma se anche quest'ultima è da tutti ammessa, non è però

«dissoluta, ut multi adulatores Principum voluere, cum non ipsi habeant plenam Potestatem pecandi, nec Absoluta Potestas praedicta talem ipsis praebeat Auctoritatem, cum non esset Potestas, sed bene irrationabilis Tempestas, quae nec apud Populum unquam fuit, et consequenter nec in Principem translata»[187];

non può essere, infine, una «potestas peccandi».

Questo rinvio iniziale ad una definizione di «potestas absoluta» serve a Gargiaria per arrivare subito al problema posto

185 BCAB, ms B 1088, c. 1.

186 BCAB, *ibidem*, cc. 2-17: *De Absoluta, Politica, et Oeconomica Principis Potestate*.

187 Riproposto anche un poco più avanti nel passo in cui si dice che «Propterea, quando dicitur dari in Principe Absolutam Potestatem, id non venit ad Luxuriam intelligendum, sed secundum Leges Naturales, et Ius Gentium, et Regulatam intra limites praedictarum», BCAB, *ibidem*, c. 5.

da Rinaldi, quello della «potestas politica seu oeconomica» e delle facoltà che ne derivano al principe. Il giurista bolognese aderisce alla definizione datane ormai da molti dottori, secondo i quali essa è un «arbitrium... non adstrictum legibus civilibus, nec iudiciorum formulis, sed servata lege naturali et gentium», ma con una distinzione: nei casi in cui, e ve ne sono, non è del tutto abolito lo «ius civile» e si procede parzialmente nel rispetto delle formule giudiziali, allora si parla piuttosto di «brachium regium»[188]. La specificazione è fondamentale in relazione alla possibilità che il principe ha di condannare un reo, poiché, nonostante le opinioni contrarie riportate, Gargiaria sostiene che non possano essere abolite «quae sunt de substantia iudicii, qualia sunt defensio rei, testium probatio, et partium auditio»[189], poiché appartengono al diritto naturale e al diritto delle genti. Di più: dal momento che il diritto naturale è quello che prescrive che i delitti dei rei debbano essere provati da testimoni, e tale principio viene dal diritto divino[190], è così dimostrato che a quest'ultimo appartiene il principio secondo il quale nessuno possa essere giudicato se prima non sia stato udito o citato e se non siano state portate le prove. Non ammettere le possibilità di difesa espone il principe al pericolo di condannare un innocente. Anche colui che non riconosce superiore non può condannare alcuno «ex sola privata scientia» quando il crimine non è palese, poiché il reo può negarlo e non è tenuto a rispondere se non è interrogato secondo le regole. Il principe non può essere infatti nello stesso tempo accusatore, giudice e testimone[191]. Non vale, pertanto, il richiamo alla *publica utilitas* come giustificazione della *plenitudo potestatis* quando esistono altri rimedi praticabili soprattutto nei confronti dei privati. Non ricorrere a quei rimedi secondo le leggi, può portare ad un evidente pericolo per lo Stato (*respublica*)[192].

188 BCAB, *ibidem*, c. 9.

189 BCAB, *ibidem*, cc. 10-11.

190 BCAB, *ibidem*, c. 11.

191 BCAB, *ibidem*, cc. 12-13.

192 BCAB, *ibidem*, cc. 14-17.

Detto questo come necessaria premessa, Gargiaria affronta il secondo tema, che è quello centrale del trattato: l'autorità del Legato nelle materie di cui sopra[193]. Tutta questa parte è una sostanziale discussione ed una puntuale confutazione delle opinioni di Rinaldi e del modo in cui questi aveva riportato le opinioni di altri dottori: sulla equiparazione tra Legato e vicerè napoletani e siciliani[194]; sulla appartenenza delle facoltà del Legato ai *regalia reservata* del principe; sulla necessità dell'esercizio della «potestas politica seu oeconomica» per la realizzazione dell'«Armonia Gubernij»[195].

La conclusione è che nessuno dei motivi addotti da Rinaldi può essere considerato valido: perché i legati non hanno dal pontefice le stesse facoltà concesse dai sovrani spagnoli ai vicerè; perché i bolognesi, oltre al privilegio della confisca, hanno anche espressamente quello che le multe non siano eseguite dai legati nella città e nel territorio. E tale privilegio, contrariamente ai pareri espressi da molti dottori, non contiene alcunché di ingiusto e di indebito e non intacca in alcun modo la «potestas politica seu oeconomica»[196].

Con questo Gargiaria arriva alla terza parte delle sue osservazioni: *De confiscatione non exequenda in Civitate et territorio Bononiae*[197]. Qui, quelli che ormai si possono considerare i tradizionali argomenti del 'contrattualismo' bolognese vengono solo di tanto in tanto aggiornati con la ripresa di formule fino ad allora non usate del linguaggio giuridico-politico. Dei capitoli di Niccolò V in relazione alla conserva-

[193] BCAB, *ibidem*, cc. 17-35: *De Auctoritate Legati a Latere circa praedicta*.

[194] I giuristi napoletani e siciliani citati da Gargiaria in relazione al problema del potere dei vicerè, Giurba, Da Ponte, Rapolla, Mastrillo e altri sono ormai ben noti dai numerosi studi di Ajello, e poi da quelli di CARAVALE 1977-78, CERNIGLIARO 1983 e 1988, ROVITO 1982, ZOTTA 1987.

[195] BCAB, ms B 1088, c. 30.

[196] BCAB, *ibidem*, c. 32. Il riferimento è a Crespi, su cui v. *supra*, n. 53, in questo capitolo.

[197] BCAB, ms B 1088, cc. 35-45.

zione degli statuti si parla come di «lex pactionata»; è la «naturalis iustitia» che obbliga al rispetto del contratto, etc.[198].

Nella quarta parte – *De Mulctis non exigendis, ac de mandatis ad standum, et de sequestrationibus introituum non faciendis in civitate et territorio Bononiae*[199] – vengono presentate situazioni di fatto. Poiché il motivo per cui multe, confische, mandati *ad standum* e sequestro dei beni sono proibiti, è «ne familiae Bononiensium depauperarentur»[200], succede che i legati ritirino di fatto i bandi di confisca[201]; che i pontefici come Gregorio XIII confermino le proibizioni; e che le decisioni della Rota romana a ciò si adeguino[202]. D'altra parte, se così non fosse, il privilegio sarebbe illusorio:

«Immo tali pacto Princeps privaret civitatem privilegiatam pro pretenso privati delicto, quo summoque jura abhorrent. Carpzov. de L. reg. cap. 9, sect. 9, n. 26»[203].

La fonte citata da Gargiaria in questo punto è tale da richiedere un poco di attenzione. Si tratta del *De capitulatione caesarea sive de Lege Regia Germanorum tractatus* scritto dal giurista tedesco Benedict Carpzov e pubblicato per la prima volta nel 1622[204]. Nel luogo cui viene fatto riferimento si sostiene che i privilegi dei principi elettori, prelati, conti, baroni, nobili e degli altri 'stati' e sudditi dell'Impero non possono essere avocati dai giudici ordinari, poiché all'imperatore non è lecito uscire dal confine del processo legittimo; e che lo stesso imperatore non può emanare bandi di proscrizione contro gli 'stati' se non sono consenzienti gli elet-

198 BCAB, *ibidem*, cc. 40-41. Sulla presenza di questi motivi nelle dottrine cinque-seicentesche del diritto naturale WIEACKER 1973.

199 BCAB, ms B 1088, cc. 46-67.

200 BCAB, *ibidem*, c. 51.

201 BCAB, *ibidem*, c. 53.

202 BCAB, *ibidem*, c. 54.

203 BCAB, *ibidem*, c. 58.

204 STOLLEIS 1988, pp. 147, 168.

tori. A questo obbliga la *Lex Regia* o *Lex Imperii* o *Capitulatio Caesarea* per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia; in base alla *Lex Regia* i beni dei vassalli mediati non devono essere applicati al Fisco imperiale e gli 'stati' dell'Impero non debbono essere proscritti senza processo ordinario a meno che non sia stato commesso un crimine notorio; e la giustizia deve essere amministrata nel rispetto degli statuti e delle consuetudini di ogni luogo.

La profonda analogia dei problemi trattati dai due giuristi va ben oltre, però, la citazione specifica. In un più tardo *Commentarius*[205], Carpzov presenta la *Lex Regia* come una delle più salutifere «leges fundamentales» dell'Impero,

«quae potestatem imperatoriam limitat, ipsumque principem arctioribus vinculis contringit, ut minus contra Regni utilitatem moliri queat, quantum adulatores auribus suis melle diluti veneno infundunt»[206].

Quando poi ne vuole definire l'essenza e darne anche l'etimo, lo fa nel seguente modo:

«Quemadmodum ergo populi alii in suis Regnis, ita etiam Proceres Germaniae in Imperio Romano certas ponerent leges fundamentales, pro conservatione ac felici gubernatione Reipublicae: et inter eas saluberrima est Capitulatio Caesarea, quae definiri potest Lex Regia vel Lex Imperii, qua regimenta populi in Imperatorem designatum transferunt certis conditionibus sive capitulis».

Ed ancora: «Dicitur autem vulgo Lex haec Imperii Regia seu fundamentalis Capitulatio, ab iis scilicet quibus constat, capitulis variis ac conditionibus»[207], il che non è contrario al diritto ed alle leggi divine. Il potere regio è circoscritto e limitato da certe condizioni e capitoli in molti regni, in In-

205 Pubblicato una prima volta nel 1623 e poi nel 1640: STOLLEIS 1988, p. 147. L'edizione cui si fa riferimento in seguito è del 1694.

206 CARPZOV 1694, p. 1. Il motivo degli «adulatores principis» come di coloro che esaltano la *potestas absoluta* è presente, si è visto, anche in BCAB, ms B 1088, c. 5.

207 CARPZOV 1694, p. 9.

ghilterra, Scozia, Polonia, Ungheria e Spagna; e non vi è quasi nessun principe ora in tutto il mondo cristiano il cui potere non sia compresso e circonciso da una certa «pactio» conclusa con gli «Ordines». Attraverso la *Lex Regia*, che quindi non è cosa del tutto nuova, i «proceres» e gli 'stati' dell'Impero – che non trasferiscono se non condizionatamente le redini dello Stato (*respublica*) all'imperatore – sono quasi resi partecipi della sua *potestas* e *maiestas*: perciò il loro potere consiste nell'amministrazione di tutto l'Impero e perciò sono richiesti il loro consilio e consenso[208]. Con la *Lex Regia* (cioè, concretamente, con le capitolazioni che tra il 1519 ed il 1658 gli imperatori da Carlo V a Leopoldo I avevano concluso con gli elettori e che Carpzov pubblica) vengono confermati col giuramento non solo i *regalia* e gli *iura territorialia* ed i privilegi degli elettori stessi, ma anche quelli degli altri principi, sia secolari che ecclesiastici, e quelli delle città e degli 'stati'[209]. Su questa base, quindi, l'imperatore, per quanto sia oggi sciolto dalle leggi civili, è però obbligato sia al rispetto delle leggi naturali e divine, sia delle leggi fondamentali e dei recessi[210].

E poiché Carpzov distingue tra «modus gubernationis» e «status Reipublicae», sulla scorta di Bodin, è così in grado di affermare, ma contrariamente a Bodin, che per quanto lo «Status Imperii» sia oggi monarchico, pur tuttavia esso è «aristocratice mixtus», dal momento che la mistura non abolisce la forma monarchica dello Stato[211]. Il problema che si pone allora al giurista tedesco è se di fronte ad un imperatore che faccia qualcosa contro la capitolazione si possa op-

[208] CARPZOV 1694, p. 22. Su questi passi DREITZEL 1992, pp. 56-57.

[209] CARPZOV 1694, p. 83.

[210] CARPZOV 1694, p. 327. Per il problema del rapporto tra ceti, territori e impero, SCHIERA 1975, LINK 1979, ROECK 1984, FÜRBRINGER 1985, *Politics and Society*.

[211] CARPZOV 1694, pp. 347-353. La discussione sulla recezione di Bodin nei territori imperiali è, tra gli altri, in STOLLEIS 1988, pp. 179-184; DREITZEL 1991, pp. 449 ss. Vale forse la pena di ricordare brevemente, sulla scorta di QUAGLIONI 1992, pp. 142-152, che anche Bodin era contrario alla confisca dei beni.

porre resistenza. E la risposta è che se alle ingiurie del principe assoluto i sudditi possono rispondere o con le preghiere, o con le suppliche, o con la fuga, il diritto di resistenza è da ammettere almeno contro il tiranno e comunque difficilmente negabile nei regni condizionati[212].

Da quello che fin qua si è visto delle motivazioni con le quali i sudditi bolognesi presentavano le loro suppliche al principe assoluto sovrano pontefice, appare chiaro come Gargiaria e Carpzov (e molti altri) parlino lo stesso linguaggio in quanto si riferiscono a rapporti politici simili. Certo, le situazioni specifiche sono diverse, a partire innanzitutto da quella religiosa, il cui dualismo era garantito nelle terre imperiali proprio dall'obbligo del rispetto della *pax* contenuto nelle capitolazioni. Ma quanto poco occasionale fosse il riferimento alla *Lex Regia*, diversamente da ciò che una sola citazione potrebbe indurre a pensare, sarà più evidente in seguito, quando se ne riparlerà per il '700 inoltrato.

Per ora il riferimento al penalista Carpzov, ad uno degli autori del nuovo diritto pubblico elaborato nelle università protestanti tedesche[213], serve a sottolineare come al di là di ogni legame coi principi del diritto divino, naturale e delle genti, al di là di ogni generale richiamo ai principi di governo della *Respublica Christiana*[214], vi sono ora conflitti politici e giuridici concreti intorno al valore dei capitoli tra principe e sudditi che producono una specifica letteratura, con la quale Bologna può confrontarsi e dalla quale può trarre

[212] CARPZOV 1694, pp. 354-365. Sul dibattito al proposito nel '600, soprattutto, tra gli altri, LINK 1979, ROECK 1985 e DREITZEL 1991 e 1992.

[213] WIEACKER 1980, I, pp. 325-327. Sulla nuova disciplina dello *ius publicum Romano-Germanicum* nelle università tedesche e sul ruolo costituzionale da essa attribuito alle leggi fondamentali, BUSSI 1957-59; MAIER 1980; HAMMERSTEIN 1972, 1982, 1986; STOLLEIS (ed) 1987; STOLLEIS 1988, pp. 186-267; WILLOWEIT 1975; MOHNHAUPT 1982 e 1987; LINK 1986; DILCHER 1988c.

[214] Un autore citato da Gargiaria, come da molti altri giuristi, è Juan Baptista Fragoso, autore di un trattato *De regimini Reipublicae Christianae*, scritto forse alla fine del '500, ma pubblicato nel 1642, su cui ripetutamente HESPANHA 1989 e 1990; ed anche MANNORI 1988, *passim*.

ulteriori motivi per la difesa delle proprie ragioni pubbliche e private.

Ritornando a Gargiaria, non cambia il quadro di riferimento delle ragioni presentate da Carpzov a tutela delle ragioni degli 'stati' imperiali. Sequestri, multe, confische sono quindi proibiti «de iure», per lo «ius speciale» concesso a Bologna. Lo stesso Rinaldi ha dovuto riconoscerlo nelle aggiunte da lui pubblicate[215]. Se le confische sono proibite e quelle ordinate dai legati non vengono eseguite, è anche perché nei «pacta conventa» con Niccolò V è stato riconosciuto che Bologna ha una propria Camera e che può usare lo «ius fisci» a proprio comodo come appare dagli statuti criminali, confermati anche da Giulio II[216]. E d'altra parte si sa che ogni città avente *iura fiscalia* per privilegio e consuetudine ha pure Fisco e Camera, e che il Fisco della città ha lo stesso diritto del Fisco del papa. Pur se è indubbio che il pontefice abbia nelle sue terre quei diritti che rivendica a se stesso, è però anche vero che quegli stessi diritti, avuti già dall'imperatore con la pace di Costanza, furono trasferiti nella città e Camera di Bologna: in questo senso si dice che la città è al posto del suo principe e rappresenta il Fisco apostolico[217].

Su questi argomenti, che anche il padre di Odoardo, Giovambattista Gargiaria, aveva esposto quasi negli stessi termini poco più di quarant'anni prima[218], si basa di nuovo il principio del potere limitato dei cardinali rappresentanti del pontefice. Quei diritti non possono essere abrogati dai legati; i quali, anzi, devono mostrare le loro facoltà al Senato in modo che questi possa, a seconda dei casi, obbedire o ricorrere al pontefice se la materia lo consente[219]. Il motivo era stato già addotto prima dal consultore: le facoltà dei legati

215 BCAB, ms B 1088, cc. 66-67; la verifica in RINALDI 1699, *Proemio*, XII, n. 27, p. 6.

216 BCAB, ms B 1088, c. 77.

217 BCAB, *ibidem*, cc. 80-81.

218 GARGIARIA 1643, cap. XIV, pp. 58-66.

219 BCAB, ms B 1088, p. 84.

di Bologna, come quelli di Ferrara e Urbino, dovevano essere esaminate perché la loro *potestas* era «magis restricta» di quella di altri legati[220].

Qui la fonte è Giovan Battista De Luca[221], la cui autorità viene di nuovo invocata subito dopo per convalidare l'affermazione della peculiarità di Bologna e del suo contado rispetto alle altre città dello Stato, anche se, e non a caso, l'assunzione testuale di un passo del giurista venosino si ferma al punto in cui la figura del Legato viene in qualche modo equiparata a quella di un principe[222].

> «Quod scilicet Pontifices dictam Civitatem alias pro Republica se gerentem, seu sub propriis Tyrannis rectam, et ad Sedis Apostolicae oboedientiam reversam, relinquere voluerunt in suo consueto statu, etiam cum monetis diversis, et sub diverso modo supportationis publicorum onerum Cardinali Legato faciente quandam figuram Principis particularis illius ditionis»[223].

In molti altri casi succedeva – aveva scritto De Luca – che queste tre Legazioni non sottostessero alla «ratio universalis» in base alla quale il papa governava uniformemente con le stesse leggi, attraverso i presidi delle province e i suoi ufficiali, tutto lo Stato. La «difficultas» all'inverarsi di quella *ratio* era sollevata da particolari circostanze di fatto, in base alle quali anche la città di Bologna col suo contado e Legazione non era compresa in molte bolle pontificie che imponevano oneri generali allo Stato. Nonostante Bologna, come le altre due Legazioni, fosse dello Stato ecclesiastico «qui est unus et idem», dal momento che il papa non poteva essere signore e feudatario, pur tuttavia «ex quadam fictione» si riteneva che continuasse nell'antica separazione[224].

[220] BCAB, *ibidem*, c. 25.

[221] DE LUCA 1698, XV, II: *Relatio Romanae Curiae Forensis eiusque Tribunalium et Congregationum*, Disc. IV, n. 14.

[222] BCAB, ms B 1088, p. 84.

[223] DE LUCA 1698, II, *De regalibus*, Disc. LXXX, p. 135.

[224] DE LUCA 1698, II, *De regalibus*, Disc. LXXX, p. 135.

Il consigliere di Innocenzo XI aveva più volte osservato questa situazione, ed in relazione a vari problemi. «Non semel in praxi vidi et audivi» che in alcune città succedesse di fatto che si considerasse che le bolle e i bandi che emanavano disposizioni valide per tutto lo Stato, e che ne costituivano il diritto comune, non avessero efficacia. Ne aveva parlato a proposito di Urbino, Ferrara e Bologna, in relazione alla applicabilità della Costituzione egidiana: tutte e tre «licet sunt de Statu ecclesiastico, attamen vivere videntur tamquam provinciae omnino separatae, et stans de per se»[225].

Un motivo di fondo c'era, e stava nel diritto statutario. Definendo quella parte dello «ius municipale civile» che è lo «ius statutarium» o «municipale» come quello comprensivo degli «Statuta vel ordinationis, quae fiant per Civitates subditas, aliave inferiora loca iuxta frequentem Italiae praxim», De Luca ne sottolineava la diversità in relazione al fatto che si trattasse di ordinamenti creati da baroni, che in quanto sudditi non avevano la facoltà di derogare dallo «ius commune»; oppure di leggi fatte dal principe supremo e assoluto o dal feudatario che avesse lo «ius principatus» e i «regalia maiora» (tra i quali soprattutto rilevante quello di derogare dallo «ius commune» con le leggi da lui create); oppure ancora di statuti emanati da quelle città

> «quae libertatem sibi vindicaverint, a quocumque Principe vel dominante, adeout se gerant pro Republica, cum eodem jure principatus, et regalium, quamvis sub alicujus adiacentis Principis protectione vivant»[226].

Il giudizio su queste città e sulle loro leggi, delle quali anche coloro che fossero «mediocriter versat[i] in historiis» sapevano che ve ne erano molte anche nello Stato ecclesiastico, era che bisognava riflettere, prima di decidere come dovessero essere interpretati i relativi statuti, al periodo o alla condizione di soggezione o libertà nella quale la città si era

[225] De Luca 1698, I, *De feudis et bonis jurisditionalibus*, Disc. LXXXIII, pp. 216-217.

[226] De Luca 1698, XV, *De iudiciis*, Disc. XXXV, p. 113.

data quell'ordinamento legislativo. Le città che avevano emanato i loro statuti in condizione di libertà, come repubbliche, cioè coi diritti di principato e delle maggiori regalie, permanevano in questa situazione anche dopo l'assoggettamento, continuando ad esercitare sostanzialmente quella forma di «dominatio vera» o «politica» che avrebbe dovuto essere propria solo delle città non suddite e indipendenti[227].

Valevano ancora, allora, gli statuti criminali confermati da Giulio II e le prerogative della città difese da Gargiaria? Ed il Legato aveva la «potestas politica seu oeconomica», oppure quella limitata dai privilegi cittadini, e dalla cieca obbedienza al pontefice[228]? Le trattative sull'attuazione del bando emanato nel novembre 1685 si protrassero per tutto il tempo della residenza bolognese di Pignatelli, fino a quando, alla fine del giugno 1687, la Segreteria di Stato comunicò al cardinale che il pontefice non aveva avuto alcuna intenzione «d'innovar cos'alcuna né di alterare il solito intorno alle confiscationi de' beni che si asseriscono non mai osservate in cotesta legazione». Di fronte alle resistenze opposte dal Senato per il timore che la confisca fosse tacitamente compresa nel bando, Innocenzo XI aveva ordinato che «V.E. in questi casi proceda come per l'addietro, volendo che detto bando s'intenda in conformità de' privilegi della città»[229].

[227] DE LUCA 1698, XV, *De iudiciis*, Disc. XXXV, p. 114. Questa mia lettura 'mediata' di De Luca è già in DE BENEDICTIS 1991.

[228] MAZZONE 1994a.

[229] Le citazioni da MAZZONE 1994a, p. 71.

Capitolo quinto

Assolutismo, riforme, rivoluzione

1. *Consuetudine cittadina e riforma statale*

Alla concezione della *potestas absoluta* così come era stata definita da Rinaldi – e contestata da Gargiaria – si affiancavano negli stessi anni di fine '600 altre interpretazioni, che riconducevano a motivi ben diversi la ragione per la quale il principe poteva contravvenire all'obbligo del rispetto dei contratti.

Non è un caso, forse, che la concezione cui si fa riferimento ora fosse parte di una riflessione complessiva sulla struttura dello Stato pontificio e fosse formulata all'interno di un progetto di riforma, che all'inizio dell'ultimo ventennio del secolo avvertiva con peculiare sensibilità l'emergere in primo piano di una dimensione nuova, specificamente 'economica', della vita civile e politica[1].

Nello stesso periodo in cui era stata emanata la *Constitutio super statutariis successionibus*, le necessità finanziarie della Camera Apostolica avevano portato Innocenzo XI ad intervenire sul debito pubblico con una notevole riduzione dei frutti di monte, abbassando l'interesse corrisposto ai creditori dal 7% e più ad un generalizzato 4%[2]. L'operazione

[1] In questo senso, ed in riferimento a De Luca, MAZZACANE 1989 e 1994a. Per il più generale problema dell'*oeconomica* in antico regime, SCHIERA 1968, BRUNNER 1970, FRIGO 1985 e CLAVERO 1991a; sul passaggio da un criterio giuridico ad un criterio economico di comprensione e di raffigurazione della realtà, BRUNNER 1972 e KELLEY 1990. Sulle riforme di fine '600 nello Stato della Chiesa, ultimamente DONATI 1986 e 1994.

[2] ORLANDELLI 1968, pp. 39, 43, 46, 51. Sul tema anche CARBONI 1993.

aveva suscitato la reazione di molti montisti, che avevano cercato con varie eccezioni di bloccare l'attuazione del chirografo pontificio: a Bologna gli interessati erano i creditori del monte Giulio e del monte del Vino. A sostenere con argomenti giuridici una soluzione probabilmente da lui stesso ispirata era intervenuto Giovan Battista De Luca, che aveva chiarito in un *Discursus* i motivi di fondo per i quali la riduzione dei frutti di monte dovesse essere posta, in realtà, come un problema di giustizia.

Innanzitutto, scrive il consigliere pontificio, poiché sotto il frutto può celarsi l'usura; e poi perché il frutto stabilito al momento dell'erezione del monte può essere diventato, nel corso del tempo, troppo pesante per chi deve pagarlo, cioè per le comunità sulle cui rendite il debito pubblico è costituito. È per sollievo («levamen») delle comunità – quindi per una ragione di pubblica utilità che vale contro i privati, poiché le comunità comprendono pupilli, vedove, orfani, poveri e altre miserabili persone che non possono tutelarsi da sole – che i frutti devono essere diminuiti: il principe deve infatti sovvenire con un rimedio straordinario coloro che non potendo agire («ratione impotentiae») – come i pupilli, le vedove, le comunità – rischiano di essere soffocati dai debiti. Se le comunità fanno debiti per causa pubblica, e per questo motivo devono essere sollevate con la riduzione dei monti, lo stesso discorso si può fare – dice De Luca – per la Camera del principe, il cui sollievo è finalizzato all'interesse («ad commodum et favorem») delle persone miserabili.

Nel discorso di De Luca l'analogia tra una tradizionale visione delle comunità dello Stato come «corpora ficta» assimilabili alla «miserabiles personae» e la Camera del principe è naturalmente presentata per legittimare la riduzione dei monti a favore della Camera; e si fonda su una immagine delle tre diverse persone e poteri presenti nella persona del principe, nella quale, per l'appunto, la *potestas absoluta* appare irrilevante e ininfluente rispetto alla natura dei problemi trattati.

È la «potestas civilis vel iurisdictionalis», non la «absoluta et

politica» né la «aeconomica», quella per la quale il principe deve intervenire con rimedi straordinari per ovviare al danno, all'oppressione, al soffocamento delle comunità, dei privati ed anche di quella Camera che, più che essere del principe, è patrimonio dei popoli e dei miserabili. Questa è la ragione in base alla quale il principe, in quanto supremo magistrato di giustizia, può giuridicamente venir meno all'osservanza dei contratti e delle obbligazioni stipulate[3].

Il discorso di De Luca ha una specifica pertinenza alla situazione bolognese di quegli anni '80 che costituiscono per molteplici aspetti uno snodo di grande importanza nella storia europea[4], e non tanto e non solo in quanto riguarda monti cittadini. Il fatto è che gli argomenti a favore della riduzione dei frutti di monte per il sollievo della Camera Apostolica vengono fatti propri dal Senato bolognese nel momento in cui la Camera cittadina è soffocata dai debiti. L'attivazione della «potestas civilis vel iurisdictionalis» del pontefice viene richiesta quando quella che le fonti lamentano come misera condizione – e gli storici definiscono crisi di sussistenza – fa risaltare l'urgenza e la priorità di problemi

[3] «In Principe siquidem tres diversae personae, seu tres diversae potestates considerantur, quarum prima est absoluta, et politica, cum qua ex causa concernente publicam necessitatem, vel utilitatem, et publicum regimen Reipublicae et Principatus in totum disponere potest etiam de bonis privatorum, de qua tamen potestate in praesenti non agitur; Altera est aeconomica super administratione bonorum et reddituum Camerae et Principatus, et in hac in contractibus correspectivis censetur iure privati, vel Iure Communitatuum, et tertia est Civilis vel Iurisdictionalis super administratione Iustitiae, et Civili Regimine Reipublicae, ideoque licet in parte aeconomica ligetur per contractus atque ad instar privatorum teneatur Princeps datam fidem servare, et contractatam obligationem adimplere, attamen sicuti cum tertia potestate iurisdictionali, tamquam maior et supremus magistratus de iustitia potest, imo debet cum remediis extraordinariis occurrere laesioni oppressioni et suffocationi Communitatum et etiam privatorum, ita pariter facere potest et debet cum propria Camera, quae in effectu est Camera et patrimonium populorum et miserabilium potius quam ipsius Principis, istaque est ratio ob quam Princeps iuridice defecit ab observantia contractuum et obligationum, quidquid superficiales obloquantur»: DE LUCA 1705.

[4] Come è stato recentemente ricordato a proposito della Toscana nell'ultimo periodo mediceo da VERGA 1993.

generati da insufficiente produzione cerealicola, decadenza dell'attività produttiva e commerciale, diminuzione delle entrate fiscali, aumento del debito pubblico, questioni monetarie, e della loro ricaduta sui diversi ceti sociali[5].

Dopo le carestie del 1671 e del 1678-79, che avevano causato tumulti popolari[6], vendita in passivo dei grani, minor gettito dei dazi, l'impellente bisogno di denaro della Camera bolognese aveva portato il Senato a pensare ad una generale riduzione del tasso di interesse corrisposto ai titolari dei luoghi di monte. Nel 1688 l'ambasciatore bolognese Virgilio Malvezzi presentava in tal senso un primo memoriale al pontefice Innocenzo XI, insistendo proprio su uno dei punti sollevati dal discorso di De Luca, cioè sull'equiparazione tra i frutti di monte e l'usura[7]. L'anno successivo, regnante Innocenzo XII, non riceveva ugualmente alcuna risposta un secondo e simile memoriale, nel quale si pregava il papa di deputare una commissione cardinalizia che esaminasse il problema[8]. Per alcuni anni le richieste bolognesi rimasero inevase ed ebbero una risposta solo alla metà degli anni '90.

L'inizio del decennio era stato contraddistinto dal ripresentarsi della carestia; dal ripetersi delle inondazioni a causa del sempre irrisolto problema delle bonifiche; dalle altissime quanto inutili, secondo opinioni diffuse, spese per le «visite d'acque» dei cardinali inviati da Roma. Un attento e acuto testimone oculare degli avvenimenti e dei problemi di quel periodo, il canonico Antonio Francesco Ghiselli, commentando la visita Barberini-D'Adda del 1692-93 osservava che «se un milione e più di lire spese dietro al Reno senza nessun profitto si fossero impegnate a tenere in piedi l'arti di seta, canape e lana, la città sarebbe grassa e puoco teme-

[5] Mi limito, per i problemi economico-sociali, a citare gli studi di MARCELLI 1962; DAL PANE 1969; FINZI 1979; GIACOMELLI 1979a e b; GUENZI 1982, 1987, 1993; GIUSBERTI 1990; PONI 1963, 1982, 1983 e 1990, senza entrare nel merito della consistenza e della periodizzazione delle crisi.

[6] FERRANTE 1978.

[7] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Posizioni*, b. 436, fasc. 2, c. 13r.

[8] ASB, *ibidem*, fasc. 3, cc. 23r-24v.

rebbe l'inondatione»[9]. Sperpero inconcepibile, se si pensava che la scarsità del raccolto del grano imponeva al governo cittadino la necessità di acquistarne fuori della Legazione e quindi faceva aumentare l'indebitamento della Camera bolognese. Sperpero che diventava anche pericoloso per la quiete pubblica: nell'estate del 1694 si erano visti affissi nella piazza e agli angoli delle strade cartelli che incitavano la popolazione (la «plebe») a sollevarsi contro il governo, il Legato e i senatori per la mancanza del pane, per la cattiva qualità e la scarsa quantità di quello che si trovava, per il calmiere fissato ad un prezzo eccessivamente alto[10].

Solo nel 1695, e soprattutto per l'esigenza della Camera Apostolica di recuperare da Bologna un credito di circa ventimila scudi, una congregazione appositamente istituita accettava la proposta bolognese di ridurre e perequare gli interessi annui dei vari monti dal 4% o più al livello del 3%[11]. Per consentire al Senato di sanare i debiti contratti, Innocenzo XII concedeva con un chirografo del 23 luglio 1695 la facoltà di erigere il monte Innocenzo nuovo riformato, al frutto già approvato dalla congregazione, sulla estinzione di monti vecchi che garantivano un frutto maggiore. L'avvio che venne così dato all'operazione di unificazione del debito pubblico – tra il 1695 ed il 1707 vennero estinti diciotto monti[12] – fu immediatamente osteggiato dai creditori, molti dei quali religiosi. I montisti intendevano infatti, sia nel caso di restituzione del capitale per mancato subingresso nel nuovo monte, sia nel caso di subingresso, che i luoghi fossero rivalutati in base al valore corrente delle monete e non a quello del periodo d'erezione del monte vecchio. Poiché il chirografo pontificio non presentava al riguardo alcuna specificazione, le prime due notificazioni emanate dal legato Marcello Durazzo non ebbero che poche

[9] BUB, ms 770, LVI (1694), p. 841.

[10] BUB, *ibidem*, p. 386.

[11] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Posizioni*, b. 436, fasc. 2; fasc. 6, cc. 135r-154r.

[12] ORLANDELLI 1968, pp. 70-98.

risposte, mentre molti ricorsi furono inviati a Roma soprattutto da parte di coloro che erano interessati nell'affare con grosse somme. Nella primavera del 1696 le eccezioni sollevate dai creditori ebbero come risultato l'ordine inviato dalla Segreteria di Stato al Legato di sospendere la francazione dei monti vecchi[13].

Per il Senato bolognese diventava allora estremamente urgente reperire altre fonti di entrata, date le pressioni del pontefice per la soluzione dei debiti con la Camera Apostolica. In una seduta della fine di luglio tutte le assunterie venivano pregate di «suggerire i ripieghi per il sollievo della cassa pubblica»[14]. Poiché le questioni in campo riguardavano

> «l'economico dell'azienda pubblica, cioè esigenza delle rendite pubbliche, soddisfazione dei creditori o salariati, riparo dei pregiudizi sofferti dalle medesime rendite»,

fu affidato all'Assunteria di camera l'esame preliminare delle proposte: che furono tutte concordi sia nel sottolineare il carattere di universalità che avrebbero dovuto avere le nuove imposizioni, sia nell'escludere che esse colpissero i poveri[15], sia nell'affermare che dovessero comprendere in ogni caso gli ecclesiastici ed anche le comunità privilegiate del contado. Quanto ai generi che avrebbero potuto essere colpiti, le indicazioni erano molto varie e tutte però accomunate da due preoccupazioni. Bisognava scartare l'ipotesi della diminuzione delle spese delle singole magistrature, necessarie per sostenerne il lustro e quindi anche per conservarne «l'amore dei cittadini». Era poi meglio non parlare della tassa che pur si riteneva più universale e rispondente alla giustizia distributiva, quella che colpiva i terreni. Vi era infatti il timore che qualcuno, troppo allettato da «questa vena», non volesse in futuro sfruttarla per scopi diversi da

[13] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Posizioni*, b. 436, fasc. 6, c. 154r.

[14] ASB, *Senato*, *Vacchettoni*, reg. 47 (1695-96), cc. 87r e v.

[15] Per il problema della povertà a Bologna, *Forme e soggetti*.

quelli per i quali ora vi si pensava: quelli «dell'estremo rimedio all'estremo male di questa patria»[16].

Il punto era molto importante, e vale la pena di soffermarvisi un poco. Quando il cardinale Giovan Battista Spinola, legato di Bologna dal maggio 1697, fu incaricato dal pontefice di esaminare tutta la questione ed iniziò un lungo confronto con il Senato e soprattutto con l'Assunteria specificamente denominata 'del Sollievo Pubblico' (fino ad allora preposta alla revisione dei conti della Tesoreria e della Camera), prese immediatamente atto, senza ulteriori discussioni, della indisponibilità del Reggimento cittadino a quella tassa. L'accenno che però ne fece, fu sufficiente a provocare una risposta del Senato: un *Foglio di ragioni... per giustificare il metodo solito tenersi in Bologna circa le tasse e dazi in luogo e vece dell'estimo per aes et libram*. Per quanto non sembri – si diceva – che i terreni del contado bolognese siano soggetti ad imposizioni reali, dal momento che non pagano sulla base della loro misura o del loro valore come in altri paesi, pur tuttavia sono anch'essi terreni tassati, ma in modo diverso dagli altri. Per la parte colonica pagano il dazio imposta sulla quantità del seminato e sul numero delle bocche di ogni nucleo familiare. Per la parte dominicale, invece, sono i frutti degli stessi terreni a pagare i vari dazi (delle porte, della piazza, della macina, del fieno e paglia, del vino, del pavaglione) quando vengono introdotti in città.

«Questa pratica si è sempre usata in Bologna perché si è trovata sempre la più facile nell'esazione e più giusta, perché ognuno, se non immediatamente, paga i dazi e più proporzionatamente»[17].

Questo veniva scritto e detto nel 1698. Questo si sarebbe continuato a ribadire sostanzialmente per pochissimo meno

[16] Tutte le relazioni sono in ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Posizioni*, b. 124.

[17] ASB, *Assunteria di magistrati*, *Affari diversi*, b. 63/2, «Alla Congregazione del Sollievo Pubblico deputata dal papa per la città di Bologna. Scritture, ricorsi e domande», fasc. 1. Ho pubblicato integralmente il documento in De Benedictis 1978, p. 107.

di un secolo, fino alla interruzione del governo pontificio da parte delle armate napoleoniche, anche quando il problema di 'sollevare' dai debiti del passato la situazione finanziaria presente sarebbe diventato per alcuni, consapevolmente, quello di riformare passato e presente per realizzare la 'pubblica felicità'. E su questo solo nell'ultimo tratto di quei quasi cento anni vi sarebbe stata una esplicita e pubblica opposizione tra città e Curia romana: solo quando, cioè, la diversità fiscale tra città e contado, in cui sta uno degli elementi strutturali della città d'antico regime, sarebbe stata messa in discussione dal *Piano economico* di Pio VI.

Per il momento, però, non solo non c'è alcun piano di tal genere, ma la necessità di riempire le casse della Camera Apostolica non comporta l'attuazione di una *potestas* totalmente diversa da quella «civilis seu iurisdictionalis» indicata da De Luca: e questo anche all'interno di quelle strutture stragiudiziali che sono le congregazioni[18].

Quello che si è detto più sopra a proposito del rifiuto dei creditori montisti di accettare la fase iniziale dell'unificazione del debito pubblico, vale negli stessi termini per tutto il periodo di durata del processo, fino al 1707: negli anni, cioè, in cui, il sollievo pubblico invocato da Bologna provoca comunque un mutamento nel modo in cui la città può porsi in relazione alle iniziative romane. Se per tutti i due secoli in cui i capitoli erano stati confermati dai pontefici, con maggiori o minori riserve, qualsiasi mancanza di rispetto di quanto in essi contenuto si configurava ed era denunciato come un abuso, ora invece, e poi lungo tutto il secolo successivo, il risultato dell'intervento che era stato espressamente richiesto, per ragioni 'economiche', non poteva che essere considerato una riforma, per quanto pretestuosa e sbagliata. E se questo non poteva non portare ad altre e concorrenti proposte che individuassero oggetti da riformare diversi dalla città stessa intesa come corpo, e quindi ad un dibattito interno ai vari corpi cittadini condotto sulla base dei diversi loro interessi, Bologna ed il suo governo non

[18] Su questo problema, MANNORI 1990, pp. 440-450.

potevano continuare a difendersi se non ricorrendo agli unici argomenti e mezzi che avevano a disposizione.

Nelle quotidiane trattative che si svolsero tra il legato Spinola, il vicelegato Zondodari, il Senato e le Assunterie soprattutto di magistrati, di camera e del sollievo pubblico i bolognesi riuscirono ad ottenere il parere favorevole a nuove imposizioni fiscali solo al prezzo di una complessiva riconsiderazione del sistema daziario, del funzionamento della Tesoreria e delle esenzioni. Data questa piattaforma e date le necessità finanziarie, il Senato non poté fare a meno di fare propria una soluzione su cui entrambi i prelati avevano insistito, la soppressione della Tesoreria istituita nel 1440, ma non senza profondi contrasti al proprio interno[19]. Si trattava infatti di ammettere così l'antieconomicità di una istituzione che, per quanto non facente parte del governo cittadino, era però stata fin dall'inizio, come si è visto[20], intimamente legata, quasi una cosa stessa col patriziato. I primi contrasti fra Tesoreria e Senato per motivi di gestione finanziaria erano stati parzialmente risolti con l'intervento di Clemente VIII nel 1594-95[21]; ma il fatto che i tesorieri continuassero a percepire un interesse di più del 30% non consentiva, un secolo dopo, altra via d'uscita al governo cittadino che di porre fine ad un rapporto distruttivo. Anche perché questa sembrava essere una delle condizioni più importanti per convincere il pontefice ad occuparsi del sollievo di Bologna, che diventava sempre più urgente. Nella primavera del 1700 i creditori del monte Annona che non erano ancora stati soddisfatti nel pagamento dei loro frutti facevano sequestrare e bollare la cassa del Reggimento, tanto che per le feste di Pasqua molti dei suoi salariati a servizio delle magistrature non poterono avere le proprie provvigioni, dal momento che il Legato non volle sottoscrivere i mandati relativi in assenza della cassa[22].

[19] ASB, *Senato*, *Filze*, vol. 24 (1698), cc. 410v-414r.

[20] Vedi *supra*, cap. secondo, § 1.

[21] ORLANDELLI 1949, p. 469; GIACOMELLI 1979b, p. 18.

[22] BUB, ms 770, LXII (1700), pp. 163-164.

Grazie all'importante opera di mediazione del Legato, Innocenzo XII acconsentiva infine, in giugno, alla costituzione di una congregazione pur insistendo sulla cattiva amministrazione bolognese. Membri della Congregazione, detta del Sollievo di Bologna, erano l'ex legato ed ora camerlengo Spinola, i monsignori Zondodari, Caffarelli, Vallemani (Congregazione dell'immunità), Cavalieri (commissario della Camera Apostolica). Agli inizi di luglio partivano per Roma i ministri richiesti dallo Spinola per fornire la documentazione necessaria ai lavori: Francesco Mastri e Giuseppe Stefano Desideri, rispettivamente prosegretario maggiore e sindaco del Reggimento, ed il computista Borzaga. C'era molta perplessità sui possibili risultati della missione. Il canonico Ghiselli riferiva nella sua cronaca che l'opinione dei cittadini era estremamente negativa, poiché si era sparsa la voce che si volesse porre un'imposizione sui loro beni in contado, escludendo ecclesiastici e senatori. Perciò i ministri, «questi poveri galantuomini, non ricevevano nella loro partenza che imprecazioni contro di loro»[23].

La prima riunione della Congregazione si tiene il primo di settembre in casa di monsignor Caffarelli, che ne è stato eletto segretario. Viene proposto di affrontare i problemi secondo lo stile della Congregazione del Buon Governo, cioè considerando in primo luogo se vi siano alcune spese da ridurre; se sia possibile utilizzare, migliorandole, le rendite ordinarie per evitare nuove imposizioni; se effettivamente i beni dei laici non possano sopportare nuove tasse per il finanziamento della città, perché solo in tal caso è lecito far pagare gli ecclesiastici[24]. Il primo punto viene subito escluso, dal momendo che la Congregazione accetta il parere negativo di Spinola e Zondodari. Poiché gli altri richiedono un esame approfondito, che al momento non è possibile per la mancan-

[23] BUB, *ibidem*, pp. 297-299.

[24] ASB, *Assunteria di magistrati*, Lettere degli ambasciatori Cesare Tanari e Filippo Aldrovandi agli assunti di magistrati e Camera dal 28 ottobre 1699 al 28 novembre 1701, resoconto della riunione della congregazione allegato alla lettera di Tanari del 4 settembre 1700.

za di sufficienti elementi di analisi, la loro discussione è rinviata a successive sedute: le quali, però, avranno luogo, come fa sapere il segretario all'ambasciatore bolognese, solo se a Bologna sarà iniziata la revisione dei conti della depositeria della Camera cittadina, cioè della Tesoreria[25].

Sull'opportunità di darvi corso i senatori bolognesi manifestano pareri molto discordi. «Ve ne furono di quelli – scrive Ghiselli – che dissero che questo era un mostrar troppo le nostre piaghe, altri ch'era un pregiudicare alla pubblica cosa»[26]. Ma poiché non vi è altra scelta, il Senato delibera poi all'unanimità di dare inizio alla revisione e aggiunge due membri all'assunteria già incaricata per l'ordinario del lavoro. Nel giro di pochi mesi l'assunteria arriva alla conclusione che se sui conti del depositario di Camera non vi è nulla da eccepire, molti lati oscuri presenta invece l'amministrazione della Tesoreria[27]. Con la conferma della Congregazione da parte di Clemente XI[28], si entra nel vivo di una vera e propria battaglia legale tra il Senato, i vari corpi cittadini e la Curia per il sollievo pubblico di Bologna[29]: una battaglia che si sarebbe svolta a due riprese, una prima volta fino al 1707 ed una seconda volta tra il 1717 ed il 1724. Non è qui il caso di seguire tutte le puntate della storia di quelle «interminabili diatribe processuali»[30], nel corso della quale viene ristampato, in appoggio alle ragioni del Senato e della Camera contro i montisti, il *Discursus* di De Luca di cui si è parlato sopra[31].

[25] ASB, *ibidem*, lettera di Cesare Tanari del 18 settembre 1700.

[26] BUB, ms 770, LXII (1700), p. 454.

[27] ASB, *Assunteria di revisione dei conti*, *Atti*, *1690-1704*, riunione del 22 febbraio 1701, c. 56r.

[28] Chirografo del 22 giugno 1701, col quale è affidato a Spinola l'esame ed il giudizio su tutte le cause connesse al sollievo pubblico: ASB, *Senato*, *Instrumenti e scritture*, serie F, l.29, fasc. 8.

[29] ORLANDELLI 1949, pp. 466-473.

[30] Così ORLANDELLI 1968, p. XX; una specifica analisi in DE BENEDICTIS 1978.

[31] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Scritture legali nelle cause del Sollievo Pubblico dall'anno 1700 al 1709*, Tomo 2, cc. 257-260.

Vale solo la pena di ripetere, come si è accennato poc'anzi, che tutto il dibattito non si svolge solo tra il palazzo in cui risiede il Legato, nel quale si riuniscono il Senato e le assunterie, e le case romane dei segretari della congregazione e la Curia, ma si diffonde anche fuori delle sedi degli *arcana imperii* e coivolge ampiamente, e sempre di più nel corso degli anni, la città, dando forma ad un abbozzo di opinione pubblica[32]. E diffuso e pubblico diventa anche il timore che, come subito intuisce il cronachista Ghiselli, da Roma si voglia imporre un «governo assoluto» a Bologna[33], con interventi che hanno già fatto intravvedere il rischio della frattura della *civitas* intesa come *civium unitas*[34].

Rispetto a questo pericolo, alla rottura dell'intima connessione tra *societas civilis sive imperium sive status* diventa importante, indispensabile, la difesa di quelle leggi che costituiscono la trama del tessuto cittadino e che danno ad ogni corpo, come ad ogni magistratura, la legittimazione della loro esistenza e del loro ruolo. È solo negli statuti che ognuno può trovare ancora, politicamente, il suo posto e la sua *iurisdictio*; ovvero nelle conferme pontificie di quegli statuti e di quella *iurisdictio*: soprattutto, cioè, nelle conferme dei capitoli.

Non è forse un caso, allora, che nel periodo di cui si sta parlando, gli assunti di magistrati facciano eseguire più di una copia delle rubriche degli statuti non ancora stampate dall'originale esistente nell'Archivio pubblico[35]. Questo av-

[32] Problema che non si può qui affrontare; si rinvia solo in generale a KOSELLECK 1972; TORTAROLO 1990. Molto interessante la recentissima ricerca di GESTRICH 1994, che insiste proprio sullo stesso periodo di cui qui si parla.

[33] BUB, ms 770, LXIII (1701), p. 260.

[34] «Civitas est civium unitas, et laeso uno cive laesa tota civitas dicitur», aveva scritto, ripetendo Cicerone, GARGIARIA 1645, *decisio* I, p. 3. Su episodi rivelatori di quella frattura negli anni 1708-1709, GIACOMELLI 1979a, p. 21 e GIACOMELLI 1990.

[35] Risultato del lavoro sono tre volumi, che ora si trovano sia nella BUB (Cod. lat. 842) sia nella BCAB (ms B 1185-1186-1187). L'originale è

viene negli anni 1711-1712, all'interno della decennale pausa tra la prima e la seconda fase delle cause sul sollievo pubblico e in conclusione di un quinquennio molto difficile per la città. Tra il 1707 ed il 1711 la città ed il contado sono stati direttamente coinvolti nella guerra di successione spagnola, sia per le fortissime tensioni createsi tra filoimperiali e filofrancesi, sia per i ripetuti e gravosissimi passaggi di truppe straniere, sia per il contributo che Bologna ha dovuto dare – anche se sotto forma di un dono volontario – alla tassa del milione imposta da Clemente XI per far fronte alle spese della guerra[36]. La situazione da stato d'emergenza che si era creata; l'intervento, giudicato generalmente oppressivo, dei Legati nella politica calmieristica che la carestia degli anni 1707-1709 ha imposto; la necessità del Senato di far fronte alle richieste degli 'imperiali' per quello che riguarda il loro approvvigionamento e l'attraversamento del contado, hanno implicato in vario modo l'attività delle magistrature cittadine e degli uffici ad esse sottoposte, stravolgendone spesso le giurisdizioni definite nelle loro specifiche costituzioni, che ripetono quasi sempre esplicitamente passi di rubriche statutarie.

La ripresa dei lavori sul sollievo – una nuova Congregazione viene istituita nel settembre 1717[37] – impone in maniera estremanente chiara l'identificazione tra difesa della giurisdizione delle magistrature e difesa del valore degli statuti. Il legato Curzio Orighi sembra favorevole alla città e al Senato, quanto meno per escludere la possibilità di tassare terreni e beni dei possidenti *per aes et libram*, con la duplice motivazione che non è in uso e che il territorio non è né allibrato né accatastato; ed è anche convinto che ogni nuova imposizione dovrebbe comprendere gli ecclesiastici. Ma le proposte di riforma da lui presentate per ridurre le spese

quello conservato in ASB, *Comune, Governo, Statuti*, reg. 17. Sull'Archivio pubblico come supporto della politica cittadina e sulla sua organizzazione settecentesca, TAMBA 1980 e ZANNI ROSIELLO 1980.

[36] Su cui, in generale, il classico studio di NINA 1928, nonché CARACCIOLO 1978, pp. 461-462.

[37] DE BENEDICTIS 1978, pp. 75-77.

ledono profondamente, secondo il Senato, l'onore delle magistrature. Che i giudici di Rota siano cittadini invece che stranieri; che gli emolumenti degli uffici utili da annuali diventino semestrali; che siano ridotti i salari di alcuni ministri del Reggimento e le gratificazioni festive di Anziani consoli e Tribuni della plebe; che sia tolto ai senatori l'emolumento delle porte, simbolo dell'ufficio di difensori della patria[38]; tutte queste riforme vengono vissute come un ulteriore e nuovo attentato alla libertà cittadina.

In un memoriale presentato alla Congregazione nel 1720, dopo alcuni anni di aspro confronto sulle misure suggerite dal Legato[39], gli avvocati del Senato sostengono che la difesa «degli antichissimi diritti, usi e prerogative, e consuetudini della Città di Bologna» contenuti nei capitoli non ha affatto intenzione

«di diminuire la Suprema autorità della Santa Sede, né di derogare eziamdio in minima parte a quella rispettosissima ubidienza, che conviene ai Sudditi, e che come tale le ha in ogni tempo professato la predetta Città, e di cui ne tempi ancora recentissimi ha date prove sì segnalate, e distinte, ma solo di far conoscere, che è specialissimo interesse della medesima Santa Sede di non por mano sotto nome di riforma a tante pubbliche prerogative, che hanno fondamenti sì reali, e quali nascano non già da un Privilegio, o Titolo grazioso, soggetto a revocabilità, quando la congiuntura de' tempi la richieda, ma da patti fondamentali, Convenzioni corrispettive, Contratti giurati, e solenni, rispetto a quali è forse maggiore l'interesse del Fisco, perché è pubblico, e di Causa publica, che si mantengano illibati, che quello dell'altro Contraente, benché insista per la di loro inviolabile osservanza»[40].

Il Legato ha dovuto convenire sull'«illibata amministrazio-

[38] Sulle misure di riforma proposte De Benedictis 1978, pp. 83-86.

[39] De Benedictis 1978, pp. 77-86.

[40] BCAB, ms B 1099: Memoriale degli avvocati P. Pomponius de Vecchijs, Ioannes Ascevolinus, I. Amadorus olim de Lanfredinis, Ignatius a Cornu. Sulle teorie statutarie del diritto comune europeo Coing 1985, pp. 398-409. Ragioni fiscali simili a quelle addotte nel memoriale sono analizzate, per altri contesti politici, da Clavero 1986, pp. 53-105.

ne» del Reggimento. Perciò le riforme da lui proposte non tendono ad eliminare ciò che è superfluo,

«ma piuttosto ad innovare, e mutare le cose sostanziali di quel Governo, ed a togliere le più belle prerogative, che di consentimento, e volontà di tanti Sommi Pontefici, ha sempre goduto, e merita di inviolabilmente godere la Città di Bologna».

In tali circostanze

«il Publico, che merita lode, non deve esser soggetto a pena, quale appunto sarebbe il vedere privata la Città, ed i senatori, e Cittadini, anzi ogni Ordine di persone delli loro più speciosi diritti, e più riguardevoli prerogative [col pretesto di una riforma]». «Si vede dunque in necessità il Reggimento di umilmente rappresentare... che tutto ciò, che è legge di statuto, diritto, prerogative, uso e consuetudine favorevole del Publico, de' Senatori, e degl'altr'ordini di persone et della predetta città di Bologna, non è punto soggetto di riforma, né di revocazione o sia moderazione, perché non procede da titolo privilegiativo, che possa cadere sotto il sistema di una giusta revocazione, quando le contingenze dei tempi, o le pubbliche calamità così richieggiano; ma nasce, ed ha il suo fondamento nelli suddetti solenni capitoli concordati con papa Niccolò V... Dunque tutto ciò che con reciproco solenne giuramento si legge capitolato, convenuto, e concordato tra la Santa Sede, e la Città di Bologna, non può (legalmente parlando) né rivocarsi, né patir alterazione, benché minima, senza il consentimento della medesima Città, essendo questa la notoria differenza tra i privilegij, o vero concessioni gratuite, et i contratti fondamentali, capitoli di pace, transazioni ed altre simili stipulazioni... [questi] hanno di sua natura una onerosa correspettività, senza bisogno di altra giustificazione, poiché in questi il principe contraente non si isdegna di essere considerato come ogni altro privato, a cui non è lecito recedere dal contratto perpetuo, dal patto, e capitolazioni inviolabili con tanta solennità firmati e giurati, se non vi accede il consenso dell'altra parte»[41].

È una posizione, quella espressa dagli avvocati del Senato, totalmente condivisa anche da chi, pur essendo fautore di un governo più largo di quello patrizio, avverte in questa

[41] Il memoriale è già stato citato da DE BENEDICTIS 1991, p. 195. Motivi simili in MOZZARELLI (ed) 1988b.

congiuntura la necessità primaria della comune tutela della patria. Tutti i ceti della città sono singolarmente e collettivamente implicati in un processo che viene vissuto come la fase iniziale di un sovvertimento di tutto il complessivo «buon ordine cittadino». C'è un memoriale della magistratura dei Tribuni della plebe che mi sembra indicativo di questa consapevolezza, e proprio per le metafore usate. Nel caso specifico la protesta è indirizzata contro la novità che sarebbe rappresentata dalla riforma del tribunale della Rota civile: di cui si dice che essa è una «parte integrante del Corpo mistico della Città», ed essendo la sua istituzione diretta «non solo al maggior comodo e vantaggio dei Cittadini» ma anche al «decoro e lustro de' medesimi», un suo mutamento avrebbe il significato di «rendere deforme un tal corpo e non corrispondente al suo tutto»[42]. Di quel corpo e di quelle membra gli statuti cittadini e gli ordinamenti delle singole magistrature, come anche delle corporazioni d'arte, costituiscono per così dire il tessuto connettivo: e questa funzione vitale, solo enunciata nei documenti citati emerge con maggiore evidenza se si considerano gli atti delle contese giurisdizionali cui le singole magistrature sono interessate.

Se nel 1720 i cardinali riuniti nella Congregazione del Sollievo non deliberano in definitiva sulle proposte della Segreteria di Stato, che vanno molto oltre quelle del Legato, – fatta eccezione per una parziale riforma della Rota civile[43] –, ciò succede anche perché Orighi decide di sconsigliare espressamente il consesso dei porporati dal seguire una strada che anche a lui appare «inusitata» per avviare una «riforma non assistita dalla ragione, né dagli esempi»[44].

Negli anni seguenti la *civium unitas* ha modo di rafforzarsi

[42] BCAB, ms B 1099: *Considerazioni del Magistrato de' Tribuni della Plebe e da' Massari delle Arti di Bologna per la Sacra Congregazione deputata al sollievo della medesima. Sopra alcune proposizioni di riforma*, Bononiae 1720.

[43] Sulla quale BORIS-DI ZIO 1993, pp. 151-152.

[44] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma*, *Posizioni*, 156, «Sollievo Pubblico»: DE BENEDICTIS 1978, p. 91.

nello scontro con un Legato molto più intransigente di Orighi, il cardinale Tommaso Ruffo, giunto a Bologna nell'estate del 1721 dalla Legazione di Ferrara. Ruffo si mostra subito rappresentante di un'idea di sovranità pontificia del tutto contraria al ruolo svolto dalle magistrature nel Reggimento cittadino[45]. Nel 1723 la sua contestazione ai Tribuni della plebe della loro giurisdizione in materia annonaria provoca una risposta in cui i magistrati, pur protestando la loro soggezione al pontefice e ribadendo la derivazione dei loro poteri dal principe, li difendono però puntualmente appoggiandosi giuridicamente alle norme che li hanno fondati e ai principi che li legittimano[46].

L'intoccabilità degli statuti, delle leggi e consuetudini cittadine è continuamente reclamata: allora, nel 1720, come era stato anche prima, e come sarebbe stato pure in seguito, nel corso di quei decenni del '700 in cui ad ondate ricorrenti si ripresentano sul tappeto problemi urgenti sia per l'esercizio della sovranità che per il buon governo ed il buon ordine della società e che pure, nonostante progetti su progetti, rimangono sostanzialmente irrisolti. «Tutto ciò che è legge di statuto... non è punto soggetto di riforma»: perché, come si dice in un altro documento coevo, è forte l'impressione che con le novità suggerite la Congregazione voglia «eccedere le pratiche solite con gli altri sudditi, oltrepassare la clementissima intenzione di Sua Santità» e preparare «da lontano... straordinarie congiunture al nostro governo»[47]. E si è anche avvertiti del fatto che, operando la Congregazione non giudizialmente ma stragiudizialmente, i diritti della città non possano essere tutelati in quella sede. Meglio allora, come si legge in un'istruzione dell'Assunteria di magistrati all'ambasciatore bolognese a Roma, rivolgersi direttamente al papa come sommo giudice oppure «l'intraprendere per

[45] BUB, ms 770, XCI (1727), documento n. 9. Sulla legazione Ruffo De Benedictis 1978, pp. 92-100 e Giacomelli 1979a, pp. 36-41.

[46] De Benedictis 1991, pp. 200-201.

[47] Lettera dell'ambasciatore bolognese a Roma, in ASB, *Senato*, *Filze*, 1720, cc. 264v-268r, già citata in De Benedictis 1978, p. 87.

lite formale, ne' rispettivi tribunali, quello che non potesse ottenersi dal papa»[48].

La Congregazione a Roma ed il Legato a Bologna appaiono chiaramente come i sovvertitori di un ordine politico in cui tutte le parti della città continuano a riconoscersi, nonostante la sempre latente conflittualità sociale, e del quale la massima espressione resta il governo congiunto, misto, di Senato e Legato. E questo è vero a tal punto che proprio durante la legazione Ruffo quella formula di governo, per la quale ormai anche fuori d'Italia Bologna era alquanto nota[49], esce allo scoperto, rispetto al chiuso delle allegazioni giuridiche, e viene raffigurata in un genere letterario divulgativo e alla moda.

Nel 1725 viene pubblicato dal canonico Luigi Montieri *L'utile col diletto o sia Geografia intrecciata nel Giuoco de Tarocchi*, costituito da un mazzo di carte disegnate e dal libretto di relative istruzioni del gioco[50]. In una delle carte, la numero ventuno, sono raffigurati i *Governi dell'Europa* secondo la nota distinzione delle varie forme. Nel *Monarchico* sono collocate Francia e Spagna; nel *Dispotico* Turchia e Moscovia; nell'*Aristocratico* la Repubblica di Venezia; nel *Democratico*

[48] Istruzione all'ambasciatore Filippo Aldrovandi del 22 dicembre 1724, in ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Posizioni*, b. 560, già citato in DE BENEDICTIS 1978, pp. 99-100.

[49] Si può ricordare che gran parte di tale notorietà è sicuramente legata, seppure indirettamente, alla diffusione delle rappresentazioni cartografiche della città e del territorio, di cui ha generalmente parlato VOLPI 1983. Nel 1656 una informazione sullo stato e il governo di Bologna scritta da Gasparo Bombaci per ordine del Senato veniva inviata ad Amsterdam a Johannes Blaeu, perché la utilizzasse per il suo atlante, su cui RICCI 1985, *passim*. Più tardi Luigi Ferdinando Marsigli, comparando il governo di Zurigo con quello di Bologna, definiva il governo aristocratico come «democratico Urbano»: BUB, *Fondo Marsili*, ms 96, *Schedae Historicae*, C 8 e C 25, su cui DE BENEDICTIS 1990a, p. 63. Nei primi due decenni del secolo l'immagine di un governo cittadino libero era avvalorata ancora da Freschot e dall'abate Tosini: GIACOMELLI 1979a, pp. 5-6.

[50] COMELLI 1909. L'operetta era dedicata al marchese Giovanni Paolo Pepoli, esponente del «giurisdizionalismo e costituzionalismo largo bolognese», GIACOMELLI 1979a, p. 39; GIACOMELLI 1990, p. 383.

la Svizzera e le Province Unite; nel *Misto di Monarchia Aristocrazia e Democrazia* Alemagna, Inghilterra e Polonia. Al sesto ed ultimo posto, corrispondentemente alla semplice denominazione di *Misto* è situata Bologna. Ruffo comunica presto il proprio sdegno al segretario di Stato Paolucci, chiedendogli se si possa permettere «che in Bologna si stampi il governo d'essa per misto» e lamentando il pregiudizio così portato alla sovranità del papa «in una delle sue città, che concepisce quell'idee che purtroppo son note»[51]. Libretto e carte rimangono in circolazione per pochissimo tempo: il 10 settembre il sottoauditore del Torrone e due notai dello stesso tribunale con una squadra di sbirri perquisiscono la stamperia di Lelio Della Volpe, luogo di riunione di cenacoli eruditi[52], ed anche due altre botteghe di cartolaio e di libraio. Due giorni dopo un bando legatizio ordina che tutte le copie dell'opera, piena di «irregolarità vane» e «improprie idee» vengano bruciate in un pubblico rogo, cui viene poi data esecuzione insieme alla condanna dello stampatore[53].

Nel 1727 lo stesso ambasciatore Aldrovandi che aveva indicato la necessità, date le contingenze, di difendere i diritti della città direttamente davanti al papa, tenta di nuovo, seppure senza successo, la via della richiesta a Benedetto XIII di confermare i capitoli di Niccolò V[54].

Al posto del sollievo che il papa, in quanto sommo giudice, avrebbe dovuto dare al popolo, gli anni trascorsi dall'inizio del secolo avevano portato ripetuti tentativi di lesione di quelle leggi e di quelle magistrature che costituivano i limiti del potere assoluto del principe.

[51] ASV, *Legazione di Bologna*, vol. 97, «Lettere originali del cardinale Legato di Bologna alla segreteria di Stato 1724-26, 29 agosto 1725», già citata in DE BENEDICTIS 1978, p. 93 n. 59.

[52] Sul tema, in generale, *Produzione e circolazione libraria*.

[53] COMELLI 1909.

[54] ASB, *Assunteria di magistrati*, *Affari diversi*, b. 31, parte III, fasc. 3, «Privilegi della Città e del senato. Conferma richiestane al Papa, ed altre domande spettanti al Governo». Su ciò soprattutto ORLANDELLI 1949, pp. 459-466.

Il pontificato di Clemente XII rappresenta in questo senso un netto miglioramento, poiché negli anni trenta si instaura un «rapporto di reale fiducia e simpatia tra la classe dirigente bolognese ed in particolare i suoi esponenti in Roma e la curia»[55]. Nel nuovo clima d'accordo diventa anche possibile sottoporre il clero a nuove imposte e a contribuzioni per opere pubbliche. È in questo periodo di generale rinnovamento culturale e religioso, che a Bologna era stato preparato nei decenni precedenti in numerose accademie e soprattutto nell'Istituto delle Scienze fondato dal generale Marsigli[56], in un periodo in cui la politica pontificia rispetta sostanzialmente le libertà italiane ed anche quelle bolognesi[57], che ha inizio l'opera di sistemazione più completa e più argomentata della 'dottrina' bolognese sul valore contrattuale dei capitoli.

Gli anni sono difficili materialmente: scarsi raccolti, decadenza delle manifatture, fenomeno del pauperismo e soprattutto il passaggio dell'esercito spagnolo nella guerra del 1734-37[58].

È nel pieno di questi «durissima... nostrae aetatis tempora» che il *doctor utriusque iuris* Filippo Carlo Sacco compone la lettera dedicatoria, indirizzata ai senatori, con la quale si apre il primo volume degli *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*[59]. Tra le tante possibili scelte che l'amore per la patria ed il desiderio di giovare alla *respublica* richiedono, Sacco compie quella di impegnarsi nella ricomposizione e riproposizione dello statuto di Bologna, «veteri Romano-

[55] GIACOMELLI 1979b, p. 41.

[56] GIACOMELLI 1979b. Su Marsigli, GHERARDI 1982 e 1990. In generale, per una ricostruzione dei dibattiti scientifici e dei relativi problemi istituzionali CAVAZZA 1990 (anche per una aggiornata bibliografia).

[57] GIACOMELLI 1979a, pp. 41-44. Sulla politica di Clemente XII, VENTURI 1969, pp. 11-19; CARACCIOLO 1978, pp. 465-482.

[58] GIACOMELLI 1979a, pp. 40-47.

[59] *Statuta civilia et criminalia*, 1735, I, p. I. La dedica è datata 22 agosto 1735.

rum more», che molte genti anche lontane avevano utilizzato come esempio per la sua equità ed eccellenza[60].

Nella edizione più completa del *corpus* legislativo del 1454 vengono pubblicate, nel primo volume, tutte quelle rubriche sulla cui validità si era insistito nel corso di quasi tre secoli; nel secondo volume[61] sono raccolti tutti i diplomi imperiali, lettere pontifice, provvisioni del Senato e provvisioni e bandi del Legato nei quali era innegabilmente attestata la lunga tradizionde della *libertas* cittadina: tra di essi, il testo dei capitoli di Niccolò V seguito dall'elenco delle successive conferme.

Quest'opera, completamente inseribile in quel processo che la storiografia ha definito come tentativo di codificazione del diritto patrio[62], è il punto di arrivo di un lungo lavoro svolto dai giuristi dello Studio, consulenti del Reggimento, per difendere una concezione della 'politica', che ancora non può qui affermarsi come disciplina e scienza autonoma, ma può esprimersi solo attraverso il linguaggio giuridico. È punto di arrivo anche nel senso che tutto questo viene alla luce, è scritto pubblicamente, anche se in un genere letterario che non è certo di diffusione ampia e popolare: una sorta di rivincita, nel linguaggio del diritto, di ciò che nel linguaggio della comunicazione politica era stato mandato al rogo.

Tale significato è ancora più evidente se si considera il naturale completamento dell'edizione, ovvero il commentario dato alle stampe da Vincenzo Sacco, padre di Filippo Carlo, nel 1743, agli inizi del pontificato di Benedetto XIV: le *Observationes politico-legales ad Statuta Bononiae*. È nel *Proemium* che si trova la sintesi di tutte le precedenti interpretazioni 'contrattualistiche' bolognesi, nonché la più aggiornata e completa storia del diritto patrio. Nelle prime tre *observationes*[63] viene ribadita la fondamentale importanza

60 *Statuta civilia et criminalia*, 1735, I, pp. I-III.

61 *Statuta civilia et criminalia*, 1737, II.

62 CAVANNA 1982, pp. 252-294; PIANO MORTARI 1991, pp. 399 ss.

63 SACCO 1743, pp. 1-12. Un primo esame dei problemi posti dall'opera in DE BENEDICTIS 1989b.

dell'anno, 'normale', 1447 nella storia dei rapporti tra Bologna e lo Stato. Se c'è una novità rispetto a tutto quello che al proposito era stato argomentato da Crotto ad Odoardo Gargiaria, la si può individuare nel modo in cui viene affrontato e risolto il problema della cessata conferma dei capitoli. All'inizio della *Observatio III* Vincenzo Sacco scrive che dopo Innocenzo X Bologna non si era più preoccupata di chiedere ulteriori conferme apostoliche, dal momento che tali convenzioni non avevano bisogno di conferma[64].

Per quanto possa forse sembrare paradossale, se si pensa a molte delle interpretazioni storiografiche sulla novità rappresentata dal giusnaturalismo secentesco rispetto alle vecchie concezioni del diritto naturale, il giurista bolognese si appoggia al moderno Pufendorf come ultimo anello di una catena costituita da Baldo, Paolo di Castro, De Luca e altri quando afferma che le convenzioni sono per loro natura perpetue e reali, che sono legge irrevocabile per giustizia naturale, e per questo i successori di Niccolò V sono ancora obbligati al loro rispetto[65]. Osservanza che non comporta in alcun caso riduzione della *maiestas* del principe supremo e che è vincolante anche per il pontefice, proprio in quanto egli è custode zelantissimo – più degli altri principi temporali – del diritto naturale[66]. Sviluppando più esplicitamente alcuni spunti già presenti in Gargiaria e nel dichiarato tentativo di disegnare uno «ius publicum bononiense»[67], Sacco fonda questa sua *opinio* su quegli autori tedeschi dello *ius publicum romano-germanicum*, per i quali i capitoli imperiali erano le *leges fundamentales* che obbligavano reciprocamente ceti (e quindi anche città), principi e imperatore[68].

64 SACCO 1743, 1, p. 8.

65 SACCO 1743, 6, p. 8.

66 SACCO 1743, 25-26, pp. 9-10.

67 SACCO 1743, 46, p. 12. Sul duplice significato dell'espressione, DE BENEDICTIS 1989b, p. 16.

68 Oltre alla letteratura citata *supra*, cap. quarto, § 3, n. 213, anche MOHNHAUPT 1982, 1987, 1991.

Data questa premessa, ne consegue che gli statuti bolognesi contenuti nell'ultima compilazione del 1454 hanno valore di legge del principe[69]; così come quegli ordini, provvisioni e bandi emanati sia dal Senato che dal Legato che «edita per modum legis» hanno «vim legis perpetuae» proprio in virtù dei capitoli IV e V dei patti del 1447[70]. Il riconoscimento della peculiare consuetudine e prassi della città nel «condere leges» significa anche che non si può derogare agli statuti unilateralmente, ma solo «concurrentibus consensibus»[71]. Le costituzioni legatizie che avevano derogato, come quelle del cardinale Giustiniani, erano state infatti revocate da Gregorio XV in quanto contro la forma e la disposizione dei capitoli e delle concessioni apostoliche[72].

D'altra parte le costituzioni edite per l'intero Stato – scrive Sacco nella *Observatio VII* – non comprendono la città di Bologna[73]: situazione notoriamente accettata e specificata anche da Giovan Battista De Luca[74], a conferma del fatto che i pontefici vollero lasciare Bologna nel suo consueto stato di una città che insieme al suo contado si comportava come una *respublica*[75]. E di diritto, aggiunge Sacco; dal momento che questa città vive come una provincia separata «stans de per se», che ha i suoi propri reggimenti ed è governata secondo le sue antiche leggi[76]. Cosa peraltro ripetutamente conosciuta ed applicata, e particolarmente nella

69 SACCO 1743: *Observatio IV*, «De iteratis Statutorum Bononiae compilationibus», pp. 12-15 e *Observatio V*, «Ad eandem materiam», pp. 15-16.

70 SACCO 1743, *Observatio VI*, «De aliis ordinamentis ac provisionibus Bononiae factis», pp. 16-19 (qui 15, p. 17).

71 SACCO 1743, 17, p. 17.

72 SACCO 1743, 28, p. 18.

73 SACCO 1743, «Constitutiones editae pro universo Statu ecclesiastico non comprehendunt Civitatem Bononiae», pp. 19-20 (qui 3, p. 19).

74 SACCO 1743, 7, p. 19.

75 SACCO 1743, 3, p. 19.

76 SACCO 1743, 4, p. 19.

esenzione di Bologna dalla giurisdizione della Congregazione del Buon Governo e dalle *Costituzioni Egidiane*[77].

Che la validità degli statuti e delle leggi municipali costituisca, per così dire, l'essenza di quella separatezza è ribadito, secondo Sacco, nella conferma in forma specifica fattane dai vari pontefici[78]: problema, questo, molto dibattuto e di primaria importanza in relazione alla dottrina del contratto, al quale vengono dedicate ben sei *observationes*, dalla IX alla XIV. Per la conferma in forma specifica fatta dal pontefice, lo statuto riceve forza dallo stesso principe supremo e vale come legge del principe, in base alla dottrina canonistica[79]. Gli statuti bolognesi sono quindi legge pontificia, stabilita dal pontefice insieme al *populus*[80].

Se il valore delle sacre leggi cittadine è l'oggetto del *Proemium*, le prime cinque osservazioni dedicate allo specifico commento di rubriche statutarie sono una difesa del più alto tribunale in cui quelle norme devono essere applicate, la Rota. L'analisi dello statuto sull'ufficio e sulla giurisdizione del podestà si trasforma subito in una apologia del tribunale d'appello cittadino e dei suoi privilegi, appoggiando su numerosi giuristi e decisioni rotali la validità dei motivi che a difesa della Rota erano stati sviluppati nei due secoli precedenti[81].

77 SACCO 1743, 12, p. 20. In realtà il rinnovo della *De Bono Regimine* del 1733 non aveva più escluso esplicitamente Bologna: DE BENEDICTIS 1978, p. 11.

78 SACCO 1743, *Observatio VIII*, «Confirmatio Statutorum Bononiae facta a pluribus summis Pontificibus», pp. 20-22.

79 SACCO 1743, *Observatio IX*, «Quid importet confirmatio in forma communi et quid in forma specifica», pp. 22-23 (qui 11-13, p. 23).

80 SACCO 1743, 18, p. 23.

81 SACCO 1743, *Observatio XVI*, «De officio et iurisdictione D. Potestatis Bononiae... Ac de bononiensi Rota», pp. 32-34; *Observatio XVII*, «De decisionibus Rotae bononiensis», pp. 35-36; *Observatio XVIII*, «Appellatio ad Rotam Bononiae in quacumque instantia potest interponi absque commissione», pp. 36-37; *Observatio XIX*, «Quoties Bononiae appellans recurrit pro commissione, haec fieri debet ad Rotam», pp. 37-40; *Observatio XX*, «Causae in Rotae Tribunali introductae non debent ab eodem

Utopia? Gretta conservazione dei privilegi cittadini? O non piuttosto uno dei possibili modi di affrontare le necessarie riforme impedendo al principe di cadere nel dispotismo? Non è forse un caso che nello stesso anno in cui Sacco dava alle stampe le sue *Observationes* un pontefice come Benedetto XIV, tanto convinto assertore di una riforma dello Stato quanto consapevole osservatore della sua struttura «a mosaico», confermasse, contro la prassi delle congregazioni romane, la validità della giurisdizione della Rota in una costituzione sulla ristrutturazione dei tribunali bolognesi[82]. Prospero Lambertini, al quale l'essere bolognese non impediva di vedere e criticare i difetti del ceto di governo cittadino[83], prendeva così atto di una realtà nella quale quel ceto e le consuetudini e le prerogative da esso difese erano parte costitutiva dello Stato. Qualche anno più tardi, nel 1749, Benedetto XIV confermava, contro la costituzione del suo predecessore, l'esenzione della città e del contado dalla giurisdizione della Congregazione del Buon Governo[84].

2. *Libertà e dispotismo: tra riforme e rivoluzioni*

La difesa delle libertà cittadine o cetuali, la esaltazione del governo misto, la proposizione degli statuti e delle altre leggi patrie come irrinunciabili per un buon ordine politico ed il fondamentale ruolo svolto dalle magistrature erano temi che nel primo '700 circolavano, con diverse accentuazioni e sospinti da diverse contingenze politiche, per tutta l'Europa.

avocari», pp. 40-42. Su questa parte dell'opera di Sacco, De Benedictis 1993.

[82] *Constitutio Sanctissimi D.N. Benedicti XIV*, pp. 12-13.

[83] Che aveva attaccato nei primi anni del secolo quando, giovane avvocato, difendeva i montisti, come risulta dai numerosi memoriali da lui sottoscritti presenti in BCAB, ms B 1099.

[84] «Constitutio super exemptione civitatis et comitatus Bononiae a iurisdictione Sacrae Congregationis Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium super Bono Regimine deputatae», in *Lettere, brevi, chirografi*, II, pp. 577-584, riportata in De Benedictis 1978, pp. 102-107.

La tenacia di principi e sovrani nell'esercizio di una *potestas absoluta*, che esigenze ed effetti delle guerre settecentesche legittimavano in base ai criteri di necessità e di causa pubblica, se trovava sempre maggiori fautori tra coloro che volevano abolire tutto ciò che si opponesse alla realizzazione di una generale 'pubblica felicità', incontrava però anche numerose resistenze. Al di là dei motivi specifici, in tutte si sviluppava una critica serrata a quello che era ormai chiaramente definito dispotismo.

Nei territori dell'Impero in cui, nei decenni a cavallo del secolo, si era creata una forte conflittualità tra principi e ceti, erano state largamente pubblicizzate opinioni non dissimili da quelle espresse a Bologna negli anni del dibattito sul sollievo e poi giuridicamente sistemate dai Sacco. Gottlieb Samuel Treuer, professore protestante di etica, politica e diritto dello Stato a Helmstedt, difendeva nel 1719 i ceti territoriali, i cavalieri e la città di Rostock, che si erano appellati al *Reichshofrat* per il ristabilimento della loro costituzione territoriale – cioè delle loro libertà e diritti – contro il governo assoluto instaurato dal conte Karl Leopold von Mecklemburg-Schwerin. Treuer agiva – come egli stesso scriveva – in quanto patriota tedesco che voleva proteggere la tranquillità della repubblica contro i colpi di un governo dispotico, la costituzione dell'Impero contro quelle riforme volute dal conte che egli intendeva come rivolgimento costituzionale[85]. L'armonia dello Stato consisteva nella completa unione e armonia dei diritti di maestà e della libertà del popolo e nel fine del bene pubblico, che formava l'essenza di tutte le repubbliche. Capitolazioni e transazioni non erano una mostruosità della monarchia, ma anzi la favorivano e la rafforzavano. Per Treuer la monarchia assoluta rappresentava, invece, una ricaduta nella barbarie[86].

D'altra parte bisogna ricordare che anche tra quei protoriformatori che possono essere considerati i cameralisti au-

[85] DREITZEL 1992, pp. 80-81.

[86] DREITZEL 1992, pp. 94-98.

striaci era forte la critica nei confronti dei signori assoluti. Johann Joachim Becher aveva sostenuto, qualche decennio prima di Treuer, la preminenza del governo misto sulle altre forme ed aveva sottolineato come essa fosse allora in voga in Europa. Per il cameralista, poi, il governo assoluto non favoriva il benessere delle popolazioni e degli stati: per questo erano meglio le repubbliche[87].

Era, insomma, l'idea e la pratica di riforme imposte senza il consenso di quei naturali rappresentanti del popolo che erano le aristocrazie, i patriziati cittadini o i ceti territoriali o i parlamenti o i corpi provinciali[88], ad essere bollate di dispotismo. Era l'esercizio di un potere monocratico, che le riforme principesche ed i loro fautori esigevano, a provocare risposte in termini di conservazione da parte dei poteri collegiali[89].

La rapida diffusione e recezione in tutta Europa dell'opera di Montesquieu fu, come è noto, favorita dal clima politico che si è ora tratteggiato molto sinteticamente. Nella teorizzazione della necessità per la monarchia dei corpi politici intermedi come depositari delle leggi; nella valutazione della eccellenza del governo misto inteso come garanzia della libertà si potevano riconoscere in molti, alla metà del secolo: tutti coloro per i quali il senso dell'onore o l'attaccamento ai privilegi erano intesi come fattori morali, costumi e sentimenti che frenavano e rallentavano «la naturale espansione del potere assoluto del Re»[90].

È una nuova spinta, quella fornita da Montesquieu, perché negli stati italiani i ceti di governo cittadini continuino ad insistere – nella Toscana lorenese[91] come nel Regno di Na-

[87] DREITZEL 1992, p. 82. Sul cameralismo, SCHIERA 1968.

[88] Come, in relazione a questi ultimi nelle province basche, ha mostrato PORTILLO VALDÉS 1991.

[89] Per la Toscana leopoldina, ora SORDI 1991.

[90] MATTEUCCI 1984, p. 188.

[91] VERGA 1990, pp. 91-167.

poli[92], come nella Lombardia austriaca[93], come anche altrove – sul vigore della legislazione municipale, sul suo continuare ad essere elemento costitutivo della vita politica, tanto da assurgere, se pure in modi e tempi diversi, alla dignità delle cattedre universitarie[94].

È un nuovo motivo, l'apprezzamento di Montesquieu per la nobiltà, per far ritenere l'aristocrazia ed il patriziato necessari baluardi contro un governo dispotico anche a chi vede come loro caratteristiche naturali quelle di opprimere il popolo per il cui benessere sono motivate le riforme. Negli anni '70, quando sono già cadute molte illusioni sull'illuminazione dei sovrani, Pietro Verri afferma: «Non penso più come una volta, e, avvilito che sia il ceto de' patrizi, viviamo sotto un governo dispotico»[95].

Anche a Bologna, come in altre legazioni dello Stato pontificio[96], si era parlato negli anni '60 e '70 di riforme, e sempre sotto l'urgenza dei bisogni finanziari[97]. Erano stati ripresi

[92] Tra i molti studi di AJELLO, 1961-1965 e 1976.

[93] CAPRA 1979, 1981, 1984; MOZZARELLI 1982 e MOZZARELLI 1987, pp. 586-589.

[94] Anche qui, per tutti, CAVANNA 1980, soprattutto pp. 314-318; DI RENZO VILLATA 1980, soprattutto pp. 367-375; MARRARA 1983; AJELLO 1978, p. 39 ss. Sul problema anche CAVANNA 1983, pp. 76-92; MATTONE 1982-83, soprattutto pp. 454-461. Infine, per una recente riconsiderazione del problema, CHITTOLINI 1991. Nello Studio bolognese una cattedra «de iuribus municipalibus iuxta statutum civile Bononiae» fu istituita nel 1767: SIMEONI 1947, p. 108; DE BENEDICTIS 1989, pp. 17-18. Sul problema dell'insegnamento dello *ius patrium* nelle università degli stati europei, LUIG 1970; COING 1977, pp. 44-46, con riferimento allo *ius municipale* bolognese a p. 46.

[95] Citato da DONATI 1988, p. 351. Sul problema anche BERTINI 1994.

[96] Sui progetti e sulle riforme del secondo '700 DAL PANE 1959; CARACCIOLO 1978, pp. 491-522, 524; per la Legazione di Romagna BELLETTINI P. 1983 e CASANOVA 1984. Una sintesi di problemi storici e storiografici in CARPANETTO-RICUPERATI 1990 (e le considerazioni di MIRRI 1992). Qualsiasi tema settecentesco non può naturalmente prescindere dall'*opus magnum* di VENTURI 1969-1990.

[97] GIACOMELLI 1979a e b, DE BENEDICTIS 1980, pp. 51-54 e DE BENEDICTIS 1984, pp. 157-234.

molti dei temi dibattuti nel corso dei primi vent'anni del secolo e ne erano emersi altri nuovi, affrontati in modo tutt'altro che provinciale, in sintonia con le discussioni culturali in corso e in un contesto di collaborazione tra Senato e Legato[98].

In quegli anni era riemersa l'ipotesi di imposta fondiaria già formulata nei primi anni del secolo, proposta però questa volta dall'interno dello stesso Senato; ma le contingenze dei tempi e l'avversione della maggior parte dei senatori non ne avevano consentito l'attuazione. Nell'estate del 1780, in esecuzione del *Piano economico* pubblicato da Pio VI per il risanamento di tutto lo Stato, il legato Ignazio Boncompagni Lodovisi emanava una notificazione con la quale veniva ordinata la catastazione generale di tutto il territorio, per consentire l'istituzione del 'terratico' e l'introduzione in città di una truppa regolare dipendente solo da lui stesso[99]. Accostato dai contemporanei a Turgot e a Necker, il cardinale Boncompagni fu fin da subito osteggiato dal Senato, che tramite l'ambasciatore a Roma Giovanni Maria Angelelli presentò una supplica al pontefice contro le misure previste nella notificazione. Da allora ebbe inizio per la città una netta e costante contrapposizione al Legato e alla Curia: espressa attraverso molte rimostranze, avrebbe oltrepassato per fama i confini della città, dello Stato, della penisola. Si tratta di una vicenda nota per la ampia ricostruzione documentaria che ne fu fatta alla fine dell'800, in una interpretazione in chiave prerisorgimentale, e però attenta a cogliere differenze e contiguità nelle concezioni che della libertà si avevano a distanza di un secolo[100].

Non si possono qui ripercorrere i momenti e i temi di un dibattito cui la recente storiografia non ha dedicato l'atten-

[98] GIACOMELLI 1979b, pp. 58 ss.

[99] Sul *Piano* di Pio VI per Bologna, ZANGHERI 1961; DAL PANE 1969; ZANGHERI 1973, soprattutto pp. 768-774.

[100] *Catalogo illustrativo* 1897, in riferimento alla libertà p. 82; sull'occasione per la quale fu organizzata la raccolta del materiale documentario, ALBERTAZZI-TAROZZI 1989.

zione che forse meriterebbe. Non è possibile, soprattutto perché il farlo comporterebbe una sua rilettura nel costante confronto con tutto quanto di più nuovo e stimolante si viene producendo non solo sugli anni finali della crisi dell'antico regime, ma anche sul triennio rivoluzionario, sugli anni napoleonici, sulla Restaurazione: il che sarebbe sufficiente, dato l'addensarsi delle fonti e dei problemi, per una specifica monografia, mentre quella in corso sta giungendo invece al suo termine *ad quem*. In questo senso registrare, come si farà, il continuo attaccamento della città all'interpretazione secolare della natura contrattuale del legame con il pontefice e lo Stato, vorrà significare semplicemente la proposizione di un problema storico e storiografico.

Il problema storico: la diffusione di un'idea tradizionale e di un valore in cui si identifica il patriziato cittadino attraverso quel mezzo portatore e diffusore delle nuove idee che è la stampa.

Nel 1782, nel pieno del periodo in cui molte città imperiali combattono il pericolo della loro 'mediatizzazione' anche attraverso un'ampia produzione libellistica[101]; nel 1782, l'anno della rivoluzione di Ginevra[102], il «Journal des gens du monde» di Francoforte sul Meno pubblica un articolo dal titolo *Troubles de la République de Boulogne*[103], che dato l'argomento e lo scopo che si propone, viene subito tradotto in italiano[104]. Appassionatamente polemico, l'autore – anoni-

[101] SCHROEDER 1991, pp. 1-30.

[102] Dove il tono del dibattito politico e le espressioni della cultura giuridico-politica, pur nella diversa tradizione e rilevanza della repubblica calvinista, non sono dissimili da quelli bolognesi: recentemente, SOFIA 1990 e SILVESTRINI 1993.

[103] Ho già fatto riferimento ad esso in DE BENEDICTIS 1990 e 1992.

[104] La copia della traduzione italiana «Giornale delle persone di mondo», *Turbolenze della Repubblica di Bologna*, è conservata nella BCAB, e riportata in *Catalogo illustrativo* 1897, pp. 106-109. Sull'articolo, ZANGHERI 1980, pp. 169-170. Grazie alla cortesia di Michael Stolleis ho potuto leggere anche l'edizione originale in francese, conservata a Mannheim. Nel catalogo *Una Nazione da rigenerare*, la datazione del giornale è erroneamente collocata nel triennio rivoluzionario (n. 676, p. 147).

mo – intende far conoscere agli spiriti liberi europei ciò che da qualche anno sta succedendo a Bologna: dove il Senato, che era riuscito a conservare per secoli la libertà cittadina mantenendo «l'equilibrio fra i diritti della città e la protezione della Santa Sede, talché da quest'unione è derivata la felicità del popolo», deve ora fronteggiare un uomo che compare «splendidamente» fra quelli «che a' nostri tempi tormentano l'Europa». Il personaggio in questione è appunto il cardinale Ignazio Boncompagni, il cui comportamento l'articolista addita allo sdegno dei lettori. Il Legato

«si era riservato il rapire alla Repubblica e a quelli che sono autorizzati a conservarla qualunque idea della libertà; ... quel Prelato... ch'era la speranza, l'amore e la gloria della Repubblica ha immaginato, intrapreso e consumato il rovesciamento della costituzione e sedendo sulle rovine del governo riguarda con occhio indifferente l'odio dei Grandi e i gemiti dell'Agricoltore... Il suo spirito, imbevuto sempre dei consigli del dispotimo, abbandonandosi alle facoltà di un governo arbitrario ed in apparenza preferendo il monarchico per trar un pretesto e sottomettere tutto alla volontà di uno solo sembra aver dimenticato che i popoli si sono riservati qualche barlume di risorsa per ripararsi da una autorità senza freno... Divenuto Legato si credè l'arbitro ed il sovrano della Repubblica. Cominciò tosto dall'umiliare quel Senato del quale voleva annullata l'autorità... Il Senato di Bologna, depositario del potere legislativo, non poteva consentire che si rovesciasse la costituzione fondamentale del governo e oppose una saggia fermezza alle viste del Legato...».

Oltre l'attacco montesquieuviano, il sentimento antitirannico diffuso nel 'secolo delle rivoluzioni'[105] si mostra sostanziato da una visione politica che utilizza il vecchio per auspicare il nuovo.

«Noi crediamo d'avere già osservato, che questo Secolo era quello delle rivoluzioni; ma la pubblica attenzione rivolta sempre ad osservare cioché addiviene ne' grandi Imperj raramente s'occupa nelle azioni de' piccoli Stati. Io n'eccettuo Ginevra, della quale se n'è parlato abbastanza. Invece noi parleremo delle turbolenze di Bolo-

[105] Su cui anche ALBERTONE 1986.

gna quasi successe senza essere palesi al Pubblico, e forse noi Lettori in questa troveremo alcuni fatti curiosi per gli abitanti dell'antica Italia, e che possono interessare un Uomo, che pensa.

Bologna, che non è una delle prime Città d'Italia, è la seconda de' Stati Pontificj. Fino ad una certa Epoca ella si credette libera, cioè come lo sono le Nazioni moderne. Per quanto ella fosse in istato di raffrenare l'ambizione delle vicine Potenze, non poteva però loro opporre con successo bastevoli forze. Persuasi gli antichi Bolognesi di questa verità credettero di mettere in salvo la loro tranquillità rinunziando all'indipendenza.

Essi s'assoggettarono allora al Papa Niccolò V, ma con certi patti, che dovevano avere forza d'un durevole contratto. In virtù di questo trattato aveva il Papa la Sovranità su i Bolognesi; ma il governo era nelle mani de' Magistrati, ed il Senato lo rese dolce, e risplendente finché non venne voglia a Giovanni Bentivoglio favorito del Duca di Milano d'imporre nuovi ceppi alla Patria sua...

Ritornò... questa magnifica Città sotto l'Impero de' Sovrani Pontefici, ed i conquistati Cittadini confermarono avanti Giulio II, ed i successori suoi il trattato fatto con Niccolò V.

Questo trattato diede un'ombra di giustizia al violento governo del della Rovere. Non si può negare, che in diverse circostanze Roma, o i depositarj della sua potenza non avendo riguardo ad alcuni articoli, e sotto il Pontificato ancora di Giulio II, Giovanni Croto famoso Giureconsulto di que' tempi scriveva, che bisognava opporre la forza delle armi ai voleri del papa, che attaccava i privilegi.

Talvolta mai si è dovuto ricorrer ad un rimedio tanto violento, e la prudenza del Senato di Bologna cedendo a proposito, e riguadagnando la sera cioché perso aveva la mattina ha mantenuto l'equilibrio tra i diritti della Città, e la protezione della S.S. e fa nascere da sì stretta unione la felicità del Popolo».

Il problema storiografico. Nei medesimi anni di cui si sta parlando, nel Trentino imperiale il principe vescovo Pietro Vigilio di Thun incontra le stesse opposizioni di Boncompagni per lo stesso progetto. Il capitolo vescovile ed il magistrato consolare teorizzano le caratteristiche dell'ordinamento trentino come un regime equilibrato, nel quale i due corpi sono depositari e custodi dei diritti della Chiesa e delle leggi fondamentali del principato ed in quanto tali assolvono la funzione di controbilanciare le tendenze assolutistiche del

Consiglio aulico[106]. Qui Montesquieu viene esplicitamente citato, anche per ribadire la natura 'mista' del governo trentino[107]. Si tratta solo, come commenta l'autrice della recente ricerca, di una utilizzazione del pensiero di Montesquieu

«per conferire dignità scientifica e veste moderna alla strenua difesa di un ordine istituzionale tenacemente legato a modelli di origine tardomedievale, gelosamente attaccato a secolari privilegi e avverso ad ogni tentativo riformistico»?[108]

È certo un'interpretazione consolidata ed ancora molto diffusa, per cui all'identificazione di riforme, età dei lumi, modernità della politica assolutistica e statale viene contrapposto il conservatorismo delle forze oligarchiche. Ma è un quadro che anche in Italia si è cominciato a sfumare, se in una poderosa sintesi sulle monarchie assolute europee ci si è affidati alla guida offerta nel 1775 ai contemporanei dall'abate Mably col suo *Sullo studio della storia*.

«I popoli hanno un carattere che assegna dei limiti a un potere che non ne riconosce alcuno. Antiche tradizioni, vecchie leggi, pregiudizi, passioni, formano, in ogni Stato, dei costumi pubblici e una sorta di *routine* e di alleanze che fino ad un certo punto si fanno rispettare dal sovrano stesso. Il monarca assoluto ha un bel dire che egli può tutto: egli si rende conto di non essere che un uomo, e del fatto che se urta e esaspera tutti i suoi sudditi non potrà opporre loro che le forze di un solo uomo»[109].

Era per queste opinioni e sentimenti ovunque presenti, nell'Europa dell'assolutismo e nell'Italia delle riforme, che la concezione della bontà del governo misto rimaneva ancora viva nonostante la forte opposizione che incontrava[110]: poiché erano in molti a non considerarlo antitetico all'idea di

[106] DI SIMONE 1992, pp. 227-228.

[107] Considerazioni in BELLABARBA 1988 e 1994.

[108] DI SIMONE 1992, p. 228.

[109] GUERCI 1986, p. 275. Sul problema in generale anche KOENIGSBERGER 1991.

[110] Sulla quale GHISALBERTI 1978, pp. 33-34.

sovranità popolare e al concetto di rappresentanza ad essa collegato[111], come l'esame dei testi di progetti costituzionali della fine del secolo può mostrare[112].

D'altra parte, non si leggevano posizioni diverse in alcune delle dissertazioni che, già nell'età per antonomasia rivoluzionaria, rispondevano al concorso bandito il 27 settembre 1796 dall'Amministrazione generale della Lombardia sul tema *Quale dei Governi liberi meglio convenga alla felicità dell'Italia?* C'era chi considerava intercambiabili l'espressione 'democrazia rappresentativa' con la rousseauviana 'aristocrazia elettiva'[113]; c'era chi, titolando il proprio testo *Quale sia il governo migliore*, non aveva dubbi nell'identificarlo col governo 'misto' o 'mistura politica delle autorità', al quale era pure ricondotto quello di Francia[114]. Nella comune certezza che solo un governo democratico e repubblicano avrebbe potuto favorire la libertà vi erano due diverse opinioni sulla costituzione dello Stato. Si discuteva, insomma,

«se in Italia dovevano esservi una o più repubbliche, se dovevano avere carattere unitario o federale, se gli ordinamenti democratici dovevano essere puri o temperati o misti»[115].

Quando Bologna fu occupata da Napoleone Bonaparte, il generale concentrò provvisoriamente i supremi poteri nel Senato, in attesa che si decidesse quale forma di governo adottare «dipendentemente anche dall'opinione comune, da

111 GUERCI 1993, p. 231; sulle nuove esigenze di rappresentanza e sulle «forze di conservazione» DIAZ 1986, pp. 107-142.

112 Importanti riflessioni in rapporto alla situazione tedesca in MOHNHAUPT 1992.

113 GUERCI 1993, pp. 245-246.

114 GUERCI 1993, pp. 252-253; su questi temi anche PII 1989 e PII (ed) 1990.

115 ZAGHI 1986, pp. 146-147. Erano problemi dibattuti anche in Francia; recenti ricerche italiane, seppur con diversa impostazione, li hanno analizzati: DE FRANCESCO 1992 e VIOLA 1993, su cui SOFIA 1993. Ma già nel primo dopoguerra HINTZE H. 1928. Si veda anche GOULEMOT 1993, sull'indeterminatezza del termine 'repubblica'.

esplorarsi opportunamente, e con quel metodo che si renderà più conveniente»: una forma di governo che «però si accostasse maggiormente all'antica»[116]. La prima costituzione dell'Italia giacobina, votata in San Petronio nel dicembre del 1796[117], nasceva così, nell'ideale del tempo antico in cui Bologna non era ancora sotto la dominazione dei pontefici, ma anche nella consapevolezza di non potere e non volere «tener dietro alle minute particolarità dell'antica democrazia»[118].

Bologna si era affidata alla protezione e al sostegno di quello Stato che aveva incluso la resistenza all'oppressione tra i diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Ed il popolo bolognese oppresso era così finalmente libero di reclamare contro l'oppressore che nel 1780 aveva eretto una fortezza nel territorio, contro la fede dei patti convenuti coi pontefici[119]. Ma nel caso che il Direttorio avesse voluto far ritornare Bologna sotto la soggezione al Pontefice, il Senato chiedeva

«Che i Capitoli di Nicola V e le altre Concessioni dei Pontefici fatte in diversi tempi a Bologna si riconoscono per veri Concordati e non per semplici Privilegi, come si è indebitamente in passato preteso, di modo che la Città e la Provincia di Bologna si debba avere per una Città suddita, bensì, ma deditizia e convenzionata. Che in conseguenza di ciò venga essa restituita a tutti li suoi Diritti, Privilegi e Prerogative, che di tempo in tempo le sono state tolte dai Pontefici o dai loro Rappresentanti, e tanto a lei che ai Magistrati e Corpi subalterni...»[120].

[116] *Catalogo illustrativo* 1897, pp. 493-494: dal verbale della seduta del Senato del 20 giugno 1796, su cui anche PIVANO 1913, pp. 251-253.

[117] Il testo è in *Le costituzioni italiane*, pp. 8-33.

[118] Dal Proemio del piano di costituzione presentato al Senato, in PIVANO 1913, p. 347. Sulla natura del giacobinismo, ora REINHARDT 1994.

[119] Lettera inviata dal Senato bolognese al Direttorio esecutivo della Repubblica francese il 3 luglio 1796, in *Catalogo illustrativo* 1897, pp. 557-558.

[120] *Catalogo illustrativo* 1897, pp. 559-560. Sul rispetto di Napoleone Bonaparte per la peculiare posizione di indipendenza di Bologna e per il modo in cui venivano affrontati e discussi i nuovi problemi costituzionali bisogna sempre fare riferimento a PIVANO 1913, pp. 161-163, 217-219, 249-276, 344-382. Sul periodo, in generale, anche VARNI 1973.

Tra antico e moderno: come ha mostrato una recente monografia sul triennio 1793-96 in Sardegna, il riferimento ai privilegi, lungi dal significare semplicemente una volontà di ripristino di condizioni di predominio dei vecchi ceti di governo, tendeva piuttosto ad affermare per il regno una condizione di autonomia rispetto al sovrano sabaudo, vedendo nelle leggi fondamentali costituite dai privilegi un baluardo contro l'assolutismo[121].

Non stupisce, allora, che nel 1815, in occasione del ritorno di Bologna allo Stato della Chiesa dopo il periodo napoleonico, venisse formulato un *Voto politico-legale per la città di Bologna*, secondo il quale i senatori dovevano chiedere al pontefice Pio VII l'adempimento «delle convenzioni diplomatiche stabilite dal suo predecessore Niccolò V colla Comune di Bologna»[122]. E non può neppure stupire che il documento venisse reso pubblico e messo in circolazione solo dopo la rivoluzione del febbraio 1831, motivata dal governo provvisorio col mancato rispetto della sovranità del Senato in rappresentanza del popolo e con l'inosservanza delle prerogative della repubblica bolognese stabilite nel contratto con Niccolò V[123].

Ne «Il Precursore» dell'8 febbraio 1831 si poteva leggere:

«Bologna non venne soggetta al Papa che per usurpazione. Tutti sanno che la città di Bologna e il suo contado erano Repubblica, le istorie ne fan fede e le Armi nostre in cui è scritto Libertà. Tutti sanno che in tempi difficilissimi la Repubblica di Bologna temendo di non poter regger da se chiese la protezione del Papa, la protezione, non certamente il sovrano dominio. E noi farem vedere l'atto solenne stipulato fra la Repubblica e il Papa.

Tutti sanno e molti si ricordano che fino al 1796 un Senato rappresentativo del popolo si teneva il legittimo Sovrano della Repubblica. Se non che appoco, appoco (quel che fanno i potenti coi deboli) il Papa usurpando, il Senato cedendo alla forza, divenne il Papa il

121 BIROCCHI 1992, pp. 103-104.

122 Citato da BERSELLI 1960, pp. 216-217.

123 SORBELLI 1931, p. 32; su quegli anni CARACCIOLO 1978, pp. 615-618.

Sovrano di fatto e il Senato il quale rappresentante del popolo era il vero sovrano legittimo non apparve più che un'ombra in nome di Sovranità».

E nel numero de «Il Monitore Bolognese» del 19 febbraio l'informazione sul governo pontificio a Bologna contenuta nell''Appendice' sulle *Ragioni storiche e di pubblico diritto contro il Governo temporale dei Romani Pontefici* si apriva con l'affermazione che

«Bologna non era suddita del Papa secondo il gius pubblico positivo, vale a dire secondo i trattati e le carte antiche... Bologna pattuì nel 1447 col quinto Nicolò una protezione, ma stipulò un contratto perfettamente *bilaterale.* Fino al 1796 Bologna si governò da se stessa come Repubblica tenendo a Roma il suo Ambasciatore...».

Il proclama rivolto ai concittadini dal presidente del governo provvisorio Giovanni Vicini per dichiarare la decadenza di fatto e di diritto del potere temporale dei papi motivava l'inizio del governo pontificio a Bologna con la capacità dei papi di «furbescamente trar profitto» dalle «civili contese» tra patrizi e plebei e con la necessità della città di porsi sotto la protezione della Chiesa.

«Correva l'anno 1447, e sedeva al Trono Pontificale Nicolò V, quando ciò avvenne. I patti della dedizione furono i seguenti: Che in perpetuo durar dovesse il libero Governo della Città sotto quelle forme stabilite ne' suoi Statuti: Che il Cardinale Legato da spedirsi dalla Santa Sede nulla potesse deliberare in qualsivoglia materia senza il consentimento de patrizi Magistrati: Che la Camera bolognese fosse tenuta disgiunta affatto da quella della Reverenda Camera Apostolica, e che tutti gli introiti dovessero versarsi nelle Casse Camerali del Comune. Infine che la Città e Provincia avesse il diritto di difendersi in perpetuo con armi sue proprie. Queste condizioni, avegnaché confermate da ventisette pontefici che venner dopo Niccolò V furono tuttavia coll'andare dei tempi per fatto solo e violenza ingiustissima tolte di mezzo...

Se però la violazione dei patti e delle condizioni con cui una Città o Provincia siasi data ad un altro Stato rompe radicalmente il trattato in favore di quello, che patì la violazione, e lo abilita pei principi del pubblico Diritto delle Genti ammessi da tutte le Nazioni incivilite a ritornare in prima ragione a' suoi primi diritti, e al

precedente stato di libertà, e indipendenza, come se niun trattato fosse avvenuto; chi non conoscerà quanto giusta e legittima fosse la dichiarazione promulgata fin da prima da questo Governo di una perpetua emancipazione di fatto, e per sempre di diritto dal dominio temporale de' Papi?»[124].

Dal diritto di resistenza cui aveva fatto ricorso Giovanni Crotto nel 1506 per chiedere il rispetto dei capitoli di Niccolò V, al diritto pubblico delle genti invocato nel 1831 per tornare allo stato di libertà contenuto nei patti violati dal pontefice Leone XII. Uno degli ispiratori era ora Gian Domenico Romagnosi, una cui citazione precedeva il programma del *Congresso delle città libere in Bologna* pubblicato su «Il Monitore Bolognese» del 26 febbraio 1831.

«La creazione del poter pubblico, non forma che un mezzo di guarentigia, e non la sostanza del così detto contratto sociale. La sua essenza consiste in una federazione di aiuto: nella quale niuno perda ma ognuno guadagna»[125].

Analoghe concezioni del potere pubblico, legate ad una sua dimensione contrattuale nel rapporto tra sovrani e ceti, si potevano ancora incontrare di frequente nell'Europa tra Restaurazione e rivoluzioni. E venivano espresse anche poeticamente, come faceva Ludwig Wieland negli anni tra il 1815-18, nel fervore delle lotte costituzionali nel Württemberg[126]. Il richiamo ai privilegi e al diritto antico non era di per se stesso – è stato osservato[127] – un'ideologia storicizzante. Significava riconoscere, come faceva Jakob Grimm, il ruolo delle rappresentanze cetuali nella determinazione del carattere contrattuale della costituzione fra re e territorio o popolo[128]. E comportava che fino al 1831 continuasse ad essere considerata come fondamento della costituzione bel-

124 Pubblicato come supplemento ne «Il Precursore» del 3 marzo 1831.

125 Su Romagnosi, MANNORI 1984, soprattutto pp. 413-494.

126 DILCHER 1988c, pp. 161 ss.; SCHMITT 1984, pp. 69-70, 78-79.

127 DILCHER 1988c, pp. 161-162, 170.

128 DILCHER 1988b, p. 17.

ga la 'Joyeuse Entrée brabançonne' del 1356[129]. Anche la *charte* francese del 1830 – elemento essenziale di quella forma di governo 'misto' che era la monarchia costituzionale – incarnava, secondo la maggior parte dei contemporanei, una concezione della costituzione intesa non tanto come 'fatto', né come 'atto', quanto piuttosto come 'contratto'[130].

Pensiero della continuità ed esperienza della discontinuità coesistevano in una modernità molto poco lineare ed univoca[131].

129 LOUSSE 1952.

130 PASQUINO 1988, pp. 377-400.

131 DREITZEL 1992, p. 121; SCHUCK 1994; NOLTE 1991 e 1994.

Considerazioni in fine

1. *Dai concetti e dal vocabolario politico, prima di e per tornare al problema storiografico*

Nel considerare il lavoro fatto fin qua, il punto di arrivo si mostra nella immediatezza della retorica rivoluzionaria come la sintesi esemplare di un processo secolare. Esemplare proprio perché in esso coesistono ancora, come del tutto naturali, una idea della rappresentanza, della costituzione, della sovranità, del diritto pubblico ancora tutta rivolta all'antico, con una prassi, quella della rivoluzione, che è invece il rifiuto dell'antico ordine. Si tratta di uno snodo fondamentale dopo il quale tutto sarà sostanzialmente diverso, come il 1848 renderà ben chiaro.

Molti protagonisti ed interpreti di quei primi tre decenni dell'800 non erano lontani, nelle loro riflessioni, dal modo di sentire dei moderati bolognesi del 1831. Non lo era il Romagnosi da loro stessi invocato, per il quale rappresentare la nazione sovrana significava dimostrare al principe sovrano quanto fosse bene per lui medesimo identificare il suo interesse di governante con quello della massa dei governati[1].

Non lo era uno dei più convinti sostenitori della libertà e della lotta per la libertà come Sismondi. In un saggio del 1832 – *Des espérances et des besoins de l'Italie* – tutto pensato nel presente e per il futuro della Francia, il ginevrino sottolineava proprio l'importanza del ruolo di Bologna nell'auspicare la prevalenza del partito della libertà su quel-

[1] Mannori 1984, p. 102.

lo che lui ed altri chiamavano già «il partito dei preti». La r e p u b b l i c a di Bologna aveva conservato il nome di libertà nella sua bandiera ed una amministrazione quasi sovrana affidata al suo Senato; e nel 1789 l'autorità pontificia era talmente limitata, a Bologna, che i patrioti italiani potevano sperare che fosse favorevole ai nuovi accordi da essi richiesti. La consapevolezza di Sismondi che le limitazioni al potere pontificio avessero cessato in gran parte di essere nell'interesse del popolo non sminuiva il valore di quella libertà. Né poteva essere diversamente per chi invitava il papa a ridivenire guelfo, protettore delle città e delle libertà, sotto la garanzia e l'appoggio della Francia, come era stato fin quando l'Italia si era mantenuta indipendente[2].

Se, insomma, tra i discorsi pronunciati nell'azione politica quotidiana o ugualmente tra le riflessioni sul nuovo ordine politico si cercassero significati e contenuti di c o s t i t u z i o n e[3], o di c o n t r a t t o, di p r i v a t o o di p u b b l i c o, si potrebbe vedere come non vi sia nulla di quello che è stato definito l'«azzeramento» delle presupposizioni storiche che teoricamente è messo alla base della forma-Stato a partire da Hobbes[4]. Si è ancora al limite estremo oltre il quale c'è il rifiuto totale, in teoria ed in pratica, di quel d i r i t t o d i r e s i s t e n z a che era parte di «un tipo di Stato, nel quale 'principe' e 'ceti' si contrappongono quali poteri 'pariordinati' e regolano, perciò in definitiva, i loro rapporti mediante contratto»[5].

[2] Del rinnovato interesse per Sismondi si cita qui solo la lettura datane da SCHIERA 1995. Su Sismondi e Bologna, BERSELLI 1960 e MARCELLI 1981-82. È da ricordare che proprio nell'anno in cui usciva il saggio citato, veniva pure completata la traduzione in italiano della *Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo* (SISMONDI 1831-32), nella quale il penultimo capitolo, intitolato *Intorno alla libertà degl'Italiani ne' tempi delle loro repubbliche*, era tutto dedicato alla spiegazione della differenza tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni (pp. 474-496).

[3] Su cui recentemente i contributi, pur tra loro diversi, di VALENSISE 1987; REBUFFA 1990; MOHNHAUPT 1990; FIORAVANTI 1991; FIORAVANTI 1993b, pp. 105-149.

[4] DUSO 1992.

[5] CASSANDRO 1968, p. 607; sul problema anche DUSO 1994b, p. 114.

Giunta al termine della esposizione della propria ricerca, è impossibile per chi scrive non registrare quanto la storia che si è raccontata sia intrecciata – e si sia intrecciata, nel corso del tempo – dei problemi (non gli stessi, naturalmente, ma neppure diversi) che costituiscono oggi gli interrogativi per un nuovo rapporto da trovare tra unità e pluralismo delle autonomie, in Europa e in Italia. Come si sia teoricamente arrivati a questa coppia da quelle *gubernaculum/iurisdictio* e *autorità/libertà* è problema al quale qui si allude senza potervisi addentrare, e che è parte della stessa storia costituzionale dell'Occidente. C'è anche, oggi, un nuovo concetto nel quale tutte queste tensioni sembrano esprimersi: f e d e r a l i s m o. Su di esso, però, vale la pena di rimanere un poco, e non tanto per una particolare competenza a parlarne, quanto piuttosto perché alcuni termini della attuale discussione portano necessariamente a ridare valore a quella dimensione storica che per molto tempo una concezione della nuova forma politica della modernità ha creduto di poter negare[6].

Recentemente Bartolomé Clavero ha ricordato come la premessa dello Statuto (di autonomia) navarro del 1982, emanato in attuazione della costituzione spagnola del 1978, reciti tra l'altro:

«La Navarra aderì al processo storico di formazione dell'unità nazionale spagnola mantenendo la sua condizione di Regno... Nel corso del XIX secolo perdette tale condizione... però la legge del 25 ottobre 1839 confermò i suoi *Fueros*, senza pregiudizio dell'unità costituzionale... A tale scopo, furono iniziate trattative tra il governo centrale e la deputazione della Navarra e dall'accordo definitivo che fu raggiunto ebbe origine la *Ley Paccionada* del 16 agosto 1841... Al riparo delle suddette leggi che avevano radice nei propri diritti originari e storici, la Navarra ha conservato il suo *régimen foral* ed è andata sviluppandolo progressivamente, concordando con l'amministrazione dello Stato, quando necessario, l'ade-

[6] DUSO 1994a. Il segno dell'interesse scientifico per la rilevanza etica di un concetto che viene oggi politicamente usato come una pelle di zigrino è ben visibile, ad esempio, in iniziative come il Corso di perfezionamento in discipline storico-filosofiche *Federalismo antico e moderno*, che si è tenuto a Napoli tra il marzo ed il luglio 1995.

guamento delle facoltà e delle competenze, stabilendo modalità di collaborazione... Nella giusta considerazione di tali precedenti, la Costituzione, che afferma principi democratici, pluralisti e autonomistici, tiene presente l'esistenza del *régimen foral* e, di coseguenza, attraverso il primo paragrafo della sua prima disposizione aggiuntiva protegge e rispetta i diritti storici della Navarra...»[7].

Che cosa si possa intendere per *fuero* e *régimen foral* – termine ed espressione che in quanto tali sono sconosciuti ad altre lingue e perciò spesso eliminati dalle traduzioni[8] – lo charisce lo stesso studioso: «un tratto storico generatore di un principio giuridico, una storia produttice di un diritto, che può definirsi con il termine di *fuero*»; commentando poi:

«Ci sarebbero un momento storico ed un principio giuridico, una realtà ed una definizione, che arrivano ad avere portata costituzionale. Il vocabolario sarà pure antico, ma la realtà è attuale»[9].

Non si tratta, sostanzialmente, di null'altro che di quello *ius proprium* – aggiunge Clavero – ben noto alla fine del '700 in tutta Europa; e che la attuale storia costituzionale spagnola rispetta scarsamente, mentre invece ancora per tutta la prima metà dell'800 era accettato che i paesi con istituzioni *forales* fossero portatori di principi di libertà e di progresso[10]. La continuità storica che, nonostante tutte le vicissitudini, vi è tra l'oggi e l'altro ieri, e che agisce nel campo del diritto privato e del diritto pubblico[11], conferisce maggior risalto all'intervallo, lungo, in cui la memoria storica unitamente alla dimenticanza politica hanno cancellato quelle forme costituzionali che erano i diritti territoriali e comunitari[12]: il cui riconoscimento e rispetto, insieme a quello dei

[7] Riportato da CLAVERO 1993, p. 21.

[8] CLAVERO 1993, pp. 15-19.

[9] CLAVERO 1993, p. 23.

[10] CLAVERO 1993, p. 24.

[11] CLAVERO 1993, pp. 26-27.

[12] CLAVERO 1993, p. 36.

diritti individuali, può costituire oggi l'essenza del federalismo[13].

Questa necessità di ri-conoscere qualcosa che prima c'era, di essere di nuovo in grado di capire qualcosa che fino ad un certo momento (dell'800) è stato assolutamente comprensibile e compreso, per quanto fin dall'unità repubblicana rivoluzionaria negato e combattuto[14], si impone oggi a molti come bisogno di rimediare agli errori di proiezionismo storico e di trarre le conclusioni della crisi del costruttivismo[15]; di pensare a due tipi di organizzazione del potere all'interno della 'modernità'[16]; di «ripensare la nostra storia politica mettendo tra parentesi il concetto di Stato», ma senza cadere nell'antistatualismo diffuso che è spesso ossessionato dall'idea di Stato. Si tratta, cioè, di raccontare una storia, facendo una «storiografia che presupponga quella *radicale contingenza dei concetti*, che, in ambito sociopolitico, è solo l'altra faccia della radicale contingenza delle istituzioni»[17]; di pensare al federalismo come allo «stare in comune di realtà diverse, costituite non solo da interessi, ma anche da culture e da finalità che pesano e hanno un significato politico»[18]; ponendo la questione

> «se una consapevolezza storico-concettuale del significato che i concetti hanno in relazione al contesto teorico e storico complessivo che implicano, non consenta un maggior senso critico anche nell'affrontare i problemi dell'oggi»[19].

13 CLAVERO 1993, p. 37-44; sul problema anche MOHNHAUPT 1993, qui *sub specie* regionalismo.

14 Ma vedi COLOMBO 1993, DE FRANCESCO 1992, VIOLA 1993, su cui SOFIA 1993.

15 MATTEUCCI 1994, p. 42.

16 ORNAGHI 1994, pp. 44-46.

17 BARBERIS M. 1994, p. 47; sul problema si veda anche la rassegna di BLANCO 1994.

18 DUSO 1994a, p. 56.

19 DUSO 1994a, p. 57.

2. *«Si parva licet»: annotazioni per la riconsiderazione di un problema storiografico*

Se la storia che io ho raccontato di una città ha a che fare – come credo – con quanto si è detto finora[20], allora si può di nuovo prendere in esame il problema dell'assolutismo e della modernità dello Stato della Chiesa. Che ora si può riproporre, più sinteticamente di quanto non si sia fatto all'inizio[21], come tutto racchiuso tra due concezioni e due titoli: sovrano pontefice e sovrano tutore – anche se quest'ultimo è stato formulato in relazione ad un altro Stato[22].

Se il sovrano pontefice, nell'interpretazione che ne è stata data, tende all'assolutismo e alla 'modernità' dello Stato in senso unidirezionale, perché vuole governare direttamente secondo la sua volontà tramite i suoi ufficiali che negli 'apparati' seguono procedure stragiudiziali – e vi sono stati, indubbiamente, non pochi pontefici che hanno agito in questo senso –; il pontefice sovrano tutore è, invece, quello che, in quanto sommo giudice, impronta il suo governo secondo il rispetto dell'ordine (naturale e divino) della società, che è anche il rispetto di quell'*ordo iuris* nel quale la stessa società si costituisce, e ascolta le petizioni dei suoi sudditi contro gli abusi dei suoi ufficiali – e vi sono stati pure non pochi pontefici che hanno corrisposto a questa immagine. Ma, soprattutto, nella prassi di governo gli stessi pontefici sono stati di volta in volta sovrani assoluti e sovrani tutori, e forse proprio per la mistura di secolare e spirituale di cui ha parlato Paolo Prodi – se la storia che si è raccontata in tutte le pagine precedenti ha una qualche veridicità.

[20] E lo attesta, mi sembra, la rinnovata riflessione su un protagonista del nostro '800 e sul suo famoso saggio sulla città come principio ideale della storia italiana (CATTANEO 1972; BAGNOLI 1993); nonché il continuato interesse, nella storiografia americana e tedesca, per la weberiana città occidentale (WEBER 1920-21; NIPPEL 1991 e MEIER [ed] 1994); e la rivisitazione della storia del concetto di città per il recupero di una dimensione della politica per molto tempo negata (HARTOG 1994).

[21] *Supra*, cap. primo, § 4.

[22] MANNORI 1994.

Quanto e fin quando le due immagini si siano equilibrate; quanto e fin da quando si siano sbilanciate; e quanto tutto ciò abbia a che fare con una 'decadenza' dello Stato della Chiesa è problema che forse oggi, a più di dieci anni dal libro di Paolo Prodi, bisognerebbe di nuovo indagare sulla base di nuovi elementi, fattuali e teorici insieme[23]: per non cadere nel rischio, sempre incombente, di fare del proiezionismo storico, seppure inconsapevole, scambiando governo e amministrazione per una somma di atti e di fatti[24].

Non si tratta però solo di guardare le cose «con altri occhi», come ha scritto di voler fare nella sua ultima fatica Bandino Giacomo Zenobi[25], purtroppo così prematuramente scomparso da non consentire ad alcuno – a chi scrive, soprattutto – di discutere con lui quello che appare l'unico punto debole di un preziosissimo libro. Un libro in cui si parla di assolutismo pontificio e governo delle periferie, senza mai menzionare – se non così indirettamente da far parlare Leibniz contro lo Stato hobbesiano[26] – il problema storiografico cui peraltro la ricerca offre un contributo molto più ricco di quanto l'esplicito silenzio non possa far pensare: quello, appunto, dello Stato moderno.

È stato tolto così del tutto, probabilmente seguendo un invito di qualche anno fa, «lo schermo dello Stato»[27]; ma non si è forse avuto tempo sufficiente per ritrovare quelle immagi-

[23] E tra gli elementi teorici, nella loro ricaduta storiografica, quelli indicati dallo stesso PRODI 1994b, p. 17: «Proprio in un momento come quello che stiamo ora attraversando... [è importante]... cogliere nuove forme di un pluralismo che è ancora essenziale per la sopravvivenza dell'occidente in quelli che noi possiamo chiamare i suoi valori costitutivi e costituenti di libertà, di democrazia e di mercato. Un pluralismo che non è mai consistito (se non nelle elucubrazioni degli intellettuali) in una sintesi pacifica ma nella lotta tra diversi poteri concorrenti i cui tentativi di imporre una disciplina dell'anima, del corpo e della società combaciante con un ordine politico sacralizzato sono sino ad ora falliti».

[24] Come fa GARDI 1994.

[25] ZENOBI 1994, p. 5.

[26] ZENOBI 1994, p. 13.

[27] MOZZARELLI 1987, p. 217; ma già prima MOZZARELLI 1985.

ni dello Stato che, anche sulla scorta di Leibniz, hanno continuato a vivere come modelli altri nell'800 che ha imposto un certo modello dello Stato.

Sono, peraltro, immagini ben chiare a chi ha studiato lo sviluppo del concetto di monarchia e di quello di sovranità in direzione di un'autorità unitaria i n s i e m e alla teoria politica cetuale, che si articola contestualmente secondo i modelli concreti di partecipazione politica e di potere politico consensuale: modelli difficilmente definibili meno moderni delle concezioni del potere statale sovrano e unitario, della amministrazione burocratica e dello Stato di forza militare[28]. Pluralismo e federalismo, autoamministrazione regionale, costituzione rappresentativa, teoria del potere costituente sono le direzioni cui hanno teso, per Horst Dreitzel, quei modelli: elementi di una teoria costituzionale protoliberale, per la quale lo Stato moderno non era la monarchia assoluta, ma quella costituzionale. Nel 1867 Otto von Gierke sosteneva che l'idea dello Stato moderno non fosse in alcun modo derivata solo dal concetto di superiorità territoriale né da quello di autorità, ma dall'azione congiunta di questi con l'eccezionale sviluppo dei ceti territoriali[29].

Quanto questa concezione tedesca dello Stato – e quella, correlata, dell'autonomia del diritto pubblico dal privato – abbia influenzato il concetto storiografico tedesco di «Stato», è da noi osservazione (più o meno) recentemente fatta da storici del diritto e filosofi politici[30], ma già presente da un paio di decenni nelle traduzioni e nelle presentazioni di alcuni protagonisti di quella storiografia[31].

Per la storia italiana il problema può essere allora, non molto diversamente da come era già stato ipotizzato[32], di

[28] DREITZEL 1992, pp. 139-140.

[29] GIERKE 1867, I, p. 580, cit. da DREITZEL 1992, p. 129.

[30] Una ripresa delle questioni in DUSO 1994b, pp. 117-118.

[31] HINTZE 1980 e 1990; BRUNNER 1970, 1972, 1983.

[32] ROTELLI-SCHIERA (edd) 1971, p. 6; SCHIERA 1994a.

rintracciare, oltre ai comportamenti politici e alle loro connessioni con strutture economiche e sociali[33], i punti di riferimento culturale e quindi anche teorico-pratici[34] (negli aspetti di partecipazione e di pluralismo) ai quali non può non essere ricondotta qualsiasi forma ed espressione di quella resistenza di ceti, corpi e città all'accentramento[35], che è stata tanta parte di quella storia e che perciò merita di essere ripresa per rispondere ad interrogativi più recentemente formulati[36].

Ma c'è anche un'altra serie di problemi, di nuovo non molto diversi, per la storiografia italiana[37]. Capire come mai un caposaldo della ricerca del nostro secolo come Federico Chabod abbia pensato di poter «inserire le vicende politiche italiane dell'età moderna nel quadro europeo che loro competeva»[38] prevalentemente attraverso l'uso di un concetto anelastico di Stato moderno[39]. Vedere se, nel secolo in cui lo Stato si è costruito immaginariamente come moderno[40], vi fosse spazio per altre immagini e come, attraverso quali canali, la ricerca storica – ovvero la storia dell'Italia tra '400 e '800 – ne sia stata improntata. Ci si può chiedere, allora, quali concezioni e quali modelli abbiano circolato in Italia sullo e dello Stato moderno, e da quando in maniera chiara ed esplicita; e come ed in quale misura abbiano operato come concetti storiografici nell'interpretazione della storia italiana nelle varie sedi istituzionali in cui si dava forma e

[33] FASANO GUARINI 1994a.

[34] Come pure FASANO GUARINI 1994b.

[35] BERENGO 1975.

[36] CHITTOLINI 1994.

[37] Che la nuovissima messa a punto di CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994 e il saggio di SCHIERA 1994b, rendono a mio parere improcrastinabili.

[38] Come ha letto MORETTI 1983, p. 907; sul problema è tornato recentemente GALASSO 1993.

[39] Un contributo alla discussione anche in BARBERIS W. 1990.

[40] COSTA 1986.

contenuto alla storia[41]. Molto di quello che recentemente viene scritto sull'800 in relazione al passaggio da città a nazione[42]; alla formazione teorica e pratica dell'amministrazione[43]; alla correlazione di municipalismo e scienze sociali[44]; ai molteplici modi di costruzione di un'identità nazionale[45]; ai materiali costitutivi dei saperi della borghesia[46], può aiutare ad impostare queste domande.

Che rappresentano, anche, le non conclusioni che chi scrive può dare al proprio lavoro. Per un'altra storia, per un'altra ricerca.

41 Per la Germania, BLÄNKNER 1993.

42 MERIGGI-SCHIERA (edd) 1993.

43 «Storia Amministrazione Costituzione»: 1, 1993 e 2, 1994; RUGGE (ed) 1992.

44 SALVATI (ed) 1993.

45 ROMANELLI 1995²; SOLDANI-TURI (edd) 1993.

46 MAZZACANE-SCHIERA (edd) 1990; GHERARDI-GOZZI (edd) 1992; GHERARDI-GOZZI (edd) 1995.

Fonti e letteratura

Fonti e letteratura

I. *Abbreviazioni usate*

AMR	Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna
AnnISIG	Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento
ASB	Archivio di Stato di Bologna
ASV	Archivio Segreto Vaticano
BCAB	Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna
BUB	Biblioteca Universitaria di Bologna

II. *Fonti*

ASB, COMUNE, GOVERNO

Privilegi:

Bolle, brevi, diplomi originali, b. 2 (1456-1512).

Bullae et facultates, regg. 1 (1448-1516) e 2 (1492-1568).

Brevi pontifici (1447-1503).

Diritti ed oneri del comune:

Convenzioni trattati obbligazioni – serie cronologica sciolta, b. 3 (1400-1455).

Statuti:

vol. 15, a (Addizioni agli statuti del comune adottate nell'anno 1400).

vol. 17, a (Statuti del comune dell'anno 1454).

Consigli ed ufficiali del comune:

Magistrature ed ambascerie, bb. 2 (1446-1480), 3 (1481-1511).

Ufficiali del comune e conduttori dei dazi, b. 2 (1441-1475).

Signoria viscontea, ecclesiastica e bentivolesca:

Riformagioni e provvigioni – serie miscellanea, b. 6 (1446-1450).

Liber novissimarum provisionum (1471-1514).

Riformatori dello stato di libertà:

Libri partitorum, reg. 13 (1506-1508).

Libri mandatorum, reg. 10 (1449-1450).

Carteggi:

Lettere del comune, regg. 3 (1480-1483), 6 (1500-1505), 8 (1509-1513).

ASB, DIFENSORI DELL'AVERE

Amministrazione dell'estimo, «Liber taxationum comitatus Bononiae nec non sublevationum communium a taxis»

ASB, ESTIMI

Città e contado, serie III, b. 14.

ASB, LEGATO

Facultates legationis 1611-1655.

ASB, SENATO

Bolle e brevi (copie manoscritte e a stampa): regg. 10 (1510-35), 11 (1535-48), 12 (1547-57), 13 (1556-75), 17 (1605-1632), 18 (1623-1644), 19 (1624-1643), 20 (1644-1665).

Bolle e brevi (copie e stampe sciolte): b. 3 (1580-1699).

Brevi e diplomi sovrani: vol. 2 (1550-1604).

Diversorum: regg. 2 (sec. XVI), 5 (1554-1650), 6 (1585-1636).

Instrumenti e scritture: A 1 (1512-1513), F 29 (1701).

Istruzioni del Reggimento agli ambasciatori (1513-1665).

Registro di istruzioni agli ambasciatori (1572-1701).

Partitorum: voll. 3 (1526-1535) e 27 (1569-1604).

Filze: voll. 24 (1698) e 46 (1720).

Vacchettoni: regg. 12 (1623-1624), 30 (1655-1657), 35 (1667-1669) e 47 (1695-1696).

Lettere, serie I: Copiarii, reg. 32 (1624).

Lettere, serie V: Lettere degli ambasciatori d'obbedienza ad Innocenzo X (1645).

Lettere, serie VII: *Lettere dell'ambasciatore al Senato*, regg. 6 (1523), 34 (1559), 55 (1581), 58 (1585), 59 (1586), 60 (1587), 61 (1588), 62 (1589), 96 (1624).

ASB, AMBASCIATA BOLOGNESE A ROMA

Lettere all'oratore: regg. 23 (1585), 24 (1586), 25-26 (1587), 27 (1588-89).

Registrum: vol. 4 (1577-1578).

Posizioni: bb. 124, 156, 436, 463, 560.

ASB, ASSUNTERIA DI CONFINI ED ACQUE

Lettere dell'ambasciatore: reg. 11.

ASB, ASSUNTERIA DI MAGISTRATI

Atti: reg. 1 (1624).

Affari diversi: bb. 28, 31, 63/2.

Lettere dell'ambasciatore all'Assunteria: reg. 7 (1624).

Lettere all'Assunteria: vol. 7 (1697-1699) e 8 (1700-1702).

ASB, ASSUNTERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Atti: 1690-1704.

ASB, ASSUNTERIA DI TORRONE

Miscellanea di vari casi di confiscazione: tomi I, II, III.

ASV

Segreteria brevi: reg. 3.

Legazione di Bologna: vol. 27.

BCAB

Gozzadini 13: «Miscellanea storica bolognese» (XVII secolo).

B 1088: O. Gargiaria, «De nonnullis Civitatis Bononiae praerogativis notatu dignis» (XVII secolo).

B 1099: «Senato e Camera di Bologna. Cassa pubblica e Tesoreria» (secoli XV-XVIII).

B 1185-87: «Rubricae in tres Tomos distinctae Statutorum Communis Bononiae numquam typis editae extractae ex volumine magno originali et generali omnium Statutorum eiusdem Civitatis et Communis in publico Archivio existente... impressi ad commodum... anni 1711 et 1712 ac in Secreteria Senatus posita».

B 3620: «Miscellanea storica-bolognese» (secoli XII-XVIII).

BUB

Cod. Lat. 842: «Statuta Bononiae Typis non edita (1711-1712)», 3 voll.

Cod. Lat. 897: «Statuta Universitatis Mercatorum Campsorum et Artificum Civitatis Bononiae (1482). Prohemium excellentissimi utriusque iuris Doctoris ac Equitis insigni D. Ludovici Bolognini...».

Ms 770: Antonio Francesco Ghiselli, «Memorie antiche manoscritte di Bologna raccolte et accresciute sino a' tempi presenti...» (secolo XVIII), 93 voll.

Ms 1439: Fileno della Tuata, «Historia di Bologna composta... principiando dalla sua origine sino all'anno 1511», tomi I-III.

Fondo Marsili, ms 96: «Schedae Historicae».

III. *Letteratura*

ADY C.M., *I Bentivoglio* (1937), trad. it., Varese 1965.

AGO R., *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma-Bari 1990.

AGO R.-PALAZZI M.-POMATA G. (edd), *Costruire la parentela*.

Donne e uomini nella definizione dei legami familiari, in «Quaderni storici», XXIX, 1994, n. 86.

AJELLO R., *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1961-65.

AJELLO R., *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976.

AJELLO R., *«Visions des contemporaines et relations effectives»: il realismo critico di Roland Mousnier*, in «Storia e diritto», II, 1989, pp. 465-476.

ALATRI P., *Rileggendo Furio Diaz*, in ALATRI (ed) 1993, pp. 7-45.

ALATRI P. (ed), *L'Europa tra Illuminismo e Restaurazione. Scritti in onore di Furio Diaz*, Roma 1993.

ALBERTAZZI A.-TAROZZI F., *La classe dirigente bolognese e il «Tempio del Risorgimento»*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», XXXIV, 1989, pp. 23-36.

ALBERTONE M., *Tra riforme e rivoluzioni: gli stati nell'Europa del Settecento*, in *La Storia*, V: *L'Età moderna. Stati e società*, Torino 1986, pp. 527-552.

ALBICINI C., *Di Galeazzo Marescotti de' Calvi da Bologna e della sua «Cronaca». Commentario*, in «Archivio storico italiano», serie III, XXI, 1875, pp. 30-54, 397-430; XXII, pp. 442-460.

ALBICINI C., *Il governo Visconteo in Bologna*, in «AMR», serie III, II, 1884, pp. 311-362.

ALESSI PALAZZOLO G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979.

ALLEGRETTI U., *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna 1989.

ANGELOZZI G., *Le strutture sociali*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, II, 1977, pp. 131-152.

ANGELOZZI G., *Cultura dell'onore, codici di comportamento nobiliari e Stato nella Bologna pontificia: un'ipotesi di lavoro*, in «AnnISIG», VIII, 1982, pp. 305-324.

ANGELOZZI G.-PRETI A., *Le scuole di via Castiglione: dai Gesuiti al liceo statale*, in BRIZZI-MATTEUCCI (edd), 1988, pp. 131-144.

ANGIOLINI F.-BECAGLI V.-VERGA M. (edd), *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Firenze 1993.

ASCHERI M., *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena 1985.

ASCHERI M., *Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena*, in MOZZARELLI (ed) 1988a, pp. 41-55.

ASCHERI M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989.

ASCHERI M., *La nobiltà dell'Università medievale nella Glossa e in Bartolo da Sassoferrato*, in *Sapere e/è potere*, III, 1990, pp. 239-268 (ora in ASCHERI 1991a, pp. 55-80).

ASCHERI M., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991 [a].

ASCHERI M., *Un invito a discutere di 'oligarchia': in margine al governo di Siena nel Tre-Quattrocento*, in A. CIANI-G. DIORNI (edd), *Esercizio del potere e prassi della consultazione*, Città del Vaticano 1991, pp. 263-272 [b].

ASCHERI M., *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in CHITTOLINI-WILLOWEIT (edd) 1991, pp. 145-194 [c].

ASCHERI M., *Dal diritto comune alla codificazione: tra storia e storiografia*, in A. IGLESIA FERREIRÓS (ed), *El dret comú i Catalunya. «Ius proprium – Ius commune a Europa»*, Barcelona 1993, pp. 73-81.

ASCHERI M., *Istituzioni medievali. Una introduzione*, Bologna 1994 [a].

ASCHERI M., *Le* Practicae Conclusiones *del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in DE BENEDICTIS-MATTOZZI (edd), 1994, pp. 37-54 [b].

AYMARD M., *Pour une histoire des élites dans l'Italie moderne*, in *La famiglia* 1986, pp. 207-219.

AYMARD M., *La fragilità di un'economia avanzata: l'Italia e le trasformazioni dell'economia*, in R. ROMANO (ed), *Storia dell'economia italiana*, II: *L'età moderna: verso la crisi*, Torino 1991, pp. 5-137.

BADURA P.-HOFFMANN H., *Der Herrschaftsvertrag*, Neuwied 1965.

BAGNOLI P., *Sul federalismo di Carlo Cattaneo*, in «Il Pensiero Politico», XXVI, 1993, pp. 14-26.

BAKER K.M. (ed), *The Political Culture of the Old Regime. The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, 1, Oxford 1987.

BALDI R., *La «città ideale»: urbanistica e trattatistica politica a Genova tra Cinque e Seicento*, in CONTI (ed) 1993, pp. 175-186.

BALDINI E.A. (ed), *Botero e la «Ragion di Stato». Atti del convegno in memoria di Luigi Firpo* (Torino 8-10 marzo 1990), Firenze 1992.

BARBAGLI M., *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna 1984.

BARBERIS M., intervento su *Stato o federazione? Nazione o etnia?*, in «Filosofia politica», VIII, 1994, pp. 46-49.

BARBERIS W., *Tradizione e modernità: il problema dello Stato nella storia d'Italia*, in «Rivista storica italiana», CII, 1990, pp. 243-276.

BARBIERI F.-PRETO P. (edd), *Storia di Vicenza*, III 1-2: *L'età della Repubblica Veneta (1404-1797)*, Vicenza 1989.

BARON H., *La crisi del primo rinascimento italiano. Umanesimo civile e libertà repubblicana in un'età di classicismo e di tirannide* (1966[2]), trad. it., Firenze 1970.

BARTOLOTTI M., *Sui capitoli di Niccolò V per la città di Bologna nella storia del conflitto col governo centrale*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata», III-IV, 1970-71, pp. 513-553.

BATTAGLIA F., *Enea Silvio Piccolomini e Francesco Patrizi. Due politici senesi del Quattrocento*, Firenze 1936.

BATTISTELLA A., *Il S. Officio e la riforma religiosa in Bologna*, Bologna 1905.

BAUMGÄRTNER I., *«De privilegiis doctorum». Über Gelehrtenstand und Doktorwürde im späten Mittelalter*, in «Historisches Jahrbuch», CVI, 1986, pp. 298-333 [a].

BAUMGÄRTNER I., *Martinus Garatus Laudensis. Ein italienischer Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts*, Köln-Wien 1986 [b].

BAUMGÄRTNER I., *Stadtgeschichte und Consilia im italienischen*

Spätmittelalter, in «Zeitschrift für historische Forschung», XVI, 1990, pp. 129-154.

BELLABARBA M., *Legislazione statutaria cittadina e rurale nel Principato vescovile di Trento (sec. XV)*, in P. SCHIERA (ed), *1948-1988 L'autonomia trentina. Origini ed evoluzione fra storia e diritto, Atti sessione storica*, Trento 1988, pp. 17-38.

BELLABARBA M., *Norme e ordini processuali. Osservazioni sul principato di Trento tra XV e XVI secolo*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd), 1994, pp. 349-366.

BELLETTINI A., *La popolazione di Bologna dal secolo XV all'unificazione italiana*, Bologna 1961.

BELLETTINI P., *Finanze e riforme. Ravenna nel secondo settecento*, Ravenna 1983.

BELLOMO M., *I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune*, in *Legge, giudici, giuristi*, Milano 1982, pp. 149-161.

BELOCH K.J., *Storia della popolazione d'Italia* (1937-61), trad. it., Firenze 1994.

BELVEDERI R., *Bentivoglio e Malvezzi a Bologna negli anni 1463-1506*, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Bari», VI, 1966-67, pp. 37-78.

BENIGNO F., *Messina e il duca d'Ossuna: un conflitto politico nella Sicilia del Seicento*, in D. LIGRESTI (ed), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Catania 1990, pp. 173-207 [a].

BENIGNO F., *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in «Società e storia», XIII, 1990, pp. 27-63 [b].

BERENGO M., *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965 (1972[2]).

BERENGO M., *Il Cinquecento*, in *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni*, Milano 1970, I, pp. 485-518.

BERENGO M., *La città di antico regime*, in «Quaderni storici», IX, 1974, pp. 661-692.

BERENGO M., *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in «Rivista storica italiana», LXXXVII, 1975, pp. 493-517.

BERMEJO CABRERO J.L., *Máximas, principios y simbolos políticos (una aproximación histórica)*, Madrid 1986.

BERMEJO CABRERO J.L., *Las Communidades de Castilla (1520-1521), Revuelta o Revolución?*, in MOHNHAUPT (ed) 1988, pp. 235-250.

BERSELLI A., *Movimenti politici a Bologna dal 1815 al 1859*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», V, 1960, pp. 211-218.

BERTELLI S., *Il potere oligarchico nella città-stato medievale*, Firenze 1978.

BERTELLI S. (ed), *Per Federico Chabod*, I: *Lo Stato e il potere nel Rinascimento*, Perugia 1982.

BERTINI F., *Diritto comune e rappresentanza negli Stati italiani alla fine del Settecento*, in «Il Pensiero Politico», XXVII, 1994, pp. 284-292.

BETTI G.L., *Botero e la ragion di Stato in autori bolognesi del Seicento*, in BALDINI (ed) 1992, pp. 303-318.

BIROCCHI I., *La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno: le «Leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario (1793-96)*, Torino 1992.

BIRTSCH G. (ed), *Grund- und Freiheitsrechte im Wandel von Gesellschaft und Geschichte*, Göttingen 1981.

BITOSSI C., *Il governo dei magnifici. Patriziato e politica a Genova fra cinque e seicento*, Genova 1990.

BIZZOCCHI R., *Stato e/o potere. Una lettera a Giorgio Chittolini*, in «Scienza & Politica», 3, 1990, pp. 55-64.

BLACK A., *Political Thought in Europe 1250-1450*, Cambridge 1992.

BLANCO L., *La storiografia «corporativa» e «costituzionale» di Emile Lousse: osservazioni e linee di verifica*, in «AnnISIG», XIII, 1987, pp. 271-326.

BLANCO L., *Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et chaussées»*, Bologna 1991.

BLANCO L., *Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno»*, in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», 2, 1994, pp. 259-297.

BLÄNKNER R., «*Der Absolutismus war ein Glück, der doch nicht zu den Absolutisten gehört*». *Eduard Gans und die hegelianische Ursprünge des Absolutismusforschung in Deutschland*, in «Historische Zeitschrift», 256, 1993, pp. 31-66.

BLEICKEN J. et alii, *Libertà* (1975), trad. it., Venezia 1991.

BLICKLE P. (ed), *Der Fluch und der Eid. Die metaphisische Begründung gesellschaftlichen Zusammenlebens und politischer Ordnung in der ständischen Gesellschaft*, Berlin 1993.

BLOCKMANS W.P., *Le Régime représentatif en Flandre dans le cadre européen au bas Moyen Âge avec un projet d'application des ordinateurs*, in *Chartes de libertés* 1976, pp. 211-248.

BLOCKMANS W.P., *La signification «constitutionelle» des privilèges de Marie de Bourgogne (1477)*, in W.P. BLOCKMANS (ed), *Le privilège général et les privilèges regionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas 1477*, Kontrijk-Heule 1985, pp. 495-516.

BOBBIO N.-BOVERO M., *Società e stato nella filosofia politica moderna*, Milano 1979.

BOCCHI F., *I Bentivoglio da cittadini a signori*, in «AMR», NS, XXIII, 1972, pp. 43-64.

BOCCHI F., *La famiglia contadina in alcune zone della pianura bolognese alla metà del Quattrocento*, in R. COMBA-G. PICCINNI-G. PINTO (edd), *Strutture familiari epidemie migrazioni nell'Italia medievale*, Napoli 1984, pp. 219-235.

BOCK G.-SKINNER Q.-VIROLI M. (edd), *Machiavelli and Republicanism*, Cambridge 1990.

BÖCKENFÖRDE E.W., *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono. Problematica e modelli dell'epoca* (1961), trad. it., Milano 1970.

BÖDEKER E.-HINRICHS H.E. (edd), *Alteuropa – Ancien Régime – Frühe Neuzeit. Probleme und Methoden der Forschung*, Stuttgart-Bad Canstatt 1991.

BOLDT H., *Deutsche Verfassungsgeschichte*, I: *Von den Anfängen bis zum Ende des älteren deutschen Reiches 1806*, München 1984.

BORELLI G., «*Doctor an miles*»: *aspetti della ideologia nobiliare nell'opera del giurista Cristoforo Lanfranchini*, in «Nuova Rivista Storica», LXXIII, 1989, pp. 151-168.

BORIS F., *Lo Studio e la Mercanzia: i «signori dottori cittadini» giudici del Foro dei Mercanti nel Cinquecento*, in *Sapere e/è potere*, III, 1990, pp. 179-201.

BORIS F.-DI ZIO T., *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, in SBRICCOLI-BETTONI (edd) 1993, pp. 131-154.

BORRELLI G., *L'interprete politico della ragion di Stato*, in CARLETTI (ed) 1993, pp. 203-214 [a].

BORRELLI G., *Ragion di stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica*, Bologna 1993 [b].

BORRELLI G., *Utopia tardo-rinascimentale e progetto politico conservativo: da Francesco Patrizi a Giovanni Botero*, in CONTI (ed) 1993, pp. 163-173 [c].

BOTERO G., *Della Ragion di Stato* (1589), Torino 1948.

BÖTTCHER D., *Ungehorsam oder Widerstand? Zum Fortleben des mittelalterlichen Widerstandsrechtes in der Reformationszeit*, Berlin 1991.

BRAMBILLA E., *Genealogie del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell'Italia settentrionale, secoli XIV-XVII*, in «Schifanoia», 8, 1989, pp. 123-150.

BRAUDEL F., *Su una concezione della storia sociale* (1959), trad. it. in F. BRAUDEL, *Scritti sulla storia*, Milano 1973, pp. 168-172.

BRIZZI G.P., *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I «seminaria nobilium» nell'Italia centro-settentrionale*, Bologna 1976.

BRIZZI G.P., *I Gesuiti e i seminari per la formazione della classe dirigente*, in BRIZZI-MATTEUCCI (edd) 1988, pp. 145-155.

BRIZZI G.P. (ed), *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma 1981.

BRIZZI G.P.-MATTEUCCI A.M. (edd), *Dall'isola alla città. I Gesuiti a Bologna*, Bologna 1988.

BRUNNER O., *Souveränitätsproblem und Sozialstruktur in den deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit* (1963), in O. BRUNNER, *Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte*, Göttingen 1968[2], pp. 294-321.

BRUNNER O., *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, con Introduzione di P. SCHIERA, Milano 1970 [a].

BRUNNER O., *Die Freiheitsrechte in der altständischen Gesellschaft*, in *Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift für Theodor Mayer*, I, Konstanz 1954 (trad. it. *I diritti di libertà nell'antica società per ceti*, in BRUNNER 1970, pp. 201-216) [b].

BRUNNER O., *La «casa come complesso» e l'antica «economica» europea* (1958), in BRUNNER 1970, pp. 133-164 [c].

BRUNNER O., *Vita nobiliare e cultura europea. La vita e le opere di Wolf Helmard von Hoberg 1612-1688* (1949), trad. it., Bologna 1972.

BRUNNER O., *La storia come materia e le scienze storiche* (1959), in «AnnISIG», I, 1975, pp. 187-205.

BRUNNER O., *Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale* (1965[5]), trad. it., Milano 1983.

Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, a cura di L. TOMASSETTI, Augustae Taurinorum 1857-1865.

BUSSI E., *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, I-II, Padova-Milano 1957-1959.

BUTZEK M., *Die kommunalen Repräsentationsstatuen der Päpste des 16. Jahrhunderts in Bologna, Perugia und Rom*, Bad Honnef 1978.

CAENEGEM VAN R.C., *Le problème des Chartes de libertés*, in *Chartes de libertés* 1976, pp. 1-15.

CALASSO F., *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Bari 1929 (rist. Roma 1971).

CALVI G., *Il contratto morale. Stato e madri in Toscana (XVII-XVIII secolo)*, in ANGIOLINI-BECAGLI-VERGA (edd) 1993, pp. 319-334.

CAPITANI O., *Crisi epistemologica e crisi di identità: appunti sulla ateoricità di una medievistica*, in «Studi medievali», 35, 1977, pp. 395-460.

CAPITANI O., Introduzione a O. BRUNNER, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, Bologna 1980, pp. 7-28.

CAPITANI O. (ed), *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo. Atti del 2° convegno, Bologna, 20-21 maggio 1988*, Bologna 1990.

CAPPELLINI P., *Privato e pubblico, Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Varese 1986, pp. 660-672.

CAPRA C., *Riforme finanziarie e mutamento istituzionale nello stato di Milano: gli anni Sessanta del XVIII secolo*, in «Rivista storica italiana», XCI, 1979, pp. 313-368.

CAPRA C., *Lo sviluppo delle riforme asburgiche nello Stato di Milano*, in P. SCHIERA (ed), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, Bologna 1981, pp. 161-187.

CAPRA C., *Il Settecento,* in D. SELLA-C. CAPRA, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796* (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, XI), Torino 1984, pp. 153-617.

CAPRIOLI S., *Satura lanx*, in «Annali di storia del diritto», X-XI, 1966-67, pp. 322-360.

CAPRIOLI S., *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano 1969.

CARACCIOLO A., *Da Sisto V a Pio IX*, in CARAVALE-CARACCIOLO (edd) 1978, pp. 375-764.

CARACCIOLO A., *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quaderni storici», XVIII, 1983, pp. 279-286.

CARAVALE M., *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, in «Annali dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», XXIX-XXX, 1977-78, pp. 139-178.

CARAVALE M., *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in CARAVALE-CARACCIOLO (edd) 1978, pp. 1-371.

CARAVALE M.-CARACCIOLO A. (edd), *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX* (Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO, XIV), Torino 1978.

CARBONI M., *La Gabella Grossa di Bologna. La formazione di una grande azienda fiscale (parte prima)*, in «Il Carrobbio», XVI, 1990, pp. 113-122.

CARBONI M., *La Gabella Grossa di Bologna. Crisi di una grande azienda daziaria*, in «Il Carrobbio», XVII, 1991, pp. 99-109.

CARBONI M., *Public credit and public creditors: A study of the distribution of shares of the public debt of early modern Bologna, 1555-1655*, tesi di dottorato, Michigan State University, Ann Arbor 1993.

CARLETTI G. (ed), *Rodolfo De Mattei*, in «Trimestre», XXVI, 1993, nn. 2/3.

CARLYLE R.W.A., *Il pensiero politico medievale* (1936), trad. it., Bari 1968.

CAROCCI G., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI*, Milano 1961.

CARON P.G., *L'appello per abuso*, Milano 1954.

CARPANETTO D.-RICUPERATI G., *L'Italia del Settecento. Crisi trasformazioni lumi*, Roma-Bari 1990.

CARPZOV B., *De capitulatione Caesarea sive de Lege regia germanorum tractatus*, Bickurgicorum metropoli 1622.

CARPZOV B., *Commentarius in Legem Regiam Germanorum sive Capitulationem imperialem iuridico-historico-politicus*, Francofurti et Lipsiae 1694.

CASANOVA C., *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna 1981.

CASANOVA C., *Le mediazioni del privilegio. Economie e poteri nelle Legazioni pontificie del '700*, Bologna 1984.

CASINI L., *Il contado bolognese durante il periodo comunale (secoli XII-XV)* (1909), Bologna 1991.

CASSANDRO G., *Resistenza (Diritto di)*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XV, Torino 1968, pp. 590-613.

CASTELLANO CASTELLANO J.L., *Las Cortes de Castilla y su Diputació (1621-1789). Entre pactismo y absolutismo*, Madrid 1990.

CASTELNUOVO G., *Nobili e nobiltà nel Vaud medievale (secoli X-XV). Ordinamenti politici, assetti documentari, tipologie lessicali*, in «AnnISIG», XVIII, 1992, pp. 11-56.

CASTELNUOVO G., *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano 1994.

Catalogo illustrativo dei libri, documenti ed oggetti esposti dalle Provincie dell'Emilia e della Romagna nel Tempio del Risor-

gimento italiano (Esposizione regionale Bologna 1888), compilato da R. BELLUZZI e V. FIORINI: II: *Libri e documenti*, descritti da V. FIORINI, Bologna 1897.

CATTANEO C., *La città considerata come principio ideale delle storie italiane* (1858), in C. CATTANEO, *Opere scelte*, a cura di D. CASTELNUOVO FRIGESSI, IV: *Scritti 1852-1864*, Torino 1972, pp. 79-126.

CAVANNA A., *Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», XLIV, 1978, pp. 95-138.

CAVANNA A., *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune* 1980, pp. 305-328.

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa*, I: *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982.

CAVANNA A., *La storia del diritto moderno (sec. XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983.

CAVAZZA M., *Settecento inquieto. Alle origini dell'Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna 1990.

CAVINA M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna. Carolus Ruinus (1456-1530) eminentis scientiae doctor*, Milano 1988.

CENCETTI G., *Il collegio bolognese dei giudici e avvocati e i suoi statuti del 1393* (1957), ora in G. CENCETTI, *Lo Studio di Bologna. Aspetti momenti e problemi*, a cura di R. FERRARA-G. ORLANDELLI-A. VASINA, Bologna 1989, pp. 225-236.

CERI P.-ROSSI P., *Uno sguardo d'insieme*, in ROSSI (ed) 1987, pp. 539-581.

CERNIGLIARO A., *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, I-II, Napoli 1983.

CERNIGLIARO A., *Patriae Leges Privatae Rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988.

CERVELLI I., *Ceti e assolutismo in Germania. Rassegna di studi e problemi*, in «AnnISIG», III, 1977, pp. 431-512.

CERVELLI I., *Ceti territoriali e stato moderno in Germania: un problema storico e storiografico*, in MUSI (ed) 1979, pp. 155-178.

CHABOD F., *Usi e abusi nello Stato di Milano a mezzo il '500* (1958), in FASANO GUARINI (ed) 1978, pp. 99-131.

Chartes de libertés und ius resistendi. Album Elemér Máliusz (Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États, LVI), Bruxelles 1976.

CHEVALIER B., *Les bonnes villes de France du XIV au XVI siècle*, Paris 1982.

CHEVALIER B., *L'etat et les bonnes villes en France au temps de leur accord parfait (1450-1550)*, in N. BULST-J.Ph. GENET (edd), *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XII-XVIII)*, Paris 1988, pp. 71-85.

CHITTOLINI G., *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto fra città e contado*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 673-698.

CHITTOLINI G., Introduzione a G. CHITTOLINI (ed), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 7-50.

CHITTOLINI G., *Su alcuni aspetti dello stato di Federico*, in CHITTOLINI (ed) 1986, pp. 61-102.

CHITTOLINI G., *Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca*, in TOCCI (ed) 1988, pp. 9-29 [a].

CHITTOLINI G., *Städte und Regionalstaaten im Mittel- und Oberitalien zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit*, in DILCHER (ed) 1988, pp. 11-39 [b].

CHITTOLINI G., *Cities, «city-states» and regional states in North-Central Italy*, in «Theory and Society», XVIII, 1989, pp. 689-706.

CHITTOLINI G., *The Italian City-State and its Territory*, in MOLHO-RAAFLAUB-EMLEN (edd) 1991, pp. 589-602 [a].

CHITTOLINI G., *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in CHITTOLINI-WILLOWEIT (edd) 1991, pp. 7-45 [b].

CHITTOLINI G., *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 553-589.

CHITTOLINI G. (ed), *Federico da Montefeltro*, I: *Lo Stato*, Roma 1986.

CHITTOLINI G.-MICCOLI G. (edd), *La Chiesa e il potere politico*

dal Medioevo all'età contemporanea (Storia d'Italia. Annali 9), Torino 1986.

CHITTOLINI G.-WILLOWEIT D. (edd), *Statuti città territori in Italia e in Germania tra medioevo ed età moderna,* Bologna 1991.

CHITTOLINI G.-MOLHO A.-SCHIERA P. (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994.

CHURCH W.F., *Constitutional Thought in Sixteenth Century France. A Study in the Evolution of Ideas*, Cambridge-London 1941.

CLAVERO B., *Hispanus fiscus, persona ficta: concepción del sujeto político en la epoca barroca*, in B. CLAVERO, *Tantas personas como estados. Por una antropologia política de la historia europea*, Madrid 1986, pp. 53-105.

CLAVERO B., *Almas y cuerpos. Sujetos del derecho en la edad moderna*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, I: *Saggi storici*, Milano 1990, pp. 153-171.

CLAVERO B., *Antidora. Antropologia catolica de la economia moderna*, Milano 1991 [a].

CLAVERO B., *Razon de Estado, razon de individuo*, in B. CLAVERO, *Razon de Estado, razon de individuo, razon de historia*, Madrid 1991, pp. 15-59 [b].

CLAVERO B., «*Territorios forales*»: *una pagina spagnola del palinsesto europeo*, in P. SCHIERA (ed), *Le autonomie e l'Europa. Profili storici e comparati*, Bologna 1993, pp. 15-45.

CLAVERO B., *Diritto debole. Un manifesto moderatamente federale*, in «Filosofia politica», VIII, 1994, pp. 3-23.

CLAVERO B.-GROSSI P.-TOMAS Y VALIENTE F. (edd), *Hispania. Entre derechos proprios y derechos nacionales*, Milano 1991.

COCHRANE E., *Historians and Historiography in the Italian Renaissance,* Chicago-London 1981.

COING H., *Die juristische Fakultät und ihr Lehrprogramm*, in COING (ed) 1977, II 1, pp. 44-46.

COING H., *Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800*, I: *Älteres Gemeines Recht*, München 1985.

COING H. (ed), *Handbuch der Quellen und Literatur der neue-*

ren europäischen Privatrechtsgeschichte, München 1973-1976.

COLLI V., *Cattedre minori, letture universitarie e Collegio dei dottori di diritto civile a Bologna nel secolo XV*, in *Sapere e/è potere*, III, pp. 135-178.

COLLIVA P., *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, II, 1977, pp. 13-34.

COLOMBO P., *Governo e costituzione. La trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese*, Milano 1993.

COMASCHI R., *La dimanche de Serra*, in «Annales ESC», XXXVIII, 1983, pp. 863-883.

COMASCHI R., *Strategie familiari, potere locale e banditi in una comunità del contado bolognese del XVI secolo*, in ORTALLI (ed) 1986, pp. 225-232.

COMELLI G.B., *Il governo «misto» in Bologna dal 1507 al 1797 e le carte da gioco del canonico Montieri*, in «AMR», serie III, XXVII, 1909, pp. 1-39.

COMPARATO V.I., *La teoria del magistrato nella «Methodus» di Jean Bodin*, in BERTELLI (ed) 1982, pp. 197-209.

Concessiones, brevia ac indulta summorum pontificum civitati Bononiae concessa, Bononiae 1622.

Constitutio S.D. Benedicti XIV Summ. Pont. super reformatione Tribunalium Curiae Civitatis Bononiae, Bononiae 1743.

CONTI V. (ed), *Le ideologie della città europea dall'Umanesimo al Romanticismo*, Firenze 1993.

CONZE W. et alii, *Democrazia* (1975), trad. it., Venezia 1991.

La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni, da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516), Napoli 1978.

CORRAO P., *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 187-205.

CORRAO P., *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel Medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in R. DONDARINI (ed), *La libertà di decidere. Realtà*

e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo. Convegno nazionale, Cento 6-7 maggio 1993, Bologna 1995.

CORTESE E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I-II, Milano 1964.

CORTESE E., *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia 1982, pp. 195-281.

CORTESE E., *Sovranità*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 205-223.

COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

COSTA P., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra ottocento e novecento*, Milano 1986.

Le Costituzioni italiane, a cura di A. AQUARONE-M. D'ADDIO-G. NEGRI, Milano 1958.

COZZI G., *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in COZZI (ed) 1980, pp. 15-152.

COZZI G., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.

COZZI G., *Politica, società, istituzioni*, in G. COZZI-M. KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venzia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma* (Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO, XII 1), Torino 1986, pp. 1-271.

COZZI G., *Venezia regina*, in «Studi Veneziani», NS, XVII, 1989, pp. 15-25.

COZZI G. (ed), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980.

CROTTO G., *Consiliorum sive responsorum... Liber secundus*, Venetiis 1576.

Culture et idéologie dans la genèse de l'Etat moderne, Roma 1985.

D'ADDIO M., *L'idea del contratto sociale dai sofisti alla riforma e il «De Principatu» di Mario Salamonio*, Milano 1954.

D'AGOSTINO G., *Parlamento e società nel regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli 1979.

D'AGOSTINO G., *Le istituzioni parlamentari nell'Ancien Régime: tra storia e storiografia*, Introduzione a D'AGOSTINO (ed) 1980, pp. IX-XCI.

D'AGOSTINO G. (ed), *Le istituzioni parlamentari nell'Ancien Régime*, Napoli 1980.

DALL'OLIO G., *Eretici ed inquisitori a Bologna nel Cinquecento (1520-1580)*, tesi di dottorato in «Storia sociale europea», 1995.

DAL PANE L., *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore nel Settecento*, Milano 1959.

DAL PANE L., *Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento. Introduzione alla ricerca*, Bologna 1969.

DE BENEDICTIS A., *Politica e amministrazione nel Settecento bolognese*, I: *La Congregazione del Sollievo (1700-1720)*, Bologna 1978.

DE BENEDICTIS A., *Governo cittadino e riforme amministrative a Bologna nel Settecento*, in *Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel Settecento*, Bologna 1980, pp. 9-54.

DE BENEDICTIS A., *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel settecento*, Bologna 1984.

DE BENEDICTIS A., *Luoghi del potere e Studio fra Quattrocento e Cinquecento*, in O. CAPITANI (ed), *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, Bologna 1987, pp. 205-226 [a].

DE BENEDICTIS A., *Otto Brunner e la modernistica italiana*, in «AnnISIG», XIII, 1987, pp. 139-147 [b].

DE BENEDICTIS A., «*Ad bonum regimen, ordinem et gubernationem*»: *per una storia della costituzione territoriale tra Quattro e Cinquecento. Il caso di Bologna*, in TOCCI (ed) 1988, pp. 195-217 [a].

DE BENEDICTIS A., «*... sendo la parte de' Bentivogli et confirmata et unita*»: *per una storia del costituirsi dei rapporti di potere in una realtà della prima età moderna*, in C. MOZZARELLI (ed), «*Familia*» *del Principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988, pp. 437-469 [b].

DE BENEDICTIS A., *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-amministrativa del '600-'700*

(Archivio di Stato di Bologna – Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica), Bologna 1989 [a].

DE BENEDICTIS A., *Ius municipale e costituzione bolognese per vim contractus: argomentazione politica e scienza giuridica in Vincenzo Sacco (1681-1744)*, in «Ius Commune», XVI, 1989, pp. 1-25 [b].

DE BENEDICTIS A., *Repubblica per contratto. Una città (Bologna) nello stato (pontificio)*, in «Scienza & Politica», 4, 1990, pp. 59-72 [a].

DE BENEDICTIS A., *Retorica e politica: dall'orator di Beroaldo all'ambasciatore bolognese nel rapporto tra respublica cittadina e governo pontificio*, in *Sapere e/è potere* 1990, III, pp. 411-438 [b].

DE BENEDICTIS A., *Una «nuovissima» storia costituzionale tedesca. Recenti tematiche su stato e potere nella prima età moderna*, in «AnnISIG», XVI, 1990, pp. 265-301 [c].

DE BENEDICTIS A., *Gli statuti bolognesi tra corpi e sovrano*, in CHITTOLINI-WILLOWEIT (edd) 1991, pp. 195-218.

DE BENEDICTIS A., *Contrattualismo e repubblicanesimo in una città d'antico regime: Bologna nello Stato della Chiesa*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXII, 1992, pp. 269-299.

DE BENEDICTIS A., *Ideologia e realtà della Rota bolognese nel Settecento*, in SBRICCOLI-BETTONI (edd) 1993, pp. 155-177.

DE BENEDICTIS A., *Giustizia, società e corpi in età moderna: alcuni spunti di riflessione*, in DE BENEDICTIS-MATTOZZI (edd) 1994, pp. 11-22 [a].

DE BENEDICTIS A., *Consociazioni e «contratti di signoria» nella costruzione dello Stato in Italia*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 591-608 [b].

DE BENEDICTIS A., *«Reggimenti» del popolo e «reggimento» bentivolesco nel primo secolo di San Petronio*, in FANTI-LENZI (edd) 1994, pp. 77-85 [c].

DE BENEDICTIS A., *Il diritto di resistere. Una città della prima età moderna tra accusa di ribellione e legittima difesa (Bologna, 1506)*, in FÖGEN (ed) 1995, pp. 17-42 [a].

DE BENEDICTIS A., *«... di malmoro scrita di litere dorate...»: una*

memoria «popolare» e cittadina nel primo Cinquecento bolognese, in F. PEZZAROSSA (ed), *La Memoria e la Città. Scritture storiche tra Medioevo ed Età moderna, Convegno internazionale di studi, Bologna-San Marino 24-27 marzo 1993*, Bologna 1995, pp. 559-569 [b].

DE BENEDICTIS A., *I contratti di potere come ragioni dello Stato*, in P. SCHIERA (ed), *Ragion di Stato e ragioni dello Stato*, Napoli 1995 (in stampa) [c].

DE BENEDICTIS A.-MATTOZZI I. (edd), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna 1994.

DE BOSDARI F., *I primordi della signoria di Giovanni II Bentivoglio a Bologna (1463-1477)*, in «AMR», NS, III, 1951-53, pp. 181-203.

DE CAPRARIIS V., *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione*, I: *1559-1572*, Napoli 1959.

Decisionum Novissimarum Diversorum Sacri Palatii Apostolici Auditorum Volumen Primum, Venetiis 1590.

DE FRANCESCO A., *Il governo senza testa. Movimento democratico e federalismo nella Francia rivoluzionaria, 1789-1795*, Napoli 1992.

DEL BAGNO I., *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli 1993.

DEL PANTA L., *Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX)*, Torino 1980.

DE LUCA G.B., *Theatrum veritatis et iustitiae*, I-XVI (1669-1673), Venetiis 1698.

DE LUCA G.B., *Discursus super reductione Montium Julii et Vini civitatis Bononiae*, Romae 1705.

DE LUCA G.B., *Commentaria ad Constitutionem Sanctae Memoriae Innocentii XI De Statutariis Successionibus cum particulis Statutorum et Legum excludentium Foeminas propter Masculos, tam intra Statum Ecclesiasticum, quam extra illum*, Neapolis 1758.

DELUMEAU J., *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle*, I-II, Paris 1959.

DELUMEAU J., *Les progrès de la centralisation dans l'Etat ponti-*

fical au XVIe siècle, in «Revue historique», CCXXVI, 1961, pp. 399-410.

DE MADDALENA A. - KELLENBENZ H. (edd), *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, Bologna 1984.

DE MADDALENA A. - KELLENBENZ H. (edd), *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, Bologna 1986.

DE MATTEI R., *La teoria dello «stato misto» nel dottrinarismo del Seicento*, in «Rivista di studi politici internazionali», n. 3-4, 1948, pp. 406-436.

DE MATTEI R., *Difese italiane del «governo misto» contro la critica negatrice del Bodin*, in *Studi in onore di Emilio Crosa,* tomo I, Milano 1960, pp. 739-757 (ora in DE MATTEI 1982-84, II, pp. 130-146).

DE MATTEI R., *Il contrattualismo nel pensiero politico italiano del Seicento*, in *Studi in memoria di Guido Zanobini*, V, Milano 1965, pp. 111-140 (ora in DE MATTEI 1982-84, II, pp. 204-232).

DE MATTEI R., *La fortuna della formula del «governo misto» nel dottrinarismo politico italiano del Cinque e Seicento*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli,* tomo IV, Milano 1974, pp. 3279-3299 (ora in DE MATTEI 1982-84, II, pp. 112-129).

DE MATTEI R., *Il problema della «ragion di Stato» nell'età della Controriforma*, Milano-Napoli 1979 [a].

DE MATTEI R., *L'Ammirato e la ragion di Stato come «deroga»*, in DE MATTEI 1979, pp. 90-108 [b].

DE MATTEI R., *La fine della polemica,* in DE MATTEI 1979, pp. 278-293 [c].

DE MATTEI R., *Il pensiero politico italiano nell'età della Controriforma*, 2 voll., Milano-Napoli 1982-84.

DE MATTEIS M.C., *Atteggiamento culto e posizione di Bologna durante lo Scisma d'Occidente*, in CAPITANI (ed) 1990, pp. 179-195.

DEMPF A., *Sacrum Imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance*, Darmstadt 1962 (trad. it., *Sacrum Imperium. La filosofia della storia e*

dello Stato nel Medioevo e nella Rinascenza politica, Firenze 1990[2]).

DENZER H. (ed), *Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München*, München 1973.

DE VERGOTTINI G., *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I-II, Milano 1959-60.

DIAZ F., *Per una storia illuministica*, Napoli 1973.

DIAZ F., *Dal movimento dei lumi al movimento dei popoli*, Bologna 1986.

DILCHER G., *Einleitung*, in DILCHER (ed) 1988, pp. 7-10 [a].

DILCHER G., *Der Protest der Göttinger Sieben. Zur Rolle von Recht und Ethik, Politik und Geschichte in Hannoverschen Verfassungskonflikt*, Hannover 1988 [b].

DILCHER G., *Vom ständischen Herrschaftsvertrag zum Verfassungsgesetz*, in «Der Staat», XXVII, 1988, pp. 161-193 [c].

DILCHER G., *Widerstandsrecht*, in *Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, volume in corso di stampa.

DILCHER G. (ed), *Respublica. Bürgerschaft in Stadt und Staat. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30. /31. März 1987*, Berlin 1988.

DINI V., *Il ritorno della «Ragion di Stato»*, in «Filosofia politica», VIII, 1994, pp. 235-241.

DI NOTO MARRELLA S., *In margine ad una relazione farnesiana. Brevi spunti per una teoria*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXI, 1988, pp. 91-112.

DI NOTO MARRELLA S., *«Doctores». Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, I-II, Padova 1994.

DIONISOTTI C., *Appunti sulla nobiltà*, in «Rivista Storica Italiana», CI, 1989, pp. 295-316.

DIPPER Chr., *Otto Brunner aus der Sicht der frühneuzeitlichen Historiographie*, in «AnnISIG», XIII, 1987, pp. 73-96.

DI RENZO VILLATA G., *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, in *Diritto comune* 1980, pp. 367-375.

Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa, Milano 1980.

Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi, Firenze 1982.

DI SIMONE M.R., *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna 1992.

DI ZIO T., *Il tribunale criminale di Bologna nel sec. XVI*, in «Archivi per la storia», IV, 1991, pp. 126-134.

DOLFI F., *Orazione in difesa della patria (1502)*, a cura di V. GIUSTI, Bologna 1900.

DONATI C., *La nobiltà nell'età moderna*, in «Studi storici», XVIII, 1977, pp. 163-174.

DONATI C., *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche*, in CHITTOLINI-MICCOLI (edd) 1986, pp. 721-767.

DONATI C., *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988.

DONATI C., *«Ad radicitus submovendum»: materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria durante il pontificato di Innocenzo XII*, in PELLEGRINO (ed) 1994, pp. 159-178.

DONDARINI R., *La «Descriptio civitatis Bononiae eiusque comitatus» del cardinale Anglico (1371). Introduzione ed edizione critica*, Bologna 1990.

DREITZEL H., *Protestantischer Aristotelismus und absoluter Staat – Die Politica des Henning Arnisaeus*, Wiesbaden 1970.

DREITZEL H., *Monarchiebegriffe in der Fürstengesellschaft. Semantik und Theorie der Einherrschaft in Deutschland von der Reformation bis zum Vormärz*, I: *Semantik der Monarchie*, II: *Theorie der Monarchie*, Köln 1991.

DREITZEL H., *Absolutismus und ständische Verfassung in Deutschland. Ein Beitrag zu Kontinuität und Diskontinuität der politischen Theorie in der frühen Neuzeit*, Mainz 1992.

DURAND Y., *Les républiques au temps des monarchies*, Paris 1973.

DUSO G., *Introduzione. Patto sociale e forme politiche nella filosofia politica moderna*, in G. DUSO (ed), *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*, Bologna 1988, pp. 7-49.

DUSO G., *Althusius. Pensatore per una società postmoderna*, in «Filosofia politica», IV, 1990, pp. 163-175.

DUSO G., *Fine del governo e nascita del potere*, in «Filosofia politica», VI, 1992, pp. 429-462.

DUSO G., Intervento su *Stato o federazione? Nazione o etnia?*, in «Filosofia politica», VIII, 1994, pp. 50-57 [a].

DUSO G., *«Historisches Lexicon» e storia dei concetti*, in «Filosofia politica», VIII, 1994, pp. 109-120 [b].

ELLIOT J.H., *La Spagna imperiale 1469-1716*, (1981[4]), trad. it., Bologna 1982.

ERCOLE F., *Impero e Papato nella tradizione giuridica bolognese e nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (sec. XIV-XV)*, in «AMR», serie IV, I, 1911, pp. 1-223.

ERCOLE F., *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze 1929.

EVANS R.J.W.-THOMAS T.V. (edd), *Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, London 1991.

FALCHI PELLEGRINI M.A., *Tirannide e ordinazione divina nei commentari di Melantone a Paolo (Romani, 13)*, in S. ROTA GHIBAUDI-F. BARCIA (edd), *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, Milano 1990, I, pp. 401-430.

FALCHI PELLEGRINI M.A., *Tra teologia politica e ideologia. Le libere città imperiali in Martin Bucer*, in CONTI (ed) 1993, pp. 149-162.

La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600, (Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato), Roma 1986.

Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel settecento. Atti del I colloquio, Bologna 2-3 febbraio 1980, Bologna 1980.

FANTI M., *Le classi sociali e il governo di Bologna all'inizio del secolo XVII in un'opera inedita di Camillo Baldi*, in «Strenna storica bolognese», XI, 1961, pp. 13-179.

FANTI M., *L'età moderna*, in *Storia di Bologna*, Bologna 1978, pp. 197-282.

FANTI M., *La Fabbrica di San Petronio in Bologna dal XIV al XX secolo. Storia di una istituzione*, Roma 1980.

FANTI M., *La basilica di San Petronio nella storia religiosa e civile della città*, in *La basilica di San Petronio*, I, Bologna 1983, pp. 9-40.

FANTI M., *Un progetto di riforma del Senato e una vicenda di eresia a Bologna alla metà del Cinquecento*, in «L'Archiginnasio», LXXIX, 1984, pp. 313-315.

FANTI M.-LENZI D. (edd), *Una basilica per una città. Sei secoli di San Petronio*, Bologna 1994.

FANTUZZI G., *Notizie degli scrittori bolognesi*, I-IX, Bologna 1781-1792.

FAROLFI B., *Strutture agrarie e crisi cittadina nel primo cinquecento bolognese*, Bologna 1977.

FAROLFI B., *Storiografia e tradizione documentaria a Bologna dal Cinquecento a oggi*, Bologna 1991.

FASANO GUARINI E., *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino fra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in *Ricerche di storia moderna*, I, Pisa 1976, pp. 1-94.

FASANO GUARINI E., Introduzione a FASANO GUARINI (ed) 1978, pp. 7-47.

FASANO GUARINI E., *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, I: *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche ed economiche*, Firenze 1983, pp. 229-247 [a].

FASANO GUARINI E., *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», VI, 1983, pp. 616-639 [b].

FASANO GUARINI E., *Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, in FASANO GUARINI (ed) 1986, pp. 827-880.

FASANO GUARINI E., *La crisi del modello repubblicano: patriziati e oligarchie*, in *La Storia*, III: *L'età moderna. I quadri generali*, Torino 1987, pp. 553-584.

FASANO GUARINI E., *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in CHITTOLINI-WILLOWEIT (edd) 1991, pp. 69-123.

FASANO GUARINI E., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 147-176 [a].

FASANO GUARINI E., *Conclusioni*, in DE BENEDICTIS-MATTOZZI (edd) 1994, pp. 97-108 [b].

FASANO GUARINI E., *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in PRODI (ed) 1994, pp. 659-690 [c].

FASANO GUARINI E. (ed), *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna 1978.

FASANO GUARINI E. (ed), *Prato storia di una città*, 2: *Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, Firenze 1986.

FASOLI G., *Feudi, feudatari, feudisti bolognesi nel XIII secolo*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», V, 1960, parte II, pp. 485-496.

FASOLI G., *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in FASOLI 1974, pp. 609-620 [a].

FASOLI G., *La storia delle storie di Bologna*, in FASOLI 1974, pp. 663-681 [b].

FASOLI G., *Scritti di Storia medievale*, a cura di F. BOCCHI-A. CARILE-A.I. PINI, Bologna 1974.

FASOLI G., *Feudo e castello*, in *Storia d'Italia*, V: *I Documenti*, Torino 1978.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO P.-PARDOS MARTINEZ J.A., *Castilla, territorio sin Cortes*, in «Revista de las Cortes Generales», XV, 1988, pp. 134-143.

FERNÁNDEZ ALBALADEJO P., *Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política*, Madrid 1992.

FERRANTE L., *«Tumulto di più persone per causa del calo del pane...». Saccheggi e repressione a Bologna (1671, 1677)*, in «Rivista storica italiana», XC, 1978, pp. 770-809.

FERRO V., *El Dret Public Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Vic 1987.

FINZI R., *Monsignore al suo fattore. La «Istruzione di agricoltura» di Innocenzo Malvasia (1609)*, Bologna 1979.

FIORAVANTI M., *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 708-758.

FIORAVANTI M., *Appunti di storia delle costituzioni moderne*, I: *Le libertà: presupposti culturali e modelli storici*, Torino 1991 (1995²).

FIORAVANTI M., *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino 1993 [a].

FIORAVANTI M., *Costituzione: problemi dottrinali e storici*, in FIORAVANTI 1993, pp. 105-149 [b].

FIORAVANTI M., *Stato: dottrine generali e storiografia*, in FIORAVANTI 1993, pp. 7-104 [c].

FIRPO M., *Riforma protestante ed eresia nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari 1993.

FÖGEN M.T. (ed), *Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und juristische Studien zur Rebellion*, Frankfurt am Main 1995.

Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città d'antico regime. Atti del IV colloquio, Bologna 20-21 gennaio 1984, Bologna 1986.

FORNASARI M., *Il «thesoro» della città. Il Monte di Pietà e l'economia bolognese nei secoli XV e XVI*, Bologna 1994.

FOSCHI P., *La tutela dell'immagine della città attraverso la documentazione dell'Assunteria d'Ornato*, in C. DE ANGELIS-A. ROVERSI (edd), *Bologna ornata. Le trasformazioni urbane della città tra il Cinquecento e l'Ottocento*, Bologna 1994, I, pp. 9-38.

FRATI L., *Le due spedizioni militari di Giulio II tratte dal Diario di Paride Grassi bolognese*, in «Documenti e studi pubblicati per cura della R. Deputazione di Storia patria per le Province di Romagna», I, 1886, pp. I-XXIII, 1-363.

FRATTOIANNI A.-VERGA M. (edd), *Pompeo Neri. Atti del Colloquio di studi di Castelfiorentino (6-7 maggio 1988)*, Castelfiorentino 1992.

FRENZ T., *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986.

FRENZ T., *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'Età moderna* (1986), trad. it., Città del Vaticano 1989.

FRIGO D., *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1985.

FRIGO D., *La «civile proportione»: ceti, principe e composizione degli interessi nella letteratura politica d'antico regime*, in MOZZARELLI (ed) 1988a, pp. 81-108.

FUBINI M., *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Firenze 1987, pp. 118-189.

FUBINI R., *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica: alcune osservazioni sull'evoluzione politico-costituzionale di Firenze nel Rinascimento*, in «Rivista storica italiana», CII, 1990, pp. 279-301 (ora in FUBINI 1994a, pp. 41-61).

FUBINI R., *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994 [a].

FUBINI R., *Lega italica e 'politica dell'equilibrio' all'avvento di Lorenzo de' Medici al potere*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 51-96 [b] (ora in FUBINI 1994a, pp. 185-219).

FÜRBRINGER Ch., *Necessitas und Libertas. Staatsbildung und Landstände im 17. Jahrhundert in Brandenburg*, Frankfurt am Main 1985.

GALASSO G., *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino 1974.

GALASSO G., *Stato e storiografia nella cultura del secolo XX. Appunti su alcuni aspetti del problema storico*, in W. BLOCKMANS-J.P. GENET (edd), *Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l'État moderne*, Roma 1993, pp. 95-115.

GARDI A., *Il cardinale Enrico Caetani e la legazione di Bologna (1586-1587)*, Roma 1985 [a].

GARDI A., *Il cardinale legato come rettore provinciale. Enrico Caetani a Bologna (1586-1587)*, in «Società e storia», VIII, 1985, pp. 1-36 [b].

GARDI A., *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in «Società e storia», IX, 1986, pp. 509-557.

GARDI A., *Tecnici del diritto e stato moderno nel XVI-XVII secolo attraverso documenti della Rota di Bologna*, in «Ricerche storiche», XIX, 1989, pp. 553-584.

GARDI A., *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994.

GARGIARIA G.B., *Tractatus varii*, Bononiae 1643.

GARGIARIA G.B., *Casus decisi in amplissimo Tribunorum Plebis Auditore*, II, Bononiae 1645.

GARRUCCIO F., *Tra cronaca e storia. Il Reggimento cittadino quattrocentesco nella «Historia di Bologna» di Cherubino Ghirardacci (1519-1598)*, tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, a.a. 1993-94.

Gegenstand und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung («Der Staat». Beiheft 6), Berlin 1984.

GELDEREN M., VAN, *The Machiavellian Moment and the Dutch Revolt*, in BOCK-SKINNER-VIROLI (edd) 1990, pp. 205-223.

GELDEREN M., VAN, *The political thought of the Dutch Revolt 1555-1590*, Cambridge 1992.

GERHARD D. (ed), *Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert*, Göttingen 1969.

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. von O. BRUNNER-W. CONZE-R. KOSELLECK, 6 voll., Stuttgart 1973-1990.

GESTRICH A., *Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunication in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts*, Göttingen 1994.

GHERARDI R., *Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili*, Bologna 1982.

GHERARDI R., *Scienza e politica nella proposta di organizzazione disciplinare di Luigi Ferdinando Marsili*, in *Sapere e/è potere* III, 1990, pp. 403-410.

GHERARDI R.-GOZZI G. (edd), *I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Otto e Novecento*, Bologna 1992.

GHERARDI R.-GOZZI G. (edd), *Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento*, Bologna 1995.

GHEZA FABBRI L., *L'organizzazione del lavoro in una economia*

urbana. Le Società d'Arti a Bologna nei secoli XVI e XVII, Bologna 1988.

GHIRARDACCI C., *Della Historia di Bologna*, III: *1426-1509*, a cura di A. SORBELLI, (*Rerum Italicarum Scriptores*, XXXIII 1), Bologna 1933.

GHISALBERTI C., *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Bari 1978.

GIACOMELLI A., *Carlo Grassi e le riforme bolognesi del Settecento*, I: *L'età lambertiana*, in «Quaderni culturali bolognesi», III, 1979, n. 10 [a].

GIACOMELLI A., *Carlo Grassi e le riforme bolognesi del Settecento*, II: *Sviluppo delle riforme lambertine e contestazione dell'ordine antico*, in «Quaderni culturali bolognesi», III, 1979, n. 11 [b].

GIACOMELLI A., *La dinamica della nobiltà bolognese nel XVIII secolo*, in *Famiglie senatorie* 1980, pp. 55-112.

GIACOMELLI A., *Appunti per una rilettura storico-politica delle vicende idrauliche del Primaro e del Reno e delle bonifiche nell'età del governo pontificio*, in *La pianura e le acque tra Bologna e Ferrara. Un problema secolare*, Cento 1983, pp. 101-254.

GIACOMELLI A., *L'età moderna*, in G.P. BRIZZI-L. MARINI-P. POMBENI (edd), *L'Università a Bologna. Maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo*, Bologna 1988, pp. 13-28.

GIACOMELLI A., *Per una storia del banditismo montano*, in «Il Carrobbio», XV, 1989, pp. 131-160.

GIACOMELLI A., *Per una storia del banditismo montano*, in «Il Carrobbio», XVI, 1990, pp. 191-222 [a].

GIACOMELLI A., *Il carnevale di Bologna ovvero il trionfo della scienza galileiana sulla scienza cavalleresca*, in *Sapere e/è potere*, III, 1990, pp. 369-402 [b].

GIACOMELLI A., *Per una storia del banditismo montano*, in «Il Carrobbio», XVII, 1991, pp. 163-182.

GIACOMELLI A., *Corporazioni d'arte e famiglie cittadine in relazione con la Basilica di San Petronio (secc. XVI-XVIII)* in FANTI-LENZI (edd) 1994, pp. 101-135.

GIERKE O., VON, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, I-IV (1868-1913), Graz 1954.

GIERKE O., VON, *Giovanni Althusius e lo sviluppo delle teorie politiche giusnaturalistiche* (1880), trad. it., Torino 1943.

GIUSBERTI F., *Impresa e avventura. L'industria del velo di seta a Bologna nel XVIII secolo*, Milano 1990.

GÖLLER E., *Die Kommentatoren der päpstlichen Kanzleiregeln vom Ende des 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Quellen des kanonischen Rechts*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 85, 1905, pp. 441-460.

GONZALEZ ALONSO B., *Las Comunidades de Castilla y la formación del Estado absoludo*, in B. GONZALEZ ALONSO, *Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Regimen*, Madrid 1981, pp. 11-34.

GONZALEZ ALONSO B., *Derecho e instituciones en la Castilla de los Austrias: notas sobre su consideración por la reciente doctrina historico-jurídica española*, in CLAVERO-GROSSI-TOMAS Y VALIENTE (edd) 1990, I, pp. 87-133.

GORLA G., *«Iura naturalia sunt immutabilia». I limiti al potere del Principe nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII*, in *Diritto e potere* 1982, pp. 629-684.

GORLA G., *Appunti sui «Tribunalia» o «Magistrati» con funzioni amministrative e giudiziarie operanti fra i secoli XVI e XVII nello Stato pontificio e nel Granducato di Toscana (con qualche traccia per altri stati)*, in *Consiglio di Stato. Studi per il Centenario della Quarta Sezione*, I, Roma 1989, pp. 3-26.

GOUGH J.W., *Il contratto sociale. Storia critica di una teoria* (1936), trad. it., Bologna 1986.

GOULEMOT J.M., *Sul repubblicanesimo e sull'idea repubblicana nel XVIII secolo*, in F. FURET-M. OZOUF (edd), *L'idea di repubblica e l'Europa moderna*, Roma-Bari 1993, pp. 5-43.

GOZZADINI G., *Di alcuni avvenimenti in Bologna e nell'Emilia dal 1506 al 1511*, in «AMR», serie III, IV, 1886, pp. 67-139; VII, 1889, pp. 161-267.

GRENDI E., *Stato e comunità nel Seicento genovese*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, I: *Studi storici*, Milano 1990, pp. 243-282.

GRENDI E., *Il Cervo e la Repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993.

GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.

GROSSI P. (ed), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985*, Milano 1986.

GRUBB J.S., *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance State*, Baltimore-London 1988.

GUENZI A., *Pane e fornai a Bologna in età moderna*, Padova 1982.

GUENZI A., *La fabbrica delle tele fra città e campagna. Gruppi professionali e governo dell'economia a Bologna nel secolo XVIII*, Ancona 1987.

GUENZI A., *Governo cittadino e sistema delle arti in una città dello Stato pontificio: Bologna*, in «Studi storici Luigi Simeoni», XLI, 1991, pp. 173-182.

GUENZI A., *Acqua e industria a Bologna in antico regime*, Torino 1993.

GUENZI A., *La tutela del consumatore nell'antico regime. I «vittuali di prima necessità» a Bologna*, in PRODI (ed) 1994, pp. 733-756.

GUERCI L., *Le monarchie assolute*, II: *Permanenze e mutamenti nell'Europa del Settecento*, Torino 1986.

GUERCI L., *«Democrazia rappresentativa»: definizioni e discussioni nell'Italia del triennio repubblicano (1796-1799)*, in ALATRI (ed) 1993, pp. 227-275.

GUERRA MEDICI M.T., *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la Constitutio super statutariis successionibus di Innocenzo XI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LVI, 1983, pp. 261-294.

GUICCIARDINI F., *Storia d'Italia*, a cura di E. PANIGADA, Bari 1967.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, I: *Bologna*, Roma 1981, pp. 549-661.

GUIDICINI G., *Cose notabili della città di Bologna*, I-V, Bologna 1868-1873.

GUIDICINI G., *I riformatori dello stato di libertà della città di Bologna dal 1394 al 1797*, I-III, Bologna 1876-1877.

HAITSMA MULIER E.O.G., *The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century*, Assen 1980.

HAMMERSTEIN N., *Jus und Historie. Ein Beitrag zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und 18. Jahrhundert*, Göttingen 1972.

HAMMERSTEIN N., *Jus Publicum Romano-Germanicum*, in *Diritto e potere* 1982, pp. 717-753.

HAMMERSTEIN N., *Universitäten-Territorialstaaten-Gelehrte Räte*, in SCHNUR (ed) 1986, pp. 687-735.

Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, I 1, Berlin 1966.

HÄRTER K., *Disciplinamento sociale e ordinanze di polizia nella prima età moderna*, in PRODI (ed) 1994, pp. 635-658.

HARTOG F., *Città. Storia di un concetto*, in «Scienza & Politica», 11, 1994, pp. 3-14.

HARTUNG F., *Herrschaftsverträge und ständischer Dualismus in deutschen Territorien*, in «Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte», 10, 1952, pp. 163-177 (ora in F. HARTUNG, *Staatsbildende Kräfte der Neuzeit*, Berlin 1961, pp. 62-77).

HESPANHA A.M., *Historia das Istituiçôes. Epocas medieval e moderna*, Coimbra 1982.

HESPANHA A.M., *Para una teoria da historia institucional do Antigo Regimen*, in *Poder e istituiçôes na Europa do Antigo Regimen*, Lisboa 1984, p. 9-89 [a].

HESPANHA A.M., *Représentation dogmatique et projects de pouvoir. Les outils conceptuels des juristes du ius commune dans le domaine de l'administration*, in E.V. HEYEN (ed), *Wissenschaft und Recht der Werwaltung seit dem Ancien Régime. Europäische Ansichten*, Frankfurt 1984, pp. 3-39 [b].

HESPANHA A.M., *Visperas del Leviatan. Instituciones y poder politico (Portugal, siglo XVII)*, Madrid 1989.

HESPANHA A.M., *Justiça e administraçao entre o Antigo Regimen e a Revoluçao*, in CLAVERO-GROSSI-TOMAS Y VALIENTE (edd) 1990, pp. 135-204.

HESPANHA A.M., *La «Restauraçâo» portuguesa en los capítulos

de las Cortes de Lisboa de 1641, in *1640: la monarquía hispánica en crisis*, Barcelona 1992, pp. 123-168 [a].

HESPANHA A.M., *A resistência aos poderes*, in *História de Portugal*, IV: *O Antigo Regimen (1620-1807)*, ed. A.M. HESPANHA Lisboa 1992, pp. 451-459 [b].

HESPANHA A.M., *La gracia del derecho. Economia de la cultura en la Edad Moderna*, Madrid 1993.

HINTZE H., *Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution* (1928), Frankfurt am Main 1989.

HINTZE O., *Stato e società*, a cura di P. SCHIERA, Bologna 1980.

HINTZE O., *Storia, sociologia, istituzioni*, a cura di G. DE COSTANZO, Napoli 1990.

HOFFMANN H.H., *Die Entstehung des modernen souveränen Staates*, Köln 1967.

HOLENSTEIN A., *Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800-1800)*, Stuttgart-New York 1991.

HONIG R., *Bologna e Giulio II*, Bologna 1904.

ISAACS A.K., *Condottieri, stati e territori nell'Italia centrale*, in G. CHITTOLINI (ed), *Federico da Montefeltro*, I: *Lo Stato*, Roma 1986, pp. 23-60.

ISAACS A.K., *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime rote*, in SBRICCOLI-BETTONI (edd) 1993, pp. 341-386.

ISENMANN E., *Reichsrecht und Reichsverfassung in Konsilien reichsstädtischer Juristen (15.-17. Jahrhundert)*, in SCHNUR (ed) 1986, pp. 545-627.

KANTOROWICZ E., *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale* (1957), trad. it., Torino 1989.

KANTOROWICZ E., *Mourir pour la patrie (Pro Patria Mori) dans la pensée politique médiévale* (1951), in E. KANTOROWICZ, *Mourir pour la patrie et autres textes*, Paris 1984, pp. 105-141.

KELLENBENZ H.-PRODI P. (edd), *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, Bologna 1989.

KELLEY D.R., *The Human Measure. Social Thought in the Western Legal Tradition*, Cambridge-London 1990.

KERN F., *Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter* (1919), Darmstadt 1973[6].

KERSTING W., *Vertrag, Gesellschaftsvertrag, Herrschaftsvertrag*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, VI, 1990, pp. 901-945.

KIRSHNER J., *Some Problems in the Interpretation of Legal Texts in the Italian City-States*, in «Archiv für Begriffsgeschichte», XIX, 1975, pp. 16-27.

KLEINHEYER G., *Grundrechte, Menschen- und Bürgerrechte, Volksrechte*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, II, 1975, pp. 1047-1092.

KLIPPEL D., *Sozialgeschichte und Rechtsgeschichte. Recht und Rechtsgeschichte in der historischen Familienforschung*, in H. MOHNHAUPT (ed), *Zur Geschchite des Familien- und Erbrechts. Politische Implikationen und Perspektiven*, Frankfurt am Main 1987, pp. 267-280.

KLOTEN I., *Wandmalerei im Grossen Kirchenschisma. Die Cappella Bolognini in San Petronio zu Bologna*, Heidelberg 1986.

KÖNIGSBERGER H.G., *Dominium regale or dominium politicum et regale. Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe*, in *Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation*, Berlin 1977, pp. 43-68 (trad. it. *Monarchie e parlamenti in Europa nella prima età moderna*, in G. D'AGOSTINO [ed] 1980, pp. 149-176).

KÖNIGSBERGER H.G., *Politicians and virtuosi. Essays in Early Modern History*, London 1986.

KOENIGSBERGER H.G., *Zur Einführung*, in KOENIGSBERGER (ed) 1988, p. IX-X [a].

KOENIGSBERGER H.G., *Schlussbetrachtung: Republiken und Republikanismus im Europa der frühen Neuzeit aus historisches Sicht*, in KOENIGSBERGER (ed) 1988, pp. 285-301 [b].

KOENIGSBERGER H.G., *Zusammengesetzte Staaten, Repräsentativversammlungen und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg*, in «Zeitschrift für historische Forschung», XVIII, 1991, pp. 399-422.

KOENIGSBERGER H.G. (ed), *Republiken und Republikanismus im Europa der frühen Neuzeit*, München 1988.

KOSELLECK R., *Critica illuministica e crisi della società borghese* (1959), trad. it., Bologna 1972.

KOSELLECK R., *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici* (1976), trad. it., Genova 1986.

KOSELLECK R., *Geschichte, Recht und Gerechtigkeit*, in SIMON (ed) 1987, pp. 129-149.

KOSELLECK R., *La Prussia tra riforme e rivoluzione (1791-1848)* (1981[2]), trad. it., Bologna 1988.

KOSELLECK R.-MEIER Chr., *Progresso* (1975), trad. it., Venezia 1991.

KUNISCH J., *Aussprache Mager*, in DILCHER (ed) 1988, pp. 91-92.

LACCHÈ L., *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano 1988.

LALINDE ABADIA J., *El pactismo en los reinos de Aragón y de Valencia*, in *El pactismo* 1980, pp. 113-139.

LATTES A., *Studi di diritto statutario*, Milano 1886.

LAURO A., *Il cardinale Giovanni Battista De Luca*, Napoli 1991.

Lettere, brevi, chirografi ed apostoliche determinazioni prese dalla Santità di Nostro Signore papa Benedetto XIV nel suo pontificato per la città di Bologna sua patria, Bologna 1751.

LIGOU D., *Comment les Bourguignons du XVIIIe siècle voyaient le «Traité» de 1477*, in *Chartes de libertés* 1976, pp. 273-288.

LINK Ch., *Anfänge des Rechtsgedankens in der deutschen Staatsrechtslehre des 16. bis 18. Jahrhundert*, in SCHNUR (ed) 1986, pp. 737-795.

LINK Ch., *Herrschaftsordnung und bürgerliche Freiheit. Grenzen der Staatsgewalt in der älteren deutschen Staatslehre*, Wien-Köln-Graz 1979.

LOMBARDI G., *La città europea come spazio giuridico*, in CONTI (ed), pp. 17-25.

LOMBARDI VALLAURI L., *Saggi sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1975.

LOUSSE E., *La Joyeuse Entrée brabançonne du 3 janvier 1356*, in «Schweizer Beiträge zur Allgemeine Geschichte», 10, 1952, pp. 139-162 [a].

LOUSSE E., *La société d'ancien régime. Organisation et représentation corporatives*, I, Louvain 1952[2] [b].

LUHMANN N., *Grundrechte als Institutionen. Ein Beitrag zur politischen Soziologie*, Berlin 1986[3].

LUIG K., *Institutionenlehrbücher des nationalen Rechts im 17. und 18. Jahrhundert*, in «Ius commune», III, 1970, pp. 64-97.

MACHIAVELLI N., *Legazioni e commissarie*, a cura di S. BERTELLI, Milano 1964.

MAFFEI D., *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956.

MAFFEI D., *Il giovane Machiavelli banchiere con Berto Berti a Roma*, Firenze 1973.

MAGER W., *Republik*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, V, 1984, pp. 549-651.

MAGER W., *Respublica und Bürger. Überlegungen zur Begründung frühneuzeitlicher Verfassungsordnungen*, in DILCHER (ed) 1988, pp. 67-84 [a].

MAGER W., *Antwort*, in DILCHER (ed) 1988, pp. 85-87, 92-93 [b].

MAGER W., *Res publica chez les juristes, théologiens et philosophes à la fin du moyen âge: sur l'élaboration d'une notion-clé de la théorie politique moderne*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du CNRS, Rome 12-14 novembre 1987*, Rome 1991, pp. 229-239.

Magnum Bullarium Romanum. Bullarum Privilegiorum Romanorum Pontificum amplissima collectio, Romae 1739-1857, rist. anast., Graz 1964-1966.

MAIER H., *Die ältere deutsche Staats- und Verfassungslehre*, München 1980[2].

MANNORI L., *Uno Stato per Romagnosi*, I: *Il progetto costituzionale*, Milano 1984.

MANNORI L., *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Firenze 1988.

MANNORI L., *Per una «preistoria» della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19, 1990, pp. 323-504.

MANNORI L., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

MARAVALL J.A., *Las Communidades de Castilla. Una primera revolución moderna* (1963), Madrid 1984[4].

MARAVALL J.A., *Stato moderno e mentalità sociale* (1972), trad. it., Bologna 1991.

MARCELLI U., *Saggi economico-sociali sulla storia di Bologna. Dal secolo XVI al XVIII*, Bologna 1962.

MARCELLI U., *La rivoluzione del 1831 nella testimonianza di G.C.L. Sismondi*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», XXVI-XXVII, 1981-82, pp. 5-15.

MARONGIU A., *I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma 1931.

MARONGIU A., *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma 1949.

MARONGIU A., *Il parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano 1962.

MARONGIU A., *États provinciaux et pactisme sous François Ier et Louis XIV*, in *Droit privé et institutions régionales. Etudes historiques offertes à Jean Yver*, Paris 1976, pp. 493-503 (ora in MARONGIU 1979a, pp. 467-480).

MARONGIU A., *Capitulations électorales et autres liens et limites conventionnelles du pouvoir monarchique*, in *Album François Dumont*, Bruxelles 1977, pp. 101-121 (ora in MARONGIU 1979a, pp. 399-421) [a].

MARONGIU A., *Capitulations électorales et pouvoir monarchique au XVIe siècle*, in VIERHAUS (ed) 1977, pp. 33-44 (ora in MARONGIU 1979a, pp. 425-438) [b].

MARONGIU A., *Gli ultimi bagliori della monarchia aragonese*, in *La Corona d'Aragona* 1978, pp. 25-48.

MARONGIU A., *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne*, Milano 1979 [a].

MARONGIU A., *I parlamenti sardi. Studio storico-istituzionale e comparativo*, Milano 1979 [b].

MARONGIU A., *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano 1985.

MARRARA D., *Lo Studio di Pisa e la discussione settecentesca sull'insegnamento del diritto patrio*, in «Bollettino storico pisano», LII, 1983, pp. 17-41.

MARTINES L., *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968.

MARTINES L., *Potere e fantasia. La città stato nel Rinascimento*, trad. it., Roma-Bari 1981.

MASTELLONE S., *La città europea come spazio politico dal Quattrocento al Settecento*, in CONTI (ed) 1993, pp. 3-16.

MATTEUCCI N., *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino 1976.

MATTEUCCI N., *Alla ricerca dell'ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville*, Bologna 1984.

MATTEUCCI N., *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna 1993.

MATTEUCCI N., intervento su *Stato o federazione? Nazione o etnia?*, in «Filosofia politica», VIII, 1994, pp. 41-42.

MATTONE A., *Problemi di storia del Parlamento sardo*, in *Assemblee di stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, «Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia», XIX, 1982-1983, pp. 151-184.

MAYALI L., *Droit savant et coutumes: l'exclusion des filles dotées, XIIème-XVème siècles*, Frankfurt am Main 1987.

MAZZACANE A., *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, III 1, Venezia 1980, pp. 577-650.

MAZZACANE A., *Rechtswissenschaft und Ideologie in Venedig. Erwerbung der «Terraferma» und Wandlung des Staates*, in SCHNUR (ed) 1986, pp. 149-167.

MAZZACANE A., *Giambattista De Luca e la «compagnia d'uffizio»*, in KELLEBENZ-PRODI (edd) 1989, pp. 505-530.

MAZZACANE A., *De Luca Giovambattista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXVIII, Roma 1990, pp. 340-347.

MAZZACANE A., *Tendenze attuali della storiografia giuridica italiana sull'età contemporanea*, in «Scienza & Politica», 6, 1992, pp. 3-26.

MAZZACANE A., *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G.B. De Luca*, in DE BENEDICTIS-MATTOZZI (edd) 1994, pp. 73-78 [a].

MAZZACANE A., *Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 331-347 [b].

MAZZACANE A.-SCHIERA P. (edd), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990.

MAZZONE U., *«Con esatta e cieca obedienza». Antonio Pignatelli cardinal legato di Bologna (1684-1687)*, in PELLEGRINO (ed) 1994, pp. 45-94 [a].

MAZZONE U., *«Evellant vicia... aedificent virtutes»: il cardinal legato come elemento di disciplinamento nello Stato della Chiesa*, in PRODI (ed) 1994, pp. 691-731 [b].

MAZZONE U., *Morone Giovanni*, in *Teologische Realenzyklopädie*, XXIII, Berlin-New York 1994, pp. 318-324 [c].

MAZZUCCHELLI G., *Gli scrittori d'Italia*, I-VI, Brescia 1753-1763.

MCILWAIN Ch., *Costituzionalismo antico e moderno*, trad. it., Venezia 1956 (Bologna 1990²).

MEIER Chr. (ed), *Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter*, München 1994.

MEINECKE F., *L'idea della Ragion di Stato nella storia moderna* (1924), trad. it., Firenze 1977.

MENNITI IPPOLITO A., *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, in «Archivio Veneto», CXVII, 1986, pp. 1-30.

MERIGGI M., *Otto Brunner, storico delle istituzioni*, in «Ann-ISIG», XIII, 1987, pp. 97-120.

MERIGGI M.-SCHIERA P. (edd), *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, Bologna 1993.

MERLIN P.P., *Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabaudo nella prima metà del '500*, in «Studi storici», XXIX, 1988, pp. 503-525.

MESTRE J.L., *La contribution du droit romain et canonique à l'élaboration du droit administratif*, in «Annuaire Européen d'Administration Publique», V, 1982, pp. 925-943.

MEYER-HOLZ U., *Collegia Iudicum. Über die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufsiuristen im Oberitalien des späten Mittelalters, mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris*, Baden-Baden 1989.

MIRRI M., *Dalla storia dei «lumi» e delle «riforme» alla storia degli «antichi stati italiani»*, in FRATTOIANNI-VERGA (edd) 1992, pp. 401-540.

MOCHI ONORY S., *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato*, Milano 1951.

MOHNHAUPT H., *Untersuchungen zum Verhältnis Privileg und Kodifikation im 18. und 19. Jahrhundert*, in «Ius Commune», V, 1975, pp. 71-121.

MOHNHAUPT H., *Privatrecht in Privilegien*, in *Vorträge zur Geschichte des Privatrechts*, Frankfurt a.M. 1981, pp. 58-75.

MOHNHAUPT H., *Die Lehre von der «Lex Fundamentalis» und die Hausgesetzgebung europäischer Dynastien*, in J. KUNISCH (ed), *Der dynastische Fürstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates*, Berlin 1982, pp. 3-33.

MOHNHAUPT H., *Privileg, neuzeitlich*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin 1984, col. 2005-2011.

MOHNHAUPT H., *Rechtliche Instrumente der Raumbeherrschung*, in «Ius Commune», XIV, 1987, pp. 159-181.

MOHNHAUPT H., *Aussprache Moraw*, in DILCHER (ed) 1988, pp. 46-47.

MOHNHAUPT H., *Verfassung*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, VI, 1990, pp. 832-862.

MOHNHAUPT H., *Die Mitwirkung der Landstände an der Gesetzgebung. Argumente und Argumentationsweise in der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts*, in STOLLEIS (edd) 1991, pp. 149-164.

MOHNHAUPT H., Besprechung von *Die Anfänge des Konstitutionalismus in Deutschland. Texte deutscher Verfassungsentwürfe am Ende des 18. Jahrhunderts*, hrsg. und mit einer Einleitung von H. DIPPEL, Frankfurt am Main 1991, in «Ius Commune», XIX, 1992, pp. 458-461.

MOHNHAUPT H., *Zum Verhältnis von Region und «ius particulare» in Europa während des 16. bis 18. Jahrhunderts. Historische Notizen zu einem aktuellen Thema*, in E. SCIACCA (ed), *L'Europa e le sue regioni*, Palermo 1993, pp. 226-238.

MOHNHAUPT H., *I diritti di privilegio e i diritti di libertà nella Germania del XVIII e XIX secolo*, in GHERARDI-GOZZI (edd) 1995, pp. 15-49 [a].

MOHNHAUPT H., *Die Privilegien*, in COING (ed), II 3: *Die Institutionen der Staaten und der Kirchen, die Einflüsse des gemeinen Rechts in Rechtsgebieten anderer Traditionen*, Müchen 1995 (in stampa) [b].

MOHNHAUPT H. (ed), *Revolution, Reform, Restauration. Formen der Veränderung von Recht und Gesellschaft*, Frankfurt am Main 1988.

MOLHO A., *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Cambridge 1994.

MOLHO A.-RAAFLAUB K.-EMLEN J. (edd), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Stuttgart 1991.

MONTORZI M., *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984.

MONTORZI M., *Diritto feudale nel basso medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della glossa ordinaria ai Libri Feudorum*, Torino 1991.

MORETTI M., *La nozione di «Stato moderno» nell'opera storiografica di Federico Chabod: note e osservazioni*, in «Società e storia», VI, 1983, pp. 869-908.

MOUSNIER R., *Le gerarchie sociali dal 1450 ai nostri giorni* (1969), trad. it., Milano 1971.

MOZZARELLI C., *Stato, patriziato ed organizzazione della società nell'Italia moderna*, in «AnnISIG», II, 1976, pp. 421-512.

MOZZARELLI C., *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, Bologna 1982.

MOZZARELLI C., Introduzione alla sezione «L'Italia d'antico regime: l'amministrazione prima dello Stato», in *L'amministrazione nella storia moderna* («Archivio ISAP», NS, 3), Milano 1985, I, pp. 5-20.

MOZZARELLI C., *Del buon uso della storia. Pietro Verri e la sua «Storia di Milano»*, in «Societa e storia», X, 1987, pp. 586-589.

MOZZARELLI C. (ed), *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età contemporanea*, Milano 1988.

MOZZARELLI C. (ed), *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, Milano 1988.

MOZZARELLI C.-SCHIERA P. (edd), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, Trento 1978.

MUSI A., *La storiografia politico-amministrativa sull'età moderna: tendenze e metodi degli ultimi trent'anni*, in MUSI (ed) 1979, pp. 120-152.

MUSI A., *Fernand Braudel lettore di Otto Brunner*, in «AnnISIG», XIII, 1987, pp. 125-135 (ora in MUSI 1994, pp. 113-121).

MUSI A., *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli 1989.

MUSI A., *La «Grandezza delle città» nella cultura politica napoletana della prima metà del Seicento*, in CONTI (ed) 1993, pp. 291-301.

MUSI A., *La storia debole. Critica della «Nuova Storia»*, Napoli 1994.

MUSI A., *La fedeltà al re nella prima età moderna*, in «Scienza & Politica», 12, 1995, pp. 3-17.

MUSI A. (ed), *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Régime*, Napoli 1979.

MUTO G., *«Lo stile antiquo»: consuetudini e prassi amministrativa a Napoli nella prima età moderna*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age Temps Modernes», 100, 1988, I, pp. 317-330.

MUZZARELLI G. (ed), *Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo*, Bologna 1994.

NÄF W., *Herrschaftsverträge und Lehre vom Herrschaftsvertrag*, in «Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte», 7, 1949, pp. 26-52.

NÄF W., *Die Frühformen des modernen Staates im Spätmittelalter*, in «Historische Zeitschrift», 9, 1951, pp. 225-243 (trad. it. *Le prime forme dello «Stato moderno» nel basso Medioevo*, in ROTELLI-SCHIERA [edd], I, 1971, pp. 51-68) [a].

NÄF W., *Herrschaftsverträge des Spätmittelalters*, Bern 1951 [b].

NAPOLI M.T., *Ministero, feudalità, potere sovrano in Sicilia. La corte stratigoziale di Messina*, Roma 1981.

NASALLI ROCCA DI CORNELIANO E., *Il cardinal Bessarione legato pontificio in Bologna (1450-1455). Saggio sulla costituzione dello stato pontificio e sulla legislazione e la vita giuridica del '400*, in «AMR», serie IV, XX, 1930, pp. 17-80.

Una Nazione da rigenerare. Catalogo delle edizioni italiane 1789-1799, a cura di V. CREMONA-R. DE LONGIS-L. ROSSI, Napoli 1993.

NICOLINI U., *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1952.

NINA L., *Le finanze pontificie sotto Clemente XI (Tassa del Milione)*, Milano 1928.

NIPPEL W., *Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit*, Stuttgart 1980.

NIPPEL W., *Bürgerideal und Oligarchie. «Klassischer Republikanismus» aus althistorischer Sicht*, in KOENIGSBERGER (ed) 1988, pp. 1-18.

NIPPEL W., *Max Weber's «The City» Revisited*, in MOLHO-RAAFLAUB-EMLEN (edd) 1991, pp. 19-29.

NOBILI SCHIERA G., *A proposito della traduzione recente di un'opera di Otto Brunner*, in «AnnISIG», IX, 1983, pp. 391-412.

NOLTE P., *Bürgerideal, Gemeinde und Republik. «Klassischer Republikanismus» im frühen deutschen Liberalismus*, in «Historische Zeitschrift», 254, 1991, pp. 609-655.

NOLTE P., *Gemeindebürgertum und Liberalismus in Baden 1800-1850*, Göttingen 1994.

NOVARESE D., *Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque e Seicento. Il «Messanense Studium Generale» tra politica gesuitica e istanze egemoniche cittadine*, Milano 1994.

OESTREICH G., *Die Idee der Menschenrechte*, Berlin 1963 (1974[5]).

OESTREICH G., *Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Umriss*, Berlin 1968.

OESTREICH G., *Strukturprobleme des europäischen Absolutismus*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», XV, 1969, pp. 329-347 (trad. it. *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in ROTELLI-SCHIERA [edd], I, 1971, pp. 173-191).

OESTREICH G., *Le origini della storia sociale in Germania* (1969), in «AnnISIG», II, 1976, pp. 295-336.

OESTREICH G.-AUERBACH I., *La costituzione per ceti nella storiografia occidentale e in quella marxista sovietica* (1976), trad. it. in SCHIERA (ed) 1986, pp. 159-217.

OESTREICH G., *Vom Herrschaftsvertrag zur Verfassungsurkunde*, in VIERHAUS (ed) 1977, pp. 45-67.

OEXLE O.G., *Sozialgeschichte – Begriffsgeschichte – Wissenschaftsgeschichte. Anmerkungen zum Werk Otto Brunners*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 71, 1984, pp. 305-341.

OEXLE O.G., *Rechtsgeschichte und Geschichtwissenschaft*, in SIMON (ed) 1987, pp. 77-107.

OEXLE O.G., *Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung*, in «Frühmittelalterliche Studien», XXIV, 1990, pp. 1-22 [a].

OEXLE O.G., *«Wissenschaft» und «Leben». Historische Reflexionen über Tragweite und Grenzen der modernen Wissenschaft*, in «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 1990, 3, pp. 145-160 [b].

OEXLE O.G., *Les groupes sociaux du Moyen Age et les débuts de la*

sociologie contemporaine, in «Annales ESC», XLVII, 1992, pp. 751-765.

ORLANDELLI G., *Considerazioni sui capitoli di Niccolò V coi bolognesi*, in «Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche», serie VIII, IV, 1949, pp. 454-473 (ora in ORLANDELLI 1994, pp. 5-24).

ORLANDELLI G., *La Partecipazione dei Bentivoglio*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo», serie IV, XI, 1950-51, II, pp. 1-27 (ora in ORLANDELLI 1994, pp. 27-51).

ORLANDELLI G., *Note di storia economica sulla signoria dei Bentivoglio*, in «AMR», NS, III, 1953, pp. 1-192.

ORLANDELLI G., Introduzione a *Gli uffici economici e finanziari del Comune di Bologna dal XII al XV secolo*, Roma 1954, pp. VII-XLVIII.

ORLANDELLI G., Introduzione generale a *Due relazioni sui Monti di Pubbliche Prestanze in Bologna (1655-1744)*, Milano 1968, pp. VII-XXIV.

ORLANDELLI G., *Scritti di paleografia e diplomatica*, a cura di R. FERRARA-G. FEO, Bologna 1994.

ORNAGHI L., intervento su *Stato o federazione? Nazione o etnia?*, in «Filosofia politica», VIII, 1994, pp. 43-46.

ORNAGHI L. (ed), *Il concetto di «interesse»*, Milano 1984.

ORTALLI G. (ed), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Roma 1986.

PACINI A., *La tirannia delle fazioni e la repubblica dei ceti. Vita politica e istituzioni a Genova tra Quattro e Cinquecento*, in «AnnISIG», XVIII, 1992, pp. 57-119.

El pactismo en la historia de España, Madrid 1980.

PADOA SCHIOPPA A., *L'appello nel diritto intermedio*, II: *I glossatori civilisti*, Milano 1970.

PADOA SCHIOPPA A., *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia», NS, VI/I, 1980, pp. 155-166.

PADOVANI A., *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano 1983.

PARTNER P., *Un problema tra i problemi: la signoria pontificia*, in *Signorie in Umbria* 1989, pp. 25-38.

PASQUINO P., *La teoria costituzionale della «Monarchia di Luglio»*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XVIII, 1988, pp. 377-400.

PASTOR L., VON, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo* (1866-1933), I-XVI, Roma 1943-1962.

PASTORE A., *Tra giustizia e politica: il governo della peste a Genova e a Roma nel 1656/7*, in «Rivista storica italiana»», C, 1988, pp. 126-154.

PASTORE A., *Crimine e giustizia in tempo di peste*, Roma-Bari 1991.

PELLEGRINO B. (ed), *Riforme, religione e politica durante il pontificato di Innocenzo XII (1691-1700). Atti del Convegno di studio (Lecce 11-13 dicembre 1991)*, Galatina 1994.

PENE VIDARI G.S., *Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte,* in *La famiglia* 1986, pp. 109-121.

PENUTI C., *Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del '500: le «visite economiche» di Sisto V*, in «AnnISIG», II, 1976, pp. 183-202.

PENUTI C., *Carestie ed epidemie*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, II, 1977, pp. 189-207.

PENUTI C., *Il principe e le comunità soggette: il regime fiscale dalle «pattuizioni» al «buon governo»*, in DE MADDALENA-KELLENBENZ (edd) 1984, pp. 89-100.

PENUTI C., *Le visite «economiche» sistine: stato della ricerca*, in M. FAGIOLO (ed), *Sisto V*, I: *Roma e Lazio. Atti del VI corso internazionale di Alta cultura*, Roma 1992 [ma 1994], pp. 277-300.

PERTILE A., *Storia del diritto italiano*, I-VI, Torino 1892-1903.

PESAVENTO L., *Bornio da Sala: cultura umanistica e impegno politico nella Bologna quattrocentesca*, in «Studi di Storia Medievale e Diplomatica», IX, 1987, pp. 135-164.

PESAVENTO L., *«Quaedam lex animata»: il principe di Bornio da Sala*, in «Nuova Rivista Storica», LXXII, 1988, pp. 1-22.

PETIT C., *De iustitia et iure retentionis Regni Navarrae*, in A. IGLESIA FERREIROS-S. SANCHEZ LAURO (edd), *Centralismo*

y autonomismo en los siglos XVI-XVIII. Homenaje al Profesor Jesus Lalinde Abadia, Barcelona 1989, pp. 319-337.

PETRONIO U., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972.

PETRUCCI A., *Note di diplomatica pontificia*, II: *I capitoli di Innocenzo VIII per Perugia,* in «Archivio della società romana di Storia patria», serie III, LXXXIX, 1966, pp. 47-85.

PEZZAROSSA F., *Una prima verifica dei rapporti fra strumenti culturali e ruoli sociali: la memorialistica e i ceti bolognesi nei secoli XIV-XVII*, in *Sapere e/è potere*, III, 1990, pp. 111-134.

PIANA C., Introduzione a *Il «Liber secretus iuris caesarei» dell'Università di Bologna 1451-1500*, Milano 1984.

PIANO MORTARI V., *Sulla nobiltà del Quattrocento. Bartolomeo Cipolla e Buono de' Cortili*, in «Clio», XXIII, 1987, pp. 185-229 (ora in PIANO MORTARI 1991, pp. 3-66) [a].

PIANO MORTARI V., *Il pensiero politico dei giuristi del Rinascimento*, in *Storia delle idee*, III, 1987, pp. 411-509 (ora in PIANO MORTARI 1991, pp. 217-363) [b].

PIANO MORTARI V., *Itinera iuris. Studi di storia giuridica dell'età moderna*, Napoli 1991.

PICCININI M.-RAMETTA G., *Nota*, in O. BRUNNER, *Osservazioni sui concetti di «dominio» e di «legittimità»*, in «Filosofia politica», I, 1987, pp. 101-120.

PII E., *La ricerca di un modello politico durante il triennio rivoluzionario (1796-99) in Italia*, in V.I. COMPARATO (ed), *Modelli nella storia del pensiero politico*, II: *La rivoluzione francese e i modelli politici*, Firenze 1989, pp. 271-305.

PII E. (ed), *Idee e parole nel giacobinismo italiano*, Firenze 1990.

PINI A.I., *I maestri dello Studio nell'attività amministrativa e politica del Comune bolognese*, in CAPITANI (ed) 1990, pp. 151-178.

PINI A.I., *Tra orgoglio civico e «Status symbol»: corporazioni d'arte e famiglie aristocratiche in San Petronio nel XIV e XV secolo*, in FANTI-LENZI (edd) 1994, pp. 87-100.

PIRETTI M.S., *Cesare Albicini e la scuola bolognese di diritto costituzionale: la «Rivista di diritto pubblico» (1889-1893)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 16, 1987, pp. 185-207.

PIRO F., *Sistema fiscale, struttura e congiuntura in una economia «preindustriale». Il caso di Bologna, 1564-1666*, in «AnnISIG», II, 1976, pp. 117-182.

PIVANO S., *Albori costituzionali d'Italia (1796)*, Torino 1913.

POCOCK J.G.A., *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, I: *Il pensiero politico fiorentino*; II: *La «repubblica» nel pensiero politico anglosassone* (1975), trad. it., Bologna 1980.

POCOCK J.G.A., *The Ancient Constitution and the Feudal Law. A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect*, Cambridge 1987.

POLITI G., *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano 1976.

Politics and Society in the Holy Roman Empire, in «Journal of Modern History», 58, 1986, Supplement.

POLVERINI FOSI I., *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma 1985.

POMATA G., *Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano*, in AGO-PALAZZI-POMATA (edd) 1994, pp. 299-333.

PONI C., *Gli aratri e l'economia agraria nel Bolognese dal XVII al XIX secolo*, Bologna 1963.

PONI C., *Fossi e cavedagne benedicon le campagne*, Bologna 1982.

PONI C., *Espansione e declino di una grande industria: le filature di seta a Bologna tra XVII e XVIII secolo*, in *Problemi d'acque* 1983, pp. 211-288.

PONI C., *Per la storia del distretto industriale serico di Bologna*, in «Quaderni storici», XXV, 1990, pp. 93-167.

Popolazione ed economia dei territori bolognesi durante il Settecento. Atti del III colloquio, Bologna 15 gennaio 1983, Bologna 1985.

PORTILLO VALDES J.M., *Monarquia y gobierno provincial. Poder y constitución en las provincias vascas (1760-1808)*, Madrid 1991.

POVOLO C., *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CLI, 1992-1993, pp. 89-139.

POVOLO C., *Centro e periferie nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 207-221.

PRETO P., *Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna*, Roma-Bari 1987.

Problemi d'acque a Bologna in età moderna. Atti del II colloquio, Bologna 10-11 ottobre 1981, Bologna 1983.

PRODI P., *Il cardinale Gabriele Paleotti (1552-1597)*, I-II, Roma 1959-1967.

PRODI P., *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio*, I, Bologna 1968.

PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

PRODI P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'occidente*, Bologna 1992.

PRODI P., *Papato, Impero e pace nel teatro politico di San Petronio: l'incoronazione di Carlo V*, in FANTI-LENZI (edd) 1994, pp. 149-158 [a].

PRODI P., *Presentazione*, in PRODI (ed) 1994, pp. 9-17 [b].

PRODI P. (ed), *Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubenskentnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit*, München 1993.

PRODI P. (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994.

PRODI P.-SCHIERA P., *Dialogo sulle radici del patto politico nell'esperienza del cristianesimo occidentale*, in *Cristianesimo e modernizzazione politica*, Vicenza 1990, pp. 51-72.

Produzione e circolazione libraria a Bologna nel Settecento. Avvio di un'indagine. Atti del V colloquio, Bologna, 22-23 febbraio 1985, Bologna 1987.

PROSPERI A., *Riforma cattolica, crisi religiosa, disciplinamento: un percorso di ricerca*, in «AnnISIG», XIX, 1993, pp. 401-416.

QUAGLIONI D., *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato*, Firenze 1983.

QUAGLIONI D., *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie* 1985, pp. 420-432.

QUAGLIONI D., *Legislazione statutaria e principi di governo della «Civitas». Il caso di Sassari*, in A. MATTONE-N. TANGHERONI (edd), *Gli statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Cagliari 1986, pp. 176-190.

QUAGLIONI D., *«Les bornes sacrées de la loy de Dieu et de nature». La procedura del controllo degli atti normativi del principe nella «République» di Jean Bodin e nelle sue fonti*, in «AnnISIG», XIV, 1988, pp. 39-62.

QUAGLIONI D., *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989 [a].

QUAGLIONI D., *Situazione e dottrine. Le elaborazioni dei giuristi*, in *Signorie in Umbria* 1989, I, pp. 39-53 [b].

QUAGLIONI D., *The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages*, in MOLHO-RAAFLAUB-EMLEN (edd) 1991, pp. 155-168.

QUAGLIONI D., *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza giuridica tardomedievale*, in *Statuti e ricerca storica. Atti del Convegno, Ferentino 11-13 marzo 1988*, Ferentino 1991, pp. 61-75.

QUAGLIONI D., *I limiti della sovranità*, Padova 1992.

QUAGLIONI D., *«Civitas»: appunti per una riflessione sull'idea di città nel pensiero politico dei giuristi medievali*, in CONTI (ed) 1993, pp. 59-76.

QUAQUARELLI L. (ed), *Memoria Urbis*, I: *Censimento delle Cronache bolognesi del Medioevo e del Rinascimento*, Bologna 1993.

QUARITSCH H., *Staat und Souveranität*, I: *Die Grundlagen*, Frankfurt am Main 1970.

QUARITSCH H., *Ausprache Mager*, in DILCHER (ed) 1988, p. 93.

RAGGIO O., *Faide e parentele. Lo stato genovese visto da Fontanabuona*, Torino 1990.

REBUFFA G., *Costituzione e costituzionalismi*, Torino 1990.

REINHARD W., *Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel XVI e XVII secolo*, in DE MADDALENA-KELLENBENZ (edd) 1984, pp. 353-387.

REINHARD W., *Finanza pontificia, sistema beneficiale e finanza statale nell'età confessionale*, in KELLENBENZ-PRODI (edd) 1989, pp. 459-504.

REINHARDT V., *Reformen oder Revolutionäre? Deutscher und italienischer Jakobinismus im Vergleich*, in «Zeitschrift für historische Forschung», XXI, 1994, pp. 203-220.

La «République» di Jean Bodin. Atti del Convegno di Perugia, 14-15 novembre 1980, in «Il Pensiero Politico», XIV, 1981, fasc. 1 (monografico).

RICCI G., *Bologna*, Roma-Bari 1985.

RICHET D., *La France moderne. L'esprit des institutions*, Paris 1973.

RINALDI G.D., *Observationum Criminalium Civilium et Mixtarum Liber primus cum additionibus et suppletionibus eorum*, Venetiis 1699.

ROECK B., *Reichssystem und Reichsherkommen. Die Diskussion über die Staatlichkeit des Reiches in der politischen Publizistik des 17. und 18. Jahrhunderts*, Wiesbaden 1984.

ROMANELLI R., *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, Bologna 1995[2].

ROMANO A., *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città in Sicilia*, in A. ROMANO (ed), *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Soveria Mannelli 1992, pp. 9-70.

ROMANO A., *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994.

ROMANO R., *Una tipologia economica*, in *Storia d'Italia*, I, Torino 1972, pp. 256-304.

RONZANI M., *«Chiesa del Comune», «cattedrale civica», «Stadtstift»: San Petronio e un possibile capitolo di storia comparata della chiesa cittadina nel basso Medioevo*, in FANTI-LENZI (edd) 1994, pp. 35-50.

ROSA M., *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni «repubblicane» di Machiavelli*, Bari 1964.

ROSSETTI G., *Storia della società come storia sociale?*, in G. ROSSETTI (ed), *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, Bologna 1977, pp. 57-70.

ROSSETTI G., *La storia istituzionale/sociale e l'odierno dibattito sulla storiografia medievalistica in Italia*, in «AnnISIG», IV, 1978, pp. 255-271.

ROSSETTI G. (ed), Introduzione a ROSSETTI (ed) 1986, pp. XI-XXVIII [a].

ROSSETTI G., *Civiltà urbana e sistema dei rapporti nell'Europa del Medioevo e della prima età moderna: una proposta di ricerca*, in ROSSETTI (ed) 1986, pp. 305-319 [b].

ROSSETTI G. (ed), *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, Napoli 1986.

ROSSI P. (ed), *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987.

ROSSI P., *La città come istituzione politica: l'impostazione della ricerca*, in ROSSI (ed) 1987, pp. 5-27.

ROTELLI E. - SCHIERA P. (edd), *Lo Stato moderno*, 3 voll., Bologna 1971-74.

ROTONDÒ A., *Per la storia dell'eresia a Bologna nel secolo XVI*, in «Rinascimento», II, 1962, pp. 10-154.

ROVITO P.L., *Res publica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I: *Le garanzie giuridiche*, Napoli 1982.

ROVITO P.L., *La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-1648)*, in «Rivista storica italiana», XCVIII, 1986, pp. 367-462.

ROVITO P.L., *Alle origini del costituzionalismo: mediazione giuridica e potere degli apparati tra Cinque e Seicento*, in G. PIVA-F. SPANTIGATI (edd), *Nuovi moti per la formazione del diritto*, Padova 1988, pp. 161-202 [a].

ROVITO P.L., *La rivolta dei notabili. Ordinamenti municipali e dialettica dei ceti in Calabria citra 1647-1650*, Napoli 1988 [b].

RUBINSTEIN N., *Das politische System Italiens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts*, in P. MORAW (ed), *«Bündnissysteme» und «Aussenpolitik» im späteren Mittelalter*, Berlin 1988, pp. 105-119.

RUFFILLI R., *Sulla «crisi dello Stato» nell'età contemporanea*, in «AnnISIG», II, 1976, pp. 513-552.

RUFFILLI R., *Le istituzioni cittadine dell'Emilia-Romagna pontificia* (1977), in R. RUFFILLI, *Istituzioni società stato*, a cura di M.S. PIRETTI, I, Bologna 1989, pp. 555-565.

RUGGE F. (ed), *I regimi delle città. Il governo municipale in Europa tra '800 e '900*, Milano 1992.

SACCO V., *Observationes politico-legales ad Statuta Bononiae*, Bononiae 1743.

SALVATI M. (ed), *Per una storia comparata del municipalismo e delle scienze sociali*, Bologna 1993.

Sanctionum ac Provisionum inclytae Civitatis Studiorumque matris Bononiae, Cum doctissimis, accuratissimisque scholiis excellentissimis I.U.D.D. Annibalis Monterentii Tomus Tertius, Bononiae 1574.

SANTONCINI G., *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «AnnISIG», XX, 1994, pp. 63-127.

Sapere e/é potere. Discipline dispute professioni nell'Università medievale e moderna, III: *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. DE BENEDICTIS, Bologna 1990.

SAVELLI R., *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981.

SAVELLI R., *Diritto e politica: «doctores» e patriziato a Genova*, in *Sapere e/è potere*, III, 1990, pp. 285-313.

SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della formazione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

SBRICCOLI M., *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

SBRICCOLI M.-BETTONI A. (edd), *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993.

SCHIERA P., *Dall'Arte di Governo alle Scienze dello Stato. Il Cameralismo e l'Assolutismo tedesco*, Milano 1968.

SCHIERA P., *Stato e non-Stato nella Germania moderna. Prospettive cetuali nella ricerca sull'assolutismo tedesco*, in «AnnISIG», I, 1975, pp. 263-279.

SCHIERA P., Introduzione a BRUNNER 1983, pp. VII-XLIII.

SCHIERA P., (ed), *Società e corpi. Scritti di Lamprecht, Gierke, Maitland, Bloch, Lousse, Oestreich, Auerbach*, Napoli 1986.

SCHIERA P., *Otto Brunner, uno storico della crisi*, in «AnnISIG», XIII, 1987, pp. 19-37.

SCHIERA P., Introduzione a G. OESTREICH, *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, Napoli 1990.

SCHIERA P., *Il bonum commune fra corpi e disciplina: alle radici della politica nel medioevo*, in «Democrazia e diritto», 5-6, 1991, pp. 29-51.

SCHIERA P., *Dal bene comune ai governi privati: aspetti storico-costituzionali dell'amministrazione in politica*, in «Storia Amministrazione Costituzione. Annali dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», I, 1993, pp. 161-188.

SCHIERA P., *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 17-48 [a].

SCHIERA P., *Disciplina, Stato moderno, disciplinamento: considerazioni a cavallo fra la sociologia del potere e la storia costituzionale*, in PRODI (ed) 1994, pp. 21-46 [b].

SCHIERA P., *Der wirtschaftsethische Historismus Sismondis*, introduzione a J.L.C. SIMONDE DE SISMONDI, *Nouveaux Principes d'Economie Politique*, Düsseldorf 1995.

SCHIERA P. (ed), *Ragion di Stato e ragioni dello Stato. Atti del seminario luglio 1990 (Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici)*, Napoli 1995 (in stampa).

SCHILLING H., *Gab es im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit in Deutschland einen städtischen Republikanismus? Zur politischen Kultur des alteuropäischen Stadtbürgertums*, in KOENIGSBERGER (ed) 1988, pp. 101-143.

SCHILLING H., *Stadt und frühmoderner Territorialstaat: Stadtrepublikanismus versus Fürstensouveränität*, in STOLLEIS (ed) 1991, pp. 19-40.

SCHILLING H., *Die Stadt in der frühen Neuzeit*, München 1993.

SCHMITT C., *Dottrina della costituzione* (1928), trad. it., Milano 1984.

SCHNUR R. (ed), *Die Rolle der Juristen und die Entstehung des modernen Staates*, Berlin 1986.

SCHROEDER P.K., *Das Alte Reich und seine Städte. Untergang und Neubeginn: Die Mediatisierung der oberdeutschen Reichsstädte im Gefolge des Reichsdeputationshauptschlusses 1802/03*, München 1991.

SCHUCK G., *Rheinbundpatriotismus und politische Öffentlichkeit zwischen Aufklärung und Liberalismus. Kontinuitätsdenken und Diskontinuitätserfahrung in den Staatsrecht- und Verfassungsdebatten der Rheinbundpublizistik*, Stuttgart 1994.

SCHULZE W., *Einführung in die Neuere Geschichte*, Stuttgart 1987 [a].

SCHULZE W., *Gerhard Oestreichs Begriff «Sozialdisziplinierung in der frühen Neuzeit»*, in «Zeitschrift für Historische Forschung», XIV, 1987, pp. 265-302 (trad. it. in «AnnISIG», XVIII, 1992, pp. 371-412) [b].

SCHULZE W., *Estates and the Problem of Resistance in Theory and Practice in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in EVANS-THOMAS (edd) 1991, pp. 158-174.

SCIUTI RUSSI V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983.

SEIDEL MENCHI S., *Erasmo in Italia 1520-1580*, Torino 1987.

SELLIN V., *Politica* (1975), trad. it., Venezia 1993.

Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza di Trinci, Perugia 1989.

SILVANO G., *'Vivere civile' e 'governo misto' a Firenze nel primo Cinquecento*, Bologna 1985.

SILVANO G., *Gli «uomini da bene» di Francesco Guicciardini: coscienza aristocratica e repubblica a Firenze nel primo '500*, in «Archivio storico italiano», CXLVIII, 1990, pp. 845-892.

SILVANO G., *La «Republica de' Viniziani». Ricerche sul repubblicanesimo veneziano in età moderna*, Firenze 1993.

SILVESTRINI G., *Alle radici del pensiero politico di Rousseau. Istituzioni e dibattito politico a Ginevra nella prima metà del Settecento*, Milano 1993.

SIMEONI L., *Storia dell'Università di Bologna*, II: *L'età moderna (1500-1800)*, Bologna 1947.

SIMON D. (ed), *Akten des 26. Deutschen Historikertages. Frankfurt am Main, 22 bis 26. September 1986*, Frankfurt am Main 1987.

SIMONDE DE' SISMONDI J.C.L., *Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo*, Capolago 1831-32.

SKALWEIT S., *Der «moderne Staat». Ein historischer Begriff und seine Problematik*, Opladen 1975.

SKINNER Q., *Le origini del pensiero politico moderno*, I: *Il Rinascimento*; II: *L'età della Riforma* (1978), trad. it., Bologna 1989.

SKINNER Q., *Machiavelli's «Discorsi» and the pre-humanist origins of republican ideas*, in BOCK-SKINNER-VIROLI (edd) 1990, pp. 121-142.

SOBREQUÉS CALLICO J., *La practica política del pactismo en Cataluña*, in *El pactismo* 1980, pp. 49-74.

SOFIA F., *Il diritto naturale in uno stato repubblicano. Ginevra alla fine dell'ancien régime*, in R. DE LORENZO (ed), *L'organizzazione dello Stato al tramonto dell'Antico Regime*, Napoli 1990, pp. 9-43.

SOFIA F., *Significato e valore della rivoluzione francese: intorno a recenti contributi italiani*, in «Clio», XXIX, 1993, pp. 713-732.

SOLDANI S.-TURI G. (edd), *Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia contemporanea*, I-II, Bologna 1993.

SORBELLI A., *L'«oratore» dei bolognesi a Roma*, in *Atti del II Congresso Nazionale di Studi Romani*, II, Roma 1931, pp. 32-46.

SORBELLI A., *I Bentivoglio. Signori di Bologna*, a cura di M. BACCI, Bologna 1969.

SORDI B., *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.

Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae rubricis non antea impressis, provisionibus ac litteris apostolicis iam extravagantibus aucta, edidit Ph. C. SACCUS, I, Bononiae 1734, II, Bononiae 1737.

Statutorum inclitae Civitatis studiorumque matris Bononiae cum scholiis D. ANNIBALIS MONTERENTII iureconsulti Bononiensis Tomus Primus, Bononiae 1561.

STOLLBERG-RILINGER B., *Handelsgeist und Adelsethos. Zur Diskussion um das Handelsverbot für den deutschen Adel vom 16. bis zum 18. Jahrhundert*, in «Zeitschrift für historische Forschung», XV, 1988, pp. 273-309.

STOLLEIS M., *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, I: *1600-1800*, München 1988.

STOLLEIS M., *Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts*, Frankfurt am Main 1990.

STOLLEIS M. (ed), *Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert. Reischpublizistik, Politik, Naturrecht*, Frankfurt am Main 1987.

STOLLEIS M. (ed), *Recht, Verfassung und Verwaltung in der frühneuzeitlichen Stadt*, Köln-Wien 1991.

STOLLEIS M. u.a. (edd), *Die Bedeutung der Wörter. Festschrift für Sten Gagnér zum 70. Geburtstag*, München 1991.

Storia dell'Emilia Romagna, a cura di A. BERSELLI, II-III, Bologna 1977-1980.

Storia delle idee politiche, economiche e sociali, diretta da L. FIRPO, 5 voll., Torino 1973 ss.

Storia d'Italia, coordinata da R. ROMANO-C. VIVANTI, I, Torino 1972; II, Torino 1974.

STORTI STORCHI C., *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in CHITTOLINI-WILLOWEIT (ed) 1991, pp. 319-343.

Studi in memoria di Giovanni Tarello, I: *Saggi storici*, Milano 1990.

STUMPO E., *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano 1985.

TABACCO G., *La dissoluzione medievale dello stato nella recente*

storiografia, in «Studi medievali», III serie, I, 1960, pp. 397-446.

TABACCO G., *Regimi politici e dinamiche sociali*, in S. GENSINI (ed), *Le Italie del tardo medioevo*, Pisa 1990, pp. 27-49.

TAMASSIA N., *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano-Palermo-Napoli 1910.

TAMBA G., *I documenti del Governo del Comune Bolognese (1116-1513). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, in «Quaderni culturali bolognesi», II, 1978.

TAMBA G., *L'Archivio Pubblico nel secolo XVIII*, in *Famiglie senatorie* 1980, pp. 133-159.

TARANTO D., *Studi sulla protostoria del concetto di interesse. Da Commynes a Nicole (1524-1675)*, Napoli 1992.

TARANTO D., *Sulla politica della ragion di Stato*, in «Studi storici», XXXV, 1994, pp. 575-588.

TENENTI A, *Teoria della sovranità e ragion di stato nella «République» di Jean Bodin*, in *Diritto e potere* 1982, I, pp. 419-438.

TENENTI A., *Stato: un'idea, una logica*, Bologna 1987.

TESTONI BINETTI S., Introduzione a STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, *Vindiciae contra Tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe* (1579), trad. it., Torino 1994, pp. VII-XXXVI.

THEINER A., *Codex Diplomaticus Dominii Temporalis Sanctae Sedis*, III, Romae 1862; ed. anastat. Frankfurt am Main 1964.

TIERNEY B., *Religion, law and the growth of constitutional thought 1150-1650*, Cambridge 1982.

TOCCI G., *Le terre traverse. Poteri e territori nei ducati di Parma e Piacenza tra Sei e Settecento*, Bologna 1985.

TOCCI G. (ed), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in Stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna 1988.

TORTAROLO E., *«Opinion publique» tra antico regime e rivoluzione francese. Contributo a un vocabolario storico della politica settecentesca*, in «Rivista storica italiana», CII, 1990, pp. 5-23.

TROMBETTI BUDRIESI A.L., Introduzione a *Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467) e la loro matricola (fino al 1776)*, Bologna 1990, pp. 1-67.

TUCK R., *Philosophy and government 1572-1651*, Cambridge 1993.

TURRINI M., *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna 1991.

UDINA MARTORELL F., *La organisación político-administrativa de la Corona de Aragón (de 1416 a 1516)*, in *La Corona d'Aragona* 1978, pp. 49-83.

ULLMANN W., *Principi di governo e politica nel medioevo* (1961), trad. it., Bologna 1972 (1982²).

ULLMANN W., *Individuo e società nel Medioevo* (1966), trad. it., Roma-Bari 1974.

VALENSISE M., *La constitution française*, in BAKER (ed) 1987, pp. 441-467.

VALERA G., Introduzione a Th. MOMMSEN, *I diritti fondamentali del popolo tedesco. Commento alla costituzione del 1848*, a cura di G. VALERA, Bologna 1994, pp. VII-C.

VALLERANI M., *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991.

VALLET DE GOYTISOLO J., *Valor juridico de las leyes paccionadas en el principado de Cataluña*, in *El pactismo* 1980, pp. 75-110.

VALLEJO J., *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la podestad normativa (1250-1350)*, Madrid 1992.

VARANINI G.M., *Dal Comune allo stato regionale*, in M. FIRPO-N. TRANFAGLIA (edd), *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, II 2: *Il medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 689-720.

VARANINI G.M., *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in CHITTOLINI-WILLOWEIT (edd) 1991, pp. 247-317.

VARNI A., *Bologna napoleonica. Potere e società dalla Repubblica cisalpina al Regno d'Italia (1800-1806)*, Bologna 1973.

VASINA A., *Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, Comune e Studio fra XIII e XIV secolo*, in CAPITANI (ed) 1990, pp. 125-150.

VASOLI C., *Riflessioni sugli umanisti e il principe: il modello platonico dell'«ottimo governante»*, in BERTELLI (ed) 1982, pp. 147-168.

VASOLI C., *L'umanesimo civile*, in N. MATTEUCCI (ed), *L'Italia e la formazione della civiltà europea*, I: *La cultura civile*, Torino 1993, pp. 27-44.

VENTURA A., *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964 (rist., Milano 1993).

VENTURA A., *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta*, in «Rivista storica italiana», XCIV, 1982, pp. 589-608.

VENTURI F., *Re e repubbliche tra Sei e Settecento*, in F. VENTURI, *Utopia e riforme nell'Illuminismo*, Torino 1970, pp. 29-59.

VENTURI F., *Settecento riformatore*, Torino 1969-1990.

VERARDI VENTURA S., *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII*, in «L'Archiginnasio», LXXIV, 1979, pp. 181-426.

VERARDI VENTURA S., *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII*, in «L'Archiginnasio», LXXVI, 1981, pp. 264-344.

VERGA M., *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990.

VERGA M., *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)*, in ANGIOLINI-BECAGLI-VERGA (edd) 1993, pp. 335-356.

VERMIGLIOLI G.M., *Consilia criminalia ad defensam in Romana Curia*, Romae 1651.

VIERHAUS R. (ed), *Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze*, Göttingen 1977.

VIGGIANO A., *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993.

VILLARI R., *Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento*, Roma-Bari 1987.

VILLARI R., *Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento*, Roma-Bari 1994.

VIOLA P., *Il crollo dell'antico regime in Francia. Politica e antipolitica nella Francia della Rivoluzione*, Roma 1993.

VIROLI M., *Dalla politica alla ragion di stato. Le acquisizioni e le traformazioni del linguaggio della politica 1250-1600* (1992), trad. it., Roma 1994.

VIVANTI C., *Lacerazioni e contrasti*, in *Storia d'Italia*, I, Torino 1972, pp. 869-948.

VIVANTI C., *La storia politica e sociale. Dall'avvento della signoria all'Italia spagnola*, in *Storia d'Italia*, II, Torino 1974, pp. 277-427.

VIVANTI C., *La crisi del Cinquecento: una svolta nella storia d'Italia?*, in «Studi storici», XXX, 1989, pp. 5-23.

VOLPI R., *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983.

WAQUET J.C., *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens Etats italiens*, Rome 1988.

WEBER Chr. (ed), *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma 1994.

WEBER M., *Die Stadt*, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Politik», XLVII, 1920-21 (trad. it. in M. WEBER, *Economia e società*, IV, Milano 1981, pp. 328-467).

WELLS G., *Emergence and Evanescence: Republicanism and the Res Publica at Antwerp before the Revolt of the Netherlands*, in KOENIGSBERGER (ed) 1988, pp. 155-168.

WIEACKER F., *Contractus und obligatio im Naturrecht zwischen Spätscholastik und Aufklärung*, in P. GROSSI (ed), *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano 1973, pp. 223-240.

WIEACKER F., *Storia del diritto privato moderno* (1967^2), trad. it., Milano 1980.

WILLOWEIT D., *Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit*, Köln-Wien 1975.

WILLOWEIT D., *Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankreich bis zur Teilung Deutschlands*, München 1990.

WILLOWEIT D., *Probleme und Aufgaben einer europäischen Verfassungsgeschichte*, in R. SCHULZE (ed), *Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspecktiven der Forschung*, Berlin 1991, pp. 141-151.

WOLF A., *Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten*, in COING (ed), 1973, pp. 515-800.

WOLZENDORFF K., *Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht gegen rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des modernen Staatsgedanke* (1916), Aalen 1961.

WYDUCKEL D., *«Princeps legibus solutus». Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts- und Staatslehre*, Berlin 1979.

ZAGHI C., *L'Italia giacobina* (Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO, XVIII), Torino 1986.

ZAMPERETTI S., *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Treviso 1991.

ZANGHERI R., *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese*, I: *1789-1804*, Bologna 1961.

ZANGHERI R., *I catasti*, in *Storia d'Italia*, V: *I documenti*, Torino 1973, pp. 761-806.

ZANGHERI R., *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980.

ZANNI ROSIELLO I., *Archivi e potere a Bologna nel Settecento*, in *Famiglie senatorie* 1980, pp. 113-131.

ZANNI ROSIELLO I., *Archivi e memoria storica*, Bologna 1987.

ZANNINI A., *Burocrazia e burocrati in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia 1993.

ZARRI G., *I monasteri femminili a Bologna tra il XIII e il XVIII secolo*, in «AMR», NS, XXIV, 1973, pp. 133-224.

ZARRI G., *Monasteri femminili e città (secoli XV- XVIII)*, in CHITTOLINI-MICCOLI (edd) 1986, pp. 359-429.

ZENOBI B.G., *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna 1976.

ZENOBI B.G., *Da Ferrara a Benevento: i moduli del potere oligarchico tra basso medioevo ed età barocca*, in «Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche», NS A, LI-LIII, 1982-1985 [ma 1987], pp. 5-25.

ZENOBI B.G., *Da Ferrara a Benevento: i moduli del potere oligarchico*, in *Signorie in Umbria* 1989, pp. 57-72 [a].

ZENOBI B.G., *Pratica del diritto e deroga dallo status nobiliare nelle città dei domini pontifici dal XVI al XVIII secolo*, in «Ricerche storiche», XIX, 1989, pp. 485-516 [b].

ZENOBI B.G., *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della «periferia» pontificia del Cinque-Seicento*, in A.M. VISCEGLIA (ed), *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, Roma-Bari 1992, pp. 94-107.

ZENOBI B.G., *Corti principesche e oligarchie formalizzate come «luoghi del politico» nell'Italia dell'età moderna*, Urbino 1993.

ZENOBI B.G., *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994.

ZORZI A., *«Ius erat in armis». Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in CHITTOLINI-MOLHO-SCHIERA (edd) 1994, pp. 609-629.

ZORZOLI M.C., *Università, dottori, giureconsulti. L'organizzazione della «Facoltà legale» di Pavia nell'età spagnola*, Padova 1986.

ZOTTA S., *G. Francesco De Ponte. Il giurista politico*, Napoli 1987.

Indice dei nomi

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Annali

I 1975
II 1976
III 1977
IV 1978
V 1979
VI 1980
VII 1981
VIII 1982
IX 1983
X 1984
XI 1985
XII 1986
XIII 1987
XIV 1988
XV 1989
XVI 1990
XVII 1991
XVIII 1992
XIX 1993

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di *Ettore Passerin d'Entrèves e Konrad Repgen*
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di *Leo Valiani e Adam Wandruszka*
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di *Carlo Guido Mor* e *Heinrich Schmidinger*
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di *Hubert Jedin* e *Paolo Prodi*
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Nicola Matteucci*

6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali. III Convegno storico italo-austriaco, a cura di *Franco Valsecchi* e *Adam Wandruszka*
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa. Convegno di studi storici in occasione del secondo centenario della morte di Maria Teresa, a cura di *Pierangelo Schiera*
8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di *Laetitia Boehm* e *Ezio Raimondi*
10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di *Raoul Manselli* e *Josef Riedmann*
11. La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mondiale, a cura di *Peter Hertner* e *Giorgio Mori*
12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Franco Valsecchi*
13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura di *Umberto Corsini* e *Konrad Repgen*
16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di *Paolo Prodi* e *Peter Johanek*
17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di *Cesare Mozzarelli* e *Giuseppe Olmi*
18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di *Umberto Mazzone* e *Angelo Turchini*

19. Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di *Volker Bierbrauer* e *Carlo Guido Mor*
20. La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
21. Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di *Karl Dietrich Bracher* e *Leo Valiani*
22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di *Gustavo Corni* e *Pierangelo Schiera*
23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di *Umberto Corsini* e *Rudolf Lill*
24. Crisi istituzionale e teoria dello stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di *Gustavo Gozzi* e *Pierangelo Schiera*
25. L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di *Renato Bordone* e *Jörg Jarnut*
26. Fisco religione stato nell'età confessionale, a cura di *Hermann Kellenbenz* e *Paolo Prodi*
27. La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di *Gauro Coppola* e *Casimira Grandi*
28. L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di *Ovidio Capitani* e *Jürgen Miethke*
29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana, a cura di *Aldo Mazzacane* e *Pierangelo Schiera*
30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*
31. Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di *Rudolf Lill* e *Francesco Traniello*
32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottocento e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*
33. Il nuovo mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di *Adriano Prosperi* e *Wolfgang Reinhard*
34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*

35. Il secolo XI: una svolta?, a cura di *Cinzio Violante* e *Johannes Fried*
36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di *Marco Meriggi* e *Pierangelo Schiera*
37. L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*
38. Le minoranze tra le due guerre a cura di *Umberto Corsini* e *Davide Zaffi*
39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini*, *Anthony Molho* e *Pierangelo Schiera*
40. Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, a cura di *Paolo Prodi*
41. Regioni di frontiera nell'epoca dei nazionalismi: Alsazia e Lorena/Trento e Trieste 1870-1914, a cura di *Angelo Ara* e *Eberhard Kolb*
42. Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*

Monografie

1. Il mais nell'economia agricola lombarda (dal secolo XVII all'unità), di *Gauro Coppola*
2. Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, di *Raffaella Gherardi*
3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, di *Paolo Prodi*
4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, di *Gustavo Corni*
5. Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento, di *Pierangelo Schiera*
6. Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, di *Roberto Bizzocchi*
7. L'uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, di *Nestore Pirillo*

8. Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, di *Daniele Montanari*
9. Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, di *Gustavo Gozzi*
10. I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna, 1861-1918, di *Sergio Benvenuti*
11. Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di S. Pelagia, di *Gianvittorio Signorotto*
12. La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese, di *Edoardo Tortarolo*
13. La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna, di *Miriam Turrini*
14. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et chaussées», di *Luigi Blanco*
15. Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, di *Paolo Prodi*
16. Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull'individualità nell'Ottocento tedesco, di *Andrea Orsucci*
17. L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, di *Giuseppe Olmi*
18. Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, di *Emma Fattorini*
19. Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, di *Maria Rosa Di Simone*
20. Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo, di *Cecilia Nubola*
21. La sfida delle riforme. Costituzione e politica nel liberalismo prussiano (1850-1866), di *Anna Gianna Manca*
22. Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna, di *Roberto Bizzocchi*

Contributi/Beiträge

1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten

Stereotypen und Mythen im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Reinhard Elze - Pierangelo Schiera*

2. L'Antichità nell'Ottocento / Die Antike im neunzehnten Jahrhundert, a cura di/hrsg. von *Karl Christ - Arnaldo Momigliano*
3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e Germania / Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, a cura di/hrsg. von *August Buck - Cesare Vasoli*
4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870), a cura di/hrsg. von *Angelo Ara - Rudolf Lill*
5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck*
6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller heute: Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera*
7. Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica / Die Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, a cura di/hrsg. von *Walter Euchner - Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*

Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient

1. Faschismus und Nationalsozialismus, hrsg. von *Karl Dietrich Bracher - Leo Valiani*, Berlin 1991, Duncker & Humblot
2. Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von *Reinhard Elze - Gina Fasoli*, Berlin 1991, Duncker & Humblot
3. Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1992, Duncker & Humblot

4. Finanz und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, hrsg. von *Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz*, Berlin 1992, Duncker & Humblot
5. Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von *Rudolf Lill - Francesco Traniello*, Berlin 1992, Duncker & Humblot
6. Die Neue Welt im Bewußtsein der Italiener und der Deutschen des 16. Jahrhunderts, hrsg. von *Adriano Prosperi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 1993, Duncker & Humblot
7. Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen Zeitalter, hrsg von *Hermann Kellenbenz-Paolo Prodi*, Berlin 1994, Duncker & Humblot.